This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

600049310N

232980 d 50

RACCOLTA

DI

DISPOSIZIONI DI MASSIMA

PER

LE AMMINISTRAZIONI FINANZIERE

DI SICILIA

per l'anno 1857

PALERMO
Tipografia di Bernardo Virzì
Via Cintorinari dirimpetto S. Francesco

1858

BODLEIAN
P
26 JAN 1970
LIBRARY

Fu creduta utile nella scorsa anno pubblicare per le stampe in un sol volume le disposizioni organiche e regolamentarie per le Amministrazioni finanziere di Sicilia, che erano seguite nel periodo da giugno 1855 a dicembre 1856.

Si è sentito il bisogno di continuare quel lavoro con l'intendimento di comprendervi anche tutte le disposizioni di massima, e di riportare mano mano, accadendo in accancio, il testo delle precedenti per modo che col volger del tempo si possono trovare riunite tutte le disposizioni che regolano ciascun ramo di Amministrazione.

MACINO E DOGANE

Si dichiara la cessazione degli averi di quei tali ex sorvegliatori del soppresso Controllo che volontariamente si dimettono dal servizio cui sono stati destinati.

Palermo, 17 gennaro 1857.

Signore — Nel riferire ella con rapporto del 10 gennaro corrente Num. 22 che Vincenzo Di Marco uno degli ex sorvegliatori del soppresso controllo del macino passati a far parte della forza attiva doganale, e destinato alla direzione provinciale de' dazî indiretti di Girgenti, si era volontariamente allontanato dal servizio adducendo motivi di salute, ha divisato doversi ritenere come dimissionario volontario. Di riscontro mi giova manifestare, che non si trattando d'impiegati regî, pe' quali sarebbe necessaria siffatta dichiarazione, sì bene d' individui in favor de' quali è stata per Sovrana munificenza conservata la percezione degli averi, che si godevano, proseguendo in servi-

zio, non occorre far altro, mancando questo servizio, che ordinarsi la cessazione degli averi dei quali trovansi in godimento.

E tale è la disposizione che in veduta dell'accennato di lei rapporto emetto sul conto dell'ex sorvegliatore Di Marco.

Ella ne farà l'uso corrispondente.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale dei D. I.

La ratificazione dei verbali di contravvenzione debbe farsi innanti al Sindaco.

Palermo, 19 gennaio 1857.

Da S. E. il signor Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia in data del 13 andante mi viene scritto quanto segue:

» Eccellenza — Coi pregevoli ufficî dei 19 settembre 1855 e 18 agosto 1856, dipartimento delle finanze, 3° carico, N. 319 e 2058 chie-

devansi da V. E. dei provvedimenti sulla questione, se la ratificazione dei verbali di controvvenzione, la quale ai termini dell' articolo 28 della legge del 20 dicembre 1826 debbe farsi innanti il sindaco (1), possa adempirsi presso colui che ne fa le veci nei villagi, nei quali trovasi destinato un aggiunto.

» Or mi occorre far conoscere a V. E., che dopo corrispondenza tenuta col Ministro delle finanze si è osservato, che avendo la legge sul contenzioso dei dazî indiretti accordato a quei verbali il privilegio di far piena fede in giudizio sino alla loro iscrizione in falso, debba ritenersi, mirando al complesso delle sue disposizioni, che abbia voluto rivestirli di tali forme da ap-

(1) » Art. 28. I capienti dovranno a cura, e diligenza del » ricevitore, fra i due giorni dal dì della citazione fatta alla » parte nei modi di sopra indicati, ratificare con giuramento » innanzi al sindaco i loro rapporti, e le di loro dichiarazioni.

» Nel termine de' due giorni non saranno compresi i giorni » festivi di doppio precetto.

» In Napoli, ed in Palermo la ratificazione avrà luogo in- » nanzi all'eletto del quartiere, o a chi ne fa le veci, a cui, » giusta lo articolo precedente, fu spedito il processo verbale.

prestare sicura garentia che la giustizia non possa essere per alcun verso tradita. L'articolo 14 infatti (1) segna il periodo di tempo dentro il

(1) » Art. 14. Il ricevitore, nel di cui circondario avverrà la » sorpresa, dovrà compilarne processo verbale fra le quaran- » tott'ore dalla esibizione dell'oggetto in contravvenzione nella » sua officina; indicando

» 1° la data della formazione del verbale;

» 2° il suo nome, cognome, e qualità;

» 3° i nomi, cognomi, e qualità de' capienti, e de' testimoni, » se ve ne fossero;

» 4° i nomi, e cognomi, la qualità, e la residenza de' con- » duttori, se fossero noti;

» 5° i motivi, il luogo, e la data della sorpresa;

» 6° il numero, e le marche de' colli, e delle balle, bal- » lette, botti, casse, ec., e di tutti gli altri oggetti ritenuti per » guarentia de' diritti dell'amministrazione generale;

» 7° il luogo, in cui le mercanzie, o derrate saranno poste » in deposito, ed il nome, il cognome, la qualità, e la resi- » denza di colui, al quale si apparterranno, se fosse noto, ove » non trattasi di sorprese fatte a' conduttori, nel quale caso » la mercanzia si reputerà di costoro pertinenza;

» 8° la offerta fatta al conduttore de' generi in contrabbando, » di restituirglisi gli animali, ed ogni altro mezzo di trasporto, » previo il deposito del prezzo, o mediante idonea cauzione; » e sì pure quella della restituzione de' generi sorpresi, in » frode, o in contravvenzione, mercè il deposito, di cui è pa- » rola nell'articolo 11; e se la cauzione si fosse data, il nome, » cognome, e la qualità del fidejussore;

quale il verbale dovrà essere redatto, e segna pur con distinzione tutto ciò che in esso dovrà indicarsi. Penali e responsabilità si minacciano ai ricevitori (art. 23) (1) se omettessero alcuna delle forme costitutive dei verbali medesimi, i quali per questa omessione (art. 35) (2) potranno essere anche impugnati di nullità. All'articolo 27 (3) è poi prescritto che fra le 24 ore

» 9° la risposta del conduttore, e tutto ciò che lo stesso » avrà allegato in sua difesa;

» 10° tutte le circostanze, sia a carico, sia a discarico;

» 11° finalmente le condanne, alle quali la parte è obbligata, » citando all'uopo i corrispondenti articoli di legge.

(1) » Art. 23. I ricevitori che, o non formeranno i processi » verbali delle contravvenzioni, che saranno sorprese ne' loro » rispettivi circondari, o che ometteranno nella compilazione » di essi le forme constitutive de' verbali, saranno civilmente » responsabili di tutti i danni ed interessi verso l'amministra- » zione generale, oltre alle pene prescritte dalle leggi in caso » di dolo, o di colpa, ed alle altre alle quali amministrativa- » mente potranno essere sottoposti.

(2) » Art. 35. I processi verbali anzidetti potranno eziandio » essere impugnati come nulli, allorchè nella compilazione di » essi si fossero omesse le forme enumerate nell'articolo 14 » della presente legge. In questi casi il giudice avrà presente, » quanto si dispone nell'articolo 55.

(3) » Art. 27. I processi verbali saranno sempre compilati

dalla data della chiusura del verbale, dovrà esserne spedita copia al sindaco o a chi ne fa le veci, e fra due giorni quindi (art. 28) (1) i capienti a cura e diligenza del ricevitore dovranno ratificare con giuramento innanti al sindaco i loro rapporti e le loro dichiarazioni. È appunto dopo questa ratificazione con giuramento (art. 34) (2) che i processi verbali degl' im-

» in triplice spedizione, per ritenersene una dal ricevitore, per » trasmettersene un'altra al sindaco del comune della sua re- » sidenza, o a chi ne fa le veci, e la terza finalmente all'am- » ministrazione generale per mezzo del Direttore. Il processo » verbale sarà spedito al sindaco, o a chi ne fa le veci, fra » le ventiquattr'ore dalla data della chiusura del medesimo.

» In Napoli, ed in Palermo, in vece del sindaco, il detto » processo verbale sarà spedito all'eletto del quartiere, in cui » è la officina del ricevitore, che l' ha compilato, o a chi ne » fa le veci.

(1) Si ritenga la nota a pag. 3.

(2) » Art. 34. I processi verbali degl' impiegati dell'ammini- » strazione generale de' dazi indiretti, non escluso il rapporto » fatto a' termini dell' articolo 10, quando esso è contenuto » nel verbale, dopo essere stati ratificati con giuramento, fa- » ranno piena fede in giudizio, al pari di quelli di ogni altro » pubblico funzionario, fino alla loro iscrizione in falso, se- » condochè in appresso si dirà.

piegati della amministrazione dei dazî indiretti acquistano la forza di far piena fede in giudizio sino alla loro iscrizione in falso. Questa formalità è molto importante, e produttiva di conseguenze, ed è sembrato che la legge con savia preveggenza abbia voluto stabilire una differenza tra la spedizione del verbale che può farsi al sindaco o a chi ne fa le veci, e l'atto della ratificazione che obbligatoriamente dovrà farsi innanti al sindaco. Questa formalità è tanto più importante in quanto che vi ha dei casi in cui nel verbale non è presente l'imputato, cioè a dire colui a cui si attribuisce il controbbando, mentre tale verbale, ratificato una volta con giuramento, farà contro di lui piena fede in giudizio, e non avrà altra difesa che quella di impugnarlo di falso, il cui giudizio rientra nelle corti criminali, e le cui conseguenze sono della più alta gravità.

» Non a caso adunque la legge ha fatta la sopra indicata differenza. E ciò è sostenuto dal fatto manifestato dallo stesso Ministro delle finanze, che pei verbali dei ricevitori di Case-

puntellate, Cangiani e Patrizî in Vomero ed Antignani, i capienti non vanno all'aggiunto residente al Vomero, ma all'eletto della sezione Avvocata, che giusta le prescrizioni della stessa legge è facultato a ricevere le ratificazioni di cui è parola.

» Per queste considerazioni potrebbe riuscire dannoso all'interesse della giustizia che tale importante formalità si affidi agli aggiunti dei villaggi.

» Quindi si è conchiuso che dovesse starsi fermo al disposto della legge.

» Mi onoro pertanto far tutto ciò conoscere a V. E. in riscontro a' mentovati di lei officî, per servirsi a farne l'uso che convenga. »

Lo comunico a lei per sua intelligenza ed uso corrispondente.

Il Luogotenente generale
Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale del macino.

Soluzione di dubio quello cioè, se avvenuto l'arresto di un contrabbando e fattosene rapporto dai capienti alla più vicina ricevitoria doganale, quanto alla ratifica del verbale, debbono essi adire il Sindaco del luogo della residenza della dogana ovvero quello del luogo della sorpresa.

Palermo, 5 marzo 1857.

Signore — Con rapporto del 10 giugno 1856 faceva ella presente che sorpreso nel precedente maggio nel distretto di Piazza dagli impiegati locali del macino, un controbando di tessuti esteri mancanti di bolli doganali , i capienti non essendosi potuti allontanare dalla residenza, senza mancare al proprio dovere, mandarono i generi alla prossima ricevitoria doganale in Terranova con loro rapporto in forma di verbale : e che venuto il momento della ratifica del processo verbale compilato dal ricevitore s'incontrò la difficoltà che gl'impiegati del macino potessero lasciare i loro posti, onde eseguire la ratifica di legge innanti al sindaco di Terranova.

Quantunque però l'affare fosse terminato colla rinunzia al giudizio per parte de' controbandieri, ella sull'ipotesi di potersi il caso stesso riprodurre in avvenire, elevava il dubbio, se il sindaco del comune, ove i capienti esercitano le loro funzioni, potesse essere delegato a ricevere l' atto della ratifica in sostituzione al sindaco della residenza del ricevitore; ed arguendo che il caso stesso sia potuto probabilmente avvenire nei reali dominî continentali, chiedeva conoscere qual metodo siasi nella fattispecie adottato in quella parte del reame, ove comune è la legge.

Secondata da me l'inchiesta ne pregai S. E. il signor Ministro per gli affari di Sicilia, il quale con ministeriale del 14 gennaro ultimo mi ha scritto quanto segue:

» Il Ministro delle finanze a cui mi diressi in conformità del pregevole officio di V. E. dei 29 agosto 1856, dipartimento delle finanze, 3° carico, N. 2905, mi ha in risposta comunicato un rapporto indirizzatogli dal Direttore generale dei dazî indiretti nei seguenti termini:

» Colla ministeriale del dì 8 dello scorso ot-

tobre 3° ripartimento, 1° carico, N. 3080, V. E. mi ha ingiunto di rassegnarle i miei chiarimenti sul quesito propostole dal suo collega per gli affari di Sicilia, se, cioè, avvenuto l'arresto di un controbando e fattosene rapporto da' capienti alla più vicina ricevitoria doganale ai termini dell' articolo 10 della legge del 20 dicembre 1826 (1) quanto alla ratifica del verbale che ne venisse compilato, debbono essi adire il sindaco del luogo della residenza della dogana verbalizzante, ovvero quello del luogo della sorpresa.

» Il dubbio a mio credere potrebbe risolversi colla semplice lettura dello art. 27 della legge medesima (2), il quale se dispone di doversi

(1) » Art. 10. Se la forza, che avrà arrestato il contrab-
» bando, non potesse condurlo nella più vicina dogana, o fon-
» daco, compilerà un rapporto dettagliato della frode, unen-
» dovi le bollette, o altre carte rilasciate dalle officine de' dazi
» indiretti, da cui fossero i generi accompagnati, e lo invierà
» tra le quarantott'ore colle derrate, e co' mezzi adoperati al
» ricevitore. Questi, fattane per iscritto la corrispondente ri-
» cevuta, dovrà in presenza almeno di due testimoni compi-
» lare il processo verbale, di cui si parlerà in appresso, inse-
» rendo, o alligando l'anzidetto rapporto.

(2) » Art. 27. I processi verbali saranno sempre compilati

mandare una copia del verbale al sindaco del comune della residenza del ricevitore compilatore, e non avendo eletto domicilio, ma residenza, ha inteso il comune ove è sita la ricevitoria che è la residenza del ricevitore, ma sorgerebbe come conseguenza, che la ratifica dovesse eseguirsi presso quel sindaco, e non altrove. Però l'articolo 28 (1) che esplicitamente

« in triplice spedizione, per ritenersene una dal ricevitore, « per trasmettersene un'altra al sindaco del comune della sua « residenza, o a chi ne fa le veci, e la terza finalmente alla « amministrazione generale per mezzo del direttore. Il processo « verbale sarà spedito al sindaco, o a chi ne fa le veci, fra « le ventiquattr'ore dalla data della chiusura del medesimo.

« In Napoli, ed in Palermo, in vece del sindaco, il detto « processo verbale sarà spedito all'eletto del quartiere, in cui « è la officina del ricevitore, che l'ha compilato, o a chi ne « fa le veci.

(1) « Art. 28. I capienti dovranno a cura, e diligenza del « ricevitore, fra i due giorni dal dì della citazione fatta alla « parte nei modi di sopra indicati, ratificare con giuramento « innanzi al sindaco i loro rapporti, e le di loro dichiarazioni. « Nel termine de' due giorni non saranno compresi i giorni « festivi di doppio precetto.

« In Napoli ed in Palermo la ratificazione avrà luogo innanzi « all'eletto del quartiere, o a chi ne fa le veci, a cui giusta « le articolo precedente, fu spedito il processo verbale.

si versa sulla ratifica, e che dispone doversi attuare d'innanzi al sindaco, non dice punto che, il sindaco debbe essere quello ove è sita la officina doganale verbalizzante, nè in nessun altro articolo si legge simile disposizione, e quel che è più la trasmissione del verbale al sindaco della residenza della ricevitoria non è prescritta dal succitato articolo 27 (1) sotto pena di nullità. A me pare adunque doversi rimontare ad altra sorgente per ben indagare la volontà precisa del legislatore. L'articolo 28 (2) quanto al luogo della ratifica sembra compilato nella sola utilità dei capienti, e del ricevitore, nè punto, nè poco della parte interessata, la quale a differenza dello statuto del 1809, oggi non deve essere citata ad esservi presente. Quindi il proposto quesito può risolversi senza offesa della legge nel modo seguente, che debbe la ratifica seguire innanzi al sindaco della residenza della ricevitoria, e coloro che han sorpreso il contrabando si fac-

(1) Vedi la nota a pag. 11.
(2) Vedi la nota a pag. 12.

ciano personalmente a trasportarvi la merce sequestrata, che se per avventura i catturanti non potessero colà recarsi perlochè saranno tenuti di rimettervi il loro rapporto, e su questo compilare il verbale ai termini dell'art. 10 (1), allora non pare sia negato di far seguire la ratifica per maggior comodità di essi presso il sindaco del luogo della sorpresa, che anzi lo scopo della legge sarebbe meglio raggiunto. Infine posso assicurare V. E. che i varî casi di tal natura verificati in questa capitale sono stati risoluti dal magistrato nel modo che ho avuto l' onore di rassegnarle.

» Mi onoro darne partecipazione a V. E. in risposta al mentovato di lei officio per l'uso che crederà conveniente. »

Or io a chiarimento del dubbio promosso mi son determinato prescrivere che si eseguano le istruzioni, conformi alla pratica, ed alle osservazioni rilevate dal direttore generale dei dazî indiretti di Napoli.

(1) Vedi la nota a pag. 11.

Glielo partecipo in riscontro per l'uso corrispondente.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale de' D. I.

Norme per conoscersi a quale delle due Amministrazioni dei D. I. e del macino sieno adatti gli ex Sorvegliatori dello abolito Controllo.

Palermo, 22 giugno 1857.

Signore — Con rapporto del 23 aprile ultimo facendo ella conoscere la inesattezza delle notizie fornite dai Direttori provinciali, sulle quali fu basata la disposizione del passaggio al servizio dei dazî indiretti, di parecchi individui appartenenti alla classe degli ex sorvegliatori del già soppresso controllo del macino (1), è venuta proponendo un notamento d'individui che come più adatti al ser-

(1) Vedi a pag. 130 del volume pubblicato nel 1857.

vizio del macino dovrebbero a questo ramo da quello de' dazî indiretti restituirsi, ed all'incontro di altri che giudicandoli più al servizio della dogana che a quello del macino adatti sarebbero a passarsi dal macino ai dazî indiretti.

Riferitemisi le anzidette cose, e considerato come nell'interesse del servizio di ambo i rami sia convenevole liquidare con cognizione di causa quali di tutti gl'individui esuberanti del cessato controllo sieno per la loro condotta, età, ed attitudine più adatti all'uno, o all'altro dei cennati due rami, mi sono determinato disporre:

1° Che tutti gli ex sorvegliatori, o altri impiegati del servizio attivo dell' abolito controllo del macino, sia che servano tuttavia nel proprio ramo, sia che siano stati già passati a quello de' dazî indiretti subiscano un esame sotto gl'indicati rapporti di condotta, età, ed attitudine per l'uno, e l'altro servizio presso le Commessioni che saranno erette presso ciascun Capo-provincia.

2° Che ciascuna Commessione preso di base lo stato di tutti i cennati individui esistenti nella rispettiva provincia debba, attinte le necessarie

notizie, e chiamati a se gl'individui per sottoporli ad un esperimento della rispettiva idoneità, formare uno stato individuale, annotandovi in osservazione tutto quanto avrà liquidato sotto i rapporti sopra indicati, e sulle norme che verranno alle medesime comunicate.

3° Che sia all'uopo eretta una Commessione presso ciascuna provincia componendosi:

Quella di Palermo dal Segretario generale della Direzione generale, dai Capi del 2° e 3° ufficio della Direzione medesima, e le altre delle sei province dai Direttori provinciali dei tre rami de' dazî indiretti, del macino, e dei rami riuniti.

4° Che tali Commessioni sieno assistite cioè, per Palermo, dal Segretario presso il Consiglio di Amministrazíone di detta provincia, e le altre dai rispettivi Segretarî della Direzione provinciale del macino.

5° Che la presidenza di tali Commessioni resti per Palermo al Segretario generale della Direzione generale, e per le province al più antico in ordine di nomina fra i tre Direttori provinciali che la compongono.

6° Che non esistendo nè in Noto, nè in Caltanissetta Direzione provinciale de' dazî indiretti, resti invece del Direttore provinciale di questo ramo aggiunto, qual terzo componente della Commessione, il sotto-ispettore del primo circondario delle province medesime.

7° Che la Direzione generale del macino nel termine di giorni quindici da oggi, formuli e sottoponga per la superiore approvazione un analogo programma indicante i modi come le dette Commessioni debban procedere per corrispondere all'incarico, che con la presente disposizione viene alle stesse affidato.

Il che le comunico per l'uso corrispondente.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale del macino ed al Direttore generale de' D. I.

Disposizioni di regola relativamente ai dazj a pagarsi o no su i viveri di riserva che si immettono nelle Piazze forti.

Palermo, 27 giugno 1857.

Signore — Ho letto tre rapporti uno di lei del 4 aprile passato di N. 351, un altro del Direttore generale de' D. I. del 18 detto mese di numero 125, ed un terzo dello agente del Contenzioso del 17 giugno corrente di 1838, tutti e tre relativi alla domanda dello agente dei viveri di riserba della Piazza di Siracusa, che dovendo di tempo in tempo rinnovare quella parte di viveri in biscotto, e paste che trovasi deteriorata, ha chiesto di pagare solamente il dazio sulla parte dei viveri rinnovati che mette al consumo della Piazza, e non su quella parte che si propone d'estrarre dalla Piazza stessa.

Fatta attenzione a quanto si è rassegnato nei detti rapporti, ho trovato posto a ragione lo avviso emesso dal Direttore generale de' dazî indiretti, convalidato da quello dello agente del Con-

tenzioso, ed uniformemente allo stesso, ho risoluto di dichiarare, che debbono restar ferme così per la Piazza di Siracusa che per tutte le altre piazze di guerra le disposizioni sulla materia, le quali si contengono nel sovrano rescritto del 14 maggio 1840 (1), e nella ministeriale del 27

(1) Eccellenza—S. M. N. S. in considerazione, che le quantità di lardo, e di biscotto necessarie per l'aumento della provvista di riserva d'assedio della real Piazza di Siracusa, giusta gli antecedenti ordini Sovrani comunicati in data de' 29 dello scorso mese numero 3071, e che sono state colà spedite da Napoli, non possono riguardarsi nella loro immessione in Siracusa come generi di consumo, ma come un deposito nel forte di quella piazza, per una previdenza di real servizio militare, si è degnata di manifestare, che va, senza dire, essere le dette quantità di lardo, e biscotto non che qualunque altro oggetto militare, esenti nella loro immissione nelle R. Piazze, e forti militari, dal pagamento di dazio alcuno, e regio, e comunale; ben vero però, che, ove cessato il bisogno, le quantità immesse non fossero state in tutto o in parte consumate dalle truppe, le rimanenti dovranno uscire dalle stesse R. Piazze, e forti, ed esser novellamente trasportate, donde erano venute.

Nel real nome comunico a V. E. tale sovrano comando per lo adempimento.

marzo 1850 (1), da cui risulta, che i generi di dotazione delle Piazze, e dei forti militari si immet-

Palermo, li 27 marzo 1850.

(1) Signore—In data del 21 dell'andante si è scritta circolare agl' Intendenti del tenor seguente:

» Mi è uopo richiamare pienamente in vigore il sovrano rescritto del 14 maggio 1840 in ordine alla esenzione d'ogni specie di dazio per tutti quei generi che debbono immettersi nelle riserve de' viveri nelle diverse Piazze di questi reali Dominî. Epperò dai rispettivi Comandanti militari nelle Piazze sarà a tempo debito notificata alle autorità civili la qualità, e quantità de' viveri da immettersi una sola volta nelle dette riserve per completarne la dote, e di accordo tra esse autorità verrà stabilito l' occorrente, onde nello eseguire tali immessioni venga tutelato lo interesse sia della Finanza, sia degli appaltatori de' dazî Comunali circa le effettive quantità che debbono introdursi in franchigia nei magazzini.

» Intanto siccome la manutenzione delle riserve anzidette si è data in appalto, e dovendo esser libera all'appaltatore la estrazione di quelle porzioni di viveri, che mostransi deteriorati per rimpiazzarli con altri di buona qualità, così ad evitare contestazioni cogli agenti incaricati della riscossione dei balzelli rimane fissato, che tutte le derrate che verranno immesse dopo il suindicato compimento della dote di ciascuna riserva, siano assoggettate al regolare pagamento de' dazî che vi gravitano, e ciò sul riflesso che lo appaltatore anzidetto viene a

tono in franchigia fino alla dotazione stabilita, e tutte le quantità, le quali si immettono posteriormente, debbono essere sottoposte al pagamento del dazio, in guisachè fatta la prima dotazione in franchigia, ogni novello supplimento è soggetto ai dazî, e gli appaltatori possono far quello che meglio loro convenga.

Rispetto ai transiti per la via di mare ho risoluto, che gli appaltatori si debbano uniformare alle regole doganali, a quelle del macino, e a quelle dei dazî civici se ve ne fossero, in conseguenza di che per la parte doganale i detti generi, se volessero spedirsi all'Estero, sarebbero attualmente proibiti e soggetti al dazio contemplato nella tariffa di esportazione se la proibi-

rimborsarsene colla vendita che fa delle corrispondenti quantità ch'estrae dai detti magazzini.

» Tanto le partecipo per l'uso conveniente di sua parte. »

Ed io lo comunico a lei per l'uso conveniente di sua parte.

Il Generale in Capo Luogotenente generale interino

Firmato — SATRIANO.

Al Direttore generale de' D. I.

zione cessasse. Se poi si volessero mandare in cabbotagio, dovrebbero star soggetti alla bolletta a cautela.

Partecipo quindi a lei tutto lo anzidetto per lo esatto adempimento nella parte che la riguarda.

Il Luogotenente Generale

Firmato—CASTELCICALA.

Al Direttore generale del macino ed al Direttore generale de' D. I.

Sovrane risoluzioni per gl'impiegati degli aboliti controlli passati nelle Direzioni generali del macinò e de' dazî indiretti.

Eccellenza — Ho fatto rassegnamento a S. M. (D. G.) di quanto l'E. V. si era servita osservare, dedurre e proporre coi rapporti del 29 ottobre 1856, e 24 aprile ultimo, finanze, 2° carico, N. 4744 e 1623, per deffinirsi le altre pendenze rimaste ad espletare, onde provvedere deffinitivamente sulla sorte di ciascun impiegato delle Direzioni generali de' dazî indiretti e del

macino in seguito de' reali decreti del 9 agosto e 10 ottobre 1856 cioè:

1° Per la differenza de' soldi per coloro che nella situazione ottenuta nel novello organico riportarono un soldo minore dell'antico.

2° Sulla sorte di coloro che rimasero esuberanti.

3° Sul modo di applicarsi ai godenti doppi impieghi, le norme regolatrici della unicità.

4° Sulla sorte degli alunni.

La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato degli 11 del corrente mese si è degnata ordinare quanto segue:

1° Che resti approvata la proposizione fatta dall'E. V. per lo pagamento della differenza dei soldi a favore de' 27 individui indicati nello stato di N. 1 da lei trasmesso, ascendenti in tutto a mensuali ducati 113, 90, quante volte però non abbiano essi altri impieghi con soldo o altri averi a peso di qual siasi amministrazione dello stato.

2° Che per gli esuberanti e per tutti quelli in fine che sieno in possesso di doppî impieghi

si stia rigorosamente ai sovrani regolamenti e prescrizioni attualmente in vigore, con darsi conto a S. M. dei risultati dei lavori che dovranno all'uopo farsi.

3° Che restino personalmente responsabili per la esatta esecuzione di questi sovrani ordini i capi tutti delle varie amministrazioni dello stato, non che i capi di officio della Tesoreria generale, a qual uopo dovranno comunicarsi al Procuratore generale del Re presso la gran Corte de' Conti per essere con particolarità tenuti presenti nello esame de' rispettivi loro conti.

4° E finalmente per grazia specialissima la M. S. permette, che ne' servizî prestati dagli individui provvenienti dai sciolti controlli delle dogane e del macino, si possa per la sola ed esclusiva cumulazione di due impieghi far valere quello che si avevano nelle Regìe pria di novembre 1845, ma col soldo che allora si godevano e non giammai con quello posteriore o che percepivano alla epoca in cui furono aboliti i detti due controlli.

Nel real nome partecipo all'E. V. siffatte sovrane risoluzioni per l'uso corrispondente.

Napoli, 15 luglio 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Norme pei ritiri da accordarsi agli esuberanti dei controlli del macino, e dei D. I.

Eccellenza — Giusta il rapporto di V. E. del 22 giugno, finanze, 3° carico, N. 2392, ho rassegnato alla sovrana intelligenza, che V. E. si era determinata riabilitare al servizio di custode pesatore provvisorio il sorvegliatore ritirato Antonino Fiumara, per essersi liquidata la erroneità, e la insussistenza dei motivi di avanzata età, e di debole salute, che si erano esposti per fargli accordare la giubilazione col sussidio di ducati 3 al mese sul ruolo provvisorio, che l'E. V. avea ad un tempo disposto di cancellarsi.

La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de-

gli 11 del corrente mese, nel mentre si è degnata restarne intesa, ha portato la sua sovrana attenzione sulla frequenza delle giubilazioni d'impiegati dei disciolti controlli per cagion di malattie, di vecchiezza, o di altre cause induttive ad inabilitar di ulteriore servizio, le quali fanno argomentare che non convenendo a costoro di trasferirsi nei luoghi di lor nuova destinazione s'inducono a mentire le anzidette cause preferendo di restare in propria casa col mensile assegnamento, che la munificenza sovrana suole accordare ai giubilati, dal che ne è avvenuto che meglio che cento giubilazioni si sono in breve tempo verificate col danno della finanza che vede ogni giorno aumentarsi le cifre del ruolo provvisorio. E che cagion di questo inconveniente è la facilità, o il favore, onde le autorità del ramo dal quale dipendono, danno ascolto a queste dimande, appagandosi di qualche certificato medico, che le sorregge, senza darsi pansiero di verificare, se le cause allegate siano mendaci, o vere, e se vere, se siano d'impedimento temporaneo, o permanente al servizio.

Ad evitar quindi che questi danni continuino, la lodata M. S. ha ordinato:

1° Che le domande di giubilazione per vecchiezza dei detti impiegati de' controlli debbano essere accompagnate dal certificato legale di loro età.

2° Che ove all' età si unisca l' asserzione di qualsiasi causa fisica, o ne sia questa la sola causa, l'autorità immediata dee verificarla, senza deferenza ai certificati medici, e contestare sotto la propria responsabilità, e sotto pena di sospensione, e di destituzione dallo uffizio, non solo la effettiva sua esistenza, ma eziandio se sia d'impedimento permanente, o transitorio alla continuazione del servizio.

3° Che il Direttore provinciale, ed il Direttore generale del ramo rispettivo siano in obbligo di portare speciale vigilanza sui rapporti, che lor perverranno sulle dimande di giubilazioni, ed usare dei loro mezzi per accertarsi della loro esattezza, innanti di provocarle dal real governo.

4° Che nei rapporti per giubilazione debba

indicarsi la patria, il grado, ed il soldo dello impiegato, il luogo ove attualmente serve, la epoca della sua primitiva nomina, e la condotta serbatane nello esercizio.

5° Che in tutte le giubilazioni di cui trattasi, intendesi di massima sotto intesa, e virtualmente compresa la condizione, che la giubilazione non avrà effetto, che sino alla durata dello impedimento fisico, che rende l'impiegato attualmente inabile al servizio, sicchè, come prima sarà questo cessato, debba il giubilato essere richiamato a cura e responsabilità del superiore immediato all'attività del servizio.

6° Che tutt'i rapporti ancor pendenti per giubilazione siano respinti all' E. V. per ordinare la esecuzione delle disposizioni su cennate.

Nel real nome partecipo all' E. V. le di sopra sovrane statuizioni, per l'uso corrispondente; restituendole in un medesimo, pel prescritto nel N. 6 di esse, i rapporti datati del 26 e 30 giugno, e del 3 luglio, finanze 3° carico, N. 2433, 2465, 2485 e 2488, risguardante il provocato ritiro dal servizio del sorvegliatore Francesco

Cataldi, e di D. Vincenzo La Porta sotto ispettore, e dei sorvegliatori Antonino Pontano, ed Antonino Pizzuto. E poichè con altri miei precedenti officî le chiedeva delle dilucidazioni su di altri di tal classe, pei quali pur si era proposta dall' E. V. la giubilazione, la prego far per essi pur valere quanto ora trovasi da S. M. (D. G.) prescritto in massima.

Napoli, 15 luglio 1851.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Per gl'impiegati dei disciolti controlli chiamati a servire nella telegrafia elettrica.

Palermo, 16 settembre 1857.

Signore — Uno dei principali motivi per cui gl' impiegati dei disciolti controlli doganale e del macino mostransi renitenti a passare nel ramo della telegrafia elettrica, è appunto il pretesto che mettono avanti che stando alla disponibilità dei due rami, hanno speranza di entrare quando che

sia nella pianta delle due direzioni generali, e migliorare la loro sorte, locchè loro non si offre nel ramo telegrafico, il cui ristretto organamento non offre ai medesimi speranza di migliore avvenire.

A togliere questo loro dubbio ed eliminare ogni pretesto, che non sarebbe poi scevro affatto di buone ragioni, io vedo necessario dichiarare in modo di regola, che a preferenza di estranei debbano gl' individui dei due disciolti controlli, tuttochè destinati nella telegrafia elettrica, esser collocati nei posti di pianta che potran vacare nelle amministrazioni delle dogane e del macino, ed in concorrenza degli altri individui che provvenendo pure dai due soppressi controlli, non fossero stati per avventura chiamati a servire nella telegrafia elettrica.

Le comunico ciò per sua intelligenza ed uso conveniente.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale del macino.

Dichiarazioni sul servizio nella telegrafia degl' impiegati degli aboliti controlli.

Da S. E. il Ministro per gli affari di Sicilia mi è stato comunicato il seguente sovrano rescritto :

» Eccellenza — V. E. con rapporto del 14 del corrente settembre nella idea di conservare gli impiegati degli aboliti controlli del macino, e dei dazî indiretti che serviranno nell'amministrazione della telegrafia elettrica in condizione uguale a quella degli altri che serviranno nelle due altre sopradette amministrazioni, propose implorarsi dalla clemenza di S. M. il Re (S. N.), le seguenti dichiarazioni.

» 1° Che debba intendersi come prestato nei rispettivi rami il servizio, che nella telegrafia elettrica fornirebbero gl' impiegati dei due disciolti controlli delle dogane, e del macinato.

» 2° Che di conseguenza essi alla opportunità di movimento per entrare in pianta degli organici delle due direzioni generali abbiano uguali dritti con tutti gli altri, come se fossero stati sempre

in servizio, ed in corrispondenza della di loro antichità, meriti, e servizî resi.

» 3° In fine che per costoro il servizio reso nella telegrafia debba non aver pregiudicato la di loro carriera, ma costituirgli invece un titolo di merito.

» Rassegnato da me a S. M. il Re (S. N.) nel Consiglio ordinario di Stato del 24 del corrente settembre il rapporto di V. E., la M. S. si è degnata ordinare, che gli esuberanti provvenienti dai disciolti controlli, i quali saranno destinati al servizio della telegrafia elettrica, conserveranno il dritto agli ascensi nelle rispettive amministrazioni del macino e dei dazî indiretti, dovendosi considerare come temporanea, e transitoria la di loro destinazione al predetto servizio della telegrafia, e che quelli tra gli esuberanti che saranno addetti a questo servizio sieno preferiti nel concorso al passaggio nelle amministrazioni di cui sopra è parola, agli altri esuberanti che si han goduto il soldo senza servire.

» Nel real nome comunico ciò alla E. V. per l'uso conveniente.

» Napoli, 30 settembre 1857. »

Nel real nome lo comunico a lei per l'uso conveniente, soggiungendole che per le piazze di qualunque natura che andranno a vacare in cotesta amministrazione non debban proporsi altri individui all'infuori di quelli provenienti dai due disciolti controlli, e fra questi a preferenza coloro che han servito nella telegrafia elettrica.

Palermo, 19 ottobre 1857.

Il Luogotenente generale
Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale del Macino ed al Direttore generale dei D. I.

Per gl'impiegati dei disciolti controlli che per motivi di salute non possono servire nella telegrafia elettrica.

Palermo, 5 dicembre 1857.

Signore — Con due rapporti del 5 e 10 novembre ultimo N. 3666, 3783 interloquendo ella sullo stato di salute che à impedito a' due sor-

vegliatori Vito Piazza e Giovanni Cuccia di recarsi ai posti loro assegnati in servizio della telegrafia elettrica, chiede norme di massima come regolarsi sul proposito.

Di riscontro mi occorre farle conoscere che per questi, e per gli altri individui che potranno essere nello stesso caso, dovrà ella fare eseguire quelle medesime investigazioni che per massima furono altra volta dettate per conoscersi l'effettivo stato sanitario di tutti quegli impiegati del cessato controllo del macino pe' quali proponevasene il ritiro con un assegno sul ruolo provvisorio (1). Ella adunque come adempirà queste prescrizioni pei due individui Piazza e Cuccia me ne terrà informata, e non lascerà di eseguire le stesse norme per tutti gli altri casi di ugual natura pria di farne rassegnamento a questo real governo.

Il Luogotenente generale
Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale del macino.

(1) Vedi a pag. 26 di questo volume.

MACINO

Spiegazioni intorno i rimpiazzi provvisorj degl'impiegati della forza attiva del macino.

Palermo, 15 gennaro 1857.

Signore — Ho letto il rapporto del 10 del corrente mese N. 95, col quale ella, adducendo i motivi che la spinsero a traslocare in Misilmeri per misura provvisoria di urgenza il sotto-ispettore sig. Randazzo Gueli durante l'assenza del sotto-ispettore titolare di quel circondario D. Luigi Vergara che trovasi in congedo, ha mostrato la convenienza di sospendersi la esecuzione della ministeriale del 5 andante, con cui trovasi disposto di recarsi in Misilmeri il commesso a cavallo D. Eligio Pampillonia il quale era stato precedentemente destinato in Trapani.

Attese le circostanze speciali da lei dedotte

con tal rapporto, e specialmente quella di trovarsi già eseguito il movimento del sig. Randazzo Gueli, io approvo la provvisoria destinazione di costui e del provvisorio rimpiazzo del medesimo in Cefalù. Restando pertanto revocata la momentanea destinazione del sig. Pampillonia in Misilmeri potrà costui trasferirsi in Trapani.

Mi è d'uopo intanto in questo rincontro pregarla di ritenere per massima le seguenti considerazioni:

1° Che non è nè opportuna, nè logica la traslocazione di un impiegato qualunque per rimpiazzare un altro che trovisi in congedo: non logica perchè la traslocazione suppone la vacanza del posto, e questo non può dirsi vuoto quando il titolare si trovi in congedo: non opportuna perchè una destinazione provvisoria col passaggio da una ad un'altra residenza, stanca e scoraggia col dispendio lo impiegato traslocato, il quale altronde per la precarietà del novello destino non ha tempo d'informarsi dei luoghi, degli uomini e delle cose, e non ha interesse di occuparsene con quello zelo che può solo ispirare

la certezza della sua permanenza nel luogo assegnatogli.

2° Che lo art. 27 del real decreto organico del 28 marzo 1856 (1) ha ben provveduto a qualunque caso di assenza e di altro temporaneo impedimento dei sotto-ispettori, e non è permesso deviare dalle norme tassativamente dettate dalla legge. Lo stesso articolo ha preveduto che nel medesimo circondario si trovi destinato più di un commesso, d'onde faculta il direttore provinciale di prescegliere quello che dovesse assumere le funzioni interine di sotto-ispettore. Resulta da queste testuali disposizioni, che non possa provvedersi ai casi di assenza o di altro temporaneo impedimento di un sotto-ispettore con la destinazione di altro impiegato dello stesso grado; e nel caso d'insufficienza o per numero o per entità del commesso a cavallo nella residenza del sotto-ispettore assente o impedito, potersi soltanto provvedere con l'aumento provvisorio di un altro commesso il cui allontana-

(1) Vedi a pag. 68 del volume pubblicato nel 1857.

mento dalla propria residenza non recherebbe disservizio, trovandosi sufficiente l'opera del solo sotto-ispettore, nei precisi termini delle facoltà accordate al direttore generale con l'art. 23 (1).

3° Che per testuale disposizione dell'art. 34 (2) del detto real decreto la traslocazione de' sotto-ispettori non può essere riconosciuta ed eseguita, se non dopo l' approvazione del real governo, dovendosi anche evitare ogni altra contraria pratica per impedire la confusione e gli ostacoli che intorno al pagamento de' soldi ed alle operazioni di appoderazione incontrerebbero le officine del real tesoro.

Si uniformi adunque esattamente per lo avvenire a queste determinazioni.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale del macino.

(1) Vedi a pag. 65 del volume pubblicato nel 1857.
(2) Vedi a pag. 70 del detto volume.

Franchigia postale a taluni funzionarj dell'amministrazione del macino.

Eccellenza—Con official foglio del 22 dicembre 1856, N. 4076, ha V. E. proposto, che i Direttori del macino, i quali non son compresi nello stato generale delle franchigie postali approvato col real decreto del 23 giugno 1856 (1), possano corrispondere in franchigia col Direttore generale, con gl' intendenti, sottintendenti, procuratori generali criminali e civili della provincia, giudici, ispettori, sottispettori e ricevitori da lor dipendenti; gl' ispettori del macino col sottintendente, col capitan d'arme, col giudice istruttore, giudici di circondario, sindaci, capi urbani ed impiegati del proprio distretto; i sotto ispettori col capitan d'arme, col giudice del circondario, sindaci, capi urbani ed impiegati del proprio circondario, o sezione; ed i ricevitori co' ricevitori generali e distrettuali nella rispettiva provincia, e ciò oltre alla corrispon-

(1) Questo real decreto è inserito a pag. 346 del volume pubblicato nel 1857.

denza stabilita tra essi e le altre autorità del ramo.

S. M. a cui ho rassegnato tale proposizione si è degnata nel consiglio ordinario di stato del 20 del corrente approvarla.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per servirsi farne l'uso conveniente.

Napoli, 26 gennaio 1857.

Firmato— G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Le fedi mediche pei custodi pesatori infermi debbonsi rilasciare senza emolumento dai medici fiscali e comunali.

Palermo, 30 gennaro 1857.

Signore — Ho letto il rapporto del 24 dicembre passato N. 7013, col quale ha ella chiesto provvedimenti dal Governo sul dritto angarico che vuole esercitarsi dai medici fiscali, richiedendo tarì 12 per ogni vidimazione di fede medica che serve ad attestare la malattia dei

custodi pesatori infermi secondo le norme della ministeriale del 24 luglio passato (1).

Debbo sul proposito dichiararle, che i certificati richiesti dalla ministeriale sopra indicata del 24 luglio possono rilasciarsi indistintamente dai medici fiscali, e dai medici comunali, e che gli uni, e gli altri non han dritto ad emolumenti per questo servizio.

Serva ciò per sua regola, e per dare le disposizioni analoghe da parte sua su questo oggetto.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale del macino.

(1) Vedi a pag. 113 del volume pubblicato nel 1857.

Norme da osservarsi nel caso che qualche Sotto-ispettore del macino perda il cavallo o che lo stesso divenga inadatto al servizio, non che pel pagamento della indennità al detto impiegato.

Palermo, 5 marzo 1857.

Signore — Ho letto il rapporto del 14 febbraio passato N. 409, col quale ella nel dar conto di esser morto il cavallo al sotto-ispettore di Mussomeli è entrata nel dubbio se debba, o no accordargli un nuovo termine di un mese per provvedersi di nuovo cavallo, termine già conceduto ai sotto-ispettori dallo articolo 12 del real decreto del 28 marzo 1856 (1) pel primo acquisto del cavallo; come anche per dichiararsi se in questo intervallo gli si debba rilasciare il certificato di servizio per lo pagamento del soldo, e della indennità di cavallo.

Poichè ella ha chiesto provvedimento dal go-

(1) Vedi a pag. 61 del volume pubblicato nel 1857.

verno che servano di norma per questo, e per altri simili casi, io, ritenute le considerazioni da lei rassegnate nel summentovato rapporto, divengo ad approvare, che ai sotto-ispettori, nel caso che perdano il cavallo, o che questo divenga inadatto al servizio, si dia il termine di un mese per lo acquisto del nuovo cavallo.

In quanto al certificato di servizio per la percezione dei soldi, e delle indennità di cavallo, approvo, che il certificato si rilasci ai medesimi sotto-ispettori, semprechè nel mese della mancanza del cavallo abbiano prestato il servizio con animali da fitto.

Partecipo quindi a lei tutto ciò per sua intelligenza, ed uso corrispondente.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale del macino.

Pei commessi a cavallo che debbono provvedersi di un nuovo cavallo.

Palermo, 12 marzo 1857.

Signore — Con rapporto del 5 marzo corrente di N. 589 ella ha dato conto, che il commesso a cavallo di Ciminna essendosi valso per la morte del suo cavallo dal 6 al 31 gennaro passato di un animale da fitto, ha chiesto di pagarglisi per tale periodo di tempo la indennità di cavallo.

Potendo poi avverarsi il caso che un commesso a cavallo manchi di cavallo per morte, o altro motivo, e sia obbligato sino allo acquisto del nuovo cavallo di avvalersi di animale da fitto per non far mancare il servizio, ella ha chiesto dichiararsi per modo di regola, che nello enunciato caso debbe il commesso a cavallo per lo tempo in cui si avvale dello animale da fitto, conseguire la indennità di cavallo, previo sempre certificato di servizio del sotto-ispettore.

Per le considerazioni da lei rassegnate nello anzidetto rapporto ho io risoluto di render co-

mune ai commessi a cavallo la disposizione emessa pei sotto-ispettori, con la ministeriale del 5 andante marzo (1), con la quale fu prescritto di darsi il termine di un mese per lo acquisto di un nuovo cavallo ai sotto-ispettori che ne mancano, e di rilasciarsi loro il certificato per conseguire le indennità di cavallo, semprechè nel mese della mancanza del cavallo proprio, abbiano prestato il servizio con animale da fitto.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale del macino.

(1) Vedi a pag. 44 di questo volume.

Provvedimenti per evitare che sorvegliatori dell' abolito controllo si tenessero destinati a prestar servizio di semplici supplenti nei molini vuoti di custodi titolari, o che si tenessero supplenti non sorvegliatori, lasciando questi ultimi o senza destinazione o a servizio puramente illusorio.

Palermo, 24 marzo 1857.

Signore — Dai lavori pervenuti in questo real Ministero in esecuzione della ministeriale del 14 febbraro ultimo N. 402, ho dovuto apprendere con rincrescimento che in onta a precise sovrane determinazioni, ed a reiterate disposizioni di massima da me emesse, siasi tollerato che sorvegliatori dello abolito controllo si tengano destinati a prestar servizio di semplici supplenti in molini affatto vuoti di custodi titolari, e che in taluni altri molini si tengano supplenti non sorvegliatori, lasciando quest'ultimi, o senza destinazione, o destinati a servizio puramente illusorio.

Mentre ho provveduto da una mano ad una parte di questi inconvenienti, volendo dall'altra

adottare un temperamento che giovi ad evitarne la riproduzione per lo avvenire, mi son determinato emettere le seguenti disposizioni:

1° Che nel primo giorno di ciascun mese a contare dal prossimo mese di aprile i direttori provinciali, ed il presidente del consiglio di amministrazione per la provincia di Palermo, trasmettano a questo real Ministero uno stato indicante i nomi e cognomi di tutti i sorvegliatori esuberanti che esistano nella rispettiva provincia, e la natura del servizio a cui si trovano destinati, spiegando per quelli che si trovino addetti ai molini che vi manchi assolutamente il custode titolare, o se costui si trovi assente, o impedito, e per qual causa.

2° Che la destinazione de' supplenti possa aver luogo nel solo caso di momentaneo impedimento del custode titolare, e qualora non si trovino sorvegliatori esuberanti nel circondario, o sezione in cui è compreso il molino, il cui custode fosse momentaneamente impedito.

3° Che la stessa regola si applichi in tutti i casi in cui manchi la presenza del custode pesatore per effetto di traslocazioni.

4° Che sia vietato per regola di adibire supplenti a rimpiazzo de' custodi che abbiano ottenuto un congedo maggiore di giorni quindici. In questo caso sarà sempre adibito un sorvegliatore tra quelli che si trovino disponibili nel distretto.

5° Che finalmente tutti i sorvegliatori i quali si allontanino dalla propria residenza, o si tengano assenti senza legittima permissione per otto giorni, o per effetto di abuso di congedo, o per altra qualsivoglia causa, siano privati del godimento ulteriore dei loro averi sotto la personale responsabilità de' Presidenti dei consigli di amministrazione, i quali dovranno immediatamente darne intelligenza alla scrivania di razione.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale del macino.

Si provvede al caso che la persona scelta dal decurionato per gli uffici di percettore e ricevitore del macino venisse respinta dal Direttore generale.

Palermo, 26 marzo 1857.

Signore—Con ministeriale del 21 luglio 1856, N. 1798 (1) dichiaravasi che la istallazione dei ricevitori provvisorî del macino che scelgonsi dai decurionati, salvo i casi di urgenza, dovesse seguire dopo gli ordini del Direttore generale, come colui che essendo a capo dell'amministrazione può essere in grado di conoscere motivi d'incompatibilità o di antecedenti a lui sol noti, nella persona del nominato.

Ella intanto prendendo occasione della nomina degli esattori e ricevitori del macino dei comuni di Santa Caterina e di Mazzarino, ha domandato chiarimenti ove avvenisse il caso che la persona scelta dal decurionato per ambo gli uffici di percettore e ricevitore venisse respinta dal Di-

(1) Vedi a pag. 110 del volume pubblicato nel 1857.

rettore generale, e nel comune si manchi di soggetti idonei.

Di risposta le manifesto che in questo caso l'Intendente è autorizzato ad approvare la deliberazione decurionale che provvede in unica persona al doppio ramo di servizio dell'esattoria e della ricevitoria, salvo al Direttore generale di far le sue proposizioni per altro ricevitore, qualora non sia contento di quello proposto dal decurionato.

Il che valga di risposta ai suoi rapporti del 2 dicembre 1856, e del 10 febbraio ultimo.

Il Luogotenente generale
Firmato — CASTELCICALA.

All'Intendente di Caltanissetta ed a quelli delle altre province.

Residenza di prima classe pei sotto-ispettori del macino.

Palermo, 28 aprile 1857.

Signore — Veduto l'articolo 11 del real de-

creto del 28 marzo 1856 (1), che provvede alla novella organizzazione del servizio del macino delle province;

Veduti i di lei rapporti, e lo stato trasmesso per determinarsi le residenze dei sotto-ispettori alle quali è dovuto il beneficio della prima classe;

Veduti i rapporti degl' Intendenti delle province, i quali furono incaricati di presentare le loro osservazioni dopo di essersi posti di accordo coi Direttori provinciali del macino;

Tenendo fermo al principio sancito nel secondo comma del citato articolo 11; che il beneficio della classe debba accordarsi alla residenza in veduta del maggior numero dei mulini, e delle distanze;

Ritenuto che non convenga più oltre differire le analoghe statuizioni su questa materia, per non defraudare i sotto-ispettori destinati nelle più laboriose residenze del beneficio della prima classe che la provvida legge ha con giustizia loro attribuito;

(1) Vedi a pag. 60 del volume pubblicato nel 1857.

Considerando che per completare il numero delle residenze di prima classe, determinato dalla legge a 70, è uopo per talune attendere ulteriori chiarimenti che saranno all' oggetto ricerchi;

Mi son determinato disporre che restino approvate come residenze di sotto-ispettori di prima classe i circondarî, e le sezioni seguenti:

PROVINCIA DI PALERMO.

1. Partínico.
2. Termini.
3. Cerda.
4. Castronovo.
5. Castelbuono.
6. Polizzi.
7. Corleone.
8. Bisacquino.

PROVINCIA DI MESSINA.

9. Messina prima sezione.
10. Idem seconda sezione.

11. Idem terza sezione.
12. Alì.
13. Rametta.
14. Sampiero Monforte.
15. Milazzo.
16. Patti.
17. S. Angelo.
18. Raccuja.
19. S. Agata.
20. Tortorici.
21. Naso.
22. Mistretta.
23. Capizzi.
24. Castroreale.
25. Casalnuovo.
26. Novara.
27. Santo Stefano di Camastra.
28. Taormina.
29. Roccella.
30. Francavilla.
31. Pettineo.

PROVINCIA DI CATANIA.

32. Paternò con aggregarvisi la ricevitoria sostituta di Santa Maria di Licodia coi due mulini che ne dipendono, e che in atto sono aggregati al circondario di Biancavilla.
33. Militello.
34. Vizzini.
35. Nicosia.
36. Regalbuto.
37. Troina.
38. Caltagirone.

PROVINCIA DI NOTO.

39. Noto.
40. Ferla.
41. Buccheri.
42. Palazzolo.
43. Lentini.
44. Modica.
45. Scicli.
46. Ragusa.

47. Monterosso.
48. Vittoria.

PROVINCIA DI TRAPANI.

49. Monte S. Giuliano.
50. Marsala.

PROVINCIA DI GIRGENTI.

51. Raffadali.
52. Canicattì.
53. Burgio.
54. Ravanusa.
55. Favara.
56. Naro.
57. Bivona.
58. Casteltermini.

PROVINCIA DI CALTANISSETTA.

59. Caltanissetta.
60. Serradifalco.
61. Piazza.
62. Aidone.
63. Castrogiovanni.

64. Calascibetta.
65. Pietraperzia.
66. Niscemi.

Il che comunico a lei per intelligenza, e per lo adempimento nella parte che la riguarda, e ricordandole il sovrano rescritto del 23 giugno 1856 (1), la invito ad affrettare le analoghe proposizioni perchè, ai termini della detta sovrana determinazione, si procuri ove non vi sia ragione di demerito, che gli antichi agenti circondariali di primo rango che si trovino nominati ai posti di sotto-ispettori, vengan collocati nelle residenze di prima classe quante volte non si dubiti che essi preferiscano di conservare l'attuale residenza per evitare un tramutamento che non fosse comandato da interesse di servizio.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale del macino.

(1) Vedi a pag. 106 del volume pubblicato nel 1857.

Sul termine concesso ai commessi del macino per fornirsi di novello cavallo.

Palermo, 28 aprile 1857.

Signore — Con rapporto del 19 aprile cadente N. 1066 ella ha tenuto proposito della ministeriale del 12 marzo scorso N. 588 (1), colla quale si è adattata ai commessi a cavallo la precedente disposizione datasi con ministeriale del 5 detto mese pei sotto-ispettori, in forza della quale ai detti sotto-ispettori, ai quali mancasse il cavallo, viene accordato il termine di un mese per provvedersene.

Ella intanto ha domandato sapere se il termine pei commessi a cavallo debba cominciare dalla data della morte del cavallo o dal dì della comunicazione al consiglio di amministrazione della provincia, del secondo anticipo di duc. 60 che vien conceduto al commesso per provvedersi di un secondo cavallo.

(1) Vedi a pag. 46 del volume del corrente anno.

Di risposta trovo utile di dichiararle, che il mese al commesso dovrà correre dal giorno della morte del cavallo, che a tal uopo il commesso debba darne notizia immantinente al sotto-ispettore, facendo le istanze per la seconda anticipazione; che il sotto-ispettore debba in ventiquattro ore annunziare allo ispettore del distretto la morte del cavallo, e comunicargli la istanza del commesso per la seconda anticipazione, che l'ispettore distrettuale debba praticare altrettanto verso il direttore della provincia, allo arrivo delle comunicazioni ricevute dal sotto-ispettore, e che il consiglio di amministrazione provinciale debba deliberare l'occorrente al più tardi fra tre giorni, dallo arrivo delle comunicazioni ricevute dallo ispettore del distretto.

Vengo pertanto a dichiarare oltre l'anzidetto, che il termine di un mese accordato ai commessi debba intendersi prorogato di tanti giorni quanti ne corrono sino a quello in cui sarà liberato dal consiglio della provincia la somma accordata per la seconda anticipazione.

Ella quindi farà le analoghe circolari partecipi-

pazioni di tutte le anzidette disposizioni, perchè servano di regola invariabile, e non si torni sopr'altri dettagli su questa materia già interamente esaurita.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale del macino.

La Sotto-ispettoria del macino di Misilmeri è di prima classe.

Palermo, 29 maggio 1857.

Signore — In veduta del di lei rapporto del dì 11 del corrente mese che tratta della scelta delle quattro Sotto-ispettorie del macino che debbono elevarsi a prima classe per completare il numero delle residenze di tal classe stabilito a 70 dal real decreto del 28 marzo 1856 (1), mi son determinato disporre che resti per ora ap-

(1) Vedi a pag. 60 del volume pubblicato nel 1857.

provata come residenza di prima classe quella sola di Misilmeri.

Ne la rendo consapevole per l'uso corrispondente (1).

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale del macino.

Reai Decreto approvante il Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Direzione generale del macino.

Caserta, 1 giugno 1857.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Veduto l' articolo 9 del real decreto del 12 novembre 1855 (2), col quale fu prescritto, che

(1) Vedi a pag. 52 di questo volume.

(2) Vedi a pag. 15 del volume pubblicato nel 1857.

ciascun Consiglio di Amministrazione delle Direzioni generali dei dazî indiretti, e del macino avesse disteso un progetto di regolamento pel servizio interno del Consiglio medesimo;

Veduto il regolamento del 3 settembre 1856 pel Consiglio di Amministrazione dei dazî indiretti approvato con real decreto della stessa data (1);

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia, col quale si è rassegnato alla nostra sovrana approvazione il progetto di uguale regolamento formulatosi pel Consiglio della Direzione del macino;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L' annesso regolamento risguardante il servizio interno del Consiglio di Amministrazione della Direzione generale del macino in Sicilia, è da noi approvato.

(1) Vedi a pag. 166 e seg. del volume pubblicato nel 1857.

Art. 2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte dei nostri Reali Dominî, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Luogotenente Generale
Firmato, CASTELCICALA.

Regolamento pel Consiglio di Amministrazione della Direzione generale del macino in Sicilia.

CAPITOLO 1.°

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO.

Art. 1. Comporranno il Consiglio di Amministrazione del macino:

1° Il Direttore generale del macino nella qualità di Presidente.

2° Il Segretario generale della Direzione generale del macino da votante.

3° Il Segretario generale della Direzione generale dei dazî indiretti da votante.

4° Uno dei Consiglieri ordinarî della Gran Corte dei Conti come uomo di legge faciente da Pubblico Ministero.

5° Il Capo del primo officio della Direzione generale del macino nella qualità di Segretario.

Art. 2. Saranno chiamati a fare da relatori secondo la rispettiva competenza i Capi di officio

della Direzione generale per gli affari da trattarsi in Consiglio, ed in caso di loro impedimento, coloro che per legge son chiamati a supplirli.

CAPITOLO 2.°

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE.

Art. 3. Il Presidente sarà incaricato di mantenere il buon ordine; e la polizia interna del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4. Disporrà che tutti gli affari, i quali verranno dal Real Governo inviati allo esame del Consiglio, siano a preferenza discussi, e spediti.

Art. 5. Destinerà delle tornate straordinarie del Consiglio quante volte l'urgenza degli affari lo chiederà.

Art. 6. Appartiene al Presidente il disporre, che gli affari siano riferiti in Consiglio uno dopo l'altro dall'Uffiziale a cui si appartiene.

Finito il rapporto di ogni affare il Presidente eleverà le quistioni a discutersi, e compita la discussione inviterà il Pubblico Ministero a fare

le sue conclusioni, dietro le quali chiamerà la votazione.

Il primo a votare sarà il Segretario generale della Direzione generale dei dazi indiretti, il secondo quello della Direzione generale del macino, ed in ultimo il Presidente.

La maggioranza de' voti formerà la deliberazione e lo avviso del Consiglio.

Art. 7. Nei casi in cui i voti non siano uniformi, ove si tratterà non di deliberazioni decisive del Consiglio, ma di avviso da sottomettersi al Real Governo per la diffinitiva determinazione, il Presidente dovrà curare che il votante dissenziente, scriva il suo voto motivato, che verrà letteralmente trascritto in piè dello avviso per tenersi presente dal Real Governo.

I voti dissenzienti nelle deliberazioni decisive saranno trascritti in un registro particolare.

Art. 8. Se la deliberazione, o lo avviso sarà difforme alle conclusioni del Pubblico Ministero, il Presidente curerà che tali conclusioni motivate siano inserite nella deliberazione, o nello avviso.

Art. 9. Veglierà il Presidente alla osservanza

del presente regolamento, ed alla esattezza del servizio.

Art. 10. Il Presidente come Direttor generale potrà sospendere la esecuzione delle deliberazioni decisive del Consiglio ogni qualvolta lo crederà conveniente sino alle risoluzioni del Luogotenente generale, a cui ne sarà fatto sollecito rapporto accompagnato dalla copia legale della deliberazione.

Art. 11. Il Presidente in caso di assenza, o di legittimo impedimento, sarà supplito dal Segretario generale del macino ai termini dello articolo 38 del real decreto organico dei dazî indiretti del 19 aprile 1826 (1).

Art. 12. Il Presidente, o chi ne farà le veci, firmerà di unita al Segretario del Consiglio il verbale di ogni seduta, nel quale dovranno enunciarsi uno dopo l'altro tutti gli affari che saranno stati discussi con la rispettiva deliberazione, o

(1) Il Segretario generale in caso di assenza, o d'impedimento del Direttore generale ne rimpiazzerà le veci, e ne assumerà la firma, le funzioni ed attribuzioni.

avviso; e questo verbale formerà il registro interno delle sessioni del Consiglio.

CAPITOLO 3.°

DEI SEGRETARJ GENERALI.

Art. 13. In caso di assenza, o di legittimo impedimento di uno dei Segretarî generali, sarà supplito da un Razionale della gran Corte dei Conti, da destinarsi volta per volta dal Luogotenente generale.

CAPITOLO 4.°

DEL PUBBLICO MINISTERO.

Art. 14. Il Pubblico Ministero sarà esercitato da uno dei Consiglieri ordinarî della gran Corte dei Conti, da nominarsi da Sua Maestà a mente dell'articolo 7 del real decreto del 12 novembre 1855 (1).

(1) Vedi a pag. 12 e 13 del volume pubblicato nel 1857.

Art. 15. Egli veglierà alla esatta esecuzione delle leggi, e dei regolamenti per la tutela dell'Amministrazione generale del macino.

Art. 16. Nei casi di assenza, o di legittimo impedimento verrà supplito da un Consigliere supplente della stessa gran Corte dei Conti, ai termini del Sovrano Rescritto del 21 gennaio 1856 (1).

Art. 17. Il Pubblico Ministero in tutti gli affari che saranno discussi in Consiglio farà le sue conclusioni a voce, o in iscritto. Se però il Consiglio delibererà, o opinerà in difformità delle di lui conclusioni, allora dovranno le stesse essere scritte e motivate, e letteralmente inserite nella deliberazione, o nello avviso.

CAPITOLO 5.°

DEL SEGRETARIO.

Art. 18. Il Segretario dovrà compilare in ogni

(1) Vedi a pag. 32 del volume pubblicato nel 1857.

tornata del Consiglio il verbale di tutti gli affari che vi si trattano.

In esso dovranno indicarsi:

1° La data della seduta.

2° Gl'intervenienti colla rispettiva qualità.

3° Gli assenti e la causa della loro assenza.

4° L'oggetto di ogni affare che va a discutersi, l'Uffiziale relatore, e se lo affare si tratterà in Consiglio per ordine del Real Governo.

5° Ove la deliberazione, o lo avviso del Consiglio non sarà uniforme alle conclusioni del Pubblico Ministero, dovranno inserirsi nel verbale prima della deliberazione le conclusioni che saranno motivate dal Pubblico Ministero.

6° In tutte le materie nelle quali il Consiglio pronunzierà in linea di avviso da rassegnarsi al Real Governo, ove alcuno dei votanti sia dissenziente dagli altri, curerà il Segretario che costui scriva il suo voto contrario motivato, per inserirsi in piè dello avviso del Consiglio.

7° Nel verbale interno delle sessioni del

Consiglio, dopo essersi enunciati con ordine progressivo tutti gli affari che saranno discussi, sarà indicata l'ora in cui la seduta si è sciolta, e sarà apposta in ogni pagina la firma del Presidente e del Segretario. I verbali così compilati formeranno il registro interno delle sedute del Consiglio, saranno fogliati e cuciti con ordine progressivo in ogni anno.

Art. 19. Oltre del detto registro interno il Segretario scriverà le considerazioni di ogni deliberazione, o avviso del Consiglio. Terrà inoltre un registro particolare, in cui trascriverà i voti dissenzienti, che possano aver luogo nelle deliberazioni decisive in conformità dell'articolo 7.

Art. 20. Ciascuna deliberazione, o avviso del Consiglio sarà pronunziata a pluralità di voti, e dovrà contenere:

1° L'oggetto di che si tratterà.

2° Il rapporto del relatore.

3° Le conclusioni del Pubblico Ministero, ove la deliberazione o lo avviso del Consiglio non sia uniforme alle stesse.

4° Le quistioni elevate dal Presidente.

5° Le considerazioni fatte dal Consiglio.

6° La dispositiva che deve letteralmente corrispondere a quella notata nel verbale del registro interno.

7° Negli avvisi, ove vi sia qualche dissenziente, dovrà trascriversi il di lui voto contrario motivato.

Art. 21. Sarà a cura e responsabilità del Segretario la conservazione del registro interno delle sedute, dei verbali compilati, e del registro dei voti dissenzienti stabilito all'articolo 19.

Art. 22. Il Segretario dovrà far eseguire in doppio originale le deliberazioni, o avvisi enunciati nell'articolo 20, e le farà firmare da tutti i componenti il Consiglio. Ove si tratti di avvisi, un originale sarà rassegnato al Real Governo, e l'altro sarà conservato nello archivio della Direzione generale; ed ove sia deliberazione decisiva, un originale si passerà all'ufficio competente per curarne la pronta esecuzione, e l'altro si depositerà nell'anzidetto archivio.

CAPITOLO 6.°

DEI RELATORI.

Art. 23. Ogni Capo di officio, o colui che lo avrà supplito ai termini dello articolo 2 cui è attribuita la materia a discutersi, è relatore. Sarà obbligato a formare un esatto sunto di tutte le carte che riguardano lo espediente, e farà rilevare quali siano le quistioni.

Tre giorni prima di ogni seduta sarà spedito a cura dei Relatori, a ciascuno dei componenti il Consiglio, un notamento di tutti gli affari da trattarsi.

Il Pubblico Ministero è facultato a domandare prima della tornata del Consiglio quegl'incartamenti coi corrispondenti rapporti, che crederà degni di particolare considerazione.

Ciascuno dei componenti il Consiglio non è impedito a domandare nel giorno della discussione, che gli si passi qualche incartamento col rapporto corrispondente, ma dovrà restituirlo

nella seduta immediata, nella quale dovrà aver luogo la diffinitiva votazione.

Art. 24. I Relatori saran chiamati per ordine dal Presidente uno dopo l'altro nelle sessioni, e dovran fare il loro rapporto dell'affare a trattarsi.

CAPITOLO 7.°

MATERIE ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DALL'ARTICOLO 9 DEL REAL DECRETO DEL 12 NOVEMBRE 1855, E NELLE QUALI PRONUNZIA DECISIVAMENTE.

Art. 25. Il Consiglio pronunzierà decisivavamente, e le sue deliberazioni saranno subito eseguite:

1° Sui progetti di transazione per controbandi, e per contravvenzioni alle leggi del macino, il cui valore sia maggiore di ducati venti sino a ducati trecentocinquanta inclusivi, giusta il prescritto dell'articolo 88 della legge del 20 dicembre 1826 sul Contenzioso dei dazî indiretti (1).

(1) » Art. 88. La transazione potrà farsi 1° da' Direttori per

2° Sulle liquidazioni che importano condanne di somme o di valori contro i contabili ed agenti dell'amministrazione.

CAPITOLO 8.°

AFFARI PEI QUALI IL CONSIGLIO DOVRÀ PRONUNZIARE IN LINEA DI AVVISO.

Art. 26. Il Consiglio darà il suo avviso:

1° Sui progetti degli stati discussi, e sulle spese imprevedute.

2° Sugli appalti ed atti qualunque per costruzioni, forniture, compre-vendite, e trasporti di generi.

3° Sulle proposte di destituzioni, e di sospensione per un tempo maggiore di trenta giorni degl'impiegati dell'amministrazione.

» le azioni fino a ducati venti o meno, con renderne conto al-
» l'amministrazione; 2° dal Consiglio di amministrazione per
» le azioni da ducati venti fino a ducati trecentocinquanta;
» 3° dal nostro Ministro delle finanze per le azioni da du-
» cati trecentocinquanta fino a ducati mille; 4° e in ultimo
» per le azioni da ducati mille in sopra colla nostra appro-
» vazione.

4° Sulle inflizioni di multe a loro carico.

5° Su tutti gli altri affari, che per la loro importanza potranno esser commessi al Consiglio dal real governo, o che potranno esservi presentati dal Direttor generale.

CAPITOLO 9.°

RIUNIONI DEL CONSIGLIO.

Art. 27. Le sessioni del Consiglio saran tenute una, o due volte la settimana secondo il bisogno, ed i giorni delle riunioni saran fissati dal Luogotenente generale, giusta lo articolo 8 del real decreto del 12 novembre 1855 (1).

Caserta, 1° giugno 1857.

L'APPROVO

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, F. TROJA.

(1) Vedi a pag. 14 del volume pubblicato nel 1857.

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Luogotenente Generale
Firmato, CASTELCICALA.

Sul modo di ripianarsi il debito dei Ricevitori del macino significati dalla gran Corte dei Conti.

Palermo, 10 luglio 1857.

Signore — Uniformandomi a quanto ella ha proposto con rapporto del 12 marzo del corrente anno di N. 2974, approvo che la disposizione emessa con ministeriale del 9 ottobre passato di N. 2529, prescrivente di ritenersi ai ricevitori del macino della provincia di Girgenti sul premio che rispettivamente va lor dovuto, le somme di cui si trovassero debitori allo Erario per significhe della gran Corte dei Conti, si estenda ai Ri-

cevitori del macino delle altre province, che si trovassero nello stesso caso di quelli di Girgenti.

Partecipo quindi tutto ciò a lei per sua intelligenza, ed uso corrispondente.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Tesoriere generale.

Gli ex-sorvegliatori destinati da custodi pesatori nei molini di periodica macinazione hanno dritto alla percezione del soldo in caso di chiusura dei molini stessi.

Palermo, 3 settembre 1857.

Signore — In veduta delle ragionevoli considerazioni da lei rassegnate nel rapporto del 25 agosto or passato di N. 2878, ed uniformemente alla di lei proposizione nel rapporto stesso contenuta, ho risoluto per modo di regola, che tutti gli ex-sorvegliatori destinati da custodi pesatori provvisorî nei molini di periodica macinazione, debbano da ora in poi, allorchè si chiuderanno i molini ai quali sono ad-

detti, e per tutto l'intervallo di tempo che passerà dalla chiusura alla riapertura dei molini stessi, percepire per ognuno i ducati 9 mensuali conservati loro per grazia sovrana dal real decreto del 12 novembre 1855 (1) onde accertar loro perennemente i mezzi di sussistenza, a condizione però che nel detto intervallo della chiusura dei molini debbano prestare il servizio di sorveglianza che sarà loro affidato dalla Direzione generale del macino.

Partecipo a lei questa mia risoluzione per sua intelligenza ed uso corrispondente; nella prevenzione di averne fatto le analoghe partecipazioni alle ufficine del tesoro.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al signor Direttore generale del macino.

Sulle traslocazioni dei custodi pesatori del macino.

Eccellenza — Ho rassegnato a S. M. (D. G.)

(1) Vedi a pag. 19 del volume pubblicato nel 1857.

i motivi esposti dall'E. V. nel rapporto del 14 agosto, finanze, 3° carico, N. 2844, pei quali si era determinata sospendere per misura dettata da necessità la facoltà de' tramutamenti dei custodi pesatori del macino, che per lo art. 33 del real decreto del 28 marzo 1856 (1) attribuiscesi ai Direttori provinciali, ispettori e sotto-ispettori dell'amministrazione generale dello stesso ramo, lasciandone temporaneamente la cura al Direttore generale. E che l'E. V. nell'umiliare all'alto sovrano intendimento il di sopra provvedimento dato per la urgenza, era rimasta in attenzione delle sovrane determinazioni, che avrebbe piaciuto alla M. S. di emanare sull'oggetto.

E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 31 di detto mese si è degnata approvare la proposizione fatta dall' E. V.

Nel real nome lo partecipo all'E. V. per l'uso conveniente.

Napoli, 7 settembre 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

(1) Vedi a pag. 69 del volume pubblicato nel 1857.

Uniforme agl'impiegati del macino.

Quisisana, 17 settembre 1857.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Veduto l'art. 31 del real decreto del 28 marzo 1856, (1) con cui fu ordinato, che l'uniforme degl'impiegati tutti della direzione generale del macino, e sue dipendenze dovea formare obbietto di altro nostro decreto.

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

(1) Vedi a pag. 69 del volume pubblicato nel 1857.

Art. 1. Concediamo agl' impiegati dell'amministrazione generale del macino l' uniforme già accordato agl' impiegati dell'amministrazione generale de' dazî indiretti, cioè:

Al Direttore provinciale l'uniforme del Direttore provinciale de' dazî indiretti;

All' ispettore verificatore quello di controloro attivo;

Al sotto ispettore quello di tenente d' ordine di prima classe;

Ai commessi a cavallo quello di tenente d'ordine di terza classe;

Ai custodi pesatori quello di brigadiere.

Art. 2. Ad oggetto però che gl' impiegati delle due amministrazioni siano distinti, l'uniforme del Direttore provinciale, dello ispettor verificatore, dei sotto ispettori, e dei commessi a cavallo del macino sarà di panno bleu con la mostriatura verde, ed anche di panno bleu il pantalone con le strisce di color verde. L'uniforme, ed il pantalone dei custodi pesatori sarà di panno bigio, con la mostriatura di color verde l'uniforme, e con le strisce di color verde il pantalone; e la

bardatura per quelli che debbono montare a cavallo sarà in corrispondenza.

Art. 3. Il bottone in fine dell' uniforme degl'impiegati dell'amministrazione generale del macino sarà marcato per tutti con lettere iniziali (R. M.) regio macino.

Art. 4. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte dei nostri reali dominî sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Luogotenente Generale
Firmato, CASTELCICALA.

Anticipazione ai sotto-ispettori del macino per lo acquisto del cavallo.

Eccellenza — Sua Maestà (D. G.) in veduta delle considerazioni sviluppate dall'E. V. nel rapporto del 16 del cadente mese, finanze 3° carico, N. 3389, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato del 26 di detto mese, estendere ai sotto-ispettori del macino il beneficio della anticipazione dei Duc. 60, già conceduta ai commessi a cavallo di tal ramo, per l'articolo 25 del real decreto del 28 marzo 1856; (1) risguardante l'Amministrazione del macino nelle province, onde fornirsi i medesimi di cavallo.

Nel real nome lo partecipo all'E. V. per l'uso conveniente.

Napoli, 31 ottobre 1857.

Firmato— G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

(1) Vedi a pag. 66 del volume pubblicato nel 1857.

Metà di soldo ai custodi pesatori ammalati anche quando si chiudono i molini loro assegnati.

Palermo, 11 dicembre 1857.

Signore — Mosso dalle ragioni da lei divisate nel rapporto del 19 novembre or varcato di numero 3923 io consento, che ai custodi pesatori ammalati si paghi metà del soldo annesso al loro posto quando anche durante siffatto impedimento legale di malsania si chiudono i molini, dove pria di ammalarsi prestavano il loro servizio, purchè la malattia sia esattamente, e legalmente certificata ai termini della ministeriale di massima del 24 luglio 1856, (1) non trovandosi veruna restrizione nel sovrano regolamento, che accorda tal beneficio al custode pesatore infermo.

Il che comunico a lei per l'uso corrispondente.

Il Luogotenente Generale
Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale del macino.

(1) Vedi a pag. 113 del volume pubblicato nel 1857.

DOGANE

Approvazione del contratto della regìa delle carte da giuoco.

Palermo, 2 gennaro 1857.

Signore — Uniformemente alla di lei proposizione contenuta nel rapporto del 29 dicembre spirato anno, N. 775, mi son determinato approvare il contratto stipolato presso gli atti di notar D. Luigi Pizzo da Palermo nel 20 detto mese tra lei e D. Antonino Pampillonia per la nuova regìa del dazio sulle carte da giuoco a contare da gennaro 1857 a dicembre 1862, ed ordinare che il contratto medesimo sia dato alle stampe sotto la di lei cura, a guisa di libretto, per tramandarsi ai funzionarî tutti chiamati a darvi esecuzione, e che sia formulato un avviso, perchè il pubblico conosca ciò che possa riguardarlo.

Nel parteciparglielo in riscontro, le restituisco qui acclusa la copia in forma esecutiva del ripetuto contratto per la corrispondente esecuzione, pregandola a rimettermi cinquanta libretti di detta stampa, venti dei quali con buona ligatura (1).

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Sig. Direttore generale dei dazi indiretti.

(Segue il contratto)

(1) Si trova opportuno riportare le seguenti sovrane prescrizioni sulla materia.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Avendo l'esperienza dimostrato gli abusi derivanti dall'antico sistema di fabbricazione e spaccio delle carte da gioco, che è tuttavia in osservanza ne' nostri reali Dominî al di là del Faro;

Volendo tutelare l'interesse unito della morale e della finanza, e render comune a quella parte de' reali Dominî il sistema della libera fabbricazione delle carte da gioco in qualunque luogo dell'Isola co' fogli a contorno, che farà stampare e mettere in vendita quell'amministrazione generale dei dazî indiretti, tolta ogni differenza di dritto di percezione fra Palermo e Messina;

Contratto della regia delle carte da giuoco.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO, RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC.EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

A tutti i presenti e futuri salute.

Nelle minute di me infrascritto notaro al numero d'ordine 996 leggesi quanto segue:

REGNO DELLE DUE SICILIE

Il giorno venti dicembre milleottocentocinquantasei.

Veduto il real decreto de' 10 di luglio 1826 emanato per la fabbricazione e vendita delle carte da gioco nei nostri reali Dominî al di quà del Faro;

Veduto il rapporto all' uopo rassegnatoci dal nostro Luogotenente generale ne' nostri reali Dominî al di là del Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. A contare dal 1° di luglio 1845 sarà permesso a chiunque di fabbricare e vendere le carte da gioco, adoperando però tanto per le figure che per le cartine i fogli a

FERDINANDO SECONDO REGNANTE.

Davanti a me Luigi Pizzo figlio del fu notaro

semplici contorni, che l'amministrazione generale de' dazi indiretti ne' domini al di là del Faro farà stampare e mettere in vendita nel modo e secondo i modelli da stabilirsi dal nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Art. 2. I fogli a contorno saranno stampati per le seguenti specie di carte, cioè:

Carte ordinarie,
Carte italiane fine,
Carte francesi,
Tarocchi.

Art. 3. I fogli a contorno prima di essere posti in vendita saranno marchiati nell'amministrazione generale de' dazi indiretti in Palermo con un bollo a colore, portante tre gigli semplici sottoposti alla corona reale.

Il bollo sarà apposto, cioè, nelle carte ordinarie, in quelle italiane fine e nei tarocchi sul cinque spade di ciascun mazzo, e nelle carte francesi sul due di picche.

Art. 4. Il dritto di bollo da percepirsi dall'amministrazione generale de' dazi indiretti rimane generalmente fissato alla ragione di grana quattro napolitane per ogni gioco completo di qualunque delle menzionate specie di carte; restando soppressi tanto il dritto attuale di grana dieci siciliane sulle carte di Palermo, che quello di grana cinque siciliane sulle carte di Messina, e suo così detto *stretto e costretto*.

D. Emmanuele, notaro esercente in Palermo con l'officio sito via Macqueda N. 112, circondario

Art. 5. Indipendentemente dal dritto di bollo stabilito nell'articolo precedente, l'amministrazione generale dei dazi indiretti percepirà il prezzo materiale de' fogli a contorni, che rimane determinato nel modo seguente:

Per le figure e cartine di ogni gioco di carte ordinarie grana tre napolitane;

Per le figure e cartine di ogni gioco sia di carte italiane e fine, sia di carte francesi, sia di tarocchi, grana sei napolitane.

Art. 6. I fogli a contorno si stamperanno in Palermo ove risiede la Direzione generale de' dazi indiretti, e se ne terrà deposito in un locale che sarà dalla medesima destinato, ove dagli uffiziali dell'amministrazione, che saranno all'uopo incaricati, se ne farà la consegna, a prezzi stabiliti, a' fabbricanti di carte che ne avranno fatte le richieste.

Esistendo pertanto anche in Messina de' fabbricanti di carte, e potendo per la facoltà nascente dall'articolo primo istituirsi altre fabbriche di carte in qualsiasi comune de' nostri Dominî oltre il Faro, la Direzione generale de' dazi indiretti disporrà che sia tenuto presso la Direzione provinciale de' dazi indiretti in Messina un deposito permanente di fogli a contorno, da vendersi a quei fabbricanti di carte che ne facciano richiesta.

Simili depositi la Direzione generale de' dazi indiretti, previa l'autorizzazione superiore del Ministro delle Finanze, potrà disporre nelle altre province de' Dominî oltre il faro, ove

Castellammare, e dei testimoni infrascrivendi sono presenti,

lo stabilimento di fabbriche di carte da gioco ne' comuni dipendenti dalle province stesse, e la loro distanza da Palermo o da Messina, ne faccia conoscere la necessità e la convenienza.

Art. 7. Ad oggetto di ovviarsi alle frodi che si potrebbero commettere in danno della percezione del dritto di bollo nella fabbricazione e vendita delle carte da gioco, i fabbricanti egualmente che i venditori delle medesime dovranno essere come tali pubblicamente riconosciuti e patentati dall' amministrazione generale de' dazi indiretti.

Art. 8. Saranno quindi essi nel dovere di tener costantemente affissa all' uscio della fabbrica e dello spaccio di carte la licenza dell' amministrazione generale di essere venditori o fabbricanti legittimamente autorizzati.

Art. 9. A' fabbricanti patentati sarà permesso di tenere pubblico spaccio di carte nelle stesse loro fabbriche o anche altrove, quantevolte ciò sia espresso nelle patenti rispettive.

Le patenti saranno rilasciate gratuitamente e senza pagamento di sorta alcuna.

Art. 10. I fabbricanti che avranno ottenuta la patente apporranno ciascuno il suo proprio nome sopra una carta di ciascun gioco, in modo che possa riconoscersi la fabbrica in cui le carte sono state manifatturate. I giochi di carte che si troveranno sforniti di questo contrassegno saranno considerati in contravvenzione.

Art. 11. I fabbricanti ugualmente che i venditori patentati

Il sig. D. Francesco La Cava, figlio del fu sig. D. Giovanni, qual Direttore generale dei

potranno vendere le carte da gioco a quei prezzi che loro torna più a grado.

Salvo benvero ciò che venisse stabilito dal nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze intorno al prezzo, alla forma, ed a' campioni delle carte da gioco, che potranno essere fabbricate sotto l'immediata dipendenza dell'amministrazione generale de' dazî indiretti di Palermo.

Art. 12. I venditori patentati al pari di ogni altro privato possono liberamente acquistare le carte da gioco in qualunque fabbrica patentata, ed in qualunque spaccio autorizzato dall'amministrazione generale de' dazî indiretti.

Art. 13. Resta vietata la introduzione e la circolazione in tutti i comuni della Sicilia e nelle isole adiacenti delle carte da gioco che non sieno state fabbricate ne' nostri Domini al di là del Faro, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 14. In conseguenza di tal divieto restano applicabili per le carte da gioco le disposizioni risultanti dall'articolo 164 della legge doganale pei generi proibiti all'entrata, che si tenti d'introdurre in frode.

Art. 15. I contravventori a ciascuna delle prescrizioni diverse degli articoli 7, 9 e 10 del presente decreto incorreranno nella multa di ducati cinquanta, e nella confisca delle carte.

I contravventori alla prescrizione dell'articolo 8, per la semplice mancanza di affissione della licenza all'uscio della fab-

dazî indiretti, domiciliato per ragion d'ufficio nel locale della Direzione generale de' dazî indiretti

brica o spaccio di carte, saranno condannati alla sola multa di ducati venticinque.

Art. 16. I detentori di fogli a contorno sforniti del bollo legale, comunque stampati nell'amministrazione generale, i venditori o fabbricanti di carte da gioco formate coi detti fogli sforniti di bollo, saranno condannati ad una multa di ducati cinquanta oltre la perdita de' fogli e delle carte.

I detentori di fogli a contorno falsi, i venditori o fabbricanti di carte formate co' detti fogli falsi, incorreranno nelle stesse penali della multa di ducati cinquanta e della perdita de' fogli e delle carte, indipendentemente dalle altre pene generali prescritte dalla legge contro i falsificatori.

Tutti coloro che contraffacessero, alterassero o falsificassero il bollo dell'amministrazione su' fogli a contorno, oltre alle pene generali stabilite pei falsificatori, saranno condannati ad una multa di ducati cinquanta.

I fabbricanti o venditori patentati delle carte da gioco, che incorreranno in alcuna delle suddette contravvenzioni, oltre delle pene di sopra espresse, saranno privati della patente, e non saranno mai più facoltati alla fabbricazione e vendita delle carte da gioco.

Art. 17. Gl'impiegati de' dazî indiretti potranno, ogni volta che il crederanno necessario, visitare tanto le fabbriche patentate, quanto gli spacci delle carte da gioco, per verificare le contravvenzioni e le frodi, che si possono commettere in danno della generale amministrazione.

sita nel palazzo Palagonia via Palagonia num. 4.

E il sig. D. Antonino Pampillonia, possidente

Art. 18. Ne' casi di contravvenzioni, la compilazione dei verbali, le visite domiciliari, e tutti gli altri procedimenti debbono aver luogo uniformemente alle norme stabilite per l'amministrazione generale de' dazî indiretti con la legge del contenzioso de' 20 dicembre 1826.

Art. 19. Nelle sorprese delle contravvenzioni i prodotti delle stesse si ripartiranno a' termini del titolo 20 della legge doganale del 16 di giugno 1826.

Art. 20. Durante il corso de' mesi da gennajo a giugno milleottocentoquarantacinque gli attuali fabbricanti di carte così in Palermo che in Messina, che sieno legittimamente come tali patentati, dovranno provvedersi de' fogli a contorno per la fabbricazione delle novelle carte nel modo di sopra stabilito, restando, a contare dal dì 1° di luglio 1845, proibiti, sotto le pene risultanti dal presente decreto, la vendita e l'uso in tutti i comuni dei nostri dominî oltre il Faro ed Isole adjacenti delle carte delle antiche fabbriche.

Saranno perciò considerati come contravventori tutti coloro presso i quali dopo il dì 1° di luglio 1845 si trovassero delle carte da gioco antiche; e quindi saranno soggetti, se sieno venditori o fabbricanti alla multa di ducati cinquanta, oltre la confisca del genere e la privazione della patente, e, se particolari, alla multa di carlini venti per ogni mazzetto di carte che in contravvenzione deterranno, unitamente alla confisca delle carte stesse.

Art. 21. L'applicazione pratica delle disposizioni contenute

figlio del fu D. Mariano, domiciliato via Toledo al Cassere morto.

Suddetti comparenti a me noti, i quali hanno esposto, che in esecuzione della ministeriale del tenor seguente:

Palermo, 11 dicembre 1856.

nel presente decreto formerà obbietto d'un regolamento di servizio, che sarà compilato dal consiglio di amministrazione dei dazî indiretti in Palermo, e sottoposto all'approvazione superiore.

Art. 22. A contare dal dì 1° di luglio 1845 cesseranno di aver vigore tutte le disposizioni precedentemente emesse su questo ramo.

Art. 23. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali Dominî oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli, il dì 10 dicembre 1844.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
Firmato, FERRI.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente Interino del Consiglio dei Ministri
Firmato, MARCH. DI PIETRACATELLA.

» Signore — Andando a terminare col cadente anno l'attuale regìa delle carte da giuoco, ed essendosi dal regissore D. Antonino Pampillonia inoltrati dei progetti per una nuova regìa di dette

Napoli, 31 maggio 1845.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Veduto il nostro decreto del 10 dicembre 1844 sulla libera fabbricazione delle carte da gioco ne' nostri reali Dominî oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il regolamento di servizio per lo ramo delle carte da gioco ne' nostri reali Dominî oltre il Faro annesso al presente decreto rimane approvato.

Art. 2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
Firmato, FERRI.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente Interino del Consiglio dei Ministri
Fir. MARCH. DI PIETRACATELLA.

carte a contare da gennaro 1857, a dicembre 1862, mi son determinato approvare l'articolato del novello appalto da stabilirsi tra cotesta di-

Per certificato conforme
Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente Interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCH. DI PIETRACATELLA.

Visto il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
Firmato, FERRI.

Per copia conforme
L' Uffiziale del Ripartimento della Real Segreteria
e Ministero di Stato delle Finanze
Firmato, M. L. ROTONDO.

REGOLAMENTO DI SERVIZIO PER LO RAMO DELLE CARTE DA GIOCO IN SICILIA DE' 31 MAGGIO 1845.

CAPITOLO PRIMO.

Dipendenza e personale del ramo.

Art. 1. L'amministrazione de' dritti e pertinenze stabilite col decreto de' 10 dicembre 1844 sulle carte da gioco sarà sotto la immediata vigilanza del Direttore generale dei dazî indiretti in Sicilia, residente in Palermo, il quale darà i suoi ordini

rezione generale ed il suddetto regissore, che da me vidimato le trasmetto qui accluso, colla preghiera di chiamare a se il sig. Pampillonia,

per via de' Direttori de' dazî indiretti delle province della Sicilia, e per la provincia di Caltanissetta per via di quel Direttore del ramo del macino.

Art. 2. I ricevitori delle dogane ne' comuni ne' quali sono essi stabiliti, i ricevitori del macino negli altri, ove mancano que' delle dogane, saranno agenti della Direzione generale per questo ramo di servizio. A' medesimi saranno affidati regolarmente gl'incarichi dell'amministrazione, e la esecuzione della legge e de' regolamenti di questo ramo.

Art. 3. I ricevitori non avranno diritto ad alcuna indennità per lo servizio che presteranno per questo ramo di detta amministrazione generale de' dazî indiretti. Quelli fra essi presso i quali saranno depositati de' fogli a contorno per ispacciarli avranno solamente dritto ad un premio di esazione sul prodotto degl'introiti fiscali nella proporzione di $^1/_4$ per cento pei ricevitori di Palermo e Messina a' termini dell'articolo 15 del decreto organico dell'amministrazione generale de' dazî indiretti in Sicilia del 19 aprile 1826, e del mezzo per cento per gli altri Ricevitori.

Art. 4. Presso la Direzione generale de' dazî indiretti residente in Palermo, vi sarà:

Un magazziniere col soldo di duc. venti al mese coll'obbligo di dare una cauzione di cui è parola nell'articolo seguente.

Se altri impiegati debbono addirsi a quest'officina saranno

e farne subito la stipolazione per via notarile, onde a primo del venturo mese non mancare il servizio di questo ramo.—*Il Luogotenente Ge-*

incaricati dal Direttore generale, prescegliendoli dagli uffiziali o soprannumeri della Direzione generale.

Art. 5. Il magazziniere deve prestare una cauzione di ducati seicento, la quale risponderà per l'esercizio della sua carica, e per tutte le responsabilità che ne risultano. Siffatta cauzione sarà data ne' modi ordinati per tutt'i contabili della reale Finanza, secondo gli stabilimenti in vigore.

Art. 6. I fabbricanti ed i venditori delle carte saranno considerati come dipendenti dalla Direzione generale de' dazi indiretti.

Eglino saranno provveduti di patenti a' termini dell'articolo 7 del citato decreto de' 10 dicembre 1844 secondo le formole segnate di N. 1 e 2.

A' fabbricanti patentati sarà permesso di tenere pubblico spaccio di carte nelle stesse loro fabbriche o anche altrove, quante volte ciò sia espresso nelle patenti rispettive.

Art. 7. Nella Direzione generale de' dazi indiretti sarà tenuto un registro di matricole diviso a comuni, nel quale si annoteranno colle rispettive filiazioni, domicilî ec. ec., i fabbricanti di carte da gioco, colla indicazione della carta per ciascun gioco, sulla quale ciascun fabbricante deve iscrivere il proprio nome a' termini dell'articolo 10, del detto decreto, non che i venditori delle carte da gioco che saranno patentati.

Art. 8. Coloro che volessero essere patentati come fabbri-

nerale — firmato — CASTELCICALA. — *Sig. Direttore Generale dei dazî indiretti.* »

Divengono alla stipola del seguente atto:

canti o come venditori di carte da gioco, dovranno farne domanda alla Direzione generale de' dazî indiretti nella quale dovranno indicare:

1° Il comune in cui vogliono istituire la fabbrica, o la vendita delle carte da gioco.

2° Il luogo del comune in cui sarà situata l'officina.

Dovranno altresì accompagnare con la domanda la fede di nascita per la rispettiva filiazione e la fede di perquisizione.

Alle dette indicazioni si dovrà aggiungere da coloro che domandano la patente di fabbricanti di carte da gioco, quella della carta sulla quale per ogni gioco di carte dev'essere impresso il proprio nome a' termini dell'articolo 10 del decreto de' 10 dicembre 1844.

ART. 9. Ottenutasi la patente tanto da' fabbricanti che dai venditori, non potranno mettersi in esercizio se non dopo di avere sottoscritto presso il ricevitore del comune dove devesi stabilire la fabbricazione o lo spaccio, atto di obbligo di ben condursi, a norma de' regolamenti, secondo la formola stabilita.

ART. 10. Ad ogni fabbricante o venditore patentato è imposto l'obbligo di tenere costantemente affissa all'uscio la patente per essere riconosciuto legittimamente autorizzato ai termini dell'articolo 8 del citato decreto.

ART. 11. Non si potrà esercitare il mestiere di fabbricante o venditore in domicilio diverso da quello indicato nella ri-

Art. 1. Il sig. D. Francesco La Cava Direttore generale dei dazî indiretti dà in regìa interessata a D. Antonino Pampillonia che accetta la stampa e vendita, ne' reali Dominî oltre il Faro, de' fogli a contorno per la diversa specie

spettiva patente, senza un apposito permesso da rilasciarsi dalla Direzione generale de' dazî indiretti e di cui si terrà conto nella matricola presso la Direzione generale, come si è detto nell'articolo 7, ed in quella della rispettiva Direzione provinciale come si dirà in appresso.

Art. 12. I Direttori provinciali terranno ancora essi per la rispettiva giurisdizione un registro di matricola per annotarvi i fabbricanti e venditori di carte patentati nella rispettiva provincia con le successive autorizzate variazioni di domicilio. Trimestralmente, previo estratto da rimettersi alla Direzione generale, sarà esaminata la corrispondenza di queste matricole con quella di cui si è parlato nel precedente articolo per tutte le conseguenze che ne risultano.

Art. 13. I fabbricanti o venditori patentati che incorreranno in una o più delle contravvenzioni prescritte col decreto del 10 dicembre 1844 saranno privati delle patenti, indipendentemente dalle altre penali ne' rispettivi articoli del decreto istesso comminate.

Contravvenendo poi alle altre disposizioni del presente regolamento, soggiaceranno alla perdita temporanea o assoluta della patente, secondo che sarà giudicato dalla Direzione generale a norma de' casi.

di carte da giuoco stabilite dall'art. 2° del real decreto del 10 dicembre 1844 (1), dei quali fogli a contorno debbono ai termini del decreto me-

CAPITOLO SECONDO.

Direzione amministrativa, e contenzioso del ramo.

Art. 14. Il Direttore generale de' dazi indiretti amministrando e dirigendo secondo le leggi e gli stabilimenti in vigore, i dritti e la percezione sulle carte da gioco della Sicilia per via de' Direttori provinciali e de' ricevitori, darà quelle disposizioni che crederà opportune a prevenire ed a scovrire le frodi, ed a ben regolare l'amministrazione medesima. Formeranno inoltre oggetto di disamina del Consiglio di amministrazione, tutti gli affari del ramo che sono di sua competenza a' termini dell'articolo 2 del regolamento organico della sua instituzione approvato con decreto del 6 agosto 1840.

Art. 15. I Direttori medesimi tanto direttamente, che per via de' ricevitori e di tutti gli altri agenti de' dazi indiretti sorveglieranno perchè non si fabbrichino, nè si vendano, nè si mettano in circolazione carte fuori modello mancanti del bollo legale prescritto dall' articolo 3 del decreto del 10 dicembre 1844 o che diversificassero dalle regole stabilite : sorveglieranno parimenti che la manifatturazione delle carte, non che il di loro spaccio si effettui solamente da quelli che sono muniti delle corrispettive patenti. Sorveglieranno altresì che i fabbricanti autorizzati non trascurino l'apposizione del proprio nome sulla designata carta di ciascun gioco di carte manifat-

(1) Vedi la nota a pag. 90 di questo volume.

desimo provvedersi tutti coloro, che autorizzati dalla direzione generale de' dazi indiretti in questa parte del regno, vorranno fabbricare, e con-

turata nella rispettiva fabbrica. Cureranno per fine lo esatto adempimento di tutt'i regolamenti dell'amministrazione.

A tale effetto oltre le note de' patentati che ciascuna Direzione provinciale farà rimessa a' ricevitori della propria provincia, saranno pure spediti i modelli autorizzati de' fogli a contorno de' vari giuochi di carte, non che de' correlativi trafori, de' quali modelli rimarrà uno esemplare presso ciascuna Direzione per tutti gli effetti di risulta.

Art. 16. Per effetto della autorizzazione impartita coll'articolo 17 del decreto summentovato, gl'impiegati de' dazi indiretti, fra quali sono compresi gl'impiegati del macino, potranno sempre che il crederanno necessario, visitare così le fabbriche come gli spacci delle carte da gioco, non che le case di abitazione, i magazzini od altro che facessero parte de' locali medesimi, delle fabbriche, o degli spacci, o che sieno in continuazione degli stessi in modo da formare con questi unica continenza, per verificare le contravvenzioni e le frodi che potessero commettersi in danno dell'amministrazione senza che vi sia bisogno dell'intervento del giudice del circondario, del sindaco o degli uffiziali di polizia.

Art. 17. Per le visite domiciliari però nelle abitazioni, nei magazzini ed in altri locali che non sono contemplati nell'articolo precedente dovranno osservarsi le forme prescritte dalla legge de' 20 dicembre 1826 e del decreto de' 16 luglio 1827 sia che appartengano a' particolari, sia che appartengano ai fabbricanti o venditori di carte.

fezionare carte da giuoco per lo consumo della Sicilia, e sue isole adiacenti.

Art. 2. Le diverse specie di carte, ed il

Art. 18. Scoperto il contrabando o la contravvenzione, se ne farà da' rispettivi ricevitori il corrispondente processo verbale e si proclameranno in esso le penali, secondo i diversi casi preveduti negli articoli 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, e 20 del decreto de' 10 dicembre 1844.

Per tutte le altre contravvenzioni regolamentarie, diverse da quelle prevedute nei citati articoli dello stesso decreto, sarà egualmente redatto processo verbale amministrativo, che sarà per mezzo dei direttori provinciali con le di costoro osservazioni spedito all'amministrazione generale per le risoluzioni che si crederanno necessarie, giusta il prescritto dell'articolo 13 di questo regolamento.

Art. 19. Ne' casi di contravvenzione la compilazione dei verbali, il procedimento de' correlativi giudizî, e tutto altro sarà regolato colle norme prescritte dalla legge del contenzioso dei dazî indiretti de' 20 dicembre 1826 chiamata pienamente in vigore pel ramo delle carte da gioco con l'articolo 18 del decreto del dì 10 dicembre 1844. Con la dichiarazione che tutt' i giudici di circondario ed i loro supplenti pe' comuni non capo-luoghi di circondario sono giudici di prima istanza pel contenzioso pel ramo delle carte da giuoco nel territorio della rispettiva giurisdizione, come si pratica pel regio dazio sul macino, ad eccezione però di Palermo, e di Messina, ove rimarrà ferma la competenza de' giudici del contenzioso nell'ambito de' rispettivi comuni e loro territorio.

prezzo dei fogli a contorno per ogni giuoco completo di ogni specie, a' termini dell'art. 5 del decreto del 10 dicembre 1844 (1), sono come segue:

Art. 20. I prodotti delle contravvenzioni si ripartiranno a' termini dell'articolo 20 della legge doganale de' 19 di giugno 1826.

CAPITOLO TERZO.

Stampa, conservazione, bollo e spedizione de' fogli a contorno.

Art. 21. Nel locale della Direzione generale de' dazi indiretti saranno situate in apposito luogo le officine per la conservazione della carta sulla quale debbono imprimersi i contorni delle figure e delle cartine, per la conservazione ed apposizione del bollo a' contorni medesimi e per la stampa.

Art. 22. I giuochi delle diverse specie di carte determinate, giusta il decreto summentovato, alle seguenti, cioè:

Carte fine italiane,
Carte ordinarie,
Carte francesi,
Carte per tarocchi,

diversificando sia nel numero, come nella dimensione delle carte, e non potendo perciò contenersi egualmente da un numero pari di fogli a contorno; così rimane a cura dell'ammi-

(1) Vedi la nota a pag. 91 di questo volume.

Carte ordinarie grani tre napolitani pei fogli a contorno delle figure, e cartine d'ogni giuoco.

Carte italiane fine grani sei napolitani pei fogli a contorno, e cartine d'ogni giuoco.

nistrazione generale il determinare quanti giuochi di carte di fogli a contorno debbano ricavarsi, per ciascuna delle sopraindicate specie, da ogni risma di carta.

Art. 23. La stampa de' fogli a contorno sarà eseguita a cura della Direzione generale, previo appalto da solennizzarsi innanti il Consiglio di amministrazione con le forme del pubblico incanto, sulle basi che saranno formate dal Consiglio di amministrazione istesso, e fra le quali sarà tenuto conto dello sfrido della carta per inavvertenza degli stampatori o torcolieri, che rimaner deve a carico e peso dell'appaltatore.

Art. 24. I rami che debbono servire alla stampa de' fogli a contorno saranno apprestati dalla direzione generale allo stampatore, previo verbale di consegna nel quale interverrà il magazziniere, sotto la di cui custodia e responsabilità saranno riguardati fino alla riconsegna, quando fossero divenuti inservibili, perchè consumati.

Art. 25. I rami che diverranno inservibili saranno inutilizzati colle norme che detterà all'opportunità la direzione generale, intervenendo nell'operazione, così il commesso magazziniere, come lo stampatore, redigendosene analogo processo verbale.

Art. 26. In ogni nuova costruzione di rami, saranno circolarmente spediti i campioni di cui è parola nell'articolo 15

Carte francesi grani sei napolitani pei fogli a contorno come sopra.

Tarocchi grani sei napolitani pei fogli a contorno come sopra.

onde esserne scienti non solo gl' impiegati dell'amministrazione ma per servire altresì in tutte le operazioni amministrative e di contravvenzioni come si pratica pe' bolli doganali.

Art. 27. L'officina della stampa de' fogli a contorno dovrà essere custodita in modo da non permettere che si potessero sottrarre, per mezzo della apertura o lumi ingredienti, de' fogli a contorno. L'unica porta d'ingresso sarà chiusa a chiave rimanendovi un finestrino guernito di lamina di ferro a piccoli trafori, onde potersi osservare di fuori le operazioni dello interno della stamperia.

La porta di questa officina sarà chiusa a doppia chiave da conservarsene una dal commesso magazziniere, l'altra dallo stampatore nel rispettivo interesse, finito che sarà il lavoro.

Art. 28. La stamperia sarà aperta e chiusa alla presenza del commesso magazziniere. All'entrata e all'uscire di tutti coloro che saranno addetti alla stamperia dovrà praticarsi esatta visita, per impedire che si entri carta estranea, che non si portino via fogli a contorno, o altri oggetti inservienti alla stamperia.

Art. 29. I lavoranti una volta entrati nella stamperia non potranno più uscirne che compito il lavoro della giornata, eccetto soltanto ne' casi di vera necessità : a quale effetto sarà addetto un custode di fiducia dell'amministrazione sotto la sor-

Art. 3. Va pure compresa nella menzionata regìa interessata la percezione dei dritti di bollo, il quale per l'art. 4 del ripetuto decreto del 10

veglianza del magazziniere, per esser pronto ad aprire e chiudere l'uscio, secondo le occorrenze, vigilando onde non accadano contravvenzioni alle regole sopra stabilite.

Art. 30. Il commesso magazziniere è responsabile all'amministrazione della carta bianca che sarà immessa in magazzino, previo il corrispondente verbale di ricezione che ne formerà il carico e della stessa ridotta a foglio a contorno secondo la diversità de' guochi sino alla spedizione degli stessi, che ne formerà il discarico, tenuto conto de' fogli a contorno inutilizzati, siccome sarà detto in prosieguo negli art. 32, e 38.

Art. 31. Presso del magazziniere e dello stampatore vi sarà un registro detto di passaggio per notarvisi la consegna della carta, che il magazziniere fa allo stampatore per imprimere fogli a contorno; la consegna de' fogli a contorno che dallo stampatore si ripasseranno al commesso magazziniere.

I registri conterranno una colonna nella quale sarà apposta la firma del consegnatario, la quale terrà luogo di processo verbale di recezione.

La quantità di ciascuna consegna sarà notata per esteso ed indi riportata in cifra, onde evitarsi qualunque siasi alterazione.

Art. 32. Il commesso magazziniere avrà cura di osservare diligentemente sotto la sua diretta responsabilità che i fogli a

dicembre 1844 (1), è stabilito alla ragione di grana quattro napolitani per ogni gioco completo di qualunque delle denotate specie di carte.

contorno che si gli riconsegnano dagli stampatori non sieno nè laceri nè macchiati in modo da non potersene far uso.

I fogli a contorno che si troveranno laceri o macchiati saranno annullati, mettendovisi sopra la parola *inservibili* sottoscritta dal magazziniere e dallo stampatore, il quale deve soffrire le conseguenze, secondo che si è detto nell'articolo 23. Tali fogli saranno conservati dal commesso magazziniere per renderne conto in tutte le occorrenze di verifiche ed in discarico della carta di cui deve dar conto giusta l'articolo 30.

Art. 33. Il commesso magazziniere conserverà i fogli a contorno distinti per ciascun gioco di carte, onde non siavi confusione, in un armadio ben condizionato e con le necessarie caselle.

Art. 34. Su' fogli a contorno stampati ne' modi detti precedentemente sarà apposto il bollo a color nero in conformità del prescritto con l'articolo 3 del decreto del 10 dicembre 1844 dal commesso al bollo, secondo che sarà detto in appresso.

Art. 35. Perchè possa aversi sempre la identità del bollo ne sarà formato una matrice, onde potersi colla stessa rinnovare il conio a misura del bisogno.

Saranno all'uopo costruiti il punzone della corona e il punzone del giglio. La di loro costruzione avrà luogo nel locale della zecca delle marche doganali, sotto la vigilanza degli im-

(1) Vedi la nota a pag. 90 di questo volume.

Art. 4. Il locale per la stampa, bollazione, conservazione, e spedizione dei menzionati fogli a contorno, e per qualunque altro servizio allo

piegati della stessa, e di un altro impiegato della direzione generale all' uopo delegato. Il Direttore generale determinerà un segno convenzionale che sarà apposto a' detti punzoni alla presenza del detto Direttore generale, o del Segretario generale.

Compiti i punzoni nè sarà buttata la matrice alla presenza del Segretario generale, del Commesso magazziniere, o del Commesso al bollo.

Così i punzoni come la matrice saranno riposti in una cassettina chiusa a tre chiavi, delle quali ne sarà serbata una dal Segretario generale, un'altra dal Commesso magazziniere, e la terza dal Commesso al bollo, alla presenza dei quali dovranno ricavarsi nelle occorrenze i bolli necessarii distruggendosi gl' inutili. La detta cassettina sarà conservata nel locale della zecca delle marche doganali dalla commessione dei bolli e de' conii di dogana.

Art. 36. Ricavato dalla matrice il bollo, sarà conservato nella officina del bollo delle carte da gioco in apposita cassettina chiusa, delle quali una sarà conservata dal commesso al bollo, un' altra dal commesso magazziniere, e la terza dal Segretario generale, il quale sia personalmente, sia per mezzo di un impiegato della Direzione generale che delegherà volta per volta con ordine in iscritto, presenzierà unitamente al Commesso magazziniere alla bollazione de' fogli a contorno, la quale sarà contestata con processi verbali che per ogni bollazione saranno

stesso oggetto inerente, sarà quello stesso, che all'uopo è stato proposto nella direzione generale, ed ove attualmente esiste.

distesi sopra appositi registri sottoscritti dagl'intervenuti nella operazione. Nel verbale saranno enunciati distintamente il numero de' fogli a contorno bollati per ciascuna specie di giuochi di carte.

Art. 37. Il bollo su' fogli a contorno sarà apposto ne' modi detti nell'articolo precedente a misura che dovrà farsene la spedizione in quel numero, e per quella specie di giuochi di carte, che saranno enunciati nel corrispondente ordinativo della Direzione generale.

Art. 38. Se nel bollarsi qualche foglio a contorno rimanesse macchiato o altrimenti guasto, in modo da non poter servire nella vendita, vi sarà segnata la parola *annullato* che verrà sottoscritta, dagl' impiegati designati nell'articolo 36, e ne sarà fatta menzione nel processo verbale che dagli stessi deve redigersi. Tale foglio sarà conservato dal Commesso magazziniere per renderne conto in tutte le occorrenze di verifiche, e per tenersene conto di discarico, secondo ch' è detto nell'articolo 30.

Art. 39. Il Commesso magazziniere non potrà eseguire spedizione di fogli a contorno, che previo ordinativo in iscritto del direttore generale de' dazi indiretti (ripartimento contabilità) in piedi del quale il capo contabile accuserà la ricezione degli ordinati fogli a contorno in tanti pacchetti suggellati e vistati dal magazziniere e dal Commesso al bollo, colla distinta delle ricevitorie dalle quali sono richiesti.

Art. 5. La stampa, bollazione, conservazione, e spedizione dei fogli a contorno sarà eseguita ne' modi, e con le regole, e per mezzo degli

Art. 40. A cura del capo contabile i pacchetti suddetti saranno muniti del suggello della direzione generale, ed indi saranno dal direttore generale spediti a' rispettivi direttori provinciali con apposito officio e foglio di accompagnamento.

Art. 41. I pacchetti saranno aperti da' direttori provinciali onde assicurarsi della loro identità. Indi ne faranno la rimessa a' ricevitori, secondo le rispettive spettanze, e ricevutane la notizia distinta della ricezione, cerzioreranno la amministrazione generale così dello arrivo come della consegna fattane, in conformità del verbale di accompagnamento de' pacchetti medesimi.

Art. 42. I ricevitori dal momento che avranno ricevuti i pacchetti rimangono responsabili del valore dei fogli a contorno, secondo le diverse specie di giuochi, in modo che nelle verifiche e ne' conteggi dovranno provare o il versamento, o la esistenza de' fogli a contorno.

Il valore de' fogli a contorno, giusta le prescrizioni degli articoli 4 e 5 del cennato decreto, si compone del dritto di bollo in grana quattro napolitane, e del prezzo materiale del foglio a contorno, il quale è come segue.

Per ogni giuoco di carte ordinarie grana tre napolitane: per ogni gioco di carte delle altre tre specie, cioè italiane fine, francesi, e tarocchi grana sei napolitane.

I ricevitori perciò sono responsabili all' amministrazione di grana sette napolitane per ciascun giuoco di carte delle italiane fine, francesi, tarocchi.

impiegati indicati nei diversi articoli del regolamento approvato da S. M. (D. G.) col decreto del 31 maggio 1845 (1).

I ricevitori non potranno riscuotere altri dritti oltre quelli di sopra indicati sotto pena di esser dichiarati concussionari.

Art. 43. I ricevitori dovranno vendere i detti fogli a contorno a' soli fabbricanti di carte patentati dall'amministrazione generale. Introiteranno i dritti suddetti nella rubrica degl' introiti fuori regia, ed in apposito registro, giusta il modello N. 4.

Ne faranno versamento distinto dagli altri con la specifica del dritto di bollo, e del prezzo materiale. Questo introito formerà parte del conto della gestione dei ricevitori, i quali daranno i periodici discarichi come di qualunque altro introito, per via del Direttore della Provincia.

Art. 44. Le richieste per parte de' ricevitori de' nuovi fogli a contorno, dovranno farsi per la via de' direttori provinciali, accompagnate dalla dimostrazione dello stato delle precedenti rimesse, che sarà spedito alla direzione generale per farne scrittura, e servire di base alla medesima, onde disporre la spedizione delle richieste quantità.

CAPITOLO QUARTO.

Della confezione delle carte da gioco.

Art. 45. Ogni fabbricante dovrà fare le carte di buona co-

(1) Vedi a pag. 97 di questo volume.

Art. 6. Il prezzo della carta da impiegarsi per la stampa dei fogli a contorno, e le spese tutte per eseguirsi la stampa medesima, salvo

struzione, senza allontanarsi dalle prescrizioni che potranno essere dettate dalla direzione generale dei dazi indiretti.

Art. 46. Così confezionate le carte non potranno essere vendute che da coloro che ne abbiano le patenti.

CAPITOLO QUINTO.

Disposizioni transitorie.

Art. 47. Le presenti istruzioni riceveranno quelle modificazioni che potranno essere consigliate dall'andamento pratico del servizio, ovvero dalle considerazioni di una regia o di un appalto, cui potesse in seguito darsi luogo.

Tali modificazioni a proposta del consiglio di amministrazione de' dazi indiretti in Palermo saranno rassegnate alla superiore approvazione, a seconda de' casi.

Art. 48. Tutte le disposizioni sulla fabbricazione, vendita ed amministrazione delle carte da gioco, in opposizione al presente regolamento, rimangon di niun vigore a' termini dell'articolo 22 del decreto de' 10 dicembre 1844.

Art. 49. Il Direttore generale avrà cura di disporre la formazione e la spedizione di tutt' i registri, stati ed altre stampe occorrenti per questo ramo di servizio, sia presso le officine della direzione generale per la corrispondente scrittura, come presso le direzioni provinciali, e le ricevitorie per la esecuzione di quanto trovasi prescritto.

L' APPROVO

Firmato, FERDINANDO.

ciò, che sarà detto nell'articolo 16 saranno tanto l'una, che le altre ad intero carico, e rischio del regissore, il quale potrà fare eseguire in economia, o per appalto la stampa anzidetta coi metodi, e colle regole risultanti dal detto regolamento sovranamente approvato.

Sarà però il regissore obbligato d'impiegare nei fogli a contorno delle diverse specie di carte da giuoco, la carta secondo la qualità corrispon-

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente Interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCH. DI PIETRACATELLA.

Per certificato conforme
Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente Interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCH. DI PIETRACATELLA.

Per copia conforme
L'Uffiziale del 3° Ripartimento della Real Segreteria
e Ministero di Stato delle Finanze
Firmato, M. L. ROTONDO.

Visto il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
Firmato, FERRI.

N. 1°

AMMINISTRAZIONE GENERALE

DE' DAZJ INDIRETTI

PROVINCIA di *DISTRETTO di*

COMUNE di

Patente di fabbricante privilegiato di Carte.

IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione del Real Decreto del 10 dicembre 1844, e del Regolamento che ne forma l'appendice, accorda al Signor patente di fabbricante privilegiato di Carte da gioco nel suddetto Comune, coll'obbligo di fedelmente adempiere alle sue funzioni, e di conformarsi alle istruzioni ed agli ordini che sono stati emessi, o che gli saranno comunicati dalla Direzione generale de' Dazî Indiretti per l'organo de' suoi Agenti.

Il medesimo firmerà presso il Ricevitore incaricato l'obbligo prescritto dall'articolo del Regolamento sopracitato, e ne ritirerà certificato, coll'apposizione della firma del Ricevitore del luogo designato in piedi della presente.

Sarà permesso al detto Signor di poter vendere ancor carte da gioco, conformandosi altresì a tutt'i regolamenti in vigore, ed agli ordini della Direzione generale de' Dazî Indiretti.

Della presente egli dovrà esser sempre munito nello esercizio delle sue funzioni, dovrà tenerla all'uscio della sua fabbrica, e dovrà presentarla ad ogni richiesta delle autorità locali e degli agenti dell'amministrazione.

Facciamo noto che il nominato nacque in l'anno da e da e che i suoi connotati sono i seguenti:

Statura	Capelli	Ciglia	Fronte	Occhi	Naso
Bocca	Mento	Viso	Marche visibili		

Si rilascia gratis *Palermo li* *184*

Visto e verificato da me
Direttore Provinciale

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato l'obbligo secondo i regolamenti Registrato al foglio N.

Il Ricevitore

Visto
Il Segretario generale

L'APPROVO
Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente Interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCH. DI PIETRACATELLA.

Per certificato conforme
Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente Interino del Consiglio dei Ministri
Firmato, MARCH. DI PIETRACATELLA.

Per copia conforme
L'Uffiziale del 3° Ripartimento del Ministero delle Finanze
Firmato, L. M. ROTONDO.

Visto il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
Firmato, FERRI.

N. 1°

AMMINISTRAZIONE GENERALE

DE' DAZJ INDIRETTI

PROVINCIA di *DISTRETTO di*

COMUNE di

Patente di venditore privilegiato di Carte da gioco.

IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione del Real Decreto del 10 dicembre 1844, e del Regolamento che ne forma l'appendice, accorda al Signor patente di fabbricante privilegiato di Carte da gioco nel suddetto Comune, coll'obbligo di fedelmente adempiere alle sue funzioni, e di conformarsi alle istruzioni ed agli ordini che sono stati emessi, o che gli saranno comunicati dalla Direzione generale de' Dazî Indiretti per l'organo de' suoi Agenti.

Il medesimo firmerà presso il Ricevitore incaricato l'obbligo prescritto dall'articolo del Regolamento sopracitato, e ne ritirerà certificato, coll' apposizione della firma del Ricevitore del luogo designato in piedi della presente.

Della presente dovrà esser egli sempre munito nello esercizio delle sue funzioni, dovrà tenerla all'uscio della sua vendita, e dovrà pre-

sentarla ad ogni richiesta delle autorità locali e degli agenti dell'amministrazione.

Facciamo noto che il nominato nacque in l'anno da e da e che i suoi connotati sono i seguenti:

Statura	Capelli	Ciglia	Fronte	Occhi	Naso
Bocca	Mento	Viso	Marche visibili		

Si rilascia gratis *Palermo li* *184*

Visto e verificato da me
Direttore Provinciale

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato l'obbligo secondo i regolamenti Registrato al foglio N.

Il Ricevitore

Visto
Il Segretario generale

L'APPROVO
Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente Interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCH. DI PIETRACATELLA.

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente Interino del Consiglio dei Ministri
Firmato, MARCH. DI PIETRACATELLA.

Per copia conforme

L'Uffiziale del 3° Ripartimento del Ministero delle Finanze
Firmato, L. M. ROTONDO.

Visto il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
Firmato, FERRI.

N. 3°

Forma dell'obbligo firmato presso gli atti del Ricevitore del Comune di

Io qui sottoscritto mi obbligo di esercitare fedelmente il mio uffizio a norma de' reali Decreti, Regolamenti ed Istruzioni generali e particolari della Amministrazione generale, e delle altre relative al Ramo delle *Carte da gioco*, rimanendo soggetto alle pene stabilite dalla legge e dai Regolamenti ne' casi di mancanze.

Li 185

L'APPROVO

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCH. DI PIETRACATELLA.

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente Interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCH. DI PIETRACATELLA.

Per copia conforme

L'Uffiziale del 3° Ripartimento del Ministero delle Finanze
Firmato, M. L. ROTONDO.

Visto il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
Firmato, FERRI.

N.

REGISTRO DI DIMOSTRAZIONE DELLA

Conto della

GIORNO DELLA SPEDIZIONE dalla DIREZIONE GENERALE	CARICO				GIORNO della VENDITA
	Carte fine	Carte ordinarie	Carte francesi	Carte per tarocchi	

Visto
Il Ministro Segretario di Stato
Firmato, FERRI.

4°

VENDITA DELLE CARTE DA GIOCO

Provincia di

DISCARICO							
Carte fine	Carte ordinarie	Carte francesi	Carte per tarocchi	PATENTATI ai quali si sono vendute	Percezione di dritti		DATA del versamento presso lo Agente della Tesoreria gener.
					Per bollo	Per contorni	

L'APPROVO
Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCH. DI PIETRACATELLA.

Per certificato conforme
Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente Interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, MARCH. DI PIETRACATELLA.

Per copia conforme
L'Uffiziale del 3° Ripartimento del Ministero delle Finanze
Firmato, M. L. ROTONDO.

dente al campione, che per ogni specie di carte sarà stabilito dal precitato Direttore generale: quali campioni segnati dal detto funzionario, e dal regissore o suo legittimo rappresentante, saranno conservati nella direzione generale. Se la carta da impiegarsi pei fogli a contorno non corrisponderà ai campioni, la direzione generale per mezzo de' suoi impiegati avrà dritto di rifiutarla, ed ove non sarà immediatamente supplita dal regissore secondo i campioni, la direzione generale potrà essa stessa farne subito acquisto a danno, ed interesse del regissore, il quale sarà tenuto rimborsare immantinente il prezzo della carta dalla direzione generale acquistata in rimpiazzo di quella rifiutata.

Art. 7. La stampa de' fogli a contorno sarà ritratta sulle piance, e sui rami costruiti per le diverse specie di carte da giuoco come sarà detto in appresso.

Il regissore però rimane obbligato a mantenere sempre i detti rami, e le dette piance in buono stato, ed in modo che se ne potesse ritrarre perfettamente la stampa de' rispettivi fo-

gli a contorno; per la qual cosa rimane a carico del regissore suddetto qualunque spesa per riattazione, e rinnovazione delle piance, e rami surriferiti; bene inteso che, tanto nel caso della riattazione, quanto in quello della rinnovazione conservar si dee senza veruna alterazione nelle piance, e nei rami l'attuale disegno delle diverse specie di carte da giuoco.

Art. 8. Le piance che dovranno costruirsi saranno cioè, quella de' giuochi ordinarî, quella dei tarocchi, e quella delle carte francesi, dapoichè la piancia di giuochi italiani fini non è necessaria rifarsi.

Queste tre piance saranno costruite a cura del regissore, e colle precauzioni che crederà di adottare il direttore generale de' dazî indiretti.

La spesa di dette piance sarà a carico cioè metà del regissore, e metà della direzione generale de' dazî indiretti.

Per effetto della costruzione delle nuove piance resteranno fuori uso quelle usate finora, le quali saranno annullate a norma di quanto è prescritto nell'art. 25 del regolamento annesso al real de-

creto del 31 maggio 1845 (1) coll'intervento del regissore. L'annullamento delle piance vecchie, avrà luogo dopo che saranno poste in uso le nuove.

Queste nuove piance dovranno essere costruite, e pronte per quella delle carte de' giuochi ordinarî nel giro di un mese da correre dal giorno in cui sarà approvato il presente contratto; per quella de' tarocchi, e delle carte francesi due mesi dopo da correre come quella de' giuochi ordinarî.

Ove poi sarà creduto utile di aggiungersi altra piancia, ed altro ramo di disegno, o di dimensioni diverse, allora si metteranno di accordo il direttore generale ed il regissore per la costruzione di detta piancia, e rami, ed anche per le spese da erogarsi; e saranno all'uopo date, o provvocate le apportune disposizioni.

Nella costruzione delle nuove piance si terrà presente quanto è prescritto nel seguente articolo undecimo.

(1) Vedi a pag. 107 di questo volume.

Art. 9. La spesa per la impacchettatura, ed imballaggio dei fogli a contorno sarà a carico del regissore, rimanendo a carico dell'Amministrazione quella per la spedizione, che ai termini dell'art. 40 del regolamento (1), deve farsi di officio a cura del capo del 2° officio della direzione generale.

Art. 10. La presente regìa si concede secondo le norme, e le prescrizioni risultanti dal decreto del 10 dicembre 1844, e dal regolamento di servizio pel detto ramo delle carte da gioco, approvato col decreto del 31 maggio 1845, alle quali il regissore si obbliga sottomettersi, sia per la dipendenza, e personale, sia per la direzione amministrativa, e pel contenzioso del ramo, sia per la stampa, bollazione, e spedizione de' fogli a contorno, e per la confezione delle carte da giuoco ai termini de' diversi articoli del prelodato decreto del 10 dicembre 1844 e del regolamento surriferito.

Art. 11. Dovendo i fogli a contorno essere

(1) Vedi a pag. 113 di questo volume.

muniti di un bollo ai termini del prescritto dello art. 3 del real decreto del 10 dicembre 1844 (1), e dovendosi un tale bollo costruire novellamente, resta convenuto, che la spesa dello stesso rimane ad esclusivo peso del regissore, semprecchè a lui ne sarà affidata la costruzione.

Venendo questa ad altri affidata, la spesa del bollo cederà a peso comune della direzione generale, e del regissore.

Sarà permesso al regissore nello stampare i fogli a contorno munirli di un bollo suo particolare, per maggior sicurezza, e cautela degli interessi promiscui della reale tesoreria, e della regìa.

I suddetti due bolli, cioè quello della direzione generale, e quello del regissore dovranno essere fermi nella sola piancia delle carte ordinarie.

Art. 12. L' Amministrazione generale nelle transazioni delle controvvenzioni che possono aver luogo per legge, sentirà la regìa per l'in-

(1) Vedi a pag. 90 di questo volume.

teresse che vi prende, e qualora il Consiglio di Amministrazione de' dazî indiretti giudicasse non opportuno il proseguire un giudizio, e la regìa credesse non ostante di doversi proseguire, potrà questa farlo a sue spese, le quali saranno indennizzate nel solo caso di vendita; ma sempre sui prodotti delle multe, e degli oggetti caduti in contravvenzione, e non mai a pura perdita della tesoreria.

Nei casi poi che piacesse a S. M. (D. G.) far la grazia a qualche contravventore, la regìa rispetterà le sovrane disposizioni senza dritto a qualsiasi reclamo.

Se però la grazia sovrana avesse luogo per una causa proseguita a spese della regìa, queste spese giustificate che sieno secondo le tariffe in vigore, le saranno indennizzate.

Art. 13. La regìa assicura al real governo l'annuo introito forzoso indiminuito di ducati tremilaseicento.

Restano a carico del real governo i premî di esazione sul prodotto degl'introiti fiscali dovuti ai ricevitori, e i soldi agli impiegati regî addetti

al ramo delle carte da giuoco, secondo il regolamento in vigore.

Art. 14. Per lo sicuro adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla regìa, resterà ferma l'attuale cauzione di ducati settantacinque annui inscritta sul gran libro del debito pubblico di Napoli; quale cauzione dovrà essere dal regissore supplita in tutto o in parte con rendita sul gran libro di Sicilia fra tre mesi dal giorno del cominciamento del nuovo appalto, secondo i risultati che presenterà la liquidazione della sua presente gestione.

Per tutto il detto periodo lo appaltatore darà garenzia nella somma di ducati millecinquecento in biglietto di tenuta ben visto al direttore generale fra otto giorni della stipolazione del presente contratto.

Art. 15. La durata della presente regìa sarà di anni sei cursuri dal primo gennaro 1857, a tutto dicembre 1862.

Alla fine di ciascun anno del periodo del presente contratto di regìa sarà fatta la liquidazione degli introiti, che dalla vendita de' fogli a con-

torno si saranno ricavati per lo prezzo degli stessi, e pel corrispondente dritto di bollo.

Qualunque mancanza risulterà dalla detta liquidazione a covrire l'annuale estaglio forzoso assicurato, darà dritto al real governo di prelevarla sulla cauzione, ed obbligare il regissore al rimpiazzo, il quale non adempito fra lo spazio di quindici giorni rimarrà in dritto il real governo di sciogliere il contratto, e di dare il cespite in appalto in danno del regissore.

Rimane all'uopo stabilito, che il maggior prodotto di un anno non possa compensarsi col minor prodotto di altro, dovendo le liquidazioni annuali intendersi distinti anno per anno.

Art. 16. Se poi dalla liquidazione annuale risulterà che siasi introitato oltre alla detta somma assicurata per introito forzoso netto, ed indiminuito, altra somma maggiore, per questa somma al di là dello estaglio, formando essa gli utili della regìa, sarà eseguito quanto segue:

Sarà prelevata dalla somma dello introito, al di là dello estaglio forzoso, a favore del regissore la spesa per le carte, e per le stampe dei

fogli a contorno, e quante volte gli utili superino tale spesa, il dippiù sarà soggetto alla dividenda.

Se però gli utili saranno minori della suddetta spesa, il regissore non avrà dritto a compenso della differenza, dovendo soffrire la perdita della differenza medesima.

Per la liquidazione della enunciata spesa si attenderanno le cifre dello spaccio avvenuto, le quali saranno espresse nella liquidazione che farà l'Amministrazione come sopra si è detto.

La spesa in discorso dall'appaltatore sarà calcolata nel seguente modo:

Per le carte francesi alla ragione di ducati quattro per ogni cento giuochi completi di tutto punto, cioè di tutte le figure, e di tutte le cartine che compongono ogni giuoco di dette carte francesi.

Pei tarocchi a ducati quattro per ogni cento giuochi.

Per le carte italiane fine a ducati due e grana cinquanta per ogni cento giuochi.

E per le carte ordinarie a ducato uno per ogni cento giuochi.

Il residuo, che rimane dietro tale detrazione, sarà diviso cioè:

A ragione del 50 per 100 in favore del real governo.

A ragione del 47 per 100 in favore del regissore.

Ed a ragione del 3 per 100 in beneficio dei funzionarî, e degl'impiegati, che si saranno distinti nel ramo delle carte da giuoco per farne prosperare la percezione, e che siansi cooperati al buono andamento del servizio.

Il prodotto suddetto del 3 per 100 resterà a disposizione di S. E. il Luogotenente generale per ripartirlo agl'impiegati, e funzionarî anzidetti secondo il suo prudente arbitrio.

Art. 17. In quanto all'ultimo anno del sessennio la dividenda degli utili se ve ne sieno, seguirà la stessa proporzione sino alla concorrenza della percezione verificata nell'anno più pingue de' precedenti della presente regìa.

Tutte le somme, quali esse sieno, che oltrepasseranno la percezione del detto anno più pingue, non andranno soggette ad alcuna dividenda,

circolazione, ne' modi, e colle condizioni seguenti.

Art. 21. La direzione generale de' dazî indiretti rilascierà a credito alla regìa, contro biglietti di tenuta ben visti al Direttore generale i fogli a contorno muniti dei bolli corrispondenti, tenendone registro di carico; la regìa consegnerà alla direzione generale carte confezionate, che formeranno il discarico.

La quantità delle carte da confezionarsi per le cure della direzione generale sarà regolata in modo da provvedere principalmente tutti i comuni nei quali mancano fabbricanti, e quegli altri nei quali il numero dei fabbricanti non stia in proporzione della popolazione.

È lasciato alla prudenza del Direttore generale di limitare la fabbricazione delle carte nell'ultimo anno dello appalto per far modo, che resti invenduta la minor quantità possibile.

Art. 22. La regìa si servirà de' fabbricanti patentati per la confezione delle carte, e coi fogli a contorno che la stessa ne ripartirà.

Non pertanto i fabbricanti suddetti saranno li-

beri a fabbricare per conto loro proprio le carte da gioco come per lo passato coi fogli a contorno della direzione generale.

Art. 23. La direzione generale de' dazî indiretti a sue spese ed a cura del regissore spedirà le carte da giuoco confezionate a tutti i ricevitori, che ne diverranno depositarî, e spacciatori, e ne avvertirà il direttore provinciale rispettivo per tutto il dippiù a praticarsi conforme è prescritto pei fogli a contorno negli articoli 40, 41 e 42 del regolamento annesso al real decreto sopracitato (1).

Nei comuni ove vi sono venditori patentati non possono dai ricevitori vendersi le carte se non ai detti venditori.

Nei comuni ove non vi sono venditori saranno i ricevitori stessi venditori al pubblico ritirandone il prezzo stabilito pei venditori.

Art. 24. I ricevitori risponderanno del valore delle carte da giuoco nel modo stesso come risponderebbero del valore dei fogli a contorno

(1) Vedi a pag. 113 di questo volume.

secondo le prescrizioni dell'art. 42 del regolamento annesso al real decreto del 31 maggio 1845 (1) e nel versamento degli introiti oltre la specifica del dritto di bollo, e del prezzo materiale indicato dall'art. 43 del regolamento suddetto (2) aggiungeranno l'indicazione del prezzo di manifatturazione assegnato come sotto cioè:

Per le carte ordinarie un giuoco.	gr.	3, 5
Per le italiane fine	»	8, »
Per le francesi	»	16, »
Pei tarocchi	»	10, 5

Art. 25. Il prezzo di vendita delle carte da giuoco rimane determinato come appresso, salvo le modificazioni, che dovranno farsi sia in più sia in meno per causa de' valori variabili in piazza de' materiali; quali modificazioni saranno fatte intesa la direzione generale, e con approvazione del real governo.

(1) Vedi a pag. 113 di questo volume.
(2) Vedi a pag. 114 di questo volume.

	DAI RICEVITORI AI VENDITORI	DAI RICEVITORI E DAI VENDITORI AL PUBBLICO
Carte ordinarie un giuoco	gr. 10, 5	gr. 11, 5
Italiane fine	» 18, »	» 20, »
Francesi	» 26, »	» 28, »
Tarocchi	» 20, 5	» 22, 5

Art. 26. I Ricevitori godranno come dritto di esazione ciò che pel capitolo 3° del regolamento di servizio è loro assegnato, non avendo dritto ad alcuna indennizzazione sul prezzo della manifattura.

Art. 27. Tutti gl' impiegati a' quali è attribuita la verifica quindicinale, e mensuale de' conti e delle casse dei ricevitori del macino estenderanno la di loro incumbenza anche alla verifica del deposito, spaccio, e resta delle carte da giuoco, non che de' corrispondenti introiti, e versamenti.

Art. 28. I ricevitori in ogni mese rimetteranno alla direzione provinciale, e alla regìa il conto di credito, e debito secondo il modello

di N. 4, annesso al regolamento del 31 maggio 1845 aggiungendovi solamente la categoria *per prezzo di manifatturazione*, e vi accompagneranno la certificazione del seguito versamento rilasciata da quell'agente della tesoreria nelle di cui mani il versamento ha avuto effetto, come praticasi per gl' introiti del macino.

Art. 29. La certificazione di cui è parola nello articolo precedente, costituirà pel regissore delle carte da giuoco lo elemento per ripetere dalla tesoreria generale il prezzo della manifatturazione come è detto nell'articolo seguente.

Art. 30. Presso la tesoreria generale sarà tenuto un conto a parte per gl'introiti delle carte da giuoco, nel quale saranno scritturati distintamente quelli relativi al dritto di bollo, al prezzo materiale de' fogli a contorno, ed al prezzo della manifatturazione.

Gl' introiti relativi al dritto di bollo, ed al prezzo materiale de' fogli a contorno saranno ritenuti per conto della tesoreria generale, salva la liquidazione annuale degli utili e delle perdite ai termini dell'articolo 16. suddetto.

Gl' introiti relativi al prezzo di manifatturazione saranno pagati al regissore a misura che ne farà la richiesta, e verificatosene l'introito con certificazione contabile del tesoriere, e del controloro generale.

Art. 31. Tutte le carte di conto dell'amministrazione, e della regìa, che resteranno invendute allo spirare dell'ultimo anno continueranno a lasciarsi presso i ricevitori per curarne la vendita per conto comune dell' amministrazione, e del regissore signor Pampillonia.

Presso la direzione generale, e presso le officine del tesoro sarà tenuto un conto a parte del prezzo della vendita delle dette carte per dividersi secondo le rispettive spettanze all'amministrazione ed al regissore.

Qualora l'amministrazione, o il regissore signor Pampillonia preferissero di ritenere per conto proprio le carte suddette, dovranno farne rispettivamente l'analoga dichiarazione al più tardi nel primo novembre dell'ultimo anno, ed in questo caso colui che vorrà preferirsi dovrà rimborsare all'altro l'ammontare della sua spettanza.

Nel caso poi che il novello regissore volesse acquistare di suo conto le carte suenunciate sarà preferito previo il pagamento di ciò ch'è dovuto all'attuale regissore, e previe le convenzioni che possono stabilirsi coll'amministrazione per la parte che la riguarda.

Art. 32. Resta espressamente proibito ai fabbricanti e venditori di carte da giuoco, e ad altri di poter vendere carte da giuoco usate, ancorchè queste sieno formate coi fogli a contorno dell'amministrazione ai termini dell'ordinanza di S. E. il Luogotenente generale del ventotto maggio 1852.

Art. 33. Il regissore è autorizzato a farsi coadiuvare da guardie, o altri impiegati de' dazî indiretti, da destinarsi dal Direttore generale in tutti i casi in cui crederà che sia luogo a sorprendere contravvenzioni o presso i fabbricanti e venditori di carte, o in potere di coloro che ne siano portatori dopo averle comprato dai fabbricanti o venditori medesimi. Potrà anche domandare in tutte le occorrenze l'aiuto della forza pubblica.

Art. 34. Tutte le volte che l'agente della regìa dovrà condursi nello interno della Sicilia per ispezionare, e sorvegliare nell' interesse promiscuo la condotta de' venditori, e per impedire la circolazione de' giuochi falsi, ed illegali, in questo caso a cura della direzione generale, e per disposizione del real governo saranno avvertite le autorità di polizia, perchè sulle istanze del detto agente, conosciutone le circostanze, ed il bisogno, si prestino per dargli braccio forte, ed assicurargliene il cammino.

Art. 35. Il regissore potrà per suo conto, ed a proprie spese mantenere quegl' impiegati che vorrà.

1° Nella direzione generale per la sorveglianza, e controllazione delle operazioni relative alla stampa, conservazione, e bollazione de' fogli a contorno, ed avrà pure il dritto di far ritenere ad uno di detti impiegati una chiave del magazzino della conservazione de' fogli a contorno, della officina della stampa, e della cassa ove si conservano i bolli per la bollazione de' detti fogli a contorno, e di far contrassegnare da detti im-

piegati i registri e le matrici appartenenti a questo ramo di servizio.

2° Presso le diverse ricevitorie che saranno incaricate della vendita dei fogli a contorno onde controllare la vendita, e gl'introiti, tanto del prezzo di detti fogli, quanto del dritto di bollo da esigersi dai ricevitori, i quali verseranno tali introiti con versamento distinto dagli altri introiti, specificando il dritto di bollo, ed il prezzo materiale de' fogli a contorno, e conteggiando tale dritto, e tale prezzo, e discaricando pure periodicamente come per qualunque altro introito, il tutto a' termini degli articoli 42 e 43, del regolamento approvato da S. M. col real decreto del 31 maggio 1845 (1).

3° In tutti i comuni per la custodia atta ad allontanare le frodi, e a sorprendere le contravvenzioni in danno della percezione del cespite delle carte da giuoco.

Tutti gl'impiegati del regissore per esercitare le sopraindicate incumbenze, dovranno prima es-

(1) Vedi a pag. 113 di questo volume.

sere corrispondentemente riconosciuti e patentati dalla direzione generale de' dazî indiretti.

Art. 36. Il regissore per la suindicata custodia atta ad allontanare le frodi ed a sorprendere le contravvenzioni in danno della percezione del cespite in regìa, sarà coadiuvato da tutti gl'impiegati dipendenti dalla direzione generale, che formano il personale di detto ramo giusta il capitolo primo del regolamento approvato col decreto del 31 maggio 1845 (1), con i modi prescritti dal regolamento medesimo.

Art. 37. I detti impiegati di regìa riconosciuti, avranno dritto alla sorpresa delle contravvenzioni riguardanti l'interesse del ramo delle carte da giuoco, come l'hanno gl'impiegati regi, ed in tali sorprese godranno de' dritti spettanti ai capienti secondo la classe.

Per le sorprese delle contravvenzioni gl' impiegati del regissore riconosciuti e patentati dalla direzione generale dovranno uniformarsi alle norme, e alle prescrizioni degli stabilimenti, e delle leggi in vigore.

(1) Vedi a pag. 98 e seg. di questo volume.

Art. 38. Si conviene espressamente di rimanere proibito alla regia di fare de' sotto appalti, salvo che nel bene del servizio venissero preventivamente autorizzati da S. E. il Luogotenente generale, e dal medesimo approvati nella loro esecuzione.

Art. 39. L'amministrazione generale ricevendo delle dimande per lo stabilimento, e la traslocazione di qualche fabbrica, e spaccio di carte da giuoco, dovrà prima sentire la regìa, rimanendo non pertanto l'amministrazione medesima nel pieno e libero dritto di ammetterle secondo la sua prudenza amministrativa, e rigettarle qualunque si fosse il parere della regìa.

Art. 40. Qualunque sia l'accidente straordinario, ed ordinario, in conseguenza del quale la percezione degl' introiti della presente regìa potesse essere diminuita, anche in modo che il prodotto fosse minore della metà della somma annuale per introito forzoso assicurato il detto introito non sarà soggetto a diminuzione, sconto, e remissione di mercede.

Per conseguenza la regìa assume sopra di sè

qualunque caso preveduto, ed impreveduto, anche insolito, ed insolitissimo, sia per patto sia per legge colla più ampia, ed estesa rinunzia a qualsiasi escomputo, purchè sia in vigore il dritto, e lo esercizio di riscuotere il dazio di cui è parola.

Art. 41. Potrà la regìa proporre all'amministrazione generale gli espedienti opportuni per migliorare il ramo delle carte da giuoco, e discusse tali proposizioni dal consiglio di amministrazione de' dazî indiretti in Sicilia, inteso il regissore, ove siano riconosciute utili al bene del servizio, verrà rassegnato l'occorrente a S. E. il Luogotenente generale per le superiori disposizioni.

Art. 42. La real tesoreria di Sicilia in conformità della sovrana disposizione contenuta nel real rescritto del 22 dicembre 1845, anticiperà al regissore D. Antonino Pampillonia ducati tremila, dopochè costui per cautela di tale somma avrà immobilizzato la rendita di annui ducati centocinquanta sul gran libro del debito pubblico di Sicilia.

Art. 43. Il regissore a prevenire i casi di

morte (che sia lontana) di sua assenza, o impedimento sarà tenuto di presentare, stipolato, ed approvato che sarà il presente contratto, all'approvazione di S. E. il Luogotenente generale un soggetto, che possa rappresentarlo, e sostituirlo, con ampie facoltà, e senza riserva di approvazione del regissore suddetto per tutto quello che sarà tale sostituto per operare.

Il regissore, ed il suo sostituto corrisponderà coll'amministrazione generale per tutti gli affari relativi alla presente intrapresa.

Sarà permesso ed al regissore, ed ai suoi agenti riconosciuti ne' termini dell'articolo 35 di questo contratto, di fare includere la corrispondenza ufficiale in quella degl'impiegati dell'amministrazione, i quali godono franchigia di posta, purchè la corrispondenza sia sotto fascia.

Art. 44. Nel periodo di tre mesi cioè dal primo gennaro al 31 marzo 1857, i possessori di carte da giuoco, e fogli a contorno legali, li faranno dalla direzione generale ribollare gratis, dopo di che saranno circolabili; scorso tale termine, tutte le carte da giuoco, e fogli a con-

torno, che non saranno muniti del bollo di ribollazione saranno in contravvenzione e soggetti alle pene stabilite dalla legge giusta lo editto di agosto 1850.

Tutte quelle carte e fogli a contorno che saranno ribollati nel termine anzidetto saranno commerciabili, ed avranno vita per anno uno dal primo gennaro al 31 dicembre 1857.

Art. 45. Ogni controversia che possa insorgere tra l'amministrazione generale de' dazî indiretti, e la regìa, sarà giudicata in primo grado dal consiglio di amministrazione de' dazî indiretti preseduto dal direttore generale, col reclamo devolutivo alla gran corte de' conti nella camera del contenzioso, sottoponendosi espressamente le parti contraenti a tali condizioni.

Art. 46. Per qualunque caso di controversia, che nascer possa dal presente contratto e per la esecuzione, resta designato per domicilio nell'interesse del real governo l'officina nella quale risiede l'amministrazione del direttore generale dei dazî indiretti in Palermo, e per parte del regissore l'officina della regìa in Palermo.

Art. 47. Le spese del presente contratto comprese le due spedizioni in forma esecutiva, da rilasciarsi una al real governo, e l'altra al regissore, non che le altre spedizioni conformi occorrenti, sono tutte a carico del regissore.

Il presente contratto avrà il suo pieno effetto, dopochè sarà munito della superiore approvazione.

Del presente ne sono stato rogato da rimanere originalmente presso le mie minute.

Fatto e pubblicato in questa Palermo, capoluogo della provincia, e propriamente nel locale della suddetta direzione generale via Palagonia, mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce a detti comparenti qualificati e domiciliati come sopra, ed ai signori D. Vincenzo e D. Francesco di Chiara figli di notar D. Francesco Paolo, il primo impiegato domiciliato via Macqueda, e l'altro notaro domiciliato piazza Ballarò, testimoni idonei a me noti, conoscenti i comparenti, ed aventi tutte le qualità prescritte dalla legge.

Francesco La Cava — Antonino Pampillonia — Vincenzo Di-Chiara testimonio — Francesco Di-Chiara testimonio.

Luigi Pizzo figlio del fu notar D. Emmanuele notaro in Palermo.

N. 30982. Registrato in Palermo li 24 dicembre 1856, lib. 1, volume 1028, fol. 95, cas. 1, gr. 80, N. 10447. Archivio ducato uno Lo Jacono.

Comandiamo ed ordiniamo a qualunque dei nostri uscieri richiesti di dare esecuzione al presente atto, ed ai nostri comandanti ed uffiziali della forza pubblica di prestare mano forte venendone legalmente richiesti, ed ai procuratori regî presso i tribunali di coadiuvarne l'esecuzione.

In fede di che io qui sottoscritto notaro ho apposto il segno del mio tabellionato a questa prima copia autentica o spedizione in forma esecutiva, che si rilascia al signor D. Francesco La Cava direttore generale de' dazî indiretti.

Oggi in Palermo li 26 dicembre 1856.

Luigi Pizzo figlio del fu notar D. Emmanuele notaro in Palermo.

N. 31074. Registrata in Palermo il 26 dicembre 1856, lib. 1, vol. 1029, fol. 2, cas. 5, gr. 20 Lo Jacono.

I depositi delle somme che per causa dei prodotti di controbandi e multe doganali si fanno nei banchi di Palermo e Messina, debbono intestarsi ai componenti delle commessioni instituite per le ripartizioni, ed a loro firma spendersi le correlative polizze.

Palermo, 9 gennaro 1857.

Istituite col sovrano decreto del 18 settembre 1856 delle commessioni per la ripartizione del prodotto dei controbandi e delle multe doganali (1) è stato elevato il dubbio se per le somme da tal causa provvenienti, che si depositano in questo banco, debba la corrispondente madrefede intestarsi a lei nella qualità di presidente della commessione per la provincia di Palermo, ovvero a tutti i componenti della commessione istessa; e di conseguenza se le polizze di pagamento possano spendersi a sola di lei firma o de' componenti tutti la commessione.

Or io veduto l'accennato real decreto, e rite-

(1) Vedi a pag. 193 del volume pubblicato nel 1857.

nute le litterali prescrizioni degli articoli 31 e 33 dello stesso (1), sono divenuto a chiarare che i depositi delle somme che per causa dei prodotti de' controbandi e multe doganali si fanno ne' banchi di Palermo e di Messina debbano essere intestati a' componenti delle rispettive commessioni, ed a di loro firma o de' rispettivi legittimi loro delegati debbano essere fatte le corrispondenti polizze di pagamento.

Lo partecipo a lei per l'uso corrispondente, e di riscontro al suo rapporto del 24 dicembre decorso n.° 599.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale dei D. I.

(1) Vedi a pag. 195 e 196 del volume pubblicato nel 1857.

Invio di dichiarazione scambiata tra il Real Governo, e quello del Duca di Modena.

Palermo, 17 gennaio 1857.

Signore — Per l'uso corrispondente le fo pervenire qui avvolta una copia della dichiarazione scambiata tra il governo del Re N. S., e quello del duca di Modena.

Il Luogotenente Generale
Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale dei D. I.

DICHIARAZIONE.

Il sottoscritto, incaricato del portafoglio del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari esteri di Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie ecc. ecc. ecc., avendo ricevuto dal Ministero degli affari esteri di Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena ecc. ecc. ecc. l'assicurazione che nessun dritto di navigazione o di do-

gana, nè alcun dazio speciale è imposto o esatto ne' porti o scali del Ducato di Modena a carico de' bastimenti che navigano sotto la bandiera delle due Sicilie, senza che lo sia ugualmente a carico de' bastimenti che navigano sotto la bandiera Estense, dichiara col presente atto in virtù dell'autorizzazione che gliene è stata conferita dall'augusto suo Sovrano:

1° Che i bastimenti Estensi, i quali approdano negli scali e rade delle due Sicilie, saranno trattati al loro arrivo, durante la loro permanenza, ed alla loro partenza, sullo stesso piede dei bastimenti nazionali per riguardo ai dritti esistenti o da esistere di porto e di navigazione, come sarebbero i dritti di tonnellaggio, di fanali, di pilotaggio, d'ancoraggio, di quarantena, non meno che per rapporto all'onorario di pubblici funzionarî, e a tutte le tasse o imposizioni di qualsiasi specie o denominazione, percetti o da percepire, in nome o a vantaggio del governo delle autorità locali, o di qualsivoglia stabilimento particolare, sia che i detti bastimenti arrivino o portano a vuoto, sia che importino o esportino mercanzie.

2° Che i bastimenti Estensi potranno introdurre negli scali e rade delle due Sicilie, come pure esportarne, depositarvi ed immagazzinarvi ogni specie di merci ed oggetti di commercio di qualunque provvenienza essi sieno, la cui importazione od esportazione siano legalmente permesse nelle due Sicilie, senza esser tenuti a pagare dritti di dogana o imposizioni di qualsivoglia specie o denominazione, diverse o più elevate di quelle che sarebbero pagate per quelle medesime merci o prodotti se fossero importati od esportati da bastimenti nazionali.

3° Che i bastimenti Estensi saranno negli scali e rade del Regno delle due Sicilie parificati ai bastimenti nazionali quanto ai premî o restituzioni di dritti o altri qualsiansi vantaggi che sono già accordati o che potrebbero esserlo nell'avvenire tanto all'importazione che all'esportazione.

4° Che le stipulazioni contenute negli articoli precedenti saranno applicabili in tutta la loro estensione ai bastimenti Estensi ed ai loro carichi, sia che i detti bastimenti procedano dai porti de' Ducati Estensi, o da quelli di qualun-

que altro estero paese, sia che partano direttamente pei ducati suddetti o per qualunque altro paese, talmentechè pei dritti esistenti o da esistere di navigazione o di dogana non sarà fatta, tanto nella navigazione diretta quanto nell'indiretta, distinzione alcuna fra' bastimenti nelle due parti contraenti.

5° Che queste medesime stipulazioni però non s'intenderanno in modo alcuno estese nè al cabotaggio, ossia alla navigazione e traffico tra uno scalo e l'altro delle due Sicilie, nè alla pesca lungo le coste appartenenti al regno istesso.

6° Che ogni bastimento Estense il quale sia costretto o da tempesta o da altro accidente a cercar refugio in uno scalo o rada delle due Sicilie, sarà ivi trattato sotto ogni rapporto come un bastimento nazionale che si trovasse nello stesso frangente, ben inteso però che le cause le quali avranno dato luogo all'approdo forzato siano reali ed evidenti; che il bastimento non eseguisca alcuna operazione di commercio caricando o scaricando mercanzie, e che non prolunghi la sua permanenza nello scalo o rada al

di là del tempo reso necessario dalle cause che lo avranno costretto ad approdarvi. In tale circostanza lo scarico o il ricarico motivato soltanto da' lavori di restauro del bastimento o dal bisogno di provvedere alla sussistenza dell'equipaggio, non saranno considerati come operazioni di commercio; che se poi invece il padrone di un dato bastimento Estense si trovasse nella necessità di disfarsi di una parte delle sue merci per supplire alle proprie spese, egli sarà tenuto ad uniformarsi a quegli ordini ed a quelle tariffe che nel luogo dove avrà forzatamente approdato sono e saranno veglianti per un bastimento delle due Sicilie posto in pari condizione.

7° Che dato il caso che un bastimento Estense facesse naufragio, colasse a fondo o soffrisse qualche altro danno sulle coste delle due Sicilie, questo bastimento e tutte le persone che vi si trovino a bordo riceveranno il medesimo soccorso e la medesima protezione di cui godono in simili casi i bastimenti delle due Sicilie, ed il bastimento naufragato, le merci, o altri effetti ch'esso possa contenere, o il loro pro-

dotto, se tali oggetti siano già stati venduti, saranno restituiti ai loro proprietari o ai loro aventi causa, purchè si presentino entro lo spazio di un anno dopo il naufragio pagando un dritto di ricupero uguale a quello che sarebbe corrisposto nel caso identico da un bastimento nazionale. Le merci ricuperate non pagheranno alcun altro dritto a meno che non siano ammesse al consumo.

8° Finalmente che le disposizioni rammentate di sopra, fondate sull'assicurazione di una perfetta reciprocità in favore della navigazione e del commercio de' bastimenti e delle barche napolitani ne' porti, scali e coste de' ducati Estensi, e in quelli delle isole che ne dipendono, escluso il cabotaggio e la pesca, come è detto nell'articolo 5, cominceremo ad essere in vigore da questo medesimo giorno, e saranno osservate, e rimaranno obligatorie per lo spazio di dieci anni, e trascorso questo termine per dodici mesi dopo che l'uno e l'altro de' governi avrà manifestato la intenzione di farne cessare gli effetti.

La presente dichiarazione, destinata a cambiarsi con una dichiarazione simile per parte del Ministero di Sua Altezza Reale l'arciduca duca di Modena, terrà luogo di un trattato formale, e le stipulazioni ch' essa racchiude ne avranno la medesima forza e valore.

In fede di che il sottoscritto l'à munita della propria firma e vi ha fatto apporre il sigillo del real Ministero di Stato degli affari esteri.

Fatta in Napoli il dì tredici dicembre mille ottecento cinquantasei.

Firmato — Luigi Carafa.

Spiegazioni sul modo di condurre il servizio della gran dogana, indi alla soppressione della direzione provinciale di Palermo.

Palermo, 18 gennaro 1857.

Signore — Pell'art. 5° del real decreto del 12 novembre 1855 (1), venne soppressa la direzione provinciale dei dazî indiretti di Palermo, e le

(1) Vedi a pag. 10 del volume pubblicato nel 1857.

incombenze relative alla medesima furon fuse in quelle del direttor generale del ramo.

Sorge da questa disposizione, che a molti dettagli del giornaliero servizio della gran dogana non può altrimenti provvedersi, che con autorizzazione, o altri provvedimenti da emettersi da cotesta direzione generale, la quale tenendo le veci della soppressa direzion provinciale dovrebbe prestarsi con quella speditezza, che le faccende doganali, e i gravi interessi commerciali richiedono a resecare i danni inevitabili, che da qualunque indugio derivano.

Non potendo quindi ammettersi un sistema di corrispondenza ufficiale per l'indole propria della novella organizzazione, pel ritardo inevitabile e per altre complicazioni, che ne sarebbero inseparabili, e mancando un capo, che sopraintenda al triplice servizio dei dazî indiretti nella città di Palermo, essendo tutto sottoposto alla diretta, ed immediata dipendenza della direzione generale, mi son determinato ordinare in via di regolamento, che tra' doveri ordinarî del segretario generale sia quello di recarsi personalmente

in tutti i giorni nella gran dogana, rimanendovi per tutto quel tempo, che sarà creduto necessario a provvedere alle esigenze del servizio della giornata, giovandosi delle stanze una volta addette alla direzione provinciale, e ciò quante volte, ella, signor direttore generale, non preferisca a di lei arbitrio di adempiere personalmente questo servizio nel luogo istesso, dispensandone il segretario generale.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale de' D. I.

Obblighi delle Deputazioni Sanitarie in occasione di rinvenimento di merci buttate dal mare sul lido.

Palermo, 20 gennaro 1857.

In data del 17 andante ho scritto quanto segue al Soprintendente generale di pubblica salute :

» Signore — È stato questo real governo informato, che la deputazione sanitaria di Milazzo in

occasione di essersi colà recuperate due botti d'olio d'oliva appartenenti al carico del legno di padron Antonio Giamboi, il quale aveale buttate in mare a causa del cattivo tempo sofferto nel viaggio, da Finale a Messina, era proceduta alla consegna del genere allo interessato, dopo avere eseguite le operazioni sanitarie, negandosi a consegnare le dette botti a quel ricevitor doganale, che a mente degli art. 329, e seguenti della legge sulle dogane del 19 giugno 1826 (1),

(1) » Art. 329. Dopo lo scaricamento totale del bastimento » naufragato, se si trovi un magazzino in luogo prossimo a » quello del naufragio tutti gli oggetti dovranno ivi essere » trasportati, e verificati.

» Art. 330. Del risultato della verifica, egualmente che di » tutte le altre circostanze occorse, sarà formato un processo » verbale in doppio, sottoscritto dagl'impiegati della marina, e » delle dogane. Una copia ne sarà rilasciata alla dogana per » servire di dichiarazione in dettaglio, e l'altra servirà di base » al giudizio, che l'autorità competente dovrà profferire a norma » delle leggi in vigore.

» Art. 331. Il magazzino, nel quale i generi verranno de- » positati, sarà sotto la custodia degl'impiegati doganali, ma » quelli della marina ne conserveranno anche una chiave.

» Art. 332. Qualora non esistesse magazzino in luogo pros- » simo a quello del naufragio, tutti gli oggetti salvati saranno

dovea disporne la conservazione fino al compimento degli atti di legge.

» (sempre in presenza degl'impiegati de' dazî indiretti, e della
» marina) trasportati nel comune ov'è stabilita la dogana, per
» eseguirsi quivi le stesse operazioni enunciate nell'articolo
» 330; e per depositarsi le mercanzie in un magazzino, le di
» cui chiavi saranno del pari conservate dagl'impiegati della
» dogana, e della marina.

» Art. 333. Se per la sicurezza, e manutenzione de' generi
» depositati, o per qualsivoglia altra cagione, fosse necessario
» di trasportarli dall'uno all'altro magazzino, questo trasporto
» non potrà effettuarsi, che in presenza degl'impiegati della
» marina, e de' dazî indiretti.

» Art. 334. Allorchè le mercanzie dovranno essere vendute
» per disposizione dell'autorità competente, colui, che sarà in-
» caricato di eseguire la vendita, farà noto il giorno fissato
» per la medesima agl'impiegati della dogana, i quali vi sa-
» ranno presenti.

» Art. 335. Le mercanzie proibite all'entrata non saranno
» vendute, nè consegnate a coloro, cui saranno aggiudicate dalla
» detta autorità competente, se non a condizione di rimandarle
» all'estero. Esse verranno trasportate (sotto la custodia degli
» impiegati de' dazî indiretti, ed a spese di colui, al quale
» saranno state aggiudicate) alla dogana di esportazione più
» vicina, dove resteranno in deposito finchè non sieno espor-
» tate.

» Art. 336. Una tale esportazione non potrà esser differita
» più di tre mesi, sotto pena di ducati centoventi di ammenda.

» Tale irregolare procedere della deputazione sanitaria ha fatto sorgere i più vivi clamori da

» Art. 337. Nel caso, in cui le mercanzie proibite, e sal-
» vate dal naufragio non potessero esportarsi senza rischio di
» una perdita totale, per essere eccessivamente avariate, i pro-
» prietari avranno la facoltà di farle vendere pubblicamente,
» o di usarne a loro piacere, a condizione di pagare alla do-
» gana il diritto, come se non fossero avariate.

» Art. 338. Pe' domini al di quà del Faro i generi di pri-
» vativa provegnenti da naufragio non saranno riesportati, ma
» verranno comprati dall'amministrazione generale de' dazi in-
» diretti, al prezzo, ch'essa li acquista allo straniero.

» Art. 339. Allorchè si trattasse di effetti ritrovati sulle coste
» da' particolari, questi saranno obbligati di denunziarli alla
» dogana sotto pena di ducati centoventi di ammenda.

» Art. 340. In tal caso, o in qualunque altro di contrav-
» venzione alle leggi sanitarie, il contravventore soggiacerà,
» anche alle pene prescritte dalle medesime leggi, e sarà in-
» fine trattato come prevenuto di furto, se si fosse appropriato
» simili oggetti.

» Art. 341. Tanto ne' casi già preveduti negli articoli 329,
» e seguenti, quanto in ogni altro, gli effetti salvati non sa-
» ranno restituiti dalla dogana, che in seguito del pagamento
» de' diritti dovuti, e delle spese occorse per ricuperare, e
» conservare le merci.

» Art. 342. Qualora gli effetti, di cui si tratta, fossero ava-
» riati, in tal caso vi sarà luogo alla riduzione de' dazi per
» causa dell'avaria, con le formalità prescritte nel titolo XIII,

parte delle autorità finanziere, le quali chiamate espressamente dagli art. 341, e 344 della legge anzidetta (1) a ritenere le merci gettate sul lido, per farne poscia la restituzione a chi di dritto, han veduto con ciò mutilata una parte interessante delle loro attribuzioni, e notabilmente compromessi gl' interessi della real finanza. Nè la deputazione sanitaria di Milazzo attenendosi al disposto dell'art. 136 del regolamento sanitario esterno del 1853 (2), posteriore alla legge doga-

» salvo quella della sola dichiarazione ordinata nell'articolo 312.

» Art. 343. Le merci salvate dal naufragio, ch'eran dirette » allo straniero, potranno in seguito del giudizio dell'autorità » competente essere rimbarcate pel luogo della loro destina- » nazione, e senza alcun pagamento di dazio, ma col solo pa- » gamento delle spese enunciate nell'articolo 341.

» Art. 344. I generi del regno imbarcati in un luogo de' no- » stri domini di quà, o al di là dal Faro, e spinti dal naufragio » in un altro, potranno in seguito del giudizio dell'autorità com- » petente essere rimbarcati pel luogo della loro destinazione, » senz'alcun pagamento di dazio, ma col solo pagamento delle » menzionate spese.

(1). Si ritenga la nota precedente.

(2) » Art. 136. Se i generi gettati al lido dalle onde sono » insuscettibili, debbono ammettersi immediatamente a pratica,

nale del 1826 può a buona ragione ritenere abrogate le disposizioni in quest'ultimo contenute, dapoichè le leggi che provvedono alla tutela dei varî interessi dello stato debbono intendersi in guisa che possan coesistere, e non già che l'una distrugga l'altra; or se si ammettesse la erronea interpetrazione che le autorità sanitarie voglian dare all'art. 136 del detto regolamento del 1853, ne seguirebbe il sagrifizio dello interesse della finanza, poichè senza l'intervento degli impiegati doganali potrebbero importarsi generi, o colpiti dal dazio, o proibiti affatto.

» Non si nega che la dogana nel vendere, o restituire i generi anzidetti, debba prelevare le spese sanitarie, ma non può ammettersi, che in questi casi le autorità preposte al pagamento dei dazî indiretti non debbano eseguire le incom-

» e conservarsi nell' officio della deputazione, o darsi in de-
» posito a persona idonea, per restituirsi a chi potesse recla-
» mare in seguito la proprietà.

» Se sono suscettibili, e nel tempo istesso d'ignota origine,
» si debbono inviare al più vicino lazzaretto, ed ivi venire
» sottoposti al trattamento di espurgo da sette a quindici giorni,
» a giudizio de' Magistrati di salute.

benze inerenti alla loro istituzione, e che queste assumer si debbano da quelle sanitarie, che hanno uno scopo differente.

» Per tutto ciò vengo in linea di massima a prescrivere, che le deputazioni sanitarie di Sicilia in occasione di ricuperamento di oggetti buttati dalle onde sul lido, esaurite tutte le operazioni prescritte dal regolamento del 1853, debbono, consegnar quelli a' competenti funzionarî, onde praticare le incombenze di loro competenza, dovendosi da questi ultimi curare che siano soddisfatti i dritti, e le spese sanitarie.

» Da ultimo dispongo, che sia ammonita la deputazione sanitaria di Milazzo per lo irregolare procedimento dalla medesima tenuto nell' occasione del rinvenimento delle due botti di olio d'oliva di cui sopra è parola.

» Il che le comunico perchè ne inculchi l'esatto adempimento a tutte le deputazioni sanitarie. »

Lo partecipò a lei per sua intelligenza ed uso corrispondente.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale dei D. I.

Pei fabbricanti, e venditori di carte da giuoco.

Palermo, 23 gennaro 1857.

Signore — Per l'uso conveniente la prevengo, che in pari data ho scritto al Tesoriere generale così:

» Uniformemente alla proposizione di lei, e del Direttore generale dei dazî indiretti contenuta nelle rimostranze del 7 e 20 dello andante N. 90 e 43, autorizzo in favore dello appoderato della Direzione generale medesima la restituzione di grana dodici per gli stessi versati da Vincenzo Riserbato per dritto del visto del bollo da apporsi alla patente che deve rilasciarglisi, qual venditore delle carte da giuoco, e del pari autorizzo per massima a pagare da cotesta tesoreria generale in linea di restituzione all'appoderato di quella direzione generale, tutte le somme che da quinci innanzi verranno versate nella tesoreria medesima per la causa istessa del dritto del visto per bollo localmente soddi-

sfatto dai fabbricanti, o venditori di carte da gioco.

Epperò ne la prevengo di riscontro per l'uso di risulta.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale de' D. I.

Nelle esportazioni i legni inglesi godono del beneficio di assimilazione ai legni di real bandiera.

Eccellenza — Intorno i reclami dei signori Ingham Stephens e C. per dazio da loro pagato di ducati 6 a quintale sopra un carico di olio spedito in aprile 1856 su legno inglese per Quebec possedimento britannico nel Canadà invece di ducati 4 a quintale per quanto pagasi dai legni di real bandiera, ho umiliato a S. M. quanto feci conoscere a V. E. con ministeriale dei 28 dicembre scorso N. 4545 (1), in riscon-

Napoli, 28 dicembre 1856.

(1) » Eccellenza — In data del 21 dello andante dicembre » diressi al Ministro degli affari esteri il seguente officio:

tro al pregevol suo officio degli 8 luglio del passato anno, dipartimento delle finanze, 3° ca-

» Per effetto del real decreto del 27 dicembre 1852 gli olii
» di oliva erano gravati del dazio di esportazione di duc. 4 a
» cantajo con legni nazionali, e di duc. 6 con legni esteri.

» Però con real decreto del 23 maggio 1856 quel dazio fu
» ridotto a ducato 1, 10 il cantajo per legni nazionali, ed a
» ducato 1, 70 per legni esteri.

» Per un caricamento di olio in Marsala sul legno Inglese
» Effort di cap. James Wrigt spedito in aprile per Quebec
» possedimento Inglese nel Canadà per conto dei negozianti
» inglesi Ingham Stephens, e compagni; non fu applicato il
» beneficio dell'assimilazione ai legni di real bandiera sull'ap-
» poggio di un real rescritto comunicato dal Ministero delle
» finanze in data dei 21 luglio 1845, con cui dandosi dilucida-
» zioni intorno alla esecuzione del trattato colla Inghilterra, ve-
» niva dichiarato che i benefici risultanti dallo stesso trattato
» doveano accordarsi quando l'esportazione fosse stata pel regno
» unito della Gran Brettagna, e suoi possedimenti in Europa,
» e che per tutti gli altri casi i legni inglesi esser doveano
» considerati come i legni di altra straniera nazione.

» Quindi i signori Ingham e compagni pagarono il dazio di
» ducati 6 a quintale.

» Però non passò guari che essi si dolsero di essere stato
» loro negato il beneficio dell'assimilazione, facendo assegna-
» mento sul real rescritto emesso parimenti dal detto Ministero
» delle finanze in data dei 2 settembre 1854 con cui per una
» simile spedizione di olio fatta a 24 marzo 1854 nel Canadà

rico, N. 2291, cioè la corrispondenza tenuta tra me, ed il Ministro delle finanze, ed il parere della

» per conto dei negozianti Maingay Robin e Compagni era stato
» accordato la diminuzione del dazio come ai legni di real ban-
» diera in corrispondenza dell'articolo 7 del detto trattato.

» S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia doman-
» dava le risoluzioni di norma tanto pel caso dei signori In-
» gham e Compagni quanto per tutti gli altri casi occorrenti.
» Ed io reputai opportuno dirigermi a S. E. il Ministro delle
» finanze per gli analoghi chiarimenti.

» Quell'alto funzionario con officio dei 6 dello scorso no-
» vembre non fece che parteciparmi il citato rescritto del 2 set-
» tembre 1854 da esso indirizzato al Direttor generale dei dazî
» indiretti di questi reali dominî nei seguenti termini.

» Ho rassegnato a S. M. il Re (N. S.) quanto ella riferiva a
» questo Ministero per rapporto dei 15 marzo ultimo ripart.
» dogane, circa la domanda dei negozianti Maingay Robin, e
» compagni dirette ad ottenere che il dazio sull'olio per essi
» spedito nel Canadà col legno inglese Hope si riscuotesse
» alla ragione di duc. 4 il cantajo, nonchè l'avviso favorevole
» di lei di potersi deferire alla domanda, stante il prescritto
» con l'articolo 7° del trattato esistente con l'Inghilterra.

» E La M. S. con risoluzione presa nel Consiglio ordinario
» di Stato del 26 prossimo passato mese essendosi degnata darvi
» approvazione, nel real nome le comunico tale sovrana deter-
» minazione per lo adempimento.

» Non parendo a me abbastanza soddisfacente questo riscon-
» tro, io gli rescrissi chiedendogli, se la concessione accor-

commessione dei trattati, dal quale risulta, che senza fermarsi a quanto si potrebbe dire sulla

» data con tale rescritto ai negozianti Maingay e compagni fosse
» stata motivata da speciali circostanze, di modo che dovea
» rimanere in pieno vigore il disposto del mentovato rescritto
» del 21 luglio 1845, o se si avesse a ritenere come norma
» in tutti i casi occorrenti.

» Di replica a questa mia dimanda S. E. il Ministro mi ma-
» nifestò che la sovrana determinazione contenuta nel detto
» rescritto del 2 settembre 1854, mosse dalla considerazione
» che riguardando l'articolo 7 del trattato coll'Inghilterra i dritti
» di dogana, e l'articolo 8 del trattato stesso tassativamente
» quelli di navigazione, non poteasi la limitazione, contenuta
» nell'articolo 8 relativamente ai dritti che colpiscono il legno
» estendere ancora ai dritti di dogana che son dovuti sulla
» merce e per quali giusta lo stipulato con l'articolo 7 l'as-
» similazione è conceduta senza limitazione di sorta.

» Or in tale stato di cose, io credo opportuno rivolgermi a
» V. E., pregandola pei savi suoi divisamenti, affinchè sia de-
» finito il quesito, se il mentovato rescritto del 2 settembre
» 1854 sia stato per massima emanato. »

In riscontro il prelodato Ministro degli affari esteri con officio del 27 di questo stesso mese mi ha scritto quanto segue:

» Avendo comunicato per sovrano comando alla commessione
» pel trattato, il pregevole foglio di V. E. dei 21 andante perchè
» desse il suo avviso sul reclamo dei signori Ingham, Stephens
» e Compagni per dazio da essi di già pagato di duc. 6 a quin-

intelligenza, e sulla interpetrazione dell'articolo 7 del trattato in vigore con la Gran Brettagna, ma

» tale sopra un carico di olio spedito in aprile ultimo su le-
» gno inglese per Quebec, possedimento inglese nel Canadà,
» invece di duc. 4 a quintale per quanto pagasi dai legni di
» real bandiera, la commissione medesima ha manifestato, che
» senza fermarsi a quanto si potrebbe dire sulla intelligenza,
» e sulla interpetrazione dell' articolo 7 del trattato in vigore
» colla gran Brettagna, ma considerando che desso è già stato
» dal real Governo interpetrato a favore dei signori Maingay
» Robin e compagni nel 1854, nel senso istesso ora reclamato,
» ed in un caso perfettamente identico, per cui han mosso re-
» clamo i signori Ingham Stephens e Compagni essa commis-
» sione è di parere di accordarsi a quest'ultimi la differenza
» tra il trattamento nazionale ossia di ducati 4 e quella a cui
» erano stati in questa circostanza assoggettati cioè di duc. 6 a
» quintale.

» Mi affretto di rendere di tutto ciò consapevole V. E. per-
» chè si serva farne l'uso che convenga. »

Mi onoro darne comunicazione a V. E. in replica al pregevole officio dell' otto luglio 1856, ripart. delle finanze 3° carico N. 2291 per l'uso di risultamento.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia

Firmato — G. Cassisi.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

considerandosi che desso sia stato già dal real governo interpetrato a favore dei signori Maingay, Robin, e comp. nel 1854 nel senso istesso ora reclamato, ed in un caso perfettamente identico per cui han mosso riclamo i detti signori Ingham, Stephens, e C., sia accordata a questi ultimi la differenza tra il trattamento nazionale, ossia di duc. 4, e quella in cui erano stati in questa circostanza assoggettati, cioè duc. 6 a quintale.

La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 20 del corrente gennaio si è degnata approvare il parere della Commissione dei trattati di cui è parola.

Nel real nome ne do all'E. V. partecipazione per l'uso conveniente.

Napoli, 26 gennaio 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Modo come sdaziarsi i mantelli impermeabili.

Palermo, 5 febbraro 1857.

Signore — Da S. E. il Ministro per gli affari di Sicilia mi è stato partecipato con ministeriale del 29 gennaro precorso num. 318 quanto appresso:

» Il signor Ministro delle finanze in data del 21 corrente mi ha scritto quanto appresso:

» Il Direttore generale dei dazi indiretti mi ha scritto rapporto del tenor seguente:

» Nella ministeriale che V. E. in data dei venti dello scorso dicembre N. 3827, 3° ripartimento si compiaceva trascrivermi quella del di lei Collega per gli affari di Sicilia intorno al dubbio surto nei reali dominî insulari sul modo come sdaziarsi i mantelli detti impermeabili, e prescriveami V. E. manifestarle l'occorrente.—In adempimento mi do l'onore rassegnarle che il ragionamento della direzione generale di Palermo è nel perfetto senso della tariffa, nel dire che non potendosi comprendere nell'articolo dei mantelli li-

sci tassati col dazio di ducati 10 l'uno, per essere il genere tutt'altra cosa, e perchè il dazio sarebbe maggiore del valore di essi, e nè anche potersi sottoporre al dazio di ducato uno la canna decimale quadrata stabilita per tessuti di filo, lana ancorchè con cotone, e lana, ed anche inverniciati, o incerati per non essere questi tagliati, e cuciti; ne risulta che i suddetti mantelli, o paletot, come pare si chiamano, non possonsi altrimenti sdaziare che sul valore qual genere imprevisto manifatturato.

» In conseguenza l'articolo in parola in tal modo viene dalla gran dogana sdaziato, come sono assicurato dal direttore della medesima.

» Ed io mi onoro di manifestare il tutto alla E. V. in risposta al suo pregiato foglio dei 15 dicembre ultimo, finanze, N. 4434.

» Ho l'onore partecipare tutto l'anzidetto alla E. V. in replica al suo gentile officio dei 5 dicembre scorso, dipartimento delle finanze, carico 3°, N. 4954. »

Lo partecipo a lei di riscontro al suo rap-

porto del 2 dicembre ultimo N. 572 per l'uso corrispondente.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale dei D. I.

Si prescrive che il pagamento degli averi alla forza attiva doganale dee eseguirsi in due liberanze.

Palermo, 11 febbraro 1857.

Signore — Per lo art. 14 del regolamento approvato col sovrano rescritto del 25 novembre 1843 gli averi degl' individui della forza attiva de' dazî indiretti si pagavano dalla tesoreria generale con liberanze per ogni mese anticipatamente a pro dei consigli di amministrazione, con avvertenza di doversi dalle casse dipendenti soddisfare il montare medesimo in tre uguali rate, e precisamente al 1°, al 10, e 20 di ciascun mese. Posto ora in esecuzione il novello rego-

lamento del 22 agosto 1856 (1), e dovendo i ricevitori generali oltre del versamento stabilito col real decreto del 30 novembre 1824 nel giorno 25 del mese, farne altro il 10, non possono comprendere nella contabilità del giorno 10 medesimo tutti i mandati estinguibili in tre rate, l'ultima delle quali il 20 di ogni mese, ed intanto si trovano di avere essi ricevitori erogato una non lieve somma per la prima e seconda decade.

Perlochè si son provocate sul proposito le opportune determinazioni. — Ed io dopo di aver inteso il direttore generale de' dazì indiretti, ed il Consiglio di tesoreria, uniformemente al conconcorde avviso di questo consesso, e del funzionario istesso ho risoluto, che siano spedite due liberanze al mese per lo pagamento degli averi alla forza attiva de' dazì indiretti, una cioè per le decadi scadibili al 1° e 10 del mese, e l'altra per quella del 20, mettendosi a disposizione dei consigli di amministrazione.

(1) Vedi a pag. 512 del volume pubblicato nel 1857 le disposizioni sulla materia.

Quindi ne la prevengo in riscontro al rapporto di lei del 5 dicembre ultimo N. 3308 per l'uso di risulta.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Alle ufficine del tesoro.

Si estendono sino a dodici le classi dei negozianti ammessi a soscrivere cambiali per dazi doganali.

Eccellenza — Ho fatto rassegnamento a S. M. (D. G.) di quanto si era finora operato da' ricevitori doganali in Sicilia, di ammettere delle cambiali per dazî doganali oltre il fido accordato dalle camere consultive di commercio alle classi di negozianti che si trovano ammesse a fruire di una tale agevolezza ne' termini del regolamento approvato dal rescritto del 22 agosto 1832, di conseguenza al prescritto nella legge doganale del 19 giugno 1826, giusta quel che V. E. si era servita annunziarmi nel rapporto del 27 gennaro, finanze, 3° carico, N.° 269.

Io ho inoltre umiliato, che in veduta di proposizioni fattele dal direttore generale de' dazî indiretti, ed indi alle opinioni richieste dalle camere consultive di commercio di Palermo, di Messina, e di Catania, sul progettato aumento delle classi dei negozianti ad essere ammessi a siffatto favore, era convenuta, che una gradazione più ristretta nelle infime classi de' negozianti toglieva l'arbitrio al ricevitore doganale, ed inferiva al bene del commercio e della finanza. E quindi avendo preso a norma il sovrano rescritto del 29 febbraro 1856 (1), numero 696, con cui venne ammessa un' ottava classe per ducati tremila era venuta proponendo di estendersi il numero delle otto classi di negozianti, già ammesse a dodici, con le seguenti proporzioni cioè:

Prima classe. . . .	D. Sessantamila
Seconda	D. Quarantottomila
Terza.	D. Trentaseimila

(1) Vedi a pag. 144 del volume pubblicato nel 1857 il rescritto suddetto.

Quarta	D.	Trentamila
Quinta	D.	Ventiquattromila
Sesta	D.	Ventunomila
Settima	D.	Diciottomila
Ottava	D.	Quindicimila
Nona	D.	Dodicimila
Decima	D.	Novemila
Undecima	D.	Seimila
Duodecima	D.	Tremila

E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 16 dell'andante mese, mentre ha dichiarato abusiva la facoltà esercitata da' ricevitori, si è degnata approvare le proposizioni fatte dall'E. V.

Nel real nome partecipo ciò all'E. V. per l'uso conveniente.

Napoli, 19 febbraro 1857.

Firmato— G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Provvedimenti per lo esatto adempimento del servizio intorno alle carte da giuoco.

Palermo, 26 marzo 1857.

Signore—Veduti gli articoli 20, 22, 23, 27,

35 e 37 del novello contratto di regìa interessata per le carte da giuoco, stipolato nel 26 dicembre 1856, ed approvato con ministeriale del 2 gennaro corrente anno (1);

Veduti gli articoli 10, 12 e 17 del real decreto del 10 dicembre 1844 (2), ed il regolamento approvato col real decreto del 31 maggio 1845, relativo al servizio di che si tratta;

Vedute le di lei proposizioni relativamente alla necessità di altre provvisioni, che mirino ad assicurare il più retto andamento di questa parte di servizio e ad evitare le frodi in danno dell'amministrazione, mi son determinato disporre quanto segue:

Art. 1. Ogni fabbricante, o venditore di carte da giuoco autorizzato ai termini dell'art. 7 del real decreto del 10 dicembre 1844, (3) sarà obbligato ad acquistare annualmente dall'amministrazione generale dei dazì indiretti quel numero di fogli a contorno e di carte confezionate a sua scelta, che prudenzialmente ella, o i Di-

(1) Vedi a pag. 135 di questo volume.
(2) Vedi la nota a pag. 101 e seg. di questo volume.
(3) Vedi la nota a pag. 92 di questo volume.

rettori provinciali per di lei delegazione, saranno per determinare, inteso il regissore, o un suo delegato, su le basi di un coacervo dell'ultimo quinquennio dal 1852 al 1856, desunto dal consumo risultante dai registri delle ricevitorie.

Art. 2. La obbligazione, di cui è parola nello articolo precedente, sarà contratta dai fabbricanti, o venditori nel momento in cui sarà loro rilasciata la patente dell'amministrazione.

Quei fabbricanti, o venditori che si trovano autorizzati pria della presente disposizione dovranno adempirvi fra lo spazio di due mesi a contare dalla pubblicazione di questo provvedimento, elasso il quale termine saranno privati della patente.

Questa obbligazione sarà formata mediante un processo verbale in triplo originale da rimanere, uno in potere dell'amministrazione, un altro presso il fabbricante o venditore, ed il terzo da darsi al regissore.

Sarà stabilito espressamente nel detto processo verbale, che il fabbricante o venditore debba acquistare in ogni principio di bimestre la sesta

parte della quota dei fogli a contorno, o delle carte confezionate, che sarà determinata a ragion d'anno sotto pena di essere privati della patente.

Art. 3. L'amministrazione generale de' dazî indiretti resta facoltata, oltre delle visite ordinate coll'articolo 17 del real decreto del 10 dicembre 1844 (1), di fare verificare economicamente, ogni qual volta lo crede conveniente, da un impiegato dei dazî indiretti assistito da un agente della regìa, riconosciuto ai termini del N.° 3 dell'articolo 35 e dell'articolo 37 del contratto in vigore, quale quantità di fogli a contorno e di carte somministrate dall'amministrazione sia stata smaltita.

Art. 4. Tutte le carte da giuoco avranno in dorso una leggenda; la quale pei fabbricanti patentati conterrà per esteso il nome e cognome del fabbricante, e per quelle confezionate nell'interesse dell'amministrazione esprimerà per esteso le parole: — *Amministrazione dei dazî indiretti.*

Art. 5. I fabbricanti autorizzati saranno tenuti

(1) Vedi la nota a pag. 94 di questo volume.

a presentare nella direzione generale, o nelle direzioni provinciali il modello della griffa e della coverta stampata di cui giusta lo articolo precedente vorranno far uso, onde servire di confronto nel caso di contravvenzione.

Si assegnerà da lei un termine prudenziale ai fabbricanti, che in atto trovansi legalmente autorizzati per presentare il modello della griffa e della coverta stampata, sotto pena della privazione della patente.

Art. 6. Le disposizioni contenute nei due precedenti articoli non potranno applicarsi alle carte circolabili dietro la ribollazione prescritta dall'articolo 44 del contratto in vigore (1), ed alla ministeriale di pari data N.° 886.

Nel partecipare a lei queste mie disposizioni per l'uso corrispondente, la prego inserire la presente nello avviso da pubblicare ai termini di detta ministeriale.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale dei dazi indiretti.

(1) Vedi a pag. 148 di questo volume.

Proroga di termine per la ribollazione delle carte da giuoco.

Palermo, 26 marzo 1857.

Signore — Non essendosi tuttavia pubblicato l'avviso approvato con ministeriale del 9 gennaro ultimo, N.° 87, contenente tutti gli articoli del contratto della nuova regìa del dazio sulle carte da giuoco, che interessano tanto i fabbricanti e gli spacciatori privilegiati di dette carte, quanto i compratori e consumatori delle medesime, mi son determinato permetterne la pubblicazione a data corrente, e nel tempo stesso elargare i termini stabiliti nell'articolo 44 del contratto di regìa (1) cioè a tutto il 15 luglio prossimo per l'ordinata ribollazione, ed a tutto il 15 aprile 1858 per la durata e vita delle carte e de' fogli a contorno ribollati.

Glielo partecipo in riscontro a' di lei rapporti,

(1) Vedi a pag. 148 di questo volume.

l'ultimo dei quali del 23 cadente mese per l'uso corrispondente, a qual'uopo le invio la bozza da servirle per la formolazione dell'avviso da emettersi da cotesta direzione generale coll' inserzione della presente e dell'altra ministeriale di egual data di N.° 892, per farne eseguire subito la stampa e la pubblicazione.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Sig. Direttore generale dei dazî indiretti.

Spiegazioni intorno il trattato di commercio conchiuso con la Spagna.

Palermo, 18 aprile 1857.

Signore — Da S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia in data del 16 corrente mi è stato scritto quanto segue:

» Eccellenza — Il pregiato officio di V. E. dei 18 novembre 1856, dipartimento delle finanze, 3° carico, N.° 4749; riguardava due dubbî elevati dal Direttore generale de' dazî indiretti in

occasione del trattato di commercio conchiuso con la Spagna. — Io mi diressi al signor Ministro degli affari esteri per avere gli opportuni chiarimenti, ed egli mi rispose ne' seguenti termini:

» Il pregevole officio che V. E. ha favorito dirigermi in data di ieri l'altro, sotto il N.° 3088, propone la soluzione de' seguenti dubbî:

» 1° Se estender si debba a tutte le nazioni privilegiate per precedenti trattati, la diminuzione daziaria accordata alla Spagna con l'articolo 11 del recente trattato con essa conchiuso.

» 2° Se estender si debbano gli stessi beneficî alla real bandiera, nel caso in cui i nostri legni levassero dai porti Spagnuoli i generi descritti nel cennato articolo 11.

» Dirò adunque all' E. V. che in quanto al primo de' sopra espressi dubbî, nè la Francia, nè l'Inghilterra, che al pari della Spagna erano nazioni privilegiate, han fondato diritto a pretendere le riduzioni di dazio, non guari accordate all'ultima.

» Per la rinunzia fatta da S. M. Cattolica al

benefizio perpetuo del 10 per 100, queste tre potenze trovansi ora in uguale condizione; onde ne consegue, che se alcuna di esse mostrasse desiderio di ottenere i compensi accordati dal real Governo alle altre per le fattegli rinunzie, ciò ben potrebbe aver luogo, ma mediante un equivalente, da accordarcisi dalla parte che ne facesse dimanda a' termini degli articoli dall'E. V. citati, (art. 6 e 14 per l'Inghilterra, e 6 e 12 per la Francia). Spettasi d'altronde sempre al Re (N. S.) il risolvere, se i favori accordati alla Spagna, abbiansi gratuitamente a concedere ad ogni potenza, o almeno a quelle che, al pari della prima, godevano degli stessi privilegi, a cui or trovansi aver rinunziato, e sarebbe il caso d'invocare all'uopo gli ordini sovrani, solamente quando apposite dimande ne venissero al real Governo avanzate. Circa poi al secondo dubbio, increscemi il non poterle fornire alcun chiarimento. Nel cennato articolo 11 trovasi riserbato al nostro real Padrone, il far godere alla propria bandiera le riduzioni accordate alla Spagna, e poichè io ignoro se, per effetto di sovrano

comando, abbia ciò di già avuto luogo, prego V. E. a volersi a tal fine compiacere rivolgere al Ministro della finanza.

» Mi rivolsi quindi per tale secondo quesito al signor Ministro delle finanze. E poichè egli non dava alcun riscontro, mi feci a sollecitarlo in vista del gentil foglio di V. E. de' 7 gennaro ultimo, N.° 72, come ebbi l'onore di manifestarle con ministeriale de' 13 del mese stesso N.° 118.

» Or non avendomi ancora quell'alto funzionario fatto pervenire la sua risposta, mi sono affrettato efficacemente sollecitarla in veduta del cortese officio dell'E. V. de' 3 del corrente numero 983. »

Glielo partecipo in continuazione della ministeriale del 17 gennaro ultimo N. 158, per l'uso corrispondente.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale dei dazi indiretti.

Perchè il ricevitore del porto-franco esegua i versamenti in ogni cinque giorni.

Palermo, 22 aprile 1857.

Signore — Uniformemente alla di lei proposizione contenuta nel rapporto del 17 febbraro scorso N. 121, e veduta l'altra di lei rimostranza del 4 corrente mese N. 281; mi son determinato disporre, che il ricevitore del porto-franco di Messina esegua i versamenti degl' introiti di quella ricevitoria ne' modi normali in ogni cinque giorni, come per tutt'altri ricevitori doganali trovasi disposto.

Glielo partecipo in riscontro per l'uso corrispondente di sua parte.

Il Luogotenente Generale
Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale dei dazi indiretti.

Esenzioni e franchigie di dazi agl' Istituti delle Suore della carità di Sicilia.

Eccellenza — Con supplica umiliata a S. M. l'istituto delle suore della carità stabilito in Siracusa avendo esposto di doversi provvedere da Napoli, e dall'estero degli oggetti indispensabili alla educazione delle ragazze, ed al sollievo dei poveri, e degli infermi, ha implorato che la M. S. si fosse benignata accordare agli istituti delle suore della carità di Sicilia l' esenzioni, e le franchigie dei dazî, di cui gli uguali stabilimenti dei reali Dominî continentali per grazia sovrana godono sin dalla istallazione dei medesimi.

La M. S. benignamente accogliendo tale domanda si è degnata accordarla.

Ed io nel real nome ne do a V. E. partecipazione per l'uso conveniente.

Napoli, 30 aprile 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Benefici accordati ai legni di bandiera Pontificia sulle provvenienze indirette.

Palermo, 2 maggio 1857.

Signore — Da S. E. il Ministro per gli affari di Sicilia mi è stato sotto li 30 aprile or decorso N. 1605, scritto quanto segue:

» S. E. il Ministro delle finanze, con official foglio del 18 dell'andante aprile, mi ha scritto quanto segue:

» Per l'uso che V. E. nella sua saggezza stimerà conveniente, ho l'onore parteciparle il real rescritto che con questa data ho comunicato al Direttore generale dei dazî indiretti, ed il quale è del tenor che segue:

» Ho rassegnato a S. M. il Re (N. S.) quanto ella riferiva per rapporto del 28 prossimo passato mese in ordine alle ragioni, per le quali dalla dogana non erasi creduto far dritto alla dimanda del negoziante Pappalardo, volta ad ottenere in virtù della dichiarazione scambiata colla Santa Sede nel 1854 la bonifica del 10 per 100

sur un carico baccalari pervenuto con legno coverto di bandiera pontificia.

» E la M. S. per risoluzione presa nel Consiglio ordinario di Stato del 6 andante si è degnata comandare, che da ora in avanti, essendo stato ammesso il commercio indiretto, si dia esecuzione agli articoli 2° e 3° della mentovata dichiarazione (1).

(1) Si riportano gli articoli 2° e 3° della dichiarazione scambiata con la Santa Sede:

» Art. 2. Che i bastimenti Pontifici potranno introdurre nei » porti del Regno delle due Sicilie, esportarne, depositarvi o » immagazzinarvi ogni sorta di merci e di oggetti di com- » mercio da qualsivoglia luogo provengano, la cui importa- » zione ed esportazione sono legalmente permesse nel Regno » delle due Sicilie, senza essere tenuti a pagare altri o più » forti dritti di dogana, o imposte di qualsiasi specie o de- » nominazione, diverse o più elevate di quelle che sarebbero » pagate per eguali merci o prodotti, se fossero importati od » esportati da bastimenti nazionali.

» Art. 3. Che le stipulazioni contenute negli articoli pre- » cedenti saranno applicabili in tutta la loro estensione ai » bastimenti Pontifici, ed a' loro carichi, sia che i detti ba- » stimenti procedano da' porti dello Stato Pontificio, o da » quelli di qualunque altra estera contrada, sia che partano » direttamente per lo Stato Pontificio, o per qualunque altro

» Nel real nome le comunico questa sovrana determinazione per lo adempimento.

» Mi onoro darne partecipazione a V. E. per intelligenza ed uso conveniente. »

Lo partecipo a lei per l'uso conveniente.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale de' D. I.

Aumento di agenti spedizionieri nella gran Dogana di Palermo.

Eccellenza — Ho fatto rassegnamento a S. M. (D. G.) che V. E., in seguito delle considerazioni e divisamenti del Direttore generale de' dazî indiretti, e della Camera consultiva di commercio

» paese, di maniera che pe' dritti di navigazione e di dogana
» non si farà, tanto nella navigazione diretta, quanto nella in-
» diretta distinzione alcuna fra' bastimènti delle due parti con-
» traenti. »

di Palermo, era venuta con rapporto del 18 aprile ultimo, finanze, 3° carico, N. 1150, proponendo di nominarsi agente spedizioniere di pianta della gran dogana di Palermo D. Luigi Castiglia, in rimpiazzo di D. Luigi Sensales, che vi ha rinunziato, con l'obbligo di fornir la cauzione nei modi di legge. E che in un medesimo si fosse ammesso l'aumento di altri sei agenti spedizionieri presso la detta gran dogana, in linea provvisoria, a dippiù de' venti stabiliti pel real rescritto del dì 11 dicembre 1851 (1), nominandosi in tai posti:

(1) L'articolo 2° del regolamento per gli agenti spedizionieri approvato con real decreto del 1° novembre 1827, fissò il numero di essi per la gran dogana di Palermo a dodici, ma dispose che potesse in seguito ampliarsi un tal numero dal Luogotenente generale sulla richiesta della camera consultiva di commercio di accordo colla Direzione generale dei dazi indiretti, ove lo esigesse il bene del real servizio ed il maggior comodo dei commercianti.

Con posteriore sovrano rescritto del 9 novembre 1829 fu per allora aumentato sino a trenta il numero di detti agenti, onde dar collocamento a tutti coloro che si trovavano esercitando con titolo legale l'officio di sensale.

Nel 1851 però quelli che legittimamente disimpegnavano le

D. Giuseppe Borgo,
D. Giuseppe Romanengo Valenza,

incumbenze di spedizioniere nella gran dogana suddetta non erano che otto.

Laonde la camera consultiva di commercio ed il Direttore generale dei dazî indiretti rimostrarono sulla necessità di provvedersi le piazze vuote a compiere il numero di 12 fissato dal real decreto del 1827, portando parere nel frattempo di accrescersi il detto numero di spedizionieri, e proponendo i soggetti a nominarvisi.

Fattosene analogo rapporto a S. M. tanto per aumentarsi a venti il numero degli agenti spedizionieri nella gran dogana di Palermo, quanto per nominarsi i soggetti proposti, su' quali si ebbero favorevoli informazioni, venne emesso il seguente sovrano rescritto:

Eccellenza—In conformità della proposizione di V. E. presentata con rapporto de' 15 dello scorso novembre, 2° carico, N. 3195, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 dello andante, si è degnata nominare per agenti spedizionieri della dogana di Palermo, previa la cauzione di legge:

D. Gaetano Bonanno,
D. Ferdinando Blandaleone,
D. Trifonio Medici,
D. Giuseppe Maria Cerasola,
D. Stellario Cerasola,
D. Raffaele Serraino,
D. Guglielmo Pollaci,
D. Vincenzo Leone,

D. Filippo Sconduto,
D. Gaspare Bagnara,
D. Giovanni de Francisci,
D. Filippo Salafia Cesarco;

con la condizione però di dover prestare ciascun di essi la corrispondente legale cauzione.

E la Maestà Sua nel Consiglio ordinario di Stato del 4 del corrente mese si è degnata approvare la di sopra proposizione fatta dall'E. V.

Nel real nome lo partecipo all'E. V. per l'uso conveniente, riserbandomi a sommettere alla sacra firma della lodata Maestà Sua i relativi reali decreti per la diffinitiva nomina di detti individui

D. Antonino Cerasola,
D. Gaetano Grasso Piraino,
D. Luigi Sensales,
D. Simone Urso.

Nel real nome ne do a V. E. partecipazione per l'uso conveniente.

Napoli, 11 dicembre 1851.

Firmato — G. Cassisi.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

a tai posti, tostocchè sarà per avvisarmi aver essi prestata la dovuta cauzione.

Napoli, 7 maggio 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

I generi esteri insuscettivi di bollo pervenendo dall'interno della Sicilia in Palermo ed in Messina vanno sottoposti a dazio d'importazione.

Palermo, 22 giugno 1857.

Da S. E. il signor Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia in data del 17 di questo mese mi viene scritto quanto segue:

» Eccellenza — Comunicai al signor Ministro delle finanze il pregevol foglio di V. E. de' 7 febbraro ultimo, dipartimento delle finanze, carico 3°, N. 386, ed egli in data del 10 corrente mese mi ha scritto quanto appresso:

» Il Direttore generale de' dazî indiretti mi ha riferito lo che segue:

» Con la distinta ministeriale del 7 marzo ulti-

mo, 3° ripartimento, 1° carico, N. 478 l'E. V. domandava conoscere, dopo inchiesta fattale dal Ministro per gli affari di Sicilia, la pratica in osservanza presso questa gran dogana nei casi simili a quello verificatosi in una spedizione da quella di Palermo per Messina di riso estero, di conto del negoziante D. Salvatore Napoli, nella quale era andato soggetto ad un secondo dazio nel restituirlo a Palermo, perchè in Messina lo si voleva riscuotere ancora, quel dazio veniva reclamato dall'interessato. In adempimento di tale incarico sono a rassegnarle, che quando de' generi esteri insuscettibili di bollo pervengono in cabotaggio in questa gran dogana si osserva esattamente il prescritto coll'art. 13 del real decreto del 30 novembre 1824 (1), sottoponendosi al

(1) » Art. 13. Nelle dogane di Napoli e di Palermo essendovi de' depositi di generi esteri, le mercanzie forestiere » pervenendo dall'interno de' nostri Dominî al di qua del Faro » in Napoli tanto per la via di terra, che per quella di mare, » e pervenendo dall'interno della Sicilia in Palermo tanto per » terra, che per mare, saranno sottoposte nelle rispettive dogane al pagamento de' dazî d'importazione, come se venissero direttamente dall'estero, malgrado che nella di loro im-

pagamento del corrispondente dazio d'immessione, e senza veruna eccezione.

» Nel caso in esame, e che ha dato luogo alla inchiesta, il proprietario della suddetta partita riso ha contrario ancora l'altro del 3 novembre 1829, (1) che mette Messina nella stessa con-

» missione ne' rispettivi dominî al di qua o al di là del Faro
» fossero state sdaziate.

» Saranno esenti da' dritti d'importazione le sole mercan-
» zie munite di bollo delle dogane de' nostri Dominî al di qua
» del Faro, che si vorranno introdurre dall'interno delle pro-
» vince in Napoli, e quelle mercanzie che munite di bollo
» delle dogane di Sicilia, si volessero dall'interno delle valli
» introdurre in Palermo.

Napoli, 5 novembre 1829.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

(1) Veduto l'articolo 13 del decreto del dì 30 di novembre 1824 col quale fu stabilito che nelle dogane di Napoli e di Palermo, essendovi de' depositi di generi esteri, le mercanzie forestiere non suscettive di bollo, pervenendo dall'interno dei nostri Dominî di qua del Faro in Napoli, e dall'interno della Sicilia in Palermo, tanto per terra che per mare, siano sottoposte nelle rispettive dogane al pagamento de' dazî d'importazione come se venissero direttamente dall'estero malgrado

dizione di Napoli e Palermo, in guisa che nell'uno e nell'altro modo, non potrebbe esentarsi dal pagamento del dazio, indipendentemente da quello già pagato.

che nella loro immessione ne' rispettivi Dominî al di qua o al di là del Faro fossero state sdaziate;

Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Luogotenente generale in Sicilia;

Considerando Noi che l'applicazione dell'uguale misura è dall'interesse fiscale maggiormente reclamata in Messina, ove esistendo un porto-franco con de' particolari favori, possono venir commessi degli abusi in danno della percezione doganale;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le mercanzie forestiere che perverranno dall'interno della Sicilia in Messina, ove esiste un porto-franco, tanto per la via di terra che per mare, saranno sottoposte in quella dogana al pagamento de' dazî d'importazione come se venissero direttamente dall'estero, non ostante che nella loro immessione in que' nostri Dominî fossero state sdaziate.

Saranno esenti da' diritti d'importazione le sole mercanzie munite di bollo delle dogane di quegli stessi nostri dominî, che si volessero dall'interno della valle introdurre in Messina.

Art. 2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Se-

» Quindi in risposta al pregevol foglio di V. E. de' 17 febbraro prossimo passato, finanze, numero 630, mi onoro di farla consapevole di quanto di sopra per l'uso che crederà conveniente nella sua saggezza.

» Ed io mi pregio renderne la E. V. informata in replica al citato suo ufficio. »

Le partecipo ciò di riscontro al suo rapporto del 20 dicembre ultimo N. 597 per l'uso corrispodente.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale dei dazi indiretti.

---

gretario di Stato delle Finanze, ed il nostro Consigliere di Stato Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

In assenza di Sua Maestà il RE
Mio augusto Padre e Signore
Firmato — FERDINANDO — *Vicario generale*

Pel Cons. Ministro di Stato
Ministro Segr. di Stato
delle finanze, assente,
Firmato, Camillo Caropreso.

Il Cons. Ministro di Stato
incar. di far le veci di Presidente
del Consiglio de' Ministri
Firmato, Marchese Tommasi.

Pei conti da rendersi dalle Commessioni per la ripartizione dei controbbandi doganali.

Eccellenza — Con rapporto de' 28 dello scorso aprile dipartimento delle Finanze, 3° carico, numero 1280, V. E. nel manifestare i dubbî sorti se le Commessioni istituite dal decreto del 18 settembre 1856 (1), per la ripartizione del prodotto de' contrabbandi e delle multe doganali, dovessero rendere i conti alla gran Corte dei Conti, ha fatto conoscere i seguenti ragionamenti del Procuratore generale della gran Corte medesima.

A mente delle disposizioni contenute nell' enunciato decreto, la ripartizione dei prodotti dei contrabbandi e delle multe doganali non maggiori di ducati 20 essendo interamente aggiudicati ai capienti per distribuirsi loro economicamente, non sorge doversi rendere conto alcuno, dapoichè giusta il decreto del 2 febbra-

(1) Vedi a pag. 193 del volume pubblicato nel 1857.

ro 1818, l'obbligo della reddizione de' conti alla gran Corte è imposto a tutti coloro che sono incaricati della percezione ed amministrazione de' fondi e del denaro regio. Lo ammontare di tali contrabbandi e multe ha perduto il carattere di fondi regi, e rientra nella classe de' proventi particolari degl' impiegati.

Non così pe' contrabbandi e multe che cumulativamente eccedono il valore di ducati 20, nei quali la Tesoreria ha interesse e per le ragioni riserbate alla stessa, ed ancora per quelle che rimangono a disposizione del Luogotenente generale. In quanto alle prime è troppo evidente che rientrano nella classe de' fondi regi, e le seconde non perdono questo carattere tuttochè avessero una speciale destinazione, di gratificare cioè gl'impiegati delle province che si saranno distinti in servizio dell'amministrazione. Dovendosi adunque per questa seconda classe di contrabbandi e multe, che insieme eccedono i ducati 20 rendere il conto alla gran Corte dei conti, ha fatto osservare lo stesso Procuratore generale che le Commessioni istituite col detto

decreto del 18 settembre 1856 per l'ordinamento loro non sono che funzionarî morali rivestiti del semplice carattere di ordinatori, e come tali soggetti solamente alla reddizione del conto morale preveduto dallo articolo 16 del decreto del 27 febbraro 1818, ma che stando la contabilità materiale de' fondi provvenienti da siffatti contrabbandi e multe, secondo lo stesso decreto del 1856, presso i Ricevitori doganali de' Capo-luoghi delle province, sono essi che fanno i pagamenti ed i versamenti delle rate dovute a' capienti, e di quelle attribuite alla real Tesoreria, e perciò sono essi che deggiono rendere il loro conto alla gran Corte de' conti per giudicarsi come i conti di tutti gli altri Contabili dello Stato.

Unica eccezione bensì dovrebbe ciò farsi per le due Commessioni di Palermo e Messina, le quali riunendo alle loro morali attribuzioni anche la qualità di contabili materiali, perchè il pagamento ed il versamento delle diverse rate spettanti ai capienti o alla real Tesoreria si fa da esse, dovrebbero per questa seconda parte

delle loro attribuzioni rendere i respettivi conti alla gran Corte de' conti nel modo stesso dei detti Ricevitori doganali.

Ha indicato intanto lo stesso Procuratore generale i documenti, come qui appresso, da accompagnarsi a' conti in parola.

1° I conti morali dovrebbero contenere tutti i contrabbandi sorpresi e le multe definitivamente acquistate per acquiescenza delle parti, per transazione o per giudicato. I verbali di sorpresa, le sentenze definitive, le risoluzioni delle transazioni, ed i verbali di vendita degli oggetti confiscati, dovrebbero continuarsi ad accompagnare originalmente a' conti de' Ricevitori doganali dei luoghi, dove la sorpresa à avuto effetto, in giustificazione della integrità degli introiti che dovrebbero continuare a figurare nei loro conti, con la sola differenza che i versamenti, invece di esser fatti come per lo passato, dovrebbero essere fatti nelle mani del Ricevitore del Capoluogo della provincia.

Siffatti documenti dovrebbero esser tutti alligati in copie conformi a' conti morali delle Com-

messioni in appoggio alla loro parte attiva. I verbali di ripartizione delle Commessioni dovrebbero giustificare la parte passiva de' conti insieme alle ricevute di siffatti verbali rilasciate dai Ricevitori de' Capo-valli, le quali ricevute sono necessarie alligarsi in prova di avere le Commessioni adempito con la fatta distribuzione a' doveri cui sono chiamate.

2° I conti materiali de' ricevitori doganali dei Capo-valli dovrebbero esser limitati ad un solo conto d'introito ed esito, e dovrebbero dimostrare:

1° La integrità de' contrabbandi e delle multe definitivamente acquistate.

2° In qual modo lo ammontare di essi dovesse distribuirsi.

3° Il pagamento effettivo eseguitone.

1° La integrità de' contrabbandi e delle multe venendo a risultare dai versamenti che i Ricevitori doganali de' luoghi ove si è effettuata la sorpresa debbono fare nelle mani del Ricevitore della dogana del Capo-luogo della provincia; sarebbe sufficientemente assicurata dalla concor-

danza di que' conti con questa. Ma i conti arrivando alla gran Corte de' conti in varie epoche, e potendo bene avvenire che i conti dei contrabbandi de' ricevitori de' Capo-valli pervenissero prima di quelli de' prodotti doganali, perchè la gran Corte non trovasse ostacolo nella decisione dei conti sottoposti al suo giudizio, converrebbe che a' conti di cui si tratta si accompagnassero gli attestati de' ricevitori doganali di tutta la provincia, compreso lo stesso ricevitore del Capo-valle, indicanti le somme da loro versate, durante il corso dell' anno cui il conto riguarda, nelle mani del ricevitore della dogana del Capo-luogo della provincia, coi certificati negativi di que' ricevitori che nulla vi han versato.

2° In prova del modo come la distribuzione deve esser fatta, dovrebbero alligarsi a ciascun conto i verbali delle Commissioni, al contenuto de' quali dovrebbe esser conforme la descrizione parziale di tutte le rate, ed a chi dovute, che si deve fare nello introito di ciascun contrabbando.

3° Gli esiti dovrebbero essere giustificati coi verbali di pagamento prescritti dallo articolo 33 del cennato decreto del 18 settembre 1856 (1), e con le ricevute de' versamenti delle rate della real Tesoreria, delle rate riserbate, di quelle de' capienti defunti, e delle altre di coloro che trovansi passati in altre province.

E potendo pel tempo necessario ad acquistare le notizie opportune per coloro tra' capienti che fossero cessati di vivere, o che si trovassero passati in altre province, o per causa che i capienti non si presentassero immediatamente, o per tutt'altro, figurare delle reste di casse nei conti in parola, queste reste dovrebbero portare la indicazione dettagliata e numerativa delle persone alle quali si appartengono secondo la ripartizione.

Quindi il cennato Procuratore generale è stato di parere:

1° Che pe' contrabbandi e multe doganali non maggiori di ducati 20 non si debba rendere alcun conto.

(1) Vedi a pag. 196 del volume pubblicato nel 1857.

2° Che per gli altri valori eccedenti i ducati 20 si debbano rendere due specie di conti, l'uno morale dalle Commessioni istituite dal decreto del 18 settembre 1856, l'altro materiale dai ricevitori delle dogane de' Capo-luoghi di provincia.

3° Che per le sole province di Palermo e di Messina il conto materiale invece di rendersi dai ricevitori delle dogane de' Capo-luoghi si debba rendere dalle Commessioni ivi residenti.

4° Finalmente che le forme de' detti conti e i documenti da dovervisi accompagnare dovranno essere quelli di sopra indicati.

V. E. avendo su tutto ciò portato il suo esame, à proposto potersi da S. M. approvare il parere del Procuratore generale.

Or S. M., a cui ho il tutto umiliato, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 del corrente approvare la proposizione dell'E. V.

Nel real nome ne do a V. E. partecipazione per l'uso conveniente.

Napoli, 25 giugno 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Franchigia di dazio sulle cotonate bianche per la consumazione interna di Messina e suoi subborghi.

Gaeta, 26 giugno 1857.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Veduto l'articolo 2° dell'atto sovrano del 2 novembre 1852 (1), con cui fu conceduta alla città di Messina la franchigia del dazio regio d'immessione sui tessuti di cotone colorati, che ivi s'immettono e si dichiarano per consumo interno della stessa città;

Veduta l'altra nostra sovrana risoluzione del 4 dello stesso mese di novembre 1852 (2) con cui

(1) » ART. 2. I tessuti di cotone colorati che s'immettono, » e si dichiarano per consumo interno della città di Messina » sono esenti di dazio regio d'immessione.

(2) Da S. E. il Ministro per gli affari di Sicilia mi è stato comunicato il seguente reale rescritto:

» Eccellenza — S. M. il Re nostro augusto Signore, volendo

ci riserbammo, allorchè la cinta murata di quel porto-franco sarebbe recata a compimento, di

» sempre più favorire il commercio della città di Messina, e
» fare sperimentare a quella fedele popolazione nuovi tratti
» della sua sovrana clemenza, si è degnata di accordare delle
» bonifiche sull'ammontare de' regi dazi ai generi indicati nel-
» l'articolo 19 del regolamento sul porto-franco di Messina
» de' 12 febbraio di quest'anno (a) i quali ancorchè dichiarati

(a) » Art. 19. Sono esclusi dal beneficio accordato con l'arti-
» colo 8 i generi esteri, i quali servono di materie prime alle fab-
» briche ed alle industrie manifatturiere, e quelle che non si pos-
» sono consumare in Messina.

» Tali generi sono le cuoja secche pelose, e quelle in salamoja,
» le palle ed i pallini di piombo, i filati di cotone, di lino, di ca-
» nape, di stoppa e di lana tinti e non tinti, il cotone grezzo in
» bambagia, il lino, il canape, e la stoppa grezzi o pettinati, come
» ancora le manifatture di cotone in tessuti, ed i cuoi conci, e
» mezzo conci.

» Per questi generi tostochè si farà la dichiarazione pel consu-
» mo, saranno pagati i corrispondenti dazi d'immessione senza di-
» minuzione alcuna.

» In coerenza di ciò per questi stessi generi, allorquando sa-
» ranno spediti per la circolazione e consumo nelle varie province
» dell'una e dell'altra parte dei reali Domini, non saranno accor-
» date le bonifiche di dazio per le rispettive province, stabilite nella
» legge doganale del 19 giugno 1826 (articoli 281, 282 e 283).

» Saranno altresì esclusi i generi esteri confondibili con gl'in-
» digeni, e tali si dichiarano gli olî, i vini, i grani, gli orzi, le

prendere altre benigne misure per le cotonate bianche, che si consumano in detta città;

» pel consumo della città di Messina sono esclusi dal beneficio
» della esenzione de' regi dazî d'immessione; ed in pari tempo
» di ordinare che i tessuti di cotone colorati che s'immettono
» e si dichiarano per consumo interno di quella città siano
» esenti di dazio regio d'immessione,

» Questi benigni provvedimenti trovansi da S. M. sanzionati
» nell'atto sovrano, che mi affretto di compiegare in copia con-
» forme a V. E.

» Nè pago il Clementissimo Monarca di esternare con essi

» biade, e legumi di ogni specie, il riso, i salami e salumi, l'al-
» lume, e le sete grezze lavorate e da cucire.

» Per questi generi, tostocchè si farà la dichiarazione pel con-
» sumo saranno pagati i corrispondenti dazî d'immessione con la
» bonifica della diminuizione del 15 per 100.

» La disposizione di sopra enunciata, per la quale tutti i generi
» in questo articolo noverati van sottoposti a dazio, non è appli-
» cabile a quelli tra tali generi, che già si trovano esistenti nel
» porto-franco. — Di questi però sarà fatto esatto inventario, sa-
» ranno chiusi in magazzini a tre chiavi, e si terrà esatto conto
» del loro esaurimento sia per consumo, sia per riesportazione.

» Un termine è accordato bensì per quelli di tali generi che si
» trovassero per commissioni già date in via di arrivo: colla di-
» stinzione però, che tal termine sarà di un mese per le provve-
» nienze al di quà dello stretto di Gibilterra, e di due mesi per le
» provvenienze al di là dello stretto medesimo. »

Volendo, or che si è attuata la cinta anzidetta, provvedere alle suppliche a noi rassegnate

» i magnanimi sensi del suo real animo verso la città di Mes-
» sina, mi ha comandato di far noto a V. E. che la M. S. al-
» lorchè sarà terminata la cinta del porto-franco, si riserba di
» prendere delle altre benigne misure per le cotonate bian-
» che, le quali di presente anche all'interna consumazione di
» Messina trovansi sottoposte al pagamento de' dazi doganali.
» Nel real nome partecipo tutto ciò a V. E. per servirsi di
» farne l'uso che in sua saggezza giudicherà conveniente. —
» Napoli, 2 novembre 1852 — Giovanni Cassisi. »

Palermo, 5 novembre 1852.

Il Generale in Capo
Luogotenente Generale interino
Principe di Satriano.

(*Segue il decreto sopra citato*)

Napoli, 2 novembre 1852.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Veduto l'articolo 19 del regolamento intorno al porto-franco di Messina, da noi approvato con real decreto dei 12 febbraio di quest'anno, in cui sono indicati i generi, i quali ancorchè dichiarati pel consumo della città di Messina sono esclusi dal beneficio della esenzione dei regi dazi d'immessione;

Volendo sempre più favorire il commercio della nostra amatissima città di Messina;

dal Senato, dalla camera consultiva di commercio, e dai negozianti di Messina, e dare a quella

Abbiamo risoluto di ordinare ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Ai generi indicati nello articolo 19 del detto regolamento de' 12 febbraio di quest'anno (a) sono accordate sull'ammontare dei regi dazi le seguenti bonifiche:

Nei nostri reali domini al di là del Faro

Per la provincia di Messina compresa la città l'otto per cento,

Per ciascuna delle province di Catania, Caltanissetta e Noto il dieci per cento,

Per ciascuna delle province di Trapani, Girgenti e Palermo, esclusa la città di Palermo, il cinque per cento, e

Per la città di Palermo il due per cento.

Pei nostri reali domini al di quà del Faro

Per ciascuna delle province di Calabria Ulteriore prima, e di Calabria Ulteriore seconda l'otto per cento,

Per la provincia di Calabria Citeriore il cinque per cento,

Per ciascuna delle province di Terra d'Otranto, di Bari, Capitanata, Abruzzo Citeriore e 1° Abruzzo Ulteriore il quattro per cento,

Per ciascuna delle province di Principato Citeriore e Basilicata il due per cento, e

Per la provincia di Napoli l'uno per cento.

Art. 2. I tessuti di cotone colorati che s'immettono, e si dichiarano per consumo interno della città di Messina sono esenti di dazio regio d'immessione.

(a) Vedi la nota a pag. 215.

popolazione un novello argomento della nostra benevolenza;

Abbiamo risoluto di ordinare, ed ordiniamo quanto segue:

Art. 3. I nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari di Sicilia e delle Finanze, non che il Tenente generale Principe di Satriano, Duca di Taormina, Comandante in Capo il 1° Corpo di Esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia sono rispettivamente incaricati della esecuzione di questo nostro atto sovrano.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Generale in Capo Luogotenente Generale interino
Firmato, PRINCIPE DI SATRIANO.

Art. 1. Concediamo alla città di Messina e suoi subborghi per la consumazione interna dei tessuti di cotone bianchi la stessa franchigia, che fu da noi largita pei tessuti di cotone colorati col nostro atto sovrano del 2 novembre 1852.

Art. 2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte dei nostri reali dominî, sono incaricati della esecuzione di questo nostro atto sovrano.

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Luogotenente Generale
Firmato CASTELCICALA.

Sul modo di spedire le carte da giuoco in tutti i Comuni dell'isola.

Palermo, 26 giugno 1857.

Signore — Coi due rapporti del 26 maggio scorso e l'otto andante N. 322 e 282, facendo Ella conoscere le premure del Regissore delle carte da giuoco tendenti ad ottenere un provvedimento sul modo come spedirsi ne' comuni di questa parte del Regno le carte suddette ha portato avviso potersi per la spedizione e consegna delle medesime adottare le prescrizioni contenute nella Ministeriale del 27 febbraro 1844; relativa alla spedizione e consegna dei registri delle bollette del macino.

Tenute da me particolarmente presenti gli articoli 9, 10, 11 e 12 di detta ministeriale, e le note pratico-rischiarative emesse a dì 16 agosto dello stesso anno dalla Direzione generale de' dazî indiretti (1), mi son determinato pre-

(1) Giova riportare i succennati articoli della cennata mi-

scrivere, che i succennati articoli, e le note corrispondenti si adottino per la spedizione e

nisteriale del 27 febbraio 1844: e le note pratico-rischiarative sopra cennate espresse nel modo seguente:

Articoli 9, 10, 11 e 12 della Ministeriale del 27 febbraro 1844.

Art. 9. Allorchè si dovranno rimettere i registri di bollette, si formerà un colletto per ciascuna ricevitoria che contenga tutti i registri ordinati dalla contabilità del macino, il quale verrà cautelato con bollo di collaggio a piombo con ordini a croce. S'inviterà l'amministrazione generale delle poste, acciò lo impiegato della officina de' procacci si consegni i colli ripartiti per distretto, e sia presente insieme cogl' impiegati dell'amministrazione generale del macino, e di regìa alla formazione dei detti colli, i quali conterranno quelli delle rispettive ricevitorie, e saranno anche cautelati con bollo di collaggio. Lo appaltatore dei procacci essendo responsabile della esatta consegna degli effetti, che trasporta, di tutti i casi di dolo, o negligenza sua o delle persone sue dipendenti, dovrà fare intervenire un suo agente, ond' esser presente alla chiusura dei colli ed alla apposizione dei bolli di collaggio, ad oggetto di far la consegna alle officine postali di arrivo, senza veruna alterazione, e render conto dei registri contenuti in ciascun collo, laddove il bollo di collaggio si trovasse rotto o alterato. Consegnati all'officina postale di destinazione i colli, cessa per parte dello appaltatore dei procacci qualunque responsabilità come al presente.

consegna delle carte da giuoco, a qual' uopo Ella darà le disposizioni convenienti di sua parte per l'adempimento.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale dei D. I.

Art. 10. I Direttori provinciali ritenendo presso di se il collo appartenente al proprio distretto, si metteranno di accordo col ricevitore generale sia per consegnare ai ricevitori del macino del proprio distretto i registri loro appartenenti, sia per consegnare i colli appartenenti agli altri distretti ai rispettivi ricevitori distrettuali. Questa consegna si farà dal ricevitore generale unitamente al Direttore del macino, ai ricevitori distrettuali, o agli agenti dei medesimi, allorchè anderanno a rendere i conti alla ricevitoria generale accordando loro, pel trasporto sino al capo-luogo del proprio distretto, una indennità corrispondente.

Art. 11. I ricevitori del macino essendo anche percettori, o esattori sono per conseguenza obbligati una volta al mese a recarsi presso la ricevitoria distrettuale: quindi ritireranno direttamente dal ricevitore tutti i registri di bollette contenuti nel corrispondente colletto, facendosene verbale di consegna in tripla spedizione da rimanere una presso il ricevitore del macino, l'altra presso il ricevitore distrettuale, e la terza per consegnarsi da questo all' ispettor verificatore allorchè si tro-

Per il fido accordato a talune Case di Commercio.

Eccellenza — Ho rassegnato a S. M. (D. G.) non solo quanto erasi osservato ed opinato dalla Ca-

verà nel capo-luogo di distretto. Nel detto verbale verrà dichiarato dal ricevitore del macino il numero, e la specie dei registri di bollette ricevuti. Per maggiore speditezza e sicurezza questi verbali verranno forniti in istampa dall' amministrazione generale. Nei capo-luoghi di provincia questa consegna ai ricevitori del macino del distretto si farà dal Direttore provinciale messo di accordo col ricevitore generale.

Art. 12. La Direzione generale nell'avvisare ai Direttori lo invio dei colli di bollette trasmetterà loro i notamenti in doppio per distretto, e questi ne invieranno uno all' ispettor verificatore il quale dovrà confrontarlo col verbale, che gli verrà consegnato dal ricevitore distrettuale, e trovatolo conforme visterà il verbale, e lo rimetterà al Direttore, e questi alla Direzione generale per servire di documento di carico al ricevitore nella contabilità del ripartimento del macino. Il notamento lo conserva presso di se per servirgli di elemento nelle verifiche che dovrà praticare nelle ricevitorie del macino del proprio distretto.

Note pratico-rischiarative dettate dalla circolare della direzione generale de' dazi indiretti del 16 agosto 1844.

All'art. 10. Quante volte l'amministrazione generale trovasse convenevole di rimettere direttamente ai capi distretti i colli

mera consultiva di commercio e dall'agente del contenzioso, ma bensì quanto erasi dedotto dal-

di bollette, allora la consegna ai Direttori sarà virtuale cioè i Direttori manifesteranno alla Direzione generale di aver ricevuto i colli e di averli consegnati allorchè riceveranno il verbale di consegna dei ricevitori, di cui si parla nell'articolo 11.

In questi casi la direzione generale preverrà i Direttori dell'eseguita diretta rimessa.

I Direttori provinciali ed i ricevitori distrettuali quando i colli gli saranno trasmessi direttamente si assicureranno se i colli, ed il bollo di collaggio sieno ben condizionati, e verificata questa circostanza, ne rilasceranno ricevo all'amministrazione della posta, onde rimanere discaricato il procaccio. Se i colli sieno mal condizionati si farà circostanziato verbale coll'intervento dell'amministrazione della posta chiamando responsabile il procaccio del danno che ne avrà risultato all'amministrazione generale del macino, sia per la quantità di registri, sia per la loro condizione, salvo che nella verifica dei registri da farsi nel tempo e luogo che negli articoli 10 ed 11 vengono indicati, a malgrado la mala condizione dei colli, il numero dei registri e la loro condizione fossero conformi al notamento trasmesso dalla direzione generale dei dazi indiretti, ripartimento macino.

All'art. 11. Nel verbale di consegna di cui si parla in questo articolo si dovrà scrivere in lettere il numero dei registri, ed in cifre ed in lettere il numero delle bollette che contengono.

Per le altre stampe basta scrivere in lettere ed in cifre il

l'E. V. con rapporto degli 8 aprile, finanze, 3° carico, N. 1060; indi al rapporto presentatole dal Direttore generale de' D. I., sul dubbio, che erasi promosso se il fido di talune case di commercio estere, residenti in Messina potea valere ad aggiungersi al fido di altre case anch'estere di Palermo, per le cambiali di dazî doganali che quest'ultime saranno nel caso di rilasciare alla gran dogana di Palermo.

La M. S. tenuto il tutto presente si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato degli 11 del corrente mese ordinare, che il fido accordato per una dogana non possa estendersi ad altra dogana della Sicilia.

numero dei registri se sono registri, o il numero dei fogli se sono fogli. Oltre le tre spedizioni di siffatto verbale si formerà una quarta copia per uso della Direzione provinciale la quale sarà rimessa all'ispettore, di maniera che a questo funzionario saranno consegnate due spedizioni invece di una, per rimetterle al rispettivo Direttore.

All'art. 12. Il notamento verrà trasmesso in triplo dalla direzione generale per rimanere una copia presso il Direttore provinciale.

Nel real nome lo partecipo all'E. V. per l'uso conveniente.

Napoli, 15 luglio 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Non vanno sottoposti a pagamento di dazio i generi e mercanzie che salvati da naufragio si dichiarano pel porto-franco.

Palermo, 18 luglio 1857.

Signore — Pel di lei rapporto del 16 del varcato giugno N. 204 sono stato informato, che in marzo ultimo naufragava nella spiaggia di Cariati in Calabria il brigantino Austriaco nominato Iride, carico di legname provveniente da Trieste: e che dopo di essere stato venduto sul luogo del naufragio parte del carico, il rimanente e gli avanzi del bastimento furono da Cariati spediti per Malta con la tartana di real bandiera di padron Lancella, il quale approdando in Messina dichiarò tanto il legname, quanto gli attrezzi per porto-franco, onde passarsi in seguito al consumo in franchigia di quella città.

Intanto reclami venivan prodotti da parte dello I. R. Console generale d'Austria avverso la pretesa de' doganieri di Messina per lo pagamento del dazio d'immessione su gli avanzi, e generi suddetti, implorando la franchigia de' dazî stessi giusta la legge; eppure il Direttore provinciale de' D. I. di Messina, da lei chiamato a riferire non ponendo mente al regolamento del 12 febbraro 1852, che elargò all'intera città di Messina il porto-franco; ed appoggiando solo il suo ragionamento sulla legge del 19 giugno 1826, che per l'articolo 245 restringeva lo spazio del porto-franco in una parte di locali, che formavano l'antico recinto de' magazzini del porto-franco, e lasciava a Messina la libertà delle interne comunicazioni con tutti gli altri luoghi del Regno a norma delle prescrizioni di quella legge; à riflettuto che dal titolo XIV della ripetuta legge relativo ai naufragi, si permette (art. 344) di potersi da qualunque dogana rimbarcare pel luogo della loro destinazione senza pagamento di dazî i generi, ch'erano diretti per lo straniero, senza esprimere che questi potessero immettersi in por-

to-franco; e quindi à divisato che in fatti di generi provvenienti da naufragio, sia Messina nella uguale condizione di ogni altra dogana : e poichè la esenzione del dazio è solamente accordata a quelli tra i detti generi, che fossero rimandati all'estero; così à conchiuso che rimanendo in regno il legname, e gli attrezzi in discorso, debbano andar soggetti al pagamento dei dazî doganali.

Ella però à manifestato un'opinione contraria, poichè à osservato che essendosi dagl'interessati preferita la riesportazione all'estero a qualunque altra destinazione del regno, la legge non ne impedisce l'immessione nel porto-franco di Messina, come tutt'altri generi provvenienti dall'estero : e quindi à portato parere che tai generi qualora si volessero destinare al consumo di quella città, dovrebbero godere della franchigia stabilita dal precitato regolamento, il quale è posteriore alla legge del 19 giugno 1826, e non à fatto eccezione pei generi salvati da naufragio.

Immettendosi in Messina dopo la dichiarazione per porto-franco tutto in franchigia, tranne i po-

chi generi descritti nell'art. 19 del ripetuto regolamento non può, à ella soggiunto, menarsi buona la pretesa del pagamento del dazio, e veramente sarebbe strano che mentre un genere si immette tutto giorno in franchigia, lo stesso pagar dovrebbe il dazio dopo di aver sofferto un disastro.

Non escludendo la legge riguardante il porto-franco gli avanzi, ed i generi salvati dal naufragio à ella divisato per principio, che i generi salvati dall'infortunio in qualunque luogo del regno, possano dai proprietarî essere recati, anzicchè all'estero, nel porto-franco di Messina, e godere i beneficî accordati dal regolamento del 12 febbraro 1852. In quanto poi al caso speciale à ella proposto di potersi concedere la franchigia sugli attrezzi, anche perchè il real Governo l'à conceduta in casi simili.

L'agente del contenzioso da me interpellato sul proposito trattando a fondo la quistione si è uniformato al di lei parere, sia pel principio sia pel caso speciale in discorso.

Or io riconoscendo fondate le concordi osser-

vazioni ed i divisamenti di lei e dell'agente del contenzioso, mi sono determinato dichiarare non esser luogo a pagamento di dazio pei generi, e mercanzie che salvati da naufragio si dichiarano pel porto-franco per indi immettersi al consumo della città di Messina, tranne i generi contemplati dall' art. 19 del regolamento del 12 febbraro 1852 modificato cogli atti sovrani del 2 novembre detto anno, e 26 giugno scorso, (1) e salvo il pagamento del dritto di stallaggio dovuto sui generi che s'immettono in porto-franco, ed in pari tempo son divenuto ad accordare la franchigia de' dazî sugli attrezzi ricuperati dal legno Austriaco l' Iride, che soffrì naufragio, siccome è stato implorato.

Glielo partecipo in riscontro per l'uso corrispondente.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale dei D. I.

(1) Vedi a pag. 213 e seg. di questo volume.

I generi dichiarati pel consumo della città di Messina possono destinarsi alla circolazione e consumo dell'una e dell'altra parte de' reali Dominî.

Napoli, 21 luglio 1857.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Veduto l'articolo 17 del regolamento da noi approvato col real decreto del 12 febbraro 1852, risguardante il porto-franco di Messina, del tenor seguente:

» I generi destinati pel consumo di Messina, tostochè saranno usciti dai magazzini del porto-franco, e che quelli che sono suscettivi di bollo saranno bollati, faranno detrazione al credito del negoziante, e non potranno riesportarsi all'estero.

» Potranno però, ove si voglia, destinarsi alla circolazione, e consumo dell'una e l'altra parte dei reali dominî col corrispondente pagamento del dazio, e con la sola deduzione della bonifica in vigore del porto-franco.

» Però fino a che non sia interamente restaurato il muro bastionato della città di Messina i generi dichiarati per consumo di città, non potranno destinarsi al consumo dei suddetti reali dominî.

» Essendo or già compiuta la cinta murata di quel porto-franco, e quindi cessato il temporaneo divieto prescritto dall'ultimo comma del su trascritto articolo;

» Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

» Sulla proposizione dei nostri Ministri Segretarî di Stato per gli affari di Sicilia, e delle finanze;

» Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

» Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

» Art. 1. Dal dì della pubblicazione del presente decreto i generi dichiarati pel consumo della città di Messina potranno destinarsi alla circolazione, e consumo dell'una, e dell'altra parte dei nostri reali dominî, pagandosi il dazio corrispondente colla sola deduzione della bonifica del porto-franco, ai termini del paragrafo secondo dell'articolo 17 del regolamento approvato col no-

stro real decreto del 12 febbraro 1852, e dello articolo primo del nostro atto sovrano del 2 novembre dello stesso anno (1).

» Art. 2. I nostri Ministri Segretarî di Stato per gli affari di Sicilia, e delle finanze, ed il nostro Luogotenente generale nei reali dominî al di là del Faro sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Ministro Segret. di Stato per gli affari di Sicilia	*Il Ministro Segret. di Stato delle Finanze*	*Il Ministro Segret. di Stato Presidente del Cons. de' Ministri*
Firmato, G. CASSISI.	Firmato, S. MURENA.	Firmato, F. TROJA.

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Luogotenente Generale
Firmato, CASTELCICALA.

(1) Vedi la nota a pag. 217 di questo volume.

Per la distribuzione del prodotto de' controbbandi e multe per carte da giuoco nella provincia di Caltanissetta.

Eccellenza — All'art. 1° del regolamento approvato col decreto del 31 maggio 1845 fu prescritto, che l'amministrazione de' dritti e pertinenze stabilite col decreto dei 10 dicembre 1844 sulle carte da giuoco fosse sotto la immediata vigilanza del Direttore generale de' dazî indiretti, il quale darebbe i suoi ordini per via de' Direttori de' dazî indiretti delle province, e per la provincia di Caltanissetta per via di quel Direttore del macino.

Nel real decreto poi del 18 settembre 1856 riguardante la riorganizzazione dell' Amministrazione de' dazî indiretti si è stabilito, che del prodotto de' controbbandi e delle multe sarà fatta fino al valore di ducati 20 in tutte le province la pronta distribuzione economica a favore dei capienti, quantevolte si trattasse di generi abbandonati o sorpresi a persone ignote; e per la distribuzione de' valori eccedenti la detta som-

ma di ducati 20 vi sarà in ogni provincia una commessione composta dallo Intendente da Presidente, dal Direttore provinciale de' dazî indiretti e dal ricevitore generale, alla quale restano affidate tutte le operazioni relative alla distribuzione del prodotto de' controbbandi e delle multe, siano per effetto di giudicato o di transazione, siano in conseguenza di abbandono volontario (1).

Attese quest'ultime prescrizioni, comechè non avvi in Caltanissetta Direttore provinciale dei dazî indiretti, il Direttore generale di tal ramo ha mosso il dubbio se la ripartizione del prodotto dei controbbandi e delle multe per le carte da gioco riferibile alla provincia di Caltanissetta debba farsi in Caltanissetta o in Girgenti, ove esiste la direzione de' dazî indiretti.

V. E. nell'aver fatto ciò presente con rapporto de' 29 dello scorso luglio, dipartimento delle finanze, 3° carico, N. 2235, à proposto per le considerazioni fatte dallo agente del con-

(1) Vedi a pag. 192 e 193 del volume pubblicato nel 1857.

tenzioso e dal Procuratore generale presso la gran Corte de' conti, che la distribuzione del prodotto dei controbbandi e delle multe per lo ramo delle carte da giuoco nella intera provincia di Caltanissetta far si debba sino al valore di ducati 20 dal Direttore provinciale del macino, e per tutti altri valori eccedenti la somma di ducati 20 dalla commessione composta dall' Intendente di Caltanissetta da Presidente, dal Direttore provinciale del macino, e dal ricevitore generale ne' termini del detto decreto del 18 settembre 1856, assoggettandola alle prescrizioni delle commessioni in tutte le altre province in quanto riguarda il reddiconto alla gran Corte dei conti a' sensi del real rescritto de' 25 giugno 1857 (1).

Avendo io tuttocciò rassegnato a S. M., la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato degli 11 del corrente agosto si è degnata approvare la proposizione di V. E.

(1) Vedi a pag. 205 e seg. di questo volume.

Nel real nome lo partecipo all'E. V. per l'uso conveniente.

Napoli, 13 agosto 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Per le informazioni che si apprestano dalle Commessioni censorie dei dazî indiretti.

Palermo, 21 ottobre 1857.

Signore — Il Direttore generale de' dazî indiretti, avendo dovuto osservare che di componenti la Commessione censoria de' dazî indiretti nello esame che portano sul personale addetto alla rispettiva provincia si uniformano, quasi dissi ciecamente, al parere del Direttore provinciale dei dazî indiretti, forse sulla ragione ch'essendo costui il superiore sotto cui servono gl' individui che vengono posti alla censura, debba conoscerli meglio che ogni altra autorità, à osservato come così praticandosi verrebbe meno lo scopo

della istituzione delle Commessioni suddette, che è quello di riferirsi e discutersi in consesso le notizie, che ognuno de' componenti ed in particolare l'Intendente ed il Procuratore generale debbano avere raccolti coi mezzi proprî della rispettiva carica sui requisiti, e sul contegno di ogni impiegato: e quindi ha provocati gli ordini perchè le dette Commessioni censorie sui lavori periodici da eseguire, e de' quali trovansi in attrasso, cooperino ognuno per la parte sua allo esatto adempimento delle Sovrane disposizioni, e diano informazioni tanto accurate da mettere la Direzione generale nella posizione di poter assicurare il real servizio.

Premesse le quali considerazioni, e veduti il sovrano rescritto del 18 dicembre 1838 e la ministeriale del 19 dicembre 1839, (1) mi son de-

COMPOSIZIONE DELLE COMMESSIONI CENSORIE.

(1) Signore — Questo Ministero di Stato considerando, che per quanta energica, e sostenuta possa essere la vigilanza, che dalla sede centrale dell'amministrazione agisca sulla condotta degl'impiegati, che ne dipendono, e che servono nelle provincie, non può produrre i suoi effetti a causa della lonta-

terminato approvare la proposizione del ripetuto funzionario.

nanza, e che per lo contrario la influenza de' primarî funzionarî sopra luogo può mantenere il rigor della disciplina, ed in soggezione gl' impiegati, col proporre misure opportune, e frequenti di premî, e pene, reputava utile al bene del realî servizio lo stabilimento in ciascuna provincia del regno di una commessione, la quale versasse sulla condotta degl' impiegati de' dazî indiretti in quel modo che le commessioni censorie operano per gl' impiegati dell'ordine giudiziario. Ne avanzò perciò analoga rappresentanza al Re N. S. proponendo:

1° Che ogni commessione dee comporsi dall'Intendente, dal Direttore dei dazî Indiretti, intervenendovi il Procuratore generale del Re presso la gran Corte criminale, ovvero quel magistrato, che all'uopo sarà destinato dal Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

2° Che la commessione deve riunirsi ogni tre mesi, o più frequentemente a suo giudizio;

3° Che la commessione deve rivolgere le sue cure, ed il suo esame tanto sul personale, quanto su' metodi di servizio del ramo de' dazî indiretti, proponendo al Ministero delle finanze premî e pene per gl'impiegati, e suggerendo norme opportune pel migliore andamento del servizio;

4° Che la corrispondenza per questi affari dev'essere degl' Intendenti.

5° Che la corrispondenza sarà esclusivamente col Ministro delle finanze.

Nel Consiglio ordinario di Stato del 23 dello scorso mese di

Gliela partecipo per l'esatto adempimento, pregandola di riunire prontamente la Commessione

novembre in Palermo, S. M. si è degnata sanzionare le dette proposizioni, autorizzando il Ministro delle finanze ad emettere tutte quelle istruzioni, che si stimeranno necessarie per rendere proficui, e far corrispondere sullo scopo i lavori delle sopracennate commissioni.

Nel Real Nome comunico a lei tale sovrana determinazione per l'adempimento nella parte che le riguarda.

La prevengo di averne data partecipazione all'Intendente, incaricandolo di darne scienza, e farne inteso il Procurator generale, il quale dal suo canto attenderà le debite autorizzazioni da S. E. il Ministro di grazia, e giustizia.

Napoli, 18 dicembre 1838.

Firmato, D'Andrea.

Palermo, 19 dicembre 1839.

Signore — Mi occorre farla avvertita per la esatta esecuzione della composizione delle commessioni censorie per gli impiegati de' dazi indiretti, e di riscontro al suo rapporto del 9 dell'andante mese, che a tale oggetto non dovrà tenersi più conto del Sovrano Rescritto partecipatole da questo Real Governo sotto il 3 dicembre 1838 secondo carico, num. 14984, ma invece dovrà eseguirsi l'altro del 18 del mese istesso, di cui le rimisi copia con mio officio del 25 dello scorso novembre di numero 5863, in dove è stabilito, che ogni commessione dee esser composta dall'Intendente, dal Direttore dei

censoria di cotesta provincia, onde eliminato l'attrasso avvertito dal Direttore generale, sia data

dazî diretti, che in Sicilia si è quello de' rami e dritti diversi e dal Direttore de' dazî indiretti, coll' intervento del Procurator generale del Re presso la gran Corte criminale, ovvero di quel magistrato, che sarà all'uopo destinato dal Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia.

Con questa intelligenza vede Ella bene, che non solo il Direttore de' dazî indiretti, ma l'altro eziandio dei rami e dritti diversi deve intervenire nella commessione, e non potendo quest'ultimo, perchè membro ordinario, rimpiazzare in Caltanissetta il Direttore de' dazî indiretti, che non esiste in quella valle, fa di mestieri, che un altro funzionario da lei si proponga per supplire nella commessione censoria di quella Valle il Direttore dei dazî indiretti.

Me ne attendo dunque l'analoga proposizione.

Pel Luogotenente generale in congedo

Il Comandante generale delle armi

Firmato — De Tschudy.

Palermo, 2 marzo 1840.

Signore — Non esistendo nella Valle di Caltanissetta Direttore Provinciale de' dazî indiretti, il quale come in tutte le altre Valli dee intervenire nelle Commissioni censorie degl'impiegati dei dazî indiretti, ho disposto, di accordo con S. E. il sig. Ministro delle Finanze, che il Comandante le armi esi-

esecuzione per l'avvenire all'articolo 2 del succennato Real Rescritto.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Agl' Intendenti.

La decadenza del beneficio dei rilasci accordati ai negozianti per operazioni relative alla dogana e porto-franco di Messina non è applicabile al rilascio del 10 per 100 che si accorda generalmente alle bandiere privilegiate.

Eccellenza — Fu cotesta Consulta incaricata per sovrano rescritto del 22 giugno 1857 di discutere e di dare il suo avviso sul quesito, se lo articolo 286 della legge doganale del 19 giu-

stente in Caltanissetta faccia parte in vece del Direttore dei dazi indiretti di quella Commessione censoria.

Il che le partecipo per l'uso conveniente.

Il Tenente generale Comandante le armi colle funzioni di Luogotenente generale

Firmato, TSCHUDY,

gno 1826, nell'aver dichiarato decaduti dal beneficio de' rilasci dalla stessa legge accordati alle operazioni della dogana e porto-franco di Messina i negozianti che sian convinti di contravvenzione a' regolamenti della detta dogana e porto-franco, colpisca pure il rilascio del 10 per 100 che si accorda generalmente alle bandiere privilegiate, e che per l'art. 284 della citata legge denno pur godere le merci che da quel porto franco s' immettono pel consumo del Regno.

Or la Consulta medesima avendo accuratamente esaminata la faccenda, è stata di avviso potersi da S. M. dichiarare, che la decadenza minacciata dallo articolo 286 della legge del 19 giugno 1826 non sia applicabile al rilascio pel beneficio della bandiera nella dogana e porto-franco della città di Messina.

La M. S. a cui ho ciò rassegnato unitamente allo analogo rapporto di V. E. de' 28 dello scorso settembre, dipartimento delle finanze, 3° carico, N. 2864, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 del cadente ottobre approvare il parere della Consulta consentito dalla E. V.

Nel Real Nome ne do partecipazione a V. E. per l'uso conveniente, restituendole le carte.

Napoli, 28 ottobre 1857.

Firmato—GIOVANNI CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Per la presidenza dei Consigli di Amministrazione dei dazî indiretti nelle province nell'assenza del Direttore Provinciale del Ramo.

Palermo, 28 ottobre 1857.

Signore — Con rapporto degli 8 andante, N. 815 ha ella manifestato, che cessato di vivere il Direttore provinciale dei D. I. di Catania, funzionando da Direttore il Segretario di quella Direzione, nella riunione del Consiglio di Amministrazione di detta provincia quel Direttore de' rami riuniti si è ricusato a riconoscere la di costui firma qual Presidente di un tal consesso, dichiarando che in mancanza del Direttore de' dazî indiretti la presidenza passa a quello de' rami riuniti che vi fa parte; tenendo quindi presente l' articolo 1°

del regolamento approvato col sovrano rescritto del 25 novembre 1843 (1) relativo ai Consigli di

(1) Da S. E. il Ministro delle Finanze mi è stato comunicato il seguente Sovrano Rescritto:

Eccellenza—Avendo rassegnato al Re nostro signore il rapporto di V. E. del 21 settembre ultimo, 2° carico, num. 4535, sul modo come corrispondersi gli averi dovuti agl'impiegati della forza di terra e di mare di cotesta amministrazione generale de' dazi indiretti, la M. S. si è degnata di approvare il regolamento proposto da cotesto Consiglio di amministrazione.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente, trasmettendole il detto regolamento da me firmato.

Napoli, 25 novembre 1843.

Nel detto real nome lo comunico a lei, e le rimetto il suddetto regolamento da me firmato per l'uso di risulta.

Palermo, 7 dicembre 1843.

Pel Luogotenente generale
Il Segretario del Governo
Firmato — A. Lombardo.

REGOLAMENTO SUL MODO DI PAGARSI GLI AVERI AGLI INDIVIDUI DELLA FORZA ATTIVA DI TERRA E DI MARE DEI DAZJ INDIRETTI IN SICILIA E SPEDIRSI LE RIVISTE ALLA REAL TESORERIA GENERALE.

Art. 1. In ogni capoluogo di provincia vi sarà un Consiglio di amministrazione, composto dal Direttore dei dazi indiretti,

Amministrazione de' dazî indiretti in cui dovrebbe sedere il Controloro provinciale; ed osservando

dal Controloro provinciale della Tesoreria generale, dal Controloro attivo e da un tenente doganale, che deve prestar servizio nel capo-luogo istesso. Il Segretario o il capo contabile della direzione eserciterà le funzioni di Segretario. Il Direttore ne sarà il Presidente.

Art. 2. Il tenente ed il segretario di cui è parola nell'articolo precedente saran destinati dal Direttore generale, dietro proposizione del Direttore della provincia. Di tal destinazione ne sarà data conoscenza al Luogotenente generale, pel di cui organo sarà partecipata alla Tesoreria generale.

Art. 3. In Palermo tal Consiglio verrà preseduto dall'ispettore sedentaneo. Gli altri membri saranno i suddetti, oltre il segretario che sarà anche prescelto frai tenenti. — La destinazione degli ultimi sarà parimenti fatta dal Direttore generale.

Art. 4. Questi Consigli saranno esclusivamente incaricati di riscuotere le somme che la Tesoreria generale libererà per averi degl'individui che trovansi prestando servizio ne' medesimi capi-luoghi, ne' distretti, ne' distaccamenti e ne' posti delle rispettive provincie, di farne eseguire la distribuzione per mezzo degl'impiegati che crederanno di loro fiducia, e pe' quali dovranno esser sempre responsabili, e finalmente di stabilire le riviste mensuali nel modo che sarà appresso indicato.

Art. 5. Per mettere la Tesoreria in circostanza di stabilire con sicurezza e precisione le sue operazioni, il Direttore generale rimetterà alla medesima per mezzo del Luogotenente

che al cennato Controloro è stato oramai sostituito il Direttore de' rami riuniti; ha chiesto

generale uno stato generale nominativo distinto per provincia e per classe di tutti gl'individui che fan parte della forza attiva tanto a piedi quanto a cavallo, non che degli equipaggi de' legni appartenenti al ramo de' dazî indiretti; rimetterà inoltre anche per lo stesso organo un notamento degl'individui ai quali è dovuto il soprappiù degli averi, quale notamento dovrà essere approvato da S. E. il Luogotenente generale. Invierà poi mese per mese direttamente alla Scrivania di razione, incominciando dal primo del mese dopo la suddetta approvazione, lo stato di tutti i movimenti disposti nel mese precedente. Con questi elementi avrà la Tesoreria i mezzi di conoscere se le riviste che si stabiliscono dai Consigli di amministrazione siano regolari, e se i movimenti corrispondano con quelli ordinati dal Direttore generale.

Art. 6. Per mettere anche la Tesoreria al caso di poter con regolarità destinare i fondi che necessitar possono al pagamento degli averi degli individui citati nel precedente articolo: lo stesso Direttore generale farà arrivare alla Scrivania di razione ed al Controloro generale, non più tardi del giorno 20 di ciascun mese, il quadro di effettivo dimostrante la forza esistente, e distinto per arma, per classe, per provincia giusta il modello n. 1 (a).

Con questa guida la Tesoreria libererà ed intesterà gli averi in massa ai Consigli d'amministrazione pel mese seguente,

(a) Vedi a pag. 255.

chiarimenti se, durante la mancanza del Direttore titolare de' dazî indiretti, debba far da Presidente

onde distribuirli a norma degli avvisi che farà loro pervenire il Direttore generale.

Art. 7. Potranno i Consigli stessi per la distribuzione degli averi ne' varî Controlli, distaccamenti e posti, servirsi del metodo degli stati nominativi, colla quietanza al margine delle parti interessate, ed ove si tratta d'analfabeti rimarranno in vigore le disposizioni anteriori; tali stati saranno in duplicato per rimetterne uno al Direttore generale, e servir l'altro di cautela ad ogni Consiglio, tanto per giustificazione dei pagamenti eseguiti, quanto per la compilazione della rivista nominativa che dovrà inviarsi alla Tesoreria generale come sarà detto in appresso.

Art. 8. Al primo di ciascun mese si applicheranno i Consigli di amministrazione a formare una rivista secondo il modello n. 2 (a). Attesa però la natura del servizio della forza attiva, per tutti gl'individui che non esistono al capo-luogo, ma che si trovano assenti o distaccati, avranno cura i Consigli stessi di ritirare i certificati di esistenza e di servizio prestato da' controlori e tenenti, a norma del citato regolamento del 6 novembre 1819.

Riuniranno in tale rivista classe per classe, sempre nominativamente e non più per Controlli gl'individui tutti appartenenti alle direzioni rispettive, distinguendo gli uomini presenti, quelli assenti, e la loro totalità, distinguendo ancora

(a) Vedi a pag. 256.

del Consiglio di Amministrazione il Segretario

le giornate di presenza, quelle di ospedalità, di permesso ec. di ciascun individuo, e addizionando anche per classe tanto la forza quanto le giornate, in modo che si vegga a colpo di occhio quanti sono gl'individui di ogni classe, a quante giornate di averi han dritto o pure quante giornate di ospedalità han cagionate.

Art. 9. Tali riviste dovranno essere in quatrupla spedizione, e serviranno cioè una per cautela del Consiglio, altre due per la regia Scrivania di razione e per la Controlloria generale; la quarta finalmente pel Direttore generale.

Art. 10. Siccome i movimenti degl'individui suddetti della forza attiva derivano non solo da disposizioni ministeriali e da altre del Direttore generale, pe' quali la Tesoreria andrà a riceverne le comunicazioni, ma benanco da circostanze locali, ed imprevedute, come per esempio a cagion di morte, diserzione ec., così le riviste dovranno essere accompagnate dai corrispondenti verbali o altri documenti segnati per numero d'ordine, e vistati per Palermo dall'ispettore Presidente del Consiglio, e per le provincie da' Direttori locali, senza di che la Tesoreria non bonificherà gli averi per alcun numero di giornate degli individui, le di cui alte o basse non siano giustificate.

Art. 11. Ad oggetto che la Tesoreria generale nella formazione de' corrispondenti aggiusti che stabilirà abbia una sicura norma per la parte che riguarda gl'individui esistenti negli ospedali tanto civili quanto militari, gli amministratori o capi degli ospedali civili rimetteranno al primo di ciascun

della Direzione provinciale de' dazî indiretti che

mese, dal primo del mese dopo l'approvazione, due stati, uno al regio Scrivano di razione, e l'altro al Controloro generale degl'individui che si sono curati nel mese precedente ed un terzo stato pel Consiglio d'amministrazione.

In vista de' medesimi la Tesoreria disporrà il rimborso a favore de' suddetti amministratori, o di altri che potesse avervi dritto, sempre quando tali stati dimostreranno con precisione il nome, cognome, grado, giornata di entrata, giornata di sortita, giornata di permanenza ed importo tanto diario, quanto in totalità per ogni uomo, nonchè la Direzione alla quale appartiene, e sempre quando l'ammessione sia eseguita in forza di legittima autorizzazione de' superiori dell'individuo, in modo che la Tesoreria sia sempre al caso d'indennizzarsi di ciò che sarà stato erogato.

Art. 12. Accadendo che siano ammessi nella forza attiva dei rimpiazzi per gl'individui assenti, saranno questi ultimi sempre figurati nella rivista sotto la corrispondente rubrica, e con l'osservazione de' motivi dell'assenza, e gli enunciati rimpiazzi verranno portati presenti in fine delle rispettive classi, indicando nella colonna de' movimenti i nomi di coloro che rimpiazzano.

Art. 13. Le ritenute che la Tesoreria generale praticherà per ospedali, ed abbigliamento saranno notate in conto a parte.

Col prodotto delle ospedalità essa farà fronte alle spese che cagioneranno gl'individui ammalati negli ospedali tanto civili che militari, in vista delle contabilità che le saranno rimesse a' termini dell'articolo 11 e con quelle dello abbigliamento

lo rappresenta, ovvero il Direttore provinciale dei rami riuniti.

alle disposizioni che saranno emesse dal Luogotenente generale.

Art. 14. Le liberanze che la Tesoreria generale stabilirà a favore del Consiglio di amministrazione comprenderanno l'ammontare degli averi di un intero mese, in anticipazione, ma si avrà cura di notare in esse che l'ammontare istesso debba esser pagato dalle casse dipendenti dalla Tesoreria in tre rate uguali o precisamente al 1 a' 10 ed ai 20 di ciascun mese (a).

I Consigli di amministrazione potranno chiedere sulle liberanze stesse varî mandati secondo le tenenzie della provincia, i quali mandati, secondo le regole della Tesoreria generale figureranno come valore per numerario ne' conti degli agenti medesimi.

Art. 15. Le risulte di debito o credito che si verificheranno nella chiusura degli aggiusti saranno caricate o bonificate negli abbuonconti successivi, nella intelligenza che le riviste dovranno immancabilmente giungere alla Tesoreria non più tardi del giorno 25 del mese posteriore.

Art. 16. Esistendo nella forza attiva de' dazî indiretti alcuni individui ai quali è dovuto il soprappiù d'averi, i Consigli d'amministrazione formeranno e rimetteranno mensilmente di unita alle riviste, lo stato nominativo separato colla indicazione delle tangenti dovute a ciascuno di essi, beninteso che di ogni foglio menocchè de' documenti in appoggio della rivista, i quali dovranno soltanto inviarsi alla regia Scrivania

(a) Vedi a pag. 178 di questo volume.

Or io veduta la ministeriale del 6 settembre 1850 (1) finanze, 3° Carico, N. 715, colla quale

di razione, sarà indispensabile farsene sempre una duplicata spedizione, la prima per uso della stessa ufficina, e l'altra per la Controlloria generale.

Art. 17. Cessando per effetto del presente regolamento l'incarico degli attuali appoderati del ramo della forza attiva tanto nella capitale quanto nelle province, le reste esistenti in poter loro saranno entro un mese versate sotto la propria responsabilità alla Tesoreria generale per mezzo del Banco di Palermo, e nelle province per mezzo dei Ricevitori generali, salvo le ulteriori risulte che potranno presentare gli aggiusti della Tesoreria generale, de' quali il Tesoriere generale ne terrà informato il regio Scrivano di razione, ed il Controloro generale per le competenti operazioni di scrittura sopra i conti comuni degli appoderati medesimi, laddove però uno di essi restasse creditore a tutto il suo esercizio la Tesoreria generale libererà il saldo che gli è dovuto, sempre in forza degli aggiusti.

Napoli, 25 novembre 1843.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
Firmato — Ferri.
Per copia conforme
Pel Luogotenente generale
Il Segretario del Governo
Firmato — A. Lombardo.

Palermo, 6 settembre 1850.

(1) Signore — Per le ragionate considerazioni da lei fatte col

venne ordinato che, cessando i Consiglieri d'Intendenza dalle funzioni di Controlori provinciali, si dovessero assumere le funzioni medesime dai Direttori delle Contribuzioni dirette, oggi de' rami riuniti, e prendendo norma dall' articolo 60 del regolamento della tesoreria generale del 17 agosto 1825, ove sta scritto che in caso d' impedimento del Controloro generale assumerà temporaneamente la presidenza del Consiglio di tesoreria il più anziano degli altri Capi d' officio, comunque per l' articolo 6 dello stesso regolamento il Segretario generale lo rimpiazza e ne assume tutte le funzioni, ed attribuzioni, mi son

suo rapporto del 18 luglio ultimo, N. 3564, rimanendo io pienamente convinto che il servizio dei Direttori provinciali delle contribuzioni dirette per lo esercizio delle incumbenze di Controllo delle Ricevitorie generali sia per essere assai più utile di quel che non è stato, e che esser non può quello dei Consiglieri d'Intendenza, e prendendo argomento del sistema in osservanza nell'altra parte del Regno, vengo ad ordinare che cessando i Consiglieri d'Intendenza dalle funzioni di Controlori provinciali, si assumano le funzioni medesime dai Direttori delle contribuzioni dirette con percepire dalla Tesoreria generale la indennità di ducati dieci al mese netti uguale a

determinato, a soluzione del dubbio elevato, ordinare che nel Consiglio di Amministrazione della provincia debba in mancanza del Direttore dei dazî indiretti assumere temporaneamente la presidenza il Direttore de' rami riuniti.

Glielo partecipo in riscontro per l'adempimento.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale de' D. I.

---

quella che per lo stesso oggetto si hanno nell'altra parte del Regno i Direttori suddetti per gasti di scrittojo e per mercede di colui che tiene il registro, cessando di pagarsi ai Consiglieri d'Intendenza le indennità che per l'oggetto hanno finora percepito.

Il Generale in Capo
Luogotenente Generale interino

Firmato — SATRIANO.

Mod. N. 1.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEI DAZJ INDIRETTI

Quadro di effettivo degl' individui della forza attiva doganale a piedi ed a cavallo, e degli equipaggi dei legni appartenenti ai dazî indiretti, da servir di base al pagamento de' loro averi dal mese di

PROVINCIE	FORZA A PIEDI			FORZA A CAVAL.			FORZA DI MARE		TOTALE	AVERI	OSSERVAZIONI
	Forieri	Brigadieri	Sotto Brigadieri e Guardie	Forieri	Brigadieri	Sotto Brigadieri e Guardie	Piloti	Marinari			
PALERMO											
MESSINA											
CATANIA											
NOTO											
GIRGENTI											
TRAPANI											
TOTALE											

Palermo li

Il Capo Contabile ***Il Direttore generale***

Mod. N. 2.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEI DAZJ INDIRETTI

DIREZIONE DELLA PROVINCIA DI

Rivista degl' individui componenti la forza attiva doganale a piedi ed a cavallo, e degli equipaggi de' legni de' dazî indiretti all'epoca del 1

Forza	NOMI e COGNOMI	Gradi effettivi	Presenti	Assenti	Totale	Indicazione di movimenti	GIORNATE										Numerazione de' documenti che accompagnano la rivista
							Di presenza	DI ASSENZA					Totale	D' INDENNITÀ			
								Di ospedalità	In permesso	Con mandato di arresto	Con mandato di deposito o altra disposizione			Per lume e fuoco	Per....		

Mod. N. 3.

REAL TES

Aggiusto degli averi spettanti agl'individui della forz
equipaggi de' legni appartenenti a' dazî indiret

Forza a piedi	N.	giornate di presenza de' fo	
	»	idem	di brigadie
	»	idem di sotto brigadieri	
Forza a cavallo	»	idem	di forieri
	»	idem di sotto brigadieri	
	»	idem	di brigadi
Forza di mare	»	idem	di piloti
	»	idem	di marina

Sussidi agli individui sotto giu

Con mandato di arresto con mandato di deposito o per altra disposizione	»	giornate	a gr
	»	idem	iden

Indennità lume

Forza a piedi ed a cavallo	»	giornate a' forieri a grana	
	»	idem a' brigad. sotto br	

Per

Soprappiù d'averi

A diversi individui secondo il notamento separato dalla

Credito del Consiglio d'amministrazione pel

Deduzioni

Debito del Consiglio d'amministrazione pel mese preceden
Per tanti liberati dalla Tesoreria generale il dì
idem " idem idem
idem idem idem
Del 2 1/2 per 0/0 sopra D.
Del 10 per 0/0 sopra D.
Del semestre
Forza a piedi ed a cav. per abbigliamento sopra n. giornate e
a grana a grana
Forza di mare idem idem idem
Risulta il Consiglio d'amministrazione in

Liquidato nella regia Scrivania di razione a
Il Capo di Ripartimento *L'Uff*

Verificato nell
Il Capo di Ripartimento *L'Uffiz*

ORERIA GENERALE

a attiva doganale tanto a piedi quanto a cavallo, nonchè degli ti della provincia di pel mese di

SOLDI							
rieri a grana		ognuno	D.				
ri	idem	idem	»				
e guardie	idem	idem	»				
	idem	idem	»				
e guardie	idem	idem	»				
ri	idem	idem	»				
	idem	idem	»				
ri	idem	idem	»				
dizio							
ana		ognuno	»				
n		idem	»				
e fuoco							
		ognuno	»				
igad. e guardie		idem	»				
					»		
rivista				»			
	Totale della spettanza						
precedente mese di				»	»		
	Totale generale						
te di	D.						
col n.	»						
»	»						
»	»						
	»						
	»						
	»						
sclusi i forieri	»						
	»						
idem	»						
D.							

iale del Carico *Il Regio Scrivano*

a Controloria generale
iale del Carico *Il Controloro generale*

Per la renitenza dei Ricevitori del Macino a prestarsi pel ramo delle carte da giuoco.

Palermo, 30 ottobre 1857.

Signore — Ho letto i di lei rapporti del 12 e 26 settembre scorso, e 3 cadente mese, N. 715 778, 802, dai quali risulta che taluni Ricevitori del macino si sono affatto negati al servizio per le carte da giuoco, ostinandosi o a non farsi la consegna di tali carte, o a non rimettere i conti rispettivi, ai termini dell' ultimo contratto di Regia, non ostante le energiche, e reiterate disposizioni di lei, e de' Direttori provinciali de' dazi indiretti; per cui forti reclami si sono inoltrati da parte della Regia pel mancato servizio, e provvidenze si sono implorate dai Direttori provinciali per obbligare i Ricevitori morosi all'adempimento dei loro doveri per questo ramo di finanza : a qual'uopo ha ella proposto di adottarsi pei Ricevitori renitenti al detto servizio, quella stessa misura, che si adopera per

la consegna delle bollette del macino, quando i Ricevitori la trascurano, quella cioè della sospensione dell' indennità che si paga ai Ricevitori, e qualche volta anche la spedizione dei corrieri a di loro carico.

L'Agente del Contenzioso, trattando la quistione, ha proposto di adottarsi la misura della sospensione temporanea dell'indennità tanto delle carte da giuoco, che del macino, finchè i Ricevitori negligenti non adempiano quest'obbligo loro aggiunto, ed in caso di recidiva essere ella autorizzata a pronunziare a di loro carico una multa non maggiore di ducati 15, e non minore di ducati 4.

Ma pria di applicarsi tale penale, ha il detto Magistrato soggiunto, bisognerebbe che ella a nome del Real Governo redarguisca i Ricevitori negligenti ad adempire il ritiro delle carte da giuoco da' Ricevitori distrettuali, con emettere una circolare, nella quale raccomandi a tutti questi Agenti della percezione l' esatto, e puntuale adempimento di siffatto obbligo loro commesso, onde non incagliarsi la percezione del cespite in

discorso, facendoli avvertiti, che se per lo avvenire mancheranno a questo dovere, ella passerà per autorizzazione avutane da me ad ordinare la sospensione della indennità di cui sopra è parola a carico de' negligenti, non che l'applicazione delle multe in caso di recidiva.

Trovando poste a ragione le considerazioni, ed i divisamenti dello Agente del Contenzioso, mi son determinato approvarli, disponendo che l'avvertimento, e le misure proposte dall'accennato Magistrato si estendano a tutt'altri mancamenti, dei quali si son prodotte lagnanze tanto da lei che dal regissore.

Glielo partecipo in riscontro per l'adempimento.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale de' D. I.

La spesa per le operazioni d'immessione o di estrazione dei sali di Lipari è a carico dell'Amministrazione doganale di Napoli.

Palermo, 26 novembre 1857.

Signore — Da S. E. il signor Ministro per gli affari di Sicilia mi è stato scritto quanto segue in data del 17 andante :

» Il signor Ministro delle finanze a cui partecipai il pregevole officio di V. E. de' 16 dicembre 1856, dipartimento delle finanze, carico 3°, N. 5064, mi ha in data del 4 corrente mese scritto quanto segue :

» Per la quistione impegnata col signor Gre-
» gorio d'Albero proprietario dei sali nell'Isola
» di Salina (Lipari) oggetto del pregevole uf-
» fizio di V. E. del 13 gennaro corrente anno
» N. 97, mi onoro far noto di riscontro all'E.
» V. per l'uso conveniente di avere, conforme-
» mente al parere del Consiglio d'Amministra-
» zione de' D. I. approvato, che il detto signor
» d'Albero non debba esser tenuto al pagamento

» di somma alcuna per le spese e per la in-
» dennità dovuta agli impiegati delle dogane di
» Lipari pe' loro accessi, onde assistere alle o-
» perazioni pe' sali, che s'immettono e si estrag-
» gono da quei magazzini di deposito; e che
» le spese della specie non debbano essere so-
» stenute dall'Amministrazione doganale di Si-
» cilia, sibbene da quella di Napoli, dovendosi
» la spesa in disamina riguardare come ogni
» altra che si comprenda nella straordinaria sor-
» veglianza spiegata lungo il littorare per im-
» pedire il contrabando de' sali.

». Mi do il pregio comunicare alla E. V. lo
» anzidetto in replica al citato suo foglio. »

Partecipo ciò a lei di riscontro al suo rapporto del 18 novembre 1856, N. 552 per l'uso corrispondente.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale de' D. I.

Per estendersi ai legni di real bandiera i benefici accordati a quelli di Spagna.

Palermo, 27 novembre 1857.

Signore — Da S. E. il signor Ministro per gli affari di Sicilia mi è stato scritto quanto segue in data del 17 andante:

» Erasi costì mosso il dubbio se le diminuzioni daziarie accordate in virtù del trattato di commercio con la Spagna, estender si potessero a' legni di real bandiera allorchè trasportano generi di origine spagnuola. E siccome un tal di Siffredi suddito sardo, nella circostanza di aver domandato tale riduzione per una partita di piombo pervenuto dalla Spagna, invocava un sovrano rescritto emesso per via del Ministero delle finanze, con cui veniva quel dubbio risoluto per l' affermativa, così questo Ministero come a V. E. è noto più volte si diresse a S. E. il Ministro delle finanze per gli opportuni chiarimenti. — Or quell'alto funzionario non pria d'ora mi ha con foglio del 7 corrente novembre scritto quanto segue:

» All'occasione di un carico di piombo perve-

» nuto dall' Almeria al negoziante Volpicelli sul
» legno di real bandiera *La Maria* surse dubio
» se il genere suddetto goder dovesse, o pur no
» della riduzione daziaria convenuta col trattato
» conchiuso colla Spagna. E rassegnato tale du-
» bio alla sovrana risoluzione, fu nel Consiglio
» ordinario di Stato de' 13 agosto dello scorso
» anno, dichiarato che, giusta l'articolo 11 del
» trattato stesso, competa alla propria bandiera
» la riduzione del prezzo.

» Mi onoro quindi manifestare a V. E. quanto
» di sopra per l' uso conveniente, nella intelli-
» genza che il pregevole di lei foglio del 16 a-
» prile ultimo, finanze N. 1350, le richiamerà i
» precedenti. »

» Mi onoro darne comunicazione a V. E. in continuazione dei diversi miei ufficî, l'ultimo dei quali della data de' 21 settembre scorso numero 3620. »

Partecipo ciò a lei in continuazione de' precedenti per l'uso corrispondente.

Il Luogotenente Generale
Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale de' D. I.

Pei dritti di tonnellaggio de' legni di real bandiera, e di quella assimilata.

Palermo, 3 dicembre 1857.

Signore — Da S. E. il signor Ministro per gli affari di Sicilia mi è stato scritto quanto segue in data del 26 novembre.

» Il signor Ministro delle Finanze a cui partecipai il pregevole officio di V. E. de' 16 giugiugno ultimo, dipartimento delle finanze, carico 3°, N. 1791 mi ha in data del 18 stante scritto quanto segue:

» » Con pregevole ministeriale de' 27 di giugno prossimo passato, finanze, N. 2378 V. E. indi alle osservazioni messe innanzi dal Direttore generale de' dazi indiretti in Palermo circa la facilità onde si possa eludere, nell'applicazione, la disposizione dello articolo 66 della legge di navigazione de' 25 febbraio 1826 (1), che dichiara

(1) Art. 66. I bastimenti del regno saranno esenti dal dritto di tonnellaggio, quando, dopo di aver levato porzione del loro carico e pagato il detto dazio, si recheranno in altri luoghi del regno per completare lo stesso carico.

esenti dal pagamento del dritto di tonnellaggio i legni che levata una porzione del loro carico e pagato il dritto sudetto, si recano in altro porto per completare il carico stesso, mi ha chiesto conoscere quale sia in questa parte de' reali dominî l'applicazione del succennato articolo.

» » In risposta mi reco ad onor di far nota all'E. V., che la pratica in uso in questi reali dominî continentali è conforme strettamente al disposto della legge, cui da questo real Ministero non sembra doversi far novità per non aggravare di troppo la condizione del commercio marittimo. »

» Mi onoro comunicare lo anzidetto all'E. V. in replica al suo citato foglio e all' altro dei 22 ottobre scorso, N. 3142. »

Partecipo ciò a lei in continuazione della Ministeriale de' 3 novembre scorso, N. 3266 e di riscontro ai suoi rapporti per l' uso corrispondente.

Il Luogotenente Generale

Firmato—CASTELCICALA.

Al Direttore generale de' D. I.

Per lo abbigliamento dello abolito Controllo doganale.

Palermo, 12 dicembre 1857.

Signore — Per le ragioni addotte nel di lei rapporto del 3 andante, N. 1157, mi son determinato ordinare che sia provveduta di abbigliamento la forza del disciolto controllo doganale oggi aggregata ai dazî indiretti per lo real decreto del 12 novembre 1855, sottoponendosi a tutte le disposizioni dai regolamenti in vigore per la forza dell'amministrazione dei dazî indiretti in questo articolo.

Glielo partecipo in riscontro per l'uso conveniente.

Il Luogotenente generale
Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale dei D. I.

BANCO REGIO

Divieto al banco di pagar moneta di antica coniazione, e le piccole monete nuove ed antiche senza espressa autorizzazione.

Palermo, 3 gennaro 1857.

Signore — La moneta di argento consumata dal tempo, quella ricordonata, e quella così detta colla *nutrice*, colla *pala* ec., giusta le governative risoluzioni, non solo deve aver corso nella privata circolazione ma può versarsi agli agenti della percezione, e da costoro nelle casse di Corte.

Or si fa supporre che le casse di Corte di Palermo presso le quali, come è ben naturale, abbondano i versamenti delle anzidette monete di argento, le rimettano quasi tutte in circolazione, facendone pagamento ai portatori di carte bancali.

Per lo abbigliamento dello abolito Controllo doganale.

Palermo, 12 dicembre 1857.

Signore — Per le ragioni addotte nel di lei rapporto del 3 andante, N. 1157, mi son determinato ordinare che sia provveduta di abbigliamento la forza del disciolto controllo doganale oggi aggregata ai dazî indiretti per lo real decreto del 12 novembre 1855, sottoponendosi a tutte le disposizioni dai regolamenti in vigore per la forza dell'amministrazione dei dazî indiretti in questo articolo.

Glielo partecipo in riscontro per l'uso conveniente.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale dei D. I.

Senza prestar fede a questa asserzione, io mi limito a raccomandarle, affinchè abbia cura di far eseguire dal banco regio i pagamenti nella maggior parte possibile in moneta che non sia di antica coniazione, e delle specie sopra indicate, affinchè si eviti positivo fastidio a coloro che, ricevendola, debbono per cambiarla, spesso ricorrere all'autorità di polizia.

A tal uopo ella disporrà che la moneta, la quale per ora non conviene rimettersi in circolazione, s'immetta nel tesoro — argento —, e da questo si provveggano i tesoretti di quella che si è raccomandato pagarsi a preferenza.

Con questa occasione la prego di vegliare perchè non si paghino più senza espressa autorizzazione le piccole monete nuove, e che si mettano in serbo unitamente ai due carlini di recente coniazione che saranno scartati dal tesoro, con evitarsi insieme che dalle casse di corte si paghino in generale senza un preciso bisogno piccole monete di argento anche di antica coniazione.

Di tutte le disposizioni anzidette mi è d'uopo

assicurar lo adempimento, commettendone la esecuzione alla di lei responsabilità personale.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore Presidente del banco regio.

Provvedimenti per regolare il servizio dei varî ufficî del Banco.

Palermo, 15 gennaro 1857.

Signore — Una corrispondenza si è tenuta da questo real Ministero con lei intorno al ritardo di scrittura ne' varî ufficî del banco regio in Palermo; alcune disposizioni speciali per taluno di essi ufficî si sono emesse, ed altre anche isolatamente se ne sono provocate da lei coi varî rapporti su di apposite deliberazioni di codesto consiglio del banco regio, le quali riguardano pure speciali ufficî, e nello stesso tempo accennano al bisogno di ulteriori provvidenze, che il Consiglio si è riserbato a provocare in appresso.

Siccome è ufficio di lei, e del consiglio sopraintendere al regolare andamento del servizio in tutt'i rami che lo compongono, così non può esser riserbato alle supreme risoluzioni del governo che lo emettere quelle provvidenze, che non pel tale o tal'altro speciale ramo, ma per l'insieme farà d'uopo di emettere nella piena conoscenza del tutto, anche nello scopo, che un provvedimento adottato per una parte di servizio non ingeneri uno inciampo ad un'altra parte di esso, ed il tutto vada con quella armonia che è necessaria.

In questo proponimento io, astenendomi per ora d'emettere le mie risoluzioni su gli ultimi di lei rapporti, trovo necessario pregarla di compiacersi disporre quanto nella di lei saviezza e col suo ben noto zelo crederà conveniente, affinchè alla fine del corrente gennaro, con rapporto complessivo per tutti gli uffizî del banco regio in Palermo, si apprestino le seguenti notizie:

1° Quale sia per essere a tutto il 31 gennaro corrente la posizione di tutt'i rami di ser-

vizio delle diverse ufficine del banco regio, per rilevarsi quali di esse si trovi al corrente del suo normale andamento, e quali in attrasso, e per quali periodi.

2° S'intende compreso in questa dimostrazione non solamente il servizio della Segreteria e di tutte le officine di scrittura e contabili, ma anche quello delle due casse e la consegna del tesoro.

3° Per le ufficine che si trovino in attrasso, indicarne le cause e notare i nomi degl'impiegati che ne erano o ne sono responsabili. Per le ufficine che si trovino in corrente, notare i nomi degl'impiegati al cui zelo ed alla cui diligenza può essere attribuito l'adempimento normale del servizio, o per averlo regolarmente condotto, o per averlo con lavoro straordinario ripianato.

4° Ricordare le disposizioni emesse, o le proposizioni rassegnate dal Consiglio per ciascuna delle ufficine per le quali è stato luogo a speciali temperamenti, notando i nomi di quegl'impiegati che siano stati dal Consiglio designati

pei lavori straordinarî, i periodi stabiliti per lo adempimento, e dando conto preciso de' risultati così per quei lavori che trovar si dovrebbero compiuti per la scadenza del termine, come per quelli il cui termine non è ancora spirato.

Questa dimostrazione è della massima importanza, affinchè si possa con piena cognizione di causa, osservare, come in un quadro, l'attualità dello stato del servizio in tutt' i suoi importantissimi rami, ed adottare con serenità di coscienza e con giustizia tutti quelli espedienti che incoraggino i buoni impiegati, puniscano i negligenti e riparando i vuoti del passato disservizio, garentiscano per l'avvenire la non riproduzione dei deplorati inconvenienti.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore Presidente del banco regio.

Per evitare che si tagliassero monete non defraudate dalla mano dell'uomo.

Palermo, 21 marzo 1857.

Signore — Con ministeriale del 29 gennaro scorso N. 500 la pregai di avvertire gli agenti della percezione che misure di rigore si prenderebbero a loro carico, ove si permettessero rifiutare delle monete che ben possono versare nelle casse di Corte tranne le false o limate.

Or mi è d'uopo manifestarle che, come riferisce il Direttor Presidente del banco regio, tra le piastre tagliate spedite da qualche ricevitore generale al banco, per farsene il cambio secondo il valor di fino, talvolta si comprendono alcune di esse piastre che non sono limate o tosate.

Non essendo regolare che le monete antiche non defraudate dalla mano dell'uomo si taglino nelle province forse per difficoltà ingiuste che trovano nella circolazione, difficoltà che starebbe agli agenti della percezione fare svanire ricevendo tali monete a norma delle disposizioni date e ver-

sandole in banco, io le raccomando di scrivere ai ricevitori generali che si astengano di far tagliare monete che non siano limate o tosate, e non far difficoltà per ricevere tutte le altre monete, incluse le antiche, ricordonate, e consumate dal tempo, che ben possono versare nella cassa di Corte (1).

Il Luogotenente generale
Firmato — CASTELCICALA.

Al Tesoriere generale.

Sulle monete lineate.

Palermo, 13 giugno 1857.

Signore — Da S. E. il Ministro per gli affari di Sicilia in data del 4 corrente N. 2063 mi viene scritto quanto appresso :

» Il signor Ministro delle finanze a cui mi rivolsi per aver dei chiarimenti sul dubbio costì elevatosi, se le monete di argento lineate debbano , o pur no rifiutarsi , obbietto dei di lei

(1) Vedi a pag. 265 del volume pubblicato nel 1857 le disposizioni sulla materia.

pregevoli ufficî del 21 marzo e 26 maggio, finanze, 4° carico, numeri 1516 e 3015, mi ha or risposto, trascrivendomi all'uopo un rapporto direttogli da questo reggente dei banchi che è concepito nei seguenti termini :

» Per la ricezione delle monete lineate non si è mai promosso alcun dubbio nel banco, e per quanto io ne sappia neppure nel commercio frai sudditi di S. M. (D. G.) dimoranti in questi suoi reali dominî continentali, imperocchè le linee segnate forse a caso od a bella posta su di una moneta sono piuttosto superficiali, nè si profonde da poterne sfreggiare la effigie del legittimo Sovrano, o farne scomparire la impronta legale, ovvero diminuirne il peso, in conseguenza le dette monete sono state sempre liberamente ricevute in commercio senza mai farsi di ciò quistione alcuna.

» Ora che l'eccellentissimo suo collega degli affari di Sicilia manifesta di essersi colà elevato qualche dubbio sulla circolazione di dette monete, e dimanda conoscere la pratica che tiensi al riguardo dalla reggenza del banco delle due Sicilie (su di che V. E. con riverita ministeriale

del 29 dello scorso aprile N. 1415 mi ha imposto riferirle l'occorrente) io non saprei altro dirle, che il dubbio è affatto nuovo per questi reali dominî continentali, dove nel commercio delle monete non si è mai fatto caso delle lineate, le quali, come di sopra le ho rassegnato, liberamente si accolgono, e si rilasciano in pagamento, qualora non siano false, non manchino di legale contorno, nè sieno diminuite di valore dalla mano dell'uomo; mentre concorrendovi una di tali circostanze sarebbero a rifiutarsi, anche quando non fossero lineate, come ha saggiamente osservato l'eccellentissimo Luogotenente generale di quei reali dominî.

» Io mi onoro darne comunicazione all'E. V. per l'uso che stimerà conveniente. »

Lo partecipo a lei per l'uso conveniente (1).

Il Luogotenente Generale
Firmato — CASTELCICALA.

Al Tesoriere generale.

(1) Vedi a pag. 265 del volume pubblicato nel 1857, ed a pag. 269 e 275 di questo volume le disposizioni sulla materia.

Disposizioni Sovrane per la istituzione in Palermo e Messina delle casse d'impronti per lo anticipo de' soldi agli impiegati civili di Sicilia.

Eccellenza — Sommisi a S. M. (D. G.), che indi a nostra lunga corrispondenza e per le molte considerazioni svolte nei varî suoi rapporti, si erano da V. E. con l'ultimo del 15 giugno, finanze, 4° carico, N. 3453, presentati alla sovrana approvazione i progetti di decreto e di regolamento per la istituzione delle casse d'impronti in Palermo e Messina, per lo anticipo di una o due mesate de' soldi agl'impiegati civili di Sicilia, modellate per questo sol ramo di servizio sulle forme della cassa di sconto, che trovasi in vigore in questa parte del regno, salvo a provvedersi al di più, quando giungerà l'opportunità dei mezzi per l'attuazione già promessa della istituzione delle casse di sconto in cotesta parte del regno.

E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 23 dell'or caduto mese si è degnata appro-

vare i su enunciati progetti di decreto e regolamento da me umiliati, ed ordinare che per la cassa d'impronti di Palermo sia destinato alle funzioni di tesoriere il cassiere della prima cassa di argento di cotesto regio banco.

La lodata M. S. ha comandato inoltre, che le casse d'impronti si attuassero al 1° settembre prossimo, e che in ciascun anno le si renda conto di tutti i particolari dell'amministrazione delle stesse.

Nel real nome ne do parte all'E. V. trasmettendo le copie conformi del decreto e regolamento, di cui sopra è parola per l'uso conveniente.

Napoli, 8 agosto 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

(Segue il decreto e regolamento sopra citati)

Quisisana, 23 luglio 1857.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO, RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC.EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Volendo provvedere coi mezzi che sono disponibili ad una instituzione che soccorra la classe degl'impiegati civili di Sicilia col favore delle anticipazioni de' loro soldi che sono grande sollievo ai loro domestici bisogni;

Veduti i rapporti del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono stabilite nei nostri reali Dominî al di là del Faro due casse d'impronti agl'im-

piegati, l'una in Palermo, e l'altra in Messina, le quali si metteranno in esercizio al cominciar del 1° settembre prossimo.

Esse sono un'opera aggiunta alle due rispettive casse di corte, sotto la direzione la prima del Direttor Presidente del banco regio per le province di Palermo, Trapani, Girgenti e Caltanissetta, e l'altra sotto la direzione del Presidente della cassa di Corte di Messina per le province di Messina, Catania e Noto.

Saranno esse nelle loro operazioni indipendenti, e si reggeranno secondo lo apposito regolamento da noi oggi stesso approvato.

Art. 2. Lo interesse sulle anticipazioni è stabilito nel regolamento suddetto.

Art. 3. Il negoziato delle due casse d'impronti si aprirà per ora col capitale di D. 120000 per Palermo, e di D. 40000 per Messina, le quali somme saranno approntate dalla tesoreria generale.

Queste somme saranno tenute in ispeciali madrefedi con le seguenti intestazioni — *Conto della Cassa d'impronti di Palermo* — *Conto della Cassa d'impronti di Messina.*

Per lo interesse sulle anticipazioni sarà tenuta un'altra particolare madrefede per ciascuna Cassa con le seguenti indicazioni — *Conto degl' interessi della Cassa d' impronti di Palermo — Conto degl' interessi della Cassa d' impronti di Messina.*

Art. 4. Saranno tesorieri il cassiere argento presso la cassa di corte di Messina ed il cassiere della prima cassa argento in Palermo.

Il Consiglio del banco regio e il governo della cassa di Corte di Messina, discuteranno tutte le quistioni, che possano interessare le rispettive casse d'impronti di Palermo e Messina.

I segretarî e razionali delle casse di Corte adempiranno rispettivamente nella parte che li riguarda le loro incumbenze presso le casse d'impronti.

I tesorieri ed i Razionali delle due casse d'impronti sceglieranno con approvazione del Direttore Presidente del banco regio e del Presidente della cassa di Corte di Messina, un numero sufficiente d'impiegati tra gli attuali delle casse suddette, che saranno reputati necessarî

per lo buono andamento della scrittura contabile per tutte le operazioni relative alle anticipazioni ed allo sconto.

Gl'impiegati suddetti saranno retribuiti a proposizione dei detti tesorieri e razionali, e con approvazione del Direttore del banco regio e del Presidente della cassa di Corte di Messina, sul fondo indicato nello annesso regolamento.

Art. 5. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale nei nostri dominî oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Luogotenente Generale
Firmato, CASTELCICALA.

Regolamento per le due Casse d'impronti di Palermo e Messina le cui operazioni riguardar debbono esclusivamente le anticipazioni del soldo di uno o due mesi agli impiegati civili della Sicilia esclusi tutt'altri averi di qualunque natura.

CASSA D'IMPRONTI DI PALERMO

Regole per le anticipazioni dei soldi.

Art. 1. Possono godere dell'anticipazione del soldo di un mese o due tutti gl' impiegati civili, che abbiano libero tal soldo, tanto se sieno dipendenti da un'appoderazione, da Consigli di amministrazione, o da collegi giudiziarî, quanto se siano isolati senza appoderazione, sempre che però i soldi di essi sieno a carico direttamente della tesoreria generale, ovvero delle dipendenze di essa; e quindi non saranno ammessi allo sconto di una o due mesate di soldo quegl' impiegati

pei quali non vien costato, che al momento della dimanda godano dell'intero soldo libero, senza che neppure una frazione di esso sia comunque assegnata ad altri.

S'intendono compresi in tale agevolazione gli impiegati del real ministero per gli affari di Sicilia residente in Napoli.

Non potrà rinnovarsi lo anticipo a favore di un impiegato, sia di una che di due mesate, se non pria la cassa di anticipo sarà stata rimborsata dalla tesoreria generale delle anticipazioni già fatte al medesimo, di modo che dovrà questa, mese per mese, adempiere rigorosamente a tali rimborsi. — È parimente vietata l'anticipazione, pria del Santo Natale, dei soldi del vegnente mese di gennaro per quegli impiegati che prendono il soldo anticipatamente dalla cassa d'impronti.

Art. 2. Gl'impiegati che abbiano libero il soldo, giusta l'articolo precedente se dipendono da appoderazione, da Consigli d'amministrazione o da collegi giudiziarî, per ricevere le anticipazioni dovranno avanzare le domande all'appoderato.

Costui ne formerà un notamento che sarà emarginato dalle parti, da esso appoderato vidimato e munito del *Visto-buono* del Capo di amministrazione, o dai Presidenti dei collegi giudiziarî, con dichiarazione in piede, che detti impiegati non abbian contratto alcun impegno sui loro soldi, e che hanno servito con assiduità.

Se poi gl' impiegati saranno isolati senza appartenere ad appoderazione, o Consigli di amministrazione, dovranno far le dimande con dichiarare in esse sul loro onore, di godere il soldo libero, e non impegnato da alcun assegno o ritenuta qualunque, quali domande saranno dirette dagl' impiegati a' Capi di amministrazione da cui dipendono attualmente, o dipendevano una volta onde vidimarsi dai rispettivi superiori e farsene da questi l'uso indicato nell'articolo seguente.

Per gl' impiegati della real Segreteria e Ministero di Stato presso il Luogotenente generale, e del real Ministero per gli affari di Sicilia il *Visto-buono* verrà apposto pei primi dal Luogotenente generale, o per sua delegazione dal Direttore del dipartimento delle finanze, e pei se-

condi dal Ministro residente presso la nostra real persona.

Art. 3. I Capi di amministrazione o dei collegi giudiziarî dovranno far pervenire rispettivamente tanto i notamenti, quanto le domande, nello articolo precedente indicate, alla scrivania di razione in tripla spedizione, una, cioè, emarginata dagl'impiegati, e le altre due per copia conforme, non più tardi del giorno 25 del mese antecedente, affinchè nel primo del mese seguente sia in grado la cassa d'impronto di effettuire il chiesto pagamento.

Art. 4. Lo scrivano di razione ed il Controloro generale dopo di aver disposto la verifica dei notamenti e delle domande sui registri di assento, che tengono stabiliti nelle rispettive officine, dovranno certificare gli uni e le altre in piede, e quindi apporvi le loro firme.

Art. 5. Della spedizione in triplo secondo ch'è detto all'articolo terzo, munita dei certificati di cui è cenno nell'articolo precedente, una, e propriamente quella emarginata dagl'impiegati, sarà passata dallo scrivano di razione alla cassa d'im-

pronti per darsi luogo all'anticipazione, prelevati gl'interessi di cui si parlerà nell'articolo seguente, a favore dell'appoderato, o pure delle parti direttamente, se queste non dipendono da corporazioni, o da Consigli di amministrazione; le altre due spedizioni dovranno conservarsi, nella scrivania di razione una, e nella controloria generale l'altra, acciò la prima possa formare il carico sia sull'abbuonconto sia sul soldo per gli isolati di quel mese, cui si riferisce la anticipazione, e quindi dar luogo al rimborso a favore della cassa d'impronti anzidetta, e la seconda a fare le sue operazioni in corrispondenza.

Art. 6. Per gl' impiegati del real Ministero degli affari di Sicilia, l'anticipazione sarà fatta sui fondi esistenti nella madrefede del Ministero medesimo, con lo stesso sconto stabilito nel presente regolamento, e sarà tenuto un conto a parte degl' interessi corrispondenti, l'ammontare dei quali verrà alla fine di ogni anno versato in vantaggio della tesoreria generale di Sicilia.

Utili della Cassa.

Art. 7. Gl'interessi sui soldi anticipati dalla cassa d'impronti e dalla madrefede del Ministero degli affari di Sicilia, saranno calcolati pel primo mese per giorni trenta, e per coloro che prenderanno due mesi per giorni sessanta. Per tale utile agevolazione l'ammontare dello interesse sarà, per coloro che prenderanno un sol mese il tre e mezzo per cento all'anno. Per coloro che ne prenderanno due al cinque per cento.

Per effetto della precedente disposizione, accadendo che qualche impiegato faccia lo sconto del suo soldo nel corso del mese, e non nel principio, ciò non ostante l'interesse sarà calcolato sempre dal primo del mese nel quale lo sconto succederà.

Divisione dell'utile della Cassa.

Art. 8. Dell'utile di cui si tratta nello articolo precedente sarà fatto l'uso seguente :

L'interesse del tre e mezzo per cento l'anno che ricade sulle anticipazioni di un mese di soldo servirà, cioè l'uno e mezzo per cento a beneficio della cassa, l'uno per cento per far fronte a qualche perdita che per qualunque circostanza potesse avverarsi durante lo sconto, e l'uno per cento per ricompensare gl'impiegati, e per provvedere alle spese di officio.

L'interesse poi del cinque per cento l'anno che va imputato sulle anticipazioni di un bimestre verrà ripartito cioè, il due per cento a beneficio della cassa, il due per cento per far fronte alle perdite dette di sopra, e l'uno per cento per gl'impiegati, e per le spese di officio.

Art. 9. Il ricavato dell'uno per cento spettante agl'impiegati sarà diviso nel modo seguente:

$^{70}/_{100}$ Pel tesoriere e suoi impiegati;

$^{30}/_{100}$ Pel razionale e suoi impiegati.

Sono comprese in queste indennità le spese di officio.

Del Direttore Presidente.

Art. 10. Il Direttore Presidente interverrà e presiederà con tal qualità nel Consiglio della cassa d'impronto di Palermo, dirigerà ed ordinerà ciò che si conviene pel buono andamento del servizio ai termini del presente regolamento, e delle disposizioni generali e particolari che potranno la detta cassa riguardare; avrà una ispezione superiore sulle diverse officine della cassa medesima, apporrà le vidimazioni, ed eseguirà quant'altro vien per lui disposto nel presente regolamento; corrisponderà direttamente col Ministero di Stato presso il Luogotenente generale e con le altre autorità cui occorrerà rivolgersi per affari della cassa.

Avrà in fine l'obbligo di presentare al Luogotenente generale alla fine di ogni semestre un conto distinto delle operazioni derivanti dallo anticipo dei soldi onde potersi prendere quegli espedienti più proprî per la sicurezza della cassa d'impronti, a qual'effetto dietro le proposizioni

che potrà farne il detto alto funzionario, per mezzo del Ministero di Stato per gli affari di Sicilia in Napoli, il presente regolamento, potrà esser modificato, o del tutto revocato.

Il Direttore presidente per tutte le attribuzioni che lo riguardano resta moralmente responsabile

Del Segretario.

Art. 11. Il Segretario del banco regio nella qualità di segretario della cassa d'impronti sarà alla immediazione del Direttor Presidente, interverrà nel Consiglio della cassa d'impronti, e nelle sessioni che si terranno per gli affari della cassa medesima, sarà di suo carico e cura non solo la corrispondenza, ma benanco la compilazione dei processi verbali, appuntamenti, ordinanze ed altro che possa riguardare gli affari della cassa medesima; regolerà l'andamento interno, della sua officina, parteciperà a chi conviene, con darne copia da lui firmata, gli ordini tutti e le disposizioni emesse dal Direttore Presidente, ed invigilerà sulla esatta osservanza delle leggi, rego-

lamenti, ed istruzioni in vigore, e laddove il bisogno lo esigga, provocherà dal Direttore Presidente le opportune provvidenze. Adempirà in fine a tutt'altri doveri che sono inerenti alla sua qualità di Segretario.

Del Razionale.

Art. 12. Il razionale del banco regio qual contabile materiale della cassa d'impronti, ne centralizzerà tutte le operazioni.

Il razionale dovrà portare la scrittura a stile doppio tanto pel conto capitale, che per quello che concerne tutte le operazioni d'introito ed esito della cassa, ed in conseguenza dovrà tenere i corrispondenti libri e registri.

Egli al pari del segretario sarà alla immediazione del Direttore Presidente, conferirà direttamente con lo stesso, interverrà al bisogno nel Consiglio della cassa d'impronti, e nelle sessioni che possono aver luogo per gli affari della detta cassa.

Prenderà ragione nelle sue scritture di tutte le operazioni d'introito ed esito che si dispon-

gono sulle madrefedi della cassa, verificherà, accertandolo con la sua firma, la esattezza del calcolo degl'interessi, interverrà nelle operazioni d'introito ed esito delle madrefedi suddette.

Inoltre lo stesso razionale dovrà formare il mensuale stato della situazione di detta cassa, e rimetterlo al Direttore Presidente, il quale da parte sua ne rassegnerà un consimile al Luogotenente generale.

Infine come capo della sua officina, il razionale ne regolerà il servizio, e lo andamento, invigilando sulla esatta osservanza delle leggi, e regolamenti, disposizioni, ed istruzioni che la riguardano.

Art. 13. Il razionale della cassa d'impronti è responsabile di tutti gli obblighi, doveri ed attribuzioni della sua carica.

Egli renderà il suo conto annuale al Consiglio di tesoreria, qual conto verrà esaminato e discusso coll'intervento dello agente del contenzioso, e di due razionali della gran Corte de' Conti, che verranno prescelti, tanto dallo stesso Magistrato, quanto dal controloro generale di detta

tesoreria. Ciò non pertanto il Luogotenente generale potrà destinare altri aggiunti, da scegliersi tra i Magistrati della gran Corte de' Conti, o altrove.

Del Tesoriere.

Art. 14. Il tesoriere sarà tenuto ad introitare i soldi anticipati nelle rispettive scadenze, a misura che ne riceverà il rimborso dalla tesoreria generale, non che gl'interessi prelevati con anticipazione, nelle rispettive madrefedi che saranno da lui conservate.

Siffatti introiti dovranno esser sempre accompagnati da borderò sottoscritti da esso stesso tesoriere e dal razionale colla vidimazione in Palermo del Direttore Presidente del banco regio, e in Messina dal Presidente della cassa di Corte, come si praticherà in ogni occasione di doversi eseguire operazioni d'introito o di esito.

Oltre a ciò le polizze tutte di esito dovranno parimenti esser corredate dalle firme medesime.

Art. 15. Oltre le obbligazioni sopra espresse il tesoriere a simiglianza di quanto è prescritto

pel razionale potrà al bisogno intervenire nel Consiglio della cassa d'impronti e nelle sessioni che possono aver luogo.

Per tutti gli obblighi, doveri ed attribuzioni, riguardanti il tesoriere, resta costui anche realmente e materialmente responsabile, e quindi alla fine di ogni anno renderà il suo conto al Consiglio di tesoreria, nel modo e per lo esame prescritto per quello del razionale.

Il tesoriere è obbligato a rendere una cauzione di ducati novecento che sarà anche garenzia degl'impiegati ch'egli adopererà a sua scelta. Sopra tale cauzione godrà il premio del tre per cento all'anno da pagarsi sugli utili destinati dallo articolo 8 a beneficio delle due casse.

Dei rimpiazzi.

Art. 16. In caso di legittimo impedimento il tesoriere dovrà nominare con l'autorizzazione del Direttore Presidente un suo ajutante che lo rimpiazzerà, restando egli responsabile delle operazioni del medesimo, con la garenzia bensì della sua cauzione.

CASSA D'IMPRONTI IN MESSINA.

Art. 17. Tutte le disposizioni nel presente regolamento contenute per l'anticipazione dei soldi agl'impiegati, sono anche comuni alla cassa d'impronti di Messina, con le seguenti modificazioni:

Tutto ciò che per la cassa d'impronti di Palermo è detto pel Direttore Presidente del banco regio, pel segretario, pel razionale e pel cassiere debbe applicarsi in Messina al Presidente, al segretario, al razionale, ed al cassiere di quella cassa di Corte.

La cauzione del tesoriere in Messina sarà in ducati trecento.

I notamenti dei quali si parla nell'articolo 5° dovranno spedirsi per le province di Messina, Catania e Noto, non più tardi del 20 di ciascun mese.

Quisisana, 23 luglio 1857.

L'APPROVO

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Luogotenente Generale
Firmato, CASTELCICALA.

Per la libera circolazione delle monete di argento di antica coniazione.

Palermo, 10 agosto 1857.

Signore — Il real Governo ha, con compiacimento, osservato che per effetto delle determinazioni sovrane, a lei ben note, sulle monete di argento, non che per la pratica in osservanza nelle

casse di Corte di riceversi nelle medesime, giusta i regolamenti bancali, ogni specie di tali monete tranne le false, o limate, sono cessati in quasi tutti i comuni di questa parte dei reali dominî gli ostacoli che pria avvertivansi nella circolazione delle antiche monete di argento.

È intanto a mia conoscenza che tuttora in qualche lontano comune, nel minuto traffico, tra' particolari, non hanno libera circolazione le monete di argento di antico conio, e specialmente i carlini due, le antiche piastre ricordonate, le liscie e consumate dall' uso e quelle coll'impronta dell'Aquila, della Nutrice, e della Pala ossia Sebeto.

È fuor di dubbio doversi siffatto inconveniente attribuire a colpa o di qualche agente finanziere, che si permetta ricusare ai contribuenti le monete anzidette, ovvero di taluno dei cassieri delle casse di Corte che possa forse rifiutare tali monete nei versamenti che si fanno al banco.

La circolare de' 17 dicembre 1856 (1) provvide

(1) Vedi a pag. 278 del volume pubblicato nel 1857.

per non dare arbitrio agli agenti della percezione di rifiutare a lor talento monete ai particolari contribuenti; e con effetto non appena furon segnalati i nomi di tre percettori che capricciosameute rifiutavano antiche monete di argento, si adottarono a loro carico misure di rigore. Nè lascerò mai di vegliare perchè le disposizioni in quella circolare contenute esattamente si adempiano, essendo io persuaso che la sola ragione che possa giustificare un rifiuto di moneta tra' particolari debba provvenire dal rifiuto che lor se ne faccia sia dai contabili dello Stato sia dal banco regio.

Nello scopo poi di eliminare la possibilità che irragionevolmente dai cassieri delle casse di Corte possano rifiutarsi monete sia ai particolari sia a qualunque contabile dello Stato che faccia versamenti, si è un'apposita ordinanza emessa dal Direttor Presidente del banco regio.

Mi affretto quindi a rimetterle un sufficiente numero di copie in istampa della detta ordinanza, manifestandole esser mio desiderio che in ogni pubblico officio di dipendenza del real Go-

verno ove si versa denaro dai particolari, se ne tenga costantemente affissa una copia, affinchè ognuno conosca come non sia impedito a versare quella specie di monete che dal banco regio senza difficoltà si ammette.

La prego aver cura che questa disposizione esattamente si adempia dagli ufficî che sono sotto la di lei dipendenza, non lasciando di sorvegliare per la esatta esecuzione della cennata circolare del 17 dicembre dello scorso anno.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Alle Autorità competenti.

(Segue l' Ordinanza sopra citata)

DIREZIONE DEL BANCO REGIO

DEI REALI DOMINJ AL DI LÀ DEL FARO

Noi D. Pietro Rossi Direttore Presidente del banco regio de' reali dominî al di là del Faro;

Veduto l'articolo 4 della legge monetaria, approvata da S. M. (D. G.) con real decreto del 20 aprile 1818, in cui si prescrive che *le monete di argento nel loro corso non saranno ricevute a peso, nè potranno essere rifiutate, che quando visibilmente siano ritagliate, intendendosi per ritaglio la mancanza del loro contorno legale;*

Ritenuto che tra le prescrizioni fondamentali della reggenza de' banchi di Napoli, adottate in Sicilia quando s'instituirono le casse di Corte di Palermo e Messina, si comprendeva quella di riceversi dai cassieri argento delle dette due casse, e mettersi in serbo, *le monete di argento liscie e consumate dall'uso;*

Ritenuti i due sovrani rescritti del 12 febbraro e 1° luglio 1853, emessi per l'altra parte de' reali dominî, e chiamati in vigore per la Sicilia con risoluzione sovrana del 1° ottobre 1856, coi quali fra le altre cose si prescrive che le monete consumate dall'uso debbono avere libera circolazione, e riceversi dalle casse di Corte, togliendosi deffinitivamente dalla circolazione *le*

monete false, *o fraudolentemente tosate o limate;*

Ritenuto l'articolo 392 del regolamento bancale approvato da S. M. (D. G.) con real decreto del 26 agosto 1854 in cui è disposto doversi rifiutare dai cassieri tutte le monete tosate, e doversi tagliare dai medesimi allo istante le monete false che si portano al banco;

Ritenuto che mercè le provvidenze emesse dal real Governo, si sono già, ad eccezione di soli pochi comuni, in questa parte de' reali dominî sperimentati i benefici effetti delle recenti sovrane determinazioni intorno alle monete di argento;

Considerando che se in qualche comune della Sicilia, non ancora del tutto sono eliminati gli ostacoli al libero corso delle monete, non potrebbesi ciò attribuire che a colpa degli agenti finanzieri o dei cassieri delle casse di Corte, perchè se i primi senza difficoltà ricevessero dai contribuenti ogni specie di monete di argento, *tranne la falsa o la limata*, e se al banco non si facesse irragionevole rifiuto di moneta nei ver-

samenti dagli agenti finanzieri, senza alcun dubbio frai particolari la circolazione delle monete anzidette avrebbe libero corso;

In adempimento di venerata ministeriale del dì primo agosto corrente.

Siamo passati ad emettere la seguente

ORDINANZA

1° Rimane espressamente vietato ai cassieri delle casse di Corte di Palermo e Messina, ricevere le monete di argento a peso.

2° Saranno adottate misure di rigore a carico dei cassieri anzidetti se rifiutassero di ricevere nei versamenti degli agenti della percezione, non che dai particolari tutte le monete di argento che si presenteranno consumate dall'uso ovvero *stonate,* o lineate. Quante volte sorga quistione tra i portatori e i cassieri, relativamente al fatto della diminuzione del peso legale, coi mezzi fraudolenti, in tal caso i detti portatori potranno presentare ricorso al Governatore del rispettivo banco, la di cui deliberazione sarà esente da

qualunque siasi reclamo, ai termini del cennato real rescritto del 12 febbraro 1853. Resterà poi l'obbligo ai cassieri di mettere in serbo le monete consumate dall'uso, ai termini delle disposizioni di massima.

3° I cassieri delle casse di Corte di Palermo e Messina sono tenuti a riceversi forzosamente tutte le monete di argento di antica coniazione, e le ricordonate, incluse quelle coll'impronta dell'*Aquila,* colla *Nudrice*, colla *Pala* ossia *Sebeto,* le quali monete tutte debbono avere libera ed estesa circolazione in commercio, purchè si abbiano il legale contorno.

4° Non saranno ricevute al banco, come gli agenti della percezione non possono riceverle dai contribuenti, le sole monete che sono o false o imbottite, e quelle limate o tosate dalla mano dell'uomo.

Le false e le imbottite saranno all'istante tagliate, quando si presenteranno al banco.

Le limate o tosate si restituiranno dai cassieri ai particolari, o agli agenti della percezione versanti, affinchè possano gli uni e gli altri far

uso della facoltà che hanno di farle tagliare nel modo che per le vigenti disposizioni si sta praticando, ricevendone in cambio il valore in contanti al prezzo del fino, secondo la tariffa semestrale, sino a nuova disposizione.

6° La presente ordinanza dovrà rimanere costantemente affissa nei locali delle due casse argento di Palermo, ed in quello della cassa argento di Messina, e propriamente ove sono piazzati i rispettivi signori contatori.

Palermo, 6 agosto 1857.

Il Direttore Presidente del Banco Regio

PIETRO ROSSI.

Sul servizio dei Notatori del Banco.

Palermo, 23 ottobre 1857.

Signore — Pervenutomi il di lei rapporto del 4 agosto ultimo, N. 583 relativo alla temporanea sostituzione chiesta dal 2° notatore in fede in

persona del suo ajutante, di modo che quando dovranno dal banco spedirsi le polizze della deputazione delle nuove gabelle possa il servizio contemporaneamente disimpegnarsi da due individui, cioè dal secondo notatore e dallo ajutante sudetto sotto la responsabilità a cauzione del primo, io prima di emettere le corrispondenti risoluzioni volli essere informato della pratica che in simili occorrenze serbasi nel banco di Napoli, e mi rivolsi a S. E. il Ministro per gli affari di Sicilia, perchè fossesi l'E. S. compiaciuta di prendere lo avviso del reggente del banco delle due Sicilie. E poichè il prelodato eccellentissimo Ministro à secondato i miei desiderî, io, a coerenza di quanto à egli manifestato in proposito, vengo a disporre :

1° Che i notatori eseguano indistintamente il servizio della giornata, sia che rifletta le madrefedi de' privati, sia di qualunque regia amministrazione, o pubblico stabilimento, di modo che tanto il primo che il secondo notatore facciano un lavoro promiscuo durante l'orario prolungato del banco senza ripartizioni di madrefedi, onde

procurare il disbrigo del pubblico ed evitare che uno venisse forse gravato di troppo in qualche giornata, mentre l'altro nulla o poco faccia.

2° Quando il lavoro in massa crescesse a dismisura, come potrebbe avvenire, se contemporaneamente dovesse darsi corso alle polizze del gran libro ed a quelle delle nuove gabelle, allora potranno per pochi giorni aggiungersi altri impiegati in ajuto tanto de' notatori, che degli ajutanti, e ciò dietro nomina da essi fatta, approvata da lei, i quali coadiuveranno i detti impiegati non già per un tempo illimitato, ma solo per quei pochi giorni in cui sarà per verificarsi la straordinaria affluenza de' lavori, sempre però sotto la responsabilità e cauzione de' titolari.

In questo caso gl'impiegati prescelti, e che sono all'uopo adibiti, potranno ottenere una rimunerazione quando però non trascureranno gli ordinarî loro disimpegni.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore Presidente del banco regio.

Sovrane risoluzioni portanti aumento di personale nel Banco Regio.

Eccellenza — Rassegnai estesamente a S. M. (D. G.) la corrispondenza da noi tenuta sulla proposizione fatta dal Consiglio del banco regio, per divenirsi ad altro aumento di personale per lo servizio delle casse di corte di Palermo, onde rispondere alle novelle esigenze presentatesi per lo accerto maggiore del real servizio.

Le umiliai inoltre che, giusta l'invito fattomene dall' E. V. con l'ultimo suo rapporto del 25 agosto, finanze, 4° carico, N. 5210, avendo interessato nuovamente il Reggente di questo banco delle due Sicilie, per riesaminare quanto si era progettato e sostenuto dall' anzidetto Consiglio, onde aumentarsi il personale delle dette casse nel numero da esso dapprima indicato, il medesimo era venuto nell'avviso, che con generosità si sarebbe provveduto al bisogno mostratosi col seguente aumento di personale, cioè di

un altro notatore in fede con duc. 35;

un libro di notate fedi con duc. 28;
un ajutante con duc. 15.

E per la rivisione

un ajutante con duc. 12;
un sopranumero con duc. 7.

E che finchè non si completerà un ventennio di scrittura, lo stesso Reggente era stato pur di opinione, che il revisore dovrebbe indispensabilmente assumere il carico del riordinamento dello archivio, e che i detti due ultimi impiegati, dovrebbero adibirsi di unita agli altri, alla estrazione delle partite, alla puntatura di ruota, ed alla formazione del bilancio.

E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 30 ottobre, si degnò ordinare l'aumento degli impiegati per lo servizio delle casse di corte di Palermo, nel numero, e qualità proposti dal Reggente del banco di Napoli.

Nel real nome partecipo ciò all' E. V. trasmettendole in un medesimo, la copia conforme

del real decreto risguardante il suindicato aumento di personale per l'uso conveniente.

Napoli, 12 novembre 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

(Segue il decreto sopracitato)

Napoli, 30 ottobre 1857.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Veduti i reali decreti del 13 agosto 1850, dei 22 luglio 1851 e del 2 aprile 1855 (1),

Napoli, 13 agosto 1850.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

(1) Veduto il nostro real decreto de' 7 aprile 1843, ed il regolamento ivi annesso sulla istituzione delle casse di corte di Palermo e di Messina;

risguardante il primo la organizzazione del banco regio di Sicilia, e gli altri lo aumento del personale nella cassa di corte di Palermo;

Veduto l'atto sovrano del 27 settembre 1849 col quale l'amministrazione della Sicilia fu interamente separata da quella di Napoli;

Essendo a ciò conseguente che le dette casse debbano rimanere separate dalla reggenza del banco delle due Sicilie, ed avere un proprio centro amministrativo sotto la immediata dipendenza del Ministro Segretario di Stato presso il nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Veduto il rapporto del Tenente generale Principe di Satriano, Duca di Taormina, Comandante in capo il 1° corpo di esercito e funzionante da nostro Luogotenente generale ne' reali domini al di là del Faro;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. In conseguenza del citato atto sovrano del 27 settembre 1849, l'amministrazione delle due casse di corte di Palermo e di Messina, rimane interamente separata da quella del Banco delle due Sicilie.

Art. 2. Le attuali casse di corte di Palermo e di Messina, e qualunque altra cassa, che per pubblica utilità noi potremo istituire in quei nostri reali domini, prenderanno il titolo di banco regio de' reali domini al di là del Faro.

Art. 3. Le dette casse, nel modo stesso che quelle stabilite

Veduto il real decreto del 28 marzo 1856 (1); con cui fu istituita una seconda cassa di corte

in Napoli, eseguiranno indistintamente il servizio della regia corte e de' privati; cioè a dire riceveranno qualsiasi somma di denaro, rilasciando agl'immittenti de' valori fiduciari denominati *fedi di credito o polizze notate fedi* le quali compiranno in commercio una estesa circolazione, tenendo luogo di quella moneta, che trovasi versata al banco.

Art. 4. A viemaggiormente confermare la libera circolazione per tutta quella parte de' nostri reali dominî della carta rappresentante la moneta riposta nelle casse del banco, la quale non potrà, nè dovrà mai soffrire la minima remora, ingiungiamo a qualsiasi autorità civile e giudiziaria a non imporre impedimento o sequestro al denaro versato nelle dette casse di Sicilia, quando anche venisse richiesto dalle parti interessate, salvo ad esse il dritto di stabilire nelle girate quelle condizioni o que' vincoli, che meglio credano ne' loro particolari interessi.

Art. 5. I beni dello Stato in Sicilia rimangono ipotecati alle casse attualmente esistenti, ed a quelle che da noi verranno in appresso stabilite.

Art. 6. I capi tutti delle pubbliche amministrazioni, i pagatori, i ricevitori, gli esattori ed ogni altro contabile residente in Palermo ed in Messina, ove è il banco, non potranno più fare alcuno esito in numerario; sibbene dovranno pagare

(1) Vedi a pag. 255 del volume pubblicato nel 1857.

argento in Palermo, per le accresciute operazioni bancali, di conseguenza alla soppressione

con polizze notate fedi, e quindi stabilire delle madrefedi, che debbono poi presentare alla gran Corte de' Conti in caso di richiesta.

Art. 7. Tutti gli amministratori, ricevitori e cassieri del regio erario di Sicilia in qualunque provincia o comune trovinsi, saranno obbligati di ricevere in pagamento di contribuzioni dirette ed indirette, o di qualunque altro arrendamento e credito fiscale, le fedi di credito e le polizze di banco, e dovranno anche cambiarle in moneta effettiva di argento o rame secondo la qualità della polizza, qualora abbiano del numerario in cassa.

Parimenti le casse del banco regio di Sicilia sono anche esse autorizzate a ricevere come contante, ed a cambiare vicendevolmente le fedi di credito e le polizze emesse dalle casse medesime.

Art. 8. Le fedi di credito, e le polizze per esser ricevute, o cambiate, dovranno esser libere e senza condizione alcuna, o quando anche sienvi delle condizioni, deggiono seco loro portarne lo adempimento, ed avere bensì l'ultima gira conosciuta da' sopraddetti ricevitori, amministratori e cassieri, od almeno che la persona esibitrice, sempre però di loro conoscenza, si segni al piede, dovendo essi rimanere garanti dell'ultima firma.

Art. 9. Le casse attualmente esistenti in Palermo e Messina, e quelle altre che potranno da noi istituirsi in avvenire, avranno in Palermo un centro amministrativo, il cui titolo sarà *Direzione del banco regio de' reali domini al di là del Faro.*

del banco comunale, seguita pel real decreto del 18 dicembre 1855;

Art. 10. Direttore del banco sarà lo stesso Presidente della cassa di corte di Palermo, e però avrà il titolo di Direttore Presidente per la cumulazione delle due qualità di capo della Direzione e di capo del governo particolare della detta cassa di corte.

Nella Direzione vi sarà inoltre un Consiglio composto dal Direttore Presidente e da tre Governatori della cassa di corte di Palermo, possidente il primo, avvocato il secondo, e negoziante il terzo.

Il Presidente ed i Governatori della cassa di corte di Messina sono dichiarati componenti naturali del Consiglio del banco, e però se alcun di loro o per congedo o per oggetto di nostro real servizio si troverà in Palermo, avrà il dritto d'intervenire nel Consiglio, e di dare il suo voto deliberativo.

Un segretario assisterà tanto il Direttore Presidente isolatamente, quanto il Consiglio del banco.

Art. 11. Il Direttore Presidente sarà sotto la immediata dipendenza del Ministro Segretario di Stato presso il nostro Luogotenente generale, col quale corrisponderà direttamente.

Il Presidente della cassa di corte di Messina terrà la sua corrispondenza col Direttore Presidente del banco.

Art. 12. Ove assente o impedito sia il Direttore Presidente sarà supplito dal Governatore possidente, e se questi anche lo fosse, la firma e le funzioni ne saranno assunte dal più anziano degli altri due Governatori.

La stessa regola sarà pure osservata nel caso di assenza o

Veduti i rapporti del nostro Luogotenente generale in Sicilia, dai quali risulta, non rispon-

di impedimento del Presidente della cassa di corte di Messina.

Art. 13. Il personale e gli averi de' funzionari ed impiegati del banco regio sono determinati nella annessa pianta organica la quale resta da noi approvata.

Art. 14. La dote pel mantenimento del banco regio rimane per ora stabilita in annui ducati 36813 in conformità dello stato annesso al presente decreto.

Allorchè poi giudicheremo tempo opportuno di mettersi in esercizio la cassa di sconto in Palermo, la dote sarà elevata all' annua somma di ducati 39669 pur dimostrata nello anzidetto stato: la quale dote sarà proporzionalmente accresciuta, quando giudicheremo di stabilire in Messina un' altra cassa di sconto.

Tutti gli esiti di prima, seconda o terza classe, dal momento in cui sarà recata ad effetto la presente organizzazione, verranno sottoposti alle ritenzioni, cui per le norme generali van soggetti i pagamenti che si fanno dalla Tesoreria generale di quei nostri reali domini.

Art. 15. Gl'impiegati del banco saranno nominati da Noi sulle proposte che ce ne rassegnerà il nostro Luogotenente generale per mezzo del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona.

La nomina dei soprannumeri, degli alunni, e dei subalterni è attribuita allo stesso Luogotenente generale.

Le proposte per gl'impieghi di nomina regia, e le elezioni di facoltà del Luogotenente generale saranno precedute da av-

dere tuttavia, all' esigenza del pubblico servizio l'attual personale delle dette due casse di corte di Palermo;

visi del Consiglio del banco, e regolate con le norme generali dal real decreto del 25 luglio 1829 ordinate.

Art. 16. Le cauzioni a cui alcuni degli uffiziali del banco vanno soggetti, dovranno esser prestate in conformità del regolamento del 20 gennaro di questo anno.

Coloro i quali l' avessero resa in rendita inscritta sul gran libro del debito pubblico di Napoli, dovranno tradurla su quello di Sicilia nel modo e nel termine prescritto nell'articolo 8 del cennato regolamento. E quegli altri che avessero data la cauzione in beni immobili, dovranno nel termine di un anno convertirla in rendita inscritta sul gran libro di Sicilia.

Art. 17. Lo scudo delle fedi di credito che si rilasceranno dalle due casse di Palermo e di Messina, e da quelle che in appresso piacerà a noi di stabilire, avrà la seguente formola:

BANCO REGIO DEI REALI DOMINJ AL DI LÀ DEL FARO

CASSA DI CORTE DI.....

Il Banco regio tiene creditore.... in duc.... dei quali potrà disporre con la restituzione della presente, firmata.

Nello stesso scudo sarà impresso un bollo a secco che avrà per emblema tre gigli, e la leggenda intorno — *Banco regio di Sicilia.*

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato, per gli affari di Sicilia, presso la nostra real persona;

Finchè lo scudo non sia così preparato, continueranno le due casse a servirsi degli scudi di fedi di credito forniti dal banco delle due Sicilie.

Art. 18. Il Consiglio del banco raccogliendo le disposizioni contenute nel regolamento del 7 aprile 1843, ed in tutti gli atti di data anteriore e posteriore, le quali servono attualmente di norma alle due casse di Palermo e di Messina, formerà un progetto di novello regolamento diviso in tre parti, la prima delle quali spiegherà le attribuzioni e i doveri del Direttore Presidente, del Consiglio del banco, del Presidente della cassa di corte, de' Governatori, e di ciascuno officio; la seconda parte indicherà il sistema e le formalità da osservarsi per ogni oggetto di servizio o di amministrazione del banco; e la terza parte si verserà sulle casse di sconto, le quali dovranno mettersi in esercizio quando sarà ordinato da noi come nello articolo 14 è stato accennato.

Lo indicato progetto di regolamento ci verrà col parere del nostro Luogotenente generale rassegnato dal Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso di noi residente, per le nostre sovrane determinazioni.

Art. 19. Finchè il regolamento, di cui si parla nello articolo precedente non sarà stato formato, e da noi approvato, saranno mantenute in osservanza le disposizioni legalmente emanate finora, tranne tutto ciò che si oppone alla separazione amministrativa ordinata con lo articolo 1° del presente de-

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

creto, e tranne ancora tutto quello che si riferisce al cambio vicendevole delle polizze o fedi di credito de' banchi di Napoli e di Sicilia.

Art. 20. Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, il Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il Tenente generale Principe di Satriano, Duca di Taormina, Comandante in capo il 1° corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale nei reali dominî al di là del Faro, ciascuno nella parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, FORTUNATO.

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, FORTUNATO.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Generale in Capo Luogotenente Generale interino
Firmato, PRINCIPE DI SATRIANO.

Pianta organica del personale del Banco Regio de' Reali Dominî al di là del Faro.

	CARICHE ED UFFICJ	SOLDI Mensuali	SOLDI Annuali	ONORARJ Mensuali	ONORARJ Annuali	CAUZIONI
	DIREZIONE					
1	Direttore Presidente . Duc.	120	1440	»	»	»
2	Governatore Possidente . »	»	»	28	336	»
3	Governatore Avvocato . . »	»	»	18	216	»
4	Governatore Negoziante . »	»	»	18	216	»
5	Segretario . . . . . »	45	540	»	»	»
6	Ajutante . . . . . »	24	288	»	»	»
7	Soprannumero . . . . »	7	84	»	»	»
8	Altro . . . . . »	7	84	»	»	»
9	Usciere . . . . . »	15	180	»	»	»
	Duc.	218	2616	64	768	»
	CASSA DI CORTE DI PALERMO					
10	Razionale ed Appoderato. Duc.	72	864	»	»	1000
11	Ajutante . . . . . »	28	336	»	»	»
12	Soprannumero . . . . »	7	84	»	»	»
13	Altro . . . . . »	7	84	»	»	»
	RUOTA					
14	Libro maggiore col carico del Libro del rame . . . »	55	660	»	»	2000
15	Libro del conto in argento. »	28	336	»	»	500
	A riportarsi Duc.	197	2364	»	»	3500

	CARICHE ED UFFICJ	SOLDI		ONORARJ		CAUZIONI
		Mensuali	Annuali	Mensuali	Annuali	
	Riporto Duc.	197	2364	»	»	3500
16	Altro . . . . . »	28	336	»	»	500
17	Ajutante . . . . . »	15	180	»	»	»
18	Pandetta rame e argento. »	24	288	»	»	»
19	Notajo Pandettario. . . »	45	540	»	»	2000
20	Altro . . . . . »	28	336	»	»	2000
21	Soprannumero chiamatore. »	7	84	»	»	»
22	Soprannumero . . . . »	7	84	»	»	»
23	Altro . . . . . »	7	84	»	»	»
	NOTATA FEDE					
24	Notatore in Fede . . . »	45	540	»	»	2000
25	Ajutante . . . . . »	24	288	»	»	»
26	Altro . . . . . »	18	216	»	»	»
27	Libro delle notate argento. »	28	336	»	»	500
28	Ajutante col carico anche del Libro di rame . . . »	15	180	»	»	»
29	Soprannumero . . . . »	7	84	»	»	»
	CASSE					
30	Cassiere di argento . . »	72	864	»	»	5000
31	Contatore. . . . . »	25	300	»	»	»
32	Secondo Contatore. . . »	25	300	»	»	»
33	Squarcio . . . . . »	28	336	»	»	»
34	Ajutante . . . . . »	12	144	»	»	»
35	Cassiere del rame . . . »	50	600	»	»	2000
36	Contatore . . . . . »	25	300	»	»	»
37	Squarcio . . . . . »	28	336	»	»	»
38	Soprannumero per la cassa di argento . . . . . »	7	84	»	»	»
39	Altro pel rame. . . . »	7	84	»	»	»
40	Altro . . . . . »	7	84	»	»	»
	A riportarsi Duc.	781	9372	»	»	17500

	CARICHE ED UFFICJ	SOLDI		ONORARJ		CAUZIONI
		Mensuali	Annuali	Mensuali	Annuali	
	Riporto Duc.	781	9372	»	»	17500
	FEDISTI					
41	Fedista, argento e rame. »	28	336	»	»	500
42	Aiutante . . . . . »	15	180	»	»	»
	ESITO DI CASSA					
43	Capo di Esito . . . . »	40	480	»	»	1000
44	Aiutante . . . . . »	24	288	»	»	»
	REGISTRI					
45	Registro d'introito. . . »	24	288	»	»	»
46	Soprannumero . . . . »	7	84	»	»	»
	REVISIONE					
47	Revisore . . . . . »	55	660	»	»	2000
48	Aiutante . . . . . »	28	336	»	»	»
49	Altro . . . . . »	12	144	»	»	»
50	Soprannumero . . . . »	7	84	»	»	»
51	Aiutante per la puntatura di ruota . . . . . »	24	288	»	»	»
52	Soprannumero . . . . »	7	84	»	»	»
	IMPIEGATI INFERIORI					
53	Usciere . . . . . »	12	144	»	»	»
54	Altro col carico di bollare le polizze. . . . . »	12	144	»	»	»
55	Serviente per pesare le monete . . . . . »	9	108	»	»	»
56	Altro . . . . . »	7	84	»	»	»
	A riportarsi Duc.	1092	13104	»	»	21000

	CARICHE ED UFFICJ	SOLDI		ONORARJ		CAUZIONI
		Mensuali	Annuali	Mensuali	Annuali	
	Riporto Duc.	1092	13104	»	»	21000
57	Altro serviente . . . . »	7	84	»	»	»
	Duc.	1099	13188	»	»	21000
	PERSONALE DA AGGIUNGERSI A QUELLO DELLA CASSA DI CORTE DI PALERMO ALLORCHÈ SARÀ ATTIVATA LA CASSA DI SCONTO.					
58	Aiutante presso il Governatore negoziante, Controllo della Cassa di Sconto, e per la scrittura corrispondente della Cassa medesima. Duc.	18	216	»	»	»
59	Altro col carico del libro delle scadenze e protesti . »	12	144	»	»	»
60	Altro col carico del libro maggiore e con sostituire il Razionale. . . . . »	50	600	»	»	»
61	Altro per la liquidazione degli interessi e spedizione delle polizze . . . . »	25	300	»	»	»
62	Giornalista . . . . . »	35	420	»	»	»
63	Aiutante col carico anche del libro de' protesti . . »	18	216	»	»	»
64	Altro al libro maggiore . »	18	216	»	»	»
	Duc.	176	2112	»	»	»

	CARICHE ED UFFICJ	SOLDI		ONORARJ		CAUZIONI
		Mensuali	Annuali	Mensuali	Annuali	
	CASSA DI CORTE					
	DI MESSINA					
	GOVERNO					
65	Presidente . . . . Duc.	»	»	56	672	»
66	Governatore possidente . »	»	»	28	336	»
67	Governatore avvocato . . »	»	»	»	»	»
68	Governatore negoziante . »	»	»	»	»	»
69	Segretario . . . . . »	28	336	»	»	»
70	Soprannumero . . . . »	7	84	»	»	»
71	Altro . . . . . »	7	84	»	»	»
72	Usciere . . . . . »	15	180	»	»	»
	UFFICJ					
73	Razionale ed Appoderato. »	55	660	»	»	1000
74	Aiutante . . . . . »	28	336	»	»	»
75	Soprannumero . . . . »	7	84	»	»	»
76	Altro . . . . . »	7	84	»	»	»
	RUOTA					
77	Libro maggiore col carico del libro del rame . . . »	45	540	»	»	2000
78	Libro del conto in argento. »	28	336	»	»	500
79	Aiutante . . . . . »	15	180	»	»	»
80	Pandetta di rame ed argento. »	18	216	»	»	»
81	Notaio pandettario. . . »	35	420	»	»	2000
82	Altro straordinario . . »	»	»	»	»	1000
83	Soprannumero chiamatore. »	7	84	»	»	»
84	Altro . . . . . »	7	84	»	»	»
	A riportarsi Duc.	309	3708	84	1008	6500

	CARICHE ED UFFICJ	SOLDI		ONORARJ		CAUZIONI
		Mensuali	Annuali	Mensuali	Annuali	
	Riporto Duc.	309	3708	84	1008	6500
	NOTATA FEDE					
85	Notatore in fede . . . »	45	540	»	»	2000
86	Libro di notate fedi di argento . . . . . »	28	336	»	»	500
87	Libro di notate fedi di rame. »	28	336	»	»	500
88	Aiutante del notatore . . »	15	180	»	»	»
89	Aiutante del libro notate fedi »	15	180	»	»	»
90	Soprannumero . . . . »	7	84	»	»	»
	CASSE					
91	Cassiere d'argento . . . »	55	660	»	»	5000
92	Contatore. . . . . »	25	300	»	»	»
93	Squarcio . . . . . »	28	336	»	»	»
94	Cassiere di rame . . . »	45	540	»	»	2000
95	Contatore. . . . . »	25	300	»	»	»
96	Squarcio . . . . . »	28	336	»	»	»
97	Soprannumero per la Cassa di argento . . . . »	7	84	»	»	»
98	Altro per quella di rame. »	7	84	»	»	»
	FEDISTI					
99	Fedista per l'argento e rame. »	28	336	»	»	500
100	Soprannumero . . . . »	7	84	»	»	»
	ESITO DI CASSA					
101	Capo di Esito . . . . »	35	420	»	»	1000
102	Soprannumero . . . . »	7	84	»	»	»
	A riportarsi Duc.	744	8928	84	1008	18000

	CARICHE ED UFFICJ	SOLDI		ONORARJ		CAUZIONI
		Mensuali	Annuali	Mensuali	Annuali	
	Riporto Duc.	744	8928	84	1008	18000
	REGISTRI					
103	Registro d'introito . . . »	24	288	»	»	»
104	Soprannumero . . . . »	7	84	»	»	»
	REVISIONE					
105	Revisore . . . . . »	45	540	»	»	2000
106	Aiutante . . . . . »	28	336	»	»	»
107	Altro . . . . . »	12	144	»	»	»
108	Soprannumero . . . . »	7	84	»	»	»
109	Aiutante per la puntatura di ruota . . . . . »	24	288	»	»	»
110	Soprannumero . . . . »	7	84	»	»	»
	IMPIEGATI INFERIORI					
111	Usciere . . . . . »	12	144	»	»	»
112	Altro col carico di bollare le polizze. . . . . »	12	144	»	»	»
113	Serviente per pesare le monete . . . . . »	9	108	»	»	»
114	Altro . . . . . »	7	84	»	»	»
115	Altro . . . . . »	7	84	»	»	»
	Duc.	945	11340	84	1008	20000
	RICAPITOLAZIONE					
	Direzione. . . . . »	218	2616	64	768	»
	Cassa di Corte di Palermo. »	1099	13188	»	»	21000
	Cassa di Sconto . . . »	176	2112	»	»	3000
	Cassa di Corte di Messina. »	945	11340	84	1008	20000
	Totale Duc.	2438	29256	148	1776	44000

Nota — Nella Cassa di Corte di Palermo vi saranno dodici alunni, ed in quella di Messina dieci.

Il Razionale ed appoderato della Cassa di Corte di Palermo allorchè verrà attivata la Cassa di Sconto sarà tenuto ad accrescere la sua cauzione di altri ducati tremila.

Gl'impiegati che si distingueranno nel servizio avranno delle rimunerazioni sopra fondi specialmente assegnati nello stato annesso delle spese.

Coloro che van soggetti a fornire una cauzione, godranno di un'indennità ragguagliata al tre ed un terzo per cento del valor capitale delle rispettive cauzioni.

Agli alunni sarà pagata per la registrazione delle polizze una mercede sopra due fondi appositamente compresi nello stato annesso.

Quando sarà disposto di attivarsi la Cassa di Sconto, verrà nominato un Esattore delle cambiali e degli effetti commerciabili, il di cui premio di esazione, e la di cui cauzione saranno stabiliti da S. M. sulla proposizione, che inteso il Consiglio del Banco, ne verrà fatta dal Luogotenente generale per mezzo del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia.

Il Governatore negoziante dovendo far da Controlloro dello Esattore presterà pure una cauzione la quale sarà nello stesso modo determinata.

Il Consiglio del Banco di Palermo e il Governo della Cassa di Corte di Messina potranno, ogni qualvolta il bisogno lo richiegga, dare agl'impiegati una destinazione temporanea diversa da quella che ordinariamente hanno.

Napoli, 13 agosto 1850.

L'approvo

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato. G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FORTUNATO.

Per certificato conforme

Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, FORTUNATO.

Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia

Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme

Il Generale in Capo Luogotenente Generale interino

Firmato, SATRIANO.

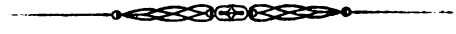

STATO *dei crediti da aprirsi nello Stato Discusso della Tesoreria generale di Sicilia pel Banco Regio dei Reali Dominî al di là del Faro, e per la Cassa di Sconto allorchè sarà attivata.*

Soldi della Direzione e delle Casse di Corte di Palermo e di Messina secondo la pianta organica. .	Duc.	27144
Onorarî secondo la detta pianta organica . . .	»	1776
Spese di officio per la Direzione	»	300
Idem pel Governo di Messina	»	225
Idem per la Cassa di Corte di Palermo. . . .	»	225
Idem per quella di Messina.	»	200
Indennità di cauzioni del 3 $^1/_3$ per 100	»	1367
Rimunerazione agl'impiegati in Palermo. . . .	»	1000
Idem a quelli di Messina	»	600
Compenso agli alunni di Palermo per la registrazione delle polizze	»	222
Idem a quelli di Messina	»	200
Compenso per la vestitura dei libri in Palermo .	»	88
Idem in Messina	»	66
Registri, stampe, ligature e fedi di credito per Palermo e per Messina	»	1600
Spese diverse per Palermo e per Messina . . .	»	800
Spese imprevedute.	»	1000
Totale	Duc.	36013

Oggetti di spesa conseguenti all'attivazione della Cassa di Sconto in Palermo quando sarà ordinata.

Soldi secondo la pianta organica . .	Duc.	2112	
Aumento all'onorario del Governatore negoziante in Palermo.	»	111	
Indennità al Razionale ed Appoderato per la sorveglianza che dee prestare sull'esattore della Cassa di Sconto	»	133	
Indennità al 3 $^1/_3$ per 100 sulla di lui cauzione aggiunta.	»	100	
Spese di stampe	»	400	
Totale	Duc.	28..6	
			2856
Sommano	Duc.		39669

Napoli, 13 agosto 1850.

L'approvo

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FORTUNATO.

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, FORTUNATO.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Generale in Capo Luogotenente Generale interino
Firmato, SATRIANO.

Napoli, 22 luglio, 1851.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto il real decreto del 13 agosto 1850, e la pianta organica in essa annessa riguardante la riordinazione del banco regio di Sicilia;

Considerando di non potersi portare al corrente da un solo impiegato il servizio della notata in fede nel banco regio di

Art. 1. Il personale delle due casse di corte in Palermo è aumentato dei seguenti altri impiegati ;

Palermo, or che il negoziato del banco si è di molto aumentato;

Veduto il rapporto del Tenente generale Principe di Satriano Duca di Taormina, Comandante in capo il 1° corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il personale del banco regio di Palermo lo accresciamo di altri quattro impiegati cioè, di un secondo Notatore in fede, di un altro libro delle notate argento col carico anche del libro di rame, e di due soprannumeri in modo che l'officina della notata fede resterà composta di dieci impiegati.

Art. 2. Il soldo dei due notatori in fede resta stabilito per ducati 40 mensili per ciascuno, anzichè a ducati 45 per quanti n'erano stabiliti nella pianta organica all'unico notatore in fede, conservandosi intanto alla persona dell'attuale notatore in fede D. Ferdinando Giove i ducati 45 mensili che in atto gode.

Art. 3. Il soldo dell'altro libro delle notate argento, aggiunto col presente decreto, e de' due soprannumeri, sarà quello stesso fissato per tai posti nella mentovata pianta organica, cessando l'assegno di ducati 5 al mese che si è finora pagato al secondo libro delle notate per lo servizio del libro di rame.

Per la notata fede

Di un terzo notatore in fede, con il soldo di duc. 35 al mese;

Art. 4. Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il Tenente generale principe di Satriano duca di Taormina, comandante in capo il 1° corpo di esercito funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, FORTUNATO.

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, FORTUNATO.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Generale in Capo Luogotenente Generale interino
Firmato, SATRIANO.

di un libro di notate fedi con il soldo di mensuali duc. 28, coll' obbligo, di dovere l' uno e l'altro prestare la relativa cauzione di legge;

Caserta, 2 aprile 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Veduti i reali decreti del 13 agosto 1850 e 22 luglio 1851 risguardanti il primo la riorganizzazione del regio banco di Sicilia, ed il secondo l'aumento di talune piazze per la cassa di corte di Palermo;

Visto il regolamento approvato con l'altro real decreto del dì 26 agosto 1854 pel regio banco anzidetto, col quale fu pur provveduto al servizio della razionalia centrale della Direzione del banco medesimo;

Considerando essersi il negoziato della cassa di corte di Palermo al presente in tal modo aumentato, che al servizio di essa non è più sufficiente il numero degli attuali impiegati;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Saranno aggiunti alla pianta organica del banco re-

e di un ajutante al detto libro di notate fedi, con duc. 15 al mese.

gio di Sicilia per lo servizio della cassa di corte di Palermo, e della razionalia centrale del banco medesimo le seguenti novelle piazze oltre quelle stabilite col decreto del 22 luglio 1851, cioè:

Nella Rivisione. 1° Un primo aiutante con ducati 28 mensuali;

2° Altro per la puntatura di ruota con ducati 24 al mese;

3° e 4° Due aiutanti minori con ducati 12 al mese per uno;

Notata Fede. 5° Un aiutante pel libro notate con ducati 15 al mese;

Ruota. 6° Un aiutante al secondo libro Apodissario con ducati 15 al mese;

Nell' Archivio. 7° Un Inserviente col soldo di pianta in ducati 7 mensuali;

Razionalia Centrale. 8° Un aiutante pel secondo libro relativo alle operazioni dello stato discusso dello stesso banco con ducati 24 al mese;

9° Un aiutante minore per essere addetto agli altri due libri rubricati con ducati 15 mensuali;

10° Un soprannumero per occorrere al rimanente del servizio giornaliero, cioè alla formazione delle polizze, alla pandetta, a' protocolli di entrata e di uscita, ed altro, con duc. 7 mensuali;

Nella Cassa Argento. 11° Un aiutante da destinarsi allo squarcio con ducati 12 mensuali;

12° Un soprannumero con ducati 7 al mese;

E per la revisione

Di un ajutante con duc. 12 mensuali di soldo: e di un sopranumero, con il soldo di ducati 7 al mese.

13° Un contatore da servire nella cassa, e destinarsi per lo servizio dei procacci quand'occorra, con ducati 25 al mese.

Art. 2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia ed il nostro Luogotenente generale in quella parte dei reali dominî sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Pel Luogotenente Generale
Il Presidente della Consulta in missione da Direttore delle Finanze
Firmato, CUMBO.

Art. 2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali dominî sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Luogotenente Generale
Firmato, CASTELCICALA.

RAMI E DRITTI DIVERSI

Spese di gasti e locale per le due ricevitorie del registro di Siracusa e di Noto.

Eccellenza — Ho rassegnato a S. M. il rapporto dei 6 dello scorso dicembre, dipartimento delle finanze, 2° carico, N. 5249, con cui V. E. ha divisato, in conformità del parere del Direttore generale dei rami e dritti diversi, che lo ammontare della differenza che passa tra la indennità fissata dal real decreto del 16 luglio 1827 per gasti e locale di un ricevitore dei rami e dritti diversi di capo-luogo di provincia e quella stabilita dallo stesso decreto per l'oggetto medesimo ad un ricevitore di capo-luogo di distretto sia ripartita in proporzione di due terze parti pel ricevitore di Siracusa ove han sede i tribunali e la conservazione d'ipoteche, e di una terza parte pel ricevitore di Noto, ove ha cen-

tro l'amministrazione civile, al pari di quanto fu praticato in riguardo alle loro cauzioni con ministeriale del 1° giugno 1850.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato dei 20 del corrente si è degnata restarne intesa con approvazione.

Nel real nome lo partecipo all'E. V. per l'uso conveniente.

Napoli, 26 gennaio 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Sulle spese giudiziarie nelle cause d'interesse del regio patronato.

Palermo, 3 febbraro 1857.

Signore — Il Vescovo di Catania si è a me diretto colla domanda che le spese della causa contro i possessori delle tenute Lineri e Maltese s'erogassero dall'amministrazione generale

dei rami e dritti diversi nella parte che riguarda la riscossione dei canoni arretrati per l'epoca della sede-vacante.

Ho richiesto il parere dell'agente del contenzioso, il quale è venuto in sentenza ch'essendo le spese di liti per la conservazione del regio patronato dovute dai titolari giusta il sovrano rescritto del 15 aprile 1852 (1), anche d'ob-

(1) Giova qui riportare il citato real rescritto ed altre precedenti disposizioni sulla materia.

Eccellenza — Ho rassegnato a S. M. il Re (N. S.) tutte le carte riguardanti le domande del Vescovo di Catania Monsignor Regano dirette ad ottenere la rettificazione dello stato di temporalità di quella mensa, e quindi la riduzione del suo terzo pensionabile, a riguardo specialmente di essere venuta meno l'esazione delle decime, e di taluni altri cespiti.

E la M. S. tenuto presente il parere dato su questo affare dalla maggioranza di cotesta Consulta, ed il voto particolare del consultore commendatore Craxì, e le osservazioni fatte in proposito da V. E., si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato de' 15 dello andante mese, emettere in conformità alla proposizione dell'E. V. le seguenti determinazioni:

1° Che punto non si alteri lo stato di temporalità della mensa di Catania quale venne tramandato a quel Vescovo dalla Direzione generale de' rami e dritti diversi, e mantengasi, qual fu stabilita, la cifra di quel terzo pensionabile; il quale tro-

bligo dei titolari son quelle che comunque tendessero a conseguire le annate di canone ma-

vandosi interamente assegnato, non potrebbe nè diminuirsi, nè in qualsiasi sua parte sospendersi senza colpire molti indigenti, cui verrebbe improvvisamente sottratta la pensione, e la sussistenza, dal che certamente rifugge anche il cuore caritatevole di quello esimio Prelato.

2° Che si abbia, in vece, il Vescovo anzidetto per tutte le sue pretensioni, e specialmente per la sospesa percezione delle decime una pensione temporanea di ducati 450 annui sul fondo di spogli e sedi-vacanti da cessare subito che la mensa verrà reintegrata in tutto, o in parte equipollente nella esazione delle decime, ai termini del sovrano rescritto de' 13 dicembre 1845.

3° Che si commetta al Direttore generale de' rami e dritti diversi di far subito intervento con la rappresentanza del dritto, e dello interesse del regio patronato, nella causa pendente innanzi la gran Corte de' Conti per la detta reintegra delle decime, spiegandovi tutto lo zelo e l'attività che dalla emergenza sono richiesti.

4° Che delle spese, che saranno erogate tanto dal Direttore generale che dal Vescovo in questo giudizio, e negli altri di rivendica dei cespiti sotto il titolo *di pietre da pescare*, e *di acqua di Gurnalonga*, si formi una massa da ripartirsi in metà a carico dell'amministrazione dei rami e dritti diversi, e per altra metà a carico del Prelato; dichiarando S. M. esser questo temperamento dettato da un caso tutto eccezionale e straordinario, da non potersi allegare ad esempio, dovendo rimaner ferma la massima finora adempita, che tutte le spese

turate, potrebbero riguardare pure la conservazione e la proprietà del patronato; ma dall'altra

giudiziarie concernenti la conservazione o la rivendica della proprietà del regio patronato sostenere si debbano per intero dal titolare in sede-piena.

5° Che s'interessino il Procuratore generale del Re presso la gran Corte de' Conti, perchè faccia le incumbenze del suo Ministero nella causa delle decime, di che si tratta, e lo Agente del contenzioso perchè appresti i lumi e le direzioni opportune, onde sostengasi il dritto della mensa vescovile, e del regio patronato; con darsi del progresso del giudizio, conto al real Governo.

Nel real nome partecipo quindi tutto ciò a V. E. affinchè si serva farne l'uso conveniente.

Napoli, 19 aprile 1852.

Firmato — G. Cassisi.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Palermo, 21 marzo 1851.

Signore — Ha manifestato Ella con rapporto del 28 passato mese, N. 412 che ad oggetto d'interrompersi la perenzione dell'appello nell'interesse del regio patronato del Vescovado di Girgenti avverso una sentenza di quel Tribunale Civile, che fece dritto a' naturali di Grotte onde esser disgravati dal soddisfo delle decime dovute al Vescovado medesimo, fu d'uopo rilasciarsi a costoro un atto contenente le conclusioni

parte ha soggiunto esso funzionario esser consentaneo alla giustizia che l'erario facesse le spese

motivate; che della stampa di tali conclusioni fu incaricato il patrocinatore Brotat, ma che la medesima essendo stata ritardata, fu forza eseguirsi la notifica dell' atto con la massima prestezza e silenzio,—che intanto il detto patrocinatore trovossi in disborso di ducati 2, 53 per la stampa di già ordinata e che infine il Direttore provinciale per la seguita notifica presentò una nota di spese in ducati 42, 70 che dall'agente del contenzioso è stata ridotta a ducati 25, 10, 5.

Premesso tutto ciò, ha ella chiesto la superiore autorizzazione perchè su' fondi della sede-vacante della mensa di Girgenti sia soddisfatta la somma complessiva di ducati 27, 63, come sopra erogata.

Interrogato sull'obbietto il Procuratore generale del Re presso la gran Corte de' Conti, ha ricordato che per massima tutte le spese di liti che interessano la proprietà della mensa durante la sede-piena debbono soffrirsi da' titolari che sono i percettori de' frutti, essendo i frutti medesimi della mensa principalmente obbligati alla conservazione della proprietà, e quindi ha osservato che non sarebbe regolare che l' amministrazione faccia le spese de' giudizî con fondi che non hanno alcuna relazione con quelli della mensa, alla tutela della quale sono esse dirette.

Si è avvisato pertanto che senza interessarsi la R. amministrazione della ritassa delle spese in parola, possa ella dirigersi invece al Vescovo per farsele soddisfare, salvo la ritassa che potrà subire. — In quanto poi a ducati 2 e rotti e-

che unicamente lo interessano per la parte dei canoni maturati nella sede-vacante.

rogati inutilmente dal patrocinatore Brotat per la stampa dell'atto che non ebbe effetto, non ha trovato luogo il Magistrato suddetto a provvedimento.

Or io di riscontro significo a lei, signor Direttore generale le rilevate osservazioni del Procuratore generale medesimo, per servirsi farne l'uso che convenga.

Il Generale in Capo
Luogotenente Generale interino
Firmato — SATRIANO.

Palermo, 30 giugno 1851.

Signore — Ho palesato al Procuratore generale del Re presso la gran Corte dei Conti le spiegazioni apprestate da lei con rapporto del 31 marzo ultimo di N. 582 in sostegno della sua proposizione precedentemente fatta con la rimostranza del 28 febbraio, N. 412, di far gravitare nella ultima sede-vacante della mensa vescovile di Girgenti li ducati 25 e rotti di spese giudiziarie occorse nella pendenza coi naturali di Grotte pel pagamento della decima al Vescovado medesimo.

Ed il detto funzionario fermo nel principio che le spese dei giudizi d'interesse di mense ed abbadie di regio patronato si debbono fare dai titolari, che percepiscono i frutti; e ritenute che comunque nella presente quistione si tratti di spese per continuazione di un giudizio iniziato nel corso della sede-vacante, pure le spese medesime sonosi effettuate per causa di un atto

Onde io, analogamente alla proposizione fattamene del mentovato signor Agente del contenzioso, ho risoluto che le spese del giudizio di che si tratta si dovessero soddisfare dal titolare, ma che, se spese sieno occorse le quali non riguardino la conservazione delle proprietà del regio patronato, ma la mera ed unica consecuzione degli arretrati dovuti alla sola sede-vacante, possa il prelato farne giungere per organo di lei al real Governo la documentata specifica con la chiara indicazione della natura e dell'oggetto degli atti e delle spese di tal classe,

lanciato durante il possesso del novello titolare che rimira alla conservazione della proprietà della mensa, e non mai unicamente ad interesse della sede-vacante, non ha trovato motivo a recedere dalla sua opinione, che le ripetute spese debbano soddisfarsi dal Vescovo.

Ciò posto mi sono uniformato al divisamento del detto Procuratore generale con la sola facilitazione, che l'amministrazione generale possa anticipare le spese di cui è contesa salvo a rivalersene a carico del Vescovo; epperò ne la prevengo per l'uso che convenga.

Il Generale in Capo
Luogotenente Generale interino
Firmato — Satriano.

affinchè in seguito del conveniente esame se ne ordinasse il soddisfacimento al prelato medesimo, fatta deduzione di alcune spese che per questo giudizio avrà fatto il regio erario precedentemente a titolo d'anticipazione sul fondo di spogli e sedi-vacanti.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore Generale de' RR. e DD.

La franchigia di registro e bollo concessa dai reali editti agli atti di obbligazioni dette di semenze e soccorsi, si estende anche ad altri strumenti che han per oggetto la seminazione e cultura dei cotoni, della soda, ed altri generi.

Palermo, 4 febbraro 1857.

Signore — Il ricevitore dei rami e dritti diversi di Terranova elevava il dubbio se il favore della franchigia dei dritti di registro e di bollo accordato dai reali editti agli atti di obbligazioni

dette di semenze e soccorsi e di mercanti e massari, possa estendersi ad altri atti che han per oggetto la seminazione e cultura dei cotoni, della soda ed altri generi.

Ella col rapporto del 6 dello scorso dicembre portava tal dubbio a conoscenza del real Governo, e lo accompagnava colla deliberazione di cotesto consiglio, il quale avendolo discusso, sebbene portasse avviso che l' editto miri alla sola cultura dei cereali, tuttavia avuto riguardo che nell'editto stesso vanno usate indistintamente le parole generi, e derrate che possono accennare a qualunque oggetto di coltivazione, è stato di parere di doversi tal dubbio sottoporre alle risoluzioni del real Governo.

Or io considerando che il cennato beneficio concesso nel reale editto ha per iscopo di agevolare l'agricoltura e la semina in generale, anzichè quella solamente dei cereali, vengo a dichiarare che nella grazia surriferita possano comprendersi anche gli strumenti che riguardano la

semina e la cultura dei cotoni, della soda, dei lini ed altri generi.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale dei RR. e DD.

La corrispondenza della Commessione di censura per lo ramo delle spese di giustizia dee tenersi dal Presidente di essa.

Eccellenza — Ho rassegnato a S. M. il rapporto dei 22 dello scorso gennaro, ripartimento delle finanze, 2° carico, N. 292, con cui V. E. rilevando che nella commessione di censura pel ramo delle spese di giustizia, il faciente da pubblico Ministero sia un avvocato generale della gran Corte dei Conti, ed il Presidente il Procuratore generale della medesima, ha proposto pei motivi di convenienza dall' E. V. espressi, che la corrispondenza per gli affari della commessione suddetta sia tenuta dal Presidente della commessione medesima.

La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 6 del corrente si è degnata approvare la proposizione di V. E.

Ed io nel real nome lo partecipo all'E. V. per l'uso conveniente (1).

Napoli, 10 febbraro 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Sulla carta da impiegarsi pei registri delle cancellerie dei giudicati regi.

Palermo, 16 febbraro 1857.

Signore — Col suo rapporto del 27 novembre ultimo ha ella chiesto le superiori risoluzioni sulla deliberazione emessa da cotesto Consiglio di amministrazione relativamente a permettersi in linea eccezionale ai cancellieri dei giudicati regi di circondario che in luogo di

(1) Vedi a pag. 304 del volume pubblicato nel 1857 le disposizioni sulla materia.

provvedersi della carta bollata occorrente alla formazione dei registri di cancelleria prescritti dal regolamento di disciplina giudiziaria, possano nel corso dello esercizio giuridico avvalersi volta per volta della carta bollata che bisogna in ogni atto da inserirsi in quei registri, dovendosi alla fine poi riunire in unico volume, e serbarsi le norme dello articolo 38 (1) della legge del bollo che prescrive di non potersi più atti riunire in un foglio.

Ho io voluto sentire su tal proposito la commessione de' presidenti, e ritenute le considerazioni dalla medesima all'uopo dedotte, in conformità del suo avviso, mi son determinato dichiarare di non esser mestieri sul caso in ispecie di alcun nuovo provvedimento, ma di doversi applicare alle cancellerie de' giudicati di circondario il provvedimento approvato con mini-

(1) » Art. 38. Due atti non potranno esser fatti o spediti » sopra lo stesso foglio di carta bollata, non ostante ogni uso » e regolamento in contrario, sotto pena di ducati dodici in » caso di contravvenzione.

steriale dei 18 giugno 1850, N. 2278 (1) e prescritto per regola per le cancellerie dei tribunali e dei collegi giudiziarî.

Palermo, 18 giugno 1850.

(1) Signore — Indi al dubbio qui elevato intorno al modo di fornire di registri le cancellerie de' tribunali e dei collegi giudiziarî e circa le formalità di bollo pel registro delle deliberazioni che in detti collegi vengon prese in seduta generale, dimandai al signor Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia in Napoli di farmi palese il sistema sulla faccenda presentemente in uso in quella parte dei reali domini. Dalla sua risposta ho rilevato, che nelle cancellerie de' tribunali e degli altri collegi giudiziarî de' detti reali domini i registri non vengono forniti dall'amministrazione del registro e bollo, ma che ciascun cancelliere si provvede della carta bollata corrispondente, e ne forma i relativi registri.

In ordine poi al registro delle deliberazioni che si prendono in seduta generale ho saputo che in Napoli va tenuto in carta libera trattandosi di affari che non riguardano l'interesse dei privati.

Or convenendo che la stessa pratica sia serbata nelle cancellerie dei tribunali e dei collegi giudiziarî di Sicilia, mi fo a prevenirnela per lo adempimento di sua parte.

Il Generale in Capo

Luogotenente Generale interino

Firmato — SATRIANO.

Partecipo ciò a lei per lo analogo adempimento.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale dei RR. e DD.

Soluzione di dubbî sull' eccedenza delle linee e delle sillabe nelle carte private.

Palermo, 18 febbraro 1857.

Signore — Da S. E. il Ministro per gli affari di Sicilia in data del 10 stante mi è stato scritto quanto segue :

» Eccellenza — Il signor Ministro delle finanze a cui comunicai il pregevol foglio di V. E. dei 10 novembre 1856, dipartimento delle finanze, 2° carico, N. 4855, mi ha in data del 28 caduto mese scritto quanto segue :

» Col pregevol foglio dei 24 novembre scorso anno N. 4124 V. E. chiedeva conoscere il sistema vigente in questi reali dominî sul dubbio

sorto in Sicilia, se nei fogli di carta bollata impiegati in originali e copie di atti privati possa eccedersi il numero delle linee e delle sillabe stabilite dalla legge sul bollo.

» Ed in riscontro io mi do premura di assicurare l'E. V., che gli atti privati e le copie di essi che si presentano al registro non sono annoverate fra le carte contemplate negli articoli 35 e 36 della legge del 2 gennaro 1820 sul bollo (1), nei quali tassativamente vengono nominati gli atti rilasciati da pubblici funzionarî, ed uscieri e non possono quindi soggiacere alle prescrizioni coi detti articoli sancite.

(1) » Art. 35. Le carte impiegate alle copie, spedizioni, agli » estratti e certificati, non potranno contenere, compensato » però un foglio per l'altro, più di venticinque linee per pa- » gina di carta di grana dodici (tarì uno e grana quattro si- » ciliane.) Ogni contravvenzione al presente articolo darà luogo » ad una ammenda di ducati sei (once due.)

» Art. 36. La carta di grana tre (grana sei siciliane) che » in virtù dell'articolo 19 si è destinata agli atti di uscieri, non » potrà contenere similmente più di venticinque linee per pa- » gina, tanto negli originali, che nelle copie, sotto pena di » ducati sei (once due) per ogni contravvenzione.

» Epperò di ciò non si è fatto mai dubbio in questi reali dominî, e le carte private che si presentano alla formalità del registro si ammettono nel modo che piace alle parti esibirle, senza porsi mente al numero delle linee o delle sillabe che in esse vengono comprese.

» Mi onoro far conoscere tutto lo anzidetto alla E. V. in replica al prelodato suo ufficio. »

Il che le partecipo per ritenerlo come massima.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale de' RR. e DD.

La spesa dei sacri arredi per gli altari delle prigioni viene gravata sul fondo destinato al mantenimento delle prigioni medesime.

Eccellenza — Ho rassegnato a S. M. il rapporto de' 17 dicembre 1856, dipartimento delle finanze, 2° carico, N. 5395, con cui ha V. E.

proposto che la spesa dei sacri arredi nelle prigioni di Sicilia si faccia sullo stesso fondo destinato al mantenimento delle prigioni medesime, nella guisa stessa che fu disposto col real rescritto del 29 dicembre 1852 (1) per la spesa della limosina delle messe.

(1) Eccellenza — Ho rassegnato a S. M. (D. G.) il pregevol rapporto di V. E. de' 13 settembre ultimo dipartimento delle finanze, carico 2°, N. 3018, relativo alla destinazione del fondo su cui pagarsi la limosina della messa, che in tutti i dì festivi fu prescritto doversi celebrare in ciascuna prigione di cotesta parte de' reali domini, che è stata finora assegnata sul fondo di spogli e sedi-vacanti.

E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 20 di questo cadente mese si è degnata, analogamente ai divisamenti dell'E. V., ordinare che dal 1° di gennaro 1852, in appresso, restando disgravato dallo indicato peso il fondo anzidetto di spogli e sedi-vacanti, sia il pagamento delle messe di cui trattasi, a carico di quel fondo su cui gravita il mantenimento di ciascuna prigione: ma che in quanto all'arretrato della detta limosina, si dia opera perchè venga soddisfatto come più presto si potrà dal cennato fondo di spogli e sedi-vacanti.

Nel real nome lo partecipo a V. E. perchè si serva farne l'uso conveniente.

Napoli, 29 dicembre 1852.

Firmato — G. Cassisi.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 16 del corrente, si è degnata approvare la proposizione di V. E., ed ha ordinato che quegli arredi si fornissero subito.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

Napoli, 18 marzo 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Approvazione del regolamento provvisorio per le acque dell'Anapo.

Palermo, 23 aprile 1857.

Signore — Veduto il rapporto del 26 gennaro scorso N. 249, mi son determinato approvare il progetto di regolamento da lei formulato per l'amministrazione delle acque dell'Anapo, per la cura e mantenimento del grande acquidotto Siracusano, e per la irrigazione di quei campi.

Nel darlene quindi conoscenza per opportuna sua intelligenza, vado a disporre che fosse inviato all' incaricato locale del real Governo signor Camardelli per la esecuzione, riservandomi di rimetterne a lei una copia conforme appena sarà dato alle stampe.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Signor D. Emmanuele Cammarata Giudice di G. C. Civile, Regio Delegato per le acque dell' Anapo.

Regolamento provvisorio per le acque dell' Anapo.

CAPITOLO I.

Disposizioni comuni al braccio navigabile della Ciane, ed Anapo superiore, ed agli acquidotti Siracusani.

Art. 1. La irrigazione è aperta in ogni stagione a richiesta ed a volontà degli irrigatori.

Art. 2. Vi saranno i canali di erogazione, di

distribuzione e di scolo. I primi servono a deviare una quantità d'acqua, sia dal fiume, sia dal grande acquidotto. I secondi son diretti a distribuire le acque tra i varî possessori. Gli ultimi a rimettere le acque stesse nello alveo lor proprio.

Art. 3. Tali canali, compresi quelli inservienti alle macchine idrauliche, devono esser fatti con solida costruzione in calce e malta idraulica.

Art. 4. I possessori de' terreni irrigui, e delle macchine idrauliche, avranno un anno di tempo per costruire nel modo previsto nel precedente articolo, i canali loro necessarî.

Scorso questo termine senza adempimento saranno privati del beneficio dell'acqua.

Art. 5. La irrigazione sarà disposta colla vicenda ad ora tra i varî possessori in proporzione dell'acqua che si prende e de' terreni che si bagnano, salva per gli acquidotti la facoltà di concedersi acqua perenne.

Art. 6. La quantità dell'acqua abbisognevole per la irrigazione vien fissata, al massimo, alla

ragione di una zappa con carica ordinaria per un ora ed un quarto per ogni tumolo di terra, misura abolita.

Art. 7. La vicenda ricaderà ogni cinque giorni. Ciò non pertanto, ove l'acqua sarà in maggior copia, potrà essere differita di altre ore, proporzionate alla sovrabbondanza dell'acqua.

Art. 8. La vicenda vien divisa in due metà, per aversi l'irrigatore, nel periodo soprasegnato, due volte l'acqua nel proprio fondo.

Art. 9. L'ora per ogni irrigatore comincerà dal momento in cui l'acqua entra nel proprio fondo.

Art. 10. La irrigazione comincerà lungo il corso della sua linea dal terreno più vicino alla derivazione dell'acqua, e così proseguirà successivamente.

Art. 11. La coda dell'acqua si apparterrà all'ultimo terreno che s'inaffia.

Art. 12. Ogni irrigatore terminato il suo inaffiamento dovrà chiudere perfettamente il suo zappello.

Art. 13. Colui il quale all'ora designata non

si troverà presente per dar l'acqua al suo fondo, ne perderà la vicenda, senza aver dritto a riaverla.

Art. 14. Per ogni luogo ove è attivata la irrigazione, si farà un ruolo particolare, che indichi la quantità dell' acqua che si deriva, il nome degli irrigatori, la contrada, l' ora ed il tempo che ad ognuno è assegnato per la sua mezza vicenda, nonchè la quantità di terreno che va irrigata per ogni irrigatore.

Art. 15. I ruoli saranno fatti in ogni anno nel mese di aprile dal sorvegliatore della irrigazione, intesi gl'irrigatori; ed ove sorgeranno delle differenze, saranno queste inappellabilmente definite dal funzionario che in ogni anno il real Governo sarà per destinare sul luogo, e provvisoriamente dal Direttore provinciale dei dazî indiretti signor Camardelli, incaricato dal real Governo per gli affari relativi alle acque dello Anapo.

Art. 16. Se nel corso della irrigazione gli irrigatori vogliono cambiar tra loro le ore e le vicende, sarà tal cambio regolato con prudenza

dal capo sorvegliatore per evitare che ne venga pregiudizio ai terzi.

Art. 17. È proibito di versare l'acqua in modo da impaludare i terreni, e renderli malsani, o di gettarla nei pubblici cammini, o farla altrimenti perdere.

Art. 18. È anche proibito di far trattenute, o serbatoi d'acqua per maccrazione di canape lini; siccome è anche proibita la immersione di questi vegetabili nelle acque correnti, salvo quanto è particolarmente prescritto per un tratto della Ciane.

Art. 19. Coloro che nei tempi invernali volessero far prati a marcita, dovran fognare nei confini de' loro poderi i canali di scolo per non nuocere ai vicini.

Art. 20. È vietato di usare per la pesca delle sostanze venefiche.

Art. 21. È proibito di accrescere le acque alle bocche di erogazione al di là di quello ch'è stabilito. È altresì proibito di minorarle in pregiudizio degli altri, e qualunque sia il mezzo che si adoperi a tal fine, diretto o indiretto, si cadrà sempre nella controvenzione.

Art. 22. Colui a profitto del quale costa che le acque sieno state deviate o accresciute al di là del proprio dritto, è reputato di aver commessa la controvenzione. Il padrone del fondo e il fittaiuolo risponderà de' suoi dipendenti, salvo a costui il regresso contro gli esecutori.

Art. 23. La stessa presunzione è ritenuta pel danneggiamento dei canali, delle dighe e delle fossate, ove esso giovi al fondo vicino, non che pel dissodamento delle sponde e delle rive.

Art. 24. Per tutte le contravvenzioni al presente regolamento, saranno adottate le regole di procedura e le pene prescritte dagli articoli 283 all'articolo 297 della legge del 12 dicembre 1816 (1).

(1) » 283. Ogni comune può avere uno o più guardiani ad-
» detti ad assicurare l'esecuzione de' regolamenti di polizia
» amministrativa.

» Essi prendono il nome di guardiani urbani o rurali, se-
» condochè sono addetti alla polizia urbana, o alla rurale.

» 284. I guardiani comunali sono nominati dal decurionato
» tra persone di probità conosciuta, che abbiano l'età di ven-
» ticinque anni almeno, ed approvati e patentati dall'Inten-
» dente.

Art. 25. Vi saranno de' guardiani e de' sorvegliatori addetti ad assicurare l'esecuzione dei

» 285. Gl'Intendenti nella spedizione delle patenti a' guardiani comunali vi esprimeranno il genere di armi, di cui loro è permessa l'asportazione in servizio, ed il recinto del territorio commesso alla loro custodia.

» 286. I guardiani comunali per essere riconosciuti in servizio porteranno attaccata al braccio sinistro una placca di metallo o di panno, sulla quale sarà inscritto il nome del comune, e la qualità di guardiano.

» 287. Ricevuta la patente, i guardiani comunali prestano nelle mani del sindaco il giuramento di fare eseguire con zelo ed esattezza i regolamenti di polizia a cui sono addetti. Essi non sono riputati in servizio, se non dopo il giuramento, di cui il sindaco darà atto in dorso della patente.

» 288. I guardiani comunali nel recinto del territorio loro confidato fanno rapporto di tutte le contravvenzioni a' regolamenti di quel ramo di polizia a cui sono addetti, indicandone tutte le circostanze e le pruove; seguono gli oggetti rubati ne' luoghi ove sieno stati trasportati, e li sottomettono a sequestro, senza potersi introdurre nelle case, se non se in presenza di una delle autorità comunali, o di due testimoni vicini di abitazione; arrestano e conducono innanzi al sindaco o al giudice di pace, secondo le differenti giurisdizioni, le persone sorprese nella flagranza, richiedendo, in caso di bisogno, il braccio forte dell'autorità locale; arrestano e mettono in sequestro presso persona sicura tutto

regolamenti. Finchè vi sarà un regio delegato, saranno essi nominati da costui coll'approvazione del real Governo.

» o parte del bestiame colto nell' atto che commette danno, » per servire di pegno al pagamento del danno e della multa; » salvo al proprietario il diritto di ottenerne immediatamente » la liberazione, mediante sicurtà prestata innanzi l' autorità » locale.

» 289. I guardiani comunali rimettono, se sanno scrivere, » il loro rapporto scritto all'eletto incaricato della polizia; in- » nanzi a cui ne confermano la verità con giuramento, al più » tardi il terzo giorno dopo la conoscenza della contravven- » zione, che n' è l'oggetto. L'eletto nota sul rapporto la data » della presentazione e la conferma giurata.

» In caso che i guardiani non sappiano scrivere, nello stesso » termine faranno a voce il loro rapporto giurato all'eletto, il » quale lo redigerà nella cancelleria comunale, e vi apporrà » la sua firma.

» 290. I rapporti giurati de' guardiani comunali faranno fede » in giustizia per tutte le contravvenzioni che danno luogo a » sole rifazioni di danni e multe pecuniarie, sino a che non » sia stabilita pruova contraria.

» 291. I rapporti ricevuti secondo l'articolo 289 sono rimessi » tra 24 ore dall' eletto al sindaco o al giudice di pace, se- » condo le rispettive giurisdizioni. Costoro sono nel dovere di » giudicarne definitivamente, il primo tra dieci giorni, il se- » condo tra un mese al più tardi.

» 292. I rapporti de' guardiani comunali, che non sono pre-

Art. 26. Ond' essere i medesimi riconosciuti porteranno il cappello cerato con un nastro intor-

» sentati nel termine prescritto all'articolo 289, non saranno
» più ricevuti, nè daranno luogo a procedimento, a meno che
» la presentazione non sia stata impedita da causa imponente,
» o da forza maggiore.

» Qualora la presentazione non abbia avuto luogo per ne-
» gligenza de' guardiani essi saranno rispensabili de' danni
» ed interessi, così verso i danneggiati, come verso la cassa
» delle multe.

» 293. Oltre de' guardiani rurali comunali addetti alla cu-
» stodia delle proprietà site sul territorio del comune, ed
» appartenenti, sia al comune stesso, sia a' corpi morali, sia
» a' particolari, ogni corpo morale, o particolare proprietario
» ha il dritto di avere uno o più guardiani da lui stipendiati
» per la particolare custodia delle sue proprietà. Essi dovranno
» presentarne la nomina con attestati favorevoli spediti dal
» sindaco del comune all' Intendente, a cui è riserbato di pa-
» tentarli, a norma degli articoli 284 e 285.

» 294. Il numero de' guardiani rurali stipendiati, sia dai
» comuni, sia da' corpi morali, sia da' particolari proprietari,
» è fissato dall' Intendente proporzionatamente al bisogno della
» custodia delle rispettive proprietà.

» Oltre i guardiani rurali nominati nel modo prescritto, è
» vietato a' comuni, a' corpi morali, ed a' particolari proprie-
» tari di mantenere a loro stipendio armigeri o persone ar-
» mate sotto qualunque denominazione. Chiunque presti ser-
» vizio di tal natura, sarà arrestato e punito correzionalmente.

no, in cui vi sieno scritte a carattere d'oro le parole :

Acque demaniali dell'Anapo.

Art. 27. Saranno provveduti gratis di patente di fucile, e di una arma bianca.

Art. 28. Pel primo esercizio l'incaricato del

» 295. I guardiani urbani e rurali, da chiunque sieno stipen-
» diati, sono, in quanto alla polizia del servizio, sotto la vi-
» gilanza e la dipendenza immediata del sindaco.

» Quando la loro condotta sia riprensibile o criminosa, il
» sindaco con una deliberazione decurionale può sospenderli
» di servizio per un mese, e proporne la rimozione all'In-
» tendente. Egli è nel dovere nel tempo stesso di denunziare
» i loro delitti all'uffiziale della polizia giudiziaria. Nel caso
» però che i proprietarî volessero sospendere o licenziare i
» loro guardiani, ne dovranno cerziorare il sindaco, a cui ri-
» metteranno le patenti che il sindaco ritirerà e restituirà al-
» l'Intendente.

» 296. Il sindaco può impiegare in caso di bisogno al man-
» tenimento del buon ordine, ed a farsi prestare il braccio
» forte nell'esercizio delle sue funzioni, tutti i guardiani indi-
» stintamente stabiliti nel recinto del territorio comunale. Que-
» sta facoltà è limitata, quanto a' guardiani stipendiati dai
» particolari proprietarî, a' soli casi di assoluta urgenza, escluso
» ogni servizio ordinario.

» 297. La custodia de' boschi comunali per l'osservanza dei

real Governo per le acque dell'Anapo, rilascerà ai medesimi un foglio di loro elezione, e ripeterà dagli stessi la prestazione del giuramento di eseguire e fare eseguire con zelo ed esattezza i regolamenti cui sono preposti.

Art. 29. Essi non sono riputati in servizio, se non dopo il giuramento, di cui il surriferito funzionario darà atto in dorso dello stesso foglio di elezione.

Art. 30. Ove avverrà la dimissione di qualcheduno di costoro, l'incaricato del real Governo provvederà a che sia restituita la carta di nomina, e la patente di armi, non che il cappello di cerata col nastro di riconoscimento,

» regolamenti forestari, può essere affidata a' guardiani ru-
» rali de' rispettivi comuni.

» L'Intendente, inteso il voto decurionale ed il parere del-
» l'agente forestario della provincia, vi provvederà, sia con que-
» sto mezzo, sia con ogni altro che conoscerà più conciliabile
» colle rendite de' comuni interessati. In ogni caso però le
» persone addette alla custodia de' boschi comunali saranno
» patentati dall'amministrazione delle acque e foreste, da cui
» dipendono per questo ramo di servizio, e saranno pagati di-
» rettamente dalle rispettive casse comunali.

quando il dimissionario non se ne sia provveduto a proprie spese. Di tutte le dimissioni ne sarà data notizia all' Intendente della provincia per quanto concerna la restituzione delle armi.

Art. 31. Per assodarsi la controvenzione, i detti guardiani si uniformeranno strettamente a quanto è prescritto negli articoli di sopra indicati della legge del 12 dicembre 1816.

Art. 32. Le ammende, al 1° novembre di ogni anno, saranno attribuite, in una metà a vantaggio del fisco, ed in altra metà a vantaggio de' custodi e de' sorvegliatori attuali delle acque, lungo le quali sono state sorprese le contravvenzioni.

Art. 33. La metà del fisco sarà da' ricevitori, che ne avranno il carico, versata a misura che se ne farà la esazione presso la cassa della tesoreria generale con borderò separato, e colla causale di *introiti per conto delle acque dell'Anapo*. La metà appartenente ai custodi e sorvegliatori sarà tenuta in deposito dal ricevitore in un conto a parte a disposizione per ora dell'incaricato del real Governo, da cui sarà proposta la distribuzione.

Art. 34. I ricevitori de' rami e dritti diversi del luogo, quali agenti del demanio, sotto la propria risponsabilità, son tenuti di vegliare al servizio delle acque demaniali, alla condotta degl'impiegati, contro i quali proporranno per ora all'incaricato locale del real Governo, ove il bisogno il richiedesse, misure di rigore.

CAPITOLO II.

Anapo, dalle sue sorgenti sino al braccio navigabile.

Art. 35. È garentito l'uso gratuito delle acque del fiume dalle sue sorgenti sino al braccio navigabile della Ciane.

Art. 36. Le bocche di estrazione provvisoriamente potranno essere libere, ma quella che è immediatamente superiore all'argine, che introduce le acque in Galerme, sarà regolata con incile murato di una tavola o pietra con orificio quadrilatere rettangolare da non poter prender più di zappe tre di acqua.

Art. 37. Oltre il divieto del dissodamento delle sponde ch' è statuito sino a palmi 16, i possessori ripuarî son tenuti d' imboschire le rive con piante ed alberi palustri, per la estensione di 8 palmi. Ove i terreni di sponda saranno in pendìo, ne è vietata interamente la coltivazione.

Art. 38. Per tutte spese di sorveglianza e di manutenzione le quali debbono andare in parte a peso degli irrigatori ed in parte del R. demanio, il demanio riscuoterà su i terreni irrigui gr. 5 annui per ogni tumolo misura antica, e gr. 60 per ogni macchina idraulica.

Art. 39. Per le cure dello incaricato del real Governo per le acque dell' Anapo, il sorvegliatore che dovrà risedere in Sortino, redigerà, ove sia egli stesso un perito rusticano, o con l' opera di un perito rusticano, ove egli stesso non lo sia, un ruolo della quantità di terra irrigata per ogni territorio e delle macchine idrauliche che sono in attività coi nomi dei rispettivi possessori, onde liquidarsi la contribuzione che dovrà da costoro corrispondersi al demanio per le spese di sorveglianza e manutenzione delle acque medesime.

Art. 40. Da tale ruolo, salve le variazioni che potranno in ogni anno rilevarsi col metodo stesso, l'incaricato locale del real Governo provvisoriamente attingerà il carico da darsi ad ogni ricevitore. I prodotti della esazione saranno versati al tesoriere generale in un conto apparte col titolo *introiti per le acque dell'Anapo*, per destinarsi dal real Governo al pagamento delle spese di sorveglianza e di manutenzione, ed a tutte altre opere che saranno credute necessarie, sia per le costruzioni a farsi attorno delle voragini, sia per rassodamento o innalzamento di sponde, o per altro che sarà creduto necessario. In tal conto sarà altresì versata la metà delle ammende appartenenti al fisco, delle quali si fa menzione nell'articolo 32 del presente regolamento.

Art. 41. La mercede del sorvegliatore sarà di annui ducati 72 di netto, e sarà mensilmente pagata per ora dall'incaricato del real Governo.

Art. 42. I doveri del sorvegliatore saranno quelli, di regolare lungo il fiume la irrigazione,

di rapportare le controvenzioni, di fare eseguire le disposizioni del regolamento, di rintracciare e studiare le voragini per farvisi le opere di arte onde ingojare le acque quando sono gonfie, e non assorbirle quando sono basse; di osservare quali opere potrebbero essere necessarie per impedirsi lo allagamento delle campagne, e di conferire infine con l'incaricato del real Governo e col sindaco, secondo la rispettiva loro competenza; prestandosi a tutti gl'incarichi che gli saran dati, sia dal primo, sia dal secondo nei limiti delle proprie attribuzioni.

Art. 43. Qualora il sorvegliatore non fosse un perito, e per soddisfare alle sue incombenze avrà bisogno dell'opera di un perito, egli potrà adibirlo, ottenutone pria il permesso dall'incaricato del real Governo, ed anche dal sindaco, qualora l'oggetto per cui si adibisce il perito non sia riferibile al real demanio ma alla polizia rurale.

CAPITOLO III.

Acquidotti Siracusani.

Art. 44. Nei tempi invernali essendo sufficienti le acque di Battiglieria, del Ciccio, e di Costa dei giardini, non saranno immesse nel grande acquidotto le acque del fiume.

Art. 45. In sull' imboccatura dell' acquidotto vi saranno apposte con luci decrescenti tra loro tre grate alla distanza di 40 palmi l' una dall'altra.

Art. 46. Sarà anche apposta una grata sull' incominciare del canale di Battiglieria.

Art. 47. Tali grate saranno ogni giorno ripulite da tutti gli ingombri che vi ammasseranno le acque.

Art. 48. Vi saranno due travagliatori il cui principal mestiere sarà di curare la imboccatura delle acque nel Siracusano acquidotto, tanto alla presa del fiume, che alla introduzione del Ciccio, di Costa dei giardini, e di Battiglieria.

Art. 49. Essi toglieranno le pietre, l'arena, e le lordure che trascinano le acque, e monderanno gli acquidotti dalle erbe palustri che vi nascono all' intorno. Ripareranno l' argine costruito nel fiume, ed ove avvengano scoscendimenti di terreno, o cadute di sassi entro l'acquidotto, o abbattimento di mura di sponda o fenditure, correranno ben presto ove il bisogno richiederà l'opera loro.

Art. 50. Nei tempi estivi quando è attivata la irrigazione, caricheranno l'acquidotto del maggior possibile volume di acqua, e si sforzeranno a non farne diminuir la carica nè giorno nè notte.

Art. 51. Cureranno essi ancora la irrigazione che fassi nei vicini fondi, e non permetteranno sciupo alcuno di acqua, o estrazione di essa in maggior quantità di quella stabilita.

Art. 52. È affidata al sorvegliatore dell' Anapo residente in Sortino la incumbenza di sovraintendere a costoro onde adempiano gli obblighi proprî. Egli dirigerà ancora la irrigazione di Costa de' giardini e del Ciccio, luoghi vi-

cini. Valuterà infine, qualora sia un perito, i danneggiamenti lungo gli acquidotti e loro dipendenze, e farà le misure di terreno che occorreranno. Qualora non fosse un perito, ne adibirà uno per queste ultime incumbenze, sempre col permesso dell' incaricato del real Governo.

Art. 53. Vi sarà un guardiano con l'obbligo stesso addetto a guardare e ripurgare l'acquidotto da Grottone al fiume, e da maggio ad ottobre ve ne sarà un altro da Grottone a Siracusa.

Art. 54. In Siracusa vi sarà il capo-sorvegliatore della irrigazione, da cui dipenderanno i sopranotati custodi, compreso il sorvegliatore dell' Anapo.

Art. 55. Niun di costoro all'ordine del capo potrà negarsi di accedere in tutt'altri siti diversi dalle ordinarie dimore.

Art. 56. Il capo-sorvegliatore avrà un ajutante per la irrigazione da maggio ad ottobre, e potrà sospendere i travagliatori, i guardiani e l' ajutante, con darne subito conto allo inca-

ricato del real Governo, proponendo il di loro rimpiazzo.

Art. 57. La mercede de' primi tre sarà di ducati 6 al mese di netto per tutto l'anno; quella dell'ajutante e della guardia da Grottone a Siracusa sarà anche di ducati 6 al mese, ma pei mesi da maggio ad ottobre.

La mercede del capo-sorvegliatore sarà di ducati 9 mensuali di netto.

Tali mercedi verranno mensilmente pagate per ora dall'incaricato del real Governo, sugli analoghi abbonconti che provocherà dal real Governo medesimo, con una prudente anticipazione, salvo a presentarne l'analogo discarico.

Art. 58. il pagamento mensile pei guardiani annuali sarà di un quarto di meno, e tal quarto sarà agli stessi corrisposto il 1° novembre di ogni anno terminata la irrigazione, e dietro la buona riuscita della stessa.

Art. 59. La nomina dei detti sorvegliatori e custodi è deferita, per ora, all'incaricato del real Governo. In progresso sarà nelle attribuzioni del Direttore generale dei rami e dritti

diversi, inteso il Direttore provinciale dei rami riuniti.

Art. 60. È vietato di dissodare il terreno sopra l'acquidotto ove è coverto, e lungo lo stesso per la estensione di una canna per ogni lato, e di porre piante di qualunque natura.

Art. 61. Ove l' acquidotto è scoverto, ed è su terreno a pendìo, sino a che non vi sarà fatta la intera covertura, i rovi che vi crescono nel sopra-corrente, saranno mantenuti all'altezza di due palmi sopra il muro di sponda per servire di riparo ai materiali che possono scendere di sopra.

Art. 62. È proibito di gettare nell'acquidotto sassi ed immondezze di qualunque sorta; di porvi verghe, fascine ed altro, e di depositare nel sopra-corrente pietre, o ammassi di qualunque materia.

Art. 63. È proibito a' proprietarî di animali di condurli a bere nello acquidotto quando sieno in vicinanza del fiume, o quando nei loro fondi abbiano dell' acqua. Ma in ogni caso è sempre loro proibito di fare risaltare l'acqua con sassi ed in qualunque altra maniera.

Art. 64. Per le controvenzioni ai precedenti articoli saranno applicate le disposizioni contenute negli articoli dal 283 al 297 della legge del 12 dicembre 1816 (1).

Art. 65. Nei luoghi ove non è molto estesa la irrigazione si farà la distribuzione dell'acqua con tubi di bronzo a scolo perenne in corrispondenza della quantità del terreno che s'inaffia e sulle proporzioni di sopra divisate. — L'incaricato del real Governo avviserà il numero dei tubi che saranno necessarî, e la rispettiva capacità di essi, e saranno questi forniti a cura del real Governo sul modello dei tubi idrometrici adottati per le acque comunali e demaniali di Palermo.

Benvero i concessionarî a scolo perenne sono tutti tenuti a costruirsi a proprie spese le vasche abbisognevoli o i serbatoj.

Art. 66. Sarà formato un ruolo di tali concessioni a scolo perenne con l'indicazione dei siti, dei nomi de' proprietarî e delle quantità d'acqua, che in ogni luogo si deriva.

(1) Vedi la nota a pag. 363 di questo volume.

Art. 67. Per tutti gli altri siti la irrigazione è praticata ad ora, e colle vicende stabilite.

Art. 68. Saranno costruite le vaschette chiuse con isportelli e grate di ferro, e si apporranno i tubi di bronzo in ogni punto, in cui si prende acqua dal Siracusano acquidotto. — Le stesse vaschette si costruiranno laddove l'acqua si divide per diversi canali.

Art. 69. Nei mesi di maggio ed agosto di ogni anno si faranno per l'acquidotto le così dette lavature o sia espurghi parziali. Lo espurgo generale sarà fatto quando il bisogno lo esigerà, ed avrà luogo nel mese di maggio, annunziandosi però al pubblico tre mesi prima, onde anticiparsi le provvisioni di farina per quel tempo che i molini rimarranno in riposo.

Art. 70. Pel tempo in cui dureranno gli espurghi e le opere per le quali sarà mestieri di mettere l'acquidotto all'asciutto, i concessionarî non potranno pretendere indennizzamento alcuno, o diminuzione di pagamento.

Art. 71. Per gli espurghi parziali, per colla de' fontanieri da otturare le fenditure, e tutto

ciò che potrà occorrere alla manutenzione dell'acquidotto e dei canali dipendenti, che sono a peso del demanio, è stabilita l'annua dote di ducati 90, da pagarsi per ora a misura del bisogno, dallo stesso incaricato del real Governo, il quale nel provocare gli abbonconti necessarî per l'esecuzione del suo incarico, terrà presente anche quest'altra spesa.

Art. 72. La mercede dei due custodi che attendono alla introduzione delle acque, e le spese degli espurghi parziali o generali, e di quanto occorrerà per la manutenzione dell'acquidotto saranno a carico in metà del demanio, ed in metà de' proprietarî de' molini di Galerme, dai quali il ricevitore di Siracusa ne farà in ogni anno la debita esazione dietro un ruolo di ripartizione, che sarà formato dall'incaricato del real Governo.

Art. 73. L'acqua che si assegna ai molini di Galerme nei tempi estivi sarà di zappe cinque. Però se ne introdurranno zappe sei nella gora superiore per divergersene una zappa prima dell'ultimo molino per la concessione fatta al Marchese Castellentini.

Art. 74. Per prevenire ogni contesa, nella gora superiore dei molini, sarà apposta dall'un dei lati, come misura permanente una piastretta di rame, al cui pelo inferiore giungeranno le zappe sei di acqua, nella quale piastretta sarà incisa la cifra dell'altezza del suolo.

Art. 75. I proprietarî de' molini saranno tenuti di rimontare le macchine e di costruirne gli apparecchi secondo le regole dell'arte, onde non avvenga sciupo di acqua per la cattiva costruzione degli stessi.

Art. 76. Semprechè vi sarà acqua disponibile sarà essa conceduta colle stesse forme e pattuizioni adottate nelle precedenti concessioni. Beninteso però che tutte le spese per canale di emissione ed altro che abbisognerà, dovranno essere a peso dei concessionarî.

Art. 77. Sarà anche permesso di poter locare l'acqua disponibile, ma le concessioni perpetue saranno sempre preferite alle temporanee.

Art. 78. Coloro i quali domanderanno concessione d'acqua dell'acquidotto demaniale Siracusano, dovranno obbligarsi a permettere nel

proprio fondo il passaggio dell'acqua per servizio di fondi di altrui proprietà, salvo a ripetere dai proprietarî di essi fondi l'indennizzo che possa loro competere.

CAPITOLO IV.

Braccio navigabile della Ciane.

Art. 79. Dalle acque della Ciane si possono divergere per ora per la irrigazione senza nuocere al tragitto delle barche, da trenta zappe di acqua.

Art. 80. Nella periferia della fonte, compresa la più piccola detta Pisimotta, si apriranno dietro i lavori di livello che saranno presentati dall'ingegnere all'uopo destinato, due grandi canali per la irrigazione, l'uno al braccio destro del fiume, l'altro a sinistra.

Art. 81. Del terreno che verrà occupato dai canali saranno indennizzati i proprietarî, i di cui fondi non possono godere del vantaggio dello inaffiamento.

Art. 82. Il prezzo dell'acqua è fissato a metà di quello degli aquidotti.

Art. 83. È applicabile per le acque della Ciane la stessa disposizione segnata all'art. 78 del presente regolamento.

Art. 84. Il fiume sarà espurgato di tutti gli ingombri nell'alveo e nelle sponde.

Art. 85. Le sponde non potranno essere coltivate per la stessa estensione sopranotata di palmi 16.

Art. 86. Vi si pianteranno dei filari di pioppi e di altri alberi che si nutrono alla corrente dei fiumi, e vi sarà continuata per esteso la bordura de' papiri ivi spontanei.

Art. 87. È vietato a chicchesia di falciare del papiro, o tagliare alberi o rami o una pianta qualunque della riva.

Art. 88. Le contravvenzioni che saranno commesse nel detto braccio navigabile della Ciane, saranno ugualmente punite con l'applicazione degli articoli surriferiti della legge del 12 dicembre 1816 applicandosi il massimo della pena pel taglio dei papiri.

Art. 89. La macerazione de' canapi e lini che fassi ivi in ogni anno, non che la pesca, sono governati dal contratto di affitto, che ne fa il demanio, e da' regolamenti proprî della materia, anche in ciò che riguarda l'interesse della pubblica salute.

Art. 90. Tra i pescatori del fiume sarà scelto un guardiano navalestro che avrà l'obbligo di mantenerne netto il corso per la navigazione, di purgarne dall'arena del mare la foce, di guardare e curare le piante e gli alberi, e di estendere i papiri; fare i rapporti per le controvenzioni, e quando saranno aperti i canali, d'imboccarvi le acque, e dispensarle.

Art. 91. Dimorerà egli nel fiume, e chiamato da' superiori, presterà loro il servizio della barca.

Art. 92. La mercede del detto guardiano sarà fissata in ducati 5 mensuali di netto e sarà pagata per ora dallo stesso incaricato del real Governo.

Art. 93. Di tutti i carichi che l'incaricato del real Governo passerà ai ricevitori per l'esazione,

ne invierà un consimile al Direttore provinciale dei rami riuniti ed un altro al Direttore generale dei rami e dritti diversi per la rispettiva intelligenza ed operazioni di scrittura, non che per lo esercizio di quella vigilanza che i detti funzionarî nell' uso delle rispettive loro attribuzioni debbono tenere su' cennati gestori.

Art. 94. Il presente regolamento è provvisorio, e soggetto a quelle modificazioni che potrà consigliare l'esperienza, indi alla pratica attivazione dello stesso.

Palermo, 23 aprile 1857.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Regolamento provvisorio delle acque del fiume Anapo.

Eccellenza — Con rapporto del 23 dello scorso aprile, finanze, 2° carico, N. 1621 V. E. rassegnò il regolamento provvisorio compilatosi dal

giudice di cotesta gran Corte Civile, Barone don Emmanuele Cammarata in adempimento dei sovrani rescritti del 18 luglio 1851 e 25 ottobre 1852 pel governo e distribuzione delle acque dell'Anapo, e pel mantenimento del grande acquidotto Siracusano. Manifestò aver provvisoriamente approvato tale regolamento, ed ordinatane la esecuzione in linea d'esperimento per sottomettersi alla sovrana approvazione, indi a che la esperienza lo dimostrerà attuabile in tutte le sue parti.

Soggiunse l'E. V. aver destinato il Direttore provinciale de' dazî indiretti signor Camardelli, come incaricato per le acque dell'Anapo all'oggetto di sorvegliare la esecuzione di quel regolamento.

Mostrandosi infine l'E. V. pienamente soddisfatta dei servizî resi con zelo, intelligenza, ed esimio disinteresse del barone Cammarata, implorò dalla sovrana clemenza di Sua Maestà il Re (S. N.) che si fosse degnata esternargli il suo real gradimento.

Rassegnato alla M. S. il rapporto di V. E.

nel Consiglio ordinario di Stato del 25 dello spirante mese, la M. S. si è degnata restare intesa delle cose dall'E. V. manifestate, ed ordinare che si esterni il suo regio gradimento al signor barone Cammarata per l'importante servizio prestato.

Nel real nome comunico ciò all'E. V. per l'uso conveniente.

Napoli, 27 giugno 1857.

Firmato—GIOVANNI CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Sulla corrispondenza officiale dell'opera di Terrasanta.

Palermo, 28 aprile 1857.

Signore — Per sua intelligenza, e regolamento vengo dichiarandole, che da quinc' innanzi la corrispondenza d'officio per l'opera di Terrasanta debbe tenersi dai cassieri comunali coi Direttori de' rami riuniti per mezzo dei rispet-

tivi percettori, ritirandosi dai cassieri suddetti le debite cautele per le carte che si consegnano da loro ai percettori.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale dei RR. e DD.

Esenzione di dritti fiscali per le lauree gratuite.

Eccellenza — Poichè con real rescritto dei 5 dicembre 1854 (1) fu per massima stabilito, che

(1) Eccellenza — Sorto il dubbio se coloro che hanno ottenuto franchigia dei dritti universitari di laurea debbano parimente esser esentati dal pagamento dei dritti protomedicali, V. E. con rapporto del 14 passato novembre dipartimento delle finanze, 2° carico, N. 1439, facendo considerare esser conforme al principio che istituì come premio le lauree gratuite, l'estendere l'esenzione dai dritti universitari, a quelli protomedicali: ha proposto stabilirsi per massima, che siano esenti dal pagamento di qualunque dritto quelli a' quali è stata conceduta laurea gratuita.

Rassegnata questa proposizione a S. M. nel Consiglio di Stato ordinario dei 27 novembre scorso, la M. S. si è degnata an-

fossero esentati dal pagamento di qualunque dritto coloro che ottengono lauree gratuite per concorso ai termini dell' articolo 136 dei regolamenti, il Protomedico generale mosse dubbio se la esenzione del pagamento dei dritti si dovesse limitare alle menzionate lauree solamente, ovvero estendersi a quelle che si accordano senza pagamento di dritti ai termini dell' articolo 10 del regolamento per la collazione dei gradi accademici. Sul qual dubbio le autorità da V. E. interrogate han considerato, che nella tariffa dei dritti dei gradi accademici non si fa distinzione dei dritti che competono alla università da quelli spettanti al protomedicato, solo accennandovisi la cifra in massa della somma che i laureandi debbon corrispondere, nella quale son compresi tanto i dritti universitarî che i protomedicali.

nuirvi per tutti coloro che dopo il concorso hanno ottenuta laurea gratuita.

'. Lo comunico nel real nome all'E. V. perchè si serva farne l'uso conveniente.

Napoli, 5 dicembre 1854.

Firmato — G. Cassisi.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Avendo ciò rassegnato a S. M., e fatto ancora presente il relativo rapporto dell'E. V. dei 30 gennaro scorso, dipartimento delle finanze, N. 362 sull'oggetto, la M. S. in conformità della proposizione di V. E., si è degnata nel Consiglio di Stato ordinario dei 23 cadente aprile dichiarare, che la franchigia delle lauree che si conferiscono ai termini del citato articolo 10 del regolamento riguarda non che la parte del dritto universitario, ma quello ancora fiscale.

Glielo comunico nel real nome perchè si serva farne l'uso conveniente.

Napoli, 30 aprile 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Norme per lo affitto dei beni di regio patronato.

Da S. E. il signor Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia mi viene partecipato il seguente sovrano rescritto:

» Ho rassegnato a S. M. il rapporto di V. E. de' 30 gennaio ultimo, dipartimento delle finanze,

2° carico, N. 360, unitamente allo avviso emesso dalla Consulta in adempimento del sovrano rescritto de' 24 settembre 1856 intorno la gabellazione, che, malgrado le regole stabilite dal sovrano rescritto dei 26 agosto 1846 (1) per lo

(1) Qui giova riportare una circolare emessa dalla Direzione generale dei rami e dritti diversi, ove è inserito il rescritto del 1846 e tutte altre disposizioni che si cennano nel rescritto medesimo.

Con real bando del 27 maggio 1758 emesso in Sicilia, in seguito di sovrane deliberazioni, prescriveasi ai Titolari tutti di regio patronato quanto segue:

» Bando e Comandamento.

» D'ordine dell'eccellentissimo signore D. Giovanni Fogliani
» De Aragona ecc. ecc.

» Non essendo state sinora bastevoli le tante provvidenze,
» ed esortazioni, che in ubbidienza delle antiche, e recenti so-
» vrane deliberazioni, così per via di questa real Segreteria,
» come per quella del Supremo Consiglio Patrimoniale, e del
» reverendissimo Giudice della Monarchia, si sono distribuite
» per conseguire dai reverendissimi Prelati, e titolari di regio
» patronato, la piena ed inviolabile osservanza di tutte le pas-
» sate regie visite, e specialmente dell'ultima fattasi dal re-
» verendissimo regio visitatore D. Angelo de Ciocchis per li de-
» creti, dei quali non godon di alcun sospensivo le persone
» incaricate dell'esecuzione per effetto forse dell'appellazione
» pendente; perciò non possiamo esimerci di occorrere a tanta

affitto de' beni di regio padronato, fu irritualmente e pel prezzo minore dell'attuale estaglio

» loro non curanza, che con sommo nostro rincrescimento, ridonda in gravissimo danno della buona amministrazione, e governo delle prelazie, priorati, commende, abbazie, e benefizi di regio padronato, in pregiudizio della regia Corte, anche per le occasioni delle sedi-vacanti, ed in una positiva trasgressione di tanti ordini regi, e viceregi. E molto più siamo precisati occorrere a un tal riparo dall'udire che nientemeno di suddette regie visite poco o nulla osservate restano del pari inseguite, e neglette le altre diverse provvidenze, per presentarsi nell'officio della real Conservadoria da' suddetti reverendissimi Prelati, e Titolari di tempo in tempo le apoche di pagamento dei rispettivi oneri annuali da loro dovuti, e costituiti sopra le rispettive mense arcivescovili e vescovili, priorati, commende, abbazie e benefici, a segno che non si può come conviene formar la scrittura corrispondente in detto offizio, giusta il sovrano incarico, e questo tribunale del real Patrimonio, non che il suo spettabile avvocato fiscale, non possono per tal difetto adempiere giusta l'ordine reale dei 2 novembre 1745 le proprie loro incumbenze, per curare il puntuale pagamento dei suddetti oneri annuali, affin di evitarsi che li creditori, assegnatari e pensionisti, vengano a chiederne gli attrassi in caso di sede-vacante, sopra lo spoglio, che intieramente, *de pleno jure* spetta alla regia Corte, e per curarsi insieme dal sudetto tribunale, e suo avvocato fiscale, per istituto del suo ufficio, non solo la reintegrazione dei beni, dritti, e regalie

conchiusa dal vescovo di Patti con Giuseppe Orlando, della tenuta Culturi appartenente a quella

» del regio patronato, ma pure il sollecito, e pronto riparo
» delle fabbriche, e giogali e di tutte le altre deteriorazioni,
» cagionate in tempo della vita di essi reverendissimi Prelati,
» e Titolari nelle rispettive chiese e fondi che godono, e che
» sono obbligati mantenere, e ristorar di ogni danno.

» Per tanto in vigor del presente bando, *cunctis futuris*
» *temporibus valituro;* vogliamo che siano, e s' intendano no-
» tificati, siccome in forza del medesimo li notifichiamo nella
» più valida, e giuridica forma che si possa, e debba indi-
» stintamente, e senza eccezione o esclusione veruna tutti li
» reverendissimi Prelati, Arcivescovi, Vescovi, Priori Com-
» mendatari, Abbati Beneficiali, e ciascun di loro, che sotto
» qualsisia nome, e di qualunque sorta, e condizione si fosse
» Titolare in questo regno, che godesse prelazie, arcivesco-
» vati, vescovati, priorati, abbazie e benefizi di regio patro-
» nato, ed in loro assenza, e difetto li rispettivi loro Procu-
» ratori.

» Che fra il termine di mese uno, ultimo perentorio, e non
» prorogabile, cursuro dal giorno della pubblicazione del pre-
» sente bando abbiano, vogliano, e debbano, e ciascun di loro
» abbia, voglia e debba presentare al magnifico razionale del-
» l' ufficio della real Conservadoria copia distesa ed intera di
» tutti, e qualsisiano decreti fatti dal suddetto regio visitatore
» reverendissimo de Ciocchis della rispettiva loro prelazia, ar-
» civescovato, vescovato, priorato, commenda, abbazia, e be-
» nefizio per tutte e qualsivoglia causa, che fossero stati fatti

mensa pel periodo da settembre 1857 ad agosto 1860.

» tali decreti, colla distinta nota, e discarico di capitolo in ca-
» pitolo e di decreto in decreto della esecuzione data alli me-
» desimi, giustificando distintamente, ed individualmente ogni
» menoma cosa coi dovuti, ed opportuni documenti, per con-
» servarsi il tutto in detto uffizio della real Conservadoria, ed
» aversene in esso la piena, e totale scienza, e notizia in ogni
» tempo. Che similmente dovessero detti Titolari, e ciascun
» di loro abbia, voglia e debba nel sudetto prefisso termine
» presentare allo stesso magnifico razionale della real Conser-
» vadoria l'ultima apoca pubblica uniforme alli decreti di sud-
» detta ultima regia visita di tutti li pagamenti da loro fatti
» di tutti li di loro rispettivi pesi annuali maturati sin oggi,
» e da loro rispettivamente dovuti per qualunque causa si fos-
» sero.

» Che per ogni tempo avvenire dovessero detti Titolari, e
» ciascuno di loro abbia, voglia, e debba di tempo in tempo,
» come si anderan maturando li rispettivi loro pesi annuali,
» presentare al surriferito magnifico razionale della real Con-
» servadoria le apoche pubbliche, che successivamente otter-
» ranno da' rispettivi loro creditori, pensionisti, assegnatari
» ed altri de' pagamenti de' sudetti rispettivi loro pesi annuali
» uniformi alli decreti di sudetta ultima regia visita, e ciò im-
» preteribilmente fra il termine di mese uno, cursuro dal
» giorno della rispettiva maturazione de' suddetti loro pesi an-
» nuali.

» E che qualora suddetti Titolari, o alcuni di loro preten-

» La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 17 dello andante aprile, avuto riguardo alla cir-

» dessero forse goder sospensivo per effetto dell'appellazione
» pendente, debbano, e ciascuno di loro abbia, voglia e debba
» nel sudetto termine di mese uno cursuro dal dì della pub-
» blicazione del presente bando, presentare al sudetto magni-
» fico razionale della real Conservadoria, tutti li documenti
» giustificanti la rispettiva loro appellazione pendente e suspen-
» sivo in tutto o in parte dei suddetti decreti dell'ultima re-
» gia visita suddetta, e frattanto godendo di detto suspensivo
» dovessero, e ciascuno di loro abbia, voglia, e debba, giusta
» la forma dei reali ordini depositare, ed aver depositato in
» tavola di questa Capitale o della città di Messina tutte le
» somme delle quali pretenderanno essere stati gravati, ed in-
» tendono non dover pagare, o almeno prestarne la corrispon-
» dente idonea plegeria, per gli atti dello ufficio di mastro no-
» tajo, ove spetta, nello stesso termine di mese uno cursuro
» dal dì della rispettiva maturazione, de' suddetti loro pesi
» annuali, e sempre, e quantevolte sono tenuti ed obbligati
» soddisfare li medesimi pesi, e così continuare di tempo in
» tempo, insino alla decisione della rispettiva causa, ed invece
» delle apoche pubbliche di tali pagamenti, che dovranno come
» sopra esibire al suddetto magnifico razionale della real Con-
» servadoria, debbano, e ciascun di loro abbia, voglia, e debba
» prasentare al medesimo razionale le corrispondenti partite
» di tavola di tali depositi, oppure le copie originalmente e-
» stratte delle equivalenti pleggerie da loro a tale effetto pre-
» state. Ed in ogni, e qualunque caso di menoma controvven-

costanza che lo affitto fu aggiudicato in seguito d' incanti comechè irregolarmente tenuti, si è

» zione del presente bando, e di tutto quello, e quanto che
» individualmente in esso si contiene, e prescrive così riguardo
» alla obbligazione attuale che alla futura, e successiva obbli-
» gazione di tutti, e ciascheduno dei suddetti notificati, elasso
» che sarà il rispettivo termine come sopra prefisso, si passerà
» da noi, e da questo Consiglio Patrimoniale irremissibilmente
» *ipso facto* e senza la minore indulgenza o ritardo al seque-
» stro della rispettiva temporalità del Prelato, o Titolare mo-
» roso, e trasgressore per quanto conviene all'incarico dato al
» medesimo tribunale, e suo spettabile avvocato fiscale pre-
» sente e che *pro tempore* sarà in adempimento delle sovrane
» disposizioni su questo assunto disciolte, ed il presente si
» noti nell'officio della real Conservadoria, e non altrimenti —
» *Publicetur — Pensabene F. P. — P. S. P. V. — S. Martino*
» *de Ramondetto Sind. — Die 27 Maji 6 ind. 1758 — Ego don*
» *Joannes Baptista de Franchis hujus faelicis, et fidelissimae*
» *Urbis Panormi — Publicus Praec. Bannum supradictum*
» *publicavi per loca solita, publica, et consueta.*

Indi con lettere circolari del soppresso tribunale del real Patrimonio 10 settembre e 20 ottobre 1796 s' inculcavano le seguenti norme:

» *Ferdinandus etc. etc.*

» *Praeses, et Generalis Capitaneus, in hoc Siciliae Regno.*
» *Omnibus, et Singulis Reverendissimis Episcopis, Abbatibus,*
» *et Regiis Beneficiatis ejusdem praedicti Regni, Reverendis-*
» *simis, Devotis Oratoribus Regiis fidelibus dilectis.* — Dal Ra-

degnata ordinare, che siano sanate tutte le irregolarità commesse nello andamento di questo affare.

» zionale Girolamo Pugliese, con sua rappresentanza dei 18
» gennaro 1796 ci è stato riferito quanto segue:

» Colla vostra rappresentanza dei 18 gennaro 1796 ci riferite
» che essendo a voi qual razionale del ripartimento di spogli
» e sedi-vacanti presentati dal regio Segreto e pro Conser-
» vatore di Mazara li conti della sede-vacante di quel vesco-
» vato, per la morte di Monsignore D. Ugone Papè, ne risul-
» tarono in seguito dello esame varie querende, per le quali
» ne fu spedita significatoria in data dei 4 novembre 1793, la
» quale è soltanto rimasta nel suo vigore per le sole partite
» dei censi minuti ascendenti ad onze 144, 5, 18, 4 annuali che
» per gli anni *nona et decima Inditionis* 1791, e 1792 impor-
» tano onze 288, 11, 17, 2, per le quali partite di censi non tro-
» vandonsi scrittura dal defunto Prelato, onde rilevarsi sino a
» qual tempo si erano esatte, si sono nella maggior parte ri-
» trovate discordanti nelle somme, e nelle persone col piano
» della conservatoria, formato sull' antica scrittura, e sebbene
» ora per tutte l'apoche presentate nel totale della esazione non
» viene a mancare per detti due anni *nona et decima Indi-*
» *tionis* che la tenue somma di onze 4, 11, 7, 4 che non si
» è in verun conto potuto detegere malgrado lo esatto confronto
» fattone con le precedenti apoche, tuttavia avete creduto di
» formare due piani sulle presentate apoche, in un dei quali si
» specificano le persone, e le somme pagate giusta la signi-
» ficatoria ascendente ad onze 53, tarì 25, 1, 2, e descrivonsi
» nell'altro tutte le partite discordanti tanto nei nomi dei de-

E perchè non si rinnovino gli stessi inconvenienti in danno del regio patronato in sede-vacante e

» bitori, quanto nelle somme, ove montano in tutto ad on-
» ze 88, 17, 2, 3, e ciò all'oggetto di rimettersi detti piani nel-
» l'officina della real Conservadoria, per aversi la notizia dello
» stato attuale dei debitori di detti censi, e frattanto ci implo-
» rate l'ordine di spedire la modificatoria dell'anzidetta signi-
» ficatoria. Per evitarsi finalmente in appresso simili disordini,
» c' insinuate in detta vostra rappresentanza di rinnovarsi gli
» ordini, onde con effetto da tutti i Vescovi, e regi benefi-
» ciati si tenga la scrittura legale delle rendite della loro men-
» sa, sotto la pena di farsi a spese degli eredi l'appuramento
» delle partite, e come più largamente per detta vostra rap-
» presentanza in dorso della quale, previa la relazione della
» Conservatoria, che ci fu sommessa sotto il 10 agosto passato,
» in seguito del nostro Patrimonial decreto del primo febbraro
» 1796 analoga a detta vostra rappresentanza provvediamo.

» *Panormi die 29 augusti 1796.*

» *Dentur ordines, Secretis, et pro Conservatoribus juxta*
» *proposita, et modificetur significatoria.*

» Quindi nell' atto di aver noi, e questo supremo tribunale
» rimesso, come ci avete proposto, li succennati piani da voi
» disposti a questa reale officina della Conservadoria, per for-
» marsi la corrispondente scrittura dello attuale stato dei de-
» bitori dei censi minuti dovuti alla mensa vescovile di Maz-
» zara, e spedite insieme lettere ortatoriali a tutti i Vescovi,
» e regi beneficiati di questo Regno per tenere con effetto
» la scrittura legale dell'introito, ed esito, e delle rendite delle

dei successori titolari, la M. S. si è degnata approvare il parere della Consulta con la modifica-

» loro rispettive mense, con la prevenzione, che nel caso con-
» trario si farà dagli eredi il compimento di essa collo appu-
» ramento delle partite, conforme ci avete voi insinuato, ed or-
» dinato, finalmente ai regi segreti pro conservatori di curare
» giusta l'obbligo della loro carica l'esatta osservanza di que-
» sta nostra disposizione, ordiniamo di spedire la modifica-
» toria insinuataci in estinzione della riferita significatoria, dei
» 4 novembre 1793 stante trovarsi già pagati li censi minuti
» spettanti alla regia Corte, per detti anni *nona et decima*
» *Inditionis* 1791 e 1792 per conto della sede-vacante di detto
» vescovato di Mazzara, menochè la tenue somma di onze 4,
» 11, 7, 4, di partite per le quali non si sono potute per man-
» canza di scritture appurare nè li nomi de' debitori, nè le
» somme. Tanto, puntualmente eseguirete, e non altrimenti.
» *Datum Panormi, die Decima septembris 1796.*

» Per evitarsi dunque in l'avvenire, simili incontri in danno
» de' reali interessi, abbiamo stimato spedirvi le presenti, con
» le quali vi esortiamo di tenere con effetto nella vostra Con-
» tadoria la corrispondente legale scrittura delle rendite tutte,
» distinte, siano censi, gabelle, decime, o altro, spettante alle
» vostre rispettive mense, giacchè nel caso contrario non po-
» trà fare a meno il tribunale, per la indennità de' reali in-
» teressi di farsi detta scrittura compire a spese de' vostri ere-
» di. Tanto ci compromettiamo dal vostro zelo, ed attenzione
» per la indennità de' reali interessi, e non altrimenti. — *Da-*
» *tum Panormi, die Decima septembris 1796.*

zione ed aggiunzione proposte da V. E., cioè che in massima le formalità da eseguirsi per gli

» *Franciscus Lopes Arc. Pres. Perremuto R. C. P. Massa*
» *M. R. Vanvitelli Cons. Leone I. P. Tommasi S. P. Placi-*
» *dus Visalli Magister Notaius.*

» Agl' illustrissimi, e reverendissimi Vescovi, Abbati e Regi
» Beneficiati di questo Regno.

» Ferdinandus etc. etc.

» *Praeses etc... Reverendis Consiliariis, Regiis, Oratoribus*
» *fidelibus dilectis salutem.*

» Fra gli altri Decreti generali del Regio Visitatore Monsi-
» gnor De Ciocchis pubblicati in questo Regno l'anno 1741 e
» da S. M.. approvati, si vede in primo luogo prescritto, che
» dentro il giro di sei mesi avessero dovuto li Prelati e Tito-
» lari formare un rollo esatto di tutti i beni, e dritti delle
» rispettive chiese di Regio Patronato. E quindi tra altri sei
» mesi consecutivi avessero dovuto formare pria dai periti le
» piante geometriche di tutti li fondi tanto antichi, e depersi,
» quanto attualmente posseduti con li suoi termini, e confini,
» una per conservarsi negli archivi, e l' altra per appendersi
» nel rispettivo palazzo Abaziale, per essere a ciascun patente,
» come altresì avessero dovuto tra lo giro medesimo ristorare,
» rinnovare, e riporre tutti quei segni divisori, che forse a-
» vrebbero trovati rimossi, demoliti, e dispersi, e che final-
» mente dopo di avere adempito tuttociò avessero dovuto tan-
» tosto, sotto la pena del sequestro delle loro rendite di onze
» 409, applicabili al R. Fisco, informare lo Speciale Avvocato
» fiscale del Supremo Tribunale del Reale Patrimonio della data

affitti dei beni ecclesiastici di Regio Padronato, con le norme della legge del 18 ottobre 1819

» esecuzione, e di tutti li dritti, e pretese risultanti a favore
» delle chiese.

» Nel paragrafo 6° poi dei medesimi decreti generali di vi-
» sita si stabilisce, che di triennio in triennio curar debbano
» li suddetti prelati, e titolari, che dai rispettivi periti si ri-
» conoscano i confini di essi fondi, e di tal ricognizione sic-
» come dello stato di loro rendali, e di tutto ciò che con-
» cerne alla revendicazione di quelle usurpate, dar debbano
» conto al divisato speciale avvocato fiscale.

» E nel paragrafo 8° finalmente si prescrive, che laddove
» occorresse dar in affitto alcun fondo ai possessori dei predi
» contermini, debba farsi precedere la recognizione de' con-
» fini, pria de' periti, e la loro relazione debba inserirsi nelli
» contratti di locazione. Si stabilisce ancora per li detti decreti
» generali del regio visitatore de Ciocchis al paragrafo nono,
» che li beni di tutte le chiese di regio patronato, non pos-
» sono oltre un triennio nè tacitamente, nè espressamente lo-
» carsi senza gli editti, e le altre solennità solite praticarsi
» per li beni fiscali, non meno sotto la clausola irritante di
» somiglievoli reconduzioni, e locazioni, ma eziandio sotto la
» pena di pagare li contravventori onze 400, irremissibilmente
» applicabili al regio erario.

» La negletta finora esecuzione di tali provvidi stabilimenti
» ha recato non lieve pregiudizio ai beni, e fondi di regio
» patronato, e precisamente rapporto alle usurpazioni praticate
» dai possessori dei fondi limitrofi, per la confusione de' con-

debbono adempirsi sotto pena della nullità degli atti corrispondenti; e che non solo gli atti di af-

» fini, e smarrimento dei segni divisori ove sono derivate al-
» tresì molte controversie, quindi per le istanze avanzateci da
» questo regio fisco patrimoniale, il quale ha tralasciato per
» ora d'insistere per far soggiacere alli trasgressori, che sino
» al dì d'oggi ne han trascurato l'adempimento, abbiamo de-
» terminato far le presenti circolari in istampa, per cui vo-
» gliamo, che inviolabilmente dobbiate eseguire ed osservare
» li cennati decreti di visita di detto regio visitatore de Cioc-
» chis fra il termine di . . . . . da correre dal giorno
» della data delle presenti, e dovranno firmare il rollo della
» pianta colla descrizione delli confini, ed apporre, o rinno-
» vare li divisori segni, e fra lo stesso termine dobbiate in
» ogni triennio rinnovar la recognizione delli confini per via
» delli periti, dandone ugualmente conto al detto speciale
» avvocato fiscale, con riferirgli lo stato delle rendite, a voi
» rispettivamente appartenenti, conforme nelli detti generali
» decreti si prescrive; avvertendovi a far descrivere li confini,
» e far inserire nelli contratti di locazione, che sarete per pra-
» ticare, le rispettive relazioni delli periti, ogni qual volta oc-
» correrà dar in affitto a' possessori dei feudi contermini, e
» tutto ciò sotto la pena, in ogni e qualsivoglia caso di con-
» travenzione, e non adempimento, di pagare onze 400, irre-
» missibilmente, applicabili al regio fisco. E finalmente esor-
» tiamo il vostro pastoral zelo, che in l'avvenire, e da oggi
» innanzi, non dobbiate far stipolare privatamente contratti di
» affitto delli fondi delle vostre rispettive chiese, per il corso

fitto conchiusi senza le forme prescritte dalle leggi saranno tenuti come nulli, ma che i fittuarî non

» che sia maggior degli anni tre, e ciò sotto la pena della
» nullità non solo de' contratti, li quali non meriteranno nes-
» suna esecuzione, che pure di incorrere nell'altra di pagare
» irremissibilmente la somma di onze 400, applicabili al regio
» erario, qualunque volta che si verificherà la trasgressione.
» E se mai all'interesse dellè vostre rispettive mense, e per
» talune peculiari circostanze converrà forse gabellare li fondi
» oltre il triennio, in tal caso dobbiate consultare con questo
» supremo tribunale, il quale conoscendo vantaggiose le of-
» ferte proponende, e applicabili le circostanze, passerà a de-
» cretare il conveniente per la di loro accettazione, e quindi
» passarsi alla liberazione, previe le consuete solennità del-
» l'asta fiscale prescritte da detti generali decreti. Tanto ci
» compromettiamo per la puntual esecuzione, mentre noi con
» altre circolari lettere della data d'oggi, abbiamo ordinato il
» convenevole alli regi segreti, e pro conservatori di questo
» regno, per la pubblicazione nelle rispettive città, e comarche
» di loro giurisdizione di tale stabilimento per le offerte da rice-
» versi, e stipola di contratti per l'intelligenza di tutti coloro,
» che vorranno contrarre per i fondi delle rispettive chiese,
» e non altrimenti.

» *Datum Panormi die vigesima octobris 1796.*

» *Franciscus Lopes: A. P. Perremuto R. C. P. De Nea-*
» *poli M. R. Vanvitelli Cons. Leone F. P. Tommasi F. P.*
» *Placidus Visalli A. M. R.*

Rientrata nel 1825 fra le attribuzioni di questa direzione

avran dritto a ripetere la restituzione delle somme anticipate e già pagate al Vescovo in causa degli affitti medesimi.

generale, la sorveglianza, ed amministrazione morale, e nel 1834, anche la materiale di tale importante ramo di servizio fu sollecita la stessa di ripetere, e richiamare lo adempimento, che dal precitato real bando, e dalle lettere patrimoniali derivava, rivolgendosi con particolari offici ai titolari tutti, e disposizioni generali di massima emanava a 21 luglio 1828, ripetute poscia con circolare del 30 dicembre 1830, facendone anche partecipazione sin nel 1831, a quei titolari, che erano stati di recente investiti delle prelature, e prebende vacanti.

Finalmente in febbraro 1834, quando con impareggiabile sagacità, zelo, ed esattezza, reggea questa reale amministrazione l'esimio mio predecessore, l'eccellentissimo sig. Principe di Comitini, divulgavasi per le stampe la seguente circolare:

Illustrissimo, e Reverendissimo Signore

» Replicate disposizioni, ed in diverse epoche sono state
» emesse da questa direzione generale nelle sue rappresen-
» tanze provinciali per ottenere le contestazioni dell'adempi-
» mento del bando dei 27 maggio 1758, e delle circolari del
» tribunale soppreso del real Patrimonio dei 10 settembre, e
» 20 ottobre 1796 relativi ai Vescovi, e Titolari di tutte le pre-
» lature, delle abazie, e dei benefici di regio patronato, le quali
» disposizioni stabiliscono varî obblighi a carico de' Titolari
» suddetti per la conservazione della proprietà, e dei confini,
» per le forme da osservarsi nelle locazioni di lungo tempo
» per lo pagamento dei pesi, per la tenuta della scrittura, e

» Nel real nome ne do a V. E. partecipazione per l'uso conveniente.

» Napoli, 27 aprile 1857. »

» per la esibizione periodica di diversi documenti alle regie
» officine, sotto pena di onze 400 per ogni contravvenzione.

» Dipendentemente di siffatte disposizioni, che rimontano
» all'epoca del 21 luglio 1828, reiterate a 30 dicembre 1830,
» questa direzione generale non trascurò di dirigersi del pari
» ai titolari tutti per contestare l'adempimento delle disposizioni
» contenute nel detto bando, e nelle circolari di seguito spedite
» dallo abolito tribunale del real patrimonio, e per rettificare
» quei lavori iniziati, in virtù di precedente circolare di que-
» sta medesima direzione generale de' 10 luglio 1828. Final-
» mente fu sollecita la direzione generale, respingere a quei
» titolari che subentrarono a prebende allora vacanti, i dup-
» plicati delle ripetute circolari, come per disposizione a 3
» del 1831.

» Sperimentandosi ciò non ostante, che in nessun conto si
» abbia voluto divenire alla concretazione dei lavori richiesti,
» e corrispondere alle obbligazioni tutte, che il bando, e le
» ripetute circolari dell'accennato tribunale indossano ai tito-
» lari, sarebbe la direzione generale al caso di mettere in
» pratica i procedimenti, che risultano dalla esecuzione del
» bando, quello non escluso di assicurare le multe in esso
» minacciate, ed inflitte avverso i contravventori, sul riflesso
» che le leggi, ed i regolamenti del nostro dritto pubblico
» ecclesiastico, non sono stati mai derogati, e andati in di-
» suso, e che le leggi, e i bandi sopra citati devono essere

Ed io nello stesso real nome lo comunico a lei per lo analogo adempimento di sua parte.

Palermo, 5 maggio 1857.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Alle Autorità competenti.

» puntualmente eseguiti, in tutte le loro parti, non escluse le » ammende.

» E quindi, essendo volontà di S. A. R. il Luogotenente » generale, per le disposizioni a me partecipate con ministe- » riale dei 23 gennaro scorso, che da me si provveda col ri- » chiamare in perfetta osservanza quanto nel bando, e nelle » reiterate circolari resta prescritto, autorizzandomi a proce- » dere esecutivamente per la riscossione delle ammende, mi » rivolgo a lei, o Monsignore, esortandola a far che perenne- » mente soddisfi, nell'interesse della prebenda che l'è stata » conferita, e di cui trovasi nel temporale usufruttuario eser- » cizio, a tutto ciò che nel bando ripetuto, e nelle anzidette » circolari è stato prescritto, del che è stato fatto riepilogo » nel foglio di questa direzione generale dei 21 luglio 1828, » e richiamato in osservanza, con officî de' 30 dicembre 1830 e » 3 gennaro 1831, mettendosi di accordo col Direttore provin- » ciale dei rami e dritti diversi della valle, il quale resta da » questa direzione generale incaricato a ripetere prontamente

Premio dei quinti nelle subastazioni.

Da S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia mi è stato comunicato il seguente sovrano rescritto :

» i lavori che risultano dalle suddette disposizioni, ed assi-
» curare l'ammenda di onze 400 in caso, che ne sperimenterà
» differimento.

» E perchè non sfuggano dalla di lei conoscenza i doveri
» che stabiliscono, il bando, e le dette circolari, io mi affretto
» a richiamarli a memoria, trascrivendone gli articoli.

» 1° Ove si pretendesse dal Titolare goder sospensivi di pa-
» gamenti di pesi per effetto di appellazioni ai decreti della
» visita generale, debba fra il termine di un mese dal giorno
» della maturazione del pagamento depositare nei banchi di
» Palermo, o Messina, tutte le somme in quistione, o almeno
» prestare idonea plegeria, e quindi debba presentare le cor-
» rispondenti partite di tavole, o pure le copie estratte della
» plegeria prestata, con la penale del sequestro de' beni tem-
» porali in casi di contravvenzione al suddetto articolo.

» 2° Che debba tenersi con effetto la scrittura legale sì dello
» introito, che dell'esito, e delle rendite della prebenda sotto
» la pena di farsi a spese degli eredi lo appuramento delle
» partite, e lo adempimento della scrittura, onde in caso di
» vacanza si trovi pronta, e ben formata, e si conoscano i nomi
» dei debitori non esatti, che ricadono in vacanza.

» Eccellenza — Con sovrano rescritto del 22 agosto 1856 commettevasi alla Consulta di di-

» 3° Sia obbligato fra un mese il Titolare a formare un » ruolo esatto di tutti i beni, e dritti della chiesa di regio » patronato, fra altri sei mesi formare per via di periti doppie » piante geometriche di tutti li fondi, con i suoi termini, e » confini, una per conservarsi nello archivio della direzione » generale, e l' altra per tenersi esposta nel locale di perti- » nenza della prebenda, e nello stesso tempo riparare ed ap- » porre quei segni divisori, forse rimossi, o demoliti sotto la » pena del sequestro, e della multa di onze 400 a favore dello » erario.

» 4° Debba in ogni tre anni far riconoscere dai periti li » rispettivi confini di detti fondi, e darne conto a questa di- » rezione generale di unita allo stato de' loro rendali, e di » tutto ciò che concerne la revendicazione di quei usurpati.

» 5° Affittando dei fondi ai possessori dei predi limitrofi debba » procedere la ricognizione dei confini per via dei periti, e la » di loro relazione inserirsi nei contratti di locazione sotto la » pena di onze 400 a favore dell'erario.

» 6° Che non si possono dare in affitto i beni della pre- » benda, e delle chiese al di là di anni tre sotto la pena della » nullità del contratto, e della multa di onze 400, e per farsi » la gabellazione al di là di anni tre debba interpellarsi la » direzione generale, la quale, riconoscendo vantaggiose le of- » ferte, disporrà quel tanto che rientra nelle sue attribuzioni, » con le formalità dell'asta, e provocherà le risoluzioni supe- » riori del Governo.

scutere ed avvisare intorno al dubbio surto in seguito al real rescritto degli 11 febbraro detto

» 7° Dovrà trasmettersi lo stato di attività, e di passività, » con le variazioni che hanno avuto luogo a tutt'oggi da quello » dell'epoca del tramandato possesso.

» 8° Finalmente trasmettersi gli estratti dei decreti della vi» sita di Monsignor De Ciocchis, con i quali viene regolata » la prebenda.

» A di più poi con questa occasione si richiamano in osser» vanza gli stabilimenti, per li quali restano i prebendati proi» biti alienare, e fare delle concessioni dei fondi di regio pa» tronato.

» Or ella ritenendo siffatti stabilimenti, che risultano dal » detto bando, e dalle circolari di sopra accennate per lo adem» pimento corrispondente si servirà tenermi riscontrato del ri» capito del presente foglio.

Il Direttore generale — Firmato — Principe di Comitini.

Or per effetto della lunga vacanza testè cessata di quasi tutte le mense, e prelature di regio patronato, siffatte circolari misure avendo sofferto un arresto nella loro esecuzione, ed oggi provvedute le sedi, essendo il momento di riattivarsi in tutte le loro prescrizioni, aggiunta la necessità di applicarsi fra gli adempimenti dei Titolari la osservanza della legge demaniale, pegli affitti anche infra il triennio dei loro beni patrimoniali, tenuto sempre per base del fitto corrente il precedente estaglio, ed in caso di minorativa abbisognevole rimanendo a loro peso, il chiederne autorizzazione del Governo, S. E. il signor Ministro delle reali finanze, con autorevol foglio del 26 ago-

anno, col quale fu ammesso il premio dei quinti nelle subaste per ogni genere di appalti nello

sto caduto mese N. 759 mi ha partecipato il seguente real rescritto:

» Rassegnato a S. M. questo rapporto nella conferenza del » 17 del corrente ha la M. S. approvato la proposizione di ri- » chiamarsi i prelati, ed i Titolari di regio patronato alla stretta » osservanza del bando del 1758 e delle lettere circolari del » tribunale del patrimonio, e delle disposizioni comunicate » dalla direzione generale dei rami e dritti diversi nel 1834.

» Non ha però la stessa M. S. annuito alla nuova proposi- » zione di celebrarsi presso gl'Intendenti l'affitto dei beni di » regio patronato, ma ha determinato, che l'affitto dei beni » stessi si esegua dai Titolari e prelati, in conformità delle » leggi per l'amministrazione dei beni del demanio pubblico, » e che si richieda l'autorizzazione del Governo, laddove sia » necessaria una minorazione allo stato dell'affitto precedente » e che i due Ministri delle finanze e degli affari ecclesiastici » curino l'adempimento per le parti rispettive.

» Anche a lei nel real nome io ne do parte, perchè disponga » l'adempimento, per quanto concerne cotesta direzione ge- » nerale.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze—Firmato—Ferri.

Indi a che in ossequio ai venerati sovrani comandi io mi affretto a partecipar tutto ciò a lei, per la coerente sua intelligenza, e per lo adempimento, che ne risulta, non senza trascrivere qui di seguito gli articoli testuali della legge del 18 ottobre 1819, sull'amministrazione delle acque e foreste,

interesse delle pubbliche amministrazioni, cioè se tale beneficio debba concedersi solamente agli

ed il real decreto della stessa data per l'amministrazione del demanio pubblico, che trattano sullo assunto degli affitti.

Real decreto de' 18 ottobre 1819 con cui fu istituita l'amministrazione del demanio pubblico.

MODO DI AMMINISTRARE.

» Numero 15. I beni demaniali saranno affittati per lo meno » sei mesi prima che spirino gli affitti correnti colle formalità » prescritte negli articoli 30 a 43, 48 a 49 della legge orga- » nica dell'amministrazione generale del pubblico demanio di » questa stessa data, e secondo il quaderno generale delle » condizioni che il Direttore generale de' nostri dominî al di » quà del faro sottoporrà all'approvazione del nostro Ministro » delle finanze.

» 16. Gli affitti si promuoveranno con manifesti ne' capo- » luoghi delle province o valli, in quelli dei distretti, e nei » comuni ove i beni sono siti, o in altri comuni che l'In- » tendente, di accordo coll'ispettore giudicherà opportuni.

» 17. Gl'ispettori saranno nell'obbligo di rimettere alla di- » rezione generale, preventivamente alla pubblicazione dei » manifesti, il notamento dei beni dei quali dovrà procurarsi » la nuova conduzione, indicando i comuni nei quali dovrà » farsi la pubblicazione dei manifesti anzidetti.

» 18. L'incanto si aprirà sull'imponibile fondiario, e sullo » estaglio dell'ultimo affitto, ed in mancanza di affitto, sulla » coacervazione del prodotto dell'ultimo biennio.

offerenti che vantaggiano lo stato fissato ne' manifesti, o anche quando per mancanza di offerte

» Non potrà aprirsi per somma minore senza precedente de-
» liberazione del consiglio di amministrazione.

» 19. Il solo Ministro delle finanze nei nostri domini al di
» quà del faro, ed in quelli al di là il Ministero residente
» presso del nostro Luogotenente generale potranno, sul rap-
» porto ragionato del Direttore generale, dispensare dagli in-
» canti.

» 20. È vietato di affittarsi in uno stesso contratto, più di
» un corpo, senza la deliberazione ragionata del Consiglio di
» amministrazione.

» 21. Colle stesse formalità d'incanto, previa perizia, quando
» sia necessaria, si procederà alla vendita dei prodotti dei
» beni, dei mobili e dei semoventi appartenenti all' ammini-
» strazione del pubblico demanio, innanzi agl' Intendenti, ai
» sottointendenti o ai sindaci, secondo che gli oggetti da ven-
» dersi esistano nei capo-luoghi delle province, de' distretti
» o ne' comuni. Le derrate si esporranno all'incanto sul prezzo
» delle mercuriali.

Legge sull'amministrazione delle acque e foreste, e del pubblico demanio, 18 ottobre 1819.

DISPOSIZIONI GENERALI.

» 30. Se il valore del taglio non eccederà la somma di du-
» cati 200, gli incanti avranno luogo innanzi al sindaco del
» comune, ove sono situati i boschi, o del sindaco di altro

su quello stato, diminuendosi o accrescendosi (secondo la natura dello appalto) la decima o

» comune in cui l'amministrazione voglia, che si esperimen-
» tino gl' incanti, per lo che il Direttor generale si concerterà
» coll' Intendente.

» Al di là di 200 ducati sino a 1500, gli incanti si faranno
» innanzi al sottointendente del distretto, per somma mag-
» giore, innanzi all' Intendente della provincia o della valle.

» 31. Quante volte ne' giorni stabiliti non si presentassero
» oblatori, o le offerte non fossero soddisfacenti, gli incanti
» saranno rimessi ad altro giorno.

» 32. Gl' Intendenti, sottointendenti e sindaci, in caso d' im-
» pedimento saranno rappresentati dal funzionario che la legge
» chiama a rimpiazzarli.

» Gl' ispettori quando le vendite si faranno innanzi agli In-
» tendenti, dovranno assistervi personalmente; tranne il caso
» di malattia o di assenza, in cui saranno rimpiazzati da al-
» tro agente dell'amministrazione. Quando le vendite si faranno
» innanzi ai sottointendenti o ai sindaci, gl' ispettori potranno
» delegare il guardia generale.

» 33. I manifesti saranno affissi nei comuni designati dal-
» l' Intendente, almeno sei giorni prima, se l' incanto si farà
» innanzi al sindaco, dieci se innanzi al sottointendente, e venti
» se innanzi all' Intendente.

» 34. I sindaci cui saranno diretti i manifesti, ne partecipe-
» peranno il ricapito, e quindi si faranno pubblicare ed affig-
» gere, rilasciandone il corrispondente certificato all' agente
» dell'amministrazione.

sesta, in linea di esperimento, si accetti una offerta che vantaggiasse lo stato già diminuito o accresciuto della decima o sesta.

» 35. Prima di procedersi all' incanto, i certificati saranno » *vistati* dall'autorità, che vi dovrà presedere: di che si farà » menzione nel processo verbale di aggiudicazione.

» 36. Il quaderno delle condizioni generali e particolari, » sarà depositato presso l' autorità che dovrà presedere agli » incanti, e prima che segua la pubblicazione de' manifesti, » affinchè tutti possano con facilità, e senza spesa saperne il » contenuto.

» 37. Gli incanti saranno aperti colla lettura del quaderno » delle condizioni.

» 38. Saranno fatti due incanti uno preparatorio, l'altro dif- » finitivo, tra l'intervallo non minore di un mese; salvi i casi, » di urgenza, nei quali, si potranno fare fra l'intervallo di 24 » ore. L'additamento sarà prodotto a norma delle *leggi della* » *procedura nei giudizi civili.*

» 39. Estinta la candela, sia per aggiudicazione preparato- » ria o diffinitiva, sia in grado di additamento, se ne disten- » derà processo verbale firmato immediatamente dai funzionari » intervenuti all'aggiudicazione, e dagli aggiudicatari; e sarà » depositato nella cancelleria dell' autorità, che ha preseduto » agl' incanti.

» 40. Il processo verbale di aggiudicazione sarà reputato ti- » tolo autentico, ed esecutivo, e come tale avrà in giudizio, » pronta e parata esecuzione, del pari, che ogni solenne con- » tratto stipulato per mano di pubblico notaio.

» Adempiendo a tal sovrano comando la Consulta ha considerato, che i sovrani rescritti degli 11 febbraro e 21 maggio 1856 (1), pei quali

» 41. L'aggiudicatario sarà tenuto di dare cauzione di per-
» sona possidente, domiciliata nella provincia, o in beni fondi
» a lui appartenenti. La cauzione sarà discussa, ed approvata
» dall'agente dell'amministrazione, e dall'autorità, che pre-
» siede all'incanto, e quando questa sarà il sindaco, anche dal
» sottointendente.

» 42. Gli aggiudicatari per lo adempimento del contratto sa-
» ranno soggetti allo arresto personale, quando si è conve-
» nuto.

» 43. Tutte le spese di aggiudicazione saranno a carico dello
» aggiudicatario.

» 48. Fra le condizioni dell'aggiudicazione dovrà apporsi
» espressamente quella, che nel corso di sei mesi dopo l'ul-
» tima aggiudicazione, l'amministrazione potrà impugnare lo
» affitto per causa di lesione, quando conosca, che la mer-
» cede convenuta sia per lo meno di sette duodecimi minori
» della rendita effettiva, e l'aggiudicatario non acconsenta pa-
» garne volontariamente la differenza.

» 49. Nel caso che il tribunale all'epoca in cui dee comin-
» ciare il fitto, non avrà pronunziato sulla lesione, l'aggiudi-
» catario sarà messo in possesso, soggettandosi a quanto sarà
» deciso dal magistrato.

Palermo, 15 settembre 1846.

(1) Eccellenza — Dopo che la cessata Consulta di Sicilia in Napoli, in discarico di un sovrano rescritto dei 13 luglio 1839

fu. ripristinata l'antica usanza della promessa dei quinti negli appalti sì attivi che passivi delle pub-

riguardante l'esame della quistione, se negli appalti del dazio sul macino debba ammettersi lo adescamento dei quinti, ignorando l'esistenza di un sovrano rescritto dei 9 dicembre 1838, avvisava che la promessa dei quinti nei pubblici incanti si dichiarasse conservata come per lo passato, ed esserne continuata la concessione collo stesso metodo sino allora tenuto negli arrendamenti, che a norma delle leggi avrebbero luogo, non solo pel dazio sul macino, ma negli altri, per tutti i cespiti dello stato, dei comuni e dei pubblici stabilimenti; la Maestà del Re (N. S.) con altro sovrano rescritto degli 11 gennaro 1840 degnavasi ordinare, che la quistione del premio dei quinti negli incanti pubblici, che usavasi nella Sicilia, venisse pienamente esaminata e discussa nella Consulta generale.

Nel febbraio 1841 l'anzidetto consesso animato da quella fiducia che ispirar dovea la imponenza del sovrano comando, per manifestare senza riserba quello che scrupolosamente sentiva, rassegnava le sue ponderate considerazioni, con che mostravasi la incontrastata utilità del sistema in esame, e rassegnando, che la pubblicazione della legge del 12 dicembre 1816 per Sicilia non avea abrogato la costante pratica ivi osservata della promessa dei quinti agli oblatori, negli arrendamenti di tutte le amministrazioni, a darsi per via del pubblico incanto, nè derogato alle speciali prescrizioni dei vari decreti vigenti su i modi e le forme come arrendarsi i cespiti dello stato e del pubblico demanio, ad unanimità di voti pregava la M. S. si

bliche amministrazioni, secondo il metodo tenuto per innanzi in Sicilia, rimandano al metodo per

degnasse ordinare, che negli arrendamenti e negli appalti a darsi al pubblico incanto di tutti i cespiti della finanza, dei comuni, dei pubblici stabilimenti, delle opere di beneficenza e di ogni altra amministrazione di pubblico interesse, dovesse per regola, tra le condizioni comprendersi quella della promessa dei quinti agli offerenti, secondo il metodo tenuto per lo innanti in Sicilia.

Osservando poi che i ragionamenti manifestati, presentando tutta la impronta dell' utilità della specie, non eranvi circostanze diverse per questa parte del regno, onde non potersi benanche applicare lo stesso sistema, l'anzidetta Consulta generale, aggiungeva la proposizione, che la M. S. avrebbe potuto degnarsi prescrivere, che l'uguale metodo fosse adottato per Napoli.

Rimasto pendente siffatto avviso, ed il tutto da me riferito alla Maestà del Re (N. S.), la M. S. (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato degli 8 del segnato mese si è degnata di approvare l'avviso della Consulta generale, per quanto riguarda la Sicilia.

Nel real nome lo partecipo a V. E. in esecuzione dei sovrani comandi, per quelle disposizioni che stimerà convenienti pregandola a volerne dare intelligenza ai diversi dipartimenti di cotesto real Ministero.

Napoli, 11 febbraio 1856.

Firmato — G. Cassisi.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

gl'incanti negli articoli dal 1° al 5° delle istruzioni del 20 gennaro 1818 che fa seguito alla

Eccellenza — Indi alla permissione sovranamente conceduta col rescritto degli 11 febbraro ultimo di doversi cioè, per regola comprendere nelle condizioni di ogni arrendamento, od appalto da darsi al pubblico incanto di tutti i cespiti della finanza, de' Comuni, de' pubblici stabilimenti, delle opere di beneficenza, e di ogni altra amministrazione di pubblico interesse la promessa de' quinti agli offerenti secondo il metodo tenuto per lo innanti, si è elevato il dubbio se il premio in discorso dovesse acccordarsi semplicemente negli appalti attivi cioè negli arrendamenti de' cespiti lucrosi, ovvero debba anche aver luogo negli appalti passivi, in cui le pubbliche amministrazioni non riscuotono, ma pagano delle somme agli appaltatori.

Commesso, di sovrano comando alla Consulta di cotesta parte de' reali domini lo esame del dubbio testè cennato, la stessa ha espresso il parere, che il premio dei quinti deve aver luogo non solamente negli appalti attivi, vale a dire in quelli dei cespiti lucrosi, ma ben pure negli appalti passivi, che son quelli in cui le pubbliche amministrazioni debbono pagare delle somme agli appaltatori di forniture, di costruzioni, manutenzioni di opere e simili.

Avendo fatto presente a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato di ieri il parere anzidetto, al quale V. E. si è interamente uniformata con rapporto de' 10 andante mese num. 2809; la M. S. nel degnarsi approvarlo, ha ordinato, che resti di conseguenza tolto il divieto contenuto nell'articolo 56 delle

legge degli 11 ottobre 1817; dalle quali istruzioni risulta, che i quinti si acquistano nell'aumento dello stato, qualunque esso si fosse, stabilito nei modi prescritti; che qualora quindi si reputi conveniente per mancanza di offerte di ribassare e accrescere (secondo la natura degli appalti) lo stato di decima e di sesta, la somma ridotta o accresciuta è sempre quella che forma lo stato della pensione su cui si apriranno gli incanti; epperò sul ribasso, o l'aumento del me-

condizioni amministrative approvate con real rescritto dei 18 marzo 1853 per la costruzione delle nuove strade di Sicilia, dovendo essere comune anche a queste opere il beneficio dei quinti.

Si è degnata inoltre la M. S. dichiarare, che da ora essendo cessato il bisogno di concedere quell' eventuale premio, che in mancanza del sistema de' quinti fu permesso con la sovrana risoluzione de' 9 dicembre 1838, non abbia più vigore qualunque altro premio oltre quello de' quinti che per norma è stato già dalla M. S. stabilito.

Nel real nome comunico ciò a V. E. perchè si serva farne l'uso conveniente.

Napoli, 21 maggio 1856.

Firmato — G. Cassisi.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

desimo, ha unanimemente avvisato la Consulta, che son dovuti i quinti, soggiungendo ch'essendo questo beneficio uno adescamento onde ottenere oblatori non vi ha nissuna utilità a toglierlo nel caso di decrescimento o aumento di stato per difetto avutosi di concorrenti all'appalto.

» Indi a ciò l'anzidetta Consulta, scindevasi in diversi pareri, discutendo se la promessa dei quinti sia obbligatoria, ovvero facultativa. La maggioranza ha ritenuto che tale promessa puossi tacere, per le seguenti ragioni:

» 1° Perchè tale promessa sia necessaria per animare la concorrenza soltanto quando questa manca.

» 2° Che le condizioni debbono esser fissate secondo le circostanze, e quindi potersi, se così conviene, tacere il premio dei quinti.

» 3° Che la legge del 1817 e quella del 12 dicembre 1816 non sottraggono alcuna delle condizioni di appalto, (fra le quali includesi la promessa dei quinti) dal potere degli amministratori.

» La minoranza ha pel contrario osservato:

» 1° Risultare dalla lettura delle istruzioni del 1818, che la legge accorda imperativamente, e non arbitrariamente la promessa dei quinti, e che prescrivesi con essa di doversi negli avvisi questa condizione necessariamente inserire.

» 2° Il secondarsi lo avviso della maggioranza essere lo stesso che tornare al real rescritto degli 11 dicembre 1838, che invece di quinti per regola, volle accordarli in caso di eccezione; provvedimento revocato con l'altra sovrana determinazione degli 11 febbraro 1856.

» 3° Essere scopo della legge nel prescrivere la promessa dei quinti, quello di ottenere offerenti, ed evitare che i cespiti dell' amministrazione rimanessero in economia; potersi facilmente ottenere l'effetto contrario lasciandosi l'arbitrio della promessa in mano del decurionato.

» Per le quali considerazioni conchiude la minoranza avvisando, che il premio dei quinti debba inserirsi necessariamente negli avvisi, e nelle condizioni di appalto, V. E. uniformandosi all'avviso della Consulta intorno a ciò che i quinti siano dovuti anche quando per mancanza d' of-

ferte siansi rinnovati gli stati col ribasso o con l'aumento della sesta, secondo la natura attiva o passiva dello appalto, ha poi avvalorato l'avviso della minoranza, intorno alla condizione obbligatoria della promessa dei quinti; ed ha sul proposito considerato: che potrebbe riuscir dannoso il lasciare all'arbitrio del decurionato il prometterli, o pur no; che l'articolo 5 delle citate istruzioni del 1818 espressamente prescrive, doversi comprendere negli avvisi, e pubblicare per gli appalti la promessa dei quinti; che in fine col sovrano rescritto degli 11 febbraro 1856 fu anche in conformità di ciò, disposto espressamente di comprendersi tra le condizioni di appalto, quella della promessa dei quinti.

» Ha quindi proposto l'E. V.:

» 1° Che debba ammettersi il premio dei quinti sulle offerte degli stati ribassati ed aumentati di decima e di sesta secondo la diversa natura degli appalti.

» 2° Che la promessa dei quinti essendo obbligatoria, e non facoltativa dei decurionati e delle altre autorità, debba per regola costante

ed inalterabile esser compresa nelle condizioni di tutti gli appalti sia attivi che passivi da darsi ai pubblici incanti.

» Avendo rassegnato ogni cosa alla Maestà del Re N. S. (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato dei 23 del segnato mese, si è degnata di approvare le proposizioni dell' E. V.

» Nel real nome lo partecipo a V. E. per quelle disposizioni che stimerà convenienti.

» Napoli, 25 aprile 1857. »

Nello stesso real nome lo partecipo a lei per l'uso conveniente.

Palermo, 12 maggio 1857.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Ai funzionari dipendenti dalla finanza.

Giuramento dei Direttori dei rami riuniti.

Palermo, 23 maggio 1857.

Signore — Da S. E. il Ministro per gli affari di Sicilia in data del 23 aprile scorso mi si è scritto quanto segue:

» Per satisfare i desiderî di V. E. mi rivolsi al signor Ministro delle finanze per conoscere la pratica che osservasi in questa parte dei reali dominî relativamente al giuramento da prestarsi dai Direttori delle contribuzioni dirette, del demanio e del regisiro e bollo. — Il medesimo mi ha or manifestato che i cennati funzionarî dovendo per la detta carica dare il giuramento di fedeltà a S. M. (D. G.) a tenore del real decreto del 17 luglio 1815 (1); adempir debbono

(1) Si trova opportuno riportare il cennato real decreto e tutte altre prescrizioni sulla materia.

ISTITUZIONE E FORMULA DEL GIURAMENTO.

Napoli, 17 luglio 1815.

FERDINANDO IV. PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Visto il rapporto de' nostri Segretarî Ministri di Stato;

tale formalità avanti al tribunale civile, ma che talvolta per brevità han dato il loro giuramento

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutti i nostri impiegati politici, militari e civili di qualsivoglia indole e natura non potranno esercitare le funzioni delle rispettive loro cariche ed impieghi, ancorchè vi si trovassero provvisoriamente, se prima non daranno a noi giuramento di fedeltà ed ubbidienza concepito colla seguente formola.

» Io N. N. prometto e giuro fedeltà ed ubbidienza al Re Fer-
» dinando IV, e pronta ed esatta esecuzione degli ordini suoi.

» Prometto e giuro che nell'esercizio delle funzioni che mi
» sono state affidate, io mi adoprerò col maggior zelo e colla
» maggiore probità ed onoratezza.

» Prometto e giuro di osservare e di far osservare le leggi,
» i decreti ed i regolamenti che per sovrana disposizione di
» Sua Maestà si trovano in osservanza, e quelli che piacerà
» alla M. S. di pubblicare in avvenire.

» Prometto e giuro di non appartenere a nessuna società
» segreta di qualsivoglia titolo, oggetto e denominazione: e nel
» caso che io appartenessi a qualcheduna di tali società, pro-
» metto e giuro di rinunziarvi da questo momento, e di non
» farne mai più parte. Così Dio mi ajuti. »

Art. 2. I Capitani generali dovranno dare il trascritto giuramento nelle mani del nostro dilettissimo figliuolo Principe D. Leopoldo, Presidente del supremo Consiglio di guerra. Tutti i Generali e gli altri impiegati militari lo dovranno dare nelle mani di coloro che saranno a ciò destinati dal mentovato Presidente.

nelle mani dello Intendente della provincia, dove hanno avuto la loro destinazione. — Mi onoro

Art. 3. I nostri Consiglieri, Ministri e Segretari di Stato ed i capi della nostra real Corte daranno il suddetto giuramento nelle mani del nostro Consigliere di Stato *Marchese di Circello*, il quale lo ha già dato nelle nostre mani.

Art. 4. Tutti gl'impiegati politici e civili di primo ordine dovranno darlo nelle mani de' Segretari e Ministri di Stato, alla di cui dipendenza rispettivamente appartengono.

Art. 5. Tutti gl'impiegati politici e civili di classi inferiori, dovranno darlo nelle mani di quegl'impiegati di prim'ordine che saranno a ciò delegati da' rispettivi Ministri e Segretari di Stato.

Art. 6. Tutti i giuramenti che si daranno per effetto di questa nostra sovrana determinazione, dovranno conservarsi originalmente, e formarsene esatto registro presso il nostro Consigliere di Stato *Marchese di Circello,* in quanto a quelli che si daranno nelle sue mani; presso il supremo Consiglio di guerra, in quanto a quelli che si daranno da' militari; e presso i nostri Ministri e Segretari di Stato, in quanto a quelli che si daranno dagl'impiegati politici e civili delle loro rispettive dipendenze.

Art. 7. Per non interrompere il corso degli affari, permettiamo che gli attuali impiegati continuino nell'esercizio delle loro funzioni; purchè quelli che riseggono nella capitale fra lo spazio di quindici giorni, e quelli che riseggono nel regno fra lo spazio di un mese adempiscano alla prescritta prestazione di giuramento.

far noto ciò all' E. V. in risposta al suo pregiato foglio del 4 marzo ultimo, finanze, 1° carico, N. 1060 per l'uso conveniente. »

Art. 8. Il Presidente del supremo Consiglio di guerra ed i nostri Segretari e Ministri di Stato sono incaricati, ognuno per la sua parte, dell'esecuzione del presente nostro real decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato
Firmato — Tommaso di Somma.

METODO DI GIURAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI RAMI E DRITTI DIVERSI — ESTRATTO DI CIRCOLALE DEL 1819 APPROVATA DAL GOVERNO.

Art. 1. Niun funzionario nei rami di amministrazione di registro, ipoteche, e spese di giustizia potrà intraprendere le sue funzioni senza aver pria prestato il giuramento a S. M. (D. G.) in mano del Presidente del tribunale civile della valle in cui dovrà esercitare le sue funzioni, o presso il giudice regio del circondario pei soli ricevitori.

In mancanza di tale autorità a 1° settembre il giuramento sarà dato in mano della prima autorità giudiziaria rispettivamente in esercizio.

Art. 2. Una copia dell' atto di giuramento dovrà esser da-

Or trovando io regolare che si adotti in Sicilia la pratica del Continente per lo giuramento dei gl' impiegati della valle che l'han prestato, rimessa al Direttore di provincia o valle ossia segreto che ne fa le veci.

Art. 3. Nell'officina della direzione generale dovrà pervenire la copia dell' atto di giuramento dei Direttori insieme collo stato, che presenti la data del giuramento dato da ogni altro impiegato della valle rispettiva.

Art. 4. Presso la centrale sarà presa nota di tale adempimento da parte di ogni suo dipendente per potersene autorizzare la percezione de' soldi, e degli emolumenti.

Art. 5. Il Segretario generale darà il giuramento in mano del Direttore generale. Faran lo stesso l'Ispettor generale, e gl' impiegati della centrale, a misura che saran nominati. Copia di tali atti dovrà rimanere come per quei dei Direttori nella officina centrale.

MODIFICAZIONE DELLA FORMULA DEL GIURAMENTO ORDINATA DAL REAL RESCRITTO DEL 29 GIUGNO 1822, PARTECIPATO IL 16 LUGLIO DELLO STESSO ANNO.

S. M. il Re N. S. nel Consiglio di Stato de' 25 del caduto giugno si è degnata di approvare una modificazione sull' ultimo paragrafo della formola di giuramento di fedeltà, prescritto con real decreto de' 17 di luglio 1815 pe' pubblici funzionarî che entrano nel possesso delle cariche. E siccome questa modificazione contenuta in un sovrano rescritto de' 29 dello

Direttori dei rami riuniti, dispongo che tale formalità sia alle occorrenze adempita dai sudetti

stesso mese di giugno, emanato dal Consigliere Ministro Presidente del Consiglio de' Ministri porta, che in luogo della clausola « *e nel caso che appartenessi a qualcheduna di tale società, prometto e giuro di rinunziarvi da questo momento e di non farne mai più parte,* » si sostituiscano le seguenti parole « *e che non sarò per appartenervi giammai,* » così io trasmetto a lei la copia conforme della formola modificata, perchè ne curi l'esecuzione di sua parte.

Si tralascia la formola, perchè è facile intendere quale essa sia stata e sia dopo l'ordinata modificazione.

METODO E FORMULA DEL GIURAMENTO DA PRESTARSI DAGL'IMPIEGATI DEI DAZJ INDIRETTI.

Palermo, 21 agosto 1828.

Il Luogotenente generale

In veduta del progetto da lei rassegnato con rapporto dei 7 del precorso luglio intorno all'ordine, con cui gl'impiegati dell'amministrazione dei dazî indiretti prestar debbono il giuramento di fedeltà pria di mettersi nello esercizio delle rispettive incumbenze, ho io risoluto d'imprendere le seguenti disposizioni:

1° Che si dia nelle mie mani il giuramento del Direttore generale, e presso costui quello degl'impiegati della direzione generale, non che dei Direttori, quali si trovino in Palermo;

funzionarî sia avanti il tribunale civile, sia nelle mani dello Intendente dove saranno destinati.

come pure che si dia nelle mani dello stesso Direttore generale il giuramento degl' ispettori, e controlori residenti nella capitale, e presso quest'ultimi quello degl'impiegati loro sottoposti:

2° Che gl'Intendenti, come delegati del Direttore generale, ricevano il giuramento dei Direttori residenti nelle valli rispettive.

3° Che i Direttori prendano il giuramento dei Segretarî, Contabili, Ispettori, e Controlori sedentarî, ed attivi.

4° Che nelle mani degl'Ispettori, ed ove questi non esistono dei Controlori sedentarî, si presti il giuramento degl'impiegati sedentarî del porto-franco, e delle dogane di prima classe:

5° Che i Controlori attivi ricevano il giuramento degl' impiegati sedentanei delle dogane di seconda, e terza classe, dei tenenti, e degl'impiegati di servizio attivo:

6° Che la formola del giuramento sia quella ordinata da S. M. con real decreto dei 17 luglio 1815, e modificata col sovrano rescritto del 29 giugno 1822.

7° Finalmente che i giuramenti originali, tolto quello del Direttore generale, vistati dai funzionarî, che li ricevono, ed accompagnati dai corrispondenti verbali, si facciano per le vie regolari pervenire alla Direzione generale, onde rassegnarsi al Governo per l'ulteriore, che converrà.

Partecipo ciò a lei per l'uso di risulta.

Al Direttore generale de' D. I.

Ne la prevengo quindi per sua intelligenza ed uso conveniente.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Ai Direttori dei Rami riuniti.

DISPENSA AGL'IMPIEGATI DEI DAZJ INDIRETTI DALL'OBBLIGO DEL GIURAMENTO.

29 dicembre 1828.

Essendomi io diretto a S. E. il Ministro delle finanze per sapere, qual fosse il sistema, che si osserva in Napoli intorno al dubbio da lei promosso col rapporto dei 22 settembre ultimo, se gl'impiegati del servizio attivo dei dazî indiretti sien tenuti alla prestazione del giuramento di fedeltà, e di ubbidienza; il prelodato sig. Ministro è venuto a riscontrarmi, che in quella parte de' reali dominî gl'impiegati suddetti non prestano giuramento.

Il che le partecipo per sua intelligenza, e regolamento.

Al Direttor generale de' D. I.

DATO IL GIURAMENTO PER LO ESERCIZIO PROVVISORIO DI UN POSTO NON È NECESSARIO RIPETERLO PER LO ESERCIZIO DIFFINITIVO DELLO STESSO IMPIEGO.

Eccellenza — In marzo 1827, destinando V. E. provvisoria-

Sul rimborso della spesa di corrispondenza dei Giudici di circondario per servizio della giustizia penale.

Palermo, 6 giugno 1857.

Signore — Secondo le prescrizioni contenute

mente D. Giuliano Todaro e Pastori Direttore provinciale dei rami, e dritti diversi a Trapani in rimpiazzo del defunto marchese D. Antonino Fardella, che veniva di esercitare anche provvisoriamente quella carica con un abuonconto mensile di onze venti, ne provocò la sovrana conferma, proponendo di poterglisi pagare lo stesso abuonconto di cui goduto avea il suo predecessore, fino che uscito fosse alla luce il decreto organico dell'amministrazione generale de' rami, e dritti diversi.

Prestò Todaro come tale Direttore provvisorio il giuramento a 9 aprile seguente e si pose subito in esercizio della carica.

Il dì 12 ottobre dello stesso anno 1827, quando tale proposta fu da S. M. approvata, avean già veduta la luce i tre reali decreti in pari data de' 16 luglio 1827, portanti l'organico della sudetta amministrazione generale, e secondo i quali, il soldo assegnato alla carica di cui trattasi risultava in onze 233, 10 annuali. Quindi nel decreto di nomina, che portava appunto la data de' 12 ottobre 1827, fu espresso, che D. Giuliano Todaro e Pastori, il quale avea fin allora esercitato le funzioni di Direttore provinciale de' RR. e DD. per la Valle di Trapani restava diffinitivamente eletto per tal Direttore ai

nell' ultimo stato di franchigia postale sovrananamente approvato (1), la corrispondenza dei giu-

termini de' succennati decreti de' 16 luglio 1827. Scorsi i sei mesi della ritenuta, e facendo istanza Todaro per venire ammesso alla percezione degli averi, con prendersi cioè per base lo abuonconto di onze 20 al mese per lo tempo che non era ancora in osservanza il decreto organico di quell'amministrazione generale, e il soldo proprio della carica da che tal decreto fu messo in pratica: le seguenti due quistioni si sono elevate, ed han somministrato argomento ai due rapporti di V. E. de' 28 febbraro 1828, e de' 4 giugno 1829, 3° carico N. ..... e 2686, cioè 1° se un' impiegato in Sicilia, nominato provvisoriamente da V. E., e che abbia dato giuramento, venendo posteriormente confermato da S. M. debba ripetere questo giuramento, e possa cominciare a percepire i soldi annessi alla sua carica dal giorno dello esercizio provvisorio, dedotti i primi sei mesi di ritenuta, ovvero questo diritto lo acquisti dal dì della di lui nomina definitiva fattane dalla M. S.

2° Se, adottato il primo de' suddetti due principî, e dovendosene far l'applicazione al caso del mentovato Todaro e Pastori, debba egli per lo tempo dell' interino esercizio della carica di Direttore de' RR. e DD. della Valle di Trapani ricevere onze 20 al mese quanto ne percepiva a titolo di abuonconto di soldo il di lui antecessore Fardella, o quello di annue onze 233, 10 che posteriormente è stato fissato dalla legge per soldo organico di tale specie di carica.

(1) Vedi a pag. 353 del volume pubblicato nel 1857.

dici di circondario tra loro per servizio della giustizia penale, non può correre franca, ma la

S. M., a cui ho proposto tutto l'anzidetto, si è degnata nel dì 28 del caduto settembre di prendere le seguenti determinazioni.

Ha sulla prima quistione risoluto che, dato una volta il giuramento, non è necessario di ripeterlo per lo esercizio dello stesso impiego: come pure, che nominato uno provvisoriamente e messo in possesso della carica qualora rimanga diffinitivamente confermato nella medesima da S. M. abbia diritto al soldo annessovi dal primo giorno dello esercizio, se però per lo tempo della provvisorietà nulla abbia ricevuto a qualunque titolo.

Sulla seconda poi si è degnata la M. S. risolvere, ed ordinare che sia applicato a D. Giuliano Todaro e Pastori il principio di sopra stabilito, e siccome trattasi di una differenza di poco momento, così se gli dieno le onze 20 al mese fino a quando non fu messa costì in pratica la legge organica.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

Napoli, 14 ottobre 1829.

FORMA DEL VERBALE DI GIURAMENTO.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Napoli, 16 agosto 1850.

Volendo stabilire un sistema uniforme per la redazione, e pel registro, e bollo degli atti di giuramento;

tassa postale dovrà pagarsi da colui che riceve le lettere, per esserne rimborsato dalla Amministrazione del registro e bollo.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'atto di giuramento de' funzionari, e degl'impiegati politici, militari e civili, e di chiunque altro tenuto a tale adempimento dovrà essere inserito nel verbale, che all'uopo si redige dall'autorità, nelle di cui mani si presta il giuramento.

Art. 2. Un tale verbale, che sarà unico, dovrà sottoporsi alla formalità del registro col pagamento del corrispondente diritto; e ne' reali domini di qua del Faro sarà anche formato in carta bollata a spese del giurante.

Se però costui non goda di alcun trattamento, sarà il detto verbale registrato gratis, e ne' suddetti reali domini vistato per bollo gratis, giusta il numero 5 dell'articolo 17 della legge dei 21 di giugno 1819, ed il real decreto de' 30 di luglio 1823.

Art. 3. Il verbale di sopra enunciato sarà dalle rispettive autorità rimesso al Ministero, e real Segreteria di Stato, da cui il giurante dipende, per ivi essere conservato originalmente secondo il prescritto dal real decreto de' 17 di luglio 1815, rimanendo a cura delle autorità medesime di far estrarre il numero delle copie necessarie di tal verbale nei reali domini di là del Faro in carta libera, ed in quelli al di

Sul modo intanto d'eseguirsi questo rimborso, ella col rapporto del 14 novembre scorso, nu-

quà del Faro in carta bollata anche a spese del giurante, o in carta vistata per bollo gratis, se questi non goda di alcun trattamento. (Per effetto dello articolo 3° del real decreto del 18 dicembre 1849 i verbali di giuramento, e le copie dei medesimi in Sicilia, vengono anche sottoposti al dritto di bollo).

Nelle dette copie sarà trascritta per intero la registrata apposta sul verbale originale.

Art. 4. È accordata una sanatoria a tutte le contravvenzioni, che sino alla pubblicazione del presente decreto si sono commesse alle leggi del bollo, e del registro per gli atti, e verbali di giuramenti.

Art. 5. I nostri Consiglieri Ministri di Stato Ministri Segretarî di Stato, i nostri Ministri Segretarî di Stato, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FRANCESCO.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze,
Firmato, Camillo Caropreso.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, Marchese Tommasi.

NISSUNO PUÒ METTERSI IN ESERCIZIO DELLA CARICA SENZA AVER PRESTATO PRIMA IL GIURAMENTO. — NON SONO TENUTI A NOVELLO GIURAMENTO I PROMOSSI SENZA CAMBIAMENTO DI FUNZIONE.

Eccellenza — La necessità di stabilire una norma certa su di

mero 1123, facea delle proposizioni, e ne provocava le superiori provvidenze, onde servire di regolamento ai funzionari di sua dipendenza.

un servizio proceduto per lo innanzi discorde sì pel ramo civile, che pel ramo militare, circa il valore degli atti di possesso e giuramento, in quanto agli effetti della percezione degli averi, fece elevare le seguenti due quistioni:

1° Se l'atto del possesso dia dritto alla percezione degli averi quando non vi coincida, o preceda l'atto di giuramento;

2° Se l'atto del giuramento sia indispensabile darsi in tutti i movimenti che producono aumento di averi, o debba rimaner limitato a' soli passaggi di grado.

L'affare fu primamente discusso in Consiglio di Tesoreria con l'intervento delle autorità militari delegate dal Ministero di guerra, e marina per la concordanza delle disposizioni dell'ordinanza amministrativa militare con quelle del regolamento organico della Tesoreria generale, ed indi essendo stato rassegnato a S. M. il Re (N. S.) fu commesso d'ordine della M. S. per esame e parere alla Consulta generale del Regno.

La Consulta sulla prima quistione ha considerato:

Che coll'articolo 80 del regolamento relativo alla tesoreria generale è prescritto così:

» I soldi degl'impiegati civili cominceranno a decorrere dal » dì del possesso, previo il giuramento, ai termini di quanto » trovasi adottato ne' particolari stabilimenti di ciascun Mini» stero.

» Quelli degli uffiziali militari di terra, e di mare decorre» ranno egualmente dal dì del possesso, da riconoscersi dai

Lette tali proposizioni, e ritenuto l'avviso del Consiglio di amministrazione delle regie poste,

» fogli di rivista previo del pari il giuramento » sicchè per gl'impiegati e pe' militari il giuramento deve precedere il possesso a' termini di questo regolamento.

Che il giuramento essendo una garentia religiosa pel fedele, e retto esercizio delle pubbliche funzioni, è indispensabile che preceda il possesso.

Che anzi il possesso non preceduto da giuramento sia illegittimo, ed anche pericoloso, poichè può esservi impiegato, che non trovi ripugnanza di esercitare le funzioni conferitegli, ma che ripugni a prestare il giuramento prescrittogli.

Nè è di ostacolo l'ordinanza militare, con cui è disposto; che gli averi decorranno dal giorno del possesso senza riflettersi in essa previo il giuramento, poichè la norma generalmente stabilita nell'articolo anzidetto del regolamento della tesoreria generale pel pagamento de' soldi degl' impiegati sì civili, che militari non può intendersi rivocata dalla detta ordinanza, la quale prescrivendo nell'articolo 155 che i militari promossi debbono prestare il giuramento, e negli articoli seguenti, che i loro averi decorrono dal giorno del possesso, dev' essere intesa a' termini del regolamento (il quale comprende anche gl' impiegati militari) cioè che il loro possesso debba esser preceduto dal giuramento, e che il giuramento sia dato nell'atto stesso del possesso.

E se l'ordinanza militare fa cominciare gli averi dal giorno del possesso, senza dirsi, previo il giuramento, come nel regolamento è detto, ciò può ben conciliarsi in questo modo,

cui ella si è uniformata con l'altra rimostranza del 2 aprile scorso, N. 288, vengo a prescrivere per modo di massima le cose seguenti:

che se anche un militare abbia dato il giuramento, tuttavia non avrà la percezione degli averi se non dal giorno che avrà preso il possesso; ma non già che il possesso, non preceduto dal giuramento, possa far decorrere gli averi a favore di un impiegato.

In fine, che se un militare promosso ad un impiego di maggior soldo, che altera le sue funzioni, non trovi per avventura nel luogo di sua destinazione un superiore, nelle di cui mani possa dare il giuramento, in questo caso (rarissimo a poter accadere) per non ritardare il disimpegno del real servizio nell'impiego, al quale è stato addetto, può direttamente adempire alle formole del suo giuramento, ed accoppiandole al verbale che formerà del possesso preso, rimetterlo al Comandante della provincia, perchè ne faccia la spedizione al Ministro Segretario di Stato della guerra, e marina pel dippiù che conviene.

Sulla seconda quistione poi ha considerato:

Che il giuramento da prestarsi da un impiegato, debba riguardarsi più tosto per l'aspetto delle sue nuove funzioni, che per lo aumento di soldo, o averi.

Quand'egli dopo aver prestato il giuramento per le funzioni, che gli erano state conferite, ottenga un aumento di soldi, o averi pel passaggio da una classe all'altra, ma continui ad esercitare le stesse funzioni, non sembra necessario che presti altro giuramento. Il vincolo religioso, e morale continua tut-

1° Che i giudici nel pagare il dritto di posta per lettere o plichi relativi al servizio della giu-

tavia ad imporgli il disimpegno delle funzioni medesime con fedeltà verso il Re, e con esattezza ed integrità.

E siccome l'aumento di averi, che per ragion di qualche movimento egli venga a godere, non altera le sue funzioni, così non esige la rinnovazione del giuramento.

Qualora poi l'aumento del soldo faccia cambiare l'esercizio delle sue funzioni, in tal caso è necessario che presti, secondo la formola prescritta, il nuovo giuramento di esser fedele a S. M. e di esercitarle con probità, ed esattezza.

In somma che l'aumento del soldo dell'impiegato pel suo passaggio da una classe all'altra, che non altera le sue funzioni, non debba dar luogo a nuovo giuramento.

E che per l'opposto il cangiamento di funzioni, o l'alterazione degli averi, portante seco il cangiamento di funzioni esigga un novello giuramento.

E per questi motivi la Consulta alla uniformità è stata di avviso:

1° Che il giuramento deve precedere sempre il possesso, o prestarsi nell'atto stesso del possesso, onde aver dritto agli averi; e che l'autorità, cui appartiene, non debba permettere, che alcun impiegato entri nel possesso della carica prima di aver prestato il giuramento:

2° Che l'aumento degli averi di un impiegato per lo passaggio da una classe all'altra, che non altera le sue funzioni, non esigga nuovo giuramento.

Nel Consiglio ordinario di Stato de' 29 dicembre ultimo es-

stizia penale, debbano riportarne lo importo in apposita specifica, alligando alla stessa un bor-

sendomi fatto un dovere di portare il tutto all'alta sovrana intelligenza, S. M. si è degnata approvare i divisamenti della Consulta, a maggior conferma de' quali, in quanto alla prima quistione, ha comandato che il godimento degli averi, dato il giuramento, cominci a decorrere dal giorno del possesso.

Nel real nome comunico a V. E. questa sovrana determinazione per norma ed uso di risultamento nella parte che può riguardare cotesto dipartimento.

Napoli, 26 febbraio 1834.

Eccellenza — Stabilitosi per massima col real rescritto dei 26 febbraro del corrente anno da me partecipato a V. E. a dì 5 marzo ultimo, N. 553, che per i soli impiegati obbligati a dar giuramento dovesse la percezione degli averi in loro favore decorrere dal dì del possesso della carica, previo, o coincidente il giuramento istesso, sembrava evidente essersi implicitamente anche per massima stabilito, che per quelli non obbligati a dar nuovo giuramento, dovesse l'aumento di averi a loro pro decorrere dal dì del real decreto, col quale vien loro concesso il passaggio da una all'altra classe.

Quindi quest' ultimo essendo il caso di diversi uffiziali di questo Ministero di mio carico, i quali col real decreto di nomina de' 13 febbraio ultimo ottenuto aveano aumento di averi, senza cambiamento di funzioni, chi per passaggio da una classe all'altra, chi per aumento di soldo nella stessa classe, pareva

derò soscritto dall'uffiziale postale con la indicazione della provvenienza e della tassa del plico,

indubitato, che siffatto aumento dovesse in lor favore decorrere dal dì del detto real decreto di nomina, come d'altronde erasi praticato in simile caso nel 1826 per gli uffiziali delle abolite sezioni di Sicilia in Napoli.

Onde però potesse una tale applicazione di massima rimanere vieppiù convalidata, e servire di diretta norma per l'avvenire, ho creduto regolare di rassegnar il tutto a S. M. per la sua alta sovrana intelligenza.

E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 andante si è degnata approvare, che l'aumento del soldo agl'impiegati del Ministero di mio carico, che sono passati da una ad altra classe senza alterazione di funzioni, o che restando nella stessa classe hanno ottenuto solamente aumento di soldo, cominci questo a decorrere a loro vantaggio dal dì in cui fu emesso il rispettivo real decreto.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per sua intelligenza, ed uso conveniente.

Napoli, 12 aprile 1834.

SUL GIURAMENTO E SULLA PERCEZIONE DEL SOLDO DEGL'IMPIEGATI I QUALI OTTENGONO PROMOZIONE.

Palermo, 15 febbraro 1841.

Signore — È stabilito per massima che gl'impiegati i quali ottenendo una promozione passano da classe a classe senz'al-

non men che l'analoga domanda di pagamento.

2° Che tali elementi portanti distintamente la

terare le rispettive funzioni, non sono obbligati a prestar giuramento, quantunque cambiano di residenza; ma che però ove avvenga, per la promozione, cambiamento di residenza lo aumento del soldo, e la ritenzione del semestre dovranno decorrere dal dì in cui il promosso si rechi al suo novello destino, e si metta in possesso dell'ottenuto posto.

Uniforme a questa massima, non difforme dal sistema tenuto dall'altra parte del Regno, si fu la decisione del 2 ottobre ultimo, 2° carico, num. 5497 emessa in occasione dello ascenso accordato ai commessi doganali D. Leopoldo Guccione, e D. Ignazio Spagna.

Essendosi intanto da lei elevato al signor Ministro delle finanze, direttamente negli stessi termini il dubbio suddetto qui risoluto, il lodato Ministro ha prescritto di seguirsi in Sicilia il metodo nei reali dominî continentali osservato, quello cioè che laddove un impiegato viene promosso senza alterazione di funzioni non sia obbligato a dare un novello giuramento, locchè mena alla conseguenza della percezione del soldo dalla data del decreto di promozione, salvo la ritenuta del semestre, ma che ove intervenga il cambiamento della residenza, che è lo effetto immediato della promozione, il pagamento dell'aumento del soldo non dal dì del decreto dovrà decorrere, ma da quello in cui lo impiegato si sarà recato a quel posto cui è assegnato il maggior soldo concessogli, salvo sempre la ritenuta del primo semestre. (Siffatta ritenuta fu abolita con real rescritto del 21 aprile 1848 esteso alla Sicilia con risoluzione del 23 agosto 1849.)

indicazione risultante dalle istruzioni, del nome e cognome degl' imputati, ed in loro mancanza dei nomi e cognomi degli offesi siano trasmessi per via del Procurator generale della provincia allo Ispettor Controlloro.

3° Che infine da questo ultimo dopo eseguita

Ne do a lei comunicazione per l'uso che convenga, ed in riscontro al suo rapporto del 22 ottobre ultimo diretto da lei al signor Ministro delle finanze.

Il Comandante generale delle armi Luogotenente generale

Firmato — De Majo.

Al Direttore generale de' D. I.

GIURAMENTO DEI PERCETTORI.

Oggi stesso ho scritto all'Intendente di Noto quanto segue:

Con rapporto del 22 dello scorso maggio N. 8296, ricordando ella la ministeriale del 29 di settembre 1828, colla quale si stabilì che i percettori comunali debbano prestare il giuramento nelle mani dell'Intendente, ovvero dei ricevitori distrettuali per delegazione dell'Intendente, ha proposto per ragione di convenienza, adesso che nei distretti esistono le sottointendenze, che tale delegazione si dia, occorrendo ai sottointendenti, anzichè ai ricevitori distrettuali.

Trovando io ragionevole siffatta proposizione mi sono deter-

la tassa diffinitiva della specifica, sia spedito il corrispondente mandato di pagamento come a

minato di approvarla, e nello stesso tempo disporre che si adotti generalmente la stessa misura per tutte le province.

Le partecipo ciò per l'uso conveniente.

Palermo, 28 giugno 1851.

Il Luogotenente generale

Firmato — SATRIANO.

Al Tesoriere generale

GIURAMENTO DEI PERCETTORI NEI COMUNI.

Palermo, 4 aprile 1858.

Signore — In pari data ho scritto al Controloro generale Presidente del Consiglio di tesoreria quanto segue:

» Sul dubbio sorto nel Tesoriere generale se la prescritta osservanza del giuramento di fede a S. M. (D. G.) debba solo riguardare i Percettori novelli, o se pure tal atto compier debbano gli attuali titolari Percettori che furon già nominati, e gli esattori comunali, e nella affermativa presso quale autorità dovranno prestarlo; cotesto Consiglio è stato di avviso essere regolare che adempiano ancora alla forma del giuramento gli attuali titolari e gli esattori comunali, e che sarebbe conveniente lo rendessero in mano dei sindaci rispettivi.

» Però in sull'obbietto versandomi, ho considerato esser regolare che prestino il giuramento gli attuali titolari, ma non

spesa di giustizia non urgente, da soddisfarsi dal ricevitore della residenza del giudice, caricandosi bensì tale spesa all' imputato, che avrà dato luogo alla corrispondenza.

Le comunico l'anzidetto per l'uso di risulta.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale dei RR. e DD.

---

esser pari il caso per gli esattori che sono decurioni, essendochè costoro lo hanno già prestato, come tali, e poi le funzioni di esattori van comprese fra quelle eventuali dell'ufficio che indossano.

» E quindi mi son determinato risolvere che sian tenuti alla cennata formalità oltre gli eleggendi percettori, gli attuali titolari e non mai gli esattori comunali, e che vi debbano adempiere tutti in mano dei sindaci rispettivi. »

Pel Luogotenente generale funzionante

Il Presidente della Consulta

In missione da Direttore delle finanze

Firmato — CUMBO.

Al Tesoriere generale.

Norme per la intimazione delle decisioni della Gran Corte dei Conti.

Palermo, 15 giugno 1857.

Signore — Con ministeriale del 26 gennaro 1843 (1) veniva prescritto, che a cura degl'In-

(1) » Signore—Con foglio degli 11 gennaro dello scorso anno » faceva ella noti gli ostacoli che si erano incontrati nella e- » secuzione delle due ministeriali dei 20 giugno, e 31 otto- » bre 1839, (a) relativamente al pagamento dei dritti spettanti

Palermo, 20 giugno 1859.

(1) Signore — Indi a che dallo Intendente di Palermo, per notificars i talune decisioni profferite da codesta gran Corte si chiese (per effetto di una disposizione emessa con ministeriale de' 26 settembre 1836) l'anticipo delle spese necessarie all'uopo, la Commessione pei crediti antiquati con varî rapporti annunciando, che con ministeriale de' 28 maggio 1835 era stato stabilito che le spese per l'oggetto dovevan ripetersi contro i contabili condannati dagli uscieri, che notificavano siffatte decisioni; riputandosi questo ultimo espediente più utile e meno dannoso allo interesse delle amministrazioni pubbliche; si è fatta a provocare l'adozione di esso.

Interrogata ella in assunto con rapporto de' 15 gennaio scorso ha

tendenti dovessero intimarsi le decisioni preparatorie della G. C. dei conti, e le significatorie

» agli uscieri amministrativi incaricati della intimazione delle
» decisioni di cotesta gran Corte dei Conti in materia di conti.
» Messomi di accordo con S. E. il signor Ministro delle Fi-
» nanze, io le dichiaro primieramente non doversi intimare le

fatto osservare, che tutte e due le disposizioni di sopra sono produttive d'inconvenienti; ma poichè quella contenuta nella ministeriale de' 28 maggio 1835 arreca minor male, ha proposto che la si possa nuovamente chiamare in vigore, mercè però le modifiche, che qui appresso si additano.

1° Che le spese per la notifica delle decisioni della gran Corte de' Conti si debbano specificare in piè del verbale dello usciere incaricato, e ripetersi da lui direttamente dal contabile condannato, senza che perciò in nulla sia interessata l'amministrazione, e lo Erario.

2° Che gli uscieri come coloro che riconoscono dal Governo il loro ministero, e sono dal medesimo dipendenti, dovranno prestarsi alla pronta notifica, ed esecuzione delle decisioni di detta gran Corte de' Conti, anche quando si tratta di notificare delle decisioni non portanti condanne, e nei casi in cui difficile riesce il conseguire i loro diritti potendo essere severamente castigati, ove mostrinsi negligenti.

3° Che i capi di amministrazione, ed in generale gli esecutori delle decisioni della gran Corte de' Conti spieghino tutto il loro zelo, ed usino una particolare vigilanza sulla condotta degli uscieri in questa parte di servizio.

Essendo state fatte tali cose a me presenti, io sono divenuto ad

portanti clausola risolutiva, e che le spese di copia ed intima si pagassero dalle casse del registro, come le spese di giustizia.

» decisioni, le quali non contengono condanna, nè altra in-
» giunzione ai Contabili, nè molto meno quelle relative ai mi-
» glioramenti di sistemi nelle amministrazioni.

uniformarmi al di lei avviso; e quindi glielo partecipo per sua intelligenza, ed uso corrispondente di sua parte.

Pel Luogotenente Generale in congedo
Il Comandante Generale delle Armi
Firmato — De Tschudy.

Al Procuratore generale del Re presso la Gran Corte dei Conti.

Palermo, 31 ottobre 1859.

Signore—Con rapporto de' 16 dell'andato settembre suggeriva questo Intendente alcuni provvedimenti ereduti necessarî ad allontanare gli ostacoli che si oppongono nella intima ed esecuzione delle significatorie della gran Corte de' Conti.

Avendo inteso ella sul proposito, mi son determinato in conformità del di lei parere, ad ordinare che gli uscieri amministrativi debbano prestarsi alla notifica delle decisioni, e degli estratti ed occorrendo anche alle copie che faranno essi stessi o saranno da altri eseguite, specificando in piede della notifica le spese per ripetersi contro il gestore condannato.

Che ove il contabile condannato non adempirà al pagamento sì delle spese, e sì della sorte principale, la decisione notificata debba

Or il Direttore provinciale dei rami riuniti di Catania, nella occasione che da un usciere del-

» Riguardo poi a tutte le altre decisioni, convenendo ren-
» der comune alla Sicilia lo stesso metodo d'intimazione che
» osservasi ne' reali domini del Continente, vengo a disporre:
» 1° Che le decisioni preparatorie, e le significatorie portanti
» clausola risolutiva sieno intimate in forma di certificati, in
» Palermo dagli uscieri della gran Corte senza che esiggano
» alcun dritto, e fuori Palermo dagli uscieri giudiziari per cura
» degl'Intendenti, e col pagamento del dritto d'intimazione, e
» copia da eseguirsi dalle Casse del registro, come si pratica
» per le spese di giustizia.
» 2° Che le significatorie s'intimino egualmente in Palermo
» dagli uscieri della gran Corte e nelle province dagli uscieri

immediatamente inviarsi allo Agente del Contenzioso per adibire l'usciere giudiziario, e regolare gli atti e i procedimenti.

Che infine l'Agente del Contenzioso nel modo stesso con cui provvederà alle spese da farsi per le coazioni, soddisfi l'usciere amministrativo che avesse intimato la decisione, essendo la intima il primo atto da cui cominciano i procedimenti.

Le partecipo questa mia determinazione in riscontro per l'uso conveniente.

Pel Luogotenente Generale in congedo

Il Comandante Generale delle Armi

Firmato — Tschudy.

Al Procuratore generale del Re presso la Gran Corte dei Conti.

l'ordine giudiziario gli si è chiesto il pagamento dei dritti per la notifica di alcune di tali decisioni, ha elevato il dubbio se siffatte spese debbano essere da lui, ovvero dal Controloro delle spese di giustizia ordinate.

Il Direttore generale dei rami e dritti diversi non ha trovato alcuna disposizione, nè alcuna norma con la quale risolvere il dubbio; però consultando il sistema che tiensi nell'altra parte dei reali dominî, ha fatto osservare che con ministeriale del 29 luglio 1834 fu stabilito, che le preparatorie della gran Corte dei conti, e le decisioni portanti clausola risolutiva dovessero trasmettersi agl'Intendenti per farle notificare ai Contabili col mezzo degli uscieri locali, e che per le spese occorrenti gli stessi Intendenti doves-

» giudiziarî previo però il pagamento dei dritti corrispondenti
» da farsi da quel funzionario ch'è incaricato di curar la ri-
» scossione delle significatorie suddette. »

Il Luogotenente Generale

Firmato — De Majo.

Al Procuratore generale del Re presso la Gran Corte dei Conti.

sero trarre i corrispondenti mandati sulle casse del Ricevitore di quell'amministrazione a cui appartiene o apparteneva il Contabile notificato, salvo all'amministrazione medesima di procurare il rimborso contro il Contabile stesso. E siccome il predetto Direttore generale non ha trovato legge, colla quale si prescriva l'applicazione di siffatta determinazione a questa parte dei reali dominî, così ha proposto che l'uguale sistema si adotti in Sicilia, purchè però si tratti d'intimazioni a farsi ad Agenti e per rami dipendenti dalla Direzione generale, e si rifiutino i mandati che riguardano spese di notifiche ad agenti estranei alla detta amministrazione.

Essendosi da me pertanto chiamata ad avvisare la Commessione dei Presidenti, la medesima si è occupata non solo dell'esame del dubbio anzidetto, ma del modo come mettere in sistema in tutte le sue parti il servizio dell'intima delle decisioni della G. C. dei conti, e dopo di avere emesso le opportune considerazioni ha proposto:

1° Che ai termini della ministeriale del 26

gennaro 1843 (1) si continui la pratica di non intimarsi le decisioni, le quali non contengono condanna, nè altre ingiunzioni ai contabili, nè molto meno quelle relative a miglioramenti delle amministrazioni.

2° Che il Tesoriere generale esecutore delle significatorie che pronunzia la gran Corte dei Conti avverso tutti i contabili che rilevano dal dipartimento delle finanze, debba farn'eseguire la intima, che è il primo atto d'esecuzione, per mezzo dei percettori comunali suoi agenti, i quali in quanto ai contabili domiciliati in Palermo dovranno adibire gli uscieri della gran Corte dei Conti, e nelle province gli uscieri giudiziarî ai termini della citata ministeriale del 1843.

3° Che i percettori incaricati della esazione dei crediti della tesoreria generale, di cui sono parte quelli risultanti dalle significhe, debbano anticipare i dritti d'intima, e delle copie dovute agli uscieri, da rivalersene, coi mezzi interi che sono in loro potere, da' contabili intimati,

(1) Si ritenga la nota a pag. 448.

di unita, ed anche a preferenza, della sorte principale.

4° Che per le significhe contro i contabili delle amministrazioni provinciali, e per quelli contro i contabili comunali gl' Intendenti ed i sindaci esecutori di tali significhe ne debbon curare le intime, approntando le spese occorrenti agli uscieri sia della gran Corte dei Conti in Palermo, sia giudiziarî nelle province sui fondi che apprestano i rispettivi stati discussi delle relative amministrazioni, e curare altresì le rivalse di tali spese contro i contabili significati di unita alla sorte principale.

5° Che si dichiari che la condanna del contabile significato alle spese d'intima, e di copie quante volte non si trova pronunziata, s'intende sempre sottintesa, essendo massima di giustizia, e di ragion naturale, che colui che succombe, e che dà causa ad atti, debba soffrirne le spese, giusta le specifiche dell'usciere e la tariffa giudiziaria.

6° Che ciò non ostante si ordini alla gran Corte dei Conti, che pronunziando decisioni che

portano significhe esecutive, e con clausole sospensive o mere preparatorie, non trascuri d'ordinare la condanna alle spese d'intima e di copie a peso del contabile da intimarsi.

7° Che le decisioni preparatorie e quelle portanti significhe con clausola sospensiva debbano trasmettersi agl' Intendenti delle province per farle notificare ai contabili, in Palermo per via degli uscieri della gran Corte dei Conti, e nelle province dagli uscieri giudiziarî.

8° Che in quanto alle spese d'intima e di copie dovute agli uscieri, debbono gl' Intendenti trarre mandato sulle casse dei ricevitori di registro, qualunque sia il ramo di amministrazione a cui appartenga il contabile cui la decisione riguarda, nelle somme corrispondenti alla specifica dell'usciere ed alla tariffa giudiziaria.

In piè del mandato suddetto l'Intendente dichiarerà esser le spese rimborsabili a carico del contabile intimato, o delle particolari amministrazioni a cui il contabile appartiene.

9° Che il mandato suddetto debba essere sottoposto al visto del Direttore provinciale dei rami

e dritti diversi; il quale da una parte ne prenderà nota per essere l'esito riconosciuto, e non figurare mancanza di versamento contro il Ricevitore, e dall'altra essere un carico al ricevitore per la uguale somma di cui il medesimo dovrà curare il rimborso, su di che lo stesso Direttore provinciale non lascerà di vegliare il ricevitore.

10° Che il ricevitore debba curare il rimborso delle spese d'intima e di copie contro il contabile intimato, o trattandosi di contabili dipendenti da particolari amministrazioni, si rivolgerà alle medesime essendo la intima eseguita nel loro interesse.

11° E che ove il rimborso non si potrà ottenere senza coazioni il ricevitore intimerà al contabile o all'amministrazione il mandato contenente la specifica dell'usciere, e l'ordinanza dell'Intendente di dover le spese rimborsarsi a carico del contabile intimato o dell'amministrazione particolare, da cui dipende, e con tal titolo procederà agli atti di coazione, farà il rimborso come procede per qualche altro credito dei rami e dritti diversi.

Essendomi sembrate molto provvide le proposizioni del sopradetto consesso, le ho approvate, e ne do a lei comunicazione perchè tenga le medesime come a regolamento sulla materia.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Tesoriere generale ed altre competenti autorità.

Sovrane risoluzioni sull'organizzazione della Direzione generale dei RR. e DD.

Eccellenza — Rassegnai a S. M. (D. G.) quanto l'E. V. si era servita esporre, ed indi dedurre con rapporto del 23 aprile ultimo, finanze, 2° carico, N. 1624, per divenirsi ad un novello organico per la direzione generale dei rami e dritti diversi, non corrispondendo più quello esistente alla missione di quell'amministrazione, gravata pur dal 1850 in poi di altri interessanti rami, non avendo omesso di sommetterle in un medesimo l'analogo progetto da V. E. spedito in forma di decreto, per imprendere su di esso le sue sovrane risoluzioni.

La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 15 del decorso mese di giugno si è degnata approvare il su cennato progetto organico per la direzione generale dei rami e dritti diversi con la relativa pianta organica con le seguenti modificazioni e disposizioni però:

1° di sostituirsi la parola soldo all'articolo che tratta della differenza tra gli attuali averi, e quelli che gl' impiegati della stessa direzione generale si avranno nella novella organizzazione;

2° di preferirsi pe' novelli impieghi creati in aggiunta allo antico organico, tutti quelli che tra gli attuali esuberanti delle dogane e del macino saranno riconosciuti idonei;

3° di chiamarsi capi di officio i proposti da capi per ogni ramo di servizio della stessa, e non già capi di ripartimento;

4° di darsi in vece dei ducati sessanta al mese per uno ai detti capi di officio, come si era proposto nel progetto;

ducati sessanta al mese per uno a due;

ducati cinquanta a due altri;

ducati quarantacinque agli altri due;

5° di darsi ai primi cinque capi di sezione per uno, ducati trentacinque al mese, ed agli altri sei per uno, ducati trenta mensuali;

6° e finalmente di prelevarsi, come si è proposto, dal capitolo delle spese variabili della stessa amministrazione, cui sono assegnati nel presente Stato discusso ducati trentaseimila, i ducati seimila centosessantotto all'anno, aumentati alle spese di prima classe della stessa direzione generale col detto novello organico.

Io nel real nome nel partecipare all'E. V. le di sopra sovrane risoluzioni, mi onoro farle tenere in un medesimo, le copie conformi del real decreto e della pianta annessa, risguardante il novello organico della direzione generale dei rami e dritti diversi modificato in quelle parti di sopra indicate, giusta i sovrani ordini, per l'uso coveniente.

Napoli, 15 luglio 1857.

Firmato—G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

(Segue il decreto e la pianta di sopra citati)

Real Decreto relativo alla riorganizzazione e pianta organica della Direzione generale del rami e dritti diversi.

Napoli, 15 giugno 1857.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Veduto il real decreto del 10 aprile 1850 risguardante la direzione generale de' rami e dritti diversi;

Volendo dare a quella direzione generale una diffinitiva organizzazione che meglio corrisponda alla importanza de' varî e moltiplici rami di real servizio alla medesima riuniti;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La direzione generale dei rami e dritti diversi ne' nostri reali dominî al di là del Faro sarà divisa in sei officî;

Il primo officio sarà ripartito in due sezioni pe' seguenti affari:

1ª Sezione — Affari generali o che non rientrano nelle attribuzioni degli altri officî — progetti di decreti e regolamenti — personale — registro generale dei movimenti del personale, escluso quello delle ricevitorie — registro particolare del personale delle dette ricevitorie con le indicazioni relative ai titoli ed alle cauzioni — rapporti sulla condotta morale — giornali di travaglio de' verificatori — protocollo generale — archivietto per l'officio — foglio di uscita per le lettere che si spediscono.

2ª Sezione — Registro — bollo — ipoteche — dritti di cancelleria — dritti di archivio — verbali di verifica — verbali di visita — multe — registro delle liti che possono insorgere per queste materie amministrative.

Il secondo officio si occuperà de' seguenti articoli: spese di giustizia — liquidazione e verifica delle medesime — archivietto dell'officio — foglio di uscita per le lettere che si spediscono.

Il terzo officio sarà diviso in due sezioni, ciascuna delle quali si verserà intorno a' seguenti oggetti di servizio.

1ª Sezione — Demanio pubblico e dello Stato — fondo di lucri — conceria in S. Giovanni dei Lebbrosi — Commende Gerosolimitane — ex Ricetta — conventini aboliti — beni incorporati — eredità vacanti — archivietto per l'officio — foglio di uscita per le lettere che si spediscono.

2ª Sezione — Rendite di Stato certo — censi e colonna annonaria di Ustica — statistica di tutti i beni e cose la cui parte amministrativa rientra nelle attribuzioni di quest' officio — registro di tutti i movimenti dei beni medesimi — registro delle liti attive e passive che li possono concernere — ammanimento e rinnovazione de' corrispondenti titoli.

Il quarto officio formerà anche due sezioni pe' seguenti affari cioè:

1ª Sezione—Depositi volontarî, giudiziarî ed amministrativi—Protomedicato generale e ruolo de' patentati, con la indicazione del mestiere e della causale e dello ammontare de' dritti dagli stessi dovuti—uffizî di garenzia per gli oggetti d'oro e di argento—Regia Zecca—dritti di regalia—acque regie—real casa di correzione—nuova piazza di mercato in Palermo.

2ª Sezione — Servizio amministrativo della cassa di ammortizzazione—cappellanie e beneficî sotto sequestro o devoluti—statistica di tutti i beni e de' titoli per quei cespiti, la cui amministrazione fa parte di questo officio—registro de' movimenti de' beni medesimi—ammanimento e rinnovazione de' titoli—registro delle liti concernenti le materie attribuite allo stesso officio—archivietto—foglio di uscita per le lettere che si spediscono.

Il quinto officio sarà diviso in due sezioni, e tratterà le seguenti materie cioè:

1ª Sezione—Amministrazione de' beni di regio patronato in sede-vacante e loro dipendenze—vigilanza su quelli in sede-piena—maramme.

2ª Sezione—Statistica di tutti i beni di regio patronato e delle maramme — registro de' loro movimenti—ammanimento e rinnovazione de' correlativi titoli—registro delle liti che possono riguardarli—archivietto —foglio di uscita per le lettere che si spediscono.

Il sesto officio finalmente sarà diviso in tre sezioni, e tre servizî aggiunti, e tratterà tutte le materie contabili ripartite come appresso:

1ª Sezione—Scrittura de' sommarî di carico e discarico, e d'introito ed esito, pe' rami di registro, bollo, ipoteche e loro dipendenze, distinta per provice e circondarî, per articoli ed a mese—scrittura di carico e discarico in generi per la carta bollata distinta come sopra—scrittura pei depositi volontarî, giudiziari ed amministrativi divisa nello stesso modo — scrittura per gli animali erranti—idem per servire di controllo a quella del magazzino generale della carta bollata — registro di memoria per le spese in franchigia già accordate dal real governo sulla Tesoreria generale ai litiganti poveri—registro degli esiti autorizzati dal real governo per arti-

coli di registro e bollo sui capitoli di seconda classe dello stato discusso della tesoreria generale—registro delle significhe e di altre statuizioni pronunziate dalla gran Corte de' conti—fogli d'invio per multe—iscrizioni a credito ed altro—saldaconti generali—stati generali di tutti i prodotti, ed altri in particolare per la carta bollata—libro di riunione a stile doppio, di carico e discarico, e d'introito ed esito, pe' rami di registro, bollo, ipoteche e loro dipendenze, diviso per province ed articoli—corrispondenza contabile per le materie suddette, e per le altre d'indole promiscua—archivio generale dell'officio—foglio di uscita.

2ª Sezione— Scrittura a stile doppio divisa per cespiti pel prodotto dei rami seguenti:

Conventini aboliti—beni demaniali dello Stato—dritti di pesca—fondo di lucri—Commende—ex ricetta—beneficî e Cappellanie sotto sequestro o devoluti—dritti di garenzia sui lavori di oro e di argento—dritti protomedicali—debito pubblico consolidato—cassa di ammortizzazione—elemosine di Terra Santa—bolle della SS. Cro-

ciata — rendite di stato certo — censi e colonna annonaria di Ustica — real casa di correzione — libro di riunione di carico e discarico, e d'introito ed esito, a stite doppio, distinto per province e materie — libro di controllo per tutti gli esiti sui conti delle svariate madrefedi intestate al Direttore generale, distinto in diverse rubriche a coerenza delle singole madrefedi — registro degli esiti che per taluni de' suindicati rami eseguonsi dalla regia scrivania di razione, previo ordinativo contabile del real Governo provocato dalla direzione generale — libro generale di tutte le spese di liti, nessuna eccettuata — corrispondenza contabile per tutti i rami compresi in questa sezione — foglio di uscita.

3ª Sezione — Scrittura di carico e discarico e d'introito ed esito, a stile doppio, pe' redditi provenienti da' beni di regio patronato in sede-vacante, e per gli arretri già scaduti all'epoca della nuova collazione delle prelature — simile per le tasse dovute da' Prelati — simile per gl' introiti del regio exequatur — simile per le pensioni sul fondo di Asturias — ruolo degli as-

segnatarî sul detto fondo — scrittura per quelle sul terzo pensionabile — corrispondenza contabile per le materie di cui si parla nella presente sezione — foglio di uscita.

1° Servizio aggiunto — Magazzino di tutti i registri e stampe, e scrittura corrispondente.

2° Servizio aggiunto — Controllo ed aiuto alla ricevitoria del visto per bollo, e bollo straordinario.

3° Servizio aggiunto — Magazzino generale della carta bollata.

Art. 2. Ciascuno de' sei officî e delle undici sezioni, avrà un capo che pei primi prenderà il nome di capo d'officio, e per le seconde quello di capo di sezione.

Art. 3. Sarà addetto a ciascun officio e distribuito nelle singole sezioni, un numero di uffiziali di prima, seconda e terza classe, di sopranumeri e di alunni, in proporzione del lavoro che ad ogni officio e sezione viene assegnato col presente decreto.

Art. 4. Il numero, i titoli e gli averi di tutti gl'impiegati della direzione generale, rimangono

stabiliti ai termini della pianta organica che è annessa al presente decreto.

Però al capo del sesto officio, ed ai tre capi di sezione dell'officio medesimo, finchè resteranno addetti allo stesso, è accordata un'indennità, al primo di annui ducati centoventi, ed agli altri di annui ducati quarantotto per ciascheduno.

Art. 5. La distribuzione de' detti impiegati fra gli officî e le varie sezioni, non che la destinazione del personale, sarà disposta dal Direttore generale, il quale potrà variarle a misura de' bisogni e delle circostanze del servizio.

Art. 6. I posti di capi d'officio e di sezione, saran provveduti con le norme sancite dall'articolo quinto del real decreto del 26 marzo 1827 esteso alla Sicilia con l'altro del 25 luglio 1829.

Art. 7. Se nella ricomposizione del personale avverrà che taluno degl'impiegati resti destinato ad un posto con soldo minore di quello che egli attualmente percepisce, la differenza gli sarà conservata a titolo d'indennità personale, sino a che otterrà altra destinazione con soldo uguale o maggiore di quello che gli sarà in atto conservato.

Art. 8. Tutte le disposizioni preesistenti che non vengono derogate o modificate col presente decreto, resteranno nel loro pieno vigore.

Art. 9. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali dominî, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Luogotenente Generale
Firmato, CASTELCICALA.

PIANTA ORGANICA

Del personale della Direzione Generale dei RR. e DD.

CARICHE	Num. degli impiegati	SOLDI MENSUALI		SOLDI ANNUALI INDIVIDUALMENTE		SOLDI ANNUALI COMPLESSIVAMENTE		OSSERVAZIONI
Direttore Generale .	1	200	»	2400	»	2400	»	
Segretario Generale.	1	80	»	960	»	960	»	
Capi d'officio. . 6	2	60	»	720	»	1440	»	
	2	50	»	600	»	1200	»	
	2	45	»	540	»	1080	»	
Capi di Sezione. 11	5	35	»	420	»	2100	»	
	6	30	»	350	»	2160	»	
Uffiziali di 1ª Classe.	12	24	»	288	»	3456	»	
Idem di 2ª Classe .	17	18	»	216	»	3672	»	La somma assegnata per gli alunni sarà pagata a titolo di gratificazione soggetta al solo 10 per 100.
Idem di 3ª Classe .	22	12	»	144	»	3168	»	
Sopranumeri. . .	20	7	50	90	»	1800	»	
Alunni.	25	4	»	48	»	1200	»	
Magazziniere del Bollo	1	40	»	480	»	480	»	
Ricevitore del visto per bollo . . .	1	»	»	»	»	»	»	Godrà le stesse indennità attualmente attribuitegli dalle disposizioni in vigore.
Usciere	1	12	»	144	»	144	»	
Barandieri . . .	3	8	»	96	»	288	»	
Bollatori	2	8	»	96	»	192	»	
Facchini	2	6	»	72	»	144	»	
	125					25884	»	
Indennità al Capo del 6° officio						120	»	
Simile ai tre Capi di Sezione da destinarsi al 6° officio a ducati 48 per uno . . .						144	»	
Totale della spesa del personale della Direzione Generale dei Rami e Dritti Diversi.						26148	»	

Napoli, 15 Giugno 1857.

L' Approvo

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia

Firmato. G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri

Firmato, F. TROJA.

Per certificato conforme

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri

Firmato, FERDINANDO TROJA.

Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia

Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme

Il Luogotenente Generale

Firmato, CASTELCICALA.

Norme sul modo d'intentar liti di devoluzione, o per esercizio di prelazione, od altro pei beni di regio patronato.

Eccellenza — Pel sovrano rescritto del 29 luglio 1843 (1) è vietato ai titolari ed ammini-

Palermo, 29 luglio 1843.

(1) Signore — In data del 20 andante ò partecipato al Cardinale Arcivescovo di Palermo il seguente real rescritto:

» Eminenza — Informata S. M. che da taluni titolari dei vescovati, badie, o altri benefici di patronato regio siasi introdotto l'abuso di esercitare giuridicamente azioni relative a diritti immobili di proprietà del regio patronato senza l'espresso beneplacito sovrano, si è degnata nella conferenza del 17 luglio andante ordinare, che resti stabilito per modo di regola in riguardo ai beni ecclesiastici soggetti a regio patronato di qualunque natura essi sieno, che nessun titolare, o amministratore qualsivoglia possa intentare liti per devoluzione, per esercizio di prelazione o altro senza che pria abbia ottenuto dalla M. S. il sovrano permesso ed autorizzazione.

» Ed io nel real nome partecipo ciò a V. E. per l'uso conveniente per la parte che la riguarda. »

Nel detto real nome lo comunico a lei per l'uso che ne risulta.

Il Luogotenente generale
Firmato — De Majo.

Al Direttore generale dei RR. e DD.

stratori de' beni soggetti a regio patronato d'intentar liti di devoluzione o per esercizio di prelazione o altro, senza che prima abbiano ottenuto il sovrano permesso ed autorizzazione. E con l'altro rescritto del 30 aprile 1851 (1) fu

(1) Da S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia mi è stato partecipato il seguente sovrano rescritto:

» Eccellenza — Unitamente al rapporto di V. E. dei 13 marzo scorso, 2° carico, N. 964, ho rassegnato a S. M. i due pareri della Consulta sul dubbio, se il sovrano permesso da chiedersi in virtù della reale determinazione dei 29 luglio 1843 per intentarsi liti di devoluzione di beni ecclesiastici soggetti a regio padronato, sia applicabile alle devoluzioni per mora triennale al soddisfo del canone arretrato.

» E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 30 del caduto aprile si è degnata approvare il parere della minoranza della Consulta medesima, di non esser, cioè, necessario quel sovrano permesso pel caso in quistione.

» Nel real nome lo partecipo all'E. V. per l'uso conveniente.

» Napoli, 2 maggio 1851. »

Ed io nello stesso real nome lo partecipo a lei per l'uso che convenga.

Palermo, 12 maggio 1851.

Il Luogotenente generale
Firmato — SATRIANO.

Sig. Presidente della Consulta di Sicilia.

dichiarato che per le devoluzioni derivanti dalla mora triennale non sia necessaria la detta sovrana autorizzazione.

Essendosi intanto rilevati gl'inconvenienti che l'amministrazione risentiva pel tempo che occorreva onde provocarsi quel sovrano permesso, fu da S. M. incaricata la Consulta di Sicilia di discutere e dare il suo avviso sulla convenienza di essere quei titolari ed amministratori autorizzati, senza bisogno di preventiva sovrana permissione, ad intentare giudizio di devoluzione nei casi di alienazione *irrequisito domino*.

La Consulta medesima ha fra le diverse cose considerato, che la necessità d'ottenere preventivamente il sovrano permesso onde intentare quei giudizî, produce sovente che gli enfiteuti avvertiti del permesso invocato, si mettono in regola facendo le legali interpellazioni, ed in tal modo l'amministrazione viene a perdere il dritto alla caducità.

Quindi è stata di parere potersi da S. M. permettere, che i titolari ed amministratori dei beni soggetti a regio padronato possano a mera

conservazione del dritto intentare domanda di devoluzione per le alienazioni *irrequisito domino;* salvo a farne immediatamente rapporto al real Governo per implorare gli ordini della M. S. alla continuazione della causa e senza pregiudizio dei convenuti pei dritti che loro competono.

V. E. concorrendo in tale parere lo ha trasmesso con rapporto dei 26 dello scorso giugno dipartimento delle finanze, 2° carico, N. 2579, per la sovrana approvazione.

S. M. a cui ho il tutto rassegnato, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato degli 11 corrente luglio approvare il parere della Consulta.

Nel real nome ne do all' E. V. partecipazione per l'uso conveniente.

Napoli, 15 luglio 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Richiamo ai Tribunali ordinarî sulle questioni per dritti feudali della Mensa di Morreale.

Eccellenza — Cotesta Consulta, da S. M. incaricata di discutere e di dare il suo avviso, se avesse riguardato tutte le parti in contesa il rinvio a' tribunali ordinarî comandato dal rescritto del 2 febbraio 1844 (1) sulla questione delle prestazioni che a titolo enfiteutico riscuoteva la mensa di Morreale sopra i fondi di sua proprietà

(1) Avendo rassegnato a S. M. quanto hanno esposto i comuni di Morreale, Corleone, Bisacquino, Piana dei Greci, Marineo, San Giuseppe dei Mortilli ed altri nel loro richiamo avverso l'ordinanza da lei profferita intorno ai dritti, ed alle prestazioni riscosse dalla mensa di Morreale, la M. S. in data del 2 andante ha determinato, che le parti debbon provvedersi innanzi ai tribunali ordinarî, senza impedirsi intanto il possesso in che trovasi la detta mensa nei dritti controvertiti.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'effetto corrispondente.

Napoli, 6 febbraro 1844.

Firmato — SANTANGELO.

All' Intendente di Palermo.

ad alcuni concessi, è stata di parere, dopo maturo esame, potersi dalla M. S. dichiarare, che tale rinvio fu nello interesse di tutte le parti in lite, cioè tanto de' possessori per fare proscrivere quei diritti che l'ordinanza dello Intendente di Palermo del 12 novembre 1842 conservò, quanto della mensa per rivendicare quegli altri diritti che la stessa ordinanza soppresse, tranne di quei dritti che per avventura fossero stati dalla mensa riconosciuti abusivi innanti l'Intendente, e perciò non compresi tra' controvertiti.

S. M., a cui ho rassegnato tale parere, unitamente all'analogo rapporto di V. E. de' 10 di questo mese, dipartimento delle finanze, 2° carico, N. 2747, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato de' 21 del mese stesso approvarlo.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente, restituendole il rapporto del Direttore generale de' rami e dritti diversi.

Napoli, 23 luglio 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Per la riscossione dei crediti dell'Amministrazione dei RR. e DD. avverso i debitori che si trovino godendo soldi, ed averi.

Palermo, 27 agosto 1857.

Signore — Per gli articoli 5 e 6 del real decreto del 9 febbraro 1824, sono facultati i Ministri Segretarî di Stato e i Capi delle Amministrazioni a disporre delle ritenzioni su gli averi degli impiegati, e trattandosi di debiti fiscali una ministeriale del 15 giugno 1840 (1) dichiarò potersi ritenere sino al terzo del soldo.

Palermo, 15 giugno 1840.

(1) Signore — Due dubbî ha ella elevati col suo rapporto dei 21 dello scorso maggio relativi l'uno sino a qual meta, trattandosi de' debiti fiscali degl' impiegati possa spingersi la ritenuta de' loro soldi, e l'altro da quale autorità debba siffatta ritenuta disporsi. Sul proposito mi son determinato a dichiarare, che nei casi della specie i capi delle rispettive amministrazioni dandone contemporaneamente intelligenza al Governo potessero disporre, che da coteste officine si eseguissero le ritenute a carico degl'impiegati sino alla concorrenza del terzo de' loro soldi con provocare le superiori determinazioni, ove per circostanze straordinarie convenisse adottare differenti determinazioni.

Con ministeriale del 3 settembre 1849 (1) la enunciata prescrizione venne applicata agli im-

Il che le partecipo per l'uso che ne risulta allo adempimento di sua parte.

Il Tenente generale Comandante generale delle armi

Luogotenente generale funzionante

Firmato — MARCHESE DE TSCHUDY.

Allo Scrivano di Razione.

Palermo, 5 settembre 1849.

(1) Signore — Una delle cagioni che produce ritardo nella scossione delle contribuzioni pubbliche, è lo scandaloso esempio di coloro che mentre hanno maggiori mezzi, sfuggono, più che i meno facoltosi, il pagamento delle contribuzioni. Tra quelli da cui lo scandalo procede, vi ha non di rado dei soggetti rivestiti di pubblici uffici lucrativi.

Riguardo a coloro che traggon soldi o altri averi dalle casse pubbliche, comunque il real decreto del 9 febbraro 1824 vieti il sequestro, pure gli articoli 5 e 6 facultano i Ministri Segretari di Stato e i capi delle amministrazioni, a disporre delle ritenzioni sugli averi degl'impiegati, e trattandosi di debiti fiscali, una ministeriale del 15 giugno 1840 dichiarò potersi ritenere sino al terzo dei soldi. Quindi gli agenti della percezione, oltre ai metodi ordinari di coazione, ben possono dimandare che si dia luogo alla ritenzione prescritta dalla citata

piegati debitori per ragione di pubbliche imposte. Ed ora convenendo che l'uguale misura sia adottata per la rivalsa delle spese di giustizia ed ammende dovute per effetto di condanne, giudicati ed altre cause da individui che si trovassero godendo soldi ed averi di regio conto, vengo a disporre, in veduta anche della pratica vigente nell'altra parte del regno, che gli Agenti di cotesta Amministrazione, oltre ai metodi ordinarî di coazione per la scossione di tai crediti, ben possono dimandare che si dia luogo alla ritenzione prescritta dalla ministeriale del 15 giugno 1840 a carico degli individui debitori a cotesta Amministrazione per le accennate cause, dovendo gli Agenti medesimi simultaneamente farne a lei

ministeriale, anche quando gl'impiegati sieno inquilini del fondo soggetto alla contribuzione, e tenuti al pagamento della stessa; nei quali casi debbono simultaneamente darne intelligenza a questa real Segreteria con rapporto di urgenza, onde possano mandarsi fuori gli ordini corrispondenti.

Pel Tenente Generale Comandante in Capo

Il Direttore — GIUSEPPE BUONGIARDINO.

Al Signor Tesoriere generale.

rapporto di urgenza, onde poterne ella dare intelligenza a questo Real Ministero per mandarsi fuori gli ordini opportuni.

Le partecipo questa mia determinazione per l'uso di risulta.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale dei RR. e DD.

Tolleranza di baracche in fabbrica costruite nella spiaggia di Trapani ad uso di salumi.

Eccellenza — Ho rassegnato a S. M. il rapporto del 25 dello scorso luglio, dipartimento delle finanze, 2° carico, N. 2975, con cui ha V. E, fatto conoscere per le sovrane determinazioni quanto hanno riferito il Comandante generale delle armi, ed i Direttori generali de' RR. e DD. e de' D. I. sulla domanda dei negozianti di salumi in Trapani di non demolirsi e di non tramutarsi in legname le baracche di fabbrica in quella spiaggia dietro il Convento dei

Cappuccini che nel 1844 furono autorizzate in legname in linea di tolleranza, e che ora nella massima parte sono di fabbrica della spessezza di un palmo, a parte d'altre venti costruite posteriormente.

La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 17 del corrente si è degnata permettere che quelle baracche restassero, purchè alla prima richiesta che ne sarà fatta dall'autorità militare, potessero demolirsi.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

Napoli, 27 agosto 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Sui dritti di cedola da esigersi ne' casi di censuazione.

Palermo, 5 ottobre 1857.

Signore — Col rapporto del 29 agosto scorso di N. 8326, prendendo ella occasione della censuazione di talune terre dette di Naciccia e Fogliuta fatta dal comune di Adernò al Prevosto D. Diego Guzzardi, ha chiesto sapere su quale documento debba basare il dritto di regalia, da

esigersi dalla real tesoreria in simili occasioni, giusta la tariffa sovranamente approvata nel dì 28 febbraro 1820 (1); avvertendo che, in quanto alle cedole per provviste di beneficî ecclesiastici, il valore da cui scaturisce il graduale dritto si prende dalla certificazione della controloria generale.

Sembrandomi conveniente, che per la scossione de' dritti di regalia sulle censuazioni si adotti il sistema stesso vigente per le cedole de' beneficî ecclesiastici, vengo a disporre che, a similitudine di come praticasi per quest'ultimo ramo, la certificazione de' dritti a pagarsi per le concessioni sopraddette debba farsi dalla controloria generale, e che la liquidazione di essi dritti debba aver per base la cifra del canone convenuta nella concessione enfiteutica, che gl'interessati dovranno esibire in forma autentica.

Ne la prevengo quindi per l'uso conveniente.

Il Luogotenente Generale
Firmato — CASTELCICALA.

Al Tesoriere generale.

(1) Vedi a pag. 485 di questo volume.

TARIFFA

de' diritti sulle spedizioni del Supremo Consiglio di Cancelleria dal 1° aprile 1820.

			DRITTO	
1	Assenso ad un Comune per celebrare una Fiera o un mercato	di prima classe . . . D.	13	»
2		di seconda classe . . . »	8	»
3		di terza classe. . : . . »	6	»
4	Assensi	alle regole di Congregazione . . . . . »	20	»
5		agli Statuti di Collegiate. »	30	»
6		alle conclusioni di fratelli . . . . . »	6	»
7	Per carica, o beneficio Ecclesiastico	dell' Arciprete di Altamura. . . . . »	150	»
8		dell' Arcidiacono di Lucera. . . . . »	50	»
9		del Tesoriere della Cattedrale di Lucera. . . »	50	»
10		del Tesoriere di S. Nicola di Bari . . . . . »	60	»
11		pel semplice grado di cappellano maggiore . . »	150	»
12	Diploma pel titolo . .	di Principe . . . . . »	1,200	»
13		di Duca . . . . . »	1,000	»
14		di Marchese . . . . . »	800	»
15		di Conte. . . . . »	600	»
16	Ascrizione alla Cittadinanza di Napoli . . . . . »		50	»
17	Privilegio	di privativa per stampa di libri, ed altro. . . . »	20	»
18		di nomina di Notajo. . »	5	»
19	Permesso di adozione quoad successionem. . . »		50	»

2° Che la stessa regola sia applicabile anche a' casi in cui vengano impugnati i procedimenti de' Ricevitori de' rami e dritti diversi, per motivi che colpiscano il titolo od il carico, in forza dei quali si procede, non così quando la impugnazione riguarda la forma del procedimento o la sola persona del debitore o del Ricevitore.

3° Che la dichiarazione intorno alla legale rappresentanza dell' Amministrazione nella sola persona del Direttore generale in nulla alteri o innovi le prescrizioni delle due leggi di procedura sul contenzioso giudiziario ed amministrativo in rapporto al luogo in cui esser denno rilasciati la citazione e gli atti giudiziarî, ed in riguardo alla competenza territoriale del Magistrato.

4° Che inoltre non spieghi influenza, nè torni di pregiudizio a' giudicati precedentemente compiuti, se non che ben possa di essa avvalersi l'Amministrazione nei giudizî tuttora pendenti.

V. E. essendosi uniformata al parere della Consulta, lo ha trasmesso con rapporto de' 16 dello scorso settembre, dipartimento delle finanze,

2° carico, N. 3810, per le Sovrane determinazioni.

S. M. a cui ho ciò umiliato si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato de' 5 del corrente approvare il parere della Consulta, se non che sia aggiunto a maggior chiarimento all' articolo 2, che laddove la impugnazione riguardi la forma del procedimento o la sola persona del debitore o del Ricevitore, le conseguenze e gli effetti del giudicato colpiscono solamente l'individuo, che vi diè causa, non mai l'Amministrazione.

Nel Real Nome ne do all' E. V. partecipazione per l'uso conveniente.

Napoli, 14 ottobre 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Cauzione da rendersi da coloro i quali domanderanno l'aperiatur di farmacista.

Eccellenza — S. M. a cui ho rassegnato lo

avviso della Consulta ed il rapporto di V. E. de' 17 dello scorso settembre, dipartimento delle finanze, 2° carico, N. 3823, sul modo di assicurare la riscossione dei dritti di visita dovuti da' farmacisti, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato de' 5 del corrente ordinare:

1° Che coloro i quali da oggi innanti domanderanno l'aperiatur di farmacista, non potranno ottenerlo se prima non avessero prestato una cauzione per una somma uguale a cinque annualità del dritto protomedicale di visita al quale si è tenuti secondo la tariffa annessa al real decreto del 25 giugno 1844 (1).

(1) Nel Consiglio ordinario di Stato del 25 giugno essendosi rassegnato a S. M. (D. G.) il progetto di un decreto per la riorganizzazione del Protomedicato ne' dominî al di là del Faro, avendosi altresì per base di non alterarsi il sistema di organizzazione nella parte finanziera, ed essendosi ugualmente rassegnato il progetto di riforma della tariffa dei dritti protomedicali, come pure il progetto di un regolamento a guidare la parte della finanziera amministrazione, la M. S. si degnò approvare gli enunciati tre progetti, prescrivendo di non farsi novità in quanto ai dritti di laurea, e permettendo al Ministro degli affari Ecclesiastici di proporre qualche agevolazione per l'Università sui fondi Ecclesiastici.

2° Che la sopra detta cauzione possa esser prestata o in foglio di tenuta a firma di persona

Inoltre si è degnata la M. S. di rescrivere che il Marchese Cardillo concessionario a vita delle funzioni di Protomedico in Messina, e di quei dritti protomedicali, liquidi presso la gran Corte dei Conti il compenso che può essergli dovuto.

Io nel real nome lo partecipo a V. E., e mi onoro rimetterle gli esemplari dei sopra indicati progetti, che hanno attirato la sovrana approvazione.

Napoli, 10 agosto 1844.

Firmato — Ferri.

Napoli, 25 giugno 1844.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Volendo riordinare nei nostri reali Dominî oltre il Faro l'uffizio del Protomedicato generale.

Veduta la sovrana risoluzione del 25 maggio 1836, colla quale venne ordinato riformarsi la tariffa pei dritti Protomedicali in Sicilia, onde torre gl' inconvenienti risultanti dalla difformità della stessa nei differenti comuni.

Sulle proposizioni dei nostri Ministri Segretarî di Stato delle Finanze, e degli affari interni.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'Uffizio di Protomedico generale in Sicilia continuerà per la parte finanziera a dipendere, ai termini del real decreto dei 16 luglio 1827, dalla Direzione generale de' rami e dritti diversi.

ben vista allo Intendente della provincia, nella quale il candidato voglia aprire farmacia, o pure per atto d'obbligo con ipoteca.

Art. 2. Vi sarà come al presente all'immediazione del Direttore generale, un Protomedico generale.

Art. 3. La nuova tariffa prendendo per base la enumerazione delle anime nelle diverse comuni, resta fissata come nello annesso quadro.

Art. 4. Per la parte finanziera, ferme rimanendo le disposizioni in vigore per la percezione dei dritti Protomedicali, non che di laurea e di patenti per le classi che rimangono a pagarli, la riscossione degli stessi resterà a cura e responsabilità dei Ricevitori dei rami e dritti diversi, come per tutti gli altri cespiti della Direzione generale.

Resta approvato il regolamento che fa seguito al presente Decreto per la parte finanziera istessa dell'amministrazione.

Art. 5. Restano esentate da oggi innanzi dal pagamento dei dritti Protomedicali le seguenti classi;

Merciai, caffettieri, confettieri, cioccolattieri, cobetai, fabricanti o venditori di spiriti, sapone, olio di lino, olio di mandorle, cera, tabaccari, distillatori, venditori di pepe pesto, venditori di miele, e profumieri.

Art. 6. La parte scientifica sarà separata dalla finanziera, a qual uopo sarà stabilita in Palermo per la vigilanza e direzione della stessa una commessione preseduta dal Protomedico generale, e composta di tre individui da scegliersi da Noi tra i professori di medicina, storia naturale e chimica.

Art. 7. Dipenderanno dalla stessa tutti i Protomedici non che le corti Protomedicali di quella parte del regno.

3° Che se la cauzione sarà prestata in foglio di tenuta, in questo caso esso dovrà rinnovarsi di anno in anno.

Art. 8. Cessando le eccezioni che finora hanno avuto luogo, rientreranno nelle attribuzioni del Protomedicato generale le città di Palermo, Messina e Catania, non che tutte altre comuni che non ne han fatto parte. Nella città di Palermo la percezione dei dritti Protomedicali rimarrà nello stato attuale.

Art. 9. Quando la Commessione stabilita all'art. VI tratterà gli affari riguardanti la città di Palermo, verrà preseduta dal Pretore della stessa.

Art. 10. I componenti la detta Commessione saranno da Noi nominati; uno degli stessi sarà in ogni anno cambiato; per la prima volta ed al finire del primo anno il cambio sarà fatto a sorte.

Art. 11. La Commessione Protomedicale si riunirà due volte in ogni mese ordinariamente, e ciascuno de' professori componenti la stessa godrà di un gettone di presenza di ducati tre.

Ove circostanze straordinarie il consigliassero, sarà convocata straordinariamente, ma non più di altra volta per ciascun mese: potrà solo tenere un numero maggiore di riunioni col permesso volta per volta del Luogotenente generale.

Art. 12. Per Palermo la visita Protomedicale sarà eseguita in ogni anno da uno dei componenti la commessione in giro e dal Pretore Presidente, che potrà delegare le sue veci ad un altro dei componenti la commessione a sua scelta.

Art. 13. Il Protomedicato generale in Sicilia dipenderà per la parte finanziera dal nostro Ministro Segretario di Stato delle

ammettersi alla scuola
e generale de' RR. e DD.

gnato a S. M. il rap-
settembre, dipartimento

INANZIERA DELL'AMMINISTRAZIONE
LI DOMINJ AL DI LÀ DEL FARO.

dritti di lauree e privilegi di far-
, che spedisconsi dalle Università,
ondo le forme attuali con deposito
erale nei banchi di Palermo, e Mes-
de' Rami e Dritti diversi di Catania:
potranno però rilasciare lauree e pri-
cato di versamento dei dritti suddetti.
conto annuale da rendere alla gran Cor-
le fedi delle Università medesime che ne
tà.

zione delle patenti continuerà a farsi dalla
e dei Rami e Dritti diversi sulle note dei
ccorderà la Commissione, che da quest'ultima
prima passati, ed il versamento dei dritti si farà
comuni dell'Isola soggetti all'Uffizio del Protome-
enerale presso i Ricevitori di Circondario, ed in Pa-
nel Banco al conto del Tesoriere generale, restando sop-
sse le funzioni del Collettore D. Giovanni Vaccaro presso
quale sono stati finora depositati.

Nel Real Nome ne dò alla E. V. partecipazione per l'uso conveniente.

Napoli, 14 ottobre 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente Generale di S. M. in Sicilia.

Finanze; e per la parte scientifica da quello degli affari interni.

Art. 14. Tutte le disposizioni contrarie al contenuto nel presente Decreto restano abrogate.

I nostri Ministri Segretari di Stato delle Finanze, e degli affari interni, ed il Luogotenente generale nei Reali Dominî al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente Interino
del Consiglio dei Ministri
Fir. MARCH. DI PIETRACATELLA.

Il Ministro Segretario di Stato
delle Finanze
Firmato, FERRI.

Il Ministro Segretario di Stato
degli affari interni
Firmato, SANT'ANGELO.

Per certificato conforme
Il Consigliere Ministro Segr. di Stato
Pres. del Consiglio dei Ministri
Fir. MARCH. DI PIETRACATELLA.

Per copia conforme
Il Ministro Segr. di Stato delle Finanze
Firmato, FERRI.

Per copia conforme
Il Comandante generale delle armi
Luogotenente generale
Firmato, DE MAJO.

Il numero degli individui da ammettersi alla scuola teorico-pratica nella Direzione generale de' RR. e DD. viene elevato a venti.

Eccellenza — Ho rassegnato a S. M. il rapporto dei 24 dello scorso settembre, dipartimento

REGOLAMENTO PER LA PARTE FINANZIERA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL PROTOMEDICATO NEI REALI DOMINJ AL DI LÀ DEL FARO.

Art. 1. Il versamento dei dritti di lauree e privilegi di farmacisti, salassatori e levatrici, che spedisconsi dalle Università, continuerà ad eseguirsi secondo le forme attuali con deposito a favore del Tesoriere generale nei banchi di Palermo, e Messina, e nella Ricevitoria de' Rami e Dritti diversi di Catania: le dette Università non potranno però rilasciare lauree e privilegi, se non sul certificato di versamento dei dritti suddetti. L'amministrazione nel conto annuale da rendere alla gran Corte dei conti vi unirà le fedi delle Università medesime che ne assicurino la integrità.

Art. 2. La spedizione delle patenti continuerà a farsi dalla Direzione generale dei Rami e Dritti diversi sulle note dei permessi che accorderà la Commissione, che da quest'ultima verranno alla prima passati, ed il versamento dei dritti si farà per tutti i comuni dell'Isola soggetti all'Uffizio del Protomedicato generale presso i Ricevitori di Circondario, ed in Palermo nel Banco al conto del Tesoriere generale, restando soppresse le funzioni del Collettore D. Giovanni Vaccaro presso del quale sono stati finora depositati.

delle finanze, 2° carico, N. 3948, con cui V. E. nello avere rilevato di quale importanza siano

Art. 3. La percezione ed il versamento dei dritti di visita dovranno eseguirsi dalla pubblicazione del presente regolamento non più per mezzo dei Protomedici sostituti, ma dai Ricevitori dei Rami, e Dritti diversi, e costoro godranno su tale percezione l'indennità del 3 per 100 da porsi in cumulo per la liquidazione del minimum.

Art. 4. I Ricevitori nell'eseguire la percezione di tutti i dritti protomedicali dovranno rilasciare i ricevi alle parti non altrimenti, che sulle ricevute a matrici, e talloni in istampa che la Direzione generale dei Rami e Dritti diversi appresterà loro in separati libri per dritti di visita, e per dritti di patenti.

Art. 5. Essi dovranno in ogni quattro mesi per mezzo del Direttore Provinciale spedire in doppio all'Amministratore del Protomedicato un piano sinottico nominativo del carico, discarico e resti, e degli introiti ed esiti, con unirvi i borderò dei versamenti, e le liquidazioni delle indennità di loro spettanza. Alla fine poi di ogni anno renderanno coll'intervento del verificatore il conto di carico e discarico, e d'introito ed esito, pure da rimettersi per mezzo del Direttore Provinciale allo stesso Amministratore in tre consimili, facendo uso dei modelli in istampa che saranno loro apprestati dalla Direzione generale conformemente a quelli già approvati dal Governo per gli altri rami di servizio.

Art. 6. L'Amministratore del Protomedicato proseguendo in tutti i suoi rapporti con le Corti protomedicali sostitute circa

i posti di segretarî, contabili e verificatori dell'Amministrazione generale dei rami e dritti di-

la parte giurisdizionale di tal ramo, a cui non si intende apportare la menoma innovazione, si rivolgerà per quanto appartiensi alla percezione ed ai versamenti dei dritti del regio Erario direttamente ai Ricevitori locali, e curerà che per di loro mezzo si effettuisca con segnalare alla Direzione generale i negligenti per le opportune disposizioni.

Art. 7. Egli in ogni quattro mesi avrà il dovere di rendere alla Direzione generale il piano sinottico dei prodotti nella forma stessa di quelli che riceve dai gestori locali, però in risultati per comuni con alligarvi gli stati parziali dei Ricevitori, ed i soli documenti d'esito, ed alla fine dell'anno renderà pure i conti di carico e discarico, e d'introito ed esito a risultati per comuni alligandovi i conti dei parziali gestori, e tutte le giustificazioni intorno ai carichi, e discarichi di bonifiche, ed ai resti non esatti.

Art. 8. Il detto Amministratore istituirà nel suo officio una scrittura a stile doppio, di cui sarà oggetto di presentare in risultato per ogni Comune il carico tramandato ad ogni Ricevitore per dritti di patenti, e di visita, l'esazioni che si avverano, i versamenti, le indennità minimum.

Il modello di tale scrittura dovrà dal medesimo nel termine di giorni 8 presentarsi all'approvazione della Direzione generale, e non eseguirsi che dopo sarà dalla medesima riconosciuto nelle regole.

Art. 9. I conti quadrimestrili ed annuali si cominceranno col carico dell'anno, in cui sarà posto in esecuzione il pre-

versi, e quindi il bisogno di essere i medesimi provveduti da individui bene istruiti delle ana-

sente Regolamento senza tener conto dei resti a tutto il precedente esercizio.

Per tali resti l'Amministrazione ne passerà i notamenti ai rispettivi Ricevitori di Circondario, e saranno costoro nel dovere di tenerne una particolare scrittura, di farne la esazione sotto la propria responsabilità, e di darne un conto quatrimestrile ed annuale separato, salvo ad imprendersi su i resultati delle procedure tutti quelli espédienti che saranno creduti necessarî per la cancellazione delle partite deperse.

Art. 10. La prima volta che sarà messo in osservanza il presente regolamento, e successivamente in ogni cinque anni l'Amministratore del Protomedicato provvederà i Ricevitori di una lista di carico dei dritti di visita da doversi riscuotere. Onde la medesima offra la certezza, e la legalità necessaria verrà compilata nel modo seguente:

L'Amministratore che tiene nel suo uffizio il libro del personale di coloro che ne dipendono, rileverà dal medesimo in tanti fogli quanti sono i Circondarî, le note nominative degl'individui soggetti alla visita spiegandovi la loro qualità, la residenza, ed i dritti dovuti, ed invierà tali note non più tardi del 28 febbraro dell'anno in cui ricade la formazione di tal lavoro alle rispettive Corti protomedicali.

Esse dovranno esaminarne, e verificarne il contenuto nel termine improrogabile di giorni 15, e restituire le note all'Amministratore, o col di loro attestato in piedi di essere integre, ed in piena regola, ovvero colle osservazioni che a-

loghe materie, ha proposto onde aversi più vasto campo alla scelta e migliore risultamento, che

vranno occasione di farvi, bene inteso che queste debbano essere corredate degli opportuni documenti.

L'Amministratore ricevendo tali note, laddove non abbia repliche a fare per quelle tali che a giudizio delle Corti protomedicali meritano rettifica, regolarizzerà il suo registro del personale, e lo ammontare del carico con altra osservazione in piedi, e non più tardi del 15 aprile farà tenere siffatte note a' Direttori Provinciali, e costoro ne faranno immediatamente lo invio ai Ricevitori rispettivi. Negli anni intermedi l'Amministratore pei quindici di ogni mese di aprile invierà ai Direttori per l'oggetto medesimo le note divise per ogni Circondario delle sole variazioni occorse dal 16 aprile dell'anno antecedente sino al 15 aprile dell'anno della gestione.

Art. 11. Rimane determinato sotto la responsabilità personale delle Corti protomedicali che esse debbano nel corso del mese di maggio di ogni anno eseguire la visita ordinaria presso i farmacisti, e gli esercenti arti, e mestieri di loro dipendenza a norma delle costituzioni protomedicali in vigore.

Le visite straordinarie si dovranno fare all'improviso nel corso dell'anno; per le stesse non si avrà dritto a percezione alcuna.

Per Palermo le visite straordinarie si faranno per turno dai componenti la Commessione.

Nell'atto di tale visita le medesime ne compileranno verbale in triplice spedizione, nel quale dovranno nominativamente specificare il nome e cognome, e la professione, o mestiere

il numero degli individui da ammettersi alla scuola teorico-pratica della detta Amministrazione sta-

delle persone visitate. Di tal verbale immediatamente ne passeranno un originale al Ricevitore ritirandone ricevo, un altro lo conserveranno nel di loro Uffizio, ed il terzo col primo corriere che s'incontra dopo il 31 maggio lo spediranno direttamente all'Amministratore.

Ove le Corti protomedicali mancassero ad uno di tali adempimenti l'Amministratore potrà sottoporle alla multa di ducati 6 di già autorizzata dal Governo a loro danno pei mancamenti nel servizio, salve le altre misure di maggiore rigore di cui si potrebbero rendere meritevoli.

Art. 12. L'Amministratore ricevuti tali verbali dovrà farne il confronto colle liste di carico, ed in ogni caso di discordanza si porrà in corrispondenza colle cennate Corti per le delucidazioni. Ove in seguito di esse ne risulti variazione da farsi al carico, il detto Amministratore sarà sollecito di tenerne avvertiti i ricevitori onde regolarizzarsi le scritture, ed i conti medesimi. Ciò non dispensa i Ricevitori stessi dal dovere di manifestare allo Amministratore le differenze che ancor essi potranno rilevare nel paragone delle liste di carico, coi verbali di visita.

Art. 13. Restano avvertiti i Ricevitori, ed i verificatori, che al conto annuale dovranno alligarsi in appoggio del carico, se trattasi del carico in cui si è formata, la lista originalmente, e l'originale verbale di visita; se trattasi di altri esercizi, l'originale stato di variazioni a firma dell'Amministratore, il verbale della visita, ed ogni altro documento, influendo alla integrità del carico medesimo.

bilito a sei dal regolamento annesso al real de-

Dovranno pure alligarvi le giustificazioni delle cure adoprate contro i debitori.

Art. 14. I detti Ricevitori terranno un sommario di carico di quelli in uso pel Registro, ed in esso annualmente scritureranno le operazioni di carico, e discarico che avvengano, e nel libro di cassa generale apriranno un nuovo foglio per la scritturazione degl' introiti.

Napoli, 25 giugno 1844.

L'APPROVO
Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
Firmato, FERRI.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente Interino del Consiglio dei Ministri
Fir. MARCH. DI PIETRACATELLA.

Per certificato conforme
Il Consigliere Ministro di Stato Presidente Interino del Consiglio dei Ministri
Fir. MARCH. DI PIETRACATELLA.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
Firmato, FERRI.

Per copia conforme
Il Comandante generale le armi Luogotenente generale
Firmato, DE MAJO.

QUADRO *dei dritti Protomedicali, e classi che vi sono soggette.*

COMUNI	AROMATARI		DROGHIERI	
Infra due mila anime . . . . . Duc.	2	»	»	80
Da due mila a quattro mila . . . »	2	70	1	20
Da quattro mila a sei mila . . . . »	3	20	1	60
Da sei mila in sopra . . . . . »	4	»	2	»
Capi luoghi di Provincia . . . . . »	5	»	2	40
I venditori di antacido, quelli di aromi contusi, e gli erbolai pagheranno indistintamente l'annua somma di grana 20.				

Napoli, 25 giugno 1844.

L'APPROVO

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
Firmato, FERRI.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente Interino del Consiglio de' Ministri
Firm. MARCH. DI PIETACATELLA.

Per certificato conforme
Il Consigliere Ministro di Stato Presidente Interino del Consiglio de' Ministri
Firm. MARCH. DI PIETRACATELLA.

Per copia conforme
il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
Firmato, FERRI.

Per copia conforme
Il Comandante generale le armi Luogotenente generale
Firmato, DE MAJO.

creto del 21 giugno 1851, (1) sia elevato a venti: che degli accennati individui, i quali dopo

Napoli, 21 giugno 1851.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

(1) Veduto il rapporto del Tenente generale Duca di Taormina Comandante in Capo il primo corpo di esercito funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Veduto l'avviso della Consulta di quei nostri Reali Dominî;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

ART. 1. Sarà istituita nella Direzione generale dei rami e dritti diversi in Sicilia una scuola teorico-pratica per la istruzione di un determinato numero di alunni nelle materie amministrative e legislative di bollo, registro, privilegi ed ipoteche, ed altri rami a quell'Amministrazione annessi, non esclusa la tassa ed il pagamento delle spese di giustizia penale.

ART. 2. È approvato l'annesso regolamento contenente le norme per tutti gli oggetti relativi all'andamento di questa istituzione.

ART. 3. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il Tenente generale Duca di Taormina Comandante in Capo il primo corpo di

il biennio di esperimento sarebbero approvati alunni, i soli primi sei dovessero percepire lo appuntamento stabilito dall'art. 8° del mentovato regolamento: e che a misura che ciascuno dei primi

esercito funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, FORTUNATO.

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, FORTUNATO.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Generale in Capo Luogotenente Generale interino
Firmato, SATRIANO.

sei approvati alunni passerebbe a posti superiori, l'assegno ricaduto debba passare agli altri se-

REGOLAMENTO CONTENENTE LE NORME PER TUTTI GLI OGGETTI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DELLA ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA TEORICO-PRATICA NELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEI RAMI E DRITTI DIVERSI IN SICILIA.

Art. 1. Saranno ammessi alla scuola teorico-pratica dell'Amministrazione generale dei RR. e DD. di Sicilia sei individui che ad un regolar corso di studî uniscano sufficienti requisiti di morale. Essi debbono almeno essere iniziati nella scienza del dritto, appartenere a famiglie civili, e documentare di non essere in urgente bisogno di lucro.

Art. 2. La durata del corso pratico sarà di due anni, e nella fine di ogni otto mesi, gli alunni saranno sottoposti ad esame sulle materie che han formato oggetto della istruzione negli otto mesi medesimi. Degli esami saranno redatti corrispondenti verbali, che verranno trasmessi al Ministero di Stato presso il Luogotenente generale per l'analoga approvazione.

Gli esami saran dati alla presenza del Direttore generale, del Segretario generale, del Capo Contabile, del Direttore di Palermo, e dei Capi di officio a scelta del Direttore generale. Eglino ne valuteranno il merito, motiveranno il loro parere, e pronunzieranno il loro giudizio tanto sul grado della rispettiva istruzione secondo i punti di merito di ciascun esaminato, quanto sulla loro definitiva ammessione ai termini dell'art. 8° del presente regolamento.

Art. 3. Gli alunni verificatori che si trovano attualmente

condo il numero d'ordine che terranno nel ruolo dell'alunnato, rifornendosi la scuola del numero dei discenti che ne usciranno.

ammessi nell' Amministrazione potranno fare il corso teorico-pratico per soli otto mesi affin d'istruirsi sulla legge del registro e bollo.

Art. 4. Potranno profittare del corso teorico-pratico stabilito dal presente regolamento per maggior loro istruzione anche gli impiegati dell' Amministrazione; i quali dopo i corrispondenti esami, potranno concorrere per cariche di grado maggiore, come si dirà in appresso.

Art. 5. Il metodo d'istruzione sarà diviso come segue:

Nei primi otto mesi

Legge del registro.

Regime ipotecario.

Dritti di Archivio.

Nei secondi otto mesi

Legge del bollo.

Dritti di Cancelleria.

Tassa e pagamento delle spese di giustizia.

Negli ultimi otto mesi

Contabilità dell' Amministrazione

Idee generali ma istruttive degli altri cespiti aggregati alla dipendenza e delle antiche scritture demaniali.

Art. 6. Alla istruzione degli alunni verrà destinato un impiegato di grado superiore che sarà proposto dalla Direzione generale ed approvato dal Ministero presso il Luogotenente generale.

La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 16 del corrente, si è degnata approvare le proposizioni di V. E.

Il medesimo potrà avere un aggiunto se il bisogno lo esigga.

Art. 7. L'istruttore alla fine d'ogni mese indicherà con apposito rapporto il progresso di ciascun alunno.

Questi rapporti in parità di merito, riconosciuto nello esame finale, daranno maggiori dritti a coloro che si saranno distinti per profitto, per condotta e per assiduità nelle rispettive epoche d'insegnamento.

Art. 8. Alla fine dei due anni vi sarà un esame generale. Quelli tra gli alunni che saranno ammessi definitivamente, cominceranno dal dì della loro approvazione a godere di un appuntamento di ducati sei al mese per ciascuno.

Tali esiti saranno a proposizione del Direttore generale imputati sulle spese variabili dell'Amministrazione.

Art. 9. Gli alunni ammessi come sopra, e che già faranno parte dell'Amministrazione col godimento del rispettivo appuntamento mensuale, saranno tenuti a prestare servizio e saranno utilizzati nel bisogno per le verifiche delle officine pubbliche, delle Schede Notariali, delle visite e sorprese di cassa, e di altre operazioni di cui saranno riconosciuti capaci.

Art. 10. Gli alunni poi che potranno essere riprovati nello esame generale del primo corso, potranno essere ammessi al secondo ond'essere istruiti sulle materie, e subire così altro esame.

La riprovazione per la seconda volta pronunziata li escluderà definitivamente.

Ed io nel real nome ne dò alla E. V. partecipazione per l'uso conveniente.

Napoli, 19 ottobre 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Art. 11. In concorso degli altri impiegati dell'Amministrazione potranno esser prescelti gli alunni approvati, alle cariche di Ricevitori di capo luoghi di province, di Contabili, di Segretari delle Direzioni, ed anche di Verificatori se per taluni di essi vi concorressero circostanze tali da farli meritevoli di queste importanti funzioni.

Art. 12. Perchè non sia menomamente attrassato il servizio della Centrale, saranno designate dal Direttore generale le ore in cui l'istruttore dovrà dare le sue lezioni, e ne sarà destinato il luogo.

Art. 13. Alla fine del secondo corso d'istruzione la generale Amministrazione valuterà sulla base del numero degli alunni non ancora utilizzati, se convenga di aprirsi un terzo corso di studi, ovvero se per questo esercizio dovesse sospendersene l'esecuzione, salvo a ricominciarsi la medesima nel principio del settimo anno e così successivamente.

Napoli, 21 giugno 1851.

L'APPROVO

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FORTUNATO.

La franchigia di registro e bollo accordata alle obbligazioni di semenze e soccorsi non si estende alla coltivazione delle vigne.

Palermo, 22 ottobre 1857.

Signore — Col rapporto del 25 agosto ultimo, N. 2778, ha ella chiesto le superiori risoluzioni sul dubbio elevatosi in Girgenti, cioè se la franchigia di registro e bollo accordata in forza dello editto relativo alle obbligazioni di semenze e soccorsi, possa estendersi alla coltivazione delle vigne.

Ed in risposta debbo manifestarle, che l'editto di cui sopra è parola mira soltanto a render più facile la via perchè i miseri villici abbiano le dovute agevolezze per seminare i loro piccoli

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, FORTUNATO.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Generale in Capo Luogotenente Generale interino
Firmato, SATRIANO.

poderi. E che le franchigie riguardino le sole seminazioni, ben si desume dalla comparazione dei diversi articoli che informano l' editto, nei quali sempre parlasi di semenze e soccorsi che abbiano abilitato il coltivatore alla semina ed al ricolto.

Or certamente non possono comprendersi in questa categoria i vigneti. Per essi non trattasi di seminazione, bensì di piantagione, non di un metodo semplice di coltura, bensì di una industria che non si adatta naturalmente ad agricoltori poveri, i quali per piantar la vigna dovrebbero privarsi per più anni del frutto che loro darebbe il suolo, ove alla seminazione di grani o cereali lo destinassero.

Premesso quindi l' anzidetto, le dico che lo editto di cui è parola non riguarda punto la coltivazione delle vigne, e che in conseguenza non possono ad essa applicarsi le franchigie che da quello risultano.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale de' RR. e DD.

Nell'interesse dell'Amministrazione regia può sequestrarsi una rendita di un beneficio in vacanza.

Palermo, 10 novembre 1857.

Da S. E. Il signor Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia in data del 31 ottobre scorso mi viene scritto quanto segue:

» Eccellenza — Il signor Ministro delle finanze a cui mi rivolsi nuovamente in veduta del riverito suo ufficio del 10 giugno ultimo, finanze, 2° carico, N. 2364, per farmi conoscere se nello interesse dell'Amministrazione regia possa dalla Direzione generale del gran libro sequestrarsi una rendita di pertinenza di un beneficio, i di cui beni stanno sotto sequestro ed il titolare siane trapassato, mi ha or manifestato quanto segue:

» Che le rendite intestate ai benefici essendo di temporaneo usufrutto de' titolari, alla morte di costoro è indispensabile l'impedimento perchè non fossero soddisfatte, sino a quando non venisse diversamente disposto del godimento di esse: principî questi che, come riferisce il Direttore

generale del gran libro, si sono costantemente ritenuti, e non mancano esempli nei quali si siano impediti i pagamenti di tali rendite ai beneficî intestate per la morte dei titolari.

» Laonde io mi reco a dovere comunicare ciò alla E. V., a pieno riscontro dei suoi officî all'uopo direttimi, l'ultimo dei quali datato il 10 giugno di sopra cennato, per l'uso che stimerà conveniente. »

Lo comunico a lei per l'uso di risulta e di riscontro al suo rapporto del 6 giugno, soggiungendole che vanno a passarsi le analoghe prevenzioni al Direttore generale del gran libro.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale de' RR. e DD.

Rimpiazzi provvisorî dei Direttori de' RR. RR.

Palermo, 17 novembre 1857.

Signore — Col rapporto del 31 agosto ultimo facendo ella presente come la sua malcondotta salute non le permetta disimpegnar le funzion di controllore provinciale, molto più che trovasi sopraccaricato di molti affari del proprio ufficio, ha chiesto di essere autorizzata a farsi rimpiazzare provvisoriamente in detto incarico dal controllore delle CC. DD. signor Bucca.

Sul proposito giova ricordare che col real decreto del 14 settembre 1854 (1) fu prescritto,

Napoli, 14 settembre 1854.

(1) Veduto il real decreto del 29 gennaro 1853, risguardante la riunione in unica Direzione per ogni provincia di Sicilia delle Direzioni provinciali dei RR. e DD. e delle CC. DD., col quale decreto all'articolo 4° fu detto che in mancanza dei Direttori o in caso d'impedimento di essi i segretarî ciascuno pel suo carico momentaneamente ne assumessero la firma, e si occupassero di tutti gli affari della Direzione;

Volendo provvedere per l'unità del servizio al migliore andamento delle anzidette Direzioni provinciali;

che in caso di assenza o d' impedimento i Direttori dei RR. RR. dovranno esser suppliti nelle loro funzioni dagli ispettori controllori delle spese di giustizia, o dai controllori delle CC. DD.

Or provvedendosi con tal decreto al rimpiazzo

Veduto il rapporto del Tenente generale Duca di Taormina, Comandante in Capo il primo corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I Direttori provinciali de' RR. RR. in Sicilia, in caso di assenza o impedimento saranno rispettivamente suppliti dall'ispettore controloro de' RR. c DD., ed in mancanza di quest'ultimo dal controloro delle CC. DD., che si trovi nel capo luogo della provincia.

Art. 2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il Tenente generale Duca di Taormina, Comandante in Capo il primo corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, F. TROJA.

dei Direttori, anche per qualsiasi impedimento, e potendosi in questo ben comprendere o il motivo di salute stando pure in residenza, o il disimpegno di altre occupazioni da impedire che lo stesso funzionario si potesse in un medesimo ad altro addire, le dichiaro, che non è il caso di un provvedimento eccezionale per lei sola onde poter delegare nelle sole di lei funzioni di controllore provinciale provvisoriamente uno dei controllori delle CC. DD. residenti in cotesto capo luogo, ma che invece ella, siccome gli altri suoi

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Generale in Capo Luogotenente Generale interino
Firmato, SATRIANO.

colleghi, può avvalersi, ove sussistano giusti motivi, di quanto il detto real decreto prescrive.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore de' RR. RR. di Messina.

Modifiche e chiarimenti alla legge del 21 giugno 1819 in quanto al regime ipotecario.

Palermo, 5 dicembre 1857.

Signore — Da S. E. il signor Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia in data del 24 novembre scorso mi viene scritto quanto segue:

» Eccellenza — Rassegnai novellamente alla M. S. per le Sovrane sue diffinitive risoluzioni il progetto di Decreto, che erasi da V. E. presentato sin dagli 11 dicembre 1855 risguardante talune modifiche e chiarimenti alle leggi ipotecarie e del Registro per frenar gli abusi di qualche Conservatore per ispirito di venalità, giusta

gli ordini espressi nel Sovrano Rescritto del 24 settembre ultimo N. 3703.

» E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 30 ottobre di questo anno si degnò approvare siffatto progetto di Decreto.

» Io quindi mi onoro trasmettere all' E. V. la copia conforme del detto Real Decreto per l'uso conveniente. »

Ne la prevengo, e le rimetto copia conforme del suddetto Real Decreto per l' uso corrispondente, soggiungendole, che mi riserbo a trasmetterle un discreto numero di esemplari del Decreto medesimo come prima saranno stampati.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore Generale dei Rami e Dritti Diversi.

(Segue il Decreto sopracitato)

Napoli, 30 ottobre 1857.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Avendo l' esperienza mostrato che in qualche Ufizio di Conservatore d'Ipoteche siansi erroneamente interpetrate ed applicate in danno delle parti o della Finanza, e con ritardo del pubblico servizio, talune disposizioni contenute nelle Leggi Ipotecarie e del Registro;

Volendo Noi che in tutti gli Ufizî delle Conservazioni dell' Ipoteche e trascrizioni sia la osservanza uniforme e tale che risponda allo spirito ed alla lettera delle mentovate Leggi;

Veduto il rapporto del Nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la Nostra Real Persona;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Nella trascrizione dei titoli di compra-vendita, i Conservatori delle Ipoteche non potranno estendere le iscrizioni ipotecarie di ufficio oltre i casi tassativamente e letteralmente contemplati dall'articolo 1994 delle Leggi Civili;

Se ciò non ostante si permettano di farlo, non avranno azione per costringere al rimborso delle relative spese le parti cui giovano, non esclusi coloro, che avrebbero potuto domandare le iscrizioni esercitando i dritti del venditore.

Saranno inoltre tenuti ad indennizzare la Real Finanza dei dritti che avrebbe dovuto riscuotere, nel caso che si fossero eseguite a richiesta degl' interessati.

Art. 2. Non sarà vietato ai Conservatori d'iscrivere tutti quei dritti e pesi reali che gravano uno immobile, e potessero rappresentare parte di valore dello stesso, purchè ne fossero richiesti dalle parti interessate.

Art. 3. Se da un solo titolo nascessero più dritti suscettivi d'iscrizioni sian certi, siano even-

tuali, unica dev'essere la formalità, ed unico il dritto fiscale e il compenso del Conservatore per la iscrizione, come per altro caso venne risoluto dal Real Rescritto dei 22 dicembre 1843, del quale s'inculca la osservanza.

Resta a cura dei redattori delle note che queste contengano la più esatta indicazione e la natura dei diversi dritti a conservarsi.

La tassa fiscale sarà o la graduale soltanto, o il dritto fisso secondo che risulterà maggiore o l'una o l'altro nel computare i dritti ad iscriversi, giusta le norme stabilite dal Real Decreto del dì 8 luglio 1851.

Art. 4. Le note che si rediggono dalle parti richiedenti, giusta le norme dettate dagli articoli 2042 e 2047 delle Leggi Civili, saranno ricevute dal Conservatore. Le potrà rifiutare nel solo caso, che le indicazioni volute dai sopradetti articoli non siano conformi al titolo che le parti nello iscrivere le ipoteche convenzionali o giudiziali son tenute presentare o non corrispondenti alle convenzioni matrimoniali che i Notai son tenuti trascrivere per le ipoteche legali delle donne maritate in testa delle note.

La redazione delle note spetta al Conservatore nei casi determinati da particolari disposizioni e col premio in esse preveduto.

Potranno anche le parti affidare al Conservatore in tutti altri casi la formazione delle note, ed in questi gli sarà dovuto l'emolumento di grana trenta.

Di questo emolumento dovrà farsi menzione nella specifica, così nel borderò, come nel registro.

Il pregiudizio che potrà avvenire dalla irregolarità delle note redatte in difformità del titolo o delle convenzioni matrimoniali sarà a tutta responsabilità del Conservatore, ove ne fosse stato egli il redattore.

Art. 5. Nelle rinnovazioni d'iscrizioni ipotecarie basta la presentazione del borderò, e le note non potranno rifiutarsi quando corrispondono alla prima iscrizione.

Art. 6. Il riscontro o bollettino di cui è parola nell'articolo 2101 delle Leggi Civili si dovrà rilasciare alle parti richiedenti immediatamente dopo che il Conservatore scriverà nel registro la

esibizione, ed il borderò coll' attestato della seguita formalità non più tardi di un mese dopo il rilascio del bollettino.

L'invio però dei borderò nelle rinnovazioni di Ufficio sarà fatto non più tardi di tre mesi dal dì della compiuta formalità sui registri.

Non è vietato ai Conservatori di eseguire le dette rinnovazioni di Ufficio nel corso dell'anno, secondo che seguono le scadenze decennali, senza attendere la fine dell'anno dichiarato utile dal Real Decreto del 5 marzo 1829.

Il ritardo o rifiuto del Conservatore in opposizione al prescritto del presente articolo o dei precedenti 4° e 5° darà luogo alle sanzioni prevedute dallo articolo 2103 delle Leggi Civili con le norme dettate dallo articolo 2100 delle Leggi suddette.

Art. 7. Qualora si domandino certificati di parziali trascrizioni, è vietato al Conservatore di comprendervi tutt' altre trascrizioni relative allo stesso immobile, ma basterà far menzione nel certificato che altre n' esistono.

L'emolumento pei detti certificati sarà di grana

quindici per ogni pagina di due facciate, giusta l'articolo 90, Num. 9 della Legge del 21 giugno 1819.

Sarà contato nei ruoli o pagine lo attestato del Conservatore della seguita trascrizione.

Art. 8. Rimane stabilito per regola generale in tutte le Amministrazioni e per tutti gli Uffiziali pubblici che sono autorizzati a rilasciare spedizioni, copie, estratti, certificati e qualunque altro atto, spettar metà degli emolumenti stabiliti a tanto per pagina, composta di due facciate ognuna di venticinque linee ed ogni linea di diciotto sillabe, ove di una pagina ne fosse scritta tutta o parte di una facciata, e se questa sia interamente scritta e si cominci la seconda facciata, spetterà l'intero emolumento.

Art. 9. Nelle rinnovazioni d'iscrizioni ipotecarie di Ufficio sarà riscosso il dritto fiscale e lo emolumento del Conservatore dopo eseguita la formalità della iscrizione. Il borderò quindi che si rimette, giusta i regolamenti pel rimborso di unita allo stato di carico ai Ricevitori deve contenere la specifica diffinitiva.

Art. 10. In dette rinnovazioni di Ufficio non va tassato l'importo della carta del riscontro o bollettino che non si rilascia. In quelle a richiesta se ne devono rilasciare altrettanti per quanti sono i numeri diversi dei depositi consegnandone partitamente nel numero uguale alle domande delle formalità separate da eseguirsi.

Art. 11. Essendosi promossi dei dubbî sul metodo da tenersi per le iscrizioni ipotecarie da prendersi o rinnovarsi in forza dei titoli contenuti ne' ruoli in collettiva, resi esecutivi a favore delle Mense Vescovili, dei Beneficî, dei Seminarî, o di altre corporazioni Ecclesiastiche, non che a favore dei Comuni, de' luoghi Pii, o di altri Stabilimenti, saranno osservate in Sicilia le seguenti disposizioni in conformità di quanto fu prescritto per questa parte dei Reali Dominî con Nostra Sovrana determinazione dei 26 ottobre 1830.

1° Che si formino separati borderò per ciascun articolo di credito compreso nei ruoli suddetti, e che questi borderò i quali debbono essere redatti in carta bollata di grana dodici a

tenor della legge siano registrati gratuitamente e col solo compenso di un grano per ognuno a favore del Ricevitore del registro e bollo.

2° Che tali borderò siano esclusivamente formati dai Conservatori delle Ipoteche, e non dagli Amministratori.

3° Che per la formazione e redazione di ciascun borderò in doppio si dia ai Conservatori un compenso di grana quindici in vece delli grana trenta fissati dai regolamenti.

4° Che la spesa degli enunciati borderò non escluso il compenso di sopra stabilito a favore del Ricevitore del registro e bollo per la registrazione gratuita dei medesimi, come pure tutte le altre spese occorrenti per le iscrizioni o rinnovazioni di esse debbano cedere a carico delle parti debitrici, ma saranno anticipate dai richiedenti le formalità.

5° Ch' essendovi luogo a rettifica di antecedenti iscrizioni si debba questa fare indipendentemente, ed antecedentemente all'atto di rinnovazione.

6° Che per tali rettifiche non si riscuotano dritti fiscali, i quali rimangono rilasciati.

7° Che gli emolumenti dovuti ai Conservatori delle ipoteche per le iscrizioni, rinnovazioni, e rettifiche debbano esser pagati per intero, giusta la tariffa legale.

Art. 12. Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il Nostro Luogotenente Generale in quella parte dei Nostri Reali Dominì, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Luogotenente Generale
Firmato, CASTELCICALA.

Provvedimenti per gli esiti sulle casse dei Ricevitori del registro e bollo.

Palermo, 14 dicembre 1857.

Signore — Riferitomisi il rapporto di lei del 22 novembre 1856, e tenuto presente lo avviso del Consiglio di Tesoreria rassegnatomi da quel Presidente con rimostranza del 24 novembre scorso, N. 801 intorno al modo di regolarizzare gli esiti che si fanno sulle casse dei Ricevitori del registro e bollo, son io divenuto ad approvare, in conformità del parere del detto consesso, l'incluso regolamento, stato formulato sul progetto da lei presentato e sulle modifiche da ultimo da lei stessa apportatevi.

Ne la prevengo, e le invio un esemplare del detto regolamento da me approvato per l'analogo adempimento di risulta, soggiungendole che il detto regolamento debba mettersi in esecuzione dal primo gennaio prossimo venturo.

Il Luogotenente generale
Firmato — CASTELCICALA.

Sig. Direttore generale dei Rami e Dritti Diversi.

Regolamento per gli esiti su le casse dei ricevitori di dipendenza dell'Amministrazione dei rami e dritti diversi per lo ramo del registro e pei cespiti aggregati.

Degli obblighi dei Ricevitori.

Art. 1. La regola attualmente in vigore circa al versamento dei così detti valori per numerario, stabilita per la ministeriale del 13 agosto 1835, resta abrogata.

Dal 1° gennaio 1858 in poi i Ricevitori del registro e bollo, tostochè estingueranno mandati di spese di giustizia, di rilasci a' Cancellieri, di vidimazioni a' regî Giudici e di spese di coazioni, o si esiteranno le spese di trasporto della carta bollata, il premio di esazione, l'indennità di minimum, e quelle de' gasti e locali stabilite con real Decreto del 16 luglio 1827, saran tenuti farne analoga scritturazione di esito nel giornale di cassa, e negli appositi registri di esito, che debbon tenere, a mente delle istruzioni di N. 1 e 28.

Art. 2. Nella formazione del mensuale bilancio d'introito ed esito, che giusta i regolamenti in vigore, van tenuti rendere di mese in mese in triplo originale alla Direzione provinciale, siffatti pagamenti saran riportati in esito con la debita distinzione degli articoli cui si riferiscono.

1° Spese di giustizia distinte nei quattro rami al Civile, al Criminale, al Correzionale ed al Militare, e suddivise in urgenti e non urgenti.

2° Rilasci ai Cancellieri.

3° Dritti di vidimazioni ai regi Giudici.

4° Spese di coazioni.

5° Spese di trasporto della carta bollata.

6° Premio di esazione.

7° Indennità di minimum.

8° Indennità de' gasti e locali - formandone la totalità e riportandola nella categoria - Totale - degli esiti all' uopo stabilita nel modello del bilancio mensuale che segnato col N. 1 si accompagna al presente regolamento.

Art. 3. Per tali esiti sarà responsabilità dei Ricevitori alligare allo stesso bilancio mensuale tanti inventarî quanti sono gli articoli di spesa

sopra indicati, accompagnando in seno di ciascun di essi, tutti i documenti che giustifichino le somme esitate nel mese. Tali documenti consisteranno, per le spese di giustizia negl'inventarî riconosciuti dallo Ispettor Controloro del Ramo; pei rilasci ai Cancellieri, vidimazioni a' regî Giudici e spese di coazioni, nei mandati debitamente quietanzati; per le spese di trasporto della carta bollata ne' documenti prescritti nella circolare del 23 dicembre 1856, N. 3924; pel premio di esazione nella liquidazione formata dallo stesso Ricevitore e da lui quietanzata; per la indennità di minimum che sarà unicamente esitabile nel mese di dicembre di ciascun anno nella liquidazione redatta ai termini dei regolamenti in vigore; e per le indennità di gasti e locali ugualmente esitabili nel mese di dicembre, nel foglio di quietanza a firma del ripetuto Ricevitore.

Gli originali documenti, di cui sopra è cenno, saranno alligati in una sola delle tre spedizioni dei mensuali bilanci e precisamente in quella che dovrà essere trasmessa alla Direzione generale. Le altre due spedizioni saranno corredate dai

soli duplicati degli inventarî con l'avvertenza in piedi che i documenti originali trovansi annessi nell' altro consimile del bilancio mensuale. Ove qualche partita di esito non sia legalmente giustificata, ovvero difetti assolutamente di documento, ne sarà significato amministrativamente il suo montare al Ricevitore. Tali significhe saranno spedite dall'Amministrazione generale, e rimesse alla Tesoreria generale pel debito incasso nello interesse della medesima.

Art. 4. Tuttochè coi precedenti articoli sia stabilito che i pagamenti fatti in ciascun mese da ogni Ricevitore debbano riportarsi come esiti in dettaglio nelle scritture, e come tali farsi figurare nei bilanci mensuali con gli originali documenti in appoggio, pure a mettere in armonia questo servizio coi sistemi della real Tesoreria generale, resta stabilito che ciascun Ricevitore alla fine di ogni mese redatto uno stato di dettaglio di siffatti esiti, ed aggiuntavi in piedi la di lui dichiarazione giurata, che attesti sotto pena di falso che tutte le posizioni in esso contenute sono conformi alle sue scritture, lo ver-

serà nell'ultima cinquina del mese presso il Percettore comunale.

Tale stato, che sarà redatto in quadruplo originale sarà nelle forme uguali al modello N. 2 annesso al presente regolamento.

Art. 5. I Percettori comunali, i Ricevitori distrettuali e generali, e la Tesoreria generale accetteranno ad introito tale stato con la dichiarazione giurata, senza altri documenti.

Il Percettore nell'accettarsi tale stato apporrà la sua firma in piè del medesimo, ed al tempo stesso ne farà menzione nel tallone o ricevuta contabile che debba rilasciare al versante.

Tale menzione sarà fatta con le seguenti parole : « In valori per numerario , consistenti in » uno stato collettivo di esiti fatti dal Ricevitore » nel mese di ..... e da lui attestato con » giuramento. »

La Tesoreria generale, riuniti di mese in mese tali stati di esiti , ne prenderà nota nelle sue scritture, sotto la indicazione « Esiti sulle casse » dei Ricevitori dei rami e dritti diversi rimbor- » sabili dall' Amministrazione generale di quel » ramo. »

Delle quattro spedizioni dell'anzidetto stato due rimarranno presso il Percettore, e le altre due saran consegnate al Ricevitore dei rami e dritti diversi, il quale ne riterrà una per la ricevitoria, e l'altra l'alligherà a quella spedizione del mensuale bilancio, a cui accompagnerà gli originali documenti degli esiti fatti nel mese, a mente dell'art. 3° suddetto.

Art. 6. In conseguenza di questo novello sistema, cessata ogni ragione di potere apparire delle reste di cassa nei bilanci mensuali, i Ricevitori dei rami e dritti diversi saranno obbligati al versamento a cassa netta di cinque in cinque giorni che essi eseguiranno con le stesse classificazioni sin'ora in uso, rimanendo espressamente prescritto che il versamento dell'ultima cinquina del mese debba da' suddetti Ricevitori eseguirsi, e dagli Agenti della real Tesoreria accettarsi nel dì ultimo del mese istesso, affinchè nella contabilità di questi ultimi, figurassero identicamente ad introito i fondi tutti incassati e versati dai Ricevitori dei rami e dritti diversi, nelle sei cinquine del mese istesso, protraendosi al-

l'uopo nell'ultimo giorno di ciascun mese il servizio di entrambi gli ufficî di quel tempo che sarà bisognevole per lo adempimento di questa disposizione.

Ove taluno dei Ricevitori in disprezzo del cennato divieto si permettesse far delle anticipazioni non autorizzate superiormente, o ritenere per qualsiasi altra causa delle somme presso la di lui cassa, sarà, *ipso facto,* esposto alle misure di rigore, e tenuto al pronto versamento della somma una con gl'interessi al sei per cento dal dì in cui avrebbe dovuto depositare sino a quello in che depositerà la somma nella cassa di dipendenza della real Tesoreria generale.

Sarà solamente tollerato ai termini della risoluzione di S. A. R. del 29 agosto 1833 un non versamento di duc. 30 pei Ricevitori dei capi-province, esclusi i due Ricevitori degli atti civili pubblici in Palermo, e di duc. 15 per quelli dei capi-distretti, da servir loro come fondo per lo soddisfo delle spese di giustizia urgenti. Queste sole cifre saran quelle che per gl'indicati Ricevitori rispettivamente potranno essere ri-

portate come reste di cassa sotto la cennata caratteristica.

Art. 7. I bilanci mensuali, di cui sopra è parola, dovranno dai Ricevitori, in tripla spedizione, essere immancabilmente trasmessi alla rispettiva Direzione provinciale, non più tardi del giorno cinque del mese seguente per quello precedente, secondo è stabilito all'articolo 104 delle istruzioni di N. 1.

Degli obblighi delle Direzioni provinciali.

Art. 8. Ciascun Direttore tosto che riceverà i mensuali bilanci da' Ricevitori sarà in obbligo farli verificare dalla di lui contabilità, onde conoscere se contengano errori materiali di addizione, se gli esiti sieno tutti convalidati da legali documenti, e se siano state puntualmente adempite le prescrizioni della cassa netta.

Ove rilevassero degli errori di cifra nella parte degl'introiti, o delle somme indebitamente trattenute in cassa, ne spediranno subito la corrispondente significatoria a carico del Ricevitore;

e se osservassero errore di addizione, mancanza, o illegalità sui documenti di esito, si limiteranno a farne dettagliate osservazioni in piede del bilancio mensuale.

Compita questa verifica dovrà ciascun Direttore accusare la ricezione dei cennati bilanci del mese al Ricevitore, facendo menzione nell' officio stesso di recezione delle significatorie spedite, e delle osservazioni fatte degli esiti come sopra si è detto, restituendogli, da lui riconosciuti, così il triplo originale del bilancio mensuale, che gli annessivi inventarî di esiti.

Tali riscontri saranno scrupolosamente conservati da ciascun Ricevitore, tanto per la di lui cautela, quanto per mostrarli al verificatore nelle annuali visite, in comprova di avere egli puntualmente adempito a questo suo dovere, e di avere trasmesso tutti i documenti di appoggio agli esiti fatti in ciascun mese.

Art. 9. I Direttori, dopo adempite le verifiche, e i riscontri di che è cenno nell' articolo precedente, ritenendo per uso della contabilità loro il duplicato dei bilanci mensuali, con gli

inventarî senza documenti, invieranno sollecitamente l'altro con tutti i pezzi di appoggio, e non più tardi del giorno 20 del mese seguente, per quello precedente, alla Direzione generale, accompagnandovi il loro bilancio collettivo mensuale distinto per articoli e ricevitorie a mente delle istruzioni attualmente in vigore.

Ove in adempimento dell'articolo 8 avessero essi spedito delle significatorie a carico dei Ricevitori, ne faranno menzione nella categoria delle osservazioni del loro bilancio collettivo, nel quale però si porteranno sempre le cifre, come risulta dai conti dei Ricevitori, salvo per le significatorie derivanti da errori di addizione, o omissione d'introito, far figurare il montare delle medesime in apposita categoria, che aggiungeranno al loro mensuale bilancio collettivo sotto la nomenclatura: - significhe amministrative per differenze negli introiti. -

Art. 10. I Direttori come capi dell'Amministrazione nelle rispettive province saranno responsabili, non che di ogni ritardo nella trasmessione periodica dei bilanci mensuali dei Ricevitori, ma

ben pure di qualsiasi omessione, o irregolarità nelle verifiche che avran potuto per negligenza, o per altro motivo commettere le contabilità di rispettiva dipendenza.

Quindi sono essi che debbono far uso dei mezzi per astringere i Ricevitori alla puntuale rimessa dei periodici bilanci mensuali, e nel caso di sensibile ostinato ritardo provocare le altre misure di rigore, di che è cenno nell'articolo 7, e di portare tutta attenzione perchè i mensuali bilanci dei Ricevitori fossero con tutto accorgimento ed esattezza verificati dalle rispettive contabilità.

Degli obblighi della Direzione generale.

Art. 11. Non appena perverranno in Direzione generale i bilanci mensuali dei Ricevitori di ogni provincia, di unita al bilancio collettivo del Direttore provinciale, l'uffiziale che ne ha il carico della scritturazione, sarà tenuto verificarli in tutte le loro parti, assicurarsi se sienvi errori di addizione o omessione negl'introiti, se il ver-

samento sia stato adempito in regola ed a cassa netta, finalmente se gli esiti per pagamenti fatti nel mese sieno stati giustificati da' legali documenti, e le cifre, in tutte le loro posizioni, concordino con quelle del bilancio collettivo della Direzione provinciale.

Nel caso osservasse errori di addizione o omessione nell' introito, ovvero delle somme indebitamente trattenute nelle casse dei Ricevitori che fossero sfuggiti alla censura della Direzione provinciale, formerà sollecitamente la corrispondente significatoria a carico del Ricevitore, la quale sarà spedita subito al Direttore provinciale con l' incarico di mandarla a pronta esecuzione, e prenderne contemporaneamente nota nella scrittura della contabilità di sua dipendenza.

Verificherà indi con tutta esattezza se gli esiti per pagamenti sieno appoggiati da' corrispondenti documenti, se questi sien legali e senza viziatura alcuna. In questo esame terrà presente le osservazioni fatte dalla Direzione provinciale in piedi del mensuale bilancio.

Di tutte quelle partite che troverà irregolarmente esitate, o prive affatto di documenti, e di tutti gli errori di addizione che potrà rinvenire negli esiti ne formerà in vista la corrispondente significatoria a carico del Ricevitore , la quale sarà subito spedita alla Real Tesoreria generale per lo debito incasso nello interesse della medesima, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.

Compiuto questo esame farà scrittura sui registri contabili della Direzione generale dei detti mensuali bilanci e della significatoria spedita.

Art. 12. Nel principio del secondo mese di ciascun bimestre gli stessi ufiziali formeranno gli stati di dettaglio distinti per provincia, ricevitoria ed articoli di tutti gli esiti fatti da ciascun Ricevitore nel bimestre precedente. Questi stati dovranno essere distinti in due categorie, nell' una della quale si comprenderanno tutti i pagamenti di spese di giustizia, nell' altra tutti quei pagamenti per rilasci , spese di vidimazione ed altro che rientrano nella categoria di spese generali di registro e bollo.

Per le indennità però di gasti e locali, il di cui esito dovrà farsi dalla Tesoreria generale, sopra apposito articolo di stato discusso, verrà formata separata liquidazione.

Ciascun uffiziale, cui è dato il carico della scrittura della provincia, aggiungerà in piedi di tale stato da lui redatto la certificazione di corrispondere gli esiti in esso annotati con gli originali documenti ricuperati nella centrale amministrazione per alligarsi ai conti diffinitivi annuali dei Ricevitori.

Di tali stati per le sette province sarà redatto un foglio di riunione che verrà debitamente firmato e certificato dalla Direzione generale, e col visto del Direttore generale. Sullo appoggio dei medesimi senza altri documenti ne sarà dall'Amministrazione generale provocato il corrispondente ordinativo contabile dal Real Governo a favore del Tesoriere generale ai termini della ministeriale del 15 aprile 1852, perchè siffatti esiti tratti momentaneamente dai prodotti del registro e bollo ed accettati già ad introito dalla Tesoreria generale sotto la forma di valori per

numerario, mercè gli stati certificati e giurati versati dai Ricevitori nelle casse percettoriali, ai termini degli articoli 4 e 5 del presente regolamento, fossero alla Tesoreria stessa rimborsati effettivamente per via della Scrivania di razione, con imputarsene lo equivalente sugli appositi capitoli di esito per ispese di giustizia e spese generali di registro, contemplati nello stato discusso della Real Tesoreria generale, di tal che tra le liberanze suddette e la riscossione delle significhe, di cui è cenno all' articolo 11 del presente regolamento, la Tesoreria medesima raccoglierà integralmente i prodotti annuali degli svariati rami dell'Amministrazione generale dei rami e dritti diversi.

Art. 13. Gli originali documenti di esito, già ricuperati ed ammessi dalla Direzione generale saranno a cura della medesima alligati in ciascun anno ai conti diffinitivi che rimettonsi dalla stessa (dopo verificati) alla Gran Corte de' Conti, ond' essere da questa esaminati come di legge.

Degli esiti per cespiti aggregati.

Art. 14. Tutti gli esiti relativi ai varî cespiti aggregati che amministransi dalla Direzione generale saranno dalla stessa eseguiti a favore direttamente dei singoli creditori, sulle richieste documentate che alla medesima ne perverranno per mezzo dei Direttori provinciali.

Tali pagamenti saranno fatti, sia provocando gli ordini di pagamento dal Real Governo, ove essi riferiscansi a cespiti i cui prodotti si versano direttamente nelle casse regie, sia con polizze che saranno notate nelle singole madrefedi in testa del Direttore generale per quei cespiti i cui prodotti pervengono in Banco al conto del Direttore generale.

Per questi ultimi le polizze notate fedi saranno inviate col loro duplicato ai Direttori provinciali, i quali fattane la regolare trasmessione ai Ricevitori con incarico di consegnarle alla parte creditrice, restan tenuti ripetere da quelli e trasmettere alla Direzione generale il dupli-

cato con in piedi la ricevuta del prendente che attesti di essergli stata consegnata l' originale polizza conforme al duplicato.

Art. 15. Non potranno quindi i Ricevitori far più esiti di alcuna sorta, o anticipazioni a Cappellani, o altri per qualsivoglia causa, ma sì pe' cespiti di diretta pertinenza del Real Tesoro, che di quelli che pervenir debbono ai conti della Direzione generale, dovranno interamente versare a cassa netta, tutto quanto introiteranno di mese in mese, deduzion fatta degli esiti per quei mandati che potranno essere gravati sulle loro casse, e delle indennità di esazione come appresso verrà espressato.

Se in onta di questo divieto riterranno delle somme nelle loro casse, saranno ipso facto tenuti al pronto versamento della somma coi corrispondenti frutti alla ragione del 6 per 100 dal dì in cui avrebber dovuto eseguire, sino a quello in che eseguiranno l'effettivo versamento.

Art. 16. Sarà permesso ai Ricevitori nel bilancio di ciascun mese di portarsi in esito il

premio di esazione lor competente sull'introito realizzato per ciascun cespite senz'attendere la autorizzazione della Direzione generale, alligandovi però la liquidazione formata nei modi di regola.

La Direzione generale nello esame che dovrà portare sul mensuale bilancio di ciascun ramo significherà la eccedenza, ove ve ne sia, forzando ad introito l'equivalente.

Art. 17. Qualora occorresse qualche spesa urgentissima e straordinaria i Ricevitori ne faran richiesta al Direttore provinciale, il quale verificata la urgenza potrà disporre il pronto pagamento, secondo la meta fissata dalle istruzioni di N. 33, e darne subito conto alla Direzione generale per la corrispondente e celere regolarizzazione.

Art. 18. Per la uniformità del metodo su ciò che è relativo ai pagamenti in favore dei singoli creditori, giusta quanto si è detto all'articolo 14, dovendo da ora innanzi i prodotti, che ai beneficî di privato patronato sotto sequestro, e di quelli devoluti alla Real Corona per man-

cauza di titolo si appartengono, pervenire al conto della Direzione generale, anzichè a quello della Real Tesoreria generale , così verrà aperta in Banco di Corte la relativa madrefede in testa della Direzione generale medesima, in cui saranno portate ad introito le somme tutte di tal ramo, restando a di lei cura il pagamento dei pesi e delle spese inerenti, ritenendo gli avanzi sino a che sarà definita la natura del beneficio per passarli al nuovo eletto , ove sarà riconosciuto il patronato particolare, e versarli al Tesoro in un conto apparte per quei che *jure devoluto* divengano di libera collazione.

Art. 19. Tutte le disposizioni , regolamenti ed istruzioni, non che gli ordini della Direzione generale che non si oppongano al presente regolamento, nè siano stati modificati dallo stesso, rimangono in piena osservanza.

Palermo, li 14 dicembre 1857.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

			Somma	Totale
		Cura di repertori . . . . . »		
		Totale. . . D.		
SITUAZIONE DI CASSA				
Introito		Resta in debito del mese precedente D.		
		Introito del mese come in questo: »		
		Significhe dell'amministrazione . »		
		Sovvenzioni . . . . . »		
		Totale Introito. D.		
Esito		Resta in credito del mese precedente. »		
		Esito del mese come in questo . »		
		Bonifiche dell'Amministrazione . »		
		Sovvenzioni . . . . . »		
		Totale Esito. D.		
Resta	In debito	Pell'Amministrazione D. » » »		
		Per depositi giudiziari D. » » »		
	In credito . . . . . »			

Attestato veridico da me sottoscritto Ricevitore della Direzione generale dei Rami e Dritti Diversi dell'Ufficio di del mese di 18

Visto e verificato

Il Capo Contabile

Il Ricevitore

Visto

Il Direttore

ESITO

RUBRICHE	INDICAZIONE di ogni natura di esito	DETTAGLIO DEGLI ARTICOLI	AMMONTARE Per ogni articolo	AMMONTARE Per ogni natura di esito	Osservazioni
Esiti appartenenti alla Amministrazione	Spese di Cancelleria	Rilascio a' Cancellieri sui dritti di Cancelleria . . . . . D.			
	Spese generali	Di coazioni . . . . . »			
		Dritti di Regi Giudici per vidimazione »			
		Premio di esazione ai Ricevitori per Registro e sue dipendenze »			
		Premio di esazione ai Ricevitori per Bollo . »			
		Indennità della differenza del minimum »			
		Indennità per gasti e locali. . »			
		Spese per lo trasporto della carta bollata . . . . . »			
Esiti Estranei alla Amministrazione	Spese di giustizia	Al Civile . . . . . »			
		Al militare . . . . . »			
		Al correzionale . . . . . »			
		Al criminale . . . . . »			
	Versamenti per	L'Amministrazione. . . . . »			
		Bollo . . . . . »			
		Depositi giudiziari. . . . . »			
		10 per 100 sul rilascio a' Cancellieri »			
		20 per 100 sui dritti di vidimazione ai Regi Giudici . . . . . »			
		Multe ed ammende . . . . »			
		Prodotti di animali erranti . . »			
		Ritenuta sui depositi per malleveria dei giudizi penali . . . . . »			
		Archivio . . . . . »			

Mod. N. 2.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DE' RAMI E DRITTI DIVERSI

PROVINCIA DI _____ ANNO 18

DISTRETTO DI _____ MESE DI _____

RICEVITORIA DI _____

STATO di dettaglio degli esiti avvenuti nel corso di questo mese per i diversi articoli qui appresso indicati.

		Duc.	Gr.	Cav.
SPESE DI GIUSTIZIA	Criminali — Urgenti			
	Criminali — Non urgenti			
	Correzionali — Urgenti			
	Correzionali — Non urgenti			
	Militari — Urgenti			
	Militari — Non urgenti			
	Civili — Urgenti			
	Civili — Non urgenti			
	Rilasci a' Cancellieri			
	Dritti di vidimazione a' Regi Giudici			
	Spese di — Coazioni			
	Spese di — Istanze			
	Spese di — Trasporto della carta bollata			
	Premio di esazione			
	Indennità della differenza del minimum			
	Indennità di gasti e locali			
	Sommano D.			
	Anteriormente da gennaro			
	Totale degli esiti D.			

Certificato da me sottoscritto il presente stato di esiti nel loro ammontare di Duc. che sono stati prelevati cioè Duc. da' prodotti del Registro e Duc. da quelli del bollo.

Attesto inoltre con giuramento, sotto pena di falso, che tutte le posizioni sopra contenute sono conformi al risultato della scrittura di mio carico.

In li 18

Il Ricevitore

☞

Vista la presente dichiarazione, la quale per il suo ammontare in Duc. è conforme ad altra simile versata presso di me nel sopradetto giorno.

Il Percettore

☞

Per assicurare la controllazione degl' introiti di Terrasanta.

Palermo, 18 dicembre 1857.

Signore — Gl'introiti di Terrasanta, che secondo il regolamento sovranamente approvato il 21 maggio 1852 pervengono presso i padri Missionarî, sono da costoro depositati a' termini degli articoli 48 e 49 del regolamento medesimo appo i ricevitori de' RR. e DD. e presso i cassieri comunali de' luoghi ove quelli mancano.

Gli uni e gli altri rilasciar debbono ai Missionarî, oltre delle ricevute in piè del libretto, di cui, secondo l'articolo 47 son forniti, un certificato della intera somma delle elemosine di netto raccolte nel comune. Contemporaneamente sono in obbligo di rimettere tre consimili di tal certificato, uno al padre Commissario, altro al regio Delegato della provincia, ed il terzo alla Direzione generale de' RR. e DD. ne' sensi dell'articolo 50 del regolamento di cui è cenno.

L'elemento dunque della controllazione di tali

introiti eventuali e fuori carico, per la parte sì de' ricevitori che de' cassieri comunali, per questo ramo di servizio agenti della Direzione generale, sta nel certificato, che costoro sono obbligati rimettere alla stessa; in guisa che, ove per qualsivoglia motivo o di negligenza, o d'infedeltà, o di smarrimento il certificato non pervenisse alla medesima, il controllo mancherebbe.

E comunque per via de' regî Delegati alla fine di ogni anno riceve la Direzione generale gli attestati, che loro consegnano i PP. Missionarî, pure ciò non si compie che col ritardo di un anno; talchè con altrettanto ritardo aver si potrebbe la notizia degl'introiti in discorso, se opportunamente i certificati de' ricevitori e de' cassieri comunali non le si rimettessero.

Ella col rapporto del 10 ottobre scorso, trattando dell'obbietto ha trovato conveniente il provvedervisi, ed all'uopo ha proposto in riguardo a' ricevitori di applicarsi per gl'introiti in parola l'uso del registro a matrice a tallone, stabilito dal real decreto del 29 marzo 1852 per gl'introiti diversi da quelli di registro, ipoteche

e cancellerie, determinandosi, che il certificato da rilasciarsi a' Missionarî debba essere rappresentato da un ricevo da trarsi dal detto registro di N. 83 in carta libera, fermo restando il sistema de' certificati del padre Commissario, pel regio Delegato e per la Direzione generale, a norma dell'articolo 50 surriferito.

Intorno poi a' cassieri comunali che non sono provveduti de' detti registri a matrice a tallone, ha creduto ella suggerire che i Missionarî nel depositare presso loro l'elemosina, ritirandosi il certificato del quale sopra è motto, palesar debbono sotto la propria responsabilità al Direttore della provincia, cui i cassieri appartengono, la somma presso costoro depositata, ed il giorno del deposito.

Ora essendomisi fatte presenti le accennate proposizioni, non che il concorde avviso del controllore generale e del regio Delegato dell'opera di Terrasanta, son io divenuto ad approvarle; epperò ne la prevengo per l'uso corrispondente.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale de' rami e dritti diversi.

POSTE

Riforme nell'amministrazione generale delle regie poste. — Riduzione del soldo del Segretario generale. — Soppressione dell' ufficio di controloro, e ripristinazione dello Ispettore ordinario.

Eccellenza — S. M. (D. G.) a cui rassegnai il contenuto nel rapporto di V. E. del 24 del mese di dicembre 1856, finanze, 1° carico, N. 4112, riguardante le riforme nell'amministrazione generale delle poste, e le nomine relative di taluni impiegati, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato del 5 del corrente mese approvare tutte le proposizioni in esso fatte dall' E. V. cioè:

1° Che il soldo del Segretario generale dell'amministrazione generale delle poste in Sicilia resti ridotto a ducati 720 all'anno.

2° Che resti soppresso l'ufficio di controlloro di seconda classe ed invece ripristinato quello

d'ispettore ordinario con ducati 600 all'anno, con le facoltà indicate in detto rapporto.

3° Che la precedenza tra il Segretario generale e l'Ispettore ordinario rimane definita dagli articoli 61 e 66 del real decreto del 10 novembre 1819 (1).

4° E che alla vuota carica di Segretario generale dell'amministrazione generale delle poste per la morte di D. Giuseppe Cataldi sia promosso il controloro della posta medesima Barone D. Carlo Orioles, ed a quella d'Ispettore ordi-

(1) Si riportano gli articoli del real decreto del 10 novembre 1819 sopra citato.

» 61. Il Segretario generale sarà il primo collaboratore del » Direttore generale. Egli veglierà su i diversi servizi, e sopra » tutte le officine. Tutti gl'impiegati sono nel dovere di sot- » tomettersi interamente alla sua vigilanza.

» Egli dee prender conto particolare:

» 1° Dello stato delle casse de' contabili di Palermo, che » dovrà verificare almeno una volta in ciascun mese, unita- » mente all'ispettore ed all'agente contabile.

» 2° Del celere corso delle liti, delle liquidazioni dei conti, » e della esazione delle reste.

» 66. In caso d'impedimento o di assenza del Segretario ge- » nerale, l'ispettore ne adempirà le funzioni.

nario il controloro di seconda classe con le funzioni d'ispettore ordinario D. Alberico Pingitore, percependo entrambi i soldi di pianta or stabiliti.

Nel real nome partecipo all'E. V. le di sopra sovrane risoluzioni per sua intelligenza, riserbandomi trasmetterle le copie conformi dei relativi reali decreti, tostochè mi perverranno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri i corrispondenti certificati conformi.

Napoli, 10 gennaro 1857.

Firmato—G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Attribuzioni dell' Ispettore ordinario ripristinato nell'amministrazione generale delle regie poste.

Palermo, 24 gennaro 1857.

Signore — Per l'uso corrispondente le fo tenere qui annessi in copia conforme due reali decreti del 5 andante mese riguardanti uno le ri-

forme apportante all' organico di cotest' amministrazione generale delle poste, e l'altro di nomina di segretario generale in persona del barone don Carlo Orioles e d'ispettore ordinario in persona di D. Alberico Pingitore.

E poichè all' articolo 2° del primo dei suddetti reali decreti viene disposto che debbono formolarsi da questo Ministero e real Segreteria di Stato apposite istruzioni per le attribuzioni dell'ufficio d'ispettore ordinario ripristinato presso cotesta amministrazione generale, io gliele trascrivo qui appresso per sua opportuna intelligenza ed uso corrispondente.

1° L'ispettore ordinario delle poste in Sicilia veglierà sopra tutti gl'impiegati dell'amministrazione generale, prenderà particolare cura della ufficina di tassa e spedizione, e di quella dell'affrancatura e della distribuzione delle lettere, ed esaminerà i reclami che potranno essere fatti per questi servizî, dandone conto immediatamente all'amministratore generale.

2° Avrà l' obbligo inoltre di vigilare sotto la dipendenza dello amministratore generale tutto

il servizio delle vetture corriere e dei procacci; baderà alla loro tenuta, ed a tutto quanto concerne la esattezza del servizio nei rilievi della posta, tanto pel numero e qualità dei cavalli, quanto pei cocchieri, maestri di stalla, arnesi da tiro ed altro, secondo i regolamenti ed i contratti di appalto; curerà specialmente che le partenze e gli arrivi delle suddette vetture e dei procacci siano puntualmente eseguiti, ed avvertirà lo amministratore generale delle trasgressioni e delle contravvenzioni, e di tutti gl' inconvenienti che potrà osservare proponendone gli opportuni ripari.

3° Sottometterà inoltre alla fine di ciascun mese rapporto all'amministratore generale in cui darà distinto ragguaglio della condotta che avranno tenuto gli impiegati, e dello andamento delle officine, e di tutto il servizio in generale delle poste, e dei procacci, manifestando le sue particolari osservazioni.

Dovrà inoltre dar conto con rapporti straordinarî di tutto ciò che possa reclamare provvedimenti di urgenza.

4° L'ispettore a sua richiesta, o a proposizione dello amministratore potrà essere spedito a perlustrare le diverse linee postali, per osservare personalmente la tenuta dei rilievi, e lo andamento del servizio delle officine, ma il suo movimento di perlustrazione o di verifica dovrà caso per caso essere autorizzato dal real Governo in seguito di rapporti dello amministratore generale, e solo in vista di massima urgenza potrà essere disposto da quest'ultimo con darne subito conto.

5° In caso di assenza o impedimento del Segretario generale l'ispettore ne adempirà le funzioni, ed egli stesso sarà rimpiazzato, al bisogno da un altro principale impiegato, che sarà riputato idoneo a sostituirlo dall' amministratore generale.

6° Dei rapporti periodici ordinati nell'art. 3° sarà immantinente, mese per mese, trasmessa copia al real Governo per organo dell'amministratore, il quale riferirà le disposizioni che avrà emesso, o provocherà quelle per le quali sarà uopo di superiore autorizzazione.

In ogni caso e per qualunque motivo non potrà l'amministratore dispensarsi di rassegnare al real governo le copie dei rapporti periodici dell'ispettore pria che spiri il decimo giorno del mese seguente.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

All'Amministratore generale delle poste.

(Segue il primo dei reali decreti cennati a pag. 555.)

Napoli, 5 gennaro 1857.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Veduti i reali decreti del 10 novembre 1819 e del dì 8 febbraro 1842 riguardante l'amministrazione generale delle regie poste in Sicilia. Volendo porre in più equa proporzione il soldo del segretario generale di detta amministrazione

generale coi soldi di tutti gli altri impiegati dell'amministrazione medesima, non che assicurare l'accerto maggiore del real servizio con la istallazione di un posto d'ispettore ordinario.

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il soldo di segretario generale dell'amministrazione generale delle regie poste in Sicilia, è ridotto a ducati 720 annui invece di ducati 960, com'erasi indicato nell'organico di detta amministrazione approvato col real decreto del dì 8 febbraro 1842.

Art. 2. Restando soppresso l'officio di controloro di seconda classe in detta amministrazione generale delle poste è invece ripristinato il posto d'ispettore ordinario con il soldo di annui ducati 600; il quale oltre alle facoltà concedutegli dagli articoli 66, 67 e 68 del real decreto del

10 novembre 1819, ed al caso preveduto nell'articolo 44 del decreto medesimo (1), avrà tra

(1) » Art. 44. Il Direttore generale potrà spedire in missione » il segretario generale, l'ispettore e qualunque altro impie» gato, sia della direzione generale in Palermo, sia di altre » officine. (Per effetto del real decreto del 19 settembre 1825, » la direzione generale delle poste prese il nome di ammini» strazione generale.)

» Art. 66. In caso d'impedimento o di assenza del segre» tario generale, l'ispettore ne adempirà le funzioni.

» Art. 67. Le funzioni d'ispettore saranno:

» 1° di vegliare sopra tutti gl'impiegati della direzione ge» nerale;

» 2° di prender particolar cura dell'officina di tassa e di spe» dizione, e di quelle dell'affrancatura e della distribuzione delle » lettere, esaminando i richiami che potranno esser fatti per » questi servizi, con darne parte al Direttor generale;

» 3° di sottomettere alla fine di ciascun mese rapporto al» l'amministrazione generale, in cui darà distinto ragguaglio » della condotta che avran tenuta gl'impiegati, e dell'anda» mento delle officine a lui soggette, manifestando le sue par» ticolari riflessioni sul miglioramento del servizio.

» In caso di assenza o d'impedimento dell'ispettore, sarà » destinato dal Direttor generale altro principale impiegato che » egli crederà idoneo a sostituirlo.

» Art. 68. Il segretario generale e l'ispettore eseguiranno » ogni altro incarico che crederà affidar loro il Direttore ge» nerale.

l'altro l'obbligo di vigilare sotto la dipendenza dell'amministrazione generale tutto il servizio delle vetture corriere e dei procacci ed avvertire le trasgressioni e le contravvenzioni dei regolamenti e dei contratti di appalto in vigore, secondo apposite istruzioni da formularsi dal nostro Ministero e real Segreteria di Stato in Palermo.

Art. 3. La precedenza tra il segretario generale e l'ispettore ordinario resta definita dagli articoli 61 e 66 del real decreto del 10 novembre 1819 di sopra citato (1).

Art. 4. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogote-

(1) » Art. 61. Il segretario generale sarà il primo collabo-
» ratore del Direttore generale. Egli veglierà su i diversi ser-
» vizi, e sopra tutte le officine. Tutti gl'impiegati sono nel
» dovere di sottomettersi interamente alla sua vigilanza.

» Egli dee prender conto particolare

» 1° dello stato delle casse de' contabili di Palermo, che
» dovrà verificare almeno una volta in ciascun mese, unita-
» mente all'ispettore ed all'agente contabile.

» 2° del celere corso delle liti, delle liquidazioni de' conti,
» e della esazione delle reste.

» Art. 66. In caso d'impedimento o di assenza del segre-
» tario generale, l'ispettore ne adempirà le funzioni.

nente generale in quella parte dei nostri reali dominî, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Luogotenente Generale
Firmato, CASTELCICALA.

Franchigia di posta a taluni funzionarî del macino.

(Vedi a pag. 41.)

I Sotto-intendenti godono la franchigia di posta quali Presidenti delle commissioni distrettuali di pesi e misure.

Palermo, 22 aprile 1857.

Signore — Letto il di lei rapporto del 21 marzo scorso relativo alle doglianze della suprema deputazione di pesi e misure, per essere stato sottoposto a tassa un plico che il sindaco di Vizzini dirigeva alla deputazione dello stesso ramo in Catania, io ho avuto luogo a considerare, che siccome gl' Intendenti godono la franchigia di posta per la corrispondenza officiale che essi debbono tenere quali presidenti di parecchie commessioni provinciali, così del pari la corrispondenza dei sotto-intendenti per lo servizio delle commessioni che essi presiedono dee correr franca.

In conseguenza le dichiaro che i sotto-intendenti presiedendo le deputazioni secondarie di pesi e misure nei distretti, debbono anche per questa incumbenza godere la franchigia postale, che lo stato di franchigia approvato in luglio 1856 (1) loro

(1) Vedi a pag. 344 del volume pubblicato nel 1857.

concede come sotto-intendenti, e tanto più che essi sono obbligati per lo servizio di cui si parla a corrispondere coi sindaci, pei quali sta scritto espressamente doversi godere la franchigia anzidetta.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Signore Amministratore generale delle poste.

DUPLICITÀ D'IMPIEGHI

Disposizioni per lo esatto adempimento degli ordini sovrani intorno la unicità degl'impieghi.

Eccellenza — Non essendosi tuttavia raggiunto lo scopo a troncare gli abusi per coloro che più impieghi si godono a danno del real servizio, non che dei fedeli sudditi della M. S., ai quali con giustizia distributiva si potrebber dare degl' impieghi, tutto che non poche sovrane disposizioni siano state emesse per conseguirlo (1); la lodata M. S. (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato del 30 dell'or decorso mese di gennaio ha comandato per ora, che in ogni proposta ad impieghi sia di scelta, sia di ozione, si facci menzione per ogni candidato se abbia altri impieghi a peso della real tesoreria,

(1) Vedi a pag. 419 del volume pubblicato nel 1857 le disposizioni sulla materia.

o di altre qualsiansi amministrazioni dello Stato, e nell'affermativa quali essi si fossero, non che la data delle nomine riportate per ciascheduno impiego con la indicazione degli averi relativi, e dell'atto se fosse stato ministeriale, o emanato da S. M.

Nel real nome partecipo all'E. V. siffatto sovrano comando, per l'uso corrispondente..

Napoli, 3 febbraio 1857.

Firmato—G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Conferma di precedenti ordini sull'unicità d'impieghi per gl'individui degli aboliti controlli passati nelle direzioni generali del macino e dei dazî indiretti.

(Vedi macino e dogane a pag. 23.)

Unicità d'impieghi pei funzionarî ed impiegati dei Consigli degli ospizî e delle loro Segreterie.

Eccellenza — Ho rassegnato a S. M. (D. G.)

che la Consulta di Sicilia indi alla divergenza di opinioni manifestatesi sull' applicazione delle massime sancite circa ai doppî impieghi al caso speciale di D. Salvatore Xerri, il quale mentre ritenea gli impieghi di vice-segretario della procura generale del Re presso la gran Corte criminale di Girgenti e di primo impiegato archivario del Consiglio degli ospizî nel 1852 ottenea la promozione a segretario della regia procura suddetta, avea dato il seguente avviso, a cui erasi l' E. V. uniformata col rapporto del 25 giugno, finanze, 4° carico, N. 3649.

1° Che i consigli degli ospizî e le loro segreterie costituiscano una pubblica amministrazione nel senso dei sovrani rescritti del 29 novembre 1845 e 13 febbraro 1847 (1).

E però i funzionari ed impiegati di essi che godono soldo ed altri emolumenti qualunque, compresi i primi ove per avventura eccezionalmente ne godessero, non possan cumulare altro officio ed impiego di pubblica amministrazione

(1) Vedi a pag. 421 e 423 del volume pubblicato nel 1857.

che sia retribuito da soldo ed emolumento, tranne che i due officî od impieghi non si trovassero riuniti nella stessa persona pria della emanazione del sullodato sovrano rescritto del 29 novembre 1845, nella quale ipotesi saranno osservate le disposizioni all'uopo emesse nel rimembrato sovrano rescritto e nell'altro del 19 ottobre 1849 (1).

2° Che per lo caso di Xerri sia a dichiararsi la incompatibilità de' due officî, se non che per lo servizio fin'ora in buona fede prestato, piaccia a S. M. accordargli a titolo di mera grazia la differenza fra la somma dei due antichi soldi di vice-segretario della procura generale di Girgenti e di primo archivario della Segreteria di quel Consiglio degli ospizî e quella dell'unico novello soldo di segretario titolare della sudetta procura generale.

La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato degli 11 del corrente mese, tenute presenti le considerazioni sviluppate dal detto consesso nel dar

(1) Vedi a pag. 427 del volume pubblicato nel 1857.

fuori un tale avviso, si è degnata approvare in massima lo stesso, ed in quanto a ciò che si è proposto nello interesse di Xerri, ha ordinato che V. E. riferisca sull'ammontare della differenza per il tempo passato.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

Napoli, 22 luglio 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Divieto di periodiche gratificazioni.

Eccellenza — Ha osservato S. M. nell'alta sua saggezza accadere spesso che accordata una volta una gratificazione agl'impiegati civili per alcun servizio straordinario, se ne ripete poi periodicamente la proposizione, producendosi a titolo la prima Sovrana concessione.

Ha inoltre osservato la M. S. che quando anche esistesse lo stesso motivo per lo quale fu la prima gratificazione accordata, il prestato ser-

vizio non deve più riguardarsi come straordinario, poichè rientra allora negli ordinarî doveri degl' impiegati, e quindi non più suscettivo di straordinario compenso. Per tali considerazioni affin di togliere ogni abuso che potesse derivarne, ha la M. S. dichiarato nel Consiglio ordinario di Stato de' 20 agosto ultimo, esser suo sovrano volere che si significhi a V. E., che le gratificazioni si possano talvolta accordare per servizî straordinarî, ma giammai periodicamente, perchè prendono allora il carattere di aumenti di soldi contro i sovrani regolamenti.

Nel real nome partecipo a V. E. questa sovrana determinazione per servirsi farne l'uso che convenga.

Napoli, 3 settembre 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

QUARTE PIAZZE

Conferma di sovrane prescrizioni intorno i promissarî generali per quarte piazze.

Eccellenza — Ho umiliato a S. M. (D. G.) che V. E. per le considerazioni sviluppate nel rapporto del 20 gennaio, finanze, 4° carico, N. 338 si era servita proporre che i due posti di sopranumero, ricaduti come quarte piazze nella cassa di Corte di Messina si fossero conferiti in mancanza di speciali promissarî, uno in persona di D. Gioacchino Lenzitti al quale era stata estesa, pel real rescritto del dì 11 dicembre 1856, Num. 4365, per le casse di Corte di Palermo e di Messina la sovrana promessa fattagli nel 1855 per la cassa di sconto, e l'altro a favore di D. Gaetano Scarcella, uno dei figli di D. Vincenzo Scarcella segretario della camera consultiva di Messina ed archivario provinciale per le di costui benemerenze e titoli.

E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 16 dell' andante mese si è degnata approvare quanto di sopra si è proposto dall' E. V., e nel tempo stesso ha ordinato che nelle future proposizioni si stia alle promesse generali per quarte piazze (1).

Nel real nome partecipo ciò all' E. V. per l'uso conveniente.

Napoli, 19 febbraro 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Norme sul modo di collocare negli stati del personale gl' individui nominati a piazze di grazia.

Napoli, 12 marzo 1857.

Eccellenza — Allorchè V. E. con rapporto del 12 febbraro, finanze, 4° carico, N. 678 pre-

(1) Vedi a pag. 446 del volume pubblicato nel 1857 le disposizioni sulla materia.

sentò la sua proposizione per provvedersi la quarta piazza di sopranumero nella cassa di Corte di Palermo, che fu indi accordata per sovrano rescritto del 21 febbraio a D. Carlo Fazio, si servì manifestare che avea nominato gl' individui a covrire gli altri tre posti di sopranumeri, che eran pur vacanti, avendo però dichiarato che colui che sarebbe stato da S. M. (D. G.) prescelto ad occupare la detta quarta piazza dovea nella statistica del personale esser collocato dopo Sferlazzo e prima di Serra, occupando il secondo posto tra i quattro che erano a provvedersi.

Io nel mentre provocai le sovrane risoluzioni sulla di sopra proposizione, non lasciai di prender tal rincontro per interessare il signor Ministro delle finanze, nel fine di farmi conoscere qual si era il posto, che qui accordavasi nella statistica dei personali de' diversi rami agl' individui, che per sovrana clemenza eran prescelti per covrire le quarte piazze, e che eran nominati contemporaneamente ad altri, che vi ascendeano per regolare ozione.

Il lodato signor Ministro facendo or paga la di sopra mia inchiesta mi ha sullo assunto diretto un officio del tenor seguente:

» Con pregevole foglio del 17 febbraio ultimo, finanze, N. 631, V. E. desidera conoscere qual sia il posto da prendersi in statistica da coloro, che per sovrana clemenza si abbiano delle quarte piazze e vengono contemporaneamente nominati ad altri nella uguale classe per promozione, cioè se alla coda della classe del posto ottenuto, ovvero nel numero, in cui è ricaduta la quarta piazza.

» Su tale inchiesta mi do l'onore di manifestare all'E. V., che nel caso che esista un decreto complessivo di nomina l'anzianità è definita nel decreto stesso, secondo la situazione de' nomi.

» Ove esistano dei decreti separati della stessa data, allora bisogna ricorrere all'anzianità del posto, cioè se la piazza dichiarata quarta precede delle altre, colui cui è stata conceduta precedere deve egualmente coloro che sono stati chiamati ad occupare le piazze successive.

» Ove poi si trattasse di un decreto comples-

sivo a fare e fosse per nomine contemporanee di piazze di grazia e di giustizia, il nominato di grazia pare che debba piazzarsi dopo i promossi di giustizia, malgrado che la piazza di grazia fosse di più antica vacanza. »

Io quindi mi onoro darne all' E. V. comunicazione, per farne quell' uso che nella sua saviezza stimerà conveniente.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Il computo delle quarte piazze nelle officine meccaniche della lotteria decorre dal 31 gennaro 1855.

Eccellenza — Ho fatto rispettoso ricordo a S. M. (D. G.) che per la esatta applicazione in Sicilia delle sovrane risoluzioni del 1° febbraio 1838 e 20 agosto 1840, fu esentata anco l' amministrazione della lotteria di Sicilia nella provvista dei posti delle officine meccaniche dal rigore

della legge delle quarte piazze; e che indi pel real rescritto del 31 gennaio 1855 (1) fu de-

(1) Eccellenza — Cotesta Consulta in esecuzione di sovrano comandamento avendo fatta discussione intorno le officine dell' amministrazione generale de' lotti, le quali in conseguenza del sovrano rescritto de' 5 marzo 1845 (a) dovessero come meccaniche rimanere eccettuate dalla regola delle quarte piazze

(a) Eccellenza — Coi due decreti del 14 giugno 1835, e 5 febbraro 1838, furono riserbate al sovrano beneplacito le quarte piazze che sarebbero vacate nelle amministrazioni finanziere di Napoli e di Sicilia. Nell'applicazione di tali decreti si sono valutate non solo le piazze vuote per morte, destituzione o ritiro, ma anche quelle nascenti dai passaggi regolari.

Veduta inoltre l' incompatibilità di ammettersi persone estranee nelle officine meccaniche di Napoli, colle sovrane risoluzioni del 1° febbraro 1838 e 20 agosto 1840 fu fatta eccezione per le stesse regole delle quarte piazze.

I sopranumeri dei lotti in Palermo con due suppliche hanno quindi domandato di correggersi il calcolo per le quarte piazze, e che per le officine meccaniche di cotesta amministrazione generale del lotto, siano adottate le stesse norme stabilite per Napoli.

Avendo umiliato al Re tali domande, la M. S. nella conferenza del 24 febbraro ora scorso si è degnata manifestare essere sua sovrana volontà, che si faccia in Sicilia a similitudine di quello che si pratica in Napoli.

Nel real nome lo comunico a V. E. per l'uso corrispondente.

Napoli, 5 marzo 1845.

Firmato — Ferri.

finito quali erano queste officine, con dichiarazione che la eccezione delle quarte piazze dovea essere operativa quando tra' promissarî di quarte piazze non si trovasse chi abbia l'attitudine ne-

di grazia, è stata di avviso che siano considerate quali officine meccaniche ai termini del mentovato rescritto quelle dei raccoltori delle liste, de' castelletti, della stampa, del bollo, della correzione, della getteria de' caratteri, della segnatoria, e saldatoria, e quella de' pieghi e chiusi, rimanendo tutte le altre nella categoria di officine non meccaniche.

V. E. nell'avere trasmesso tale parere con rapporto de' 20 dicembre 1854, ripartimento delle finanze, 2° carico, N. 1923; per rassegnarsi a S. M., ha proposto aggiungersi che si comprenda nelle officine non meccaniche soggette alle norme generali delle quarte piazze, la officina de' piegatori e dichiararsi in modificazione al detto parere che il sovrano rescritto de' 5 marzo 1845, sia operativo ne' casi in cui tra' promessarî di quarte piazze non si trovi chi abbia l'attitudine necessaria a' lavori di quella tale officina in cui vaca la quarta piazza.

S. M. a cui ho il tutto umiliato, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato de' 25 del cadente gennaio approvare il parere della Consulta con le aggiunzioni e modificazioni proposte da V. E.

Nel real nome lo partecipo alla E. V. per l'uso conveniente.

Napoli, 31 gennaro 1855.

Firmato — G. Cassisi.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

cessaria ai lavori meccanici di quella tale officina in cui vacherebbe la quarta piazza.

Le ho inoltre rassegnato, che il dispostosi col su citato reale rescritto del 1855, avea fatto insorgere un altro dubbio, cioè se le quarte piazze di grazia per le officine meccaniche dovessero computarsi dal 15 maggio 1849 come si era praticato per le officine di scrittura, o dal 31 gennaio 1855, epoca del citato rescritto che ammise sotto condizione le quarte piazze nelle officine meccaniche, e quanto erasi considerato e dedotto dal Consiglio di amministrazione del regio lotto per ritenersi come innovativo e non come dichiarativo il riferito reale rescritto, per darsi luogo al conteggio delle quarte piazze dal 31 gennaio 1855, obbietto del di lei rapporto del 13 febbraio 1856, finanze, 2° carico, N. 879.

E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 23 di questo stesso mese, ritenuto che per le eccezioni contenute nei detti sovrani rescritti del 1838, e 1840 le quarte piazze di grazia si provvidero sempre per ozione fra gli impiegati della amministrazione, e tal sistema sarebbe con-

tinuato costà se il real rescritto del 31 gennaio 1855 non avesse innovato lo stato delle cose, si è degnata comandare che il computo delle quarte piazze nelle officine meccaniche della lotteria abbia luogo dalla data del su citato rescritto del 31 gennaio 1855 in poi, e che V. E. proponga l'occorrente affin di assicurarsi l'attitudine dei promissarî ai lavori meccanici per le quarte piazze a provvedersi.

Nel real nome ne do parte all'E. V. per l'uso conveniente.

Napoli, 26 marzo 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

La limitazione a ducati quindici per le quarte piazze è operativa nelle promesse fatte.

Eccellenza — Il real rescritto del 23 maggio dello scorso anno dispose a quella data (1):

(1) Vedi a pag. 445 e seg. del volume pubblicato nel 1857.

1° Che le quarte piazze di grazia riservate alla sovrana munificenza doveano essere da allora innanti, quelle di un soldo mensuale non maggiore di ducati quindici (1).

(1) Giova trascrivere le seguenti sovrane disposizioni sulla materia.

ISTITUZIONE DELLE QUARTE PIAZZE IN SICILIA.

Napoli, 5 febbraio 1858.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Veduta la nostra sovrana risoluzione di questo giorno;

Veduto il nostro real decreto dei 14 di giugno 1835 concepito come segue:

» ART. 1. Gl'impieghi vacanti e quelli che potranno in appresso » vacare in tutte le pubbliche amministrazioni dipendenti dal » nostro ministero e real segreteria di stato delle finanze, se- » guiteranno ad esser provveduti colle norme delle promozioni » e delle nomine indicate ne' decreti, ne' regolamenti e nelle al- » tre nostre sovrane risoluzioni in vigore, salvo ciò che sarà » detto nell'articolo seguente.

» ART. 2. Le quarte piazze che vacheranno in ciascuna classe » degl' impieghi summentovati saranno da Noi provvedute a no- » stro beneplacito e giudizio, conferendole a quelle persone che » crederemo meritevoli della reale nostra paterna munificenza,

2° Che le piazze di soldi superiori si sarebbero da S. M. provvedute in linea di giustizia

» sia per distinti meriti acquistati nelle stesse amministrazioni
» finanziere o altrove, come per altri degni riguardi che attiras-
» sero la nostra sovrana attenzione. »

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni contenute nel soprascritto nostro decreto de' 14 di giugno 1835 sono applicabili alle amministrazioni finanziere ne' nostri reali domini oltre il Faro.

Art. 2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il nostro Ministro Segretario di Stato Luogotenente generale ne' reali domini al di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze — Firmato, MARCHESE D'ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato Pres. interino del Cons. dei Ministri — Firmato, MARCHESE RUFFO.

MODO DI TENERSI CONTO DELLE QUARTE PIAZZE.

Essendosi degnata S. M. con sovrano rescritto del 16 giugno ultimo approvare la circolare emessa dal Ministero di Stato delle Finanze, a lei partecipata da questo Ministero di Stato a 20 maggio del corrente anno circa il modo di esecuzione,

per antichità, o per merito con le norme delle promozioni, e delle nomine indicate nei decreti,

ed intelligenza da darsi al real decreto dei 14 giugno 1835 per le provviste delle quarte piazze riservate al Sovrano beneplacito, ne rendo informata lei per l'uso corrispondente di sua parte.

Palermo, 13 agosto 1838.

Pel Ministro Segretario di Stato
Luogotenente generale — Il Segretario del Governo
GIOVANNI LIMA.

Napoli, 28 marzo 1838.

Signore — In data del 21 ottobre 1835 le fu comunicata la seguente circolare:

» Fattosi il dubbio sul modo come tenersi conto delle quarte piazze, le quali debbono provvedersi per sovrano beneplacito ai termini del decreto reale del 14 di giugno di quest'anno, si è considerato, che qualunque siasi la causa che produce la vacanza di un impiego, sempre deve aversi come una provvista la nomina dell'individuo che vi è destinato, ancorchè ciò accada per passaggio regolare e promozione da una classe inferiore alla superiore. Quindi deve tenersi conto di ogni provvista, sia che avvenga per morte, destituzione, giubilazione, ritiro, ascenso o passaggio di colui che occupava quella piazza.

» Or perchè seguano lo stesso metodo tutte le amministrazioni dipendenti da questo ministero, dichiarasi che, dopo essersi eseguite regolarmente tre provviste consecutive di una piazza

nei regolamenti, e nelle altre sovrane risoluzioni in vigore.

Vacata una quarta piazza nell' amministrazione del regio Lotto con averi maggiori di ducati quindici mensuali, promessarî antecedenti al 23 maggio 1856, ed impiegati dell' amministrazione la reclamarono, gli uni invocando le promesse avute, gli altri lo adempimento del sovrano rescritto.

Sorto quindi dubbio sul modo come applicare le recenti sovrane disposizioni di sopra annun-

qualunque in ciascuna classe degl' impieghi di ogn'una delle dette amministrazioni, comunque la vacanza di quegl' impieghi fosse avvenuta nel modo detto di sopra, la successiva prima vacanza che avrà luogo, sarà la quarta piazza da provvedersi ai sensi del summentovato real decreto, e le amministrazioni sono nell'obbligo di avvisarne questa real segreteria di Stato, come per la precedente circolare del 30 del passato mese è stabilito. »

Perchè non vadano in obblìo le prescrizioni contenute nella medesima, ho creduto giovevole farlene la ripetizione, perchè ella non trascuri curarne l'adempimento.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze

Firmato — MARCHESE D'ANDREA.

ziate il Consiglio di amministrazione del regio lotto, che il primo ne discusse, si divise in pareri. Pensarono taluni, e con questi il pubblico Ministero che i promessarî han dritti compiuti, che al rescritto di maggio 1856 non puossi dare effetto retroattivo, ed opinarono implorarsi sovrane risoluzioni; altri opinarono che il rescritto restrinse, dal giorno che fu emanato, a piazze con soldo infra i ducati quindici mensuali, le quarte piazze di grazia.

Interrogata la Commessione dei Presidenti, la stessa pensando che le promesse dessero dritti quesiti ai promissarî, opinò che il rescritto del 1856 non può avere effetto retroattivo, e che quindi non colpisce i promissarî di quarte piazze di grazia con averi maggiori di ducati quindici mensuali.

V. E. con rapporto del 19 agosto scorso, finanze, 2° carico, N. 3360, facendo conoscere il dubbio sorto, e rimettendo i pareri del Consiglio dell'amministrazione del regio lotto, e della Commessione dei Presidenti, astenendosi di darne alcuno, pensò, per atto di debita circospezione,

lasciarne dipendere dallo altissimo senno della M. S. la soluzione.

Rassegnato da me a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 22 del corrente settembre il rapporto dell' E. V., e tutte le carte da V. E. trasmesse, la M. S. ha trovato in materia di promesse, inconvenienti e male applicati i termini di dritti quesiti, e di non retroattività, e si è degnata dichiarare che la sovrana risoluzione di cui è parola colpisce pure promesse anteriori, se non che quelli che non ànno ancora avuto effetto per impieghi portanti soldi maggiori di ducati quindici, le sovrane promesse s'intendono ridotte a questa cifra.

Nel real nome comunico ciò alla E. V. per l'uso conveniente.

Napoli, 30 settembre 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Sulle quarte piazze.

Eccellenza — Essendo stato prescritto con real rescritto del 23 maggio 1856, (1) che nelle amministrazioni finanziere dell' una e l'altra parte de' reali dominî le quarte piazze di grazia riservate alla sovrana munificenza dovessero essere quelle d'un soldo mensile non maggiore di ducati quindici, si è elevato il dubbio, se trovandosi promessarî di quarte piazze impiegati con soldo, o accordandosi loro delle promesse, possano aver dritto a quarte piazze maggiori di duc. quindici, cumulandosi con questa cifra i soldi, che rispettivamente godono.

Avendo provocati gli oracoli di S. M. di accordo al Ministro delle finanze, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 10 corrente ha sovranamente dichiarato, che la regola stabilita con l'indicato rescritto de' 23 maggio 1856 debba valere tanto per gli estranei, quanto per gl'impiegati, qualunque si fosse il soldo che percepiscono.

(1) Vedi a pag. 445 del primo volume.

Nel real nome lo comunico a V. E. per servirsi farne l'uso conveniente.

Napoli, 17 dicembre 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

CONTRIBUZIONI DIRETTE

Norme per giudicare dei reclami per eccesso di fondiaria nei casi in cui mancano gli elementi contrattuali e quelli di proprietà.

Da S. E. il Ministro per gli affari di Sicilia mi è stato comunicato il seguente sovrano rescritto :

» Eccellenza — Su' reclami della principessa di Furnari per eccesso di fondiaria gravata sui fondi di sua proprietà esistenti nel territorio di Campofelice, essendosi osservato mancar gli elementi contrattuali e quelli di proprietà della medesima specie e condizione nel detto territorio per potersi quei reclami giudicare in uno dei modi prescritti dall'articolo 26 della legge degli 8 agosto 1833 (1); fu per sovrano comanda-

(1) » Art. 26. Nel caso di assoluta inesistenza di affitti o » di atti di compra relativi ai fondi, su' quali si è nel caso di

mento incaricata cotesta Consulta di discutere e dare il suo avviso.

» Or la medesima esaminando lo affare, è stata di parere potersi da S. M. in via eccezionale, da potersi occorrendo applicare a casi simili, con impetrarne però volta per volta la speciale governativa autorizzazione, permettere che sui reclami della detta principessa di Furnari per eccesso d'imposta su' fondi siti nel territorio di Campofelice (giustificata in pria, innanti chi di dritto, la mancanza degli elementi contrattuali e de' fondi di paragone nello stesso territorio) si possa procedere e convenientemente istruire e giudicare col paragone delle valutazioni di otto fondi simili riportati nel ca-

» riclamare, il riclamo potrà venire giudicato col solo para-
» gone degli affitti, o degli atti di compra di quattro fondi con-
» tigui, ed in mancanza ancora di questi, col paragone delle
» valutazioni riportate nel catasto per otto fondi vicini e simili
» a quello per cui si riclama.

» La inesistenza degli atti in parola sarà documentata con
» certificato del Sindaco, e di due proprietari di fondi vicini
» a quelli per cui si riclamerà : certificato che sarà annesso
» al riclamo.

tasto del comune confinante o vicino, serbate però per tutt'altro le norme suggerite dal Consiglio delle contribuzioni dirette nel suo avviso degli 11 giugno 1855, e meglio sviluppate, come V. E. ha proposto aggiungersi, ne' posteriori avvisi dello stesso Consiglio del 24 settembre e 26 novembre 1855.

» S. M. a cui ho umiliato il detto parere della Consulta unitamente al rapporto di V. E. de' 31 dello scorso ottobre ripartimento delle finanze, 1° carico, N. 3575 si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato de' 17 del corrente approvare il mentovato parere con l'aggiunzione proposta dall' E. V.

» Nel real nome ne do all' E. V. partecipazione per l'uso conveniente.

» Napoli, 20 novembre 1856. »

Nello stesso real nome lo comunico a lei per la opportuna intelligenza e per l'uso corrispondente, a qual'uopo stimo opportuno trascriverle qui appresso gli avvisi del Consiglio delle contribuzioni dirette, di cui quello degli 11 giugno trovasi concepito nei seguenti termini:

» 1° Che i reclamanti siano tenuti giusta l'articolo 26 del real decreto degli 8 agosto 1833 (1) sul contenzioso delle contribuzioni dirette, a presentare tutti i contratti del decennio legale relativi ai fondi in reclamo, tutto che non sarebbero ammissibili, o pure il certificato negativo nella non esistenza dei medesimi, giusta lo stesso articolo.

» 2° Che nel caso i reclami non potessero essere giudicati col paragone degli atti del legale decennio dei quattro fondi contigui esistenti nel proprio comune, allora assicurata la non esistenza degli atti col certificato prescritto dal detto articolo 26, e provato che nel proprio territorio non esistano altri fondi contigui, allora sarebbe permesso ricorrere agli atti dei fondi vicini di altro comune confinante, la mancanza di essi atti sarebbe parimenti giustificata col certificato di cui è cenno nel detto articolo 26.

» 3° Che nel difetto assoluto almeno delle tre proprietà della stessa specie, e nella stessa con-

(1) Si ritenga la nota a pag. 591.

trada volute dall'articolo 27 (1) si possa ricorrere a quelle del comune confinante, che abbiano le stesse condizioni stabilite coll' articolo medesimo.

» 4° Che i controlori destinati a siffatti reclami, dovendo ricorrere al paragone dei fondi appartenenti ad altri territorî vicini non debbano omettere di far procedere la giustificazione perchè di quei tali contratti si determinano ad avvalersi ad esclusione di quelli della propria comune, facendo rilevare nella formale discussione di essi le particolari circostanze influenti, verbalizzando l'ammissione, o ripulsa di tali atti, e nel caso di restare ammessi, far conoscere con cognizione di cause il prezzo effettivo delle terre, che abbia analogia coi fondi reclamati.

» 5° Che ove essi controlori devono avvalersi

(1) » Art. 27. Nei reclami di cui si è parlato, e che alle » gravezze inferite per alterata classificazione si riferiscono, » si dovranno citare almeno tre altre proprietà della stessa » specie, e site nella stessa contrada, e di contribuenti non » riclamanti, le di cui rendite paragonate con quella del fondo » che è l'oggetto del riclamo, ne dimostrino la gravezza.

del paragone con quei dati del comune confinante piuttosto, anzichè con quelli del proprio comune, giustificheranno il perchè, e l'analogia tra fondi pei quali ha luogo il reclamo, con quelli messi avanti nel paragone, incaricandosi pure di stabilire, che i fondi destinati al paragone si trovino regolarmente classificati.

» 6° Che la stessa giustificazione avrà luogo per l'analogia, che sarà trovata per tre fondi citati per effetto del sopracitato articolo 27 (1).

» 7° Infine che trovato il paragone con le valutazioni e con le rendite risultanti dai contratti, e dal catasto, o da questo solamente giusta gli articoli 26 e 27 del ripetuto real decreto, sarà definita la novella classificazione ai fondi reclamati con quei prezzi che derivano dalla tariffa del comune, cui essi fondi si appartengono.

» A questo seguì quello del 24 settembre 1855 espresso in questi altri termini.

» Che il sopradetto articolo 7 sia formulato nel modo seguente:

(1) Si ritenga la nota precedente.

» Infine che trovato il paragone con le valutazioni e con le rendite risultanti dai contratti, e dal catasto o da questo solamente giusta gli articoli 26 e 27 del ripetuto real decreto sarà definita la novella classificazione ai fondi reclamati con quei prezzi che derivano dalla tariffa del proprio comune cui essi fondi reclamati si appartengono. E finalmente quello del 26 novembre 1855 del tenor seguente:

» Che alla istruzione proposta da questo consiglio col suo avviso del dì 11 giugno 1855 N. 3018 si aggiunga quest'altra, che si propone onde conoscersi con precisione il metodo pratico della esecuzione.

» 1° Nel proposto caso il principio di poter ricorrere al paragone di fondi simili siti in altro comune, nella deficienza di quelli del proprio, è poggiato, giusta lo sviluppo espresso nel citato avviso di N. 3018, su quella analogia, di cui tratta il titolo decimo delle istruzioni approvate col real decreto del 17 dicembre 1838 (1),

(1) » Art. 113. Quantunque sia difficile, che nel corso del

di conseguenza, tali fondi simili di alieno comune allora possono ammettersi, quante volte

» decennio legale dal 1821 al 1830, manchino per un comune
» le contrattazioni necessarie a formare le serie dei valori,
» secondo le regole date innanzi sia pei fondi rustici, sia per
» gli urbani, come sarà detto nel titolo XII, pure prefiggonsi
» qui appresso le regole, onde supplirsi alla cennata man-
» canza, qualora si verifichi come siegue.

» Art. 114. In un comune possono mancare i contratti, o
» perchè il comune istesso era sotto comune di un altro prin-
» cipale, nel quale erasi solito di contrattare, o perchè altrove
» si era in uso di sollennizzare i contratti, o perchè si fos-
» sero introdotti da poco tempo delle nuove colture, ond'è
» che ne manchino gli atti nel decennio legale.

» Art. 115. Pei previsti casi, dopo che il controloro inca-
» ricato della rettificazione del catasto del comune in soggetto,
» avrà percorso le schede dei notari del decennio legale, ed
» inoltre con la visita eseguitasi del territorio per dividersi in
» sezioni, si sarà accertato della mancanza dei contratti, s'in-
» formerà dei due presupposti dati, cioè se il comune per lo
» innanzi faceva parte di altro comune principale, o se da' suoi
» cittadini, od ex-feudatari solevasi altrove contrattare. Inoltre
» costerà, se manchino dei contratti dello accennato decennio
» per colture posteriormente introdotte.

» Quindi del tutto farà rapporto alla direzione, od alla ispe-
» zione generale donde egli dipende.

» Art. 116. In vista, dalla ispezione generale, o direzione,
» sarà disposto, qualora sussista il primo dato, di procedersi

sarà dimostrata, e verbalizzata col maggior dettaglio l'analogia che passa tra il comune cui si

» al rettificamento di quel comune unitamente alla simile ope-
» razione, che dovrà aver luogo per l'altro cui era addetto,
» dividendosene il territorio in sezioni, giusta quanto si è or-
» dinato nel titolo VII, ma operandosi per la ricognizione dei
» fondi, la loro classificazione, l'assodamento dei valori, e la
» valutazione istessa, come se la operazione fosse unica e sola
» per ambi i due comuni.

» Quando poi trattisi della seconda ipotesi, si farà prece-
» dere lo spoglio delle contrattazioni nel comune ove si so-
» leva contrattare, e susseguentemente trovatisi gli atti suffi-
» cienti, si disporrà di attendersi come di regola al resto dei
» lavori.

» In fine verificandosi il caso, che le nuove colture per le
» quali non sienvi contratti, intraprese si fossero dopo spi-
» rato il decennio legale, se ne ricercheranno le contratta-
» zioni degli anni posteriori, e rinvenutesi si passerà ad ope-
» rare con le regole ordinarie.

» Art. 117. Nel caso poi che all'intutto manchino i contratti,
» indipendentemente da quanto si è presupposto, in tal caso,
» dopo gli ordini che ne saranno dati al controloro incaricato
» della rettificazione dal superiore del ramo da cui egli dipen-
» de, il controloro istesso farà dichiarare dalla commessione
» rettificatrice di quel comune, qual territorio, o comune, o
» confinante (già prerettificato) o vicino, abbia o tutte, o le
» date proprietà simili, ed i prodotti approssimativi a quelli
» del comune in soggetto, pel quale manchino i contratti.

appartengono i fondi reclamati, e quello con-

» Art. 118. Il Direttore od Ispettor generale, cui tale di-
» chiarazione sarà trasmessa, la farà verificare per lo mezzo
» di un controloro istruttore, ed a seconda dei risultamenti
» di tale verifica, trasmetterà al controloro incaricato della ret-
» tificazione le scale dei valori desunti dalle contrattazioni re-
» lative alle proprietà analoghe del comune, ritenuto ritrovarsi
» in simili circostanze territoriali, ed agricole.

» Art. 119. I fondi di modello saranno dalla commessione
» locale, inteso l'esperto, qualora lo giudichi necessario, de-
» terminati, seguendo la norma della ragione composta dei
» prezzi medi risultati per ciascuna classe, e delle qualità cor-
» rispondenti dei fondi, che si assumono per modelli.

» Art. 120. Quando le colture per le quali mancano asso-
» lutamente i contratti son tali, che o per superiore, o per
» inferiore bontà, le tariffe del comune vicino prescelte, non
» siano ad esse perfettamente adattabili, la commessione de-
» libererà motivatamente degli aumenti, delle diminuzioni, o
» delle variazioni, che converrà portarvi.

» Per questa operazione, sarà aggiunto alla commessione un
» commessario, ed un esperto presi dal comune, cui appar-
» tengono le tariffe assunte per termine analogico.

» Art. 121. Sempre i verbali relativi alle ora cennate ope-
» razioni dovranno essere sommessi all' approvazione dell' i-
» spettore generale o del Direttore.

» Le classificazioni però si opereranno, o si saranno ope-
» rate secondo l'ordine naturale, e la giacitura di quelle pro-
» prietà nella visita di tutto il territorio, come è prescritto
» nel titolo VIII.

finante, o vicino, che abbia tutte, ovvero le date proprietà e condizioni simili da portarsi in paragone giusta le istruzioni or cennate.

» 2° Discende da tale principio che le tariffe fra comune e comune possono trovarsi coincidenti nel numero delle classi, e dei prezzi rispettivi, o pur che differiscano in questi, ed in quelle; in ambi i casi i paragoni apprestati dal comune vicino servirebbero di norma a determinare le classi ed i prezzi, che vi corrispondono nella tariffa del proprio comune dei fondi reclamati, così per esempio:

N. N. contribuente all'art. N del catasto del comune A porta reclamo perchè il di lui fondo descritto come appresso è stato riportato con alterata classificazione, giacchè il seminatorio è stato classificato per ordinario, quando si appartiene realmente all' infimo.

N. 10	Seminat. ordin.	Contrada	»	Sal. 80	»	D. 896	»
11	id.	d.	»	Sal. 70	»	» 539	»
						1435	»

» Nella deficienza di fondi della stessa specie, e siti nella stessa contrada del proprio co-

mune esso reclamante per lo adempimento dell' articolo 27 del 4° real decreto degli 8 agosto 1833, in vece ne cita tre come qui sotto appartenenti al limitrofo comune B onde così dimostrare la gravezza.

S. C. N.	1	Seminat. ordin.	2 Classe	Sal. 60
N.	7	id.	d.	Sal. 62
N.	12	id.	d.	Sal. 46
S. C. N.	2	Seminat. ordin.	3 Classe	Sal. 64
N.	8	id.	d.	Sal. 74
N.	12	id.	d.	Sal. 60

» In simili incontri in primo luogo è indispensabile che gli agenti verificatori dimostrino, e verbalizzino l'analogia che passa tra i due comuni, e tra le rispettive tariffe specialmente per quella parte che riguarda la coltura, e colture, che formano oggetto dei reclami; nel caso proposto si supponga dimostrata l'analogia fra i comuni A, B, e tra le tariffe rispettive pel solo seminatorio, giacchè il fondo in reclamo non contiene che quest'unica coltura, quali tariffe sono le seguenti:

Pel comune A cui si appartiene il fondo reclamato.
Seminat. scelto D. 30.
id. ordin. » 18, 40, 11, 20, 7, 70.
id. infimo » 5, 60, 3, 30.

Pel comune B cui si riferiscono i fondi portati in paragone.
Seminat. scelto D. 16, 90, 12, 90.
d. ordin. » 7, 20, 5, 10, 3, 70.
d. infimo » 2, 50.

» Gli otto fondi vicini e simili da servire di paragone, nel caso proposto, sarebbero scelti anche nello stesso comune limitrofo o vicino B come per esempio:

1	Sez. N.	Seminat.	ordin.	2 Cl.	Sal.	50	»	3 Cl.	Sal.	56	»
2	Sez. N.	id.		2 Cl.	»	40	»	3 Cl.	»	46	»
3	Sez. N.	id.		2 Cl.	»	42	»	3 Cl.	»	50	»
4	Sez. N.	id.		2 Cl.	»	24	»	3 Cl.	»	26	»
5	Sez. N.	id.		2 Cl.	»	30	»	3 Cl.	»	28	»
6	Sez. N.	id.		2 Cl.	»	40	»	3 Cl.	»	48	»
7	Sez. N.	id.		2 Cl.	»	32	»	3 Cl.	»	40	»
8	Sez. N.	id.		2 Cl.	»	40	»	3 Cl.	»	54	»

» Adunque tenuti presenti i tre fondi citati giusta l'articolo 27 e gli otto di paragone a norma dell'articolo 26 del 4° real decreto, tutti appartenenti al comune limitrofo, o vicino B, vi è luogo ad osservare, che alla 2ª e 3ª classe del detto Seminat. ordin. dello stesso comune B portante i prezzi cioè la seconda classe di ducati 5, 10 e la terza classe di ducati 3, 70 vi corrispondono la prima e seconda classe dell'in-

fimo del comune A, cui si appartiene il fondo reclamato, cioè la prima classe in ducati 5, 60 e la seconda classe in ducati 3, 30, di conseguenza, provato l'errore della classificazione di esso fondo, lo stesso per effetto della verifica sarebbe corretto nel modo seguente:

			1 Cl.	2 Cl.	3 Cl.	
Sez. N. N.	10	Seminat. inf. contrada	S. »	S. 80	S. »	D. 448
	11	id.	» »	» »	» 70	D. 231
						679

Catasto D. 1435
Verifica D. 679

Differenza D. 756

» 3° Ciò che si è praticato per la detta coltura seminatoriale servirà di esempio anche per tutte le altre colture, che potranno esistere nei fondi reclamati.

» 4° Così la corrispondenza fra i prezzi sarebbe regolata tra classe e classe dei due comuni cioè A e B e le estensioni rispettive, che si troverebbero allogate nei fondi reclamati si

correggerebbero sempre in ragione dei risultati dei paragoni. »

Palermo, 21 gennaro 1857.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Alle Autorità competenti.

Dichiarazioni intorno la spedizione dei ruoli suppletori per fondiaria.

Palermo, 4 febbraro 1857.

Signore — Oggi stesso ho scritto ai Direttori dei rami riuniti quanto segue :

» Al N.° 3 della ministeriale del 6 novembre 1855 di N.° 4644 veniva disposto in conformità dello avviso del Consiglio delle contribuzioni dirette, che i ruoli suppletori da spedirsi a carico dei percettori per le somme dai medesimi riscosse indi ai reclami collettivi facessero parte di quelli di seconda specie. Or essendosi dal suddetto consesso avvertito l'equivoco corso nel-

l'essersi detto di seconda specie quando tali suppletori son da riguardarsi di prima specie, analogamente a quanto il mentovato Consiglio è venuto ora proponendo le dichiaro che il cennato N.° 3 della suindicata ministeriale del 6 novembre debbe intendersi così concepito:

» Che tali articoli suppletori saldati con le somme già riscosse come sopra, faccian parte di quelli di prima specie dell'anno, onde diminuire della equivalente somma la reimposizione dell'anno che segue.

» Il che le partecipo per l' uso corrispondente. »

Nel parteciparle tutto ciò per sua intelligenza stimo opportuno trascriverle qui appresso la suindicata ministeriale del 6 novembre diretta al Direttore generale dei rami e dritti diversi.

» Col di lei rapporto del 26 giugno ultimo mi ha fatto tenere un notamento redatto dal sindaco di Adernò contenente le somme esatte da quel percettore per l' esercizio 1853 da taluni proprietarî i quali per essere stati compresi nel reclamo collettivo di detto esercizio avevano

ottenuto per decisione del Consiglio d'Intendenza di Catania in sensi dello articolo 9 delle istruzioni del 28 febbraro 1846 (1) il corrispondente rilascio, ed ha provocato le opportune disposizioni perchè in questa parte dei reali dominî fossero applicate le disposizioni contenute nella circolare del 14 luglio 1819 emessa per l'altra parte del regno con ordinarsi al Direttore dei rami riuniti di Catania di spedire un suppletorio a carico del percettore di Adernò nella somma equivalente a quella riscossa il quale poi possa operare nelle reimposizioni del venturo esercizio.

» Or io dopo di avere inteso in proposito lo avviso del Consiglio delle contribuzioni dirette conformemente allo stesso ho risoluto:

» 1° Che pei reclami fin'oggi decisi e pei quali i sindaci hanno ricevuto dai Direttori dei rami

(1) » Art. 9. Le decisioni dei Consigli d'Intendenza per ri-
» lasci o moderazioni dando sempre luogo a reimposizione,
» saranno eseguite senza altra superiore approvazione per le
» somme non eccedenti ducati venti, come è prescritto dallo
» articolo 85 del 3° real decreto degli 8 agosto 1833.

riuniti i corrispondenti avvisi laddove si trovino delle somme esatte dagli agenti della finanza, sieno i sindaci tenuti a rimettere un notamento agl'Intendenti rispettivi i quali li rassegneranno a questo real Ministero che li farà pervenire ai Direttori provinciali.

» 2° Che i Direttori provinciali su tai notamenti spediscano i corrispondenti ruoli suppletori a carico degli esattori e percettori per le quote bonificate e riscosse dopo la produzione dei reclami collettivi degli agenti della percezione.

» 3° Che tali ruoli suppletori saldati con le somme già riscosse come sopra faccian parte di quelle di seconda specie dell'anno onde diminuire dell'equivalente somma la reimposizione dell'anno che segue.

» 4° Che pei reclami a decidersi e pei quali non si sono praticate le operazioni di seguito ad evitare nello avvenire siffatte complicazioni gli agenti verificatori adempiano esattamente al disposto dell' articolo 72 del 4° del real decreto del dì 8 agosto 1833 (1); accertandosi pria di

(1) » Art. 72. Consisterà la verifica nel riconoscere sopra

proporre i rilasci e le moderazioni della specie, se i contribuenti ne abbiano o pur no soddisfatto le somme in tutto o in parte e che i Direttori non formino gli analoghi stati di disgravio se pria non abbiano trasmesso ai sindaci gli analoghi avvisi e non abbiano da costoro ricevuto conoscenza dei risultati dell'annotazione e trascrizione delle partite il che i sindaci sono obbligati di fare immediatamente.

» 5° Che le decisioni infine dei Consigli d'Intendenza in fatto di reclami collettivi, qualunque ne sia la somma di contribuzione anche di quelle eseguibili di legge, devono essere rassegnate superiormente pel debito esame del Consiglio delle contribuzioni dirette.

» luogo lo stato degli edifizî, che saranno l'oggetto del riclamo,
» la somma della impostavi contribuzione, e la situazione mi-
» serabile di chi vi abita, e nell' assicurarsi che siensi real-
» mente e senza effetto praticate le coazioni indicate nel qua-
» derno, e che il proprietario non possegga altri fondi o al-
» tra industria.

» Le quote nelle quali non concorreranno queste condizioni
» saranno escluse dal riclamo, e resterà all'esattore la facoltà
» di astringere il debitore.

» Il che le comunico per l' uso conveniente, e le ritorno il notamento in discorso. »

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Agl' Intendenti delle province.

Norme per lo esame dei reclami per riduzione di fondiaria a causa di erronea cultura.

Eccellenza — Con sovrano rescritto dei 6 gennaio 1856 fu cotesta Consulta incaricata di riesaminare nei modi giuridici la decisione della gran Corte dei Conti del 20 luglio 1855 nella causa di reclamo tra il Consiglio delle contribuzioni dirette e D. Francesco Battaglia per riduzione stabile di quota in varî di lui fondi in Scicli.

Or la Consulta medesima, come rilevasi dal rapporto di V. E. dei 15 del caduto gennaio, ripartimento delle finanze, 1° carico, N. 226 ha pronunziato il suo avviso nei seguenti termini:

1° Annullarsi la decisione emessa nella specie della gran Corte dei Conti non che quella del Consiglio d' Intendenza, e sul merito, facendosi quello che far si dovea, e che non fu fatto;

Ripulsarsi puramente e semplicemente il reclamo prodotto da D. Francesco Battaglia da Scicli in data del 28 dicembre 1853 nella parte relativa alla supposta erronea indicazione delle culture, salvo al medesimo il dritto a riprodurlo nei modi di legge qualora trovisi in termini a poter ciò praticare, ed ove questo termine si trovi decorso, piaccia a S. M. abilitarlo a produrlo tardivamente giusta le prescrizioni del real decreto degli 8 agosto 1833.

2° Ammettersi però il reclamo suddetto nella parte relativa allo eccesso di estensione ed alla alterata classificazione della cultura vigneto annotata in catasto, ed in conseguenza;

Ridursi lo eccesso di estensione proporzionalmente dalle varie classi di cultura di ciascun fondo ove tale eccesso rinviensi, come pure ridursi la valutazione dello imponibile di ciascun fondo, giusta la rettificata classificazione della

cultura dello stesso, inviandosi a tal'uopo le carte a quel Direttore provinciale. Darsi luogo se occorre alla riduzione stabile di quota ed alla corrispondente bonifica, ove per le deduzioni a farsi, lo imponibile di ciascun fondo, venga ridotto al di là del ventesimo di quanto fu riportato in catasto.

L'E. V. nello aver diviso tale parere della Consulta, ha proposto bensì stabilirsi per massima che quando si tratta di fondi attivati a più culture e di errore avvenuto nella definizione, non già di una parte soltanto di alcuna di esse culture, debba attestarsi, secondo lo spirito dell'articolo 30 della legge sul contenzioso delle contribuzioni dirette (1), e secondo anche lo

(1) » Art. 30. Per la rettifica della coltura si esibiranno tanti » certificati, quanti saranno i fondi oggetto del riclamo. Ognuno » di questi certificati sarà sottoscritto almeno da sei proprie- » tari non riclamanti della stessa contrada, i quali attesteranno » qual'era all'epoca della formazione del catasto la vera cul- » tura de' fondi, in vece di quella ch'è loro attribuita. Un cam- » biamento di cultura posteriore non produrrà riduzione, salvo » ciò che nel citato nostro decreto di questo stesso giorno si » è stabilito per li vigneti. Se la cultura sarà quella stessa che » si troverà descritta nel catasto, non vi sarà luogo a riduzione.

avviso medesimo della Consulta, lo stato effettivo de' fondi in reclamo all'epoca della rettifica del catasto, tanto per ciò che riguarda le varie culture esistenti in cadaun fondo, quanto per l'estensione approssimativa di ciascuna di esse culture distintamente non potendosi in questi casi altrimenti ottenere la pruova dalla legge richiesta che la non corrispondenza fra il catasto e il fondo per la parte di alcuna cultura al tempo in cui si reclama sia solo effetto dei rettificatori e non già dell'opera posteriore del contribuente.

S. M. a cui ho tutto ciò umiliato, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato dei 30 del caduto gennaio approvare il parere della Consulta con l'aggiunzione proposta da V. E.

Nel real nome ne do all'E. V. partecipazione per l'uso conveniente.

Napoli, 5 febbraio 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Provvedimenti per la riproduzione del Catasto di Messina.

Palermo, 17 febbraro 1857.

Signore — Letto l'avviso emesso da cotesto Consiglio nella seduta del 26 gennaro ora scorso intorno ai lavori della revisione generale del catasto di Messina ai termini del sovrano rescritto dei 31 gennaro 1852 (1).

(1) Eccellenza — Rilevasi dal rapporto di V. E. de' 21 del cadente mese, 1° carico, N. 271, che il Consiglio delle contribuzioni dirette sia stato di avviso.

1° Ammettersi il reclamo fatto dal comune di Messina per la revisione di quel catasto, e quindi procedersi alla verifica dei fondi citati da quel decurionato come affetti di gravezza per conoscersi se veramente si fossero con eccesso valutati per ragione della tariffa.

2° Qualora dopo questa verifica si dovesse dar luogo alla revisione generale, doversi questa limitare allo assodamento d'una sola tariffa di valutazione per tutto il territorio di Messina.

3° Doversi in conseguenza procedere a nuova esattissima discussione generale di tutti i contratti nel legale decennio, riferibili a fondi rustici in tutti i circondari esterni del comune di Messina.

Ritenuto quanto in proposito ha riferito il Direttore dei rami riuniti di quella provincia.

4° L'unica tariffa da compilarsi, invene delle cinque che se ne trovano per ordine della ispezione generale di allora formate, doversi proporzionare alle diverse classi di ogni cultura che si trovano stabilite pei diversi circondari surriferiti.

5° A quest'oggetto doversi destinare un controloro abile ed onesto, il quale con la commessione che sarà debitamente nominata debba impegnarsi a fare opera perchè la classificazione generale dei fondi non venga alterata tranne le piccole modificazioni che potranno essere veramente richieste dalla necessità e dalle circostanze speciali di alcune culture.

6° Il lavoro doversi principalmente eseguire a tavolino con l'assistenza degli esperti e dello indicatore, riserbandosi la commessione ad eccedere sul luogo in casi dubbi e di vera urgenza e sempre limitati.

7° La descrizione, estensione, e classificazione dei fondi ed ogni altra parte della rettifica di Messina, tranne la tariffa, doversi osservare come si trovano, dovendosi però copiare lo stato delle sezioni per correggersi lo imponibile di ciascuna proprietà, secondo l'applicazione della nuova tariffa, e per apportarsi le poche modifiche nella indicazione delle colture o delle classi secondo si è detto nel N. 5.

8° Per questa operazione doversi stabilire un termine discreto a seconda i regolamenti.

V. E. essendosi in tale avviso uniformata ha proposto che sia da S. M. approvato, con destinarsi a quel lavoro il controloro D. Antonino Tortorici, promettendogli una speciale rimunerazione compiuto che avesse il lavoro medesimo.

Visto l'anzidetto sovrano rescritto del 1852: per lo quale la correzione generale di questo catasto fu limitata all'assodamento di una sola tariffa di valutazione per tutto il territorio, conservandosi la descrizione, estensione e classificazione dei fondi, ed ogni altra parte della rettifica, tranne la tariffa.

Attesocchè fu con lo stesso reale rescritto ordinato, che si copiasse lo stato delle sezioni per correggersi l'imponibile di ciascuna proprietà secondo l'applicazione della nuova tariffa, e per apportarvi le modifiche necessarie intorno all'indicazione delle culture e delle classi in conseguenza dell'unica tariffa compilata in proporzione

S. M. a cui ho tutto ciò rassegnato, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 di questo mese annuire alle proposizioni dell'E. V.

Nel real nome ne do a V. E. comunicazione per l'uso conveniente.

Napoli, 31 gennaro 1852.

Firmato — G. Cassisi.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

delle diverse classi di ogni coltura stabilite pei diversi circondarî di Messina.

Considerando che qui non è veramente il caso di formarsi un novello catasto, ma di riprodursi piuttosto l'antico in miglior forma, più nitido, corretto secondo le basi dello stato novello delle sezioni, e con le correzioni ed aggiunzioni necessarie per le partite scoverte, o modificate per mutazioni di quota e per giudizî di reclami.

Che indipendentemente da ogni altro riguardo sarebbe mestieri che l'attuale catasto fosse riprodotto per la correzione del suo alfabeto secondo lo stato attuale della possidenza.

Che per altro il metodo delle mutazioni di quota per la ordinata correzione dell'imponibile di ogni proprietà e dell'indicazione delle culture e delle classi, secondo la nuova unica tariffa sarebbe opera lunga, difficile, dispendiosa, ed impossibile ad eseguirsi per mancanza di spazio negli articoli del catasto attuale.

Che il lavoro di questa riproduzione di catasto è dilicato ed interessante, nè può essere affidato a soli amanuensi senza comprometterne la

riuscita e gl' interessi dei contribuenti, e della reale finanza.

Che pel sovrano rescritto del 5 aprile 1843 (1), e per la ministeriale delle finanze del 23 giugno dello stesso anno (2) fu risoluto doversi eseguire

(1) » Avendo informato S. M. di esser già cominciati a per-
» venire in questo Ministero gli stati di sezioni delle comuni
» di cotesti reali domini messe in rettifica, per la diffinitiva
» approvazione, la M. S. si è degnata ordinare che da oggi
» innanzi, approvati che saranno da questo Ministero, a norma
» del decreto del 29 ottobre 1842, gli stati di sezioni sieno
» rimandati costà ai rispettivi Direttori, insieme colla prima
» copia del catasto, da compilarsi nell'apposito officio stabilito
» in questo Ministero stesso, per la maggiore esattezza, e sol-
» lecitudine della esecuzione del catasto, e quindi della sua
» messa in riscossione: ragionandosi la spesa a grano uno,
» e mezzo napolitano per ogni articolo, giusta l'articolo 183
» del decreto del 17 dicembre 1838, rimanendo a cura del
» Direttore la seconda copia da depositarsi nella cancelleria
» del comune col compenso medesimo.

» Nel real nome partecipo a V. E. questa sovrana risolu-
» zione, perchè si compiaccia rimanerne intesa.

(1) » L'articolo 5° del sovrano rescritto del 29 ottobre ul-
» timo, richiamando in vigore il metodo seguito nei catasti
» del continente, e rivocando l'articolo 111 delle istruzioni
» del 1838, che incaricava i controlori della tariffazione degli
» stati di sezioni, ossia della cura di riempire la settima co-

la compilazione ordinaria de' catasti, in un apposito officio stabilito nel Ministero di Stato delle finanze per la maggiore esattezza e sollecitudine della esecuzione e per la correzione nelle cifre della tariffa per cura dello stesso real Ministero, laddove si scovrissero delle inesattezze.

Che molto più è necessario di eseguirsi in questo real Ministero le operazioni relative alla riproduzione del catasto di Messina, perchè qui non si tratta di raccogliere in unico articolo le diverse

» lonna degli antichi modelli, indicando la rendita imponibile
» ordinò *che il Direttore facesse a sua cura tariffare gli*
» *stati di sezioni.*

» Or io credo necessario dichiararle, che d'oggi innanzi con-
» viene che ella faccia pervenire in questo Ministero gli stati
» di sezioni compiti di tutto punto, e tariffati, cioè coll'ottava
» colonna del nuovo modello riempita delle cifre della rendita
» imponibile, affinchè senza perdita di tempo, ed ai termini
» dell'ultimo sovrano rescritto del 5 aprile di quest'anno, ve-
» rificati e trovati in regola gli stati di sezioni, si possa com-
» pilare immediatamente qui in Napoli il primo esemplare del
» catasto; salvo a praticare la corrispondente correzione nelle
» cifre della tariffa per cura di questo Ministero medesimo,
» laddove negli stati di sezioni si scoprisse qualche parziale
» inesattezza.

proprietà di uno stesso individuo, e gli articoli disporre in ordine alfabetico, come in ogni altro catasto, ma di ritrarre dal vecchio lo stato attuale della possidenza, e questa regolare e correggere secondo lo stato novello delle sezioni, e con la guida dell' unica tariffa ora stabilita, e secondo il rapporto fra essa e le antiche, che fu determinato dalla commessione incaricata della revisione generale di questo catasto.

Che questo lavoro debb'essere compensato secondo le statuizioni del cennato real rescritto del 5 aprile 1843, ho risoluto :

1° Che il novello stato delle sezioni per la rettifica del catasto di Messina sia approvato.

2° Che si debba riprodurre il catasto di Messina, e correggersi l'ordine del suo alfabeto secondo lo stato attuale della possidenza, ed il novello stato delle sezioni.

3° Che le partite aggiunte o modificate nell'attuale catasto per iscovrimento di occultazioni, per mutazioni di quote, o per decisioni del Consiglio d'Intendenza superiormente approvate debbano essere riprodotte con le debite correzioni nell' in-

dicazione delle culture, delle classi, e dell'imponibile, ai termini del sovrano rescritto del 31 gennaro 1852, ed in corrispondenza dell'unica tariffa e del verbale di rapporto con quelle precedenti.

4° Che queste operazioni sieno eseguite in questo real Ministero e nel locale del ripartimento delle finanze che sarà destinato, a cura e sotto la vigilanza e direzione dell'uffiziale del 1° carico di esso ripartimento, Direttore dei rami riuniti D. Vincenzo Romeo, il quale resterà principalmente incaricato della tariffazione di tutte le partite aggiunte pei ruoli suppletori, od in qualunque modo legalmente modificate in catasto e per cui non possono essere riprodotte secondo il novello stato delle sezioni.

5° Che sieno destinati per questo lavoro sotto la dipendenza dell'accennato uffiziale di carico Direttore dei rami riuniti i sei controllori delle contribuzioni dirette signor D. Saverio Splendore, D. Filippo Orfanelli, D. Emmanuele Greco, D. Andrea Caracappa, D. Pietro Abramo, e D. Mariano Dominici Musso, assistiti da' signori D. Gio-

vanni Busacca, D. Antonino Abate, D. Antonio Spina, D. Pietro Bozzo, D. Enrico Bonelli, D. Giuseppe Radicella, e D. Giuseppe Romeo e Genova.

6° Che sia inoltre destinato all' immediazione del suddetto uffiziale di carico Direttore Romeo il controlloro provvisorio D. Gabriele Genova, e che a tutti costoro sia corrisposta in fine del lavoro l'indennità stabilita col ripetuto sovrano rescritto del 5 aprile 1843 secondo la ripartizione che ne sarà fatta dal real Governo depurate le spese occorrenti.

Lo comunico a lei per la debita intelligenza di cotesto Consiglio, e per compiacersi avvertirne l'anzidetto controlloro D. Emmanuele Greco, e gli altri Busacca, Abate e Spina che trovansi addetti presso cotesta Segreteria.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Presidente del Consiglio delle CC. DD.

Destinazione di altri individui nella ricomposizione del catasto di Messina.

Palermo, 1° aprile 1857.

Signore — Rilevo dal di lei rapporto del 31 dell'or caduto mese, come i signori D. Giosuè Mammana, D. Serafino Licastri, D. Pietro Barbalonga, e D. Giuseppe Rocchetti impiegati nella Segreteria di cotesto Consiglio non siano assistiti da alcun dritto di preferenza ad essere adibili nella ricomposizione del catasto di Messina (1). Non può quindi valere per loro che un solo sentimento di benigna considerazione. Però a conciliarla con lo interesse del servizio del Consiglio, che ella vedrebbe compromesso, mi son determinato disporre:

1° Che i signori Mammana, Licastri, Barbalonga e Rocchetti siano ammessi a prender parte nel lavoro suindicato del catasto di Messina, con l'obbligo di adempiere contemporaneamente ai travagli giornalieri del Consiglio sudetto.

(1) Vedi a pag. 614 del volume del corrente anno le disposizioni sulla ricomposizione del catasto di Messina.

2° Che a tale uopo debbano essi lavorare in questo real Ministero dalle 9 alle 12 a. m., dedicando le altre ore del giorno al servizio del Consiglio.

3° Che non potessero ricevere alcuna remunerazione pel catasto di Messina, se ella non assicurerà di aver costoro adempito esattamente a tutti i lavori del Consiglio medesimo.

Partecipo ciò a lei per l'uso corrispondente.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Presidente del Consiglio delle CC. DD.

Dichiarazioni di nuove fabbriche.

Palermo, 14 aprile 1857.

Signore — In occasione che da lei rimettevansi per la debita verifica ai controllori del rispettivo distretto gli stati delle dichiarazioni di nuove fabbriche, il controlloro del distretto di Terranova signor Gomez venivale chiedendo i relativi verbali di prima verifica, senza i quali dichiarava riuscirgli impossibile la esecuzione di dette verifiche.

Ed ella non riputandosi abilitata a praticar ciò, ha chiesto con rapporto del 17 marzo scorso le governative disposizioni.

Or io tenuto presente quanto da lei si è manifestato col ripetuto rapporto, le rescrivo, che riconosciuta da lei la necessità d'aversi sott' occhio i verbali di prima verifica, potrà certamente disporre, che sieno essi passati al controlloro che ne ha fatta richiesta (1).

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore provinciale dei Rami Riuniti di Caltanissetta.

Palermo, 19 febbraro 1856.

(1) Un dubbio veniva promosso nel 1852 dal Direttore delle contribuzioni dirette della provincia di Girgenti, quello cioè se i proprietarî i quali volendo costruire nuove fabbriche, o meliorare, le esistenti tralasciassero di fare infra l'anno da che sarebbero in stato di abitazione la seconda dichiarazione voluta dall'articolo 7° delle istruzioni di fabbraro 1846 relativamente al compimento di esse fabbriche, incorrerebbero nella multa prescritta dall'articolo 23 del real decreto degli 8 agosto 1833, e perderebbero il beneficio della esenzione di contributo dalla legge accordata.

Bonifiche di fondiaria in Messina per danni cagionati dalle alluvioni.

Eccellenza — Ho rassegnato a S. M. il rapporto del 14 dello scorso marzo, dipartimento

E dopo di essersi inteso in proposito lo avviso del Consiglio delle contribuzioni dirette, con circolare del 18 maggio di quell'anno fu dichiarato che la mancanza della prima dichiarazione priva il proprietario del beneficio della esenzione, e se a tale omessione si aggiungesse la mancanza del rivelo a farsi infra l'anno dacchè l'edificio è reso abitabile, i proprietarî incorrono nella multa comminata nello anzidetto articolo.

Il Direttore dei rami riuniti di Palermo intanto con suo rapporto del 24 luglio ultimo, si fece a chiedere le norme da tenersi dai controllori ove nella valutazione di nuove fabbriche si presentassero i seguenti casi:

1° Che un proprietario abbia fatto la sola prima dichiarazione voluta dall'articolo 19 e seguenti del 1° real decreto degli 8 agosto 1833 (a).

(a) » Art. 19. Le case e generalmente tutti gli edifizî urbani per » qualunque augumento e decremento di locazione conserveranno » lo stesso valore imponibile fissato nel catasto.

» Quelle poi che saranno costruite di pianta dopo la pubblicazione » del catasto sopra suoli ove non mai fabbrica sia stata, per quin- » dici anni a contare da quello in cui saranno messe in istato di

finanze, 1° carico, N. 1259, con cui ha V. E. proposto permettersi a riguardo della specialità

2° Che fatta la prima dichiarazione omettesse di fare la seconda cioè quella che annunzia il compimento delle fabbriche infra l'anno, prescritta dallo articolo 7 delle istruzioni del 1846.

» abitazione o di locazione, rimarranno esenti dal contributo fon-
» diario per indi esser poste in carico per le loro rendite nette
» giusta gli affitti o valori corrispondenti, se si terranno per uso
» proprio, al termine degli anni di esenzione.

» Le case e gli edifizî che verranno augumentati o migliorati per
» cambiamenti di forma o di destinazione, non riceveranno augu-
» mento di materia imponibile per lo spazio di anni otto dal com-
» pimento degli augumenti o delle migliorie rispettive. I termini
» suddetti saranno ridotti a quattro, ed a due anni per gli edifizî
» destinati a manifatture secondo verranno costruiti di pianta, o ri-
» parati, e migliorati. Questo benefizio sarà solamente applicabile
» alle case ed agli altri edifizî che saranno eretti o rifatti dopo la
» pubblicazione de' catasti.

» Art. 20. I proprietarî di case o di altre fabbriche, i quali in-
» tendono godere della esenzione temporanea ad esse accordata per
» l'articolo precedente, prima d'intraprenderne la costruzione o lo
» augumento, dovranno farne la dichiarazione al Direttore delle con-
» tribuzioni dirette ne' capovalli, il quale ne darà ricevuta, e ne
» prenderà conto in un apposito registro, giusta il modello da noi
» approvato, onde a tempo opportuno eseguire quanto occorrerà sui
» corrispondenti catasti a norma del prescritto di sopra.

» In tutte le altre comuni queste dichiarazioni saran fatte innanzi
» al sindaco nel modo stesso di sopra detto.

del caso, che per tutt' i reclami prodotti nel 1855 relativi ai danni delle alluvioni in Messina, e de-

3° Che un proprietario tralasciasse di fare la prima, e la seconda dichiarazione.

» I sindaci rimetteranno siffatte dichiarazioni al Direttore provin-
» ciale che ne prenderà parimenti conto nel suddetto registro. Ogni
» anno nel mese di gennaio il Direttore invierà al Ministero presso
» il Luogotenente generale uno stato delle dichiarazioni sulla detta
» natura, che avrà ricevuto nell'anno precedente. Mancandosi all'a-
» dempimento di questa dichiarazione, il proprietario non potrà go-
» dere della suddetta immunità.

» Art. 21. In ogni tempo per la omessione assoluta nei catasti
» dei fondi rustici od urbani, o per la occultazione di una parte
» della loro estensione o capacità, si potrà soggettare alla contri-
» buzione la rendita che n' era stata sottratta, e spedire nel corso
» dell'anno de' ruoli suppletorî.

» L' ammontare di questi ruoli sarà dedotto dalla reimposizione
» della quale è parola nell'articolo 28, ed ove l'ammontare de' ruoli
» superasse il bisogno della reimposizione, il dippiù opererà in di-
» sgravio corrispondente della imposizione generale del seguente
» anno.

» Art. 22. Resta nel suo pieno vigore la pena del triplo del con-
» tributo fondiario di dividersi metà al regio erario e metà al dinun-
» ziante, stabilita dalla legge del 1810, sulla rendita che potrà scor-
» gersi in tutto o in parte occultata; la quale pena non riguarderà
» già le occultazioni esistenti, e che potranno venire scoperte nel
» corso della rettificazione, ma quelle bensì che verrannosi ad isco-
» prire indi alla medesima.

cisi per la loro moltiplicità nel 1857 si possa concedere bonifica di fondiaria oltre l'anno cor-

Or io inteso nuovamente il sudetto Consiglio delle contribuzioni dirette.

Visti gli articoli 20 e 23, del primo real decreto del dì 8 agosto 1833 (a), e gli articoli 7 e 8 delle istruzioni del 18 febbraro 1846 (b).

» Art. 23. Se terminata la rettificazione, alcun fondo sfuggisse » dalla diligenza de' rettificatori, ancorchè fosse stato rivelato pre- » cedentemente, il proprietario di esso sarà nell'obbligo, infra l'anno » da che si metteranno in esecuzione i novelli catasti, di denunziare » la incorsa omissione, altrimenti soggiacerà alla pena dell'articolo » precedente.

» Lo stesso obbligo di dinunziare e sotto la stessa pena, avranno » i proprietarî di case costruite di pianta o migliorate infra l'anno » dal dì che sarà finita la costruzione novella, od il miglioramento.

(a) Si ritenga la nota precedente.

(b) » Art. 7. Il proprietario è nell'obbligo, avveratosi il compi- » mento dell'edifizio o migliorato o costruito di nuovo, di preve- » nirne la direzione infra l'anno, dacchè le fabbriche sonosi messe » in istato di abitazione o locazione (art. 23 del decreto degli 8 a- » gosto 1833.)

» Art. 8. Non ostante tale obbligo, in ogni anno il Direttore po- » trà inviare d'officio ai controlori cui riguarda, lo stato delle di- » chiarazioni presentate due anni prima, perchè possano essi esami- » nare se siansi le fabbriche completate, o pur no. Nel primo caso » si segnerà su i mentovati registri il giorno nel quale cominciar » dovrà il godimento della franchigia, e nel secondo rimarrà so- » spesa la disposizione sino all'anno venturo, e così di seguito.

rente, e l'anno anteriore secondo la regola generale, anche per l'ultimo quadrimestre 1855.

La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 4 del corrente si è degnata approvare la proposizione di V. E.

Considerando che le verifiche di ufficio per conoscersi se le fabbriche novelle siensi o no completate si dovrebbero eseguire più spesso e senza lasciare scorrere il periodo di due anni dopo la prima dichiarazione dei proprietari, affinchè si possano sempre più evitare le frodi che si possono commettere a danno della real tesoreria, mi son determinato dichiarare:

1° Che la mancanza della seconda dichiarazione al compimento delle nuove opere, debba dar luogo al pagamento della multa comminata dall'articolo 23 del 1° real decreto del dì 8 agosto 1833, ma che non sia essa indispensabile onde potersi godere della esenzione temporanea di contributo risultante dalla prima dichiarazione in regola debitamente verificata.

2° Che i Direttori dei RR. RR. debbano in ogni anno inviare d'officio ai controllori del rispettivo distretto lo stato delle dichiarazioni presentate l'anno antecedente onde esaminare se le novelle fabbriche siensi portate a compimento, e nel caso negativo debbano i controllori verificarne lo stato in ogni sei mesi fino a che le nuove opere fossero compite.

Partecipo ciò a lei per l'uso corrispondente.

Il Luogotenente Generale
Firmato — CASTELCICALA.

Ed io nel real nome ne do all'E. V. partecipazione per l'uso conveniente.

Napoli, 7 maggio 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

La manutenzione dei volumi catastali è a peso dei Direttori. La spesa per la legatura dei volumi suppletori è a carico del Tesoro.

Palermo, 25 agosto 1857.

Signore — Con suo rapporto del 19 maggio ultimo ha provocato la superiore autorizzazione, perchè venissero racconciati molti volumi di catasti esistenti presso cotesta direzione, e perchè fossero inoltre legati in appositi volumi tutti i fascicoli degli articoli nuovi aggiunti a' catasti medesimi, quali verrebbero a formare altri 22 volumi.

Il Consiglio delle contribuzioni dirette, da me interpellato del suo avviso sul proposito ha con-

siderato, che siccome la spesa pe' volumi dei catasti resta a peso della tesoreria generale, così rimaner deve a carico della stessa quell'altra che è necessaria pe' volumi di supplimento a' catasti anzidetti, ma che lo stesso non può dirsi per l'altra spesa bisognevole per volumi che bisognano ricucirsi ed accomodarsi, giacchè, per la ministeriale dei 5 giugno 1850 N. 1304 (1), sulla con-

Palermo, 5 giugno 1850.

(1) Signore — Per continuarsi la trascrizione delle mutazioni di quota coi nomi dei novelli proprietari nei catasti dei comuni di Catania, Giarre e S. Giovanni La Punta, si è dovuto aggiungere giusta l'articolo 177 delle istruzioni generali del catasto la decima parte dei fogli che mancavano nelle copie dei catasti esistenti nelle cancellerie dei suddetti comuni, e si è dovuto anche provvedere alla corrispondente loro legatura.

La spesa occorsa è ammontata a ducati 4, 40, ed il Direttore delle contribuzioni dirette della provincia di Catania ne ha chiesto il rimborso a carico della real finanza.

Pria di provvedere su di ciò essendosi interessato il Consiglio delle contribuzioni dirette, il medesimo ha opportunamente considerato, che i Direttori delle contribuzioni dirette sì perchè godono di una indennità mensile onde occorrere ai bisogni delle rispettive direzioni, sì perchè ritraggono emolumenti dagli estratti di catasto che possono rilasciare agl' inte-

siderazione che i Direttori godono di una indennità mensile da occorrere a' bisogni delle rispet-

ressati, son tenuti provvedere necessariamente alla manutenzione dei catasti originali, che si conservano nelle direzioni medesime.

Ha del pari considerato che le copie dei catasti, che si trovano depositati negli archivi comunali, sono unicamente destinati al servizio delle comuni; che i cancellieri sono anche autorizzati a rilasciare estratti di catasto in forza dell'articolo 38 del 4° real decreto del dì 8 agosto 1833, ritenendo a loro vantaggio gli emolumenti dalla legge permessi per tali certificati.

Che in conseguenza la manutenzione, ed ogni altra spesa occorrente per detti volumi catastali dee necessariamente gravitare, su le comuni medesime.

Quindi è stato il detto consesso di avviso:

1° Che i Direttori delle contribuzioni dirette non possono pretendere veruna indennizzazione dal real tesoro per quanto possa occorrere di spesa nei volumi di catasto originali che si conservano nelle rispettive direzioni.

2° Che non debba autorizzarsi il pagamento dei suddetti ducati 4, 40 chiesti dal Direttore delle contribuzioni dirette di Catania a carico della real tesoreria generale.

3° Che per questa volta soltanto possa lo stesso Direttore esserne rivalutato per mezzo di quell'Intendente, il quale ne farà pagare la debita rata a ciascuno delle tre comuni sopracitate.

4° Che per lo avvenire debbano gl'Intendenti provvedere

tive direzioni, come ancora perchè ritraggono emolumenti dagli estratti di catasto, fu dichiarato essere i medesimi tenuti ed occorrere alla spesa necessaria alla manutenzione de' catasti originali che si conservano in esse direzioni. Che se a tale disposizione si è fatto unicamente eccezione

alla ristaurazione, e ad ogni spesa che possa bisognare ai volumi catastati che si conservano negli archivi comunali dandone carico ai rispettivi comuni.

5° Che i controlori delle contribuzioni dirette debbano rapportare ai Direttori, dai quali dipendono, tutto ciò che possa abbisognare nei suddetti volumi catastali, ed i Direttori ne ufficieranno a corrispondenza gl'Intendenti delle province perchè sieno dalle comuni eseguite le opere che potranno occorrere per questo particolare.

6° Che di queste disposizioni si debbano circolarmente avvertire tutti gl'Intendenti delle province, e i Direttori delle contribuzioni dirette per la rispettiva intelligenza, ed analogo adempimento nello avvenire.

Essendo io divenuto ad approvare siffatto avviso glielo partecipo per l'uso corrispondente.

Pel Generale in Capo Luogotenente Generale interino

Il Direttore

G. Buongiardino.

Al Presidente del Consiglio delle CC. DD.

per le direzioni di Messina e Catania, ciò è avvenuto a riguardo delle ben note vicende alle quali furono pure sottoposti i rispettivi archivî in quelle città dal 1848 in poi, e che punto non si estesero sino a Trapani.

Per siffatte considerazioni, analogamente allo avviso del detto Consiglio, son divenuto ad autorizzare l'esito solamente di ducati 22 bisognevole per la legatura de' 22 volumi suppletorî da aggiungersi a' rispettivi catasti.

Glielo comunico per l'uso conveniente

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore provinciale dei rami riuniti di Trapani.

Il suolo di una casa rurale diruta è valutata non come le migliori terre del comune ma secondo la sua attuale natura e qualità.

Da S. E. il signor Ministro per gli affari di Sicilia mi è stato comunicato il seguente sovrano rescritto :

» Eccellenza — Per l'articolo 8 del primo decreto degli 8 agosto 1833 riguardante la rettifica del catasto fondiario in Sicilia, fu disposto che le fabbriche rustiche costruite nell' interno delle terre per servire a soli usi della agricoltura, o della pastorizia debbano esser valutate in ragion del suolo assimilato alle migliori terre del comune. E per una circolare dei 21 maggio 1844 fu, a similitudine dello articolo 42 del decreto del 10 giugno 1817 relativo a questa parte dei reali dominì, disposto che la contribuzione fondiaria di una casa affatto diruta, ed inservibile possa esser ridotta in ragion della rendita imponibile del suolo valutato come le migliori terre del comune.

» Ora in una causa di reclamo tra il Consiglio delle contribuzioni dirette e D. Ciro Nicolosi da Corleone per riduzione di fondiaria su di una casa rurale diruta, la gran Corte dei Conti nella seduta del 26 settembre 1856 stabiliva una novella massima, avvisando che il suolo di una casa rurale diruta fosse valutato non più come le migliori terre del comune, ma secondo la sua attuale natura e qualità.

» Commesso lo affare allo esame della Consulta, la medesima per le diverse considerazioni fatte, è stata di parere che la detta decisione della gran Corte dei Conti sia meritevole della sovrana approvazione, e che si ritenga per massima in casi simili.

» V. E. nel trasmetter tale parere col rapporto del 20 dello scorso giugno, dipartimento delle finanze, 1° carico, N. 2832, ha considerato che la tassa fondiaria delle case destinate ad abitazioni le quali per avventura crollassero, viene per legge ridotta in ragione del suolo valutato come le migliori terre del comune; ma che questa regola non possa essere del pari applicata alle case rurali, perchè desse vengono fin dall'origine valutate pel suolo che occupano, secondo la tariffa delle terre migliori, e così trovavasi riporte in catasto, che però non fu certamente volere del legislatore che le sole case rurali che cadono o in qualunque modo periscono, abbiano ad essere escluse dal beneficio di una riduzione che generalmente si accorda ad ogni edificio o cespite perito; e che siccome la

casa rurale esistente in un podere spiega molta influenza nel valore dello stesso, così non sarebbe consentaneo alla giustizia che la perdita di questa casa non abbia a recare alcuna diminuzione alla sua imposta.

» Quindi ha proposto, conformemente allo avviso della Consulta, che nel silenzio della legge per cotali casi si fosse degnata S. M.

» 1° Approvare la deliberazione della gran Corte dei Conti pel reclamo del Nicolosi, per cui il suolo della sua casa rurale diruta si valuti, non più con la tariffa più elevata, ma invece con quella della sua propria natura.

» 2° Prescrivere che la si tenga per norma in casi somiglianti.

» Or S. M. a cui ho il tutto rassegnato, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato dei 14 del corrente approvare la proposizione di V. E.

» Nel real nome ne do partecipazione a V. E. per l'uso conveniente.

» Napoli, 16 luglio 1857. »

Nello stesso real nome lo comunico a lei per l'uso corrispondente.

Palermo, 31 agosto 1857.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Consiglio delle CC. DD. ed alle competenti Autorità.

Come regolarsi nel caso di reclami per riduzione di tassa fondiaria sui molini.

Palermo, 31 agosto 1857.

Signore — Col rapporto del 20 aprile ultimo, ella trattava di un reclamo prodotto dal Monastero di S. Nicolò l'Arena contribuente in Sant'Agata li Battiati, col quale si è chiesta una riduzione di rendita su l'unico molino esistente in quel comune per errore valutato sui contratti proprî del decennio, mentre come vuolsi sostenere, posteriormente a quell'epoca, e pria della rettificazione il volume delle acque era di molto minorato e diminuita di conseguenza la rendita.

E sul caso anzidetto ella proponeva i seguenti dubbî :

1° Se in un comune esista un solo molino, e questo posteriormente all'epoca del decennio legale soffra una forte diminuzione di rendita, come nel caso di una minorazione avvenuta nel volume delle acque, debba l'imponibile stabilirsi sul risultato del decennio, o sullo stato attuale.

2° Se nel caso che l'imponibile debba adattarsi al novello stato la differenza tra la rendita derivante dai contratti del decennio, e quella derivante dall' attuale stato in cui trovasi , debba reimporsi.

3° Dovendosi questa differenza reimporre sopra quali cespiti debba effettuirsi ? Sopra i molini delli comuni vicini , che hanno risentito il vantaggio della diminuita macinazione dell'altro?

Or io dopo di avere inteso sul proposito il Consiglio delle contribuzioni dirette, ho considerato che i dubbî di sopra cennati fan supporre un errore commesso, allora quando stabilivasi la rettificazione catastale, giacchè gli agenti di essa lungi di ritenere lo stato attuale del molino sur-

riferito, si riportavano a quell'altro in cui trovavasi esso molino all'epoca dei contratti; sì che è da supporre nella specie che la minorativa delle acque del molino in reclamo non abbia punto influito alla valutazione di altri molini, sia del comune proprio che di altri.

Quindi mi son determinato dichiarare:

1° Che la minorazione avvenuta nel volume delle acque che anima l'unico molino di un comune porta seco una diminuzione di rendita, la quale debba stabilirsi sullo stato attuale e non già su quello del decennio nella data ipotesi legalmente provata.

2° Che la minorativa dello imponibile in caso di reclamo e nella detta ipotesi non debba reimporsi, perchè l'errore sta nella catastazione che fu eseguita sui contratti del decennio, mentre il volume delle acque animanti il molino fu diminuito pria e non dopo la catastazione.

Le partecipo ciò per l'uso corrispondente.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Ai Direttori dei Rami riuniti.

Nella valutazione di un nuovo molino, la riduzione dovuta agli altri molini siti nello stesso comune dee procedere indi a reclamo degli interessati.

Palermo, 31 agosto 1857.

Signore — Con rapporto del 24 marzo ultimo N. 368, ella ha provocato le superiori dichiarazioni sul dubbio surto, se nella valutazione di un nuovo molino la riduzione dovuta agli altri molini siti nello stesso comune a causa della rendita stabilita al nuovo, deve procedere di ufficio, o deve accordarsi allorquando i proprietarî degli altri molini reclamano per la minorata concorrenza di avventori.

Ed io dopo di avere inteso il Consiglio delle contribuzioni dirette, ho considerato che la costruzione di un molino novello in un comune può dar luogo egli è vero alla riduzione dell' imponibile di altri molini, preesistenti, ma perchè questa riduzione dell' imponibile di altri molini preesistenti si ottenga, è mestieri che ne sia inoltrato il corrispondente reclamo; allo stesso

modo che un reclamo di discarico è necessario per un molino distrutto ond'esserne lo imponibile ripartito alle altre macchine della stessa specie. Questo è lo spirito dell'articolo 32, questa la lettera dell'articolo 33 della legge sul contenzioso delle contribuzioni dirette.

Nè altrimenti potrebbe andar la faccenda, che oltrechè potrebbe dubitarsi se debba accordarsi riduzione d'imposta quando l'aumento della rendita di un molino novello sia la conseguenza diretta dell'aumento del consumo in un comune, egli è altresì a considerare che non tutti i molini di un comune, o almeno non tutti con la medesima proporzione potranno avere ragionevol cagione di una diminuzione di quota per la costruzione di un altro molino, ma quelli soltanto che potranno risentire il danno, od in proporzione almeno di esso; come appunto avviene per la non locazione di tutti gli oggetti fuori tariffa, che il contributo che si modera o si rilascia in seguito di reclamo debb'essere ripartito sugli altri cespiti simili che abbiano goduto dell'influenza dell'inattività del reclamato ed in proporzione di essa.

Nè difforme è la pratica de' reali dominî continentali che per la sovrana determinazione del 19 novembre 1817, e per la circolare del dì 24 ottobre 1827 la riduzione della tassa nel caso del quale si parla debb' essere reclamata. Anzi per la citata reale risoluzione nell'altra parte del regno, con la rata del carico che rimane ai vecchi molini, e con quello che sarà imposto al nuovo converrà di formarsi un totale di tassa che sia maggiore della precedente.

Per le quali cose adunque, analogamente allo avviso del detto Consesso, sono a dichiararle che la riduzione della rendita de' molini in un comune, a causa della rendita stabilita ad un molino novello non si può accordare altrimenti che a mezzo de' reclami debitamente prodotti, verificati e decisi.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Ai Direttori de' rami riuniti.

Intorno lo esame dei reclami per riduzione di fondiaria a causa di erronea cultura.

Da S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia mi è stato comunicato il seguente sovrano rescritto :

» Eccellenza — Col rapporto dei 15 gennaro ultimo, dipartimento delle finanze, 1° carico, numero 226, nello essersi trasmesso per la sovrana approvazione un avviso della Consulta sulla decisione della gran Corte dei Conti nella causa di reclamo tra il Consiglio delle contribuzioni dirette e D. Francesco Battaglia , per riduzione stabile di quota su di taluni fondi in Scicli, fu proposto aggiungersi per massima che quando si tratta di fondi attivati a più culture e di errore avvenuto nella definizione non già *di una parte soltanto* di alcuna di esse culture , debba attestarsi secondo lo articolo 30 della legge sul contenzioso delle contribuzioni dirette , e secondo anche l'avviso medesimo della Consulta, lo stato effettivo dei fondi in reclamo all'epoca della ret-

tifica del catasto, tanto per ciò che riguarda le varie culture esistenti in cadaun fondo, quanto per l'estensione approssimativa di ciascuna di esse culture distintamente.

» Tuttociò fu approvato col sovrano rescritto del 5 febbraro 1857, N. 434 (1).

» Indi però si è osservato esser corsa la omessione di talune parole pria di quelle sopra marcate, sicchè dovrebbe leggersi nel seguente modo cioè: *non già di una di tali culture interamente ma di una parte soltanto di esse culture* ec. L'E. V. ha pertanto con rapporto del 28 dello scorso aprile N. 2165, proposto farsi la corrispondente correzione nel mentovato sovrano rescritto.

» Avendo io provocato lo analogo sovrano permesso, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 18 del corrente si è degnata di annuirvi.

» Nel real nome lo partecipo all'E. V. per l'uso conveniente.

» Napoli, 22 giugno 1857. »

(1) Vedi a pag. 610 di questo volume.

Nello stesso real nome lo comunico a lei per l'uso corrispondente, ed in continuazione della ministeriale dei 10 marzo ultimo, N. 1206.

Palermo, 31 agosto 1857.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Consiglio delle CC. DD. ed alle competenti Autorità.

I verbali dei Controlori delle contribuzioni dirette non possono essere suscettivi di querela avanti il potere giudiziario.

Da S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia mi è stato comunicato il seguente sovrano rescritto:

» D. Francesco Morillo Barone di Trabonella muoveva querela innanti la gran Corte Criminale di Caltanissetta avverso il controloro delle contribuzioni dirette attaccando di falso i verbali compilati da costui per la rivalutazione delle miniere di zolfo di esso Morillo. Il controloro rassegnava

i suoi discarichi all'amministrazione. Ed intanto essendosi osservato il danno che ne avverrebbe al servizio delle contribuzioni dirette se si aprisse libero il varco a coteste querele che mirerebbero ordinariamente ad arrestare le operazioni degli agenti dell' amministrazione, fu lo affare elevato a quistione di principî, e quindi fu per sovrano rescritto dei 24 settembre 1856 incaricata la Consulta di Sicilia di discutere e dare il suo avviso. Or quel consesso avendo esaminato lo affare è stato di avviso :

» 1° Che i verbali compilati dagli agenti della pubblica amministrazione cui attribuiscesi espressamente nelle leggi forza probante sino all'iscrizione in falso , possano essere attaccati con tal mezzo ; epperò le autorità giudiziarie potranno ricevere le corrispondenti querele dei privati avverso coloro che li abbiano redatti; salvo le disposizioni contenute nelle leggi sulla garantia.

» 2° Che i verbali però ai quali questa forza probante non è dalle leggi attribuita; epperò non possono altrimenti considerarsi che quali operazioni economiche o mezzi istruttori degli agenti

della pubblica amministrazione, come son quelli compilati dai controlori delle contribuzioni dirette, nè legano le autorità superiori sia contenziose sia economiche; non siano suscettibili di questo mezzo d'impugnazione; e quindi gli uffiziali del contenzioso giudiziario non potranno accogliere siffatte querele, salve le misure di rigore che crederà il real Governo di adoperare ne' casi d'inesattezza, mendacio, o altro sì per massima come nella specie avverso gli agenti che li commettano.

» V. E. con rapporto del 13 dello scorso maggio, dipartimento delle finanze, 1° carico, numero 2396, nello aver manifestato di aver trovato ragionevole e giusto tale avviso lo ha trasmesso per le sovrane determinazioni. S. M. a cui ho il tutto umiliato, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato del 25 dello andante giugno approvare il parere della Consulta consentito dall'E. V.

» Nel real nome ne do a V. E. partecipazione per l'uso conveniente.

» Napoli, 30 giugno 1857. »

Nello stesso real nome lo comunico a lei per l'uso corrispondente.

Palermo, 31 agosto 1857.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Consiglio delle CC. DD. ed alle competenti Autorità.

Le bettole nei forti e quartieri sono esenti del contributo fondiario.

Eccellenza — Il Ministro della guerra in occasione di essere stata dichiarata per rescritto del 6 settembre 1856, N. 3146, non esente dal contributo fondiario la bettola nel forte Ferdinando di Catania, ha fatto delle premure perchè per massima non siano soggette a quel contributo le bettole militari.

Io ne ho fatto rassegnamento a S. M., non avendo tralasciato di farle presente i motivi che dettero luogo al mentovato rescritto.

E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato

dei 27 del cadente agosto avendo considerato che le bettole ne' forti e quartieri non occupano un locale permanentemente a quell'uso destinato, e che non di raro per difetto di locale si tengono in baracche amovibili, che occasionalmente si formano, si è degnata dichiarare che le bettole nei forti e quartieri sono esenti dal contributo fondiario.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

Napoli, 31 agosto 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Frontispizio dei ruoli fondiarî.

Palermo, 17 novembre 1857.

Signore — Riferitomisi il di lei rapporto del 18 settembre ultimo ed inteso il Controllore generale, vengo dichiarandole che il modello del frontispizio de' ruoli fondiarî redatto dalla Con-

trolloria generale sta bene; se non che potrebbe a maggior cautela della real tesoreria indicarsi in fine alla colonna dei giorni dei versamenti il quindici e l' ultimo giorno di cadaun mese, ed alla colonna delle somme da versarsi forzosamente si potrebbe per ora determinare complessivamente la cifra da essere versata pel mese correlativo, aggiungendosi alla intestazione di questa colonna, dopo le parole — *somma da versarsi forzosamente* — le seguenti — *ai termini precisi dello articolo 3° del regolamento del 22 agosto 1856.*

Le restituisco quindi il modello così modificato per l'uso corrispondente.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Presidente del Consiglio delle CC. DD.

Per evitare che i fondi che si traslatano venissero annotati in articoli nuovi nei catasti quando in essi gli acquirenti figurano per altra possidenza.

Palermo, 25 novembre 1857.

Signore — Ho ricevuto col suo rapporto del 22 ottobre ora scorso il discarico della carta a stampa ad uso delle CC. DD., che si fornisce da cotesto Consiglio alle Direzioni de' RR. RR.

Si vede per lo quadro che se n'è rassegnato come in men che non fa un anno siensi apprestati più che 71000 fogli interni di carta ad uso di catasti.

Questa carta, ora che i catasti sono in Sicilia rettificati, non può essere altrimenti impiegata, che ad uso semplice dei volumi di supplimento ai diversi catasti per gli articoli nuovi, che si debbono aggiungere a cagione delle occorrenti mutazioni di quota.

Ma questi articoli nuovi non solamente non possono essere maggiori al numero delle mutazioni, che si verificano, ma debbono anzi essere

a queste di gran lunga inferiori. — Ora il consumo che si è fatto di questa carta non istà veramente in questa proporzione con le eseguite mutazioni, ed io debbo credere, che ciò avvenga principalmente perchè i fondi, che si traslatano vengono spesso annotati in articoli nuovi nei catasti, quando in essi gli acquirenti figurano già regolarmente per altra possidenza; il che non solamente cagiona uno biasimevole sciupio dell'analoga carta a stampa, ma offende inoltre l'esattezza dei dati statistici e della storia dei passaggi delle proprietà, e moltiplica le operazioni contabili dei percettori, ed inviluppa la percezione della imposta diretta.

Io dunque richiamo l'attenzione di cotesto Consiglio su questo importante articolo, e perchè i temuti inconvenienti non abbiano d'ora in avanti ad avvenire ella inculcherà ai Direttori dei rami riuniti di aggiungere in ciascun catasto un indice alfabetico di tutti i novelli proprietarî, che non vi figurano alla sua formazione primitiva, e di farli anche unire ai duplicati dei catasti nei comuni della rispettiva provincia a mezzo dei con-

trollori delle CC. DD. distrettuali. — Questo indice e la ricapitolazione generale preesistente debbono essere diligentemente consultati prima di rilasciarsi le fedi negative richieste dall'articolo 3° delle istruzioni del 22 luglio 1846 pel metodo pratico delle mutazioni di quota, ed ella ne interesserà in corrispondenza i Direttori anzidetti, ed i cancellieri comunali per via dei rispettivi Intendenti, avvertendoli che incorreranno in grave responsabilità in caso di negligenza od inadempimento. Gli indici suppletorî di sopra ordinati dovranno essere compiuti nel periodo improrogabile di due soli mesi, ed ella potrà esserne assicurata la mercè di analoghi certificati che richiamerà dai Direttori dei RR. RR. — Desidero per ultimo che ella si compiaccia di darmi conto della esecuzione che sarà data a queste mie disposizioni.

Il Luogotenente Generale

Firmato—CASTELCICALA.

Al Presidente del Consiglio delle CC. DD.

Negli atti di traslazione di dominio delle case esenti di fondiaria non occorre inserire gli estratti del catasto.

Palermo, 5 dicembre 1857.

Signore — Con rapporto dei 6 agosto ultimo N. 1145, ella ha mosso il dubbio se negli atti di traslazione di dominio relativo a case esistenti in un comune esente dalla fondiaria perchè infra 2000 abitanti debbonsi alligare gli estratti corrispondenti di catasto.

Or io inteso lo avviso del Consiglio delle contribuzioni dirette, analogamente al medesimo, le dichiaro che negli atti di cui si tratta non occorre inserire gli estratti di catasto.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore de' rami riuniti di Noto.

Per evitare che nei volumi catastali vi sieno fogli volanti.

Palermo, 15 dicembre 1857.

Signore — Per rapporto dei 20 agosto ultimo ella ha manifestato taluni risultati avutisi dallo esame che praticasi dal controlloro delle contribuzioni dirette signor Pagano unitamente ad un Consigliere provinciale sui volumi catastali di Avola, e Pachino, ed ha fatto rimarcare come in questa congiuntura siensi rinvenuti dei fogli volanti nei volumi catastali, che a dir del controllore si sono aggiunti per difetto di carta nello eseguirsi le mutazioni di quota.

Il detto controllore non ha creduto regolare la eliminazione di cotai fogli previa soppressione dell' articolo primitivo di carico ed il trasporto ad articolo nuovo, perchè andrebbesi incontro, secondo lui, a parecchi inconvenienti. Proponeva all' incontro di far legalizzare tali fogli volanti con la firma dell'Intendente e di farsi ligare ai detti volumi catastali.

Ella però nel rassegnare lo anzidetto ha pro-

vocato le disposizioni del real governo per regolarizzare tale ramo di servizio, ed ha portato avviso essere più regolare la soppressione dell'articolo e la eliminazione delle carte volanti correggendosi nello stesso modo per mezzo dei controllori i volumi catastali delle comuni ove lo stesso sconcio si verificasse dei fogli volanti, perchè non possano sostituirsi o disperdersi, avendo già proibito a tutti i controllori da oggi in poi la intrusione dei ripetuti fogli volanti, perchè ferace di gravi conseguenze.

Or io tenuto presente quanto ha ella manifestato, e lo avviso emesso sullo affare dal Consiglio delle CC. DD. richiesto in proposito, uniformemente allo stesso, concorde pure alla di lei proposizione, mi son determinato ordinare che siano diminuiti i fogli volanti, e che sopprimendosi i corrispondenti articoli primitivi di carico, si esegua il trasporto agli articoli novelli come di legge, per come ha ella proposto.

Partecipo ciò a lei per l'uso corrispondente.

Il Luogotenente generale
Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore dei rami riuniti di Noto.

Norme per la spedizione degli stati dei contingenti per fondiaria.

Palermo, 29 dicembre 1857.

Signore — Secondo le disposizioni comprese nell'articolo 16 delle istruzioni del 28 febbraro 1846 debbono i Direttori dei RR. RR. trasmettere ai ricevitori generali, insieme agli stati dei contingenti pei ruoli suppletorî, gli estratti inoltre di essi per distretti, i quali sono naturalmente destinati per uso ed intelligenza dei ricevitori distrettuali.

Ora questi estratti medesimi sono con più ragioni necessarî quando al principio d'ogni anno si spediscono gli stati generali dei contingenti per tutti i ruoli principali, e molto più perchè tali stati generali ed estratti stanno in luogo delle antiche liste di carico che oramai si possono tralasciare siccome inutili ed oziose.

I signori Direttori dei RR. RR. adunque cureranno d'ora in avanti di firmare pei diversi distretti delle rispettive province gli analoghi e-

stratti dello stato generale dei contingenti tanto alla spedizione dei ruoli fondiarî principali al cominciare di ogni anno, quanto all'epoche destinate per li ruoli suppletorî e questi estratti per distretto trasmetteranno ai ricevitori distrettuali rispettivi per mezzo del ricevitore generale. E perchè tutto comprendano cotali stati generali e parziali, vi saranno anche distintamente indicate le somme relative alle soggiogazioni passive, le quali debbono esser conte ai Direttori medesimi per le notizie ricevutene dalla controlloria generale.

Le liste di carico saranno pertanto da ora in avanti tralasciate, ed ella avrà la compiacenza di trasmettere senza porre tempo in mezzo gli estratti per distretto dello stato generale dei contingenti per questo spirante esercizio a cotesto ricevitore generale, onde inviarli prontamente ai ricevitori distrettuali, e farà opera perchè questi lavori annualmente si facciano contemporaneamente alla spedizione dei ruoli fondiarî, e prima che gli agenti della percezione debbano sottoscrivere gli analoghi fogli d'obbliganza.

Desidero che mi assicuri di esserle pervenuta la presente.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Ai Direttori dei rami riuniti.

TELEGRAFI ELETTRICI

Provvedimenti per l'attuazione del servizio della telegrafia elettrica.

Eccellenza — S. M. il Re N. S. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 22 del cadente, si è degnata ordinare:

1° Che sia incaricato il Comandante del corpo telegrafico di fornire il numero d'individui che sarà repetuto necessario per eseguire il servizio pubblico e privato nelle varie stazioni delle linee elettro telegrafiche, per quanto riguarda le segnalazioni.

2° Che ferma restando la dipendenza di suddetti impiegati dal capo del loro corpo, sia invitata V. E. a proporre sollecitamente un delegato del real Governo per sopraintendere alla esecuzione del contratto col signor Bozza, appaltatore della costruzione delle linee elettro-

telegrafiche, e fare le opportune proposizioni nello interesse della real finanza, e per l'accertamento del real servizio.

3° Che sia data comunicazione di tutto ciò al Ministro di marina, perchè il capo del real corpo telegrafico venga incaricato d'inviare in Sicilia sin da ora un numero sufficiente di suoi dipendenti, per istruirsi sotto la direzione del mentovato signor Bozza, nel maneggio del macchinismo *Morse* (1).

Nel real nome lo comunico a V. E. per l'uso conveniente.

Napoli, 29 gennaio 1857.

Firmato—G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

(1) Vedi a pag. 471 del volume pubblicato nel 1857 le disposizioni sulla materia.

Approvazione di istruzioni provvisorie per la telegrafia elettrica in Sicilia.

Palermo, 25 aprile 1857.

Signore — Essendo prossima l'attuazione delle linee elettro-telegrafiche in Sicilia (1), e rendendosi urgente che provvisoriamente gl'impiegati i quali dovranno essere addetti ad un tale servizio, e il pubblico che ha dritto a giovarsi di questa benefica istituzione, abbiano norme ed istruzioni relative al servizio medesimo, onde non recare il menomo ritardo allo adempimento delle munificenti intenzioni di S. M. il Re N. S. sempre intenta a promuovere i maggiori vantaggi a' suoi sudditi in questa parte de' reali dominî, ho risoluto di approvare in linea provvisoria le istruzioni qui annesse, riserbandomi a provocarne l'approvazione sovrana con quelle modificazioni che la esperienza sarà per suggerire.

Il Luogotenente Generale
Firmato — CASTELCICALA.

Al regio delegato per la telegrafia elettrica in Sicilia.

(1) Vedi a pag. 471 del volume pubblicato nel 1857 le disposizioni sulla materia.

Istruzioni provvisorie pel servizio della telegrafia elettrica.

PARTE PRIMA

Trasmissione e ricezione dei dispacci.

Art. 1. Le Stazioni elettro-telegrafiche saranno classificate in quattro categorie comprendenti :

a) Quelle collocate in città più importanti, aperte dì e notte al servizio del real Governo e dei privati.

b) Quelle collocate in città meno importanti, ma tuttavia destinate allo stesso servizio.

c) Quelle destinate al servizio del real Governo e dei privati, solamente pel servizio diurno.

d) Quelle destinate all'esclusivo servizio del real Governo.

Art. 2. In ogni stazione della telegrafia elettrica addetta al servizio dei privati, sarà permesso a chiunque nelle ore stabilite, secondo la categoria della stazione, il presentare un dispaccio perchè sia trasmesso telegraficamente,

ammenochè il real Governo abbia disposto la sospensione del servizio telegrafico per una o più linee, o per una determinata specie di corrispondenza.

Art. 3. Non sarà permesso a chi chiede una segnalazione d'introdursi nel sito assegnato alle macchine.

Art. 4. Il dispaccio del quale si chiede la segnalazione datato e firmato con la indicazione del domicilio del mittente sarà consegnato al funzionante da capo-stazione, il quale procederà alle seguenti operazioni :

a) Esame della ricettibilità del dispaccio.

b) Verifica della identità del mittente.

c) Tassazione.

d) Consegna agl' impiegati segnalatori.

e) Scritturazione.

Art. 5. Il capo-stazione potrà dichiarare irrecettibile un dispaccio :

a) Allorchè conterrà un attentato alla sicurezza dello Stato e dei suoi interessi, alla religione, alle leggi, ai regolamenti di ordine pubblico, alla morale, ed alla decenza pubblica.

b) Allorchè sarà scritto in cifra, tranne i casi della corrispondenza diplomatica e governativa.

c) Allorchè non conterrà l'indicazione del domicilio del mittente, e la firma intera, alla quale potrà soltanto, in caso di evidente necessità supplirsi con certificato di alcuno dei funzionari ed uffiziali pubblici enumerati nell'articolo 10.

d) Allorchè l'esibitore del dispaccio non è il mittente e non ha mandato scritto e sottoscritto dal medesimo di potere apporre le firme richieste dalle presenti disposizioni.

e) Allorchè il dispaccio conterrà più di cento parole, tranne i casi della corrispondenza diplomatica e governativa.

f) Allorchè non sarà scritto in lingua italiana, tranne pei dispacci immessi nelle stazioni di prima classe pei quali sarà permesso l'uso della lingua francese, e tranne pei dispacci spediti fuori Italia che d'obbligo dovranno essere scritti in francese. Però allorquando essi dovranno essere spediti da stazione ove manchino uffiziali che conoscano la lingua francese, dovranno pria d'ogni altro essere tradotti dall'interpetre de-

stinato dal real Governo, affin di procedersi al debito esame.

La traduzione resterà annessa all'originale del dispaccio, e la segnalazione passerà in francese.

g) Allorchè conterrà raschiature o cancellature.

h) Allorchè non conterrà una precisa indicazione del destinatario.

i) Allorchè sarà esibito durante la notte o nell'ora prossima alla stessa e dovrà toccare stazioni che non hanno servizio notturno.

Art. 6. Il capo stazione dovrà indicare a piedi del dispaccio i motivi che lo inducono a rifiutarlo, apponendovi la sua firma.

Art. 7. Si potrà reclamare dagl' interessati in Palermo al prefetto di polizia, ne' capi-luoghi di provincia agl' Intendenti, ne' capi-luoghi di distretto ai sottintendenti, e ne' capi-luoghi di circondario ai regi giudici.

Art. 8. Queste autorità potranno scrivere al margine del dispaccio il—*si ammetta*—apponendovi la loro firma e la impronta del suggello di officio, ovvero confermare il rifiuto.

Art. 9. L'identità del mittente dovrà essere contestata più o meno rigorosamente secondo l'importanza del dispaccio.

Art. 10. Pruove d' identità saranno le seguenti :

a) Cognizione personale del capo-stazione.

b) Testimonianze autorevoli.

c) Passaporti , carte di passaggio , di soggiorno e fogli di via.

d) Certificati degli agenti diplomatici e consolari legalmente riconosciuti , dei Soprintendenti generali , dei Direttori ed amministratori generali, degl'Intendenti, dei Sottintendenti, dei sindaci, del prefetto di polizia, dei commissari ed ispettori di polizia , dei Presidenti dei collegi giudiziari, dei Procuratori generali e regi, dei giudici regi, dei Direttori provinciali, degli agenti di cambio e dei notai.

Trattandosi di militari potranno anco essere accolte le assicurazioni degli uffiziali generali , dei Comandanti di piazza, dei capi di corpo e dei commissari di guerra e di marina.

Trattandosi di ecclesiastici , quelle degli ordinarî.

Art. 11. Le pruove della identità del mittente saranno indicate dal capo-stazione in dorso del dispaccio.

Art. 12. Pria di procedere alla tassazione dei dispacci, sarà debito del capo-stazione richiedere il mittente della via che intende preferire, allorchè più di una se ne offra dalla stazione di ricezione a quella di destino.

Art. 13. Norma della tassazione sarà la copia di tariffe generali che ogni stazione riceverà ed alle quali i capi-stazione non potranno arrecare modificazione alcuna, senza espressa autorizzazione.

Art. 14. Le tariffe per ciò che riguarda le spettanze della Sicilia, saranno indicate nella terza parte delle presenti disposizioni.

Art. 15. In generale le tariffe prevedono i seguenti casi, i quali sono ammessi sempre ai termini delle speciali norme adottate ne' varî Stati di Europa, ed indicate nelle tariffe di che sopra è parola:

a) Trasmissione semplice del dispaccio nelle ore del giorno o della notte.

b) Collazione del medesimo, cioè:

Ripetizione dalla stazione alla quale è diretto.

c) Avviso di ricapito, cioè, assicurazione della seguita comunicazione al destinatario.

d) Partecipazione dello stesso dispaccio a più persone nella città ove è collocata la stazione di destino.

e) Partecipazione dello stesso dispaccio a più stazioni.

f) Comunicazione per via di posta o di staffetta a persone dimoranti in luogo discosto dalle linee telegrafiche.

Art. 16. Per le spese di posta, staffette o espressi si farà depositare una somma conveniente, riserbandosene la liquidazione appena che la stazione destinataria avrà notificata la spesa occorsa, ai termini delle speciali tariffe de' varì Stati.

Art. 17. Potrà il mittente di un dispaccio pagare con aticipazione la risposta del medesimo valutandola per un determinato numero di parole, salvo la liquidazione diffinitiva da aver luogo allora quando essa risposta perverrà.

Art. 18. Seguita la tassazione del dispaccio e pagato dallo immittente lo importo a coerenza, verrà esso dispaccio trascritto sull'analogo protocollo già all' uopo approvato, e sarà firmato dal capo-stazione e dal mittente al quale verrà rilasciata una carta di cautela staccata dal protocollo medesimo.

Art. 19. Il dispaccio originale con l'indicazione dell'ora e con la firma del capo-stazione, sarà consegnato agli uffiziali tecnici per procedere alla segnalazione, seguita la quale dovrà il medesimo esser reso al capo-stazione coll'indicazione della seguita trasmissione e firma dell'uffiziale segnalatore.

Art. 20. Ad ogni trasmessione di dispaccio dovrà precedere la indicazione del numeró del dispaccio, della via che deve percorrere, dell'ora della esibizione e del numero delle parole.

Art. 21. I capi-stazione nel consegnare agli uffiziali tecnici i dispacci per trasmetterli, terranno le seguenti norme:

A preferenza passeranno quelli diplomatici e governativi, indi i dispacci privati con l'ordine

di loro presentazione; ben inteso però, che ove lo stesso individuo abbia presentato più dispacci contemporaneamente, i medesimi dovranno essere comunicati alternandosi con gli altri, che da altre persone avessero potuto essere presentati immediatamente dopo.

Art. 22. Gli uffiziali segnalatori terranno a norma dell' ordine di trasmissione quello della consegna loro fatta.

Art. 23. I dispacci diplomatici in cifra, saranno come ogni altro esibiti ai capi di stazione.

Art. 24. Saranno considerati come dispacci diplomatici quelli diretti ai rispettivi governi dagli agenti diplomatici accreditati presso la real Corte o dai consoli riconosciuti nelle varie piazze di commercio.

Sono compresi nell' appellazione di dispacci governativi, quelli solamente del real Governo e delle autorità di sua dipendenza.

Art. 25. I dispacci riserbati del real Governo, potranno essere consegnati chiusi e suggellati ai capi di stazione per passarli nell'ugual modo

agli uffiziali tecnici, ritirandone ricevo con l'indicazione dell'ora e delle notizie che potrebbero servire di elemento alla valutazioue della tassa, allorchè trattasi di dispaccio diretto a stazioni del Continente.

Art. 26. Qualora un dispaccio per qualsiasi causa non possa essere inoltrato subito dopo la consegna, sarà ciò fatto noto al mittente perchè decida se voglia ritirar la somma, o attendere che il dispaccio possa essere inoltrato. Nel primo caso il capo-stazione riprenderà la carta di cautela staccata dal protocollo notandovi in dorso l'avvenuta circostanza, la quale nota farà firmare dal mittente anche sul dorso della matrice del protocollo, ove dovrà essere copiata.

Art. 27. Può richiedersi la sospensione di una segnalazione in corso, o che non sia cominciata a trasmettersi; ma le somme pagate non saranno restituite, tranne quelle che fossero state anticipate per la risposta, per le quali dovrà dal mittente rilasciarsi analoga ricevuta da notarsi e firmarsi dal medesimo in dorso al foglio di matrice del protocollo di partenza con-

tenente la notizia dell'anticipazione fatta in aspettativa della risposta che non ha più luogo. Il mittente dovrà fare e firmare la identica dichiarazione in dorso al foglio di cautela, che restituirà ai sensi dello articolo precedente.

Art. 28. Similmente dovrà praticarsi allorchè la risposta non giunga a chi ne abbia anticipato il costo.

Art. 29. Se un dispaccio già accettato da una stazione per l'inoltro venga respinto da una susseguente stazione dell'Isola per motivi di ordine pubblico o di morale, il mittente avrà dritto alla restituzione di tutte le tasse da lui sborsate. Se però fosse respinto da una stazione del Continente, si riterranno le spettanze degli Stati che hanno dato passaggio al dispaccio, e si restituirà il rimanente dello importo al mittente. Nell'uno e nell'altro caso avrà luogo la formalità stabilita nei precedenti articoli.

Art. 30. Scorse 24 ore dalla esibizione di un dispaccio, non potrà aver luogo restituzione alcuna di somma.

Art. 31. Qualora la comunicazione telegrafica

fosse interrotta durante la segnalazione di un dispaccio, quella stazione che non potrà seguitarne la trasmessione telegraficamente, sarà obbligata darne prevenzione alla stazione mandataria, e spedire con la posta, o con altro sollecito mezzo in lettera d'ufficio la segnalazione alla prossima stazione o direttamente al destinatario, senza alcuna spesa.

Ristabilita che sarà la comunicazione telegrafica, il dispaccio dovrà essere spedito anche dal telegrafo.

Art. 32. Seguita la trasmessione del dispaccio e scorso il tempo necessario a dar sicurezza che non possa più aver luogo una restituzione di tassa, si procederà alla scritturazione degl' introiti sull' analogo registro già all' uopo approvato.

Art. 33. Ogni dispaccio di arrivo scritto e firmato dagli uffiziali tecnici sarà immediatamente passato al capo-stazione colla precisa indicazione dell'ora.

Art. 34. Allorchè un dispaccio privato in lingua francese giungerà in una stazione che di-

fetta di uffiziali che intendano quella lingua, il capo-stazione dovrà farlo tradurre immediatamente dallo interpetre destinato dal real Governo a tal fine.

Art. 35. I dispacci privati in altra lingua che non sia la francese o l'italiana non saranno comunicati, e di ciò si darà avviso alla stazione di partenza.

Art. 36. I dispacci governativi e diplomatici in cifra saranno come ogni altro consegnati dagli uffiziali tecnici al capo-stazione che ne rilascerà ricevo.

Art. 37. I dispacci governativi riservati saranno dagli uffiziali tecnici consegnati al capo-stazione in sopracarta chiuso e suggellato, sul quale sarà indicata l'ora, il numero delle parole e le altre circostanze che potrebbero servire di elemento alla valutazione delle tasse trattandosi di dispacci che pervengono dal Continente.

Art. 38. Il capo-stazione invierà immediatamente avviso chiuso e suggellato dello arrivo del dispaccio al destinatario, perchè mandi a rilevarlo : salvo lo adempimento delle speciali di-

sposizioni che il real Governo stimerà di emettere pel più pronto e sicuro ricapito.

Art. 39. Ogni altro dispaccio di arrivo sarà esaminato dal capo-stazione affin di vedere, se possa essere ammesso nello interesse della religione, dello Stato, della morale e dell' ordine pubblico.

Art. 40. Ove si determini a respingerlo, farà segnalare tale determinazione alla stazione di partenza perchè ne avverta lo interessato il quale per via telegrafica potrà reclamare.

Art. 41. Il dispaccio di reclamo sarà immediatamente comunicato all' autorità competente, la cui decisione si farà sapere alla stazione di partenza.

Art. 42. Tutti i dispacci soggetti a pagamento di tasse ed ammessi saranno notati sul protocollo di arrivo, già all'uopo approvato.

Art. 43. Indi con l'indicazione dell'ora di ricezione e di quella d' invio, sottoscritti dal capo di stazione, chiusi in ben cautelato sopracarta, saranno inviati alle rispettive destinazioni, secondo le indicazioni ricevute. È inibito ai messi di ricevere alcuna regalia.

Art. 44. Chiunque riceverà un dispaccio dovrà sottoscrivere una cartella in istampa che gli sarà esibita, segnandovi l'ora della ricezione.

Art. 45. Allorchè non si rinviene il destinatario del dispaccio nel luogo addittato, ed allorchè il dispaccio manchi della indicazione della dimora del destinatario, il plico sarà dal capo-stazione trasmesso all'officina postale per rimanervi a disposizione di analoga richiesta.

Art. 46. Nelle stazioni si terrà un' apposita cassetta pei dispacci contenenti la indicazione di lasciarsi nella stazione in aspettativa della richiesta del destinatario.

Art. 47. Allorchè è indicato nel dispaccio che debba spedirsi per posta, o in altro modo, ciò si praticherà a cura del capo-stazione, il quale dovrà notare nel protocollo la spesa occorrente ai termini delle tariffe che farà segnalare alla stazione d' invio.

Art. 48. Qualsiasi reclamo per ragion di servizio elettro-telegrafico sarà presentato ai giudici regi ne' circondarî, ai sottintendenti nei capi-distretti, ed agl' Intendenti nei capi-provincia.

Art. 48. Dovrà gelosamente serbarsi dagl'impiegati tutti addetti al servivio telegrafico elettrico il segreto delle corrispondenze. Chi lo tradisse sarà destituito, oltre alla applicazione delle pene più gravi ai termini di legge.

Art. 50. I capi delle stazioni nelle città ove è borsa di commercio, dovranno segnalare a tutte le stazioni dell'Isola ed a quella di Napoli i listini della borsa appena saranno comunicati loro dall'uffiziale all'uopo destinato.

Art. 51. Ogni capo-stazione dovrà fare affigere all'esterno della stazione i listini di borsa che gli saranno giornalmente comunicati ai termini dell'articolo precedente.

Art. 52. Le segnalazioni relative al servizio elettro-telegrafico, da qualsiasi stazione pervengano, saranno a cura dei capi-stazione trascritti in apposito registro con l'indicazione delle ore di ricezione.

Art. 53. In altro registro saranno trascritte le circolari di massima, che verranno comunicate ad ogni stazione.

Art. 54. Il real Governo si riserba il dritto

di sospendere le comunicazioni telegrafiche per una o più linee, per alcuna o per tutte le corrispondenze.

Art. 55. Lo stato e l'amministrazione dei telegrafi elettrici non saranno soggetti ad alcuna responsabilità per qualsivoglia motivo derivante dal servizio dei medesimi.

Art. 56. Sarà permesso usare della telegrafia elettrica per corrispondenza ufficiale solamente agl'Intendenti e sottintendenti, al prefetto di polizia, ai Procuratori generali presso le gran Corti Criminali, ai Comandanti militari delle province, piazze e colonne mobili, ed in generale alle autorità che terranno il primo luogo ne' comuni ove han sede le stazioni.

Art. 57. Tutte le stazioni regoleranno ogni mattina i loro pendoli su quello della stazione di Palermo, tenendo ragione della differenza della longitudine in tempo.

PARTE SECONDA

Contabilità ed amministrazione della telegrafia elettrica.

Art. 1. In ogni stazione il capo potrà essere rimpiazzato da un uffiziale, che sarà indicato, che avrà la graduazione di vice-capo.

In caso di assoluta necessità, da contestarsi, il capo ed il vice-capo potranno essere rimpiazzati da un uffiziale semplice.

Art. 2. Il lavoro di scrittura sarà diviso fra tutti gl'impiegati amministrativi della stazione.

Art. 3. La cassa sarà di dritto affidata al capo della stazione. Nondimeno il real Governo potrà delegare per questo servizio un semplice uffiziale.

Art. 4. Alla spedizione i dispacci si scritturanno nel protocollo e nel registro di partenza, ed alla ricezione nel protocollo e nei registri di arrivo dal Continente e dall'Isola, secondo le norme delle presenti disposizioni, e dei modelli approvati.

Art. 5. Il denaro che si riscuoterà dagl'immittenti de' dispacci sarà pagato all'uffiziale che funziona da capo-stazione, il quale dovrà firmare la carta di cautela, che si stacca dal protocollo; e similmente al medesimo saranno consegnati i valori per numerario, cioè gli ordinativi di pagamento delle autorità, che son facultate a servirsi della telegrafia elettrica, per la corrispondenza con l'estero, e che non vorranno pagarne il costo immediatamente.

Art. 6. L'uffiziale funzionante da capo-stazione dovrà fare i versamenti al cassiere (qualora non sia egli stesso) immediatamente, se il medesimo si troverà nella stazione, o al suo giungere, se trovasi assente. Il cassiere ne rilascerà quietanze. Il cassiere s'intenderà responsabile di tutte le riscossioni notate nel protocollo di entrata, senza che possa allegare non averlo riscontrato nel rilasciare le quietanze delle somme versate.

Art. 7. Se il cassiere trovasi funzionante da capo-stazione, s'intenderà responsabile in conseguenza della firma, che dovrà apporre nel protocollo sotto di quella del trasmittente.

Art. 8. In caso di rimborso delle somme pagate, le carte di cautela restituite resteranno presso il cassiere, il quale sarà responsabile d'ogni irregolarità del rimborso, salvo che non la faccia rilevare immediatamente ai superiori. Dal protocollo potrà sempre rilevare le operazioni avvenute durante la sua assenza dalla stazione.

Art. 9. Le partite annotate nel registro di partenza, s'intenderanno tutte riscosse, e ritenute, meno quella degl'introiti fatti in altre stazioni, che si notano per sola memoria nel registro anzidetto.

Art. 10. I versamenti de' cassieri avranno luogo in ogni cinque giorni nelle casse de' percettori de' comuni, ne' quali son site le stazioni.

Art. 5. Il versamento sarà constatato con borderò, simile al modello già all'uopo approvato, che dovrà esser firmato, tanto dal cassiere, quanto dal capo-stazione, quando la cassa sia affidata ad un uffiziale.

Art. 12. Di tale borderò una copia resterà al cassiere, e due o tre resteranno all'agente della percezione, secondo che sarà ricevitore,

o percettore, dovendo a cura dei medesimi esserne trasmessa una alla tesoreria generale.

Il tesoriere generale terrà a conto a parte in una speciale madrefede tutti gl'introiti provvenienti dalla telegrafia elettrica.

Art. 13. I ricevitori distrettuali e provinciali comprenderanno i versamenti de' cassieri della telegrafia elettrica nel foglio generale delle riscossioni fatte nello interesse del regio erario.

Art. 14. Ogni capo-stazione dovrà inviare il dì primo di ogni mese muniti di sua firma all'incaricato del servizio contabile della telegrafia presso il dipartimento delle finanze del real Ministero :

Gli estratti dei registri di partenza e di arrivo, i tronchi de' protocolli di arrivo, i dispacci originali di partenza pel mese precedente.

Il dì 16 del mese dovranno inviare i dispacci originali di arrivo del mese precedente. I protocolli dovranno restare un anno nella stazione dopo che sono chiusi.

Art. 15. I cassieri dovranno dare il conto di loro gestione alla gran Corte de' Conti.

Art. 16. Un particolare regolamento provvederà al modo di controllare le operazioni delle contabilità delle stazioni, e di liquidare il dare ed avere verso il Continente.

Art. 17. È vietata qualunque spesa nelle stazioni senza superiore autorizzazione.

Art. 18. Le strisce di carta per la impressione dei segni delle macchine telegrafiche saranno consegnate in ciascuna stazione all'uffiziale tecnico più elevato in grado, in quella quantità che verrà precisata secondo la esperienza del consumo mensile di ciascuna stazione.

Prima della consegna sarà ogni striscia vidimata alle due estremità da un funzionario che il real Governo sarà per delegare, e provvisoriamente dallo incaricato della direzione del servizio contabile della telegrafia elettrica in questo real Ministero.

Art. 19. Per aversi un' esatta controllazione tra il consumo e le forniture, sarà tenuto in ogni stazione un registro, nel quale verrà notata la quantità delle ultime nel momento della ricezione, e sarà preso notamento della quantità

del primo a misura delle restituzioni, le quali in linea provvisoria saranno fatte direttamente all'incaricato del servizio contabile, di cui parlasi nell'articolo precedente.

Il notamento che avrà luogo nel registro per le ricezioni e per le restituzioni, sarà firmato dall'uffiziale tecnico e dal capo-stazione.

La trasmissione e la restituzione tra le stazioni, e lo incaricato del servizio contabile sarà fatta in plichi suggellati, la cui apertura o suggellazione sarà eseguita nelle stazioni alla presenza dell'uffiziale tecnico di maggiore grado e del capo-stazione.

Art. 20. Le strisce restituite dalle stazioni saranno conservate con ordine progressivo, e con distinzione di stazione a stazione in un particolare archivio affidato provvisoriamente nel real Ministero allo incaricato del servizio contabile.

Art. 21. In tutti i casi in cui sarà necessario procedere alla verifica di una quantità di carta restituita da una stazione, sarà questa praticata con l'intervento di un uffiziale tecnico che verrà all'uopo delegato. Dei risultati della verifica sarà redatto analogo processo verbale.

Art. 22. Il regio delegato provvisoriamente, e tutt'altri funzionarî che potranno essere in avvenire incaricati della direzione o ispezione del servizio elettro-telegrafico, si occuperanno, fra l'altro, nelle visite delle stazioni, della verifica e della controllazione tra le forniture ed i consumi delle strisce di carte in rapporto alle indicazioni contenute nel registro, ed osservando qualunque inconveniente, ne faranno rapporto, prendendone anche nota nel registro suddetto.

PARTE TERZA

Tariffa per la trasmissione dei dispacci elettro-telegrafici.

Art. 1. Nessun dispaccio, fuori quelli diplomatici e governativi, può contenere più di cento parole.

Art. 2. I dispacci governativi spediti dalle autorità indicate nello articolo 56 della parte prima delle presenti disposizioni, circoleranno in franchigia nello interno dell'Isola; e similmente

saranno esenti da tassa le segnalazioni nello interesse del servizio della telegrafia elettrica.

Art. 3. Un dispaccio sino a 25 parole pagherà grana 30 allorchè sarà diretto alla stazione immediata nell'Isola stessa.

Pagherà grana 40 allorchè sarà diretto a qualsiasi altra stazione dell'Isola.

Un dispaccio da 26 a 50 parole pagherà grana 50 nel primo caso, e grana 70 nel secondo.

Un dispaccio da 51 a 100 parole pagherà grana 90 nel primo caso, e ducato uno e grana 30 nel secondo.

Art. 4. I dispacci trasmessi nel Continente da qualsiasi stazione dell'Isola pagheranno grana 40, grana 70, e ducato 1 e grana 30, secondo che saranno da 1 a 25, da 26 a 50, da 51 a 100 parole.

Art. 5. Ogni parola non potrà contenere più di sette sillabe, ed il sopravanzo costituirà altra parola.

Ogni lettera dell'alfabeto che stia isolata si calcolerà per una parola.

I numeri sino a cinque cifre si calcoleranno per una parola.

Ogni cifra isolata si calcolerà per una parola.

Ogni segno che, non potendosi riprodurre telegraficamente dovrà esprimersi con parole, si valuterà per una sola parola.

La punteggiatura tramezzata alle cifre, sarà valutata, ritenendosi ogni segno come cifra.

Le parole composte i cui elementi si riuniscono con tratti di unione, saranno valutate tante parole quante sono le componenti.

Ogni numero scritto con parole in italiano, sarà calcolato per una parola, salvo la valutazione delle sillabe, per esempio, *ottantaquattro* sarà una parola; in francese però i numeri composti saranno valutati tante parole quanti sono i componenti, per esempio *quatre-vingts* saranno due parole.

Nelle frazioni scritte con cifre, il tratto di unione sarà valutato come cifra, per esempio. 330 ¼ saranno due parole.

Nei dispacci scritti interpellatamente in cifre ed in linguaggio ordinario, la valutazione delle cifre si farà raccogliendo il numero totale delle cifre medesime e, dividendo per cinque, il ri-

Le linee elettro-telegrafiche si mettono sotto il patrocinio di Maria Santissima.

Eccellenza — S. M. il Re (N. S.) uniformemente alla proposta dell' E. V. rassegnata con rapporto del 31 marzo scorso si è degnata ordinare nel Consiglio ordinario di Stato del 27 aprile or finito, che si mettano sotto il patrocinio di Maria Santissima Immacolata le linee elettro-telegrafiche di Sicilia, e se ne collochi la Sacra Immagine in tutte le stazioni in modo decoroso continuamente rischiarata da apposite lampadi.

Comunico ciò all' E. V. per sua intelligenza ed uso conveniente.

Napoli, 7 maggio 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Organamento del servizio della Telegrafia Elettrica nell'una e nell'altra parte dei Reali Dominî.

Gaeta, 5 Dicembre 1857.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Volendo provvedere alla organizzazione del servizio della Telegrafia Elettrica terrestre e sotto marina nei Nostri Reali Dominî al di quà e al di là del Faro;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, e del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la Nostra Real Persona;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È istituita in Napoli una Direzione Centrale della Telegrafia Elettrica de' Reali Do-

minî al di quà del Faro, nella dipendenza del Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze.

Una simile Direzione è pure istituita nella città di Palermo per la Telegrafia Elettrica ne' Reali Dominî al di là del Faro, sotto la dipendenza del Nostro Luogotenente generale.

Art. 2. Le Direzioni Centrali saranno incaricate di sopravvedere a tutto lo andamento del servizio Telegrafico Elettrico perchè ne resti assicurato lo esatto adempimento, e nella parte contabile, e nella parte tecnica ed amministrativa.

Avran pure la debita vigilanza sulle costruzioni in corso e su quelle che potranno essere disposte per altre linee in avvenire.

Art. 3. La Direzione in Napoli sarà composta da un Direttore col soldo di mensuali ducati 80 oltre una indennità che gli sarà accordata per ispese di scrittojo, da un Segretario e da un Capo Contabile col soldo di annui duc. 480 per ognuno, da sei Uffiziali, due di prima classe col soldo di annui duc. 300 per ognuno, due di seconda classe col soldo di duc. 240 e due di terza classe col soldo

di duc. 180, da due Alunni che riceveranno una gratificazione di annui duc. 60 per ognuno, da due Uscieri col soldo di annui ducati 108, e finalmente da un Magazziniere col soldo di annui ducati 180.

La Direzione di Palermo sarà composta da un Direttore col soldo di mensuali ducati 80 oltre una indennità che gli sarà accordata per ispese di scrittojo, da un Segretario e da un Capo Contabile col soldo di annui ducati 480 per ognuno, da quattro Uffiziali, due di prima classe col soldo di annui ducati 300 per ognuno e due di seconda classe col soldo di ducati 240 per ognuno, da due Alunni che riceveranno una gratificazione di annui ducati 60 per ognuno, da un Usciere col soldo di annui ducati 108, e finalmente da un Magazziniere col soldo di annui ducati 180.

Art. 4. Presso ciascuna Direzione è istituita una Commissione Consultiva scientifica di professori di fisica, chimica, chimica applicata, e meccanica, le quali, secondo gl'incarichi che riceveranno dal Nostro Ministro Segretario di Stato delle

Finanze in Napoli, e dal Nostro Luogotenente generale in Sicilia, daranno il loro avviso sui dubbî che potranno sorgere nello andamento del servizio Elettro Telegrafico, nell' applicazione delle teoriche fisiche e meccaniche, e su i miglioramenti ed innovazioni che potranno proporsi in conseguenza di novelle scoperte.

Art. 5. Vi saranno due Ingegnieri delle linee telegrafiche elettriche uno per Napoli e l' altro per Sicilia col soldo di annui ducati 600 per ognuno.

Gl' Ingegnieri percorreranno le linee indistintamente sempre che verrà loro prescritto dai rispettivi Direttori per verificare tutto ciò che riguarda disposizioni e manutenzione del materiale e del macchinismo, facendo di tutto motivato rapporto ai Direttori anzidetti, e proponendo tutti quei provvedimenti che crederanno opportuni per la manutenzione e per lo immegliamento delle linee e pei rimpiazzi, e le riparazioni che saranno necessarie.

Art. 6. Vi sarà inoltre pel servizio tecnico un meccanico per ciascuna delle due Direzioni di

Napoli e di Sicilia , il quale sarà ricompensato in ragione dei lavori che gli verranno commessi.

Egli avrà l'obbligo di rimettere in buono stato tutte quelle macchine che avranno sofferto dei guasti. Potrà essere adibito sia in mancanza dell'Ingegniere , sia per disposizione superiore, a percorrere le linee per adempiere quegli incarichi che gli potranno essere affidati.

Art. 7. I Magazzinieri avranno il dovere della custodia di tutti gli oggetti di cui verrà fatto approvigionamento per lo servizio della Telegrafia Elettrica, i quali saranno ad essi consegnati dalle rispettive Direzioni.

Art. 8. Le linee telegrafiche elettriche dipendenti dalle Direzioni centrali, saranno partite in divisioni e ciascuna divisione in stazioni di 1, 2 e 3 classe.

Ogni divisione avrà una lunghezza che non potrà oltrepassare cento miglia napolitane.

Art. 9. Per ciascuna divisione vi sarà uno Ispettore col soldo di annui ducati 480 oltre ducati 6 mensuali per indennità di un cavallo, di cui dovrà provvedersi a sue spese.

Gl'Ispettori sopraintenderanno, sotto la dipendenza delle Direzioni Centrali, alla manutenzione delle linee ed a tutto il buono andamento del servizio nelle stazioni comprese nella propria linea per la parte tecnica, contabile ed amministrativa. Vigileranno lo adempimento delle disposizioni di massima, e proporranno tutte le misure convenienti al miglioramento del servizio.

Saranno da essi rilasciati i corrispondenti certificati di servizio pel pagamento de' soldi ed indennità a tutti gl' impiegati e finanzieri e tecnici addetti alle stazioni di ogni classe comprese nella rispettiva linea.

Art. 10. In ogni divisione sarà nella dipendenza dello Ispettore un numero di artieri con una mercede che sarà stabilita secondo i casi e le circostanze diverse del servizio, per occorrere al bisogno della manutenzione, e delle pronte riparazioni sulle linee.

Art. 11. Le stazioni di 1 e 2 classe saranno addette per la trasmessione dei dispacci governativi e dello Stato, ai sensi del trattato conchiuso col Governo Pontificio.

Queste stazioni saranno anche addette alla trasmessione dei dispacci de' privati.

Nelle stazioni di 3 classe non vi sarà servizio dei privati.

Non di meno si potrà in alcune di esse ammettere anche il servizio dei privati in vista di speciali considerazioni, che dovranno essere a Noi rassegnate dal Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze per Napoli, e dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia pei Reali Dominî di là del Faro.

In questi casi gl'impiegati tecnici potranno essere incaricati di assumere anche la parte del servizio amministrativo e contabile, per l'applicazione delle tasse, e per la tenuta della rispettiva contabilità, sulle stesse norme e basi di quella che si porta dagl'impiegati finanzieri, e con la stessa gerarchica dipendenza.

Art. 12. Presso le stazioni saranno addetti, secondo le rispettive loro classi, i seguenti impiegati:

Nelle stazioni di prima classe — Un Capo di ufficio, due Uffiziali ajutanti, quattro impiegati tecnici ed un numero di pedoni;

Nelle stazioni di seconda classe — Un Capo di ufficio, un Uffiziale ajutante, quattro impiegati tecnici ed un numero di pedoni;

In quelle di terza classe — Due impiegati tecnici ed un pedone;

La stazione di Napoli di prima classe, sita nell'edifizio de' Reali Ministeri di Stato, avrà eccezionalmente un Capo di ufficio, sei Uffiziali ajutanti, sei impiegati tecnici ed un numero maggiore di pedoni;

Le stazioni di prima classe in Palermo nello edifizio de' Reali Ministeri, e in Messina nella Casa Comunale, avranno anche eccezionalmente un Capo di ufficio, quattro Uffiziali ajutanti, quattro impiegati tecnici, ed un numero maggiore di pedoni.

Art. 13. I Capi di ufficio e gli Uffiziali ajutanti presso le stazioni saranno di due ranghi, un terzo del loro numero apparterrà al primo rango, e gli altri due terzi al secondo.

I Capi di ufficio di primo rango percepiranno il soldo di annui ducati 420, quelli di secondo rango il soldo di annui ducati 360.

Gli Uffiziali ajutanti di primo rango godranno il soldo di annui ducati 300, quelli di secondo rango il soldo di annui ducati 240.

A ciascun pedone verrà corrisposta la mercede di ducati 72 all'anno.

Art. 14. I Capi di officio avranno nelle stazioni la direzione del servizio amministrativo e contabile, che sarà fornito indistintamente da essi e dagli Uffiziali ajutanti ai termini de' regolamenti analoghi.

Art. 15. Tutti i sudetti impiegati, eccetto solo i tecnici, e quelli cui non è attribuita remunerazione a titolo di soldo, saranno nominati da Noi sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze per Napoli, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia pei Reali Dominì di là del Faro.

I soldi saranno assientati sulle rispettive Tesorerie generali, e saranno soggetti alle ritenute fiscali, giusta le leggi, ed i regolamenti in vigore.

Art. 16. Gl' impiegati tecnici addetti al ser-

vizio della Telegrafia elettrica continueranno ad appartenere al R. Corpo telegrafico, da cui riceveranno il pagamento, non pure dei soldi annessi a' rispettivi loro gradi, ma ancora delle diarie che potranno esser accordate, previ i certificati di servizio degl'Ispettori.

Nondimeno per tutto il tempo che rimarranno addetti al servizio suenunciato essi dipenderanno dal Ministro Segretario di Stato delle Finanze per Napoli, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, e dal Luogotenente generale pei Reali Dominî oltre il Faro, a' quali si apparterrà lo adottare tutte le misure che crederanno convenienti in quanto all' ordine ed alla disciplina del servizio elettro-telegrafico.

Art. 17. Il Ministro delle Finanze, quello degli affari di Sicilia, e il Luogotenente generale nei Reali Dominî oltre il Faro, avranno il dritto di esigere tutti que' cambiamenti di destinazione degl' impiegati tecnici, e tutte quelle punizioni che crederanno opportune pel buon andamento del servizio della telegrafia elettrica.

L'Ispettore de' rami alieni della Real Marina,

cui essi all'uopo si dirigeranno, farà immediatamente eseguire dal Comandante del Corpo le prescrizioni che gli perverranno da' mentovati Ministri, o dal Luogotenente generale, serbandosi i debiti rapporti di dipendenza gerarchica, tra il Comandante medesimo, lo Ispettore de' rami alieni, lo Ammiragliato, e il R. Ministero di Marina, secondo i diversi casi.

Nessun cambiamento o traslocazione potrà aver luogo da stazione a stazione, senza il previo assentimento del Ministro delle Finanze per Napoli, e del Luogotenente generale in Sicilia.

Nei casi di promozione, o di altro che sia relativo al personale del Corpo telegrafico, il Ministero di Marina si porrà di accordo col Ministero delle Finanze, e con quello degli affari di Sicilia.

Dove siavi discrepanza, sarà il tutto rassegnato alla Sovrana determinazione.

Art. 18. Tra gl'Impiegati tecnici gli Uffiziali interpetri (nelle stazioni in cui saran destinati) avranno esclusivamente lo incarico di ricevere e comunicare i dispacci riserbati, governativi e di-

plomatici, voltandoli dal linguaggio comune in cifra e viceversa. I segnalatori avranno lo incarico del maneggio e manutenzione del macchinismo, non che del servizio di segnalazione, sotto la immediata dipendenza dello impiegato tecnico più graduato della stazione.

Art. 19. Gl' Impiegati tecnici per la disposizione, maneggio e manutenzione del macchinismo saranno sotto la dipendenza degl' Ispettori.

Per le regole da serbarsi nella trasmessione e ricezione delle segnalazioni, nello interesse dei privati, dipenderanno dagli Ispettori e da' Capi di officio.

Per le regole da serbarsi nella trasmessione e ricezione delle segnalazioni diplomatiche e governative, riceveranno gli ordini dal Ministro Segretario di Stato delle Finanze per Napoli, e dal Luogotenente generale pe' Reali Dominî insulari per mezzo de' Superiori del Corpo.

Art. 20. Tranne le stazioni di terza classe, nelle quali non sia autorizzato per eccezione il servizio telegrafico ancora ad uso de' privati, la spesa occorrente per lo affitto ed il mobilio dei

locali delle stazioni sarà a carico dei Comuni rispettivi.

Art. 21. Il servizio in tutte le stazioni non sarà mai interrotto, sì di giorno che di notte, in tutti i giorni indistintamente, non esclusi i festivi.

È però in facoltà del Real Governo di sospenderlo in determinate ore, o per un determinato periodo di tempo in una o più linee, sia per tutte, sia per alcune specie di corrispondenza.

Art. 22. Resta vietato agl' Impiegati degli Uffici telegrafici, sotto pena della loro destituzione, di comunicare a chi non vi abbia dritto il tenore de' dispacci telegrafici, o di far conoscere chi li abbia spediti, o ricevuti, o di far uso nel loro privato interesse delle notizie contenute ne' dispacci. E ciò indipendentemente dalle azioni de' privati pel ristoro del danno, e per l' applicazione delle pene stabilite dall' art. 371 delle Leggi penali.

Art. 23. Le frodi verso il pubblico nel calcolare le competenze per la trasmessione dei dispacci, oppure l' infedeltà a danno del Regio

Erario, come ogni indebita percezione a titolo di dritto, mercede, o altro fuori della tariffa, e delle relative prescrizioni, non che l'uso del telegrafo nel personale interesse degl' impiegati, saranno puniti con la destituzione dallo impiego, senza pregiudizio delle maggiori pene, che secondo la gravità delle delinquenze si trovano prescritte dalle leggi del Regno.

Art. 24. I guasti, danni e deterioramenti commessi per malizia o per fatto volontario dell'uomo saranno puniti ai termini degli articoli 445 e 446 delle Leggi penali, escluse le scusanti di cui è parola nello art. 453 delle stesse Leggi.

I Capi delle Stazioni ne compileranno analogo processo verbale, che per mezzo degl'Ispettori, rimetteranno alle Autorità competenti per procedersi ai termini della Legge.

Art. 25. Lo Stato e l'amministrazione dei Telegrafi elettrici non saranno soggetti ad alcuna responsabilità per qualsivoglia motivo derivante dal servizio dei medesimi nel più ampio senso.

Art. 26. Per l'esecuzione e l' andamento del servizio della Telegrafia elettrica nelle sue di-

verse parti sarà rassegnato alla Nostra Sovrana approvazione un apposito regolamento dal Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze per lo servizio telegrafico elettrico nella estensione dei Reali Dominî al di quà del Faro, e dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia pel servizio medesimo ne' Reali Dominî oltre il Faro.

Art. 27. Rimangono per ora in osservanza le disposizioni regolamentarie di servizio provvisoriamente in vigore nell'una e nell'altra parte dei Nostri Reali Dominî in tutto ciò che non è modificato o derogato dalle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Art. 28. Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il Nostro Luogotenente Generale ne' Reali Dominî di là del Faro, non che il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato di Marina, nella parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Luogotenente Generale
Firmato, CASTELCICALA.

AGENTI DELLA PERCEZIONE

Trovandosi in congedo i ricevitori generali e distrettuali, possono i fogli di obbliganza firmarsi da' loro sostituti.

Palermo, 10 gennaro 1857.

Signore — Letto il di lei rapporto del 25 novembre ultimo, relativo al dubbio mosso dallo Intendente di Catania, se trovandosi in congedo all'estero quel ricevitore generale o distrettuale, possano i fogli di obbliganza firmarsi dal di lui sostituto.

Inteso lo agente del contenzioso; ritenuto che per gli articoli 22 del real decreto del 30 novembre 1824 (1) e 23 del regolamento del 20 di-

(1) Si trascrive l'articolo 22 del real decreto del 20 novembre 1824.

» Art. 22. Tutti i suddetti versamenti tanto delle rate quadrimestrali di un intero esercizio, quanto delle somme trattenute in un anno, giusta gli articoli 16, 17 e 18, e da versarsi nei primi quattro mesi dell'anno che segue, dovendo

cembre 1826 (1), non che per la dichiarazione in linea di massima fatta con la ministeriale del 28 settembre 1826 (2), i ricevitori generali sono

» rispettivamente eseguirsi in epoche certe e stabilite, indi-
» pendentemente dalla esazione fatta in più o in meno, sa-
» ranno assicurati da corrispondenti obbliganze, che i suddetti
» agenti finanzieri dovranno sottoscrivere, cioè i percettori co-
» munali in favore de' ricevitori distrettuali, costoro in favore
» de' generali, e questi ultimi in favore della tesoreria gene-
» rale. »

(1) Si riporta l'articolo 23 del regolamento del 20 dicembre 1826.

» Art. 23. I ricevitori generali pel dì 25 di dicembre di ogni
» anno, per l'anno seguente, sottoscriveranno in triplice ori-
» ginale ed invieranno al Ministero di Stato un foglio, che
» conterrà l'intero importo di tutti i carichi della rispettiva
» valle, distribuito nelle rate e secondo l'epoche determinate
» nel real decreto de' 30 di novembre 1824. Con questo foglio
» di obbligazioni prometteranno di pagare alla real tesoreria
» in ogni scadenza la somma corrispondente. Di tali fogli il
» Ministro di unita a quelli dei ricevitori distrettuali, giusta
» l'articolo precedente, ne rimetterà un duplicato al controloro
» generale ed un altro al tesoriere generale.

(2) La ministeriale è del 27 settembre 1829, e non del 28 settembre 1827. Dessa è la seguente:

Palermo, 27 settembre 1829.

» Signore — Per un rapporto dell'Intendente di Siracusa

tenuti eseguire i versamenti forzosi nella cifra e nei periodi indicati nelle rispettive obbliganze

» de' 10 dello scorso agosto essendosi rilevato che il ricevi-
» tore distrettuale di Modica persista nella negativa a firmare
» in linea semplice li fogli di obbligo per lo corrente esercizio,
» e senza annotazione dell' invio al separato foglio di osser-
» vazione, la commissione di Governo dopo di avere inteso
» lei, in assunto ha considerato che avendo desso ricevitore
» accettata la carica, il fatto della gestione dell'officio, senza-
» chè esplicito siasi assunto l' obbligo di rispondere a tutti i
» doveri all'officio annessi, può autorizzare in caso d'inadem-
» pimento a tutti i procedimenti che sieno di ragione.

» Quindi analogamente al di lei avviso, la commissione me-
» desima, ha incaricato il tesoriere generale di far conoscere
» al ricevitore distrettuale di cui si tratta, che malgrado la sua
» ostinazione a negarsi alla soscrizione dell'obbliganza in linea
» semplice, come trovasi per principî stabilito, ferma rimarrà
» sempre la sua risponsabilità per lo adempimento dell'obbli-
» ganza intera, e salvo in caso d' inadempimento all'obbliga-
» zione dell'officio il dritto a procedimenti coattivi ai termini
» delle leggi, e dei regolamenti della materia.

» Intanto convenendo che questa determinazione valga per
» regola generale, la stessa commissione nell'atto che ha in-
» caricato il tesoriere generale di farne analoga circolare a tutti
» gli agenti della percezione che sono tenuti di firmare ob-
» bliganze direttamente alla tesoreria generale, si è determi-
» nata ad ordinare che tutti gl' Intendenti con siffatta intelli-
» genza curassero di rimettere tutte le obbliganze ove si tro-

tuttochè non le avessero essi firmate; dimodochè ove tali obbliganze fossero anzichè dai titolari, firmate dai loro sostituti, non saranno esenti i primi dalle coazioni, laddove non si adempissero nei periodi stabiliti i versamenti forzosi, potendosi ben pure agire personalmente contro il sostituto, se costui commettesse delle appropriazioni.

Considerando inoltre, che il ricevitore generale di Catania signor marchese S. Giuliano avendo dichiarato, che il suo sostituto debba gestire, per di lui parte e nome, e nel suo interesse; ed avendogli dato il mandato di esercitare

» vassero ancora in loro potere siachè fossero firmate in linea
» semplice, siachè contenessero condizioni, dappoichè col prin-
» cipio di sopra sviluppato, saranno sempre tenuti gli agenti
» stessi allo intero soddisfo delle somme contenute nelle ri-
» spettive obbliganze, e sarà per le stesse proceduto come di
» ragione.

» Il che partecipo a lei per sua intelligenza.

Il Presidente della Commissione incaricata del Governo della Sicilia durante l'attuale assenza del Luogotenente generale di S. M. — CAMPANA.

All' Agente del Contenzioso.

in di lui vece le funzioni, ed adempiere a tutti gli obblighi della sua carica, gli ha anche implicitamente trasmesso il mandato di firmare i fogli di obbliganza, che formano uno dei doveri principali a tale carica inerenti.

Per siffatte considerazioni vengo dichiarandole che nessuna difficoltà s'incontra che i fogli di obbliganza del 1856, siano firmati dal sostituto di esso marchese S. Giuliano in nome, parte ed interesse dello stesso.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Controloro generale.

Spiegazioni intorno le procedure degli agenti della percezione delle regie imposte.

Palermo, 19 gennaro 1857.

Signore — Mi sono stati riferiti i di lei rapporti del 13 ottobre e 4 novembre 1856 di numero 4444 e 5120, e quelli del tesoriere ge-

nerale da me richiesto de' suoi divisamenti, intorno alla grave materia delle procedure degli agenti della percezione delle regie imposte. Ed ho ugualmente tenuti presenti due pareri emessi sul proposito, dalla commessione de' Presidenti presso la gran Corte de' Conti.

Dall' assieme delle cose dedotte, ho rilevato che i dubbî promossi su' di lei rapporti e sulla circolare da lei comunicata alle autorità amministrative di questa provincia, in data del 31 ottobre 1856 riduconsi a' seguenti:

1° Se sia tra le cure ed i poteri inerenti all'alto ufficio degl'Intendenti, pur quello di usare tutti i mezzi di possibile vigilanza sulla condotta degli agenti comunali della percezione, e sugli altri abusi a' quali possano trascendere giovandosi dell' opera de' funzionarî amministrativi di lor dipendenza.

2° Se tra' mezzi di coazioni apprestati dalla legge agli agenti della percezione contro i debitori morosi, siano costoro limitati ad usare esclusivamente del piantone pei debitori di somme infra ducati due.

3° Se il ricevitore generale sia libero di spedire a suo talento, uscieri così detti provinciali, in qualunque comune diverso dal capo-luogo; o se invece l'uso di questi uscieri debba essere, caso per caso, preceduto da speciale autorizzazione dello Intendente.

La commessione de' Presidenti in un primo parere divisava;

» Che i percettori ed esattori comunali, non » possono essere impediti nella scelta de' tre » mezzi di coazione, permessi dalla legge av- » verso i debitori, qualunque sia la somma do- » vuta, nè obbligati ad usare piuttosto una coa- » zione anzichè l'altra. — Che la legge nello aver » concesso a' suddetti agenti siffatta facoltà, ha » dall' altra parte con efficaci e provvide dispo- » sizioni apprestato forti garenzie a' contribuenti » avverso gli abusi che i ripetuti agenti possono » commettere, e tali che se colla debita esattezza » fossero eseguite non sarebbero a temersi abusi, » e vessazioni di sorta.

» Che in conseguenza senza il bisogno di li- » mitare ai percettori ed esattori comunali l'uso

» legittimo delle coazioni, debbe il real Governo
» disporre che gl' Intendenti vegliassero inces-
» santemente alla condotta di detti agenti, e sotto
» la loro responsabilità, adempissero le disposi-
» zioni sovrane o governative, a tale effetto e-
» messe, e con particolarità la ministeriale del
» 15 marzo 1845 » (1).

Palermo, 15 marzo 1845.

(1) Signore — Il principale scopo del real decreto degli 11 ottobre 1833, fu d' impedire nella riscossione delle pubbliche imposte, le vessazioni e gli abusi contro i contribuenti, e per conseguirlo venne con l'articolo 8 ordinato che « i percettori » e gli esattori dovranno avere un registro secondo il modello » che sarà loro rimesso. Essi in ogni periodo di tre mesi lo » manderanno al ricevitore del distretto, il quale certificatolo » vero, ed appostevi le sue osservazioni, tra dieci giorni ne » farà l' invio al ricevitore generale, e questi tra dieci altri » giorni dovrà rimetterlo all' Intendente. Costui lo approverà » se uniforme alla tariffa unita ai regolamento del 20 dicem- » bre 1826; o procederà immediatamente, inteso il Consiglio » d' Intendenza, alla punizione del percettore o esattore, il quale » avrà dolosamente abusato delle coazioni. »

Comunicato quel decreto il dì 12 dicembre dello stesso anno si è con dispiacere riconosciuto che poco o nulla siasene curata la esecuzione. Questa interessando essenzialmente, non solo i contribuenti, ma gli stessi agenti della percezione, quelli

E nel suo secondo avviso la stessa commessione conchiudeva :

almeno, che ben penetrati nei doveri della loro carica, hanno compreso il maggior merito consistere nel *prevenire* la necessità delle coazioni colla *persuasione* impressa nell'animo di tutti, di non potersi *alcuno* dispensare di adempiere puntualmente al pagamento dei pesi pubblici, si è trovato necessario ordinare, che si richiami in istretta osservanza il decreto degli 11 ottobre 1833, del quale, per assicurare la esecuzione nell'avvenire, sentito l'avviso di questo Consiglio delle contribuzioni dirette, è rimasto determinato quanto segue:

1° Dal prossimo mese di aprile e per trimestre, gli agenti della percezione trasmetteranno riempiti i fogli del registro prescritto coll'articolo 8 del real decreto degli 11 ottobre 1833, al ricevitore del distretto, unendovi in piedi l'addizione della prima, settima, dodicesima e tredicesima colonna che comprendono cioè il numero delle coazioni, il loro ammontare distinto in piantoni, o sequestri, e la somma per la quale sono state spedite.

2° Il ricevitore del distretto, oltre di certificare vero ed apporre le sue osservazioni sul registro di ciascuno percettore o esattore, formerà trimestralmente la ricapitolazione indicata dal modello, e la trasmetterà, al più tardi pel quindici del susseguente mese, al Consiglio delle contribuzioni dirette in Palermo.

3° Rimane affidato ai ricevitori distrettuali l'esame, se le coazioni siano state spedite a preferenza contro i più forti contribuenti, e quindi, debitori di somme maggiori.

» Che la circolare dell'Intendente sta bene in
» quanto all'uso della massima vigilanza a cui

Ove nella verifica quadrimestrile, risultasse essersi usata *deferenza* per gli stessi, gli agenti della percezione saranno considerati prevaricatori, e colpevoli verso il maggior numero, e indipendentemente della pena del quadruplo cui potranno essere condannati dall'Intendente, inteso il ricevitor generale sul reclamo dei danneggiati, sarà obbligo degli stessi ricevitori di farne rapporto, pei provvedimenti superiori, al Consiglio delle contribuzioni dirette, che in ultimo grado del pari esercitar deve la vigilanza dal detto decreto agl'Intendenti affidata.

4° L'inadempimento dell'obbligo indicato nell'articolo precedente, farà considerare i ricevitori distrettuali complici degli agenti di loro dipendenza, e dopo la visita annuale dei funzionari che verranno destinati come ispettori di finanza, verificati tali inadempimenti sui rapporti di visita, saranno applicati i provvedimenti opportuni (a).

Le si comunicano le presenti disposizioni, per curare e farne curare lo adempimento, dalla parte che può riguardarla.

(a) *Leggasi il seguente reale rescritto.*

S. M. il Re N. S. ha degnato di sua particolare attenzione, i metodi di sorveglianza su gli agenti della percezione per le spese delle coazioni.

Si è umiliato alla M. S. che l'ultimo atto della Luogotenenza generale fu la circolare del 15 marzo 1845, della quale S. M. ha avuto la clemenza rimanere intesa con approvazione,

» spinge i sindaci su gli abusi che in fatto di
» coazioni e di spese possono esercitarsi da' per-
» cettori ed esattori comunali.

e nello stesso tempo, per assicurarne compiutamente l'esecuzione, nella conferenza del 14 novembre ha comandato;

1° Che alla fine dell'ultimo trimestre di quest'anno, i ricevitori distrettuali rimettano anche al tesoriere generale il duplicato della ricapitolazione prescritta coll'articolo 2° della circolare di marzo p. p. (a).

2° Che non arrivando alla tesoreria nei primi cinque giorni, dopo il 15 del susseguente mese, la regolare ricapitolazione dei registri di coazione del trimestre precedente, resti privato di soldo per l'intero mese il ricevitore distrettuale inadempiente.

Ove poi l'inadempimento si prolungasse oltre il mese, per ogni settimana di ritardo, il ricevitore distrettuale rimarrà privato di un cinquantesimo delle sue indennità annuali, calcolate sull'ultimo anno precedentemente liquidato, salvo sempre ad ordinarsi la sospensione, o provocarsi secondo i casi misure più severe contro i contabili inadempienti.

3° I ricevitori distrettuali avranno dritto di spedire, e far dimorare corrieri a carico dei percettori ed esattori, che dopo cinque giorni spirato il trimestre, si troveranno in ritardo della regolare spedizione dei loro registri di coazione. Le spese pei corrieri saranno regolate colle proporzioni indicate nello ar-

(a) Vedasi la circolare del 15 marzo 1845, sopra trascritta.

fossero, e provocarne quei rimedî di che le leggi non han penuria, a parte delle facoltà di propria giurisdizione prevedute tassativamente da testuali disposizioni, e non ultime quelle che sorgono dallo articolo 7° del real decreto degli 11 ottobre 1833 (1), e della ministeriale del 15 marzo 1845 (2), ed a parte delle altre facoltà concedute alle commessioni finanziere da essi presedute, delle quali si tenne speciale proposito nella circolare degli 8 ottobre 1856 (3).

2° Che per lo articolo 2 del regolamento del 20 dicembre 1826 (4) i contribuenti morosi al pagamento di tutto o parte delle loro quote son

(1) Articolo 7° del real decreto degli 11 ottobre 1833.

» Art. 7. Gl'intendenti esamineranno accuratamente ed immantinenti i suddetti notamenti, emenderanno gli errori, reprimeranno gli abusi, e se via ha luogo solleciteranno le disposizioni superiori. »

(2) Vedi la nota a pag. 718.

(3) Vedi a pag. 523 del volume pubblicato nel 1857.

(4) Articolo 2° del regolamento del 20 dicembre 1826.

» Art. 2. I contribuenti che al maturo de' diversi cespiti dei contributi non avranno adempito a' pagamenti di tutto o parte delle loro quote presso i percettori ed esattori, saranno soggetti alle coazioni.

soggetti alle *coazioni.* — E bastare questo vocabolo generico adoprato in detto articolo per escludere la idea di qualunque limitazione.

L'articolo 4° dello stesso regolamento (1) aver dichiarato più apertamente che l' esercizio delle *coazioni* sia nella *facoltà* de' percettori ed esattori i quali *per aver contratto gli obblighi verso le casse distrettuali sono direttamente responsabili dell'esattezza nella percezione.*

Queste statuizioni che son di base, e quasi precetti organici di giurisdizione, son pur chiariti con ridondanza dallo articolo 6° dello stesso regolamento (2) dov'è prescritto che non seguito

(1) Articolo 4° del regolamento del 20 dicembre 1826.

» Art. 4. L'esercizio delle coazioni sarà nella facoltà dei » percettori ed esattori i quali, per aver contratto gli obbli- » ghi verso le casse distrettuali, sono direttamente responsa- » bili dell'esattezza nella percezione. Essi seguiranno un nuovo » metodo di coazioni nel modo che appresso sarà stabilito.

(2) Articolo 6° del regolamento del 20 dicembre 1826.

» Art. 6. Se non sarà eseguito il pagamento, i percettori » o esattori comunali avranno la facoltà di procedere o alla » destinazione dei piantoni, o al pignoramento, o al sequestro » contro terze persone. Se le quote dovute non eccederanno » li tarì venti, si farà una seconda intimazione al debitore,

il pagamento, i percettori ed esattori son facultati a procedere o alla destinazione de' piantoni, o al pignoramento, e al sequestro contro terze persone, e l'alternativa della scelta così testualmente sanzionata, ribadisce la esclusione di qualsivoglia limitazione.

Lo stesso articolo trattando delle quote non eccedenti la cifra di tarì venti null'altro aggiungeva, se non l'obbligo di far precedere alle *coazioni* una seconda intimazione, ed escludeva questo beneficio sol che si fossero verificate due maturazioni qualunque ne sia la somma.

Le modificazioni apportate col real decreto degli 11 ottobre 1833 non aver per nulla derogato alle facoltà concedute dallo articolo 4° e dal 1° comma dello articolo 6° del regolamento del 1826 (1). Essersi invece abrogato il favore della seconda intimazione pei debiti non ecce-

» ma non si potrà divenire alle coazioni, se prima il debito
» non giungerà alla somma suddetta. Se poi si sieno verifi-
» cate due maturazioni, si procederà alle coazioni, qualunque
» sia la somma.

(1) Si ritengono le due note precedenti.

denti la cifra di ducati due, qualunque ne sia la maturazione.

L'uso de' piantoni di cui parlasi nel detto articolo, e nei seguenti, essersi limitato quanto al numero, ma sempre indicato come uno de' tre mezzi di coazione di che possa senza riserba, e senza distinzione usarsi dagli agenti della percezione, secondo le norme generali sanzionate nel regolamento del 1826.

3° Niuna legge o regolamento, com'ella bene osservava col suo rapporto del 4 novembre, aver mai riconosciuto la nomina di uscieri così detti provinciali. — Trovarsi soltanto un numero determinato di codesti uscieri presso la ricevitoria generale di Palermo per provvedimento speciale adottato dalla commessione finanziera e reclamato da eccezionali circostanze, dopo le vicende del 1848.

Lo articolo 17 del regolamento del 1826 (1)

(1) Articolo 17 del regolamento del 20 dicembre 1826.

» Art. 17. Se qualche percettore conoscerà che gli uscieri » di circondario o i servienti comunali non saranno sufficienti » per le incumbenze delle coazioni di sopra stabilite, potrà

riconoscere la nomina di uscieri presso i percettori oltre a quelli di circondario, ed a' servienti comunali, qualora costoro non fossero creduti sufficienti. — Nei capi-luoghi di provincia doversi proporre direttamente dai percettori agl'Intendenti ed in tutti gli altri luoghi farsene la proposizione al sindaco per di cui mezzo ne vien provocata l'approvazione dello Intendente.

Cessate col volger del tempo le cause eccezionali che dettarono la nomina di detti uscieri provinciali per la ricevitoria generale di Palermo, era uopo metter termine alla loro anomala esistenza, vietandone lo aumento ed i rimpiazzi

» ne' capiluoghi di valle proporre all'Intendente altri soggetti
» onesti e capaci nel numero che crederà opportuno.

» Gl'Intendenti trovandoli tali, previo il conveniente esame,
» accorderanno l'autorizzazione ai soggetti proposti.

» In tutti gli altri luoghi delle valli la proposta sarà fatta
» al sindaco che provocherà l'approvazione dell'Intendente.

» In forza di questa autorizzazione gli enunciati soggetti po-
» tranno per l'esazione delle contribuzioni esercitare le fun-
» zioni di uscieri, ai termini del presente regolamento.

» I percettori resteranno responsabili degli eccessi e degli
» abusi, che le persone, come sopra proposte ed autorizzate,
» potranno commettere a danno de' contribuenti.

nelle vacanze, siccome era opera di equità la limitata conservazione degli esercenti, come fu provveduto per atto di sovrana munificenza col real rescritto del 10 luglio 1856.

Risultare da questo provvedimento assai chiaro il concetto, che lo andamento delle procedure esecutive degli agenti della percezione dovesse intendersi tornato, per la provincia di Palermo, alle sue normali condizioni, e quindi condotto (come vuolsi per legge) dagli uscieri di circondario, dai servienti comunali, o da tutt' altri uscieri residenti in ciascun comune, secondo i dettami dello articolo 17 del citato regolamento. Che l' uso degli undici uscieri provinciali costituisce una eccezione, la quale dovrà esser comandata da particolari circostanze in casi speciali, con tutte quelle vedute di prudenza che non possono omettersi nella applicazione di misure eccezionali. Doversi valutare caso per caso tutte le ragioni d'insufficienza, o per numero o per energia, degli uscieri del comune o del circondario, e misurare l' importanza delle quote arretrate ad esigere, per determinare se meglio convenga a-

dibire uscieri di circondario o di comune limitrofo, e non tener conto della maggior distanza per preferire quelli, che andrebbero spediti dal capo-luogo della provincia. Questo esame potersi praticare più opportunamente e con maggior successo dalla commessione finanziera, dal concorso dei cui componenti vien più agevole ottenere tutte unite le notizie opportune a convincere della utilità e della necessità della spedizione dell'usciere della provincia.

E la competenza della commessione essere tanto più logica per quanto fu da questa suggerita e adottata la primitiva istituzione, e la nomina de' detti uscieri provinciali, il cui uso vorrebbe ora attribuirsi quasi privativamente più ad uno che ad un altro de' suoi componenti.

Per le quali considerazioni mi son determinato dichiarare :

1° Che per le leggi ed i regolamenti in vigore sono gl'Intendenti facultati ad usare di tutti i mezzi di possibile vigilanza su l'andamento del servizio della percezione delle regie imposte, e su la condotta degli agenti della percezione me-

desima, e dei costoro agenti di esecuzione, e non sono quindi impediti a giovarsi dell' opera de' funzionarî amministrativi della rispettiva provincia, per indagare o scoprire qualunque abuso, cui si dia luogo, o in danno della real finanza, o in pregiudizio de' contribuenti.

2° Che secondo la lettera e lo spirito del regolamento del 20 dicembre 1826 e del real decreto degli 11 ottobre 1833 sono autorizzati i percettori o esattori comunali ad usare indistintamente di tutt' i mezzi di coazione contro i debitori morosi per tutto o parte delle quote da costoro dovute, senza alcuna limitazione o per la somma del debito, o pel numero delle maturazioni.

3° Che la destinazione degli undici uscieri conservati per eccezione nella provincia di Palermo, fino alla loro soppressione a misura delle vacanze, debba esser preceduta da deliberazione della commessione finanziera.

Comunico a lei queste mie determinazioni, perchè da sua parte ne curi la più esatta osservanza.

Il Luogotenente Generale
Firmato — CASTELCICALA.

Ai Capi di officio della real Tesoreria.

Per comunicarsi ai Direttori dei rami riuniti i congedi che si accordano agli agenti della percezione.

Palermo, 10 febbraro 1857.

Signore — Ritenuta la vigilanza che debbono esercitare i direttori de' rami riuniti sugli agenti della percezione, secondo il regolamento approvato col sovrano rescritto del 15 giugno 1850 (1),

(1) In adempimento del sovrano rescritto del 6 febbraro ultimo, la Consulta di Sicilia ha preso in esame il progetto di regolamento formulato dal Consiglio delle contribuzioni dirette nei seguenti articoli, tendenti a trarsi profitto dalla vigilanza dei Direttori e dei controlori del ramo suddetto, sopra gli agenti della percezione.

1° I direttori delle contribuzioni dirette sorveglieranno l'andamento della percezione nei limiti della rispettiva provincia, e cureranno principalmente, che siano osservati dagli agenti della medesima i regolamenti in vigore. Potranno perciò sempre chieder conto dai ricevitori generali, distrettuali e percettori dello andamento del servizio, e richiamarli al dovere, laddove osserveranno qualche disguido.

2° Per quanto riguarda i versamenti alle regolari scadenze, questa sorveglianza sarà esercitata dai Direttori anzidetti unitamente agli altri componenti della commessione finanziera per la periodica discussione degli stati di percezione sotto la presidenza dell'Intendente.

tanto intorno al servizio, quanto sulla loro residenza all' officio rispettivo, io trovo conducente

3° Sarà sorvegliata dai Direttori l' esatta tenuta della scrittura nella percettoria, e per assicurarsene, sarà in loro facoltà, di ordinar delle verifiche in questi uffizî ove avranno sospetto di inesattezza. Qualora col fatto ritroveranno degl' inconvenienti, provocheranno dalle autorità competenti le provvidenze a carico dei negligenti o colpevoli.

4° Useranno i ripetuti funzionarî la più stretta sorveglianza sugli agenti subalterni della percezione, e precisamente se sieno dai medesimi scrupolosamente osservate le prescrizioni dei regolamenti in ordine alle procedure a carico dei contribuenti morosi, sopra ogni altro, se nelle spese di coazioni si osservi la tariffa approvata con real decreto del 20 dicembre 1826, e venendo in cognizione di abusi, che su questo particolare si commettessero, provocheranno, secondo i casi, la sospensione o destituzione dei colpevoli, salvo ad interessare i magistrati competenti per la punizione dei concussionarî a norma delle leggi penali.

5° Pel disimpegno di siffatte incumbenze saranno dai Direttori adibiti i controllori delle contribuzioni dirette i quali indipendentemente dei particolarî incarichi, che potranno ricevere dai Direttori anzidetti, debbono, semprechè si portano per qualunque altra incumbenza in una comune, visitare l'uffizio del percettore, ed assicurarsi della regolarità della scrittura, prender conto del modo come sono trattati i contribuenti, osservare se si commettono abusi dagli agenti della percezione, e se dessi sono nel loro posto, ed esaminare se sono abba-

che i Direttori medesimi abbiano conoscenza dei congedi che possono essere accordati agli agenti

stanza istruiti dei doveri delle loro funzioni, badare alla esatta distribuzione degli avvertimenti e della esecuzione di tutt'altro che sta prescritto nell'articolo 5° del regolamento dal 20 dicembre 1826. Riceveranno le doglianze dei contribuenti e dei sindaci per abusi, che si commettessero, e s'informeranno in fine se ostacoli si frappongano alla scossione della contribuzione fondiaria. Di tutto faranno dettagliato rapporto al Direttore da cui dipendono, il quale provocherà gli analoghi provvedimenti. Non sarà mai lecito ai contribuenti di fare delle verifiche di cassa nelle percettorie senza uno espresso incarico del Direttore, che saranno tenuti di avvertire semprechè avessero sospetti di malversazione.

6° La ricapitolazione dei registri di esazione, che i ricevitori distrettuali sono obbligati di rimettere al Consiglio delle contribuzioni dirette per effetto dell'articolo 2° della ministeriale della Luogotenenza generale in Sicilia del 15 marzo 1845 confermata dal sovrano rescritto del 14 novembre di detto anno (a), sarà dai medesimi ricevitori distrettuali inviata per mezzo dei rispettivi Direttori delle contribuzioni dirette i quali ne faranno sollecitamente la trasmessione allo stesso Consiglio accompagnandovi le debite loro osservazioni.

7° Gli agenti della percezione saranno tenuti a prestarsi all'esatto adempimento di quanto sopra sta prescritto, riscontreranno prontamente a tutte le richieste dei Direttori, ed inol-

(a) Vedi la nota a pag. 718.

surriferiti. — Epperò dispongo che le officine della real tesoreria non tralascino d'ora innanti di comunicare ai ripetuti Direttori i congedi che si accorderanno agli agenti della percezione.

Le partecipo ciò per l'uso corrispondente.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Alle ufficine del tesoro ed ai Direttori dei rami riuniti.

---

tre i percettori dovranno prestarsi a quanto sarà loro richiesto dai controllori delle contribuzioni dirette ai termini delle disposizioni del presente regolamento.

Quindi la Consulta è stata di avviso che sia meritevole della sovrana approvazione il progetto del regolamento di cui trattasi, se non che ha stimato utile, che vi si aggiunga per articolo 8 quanto segue :

Il presente regolamento non deroga per nulla alle attribuzioni, ed ai poteri che le leggi e i regolamenti in vigore deferiscono agl' Intendenti ed agli altri funzionarî pubblici sul ramo della percezione, e sul sistema di sorveglianza, le quali attribuzioni e poteri saranno esercitati a seconda delle regole della gerarchia amministrativa.

S. M. a cui ho tutto rassegnato, uniformemente al corrispondente rapporto di V. E. del 25 dello scorso maggio, 1° carico, N. 1193 si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato

Modelli dei ruoli e dei fogli di obbliganza.

Palermo, 16 marzo 1857.

Signore — Visto il suo rapporto del 26 gennaro ultimo, ed inteso lo agente del contenzioso, mi son determinato approvare, salve però le modificazioni che potranno occorrere indi allo avviso che sarà per dare il Consiglio di Tesoreria sulle scadenze delle rendite di stato certo, i modelli dei ruoli e dei fogli di obbliganza trasmessi da lei col precitato suo rapporto: con chè le scadenze dei versamenti debbono sempre figurare a quindicina secondo le ultime disposizioni di massima, e le tasse addizionali per fondo comune e speciale debbono essere più tosto comprese nell'obbliganza separata secondo il modello

del 13 del corrente, ed in conformità del parere del Consiglio dei Ministri approvare il regolamento di cui è parola con l'aggiunta proposta dalla consulta.

Nel real nome ne do a V. E. partecipazione per l'uso conveniente.

Napoli, 15 giugno 1850.

Firmato — G. Cassisi.

di N. 5 anzichè nell' altra giusta il modello di N. 4 dove attualmente si comprendono, perchè queste tasse addizionali formano un conto a parte della real Tesoreria, come il 3 per 100 per le strade.

Trovo anche opportuno che sia indicata nel modello di N. 4 la data del regolamento che in esso modello si accenna, e se s'intende parlare di quello del 2 marzo 1850 conviene che sia citato piuttosto l'articolo 17 anzichè l'articolo 27 che vi si legge.

Lè piaccia dunque disporne la stampa, ed inviarne i fogli necessarî ai Direttori dei rami riuniti per curarne l'adempimento pel corrente esercizio, avvertendoli espressamente dei funzionarî a favore de' quali debb'essere ciascun foglio sottoscritto dai ricevitori.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Controlloro generale.

La facoltà di sospendere i commissari esecutivi è attribuita non al solo Intendente ma alla commessione finanziera.

In seguito del suo rapporto del 18 ottobre ultimo relativo alla sospensione da lei disposta del commissario D. Giuseppe Leto Scaduto spedito in Bagheria, preso pria un parere dallo agente del contenzioso e dal tesoriere generale, fu indi incaricata la Consulta a manifestare il suo divisamento sulla facenda.

Questo consesso dopo varie considerazioni ha portato avviso :

Che la facoltà di sospendere i commessarî esecutivi debba intendersi compresa negli espedienti attribuiti dall'articolo 3° del real decreto degli 11 ottobre 1833 (1), non al solo Intendente ma alla commessione finanziera.

(1) » Art. 3. Le commessioni anzidette nei loro processi » verbali, oltre degli altri obbietti, dovranno anche fare di» stinta e particolar menzione della condotta di tali commis» sarî, e manifestare gli spedienti presi per porli a dovere,

Avendo io approvato nel real nome lo avviso del predetto consesso, lo comunico a lei per l'uso corrispondente.

Palermo, 21 marzo 1857.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

All' Intendente di Palermo.

Pei congedi dei ricevitori generali e distrettuali e dei percettori.

Eccellenza — Ho rassegnato a S. M. (D. G.) essermi stato riferito dal signor Ministro delle finanze, intorno alla pratica, che in questa parte del regno si osserva pe' congedi che si accordano, e per lo pagamento degli averi durante i congedi medesimi a' contabili, ricevitori e percettori, quanto segue, cioè:

» o provocarne degli altri a seconda de' casi più gravi, senza
» che ciò prosciolga i ricevitori generali e distrettuali dalla
» responsabilità loro imposta dall'articolo 36 del regolamento
» de' 20 dicembre 1826.

La materia de' congedi è trattata nel real decreto de' 22 gennaro 1833 (1), il quale, per lo

Napoli, 22 gennaro 1833.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

(1) Volendo sottoporre a norme uniformi ed invariabili i congedi degl'impiegati de' varî rami di pubblica amministrazione, così per ciò che riguarda il modo onde accordarli e la durata di essi, come anche il godimento de' soldi;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutti gl'impiegati civili, giudiziarî ed amministrativi, che dipendono direttamente da' nostri Ministri Segretarî di Stato, dirigeranno a' medesimi le dimande di congedo; ed ove siano esse poggiate sopra ragionevoli motivi ben giustificati, potranno da loro ottenerlo per un tempo non più lungo di un mese. Le proroghe di tali congedi, e quelli di una durata maggiore di un mese, rimangono a noi riserbati.

Art. 2. I congedi degli altri impiegati dipendenti direttamente da' capi di grado inferiore a' Ministri, saranno accordati da quelli per un mese, da' Ministri per due, e da noi per un tempo più lungo.

Art. 3. Il congedo de' diplomatici di qualunque grado non

decreto posteriore de' 10 febbraio 1838, fu applicato ancora a' reali dominî oltre il Faro. In

potrà essere accordato che da noi, e colle condizioni che stimeremo di apporvi.

Art. 4. Il congedo di detti impiegati civili produrrà sempre la perdita del soldo e degli averi annessi alla carica, tranne il solo caso di ben giustificata infermità da curarsi nella rispettiva residenza.

Accordiamo a' nostri Ministri Segretarî di Stato la facoltà di far pagare agl'infermi durante il congedo, o dopo la fine di esso, la metà del soldo: l'intero non potrà accordarsi in alcun caso, che da noi, per gravi motivi, in seguito di rapporto del rispettivo Ministro, e sempre dedotta la somma spesa per far supplire le veci dell'impiegato in congedo.

Art. 5. Sono rivocate tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti di qualunque sorta emanati precedentemente sulla materia di cui trattasi.

Art. 6. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, ed i Ministri Segretarî di Stato delle finanze, degli affari ecclesiastici, degli affari esteri, di grazia e giustizia, degli affari interni, e della polizia generale, sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze — *Il Consigliere Ministro di Stato Pres. interino del Cons. dei Ministri*

Firmato, MARCHESE D'ANDREA. Firmato, DUCA DI GUALTIERI.

forza dello articolo 2° del detto real decreto i congedi agl'impiegati dipendenti direttamente da capi di grado inferiore ai Ministri possono essere accordati da essi capi per un mese, dai Ministri per due, e da S. M. (D. G.) per un tempo più lungo. In forza dunque di tale articolo il tesoriere generale è facoltato ad accordare un mese di congedo ai ricevitori generali, ai distrettuali, ed ai percettori, ed egli usa di questa facoltà, veduta la posizione contabile, a loro carico, e richiesto il consenso dei cauzionanti, qualora le cauzioni non sieno proprie di essi contabili. I ricevitori generali, ed i ricevitori distrettuali che hanno, oltre degli averi, un soldo, questo lo perdono durante il congedo ai termini dello articolo 4° del detto real decreto de' 22 gennaio 1833. Non così gli averi, i quali continuano ad essere pagati tanto ai ricevitori generali, quanto ai distrettuali, non che ai percettori, perchè accordandosi ad essi il congedo sotto la responsabilità delle loro cauzioni, e ammettendosi nello esercizio della carica, le persone da essi medesimi indicate, la gestione con-

tinua per di loro conto, come a carico di loro resta il pagamento degl' impiegati ne' rispettivi uffizî, e di tutte le altre spese inerenti agli uffizî medesimi.

Le ho umiliato inoltre, che V. E. nel mentre avea provocato con rapporto del 22 maggio corrente anno, finanze, 4° carico, N. 2938, i sovrani oracoli per farsi, che la pratica suddetta fosse messa in vigore anche in Sicilia, avea in un medesimo fatto rilevare, che il ricevitore generale di Palermo, giusta il real decreto del 12 ottobre 1827, non riceve alcuna indennità, ma un trattamento di annui ducati 1800, che tengon luogo de' soldi, indennità e premî, che si percepiscono dagli altri ricevitori generali, mentre la ritenuta del 2 ½ per cento si pratica pe' soli ducati 600, e sulla medesima somma si liquida, in caso di ritiro o di morte la pensione di giustizia.

E che per siffatte considerazioni era l'E. V. venuta nel parere, che in caso di congedo i detti ducati 600 annui siano da riguardarsi come soldo, ed il resto in ducati 1200 annui debba per

intero corrispondersi a lui, come strasatto d'indennità di premî, di spese di officio ed altro.

Essendosi la M. S. degnata nel Consiglio ordinario di Stato degli 11 del corrente mese di approvare le di sopra proposizioni presentate dall'E. V., io nel real nome le ne do partecipazione, per l'uso conveniente (1).

Napoli, 16 luglio 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Disposizioni intorno i ruoli fondiarî ed i fogli di obbliganza.

Palermo, 13 agosto 1857.

Signore — Con la data del 28 maggio ultimo ho scritto al controloro generale quanto segue:

» Ritenuto quanto cotesto Consiglio di tesoreria ha manifestato nello avviso del 21 aprile

(1) Vedi a pag. 547 e seg. del volume pubblicato nel 1857 le disposizioni sulla materia.

ultimo presentato da lei con rapporto del 14 corrente N. 456 io permetto, che provvisoriamente nei ruoli, e nei fogli di obbliganza sieno indicate a mese le scadenze dei versamenti, senza che perciò s'intenda menomamente alterato il sistema novello di doversi eseguire i versamenti a quindicina e di non poter essere il primo dei due versamenti di cadaun mese minore della metà dell'obbliganza mensuale.

Resto inteso inoltre che l'articolo 27 citato nel modello di N. 4 è quello nascente dal decreto del 30 novembre 1824 e riguarda l'obbliganza che si contrae dagli agenti della percezione (1).

» Per quanto riguarda poi le tasse addizionali, per fondo comune e speciale, non trovo a

(1) » Art. 27. Qualunque reclamo si farà per parte dei per-
» cettori e ricevitori, sia per partite ritrovate inesigibili, sia
» per altri oggetti, non potrà impedire o attrassare nel corso
» di un esercizio i pagamenti delle rispettive obbliganze; ma
» i provvedimenti che potranno aver luogo in seguito della di-
» scussione ed esami convenienti presso i Consigli d'Intendenza
» e la gran Corte dei Conti, potranno avere il loro effetto nel-
» l'anno appresso.

recedere dalla disposizione emessa con ministeriale del 16 dello scorso marzo (1), epperò fa d'uopo che si comprendano nel modello di N. 5 invece dell'altro di N. 4 siccome venne disposto con la citata ministeriale.

» Ella dopo ciò è pregata di ordinare la sollecita stampa della carta corrispondente ai modelli dei ruoli e fogli di obbligo dei quali si parla, e farne prontamente la trasmessione ai Direttori dei rami riuniti, ai quali appresterà tutti i necessarî chiarimenti per potersi da loro procedere immantinente alla compilazione dei fogli di obbligo, che per questo esercizio si debbono sottoscrivere da tutti gli agenti della percezione, e che non conviene oramai di essere ulteriormente ritardata. »

Pertecipo ciò a lei per sua intelligenza ed uso conveniente.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al tesoriere generale.

(1) Vedi a pag. 736 di questo volume.

Sulle spese occorrenti per la scossione delle significhe.

Palermo, 24 agosto 1857.

Signore — Pria d' imprendere alcuna risoluzione sul contenuto del suo rapporto del dì 8 aprile ultimo relativo alle spese per lo ricupero delle significhe pronunziate da cotesta gran Corte, volli prender conto se la gran Corte dei Conti di Napoli nel significare i gestori pronunzia altresì condanna alle spese occorrenti per la scossione delle significhe, e nell' affermativa in forza di quale disposizione quel metodo si osservasse.

Da riscontri pervenutimi risulta che non havvi alcuna disposizione legislativa che ordinasse, dover la gran Corte de' Conti nel pronunziare una significatoria nella discussione di un conto, provvedere anche alla condanna delle spese. Nè in vero vi poteva essere, giacchè al momento della pronunziazione della significatoria niuna spesa trovasi fatta dall' amministrazione cui il conto risguarda, e non può dalla gran Corte provve-

dersi alle spese eventuali di esecuzione cui possa per avventura farsi luogo, perocchè tale esecuzione vien regolata con le norme prescritte dal real decreto del 2 febbraro 1818. Solo nel caso preveduto dal real rescritto del 14 maggio 1834 (1) la gran Corte dovendo pronunziare su

(1) Nacque quistione sulla imputazione delle spese che potesse erogare la tesoreria generale per la esecuzione di quelle significatorie, le quali emesse dalla gran Corte de' Conti, in difetto di documenti non presentati dai contabili, potessero essere in seguito dalla gran Corte stessa annullate per la esibizione posteriore di detti documenti.

Interpellato del suo avviso cotesta commessione dei presidenti, con verbale del 6 settembre 1823 fece osservare, che dopo le significatorie rilasciate dalla gran Corte contro i contabili, laddove essi trascurassero di esibire gli opportuni documenti, di tal che la tesoreria generale fosse costretta ad imprendere giudizî di esecuzione, ad onta che poi ne venissero assoluti per effetto di giustificazioni posteriormente esibite, non era giusto di dovere il fisco soggiacere alle spese di un giudizio intentato non già per ragioni insussistenti e capricciose, ma per sola colpa dei contabili.

Quindi fu di avviso doversi dichiarare, per norma generale, che nel mentovato caso di trascuraggine per parte de' contabili rimaner dovessero a di loro carico le spese de' giudizî di esecuzione delle significatorie rilasciate contro di essi, comun-

di un reclamo di revisione, deve ancora pronunziare sulle spese di esecuzione. E ciò è più che

que in virtù di posteriori giustificazioni ne rimanessero assoluti.

Approvato da questo Ministero un tale avviso, servì viemeglio a confermare la tesoreria generale nel sistema che già stava seguendo, cioè di esigere le spese di esecuzione erogate fino al punto in cui venivano le significatorie annullate.

Ma l'agente del contenzioso in un suo rapporto manifestò di non essere stati sempre i debitori del pari ragionevoli ed essersi talvolta incontrate non lievi difficoltà, quando è stato mestieri ai tribunali ordinarî, i quali incompetentemente si sono immischiati nella disamina della regolarità o irregolarità dei conti dei ricevitori, locchè è solo attributo della gran Corte de' Conti. Fermandosi quindi sul bisogno di un rimedio radicale onde togliere ogni possibilità d' interpetrazione di magistrati ordinarî sulla materia, ravvisò quel magistrato che tanto poteva ottenersi, se nel pronunziare la gran Corte l' annullamento delle significatorie avesse d'ora innanzi spiegato rimaner sempre ferme le condanne per l' ammontare delle spese giudiziarie sofferte dalla tesoreria nella esecuzione dei precedenti giudicati.

Ciò avrebbe allontanato pel tratto avvenire ogni inconveniente, nel mentre che per le cause pendenti ne sarebbe stato regolato l'andamento secondo le circostanze; e qui soggiunse lo stesso magistrato che avrebbe atteso l'opportunità di qualche contestazione che offrisse sufficienti dati da far cessare in Corte suprema un evento favorevole alla decisione della quistione nei termini come sopra proposta.

regolare, mentre se la gran Corte ammette il reclamo ed annulla la significatoria per uno dei

Consultata di nuovo la commessione de' presidenti di cotesta gran Corte, la medesima con verbale de' 12 settembre ultimo ha considerato, che giusta il regolamento de' 2 febbraio 1818 articolo 55 ove le domande di revisione provvengano dai contabili, essi pagheranno un dritto del due per cento sulle somme di cui reclamino l'aggiunzione, la riduzione o la cancellazione, qualunque sia l'evento del giudizio di revisione; che lo stesso articolo eccettua dal pagamento di ogni specie di dritto le decisioni richieste dal pubblico Ministero e dalle amministrazioni o nascenti da errori di calcolo e di posizione, o da omissioni fatte da' razionali e da altri funzionarî della gran Corte de' Conti sul primo esame, e finalmente quelle per le quali non fu possibile al contabile di produrre giustificazioni insieme ai conti, nei termini dello articolo 34, cioè nei casi impreveduti e straordinarî che le camere contabili giudicheranno tali ad uniformità di voti ed inteso il pubblico Ministero; che da ultimo con lo stesso articolo 55 viene attribuito alla camera di fissare il dritto che il contabile deve pagare con la medesima decisione con la quale giudicherà del merito della revisione.

Ora ritenendo lo spirito di questa disposizione, ed applicando la massima alla quistione proposta, ne risultano due conseguenze evidenti.

La prima si è che i contabili non potendo essere assoluti dalle spese di revisioni se non se nel solo caso preveduto dallo articolo 34, molto meno possono esserlo dalle spese di ese-

casi preveduti dal regolamento del 2 febbraro 1818, deve il collegio stesso pronunziare se debba il contabile soggiacere alle spese, che forse dall'amministrazione si son fatte in seguito di qualche significatoria che viene annullata. Tale

cuzione che con la di loro negligenza avran provocato a danno della tesoreria.

La seconda è che le sole camere contabili della gran Corte siano competenti a giudicare se un contabile debba o no soggiacere alle spese anzidette.

In vista di tali considerazioni, la commessione, trovando regolare la proposizione dello agente del contenzioso, uniformemente alle conclusioni del pubblico Ministero, è stata di unanime avviso che la gran Corte nel pronunziare sui conti in grado di revisione, domandata dai contabili, pronunzi ancora sulle spese di esecuzione, adottando il prescritto dell'articolo 55 del regolamento del 2 febbraio 1818 sovranamente approvato.

Tutto ciò avendo io umiliato a Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 2 del corrente, la Maestà Sua si è degnata uniformarsi all'avviso della commessione dei presidenti, secondo sopra è espresso.

Nel real nome le partecipo, signor Procuratore generale, questa sovrana determinazione, per l'adempimento corrispondente da parte di cotesta gran Corte, nella prevenzione di averne dato ancora comunicazione al real Ministero di grazia e giustizia per l'uso che può concernere l'ordine giudiziario.

è il sistema che si è costantemente osservato nella gran Corte de' Conti di Napoli, ed io glielo manifesto in riscontro al suo rapporto di sopra indicato per l'uso conveniente.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Procuratore generale del Re presso la G. C. de' Conti.

Norme pel fogli di obbligo degli agenti della percezione.

Palermo, 14 settembre 1857.

Signore — Rispondo al suo rapporto del 6 agosto scorso a mezzo del quale mi ha trasmesso in triplice originale, i fogli di obbliganza di cotesto ricevitore generale, ed in doppio quelli del ricevitore distrettuale.

I fogli di obbligo per la tassa del 3 per 100, per quella del 6 per 100 per le rendite di stato certo, e per le tasse addizionali per fondo comune, e speciale debbono essere sottoscritti a favore della real tesoreria generale. Quelli per la

contribuzione fondiaria in favore della Direzione generale dei RR. e DD. Dei primi debbono formarsi e sottoscriversi quattro consimili dai ricevitori generali e cinque dai ricevitori distrettuali.

Dei secondi cinque dai ricevitori generali, e sei dai ricevitori distrettuali.

I fogli di obbligo firmati dai ricevitori generali in favore della real tesoreria generale sono destinati uno pel Ministero, uno pel ricevitore generale, uno pel tesoriere generale, ed il quarto pel controlloro generale, e quelli dei ricevitori distrettuali a favore della stessa avranno la medesima destinazione, riserbandosi il quinto per la ricevitoria distrettuale.

I fogli di obbligo in favore della direzione generale hanno lo stesso destino, e più uno a firma del ricevitore generale, ed altro a firma del ricevitore distrettuale, saranno inviati alla suddetta direzione generale. La sottoscrizione di cotali fogli debb'essere eseguita alla presenza dello Intendente, e del controllore provinciale per quelli dei ricevitori generali, ed alla presenza dei sotto-Intendenti, e dei controllori distrettuali quando

le funzioni di costoro non si esercitano da' sotto Intendenti per quelli dei ricevitori distrettuali, compilandosene analogo verbale, in tanti consimili quanti sono i fogli di obbliganza precisamente secondo la pratica fin' ora osservata.

Le restituisco dunque i fogli di obbligo sopra cennati perchè sieno prontamente eseguite tutte le su indicate prescrizioni.

Giova avvertirla essere inutile ogni osservazione da parte dei ricevitori, perchè non avrebbero queste osservazioni efficacia alcuna ma dipenderebbero dal dritto. Ove alcun provvedimento abbisognasse potranno i ricevitori domandarlo ritualmente al controllore generale. Sebbene i ricevitori per le disposizioni di massima, e per l'ultima ministeriale del 10 gennaro 1857, (1) di N. 140, sieno tenuti eseguire i versamenti forzosi nella cifra e nei periodi indicati nelle rispettive obbliganze, tuttochè non fossero da loro firmate, pure essendo di troppo inoltrato questo esercizio, conviene che si venga alla formalità di

(1) Vedi a pag. 711 di questo volume.

questa soscrizione al più presto che sarà possibile.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore dei Rami Riuniti di Messina.

La carica di Esattore Comunale non può ricusarsi.

Palermo, 22 settembre 1857.

Signore — Veduto il di lei rapporto del 14 luglio ultimo N. 10236 sul dubbio, se l'ufficio di esattor comunale possa rinunziarsi;

Inteso su lo stesso il Consiglio di Tesoreria;

Considerando che la carica di esattor comunale è precisamente carica comunale, la cui elezione procede con tutte le regole comunali, e quindi non debbe considerarsi come una estensione, ma come un'applicazione di legge ciò che riguarda la sua irricusabilità :

Considerando che se tutt'altre cariche municipali non possono se non nel caso di gravi mo-

tivi o impedimenti previsti ricurarsi, con maggiore ragione, debba eseguirsi per l'ufficio di esattore di cui le condizioni di idoneità sono più difficili, e la necessità, e la importanza sono maggiori :

Considerando che il real decreto del 19 dicembre 1811 pei Dominî Continentali non fa che confirmare quanto sopra si è detto :

Vengo a dichiarare che la carica di esattore comunale è essenzialmente municipale, e quindi non può ricusarsi.

Il che le partecipo per l'uso di risulta.

Il Luogotenente Generale

Firmato—CASTELCICALA.

All'Intendente di Caltanissetta.

Sul termine di tre mesi dato ai Percettori per reclamare per le case abbandonate, non servibili ed appartenenti a proprietarî insolvibili.

La legge sul Contenzioso delle Contribuzioni dirette, faculta i Percettori a presentare, in

nome proprio, in tutti gli anni, e nei primi tre mesi, a contare dalla pubblicazione del ruolo, un reclamo particolare per le case abbandonate, non affatto servibili, ed appartenenti a proprietarî insolvibili.

Un dubbio intanto si eleva da lei con rapporto del 17 marzo ultimo, quello cioè se, dovendo il termine di tre mesi decorrere dalla pubblicazione del ruolo, e quindi terminare al 15 del mese, sia questo giorno 15 (in cui scadono i tre mesi) fatale inclusivo o pur no, in guisachè nel primo caso i reclami presentati il giorno 16 siano a ritenersi fuori termine, e quindi non ammessibili, e nel secondo infra il termine, epperò da darvisi corso.

Or io, inteso pria il Consiglio delle Contribuzioni dirette, e dopo questo la Consulta, analogamente al concorde avviso di questi due Consessi, facendo uso delle facoltà da S. M. (D. G.) conferitemi, vengo nel real nome a dichiarare, che il giorno della scadenza fa parte del termine, e che non vi sia luogo a dedurlo, e che perciò i reclami de' quali si tratta, presentati il

giorno 16 non possono, come di legge, essere ammessi.

Partecipo ciò a lei per l'uso conveniente.

Palermo, 22 settembre 1857.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore dei Rami riuniti di Caltanissetta.

TESORERIA GENERALE E GRAN LIBRO

Norme per la discussione e giudizio dei conti dei beni di Magione e Ficuzza, Boccadifalco e Sagana.

Eccellenza — Da S. E. il Principe di Bisignano delegato de' beni a particolare disposizione di S. M. il Re (D. G.) mi è stato partecipato con la data del 5 dicembre il seguente sovrano rescritto or pervenutomi.

» In proposito della discussione e giudizio dei conti dell' amministrazione residente in Palermo dei beni a particolare disposizione di S. M. il Re N. S. nei reali dominî oltre il Faro, con real rescritto dei 7 febbraio ultimo, per organo di questa delegazione, venne dalla M. S. (D. G.) sovranamente dichiarato che pel ramo di Magione e Ficuzza i conti da discutersi dalla gran Corte de' Conti erano quelli relativi al tempo in cui vi-

vea S. A. R. il Principe di Salerno, e pel ramo di Boccadifalco e Sagana i conti da discutersi dal collegio medesimo erano quelli relativi al tempo che esistette per esso la speciale e distinta amministrazione. Pei conti rispettivamente posteriori si degnò comandare il Re (D. G.) che non avesse avuto la gran Corte ad occuparsi, per esser quelli i conti di un' amministrazione di beni a particolar sua disposizione affidata particolarmente ad uno speciale suo delegato. E si compiacque la M. S. risolvere, che serbato sempre il principio di riguardarsi non come affari o conti della real casa, la contadoria principale di casa reale per speciale sovrano incarico esaminasse i conti anzidetti.

Queste disposizioni han reso necessario dichiarare i diversi conti da rendersi, fissare le norme colle quali la contadoria principale deve discuterli, determinare i metodi coi quali deve procedere, e gli esami a' quali può darsi luogo, perchè resti in fine statuito definitivamente sui conti stessi, ed adottare i modi coi quali, in armonia delle leggi ed ordinamenti in vigore, do-

vranno esser rivestite delle forme esecutorie le statuizioni che dalle indicate discussioni saranno per risultare.

All' uopo pertanto S. M. il Re (N. S.) nella conferenza del 5 corrente si è degnata approvare sovranamente l'annesso regolamento, e comandare che venisse eseguito, e che perciò venisse anche uffizialmente comunicato alle autorità dei reali dominî oltre il Faro, che potessero esser chiamate nella parte rispettiva, all'esecuzione di quanto in esso è stabilito.

Nel real nome comunico a V. E. queste sovrane determinazioni, ed il regolamento di cui trattasi, affinchè si compiaccia farne seguire l'uffiziale comunicazione pel dovuto adempimento alle autorità locali così dell'ordine amministrativo, come del giudiziario per la rispettiva intelligenza e regola, e per la parte che le medesime sono chiamate a prendere nella esecuzione nei diversi casi in esso previsti e ne' modi in esso stabiliti. »

Ed io anche nel real nome ne do all'E. V. partecipazione, trasmettendole copia conforme del

detto regolamento, per l'uso che convenga di sua parte.

Napoli, 2 gennaro 1857.

Firmato—G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

(Segue il Regolamento sopracitato)

Col real rescritto de' 7 febbraro 1856 trovasi sovranamente disposto che pe' conti dell'amministrazione di Magione, Ficuzza, ed altri beni a particolare disposizione di S. M. il Re N. S. in Palermo dal giorno della morte del real Principe di Salerno in poi cessasse l'ingerenza della gran Corte dei Conti; e che invece, per speciale incarico la discussione de' medesimi si facesse dalla vedoria e contadoria principale di casa reale. — Con altro real rescritto de' 27 settembre detto anno fu disposto di mettersi in mora i contabili per la reddizione dei conti stessi.

Or essendo necessario determinare in modo positivo e permanente, sia le epoche e modi di reddizione de' conti stessi morali e materiali per la

detta epoca dalla morte del lodato real Principe finora, non meno che pel tratto successivo, sia pel metodo da tenersi nella discussione e liquidazione de' medesimi, si stabilisce il seguente

REGOLAMENTO:

Art. 1. L'incaricato dell'amministrazione sarà tenuto di rendere ogni anno alla delegazione un conto morale, nel quale dovrà dar ragione del modo come ha esercitato l'amministrazione per ciascuno de' suoi rami e de' risultamenti che si sono avuti in paragone degli anni precedenti.

Dovrà presentare egualmente uno speciale conto morale delle liti attive e passive, nel quale per ogni giudizio dovrà mostrare ciò che si è fatto e quanto si è speso nell'anno precisando lo stato della causa, e ciò che rimane a fare.

Art. 2. L'agente contabile dell'amministrazione dovrà rendere ogni anno un conto materiale degl' introiti pervenuti, e degli esiti tutti eseguiti dall'amministrazione.

Art. 3. Ciascun ricevitore dovrà del pari ogni

anno presentare il conto materiale del carico ricevuto ad esigere, delle somme riscosse, dei versamenti fatti all'amministrazione e delle reste.

Art. 4. I due conti morali dell'incaricato dell'amministrazione saranno per tutto febbraro presentati in Napoli, nella delegazione dei beni a particolar disposizione di S. M. il Re (N. S.) la quale dovrà rassegnarli alla M. S. (D. G.)

In conto materiale dell'agente contabile, vistato dall'incaricato dell'amministrazione, ed accompagnato dal foglio delle osservazioni che il medesimo avesse a fare sarà presentato in Napoli per tutto aprile nella delegazione medesima, la quale dovrà inviarlo all'esame e liquidazione della vedoria e contadoria principale.

I conti materiali de' ricevitori dovranno essere presentati nell'amministrazione in Palermo per tutto febbraio. Ivi l'agente contabile fra due mesi vi farà i suoi riscontri e concordanze, e li visterà, o vi farà in un apposito foglio le sue osservazioni. E per tutto aprile dovranno esser dall'amministrazione rimessi in Napoli alla delegazione, la quale dovrà similmente inviarli all'esame

e liquidazione della vedoria e contadoria principale.

Art. 5. Nello esame dei conti morali dell'incaricato dell'amministrazione, indipendentemente dalle approvazioni o censure che l'operato del medesimo avrà meritato, potrà essere dichiarata anche la responsabilità materiale dell'incaricato negli affari o nei casi che la meriteranno. La dichiarazione di responsabilità che potrà essere emessa avrà forza di cosa irrevocabilmente giudicata, salvo solamente alla parte il ricorso alla sovrana clemenza.

Art. 6. La liquidazione degli affetti della responsabilità dell' incaricato dell' amministrazione, nei casi che verrà pronunziata, apparterrà esclusivamente alla vedoria e contadoria principale. Alla medesima apparterrà esclusivamente l'esame e liquidazione de' conti materiali dello agente contabile e de' ricevitori. Essa procederà secondo le norme che vengono indicate nel presente regolamento. Le sue significhe e liquidazioni avranno il vigore legale e la esecuzione che appresso si dirà. Contro delle medesime non competerà alcun

altro gravame, opposizione o rimedio, meno il ricorso alla clemenza di S. M. N. S.

Art. 7. Il metodo speciale di esame e liquidazione de' conti suddetti, che si determina nel presente regolamento, e ch'è stato trovato necessario per la speciale indole dell'amministrazione dei beni a particolar disposizione di S. M. N. S. viene stabilito in linea d'inappellabile arbitramento. Le forme di procedura della vedoria e contadoria principale in questo incarico, non saranno altre che quelle nel presente regolamento indicate. I suoi atti e le sue liquidazioni dovranno aversi in conto di atti e pronunziazioni di arbitri inappellabili. I contabili ed agenti dell'amministrazione sopraindicati col solo prender possesso dello impiego corrispondente, ed esercitarne le funzioni s'intenderanno aver compromesso di sottomettersi a tale arbitrato, ed alle forme in questo regolamento stabilite. Ciò formerà condizione della loro nomina, e chiunque non credesse accettarla, si riguarderà come rinunciatario dell'impiego, se attualmente l'occupa, e non ne sarà posto in possesso se sarà di nuova nomina.

Art. 8. Quantevolte per tutto il mese di febbraio di ogni anno i ricevitori locali non avranno presentato nell'amministrazione in Palermo i loro conti dell'anno precedente, l'incaricato dell'amministrazione ne dovrà fra 15 giorni far rapporto alla delegazione in Napoli. La delegazione ufficierà S. E. il Ministro degli affari di Sicilia per darsi agl' Intendenti e Sotto-intendenti le disposizioni opportune per obbligarsi i contabili a renderli anche col loro arresto personale. Gl'Intendenti e Sotto-intendenti procederanno in ciò coi poteri e colle forme stabilite nello articolo 22 del real decreto dei 2 febbraio 1818, dichiarato comune ai reali dominî oltre il Faro col real decreto degli 11 marzo 1839. Lo stesso si praticherà pei conti dell'agente contabile, quante volte nei termini stabiliti non li avrà presentati alla delegazione.

Pei conti morali dell'incaricato verificandosi ritardo, la delegazione adotterà provvedimenti opportuni.

Art. 9. Nei casi preveduti dagli articoli 10 e 23 del decreto medesimo, la delegazione prescri-

verà la formazione del conto di ufficio su' registri ed altri elementi esistenti negli uffizî dell'amministrazione, il tutto a spese del contabile o dei di lui eredi. Il conto di uffizio avrà per la discussione e liquidazione a farsene lo stesso valore che avrebbe avuto il conto reso e firmato dalla parte.

Art. 10. La dichiarazione di responsabilità materiale dell'incaricato dell'amministrazione quando verrà emessa sarà comunicata nel tempo stesso alla parte per sua intelligenza ed alla vedoria e contadoria principale per procedere alla liquidazione degli effetti di essa. La vedoria raccoglierà tutti quegli elementi e notizie che potranno accorrerle. Formerà quindi una specifica preliminare, che per mezzo della delegazione sarà partecipata all'interessato, affinchè il medesimo possa fra un mese presentare nella vedoria tutte quelle osservazioni e documenti che crederà nel merito della specifica. Scorso tal termine, o che la parte abbia presentato le sue osservazioni o che no, la contadoria principale farà un rapporto alla delegazione nel quale esporrà il suo giudizio, e dopo

averne ricevuta l'approvazione, stabilirà la liquidazione o decisione definitiva nel modo che verrà indicato nell' articolo 20, la quale avrà tutto il vigore e la esecuzione stabiliti negli articoli 7 20 21 22 e 23 del regolamento presente.

Art. 11. Nell' esame de' conti materiali dell'agente contabile de' ricevitori la vedoria e contadoria principale procederà alle seguenti operazioni:

1° Riscontro generale.

2° Verifica delle posizioni.

3° Concordanze.

4° Scrutinio delle partite.

Art. 12. Nel riscontro generale si vedrà se la forma del conto è regolare, e se vi si tratta di tutti gli articoli dell' introito e dell'esito preveduti nello stato discusso.

In quanto alla forma se non sarà trovata regolare, la vedoria ne farà rapporto alla delegazione. Ove la irregolarità fosse tale che il conto non possa nella massima parte tenersi per recettibile, si avrà come non presentato, e si procederà per la esibizione del nuovo o per la sua

formazione di ufficio secondo i precedenti articoli 8 e 9. Ma se occorreranno delle semplici rettifiche, la vedoria indicherà quali debbano essere, e per farvele eseguire si respingerà il conto e ne' modi prescritti negli articoli 8 e 9 si obbligherà il contabile ad apportarvele, o vi si faranno apportare di ufficio dall'amministrazione secondo i casi.

E quanto all'essere il conto completo o non, la vedoria trovando che vi manca qualche parte, ne farà rapporto per obbligarsi in egual modo il contabile a renderne un suppletorio o per farsi, ove occorra, di ufficio.

Non trovando luogo a tali misure, la contadoria principale ne farà rapporto per intelligenza alla delegazione, e procederà alla verifica delle posizioni.

Art. 13. Questa seconda operazione consisterà nel rivedere le addizioni e le sottrazioni, per conoscersi se le cifre totali che costituiscono il bilancio siano esatte.

Ove la rettifica portasse che vi sarebbe esito superante introito, la vedoria ne prenderà nota,

per provvedervi dopo lo scrutinio delle partite nel momento della liquidazione finale.

Se portasse ad introito superante esito nel conto dell'agente contabile, la vedoria riscontrerà la madrefede del medesimo; e se le cifre non corrisponderanno, chiederà preparatoriamente i discarichi e poscia provvederà definitivamente nel modo che si dirà.

Art. 14. La terza operazione delle concordanze consisterà nel paragonare scambievolmente i conti dei ricevitori con quello dell'agente contabile per verificare se le rispettive posizioni dell'esatto e versato corrispondano. Essendovi varietà dimanderà preparatoriamente i discarichi del contabile, e scorso il termine come appresso provvederà definitivamente.

Art. 15. Esaurite queste operazioni preliminari, la vedoria procederà allo scrutinio delle partite, verificando per ognuna, se si trovi ben documentata, e se i documenti così dello introito, come dell'esito siano regolari.

Per gli esiti esaminerà, se vi concorranno le necessarie approvazioni e disposizioni di regola.

Per le reste degl' introiti, discuterà se il contabile abbia ben gistificato l'adempimento delle diligenze, cui esso è tenuto.

Per ogni dubbio che incontrerà, richiederà preparatoriamente i discarichi del contabile, e scorso il termine procederà definitivamente.

Art. 16. Ogni preparatoria della vedoria per dimandarsi i discarichi del contabile sarà fatta in forma di rapporto alla delegazione, la quale per mezzo dall' amministrazione la farà notificare in copia alla parte colla messa in mora di presentare fra un mese i chiesti discarichi nella vedoria. Scorso tal mese, e non presentati i discarichi, o trovati mal fondati e sforniti di pruove, la vedoria procederà al definitivo.

Art. 17. Ogni definitivo provvedimento della vedoria dovrà essere preventivamente sottoposto all' approvazione della delegazione in forma di motivato rapporto. Dopo l'approvazione, quando esso contenga significa del contabile, la vedoria ne formerà una liquidazione o decisione amministrativa, la quale innanzi a' tribunali ordinarî ed amministrativi avrà la forza di pronunziato di ar-

bitro inappellabile, e di cosa irrevocabilmente giudicata.

Il contabile che rimarrà per tal modo condannato potrà solo ricorrere alla sovrana clemenza per straordinaria revisione o condono.

Art. 18. Ne' casi che implicano mal versazione, cioè quando si verifica omissione totale o diminuzione di un articolo d'introito, ovvero supposizione o esagerazione dimostrata, o duplicazione di un articolo di esito, il contabile sarà tenuto all'interesse del 6 per 100 dal giorno a cui la malversazione rimonta. In tutti gli altri casi qualunque significa porta seco gl'interessi legali del 5 per 100 dal giorno in cui la significa è emessa. Degli uni e degli altri si farà espressa menzione in ogni liquidazione o decisione che sarà emessa dalla vedoria.

Art. 19. Piacendo a S. M. (N. S.) accordare una revisione straordinaria, se la sovrana risoluzione non sospenderà nell'atto medesimo l'esecuzione della liquidazione o decisione amministrativa della contadoria, la revisione sarà devolutiva. Il rapporto e parere dell'autorità alla quale

sarà stato dato l'incarico del riesame, sarà rassegnato alla M. S. (D. G.); e la sovrana risoluzione di risulta sarà comunicata alla vedoria, la quale nelle stesse forme della prima darà luogo alla spedizione di un'altra liquidazione e decisione, che rivocherà, annullerà, o modificherà la precedente, come di ragione.

Art. 20. Ogni liquidazione o decisione della vedoria sarà datata e sottoscritta dal vedore e contador principale, e munita del visto del delegato de' beni a particolar disposizione di S. M. (D. G.)

Essa sarà suscettiva di tutti gli atti di esecuzione personale e reale secondo il titolo VII del decreto del 2 febbraro 1818 esteso ai reali dominî oltre il Faro col decreto degli 11 marzo 1839, e l'art. 20 del decreto de' 16 dicembre 1813 conservato in vigore ed esteso alla Sicilia col decreto de' 26 marzo 1816, col real rescritto degli 11 gennaio 1834, e coll'altro decreto dei 10 novembre 1834.

Art. 21. In conseguenza per quanto concerne l'arresto personale, la condanna contenuta nella

liquidazione e decisione della contadoria sarà eseguita dalle autorità, ne' modi e colle regole stabilite negli articoli 22, 24, 25 e 26, del decreto de' 2 febbraio 1818; e sorgendo quistione di nullità dell'arresto, il giudizio della sola nullità dell'arresto apparterrà al Consiglio d'Intendenza della provincia sotto la presidenza necessaria dell'Intendente, e salvo il richiamo alla gran Corte de' Conti di Palermo, conformemente all'articolo 27 del decreto medesimo.

Art. 22. L'esecuzione reale, cioè il pignoramento di mobili e di stabili, secondo l'articolo 22 del detto decreto, avrà luogo per mezzo degli uffiziali ministeriali e giudici ordinarî ai termini delle leggi comuni di procedura. Per tali procedimenti però ed innanzi a' giudici ordinarî la liquidazione e decisione suddetta sarà l'unico titolo in forza del quale si dovrà procedere conformemente all'art. 20 del citato decreto de' 16 dicembre 1813, e gli atti da praticarsi innanzi ai giudici medesimi avranno unicamente per oggetto le formalità del pegnoramento e vendita dei mobili e degl'immobili, senza potere il titolo del-

l'azione in alcun modo venir posto in controversia.

Art. 23. Per quanto riguarda le cauzioni esse dovranno esser tutte date in rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico de' reali dominî oltre il Faro. La loro vendita pei casi ne' quali l'amministrazione dovrà rimborsarsi sulle stesse dei debiti dei contabili, sarà eseguita di ufficio sulla disposizione della delegazione, che per mezzo del Ministero degli affari di Sicilia sarà comunicata alla direzione generale del gran libro. Il prodotto sarà dal Direttore generale medesimo rimesso all'amministrazione in Palermo per farne introito.

Art. 24. Allorchè esaurita la discussione e liquidazione di un conto, tutte le partite saranno state ammesse; ed allorchè tutte le somme, per le quali si sarà spedita liquidazione o decisione della contadoria, saranno state soddisfatte; il contabile potrà chiedere per suo titolo un attestato avente vigore di declaratoria. Esso dovrà essere rilasciato dalla vedoria dietro i debiti esami e riscontri, ed in seguito della autorizzazione della

delegazione, nè sarà valido, se non col visto del delegato.

Art. 25. Le cauzioni saranno sciolte sull'iniziativa dell'incaricato dell'amministrazione, dietro rapporto motivato della vedoria, e per virtù di autorizzazione del delegato. Tale disposizione sarà comunicata di uffizio, per mezzo del Ministero degli affari di Sicilia, alla direzione generale del gran libro in Palermo.

Napoli, 5 dicembre 1856.

Il Delegato Maggiordomo maggiore Soprintendente di Casa Reale

Firmato, PRINCIPE DI BISIGNANO.

Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia

Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Norme sullo invio delle riviste che passansi ai militari al ritiro dai sindaci e dai commissari di guerra.

Napoli, gennaro 1857.

Eccellenza — Per ministeriale de' 3 corrente

il signor Direttore della guerra mi scrive quanto segue :

» Le riviste bimestrali da passarsi a' militari ritirati da' sindaci e dai commissarî di guerra, dovendo servire alla direzione generale del gran libro dipendente dal Ministero delle finanze per la fiscalia a farsi dei certificati di esistenza, che pei militari medesimi si rilasciano da' notai certificatori, fa d'uopo che pel sollecito ricapito le riviste de' sindaci per mezzo degl'Intendenti delle rispettive province, sieno da cotesto Ministero rimesse a quello delle finanze, e le riviste de' commessarî di guerra pel mezzo dell'Intendente generale dell'esercito saranno da me inviate alla stessa finanza.

Ciò posto io mi onoro di far tenere a V. E. l'annessa rivista pervenutami dal sindaco di Augusta, pregandola di farne lo invio al Ministero delle finanze, cui si hanno da inviare pel rescritto diretto all'E. V. in data del 1° settembre ultimo N. 825 (1), e mi attendo dalla sua

(1) Vedi a pag. 540 del volume pubblicato nel 1857.

bontà, che quanto sopra si contiene sia di regola agl'Intendenti delle province in Sicilia. »

Ho il pregio partecipare all'E. V. tutto l'anzidetto, in continuazione del sovrano rescritto del 1° settembre scorso anno, ramo guerra, per servirsi farne l'uso conveniente, nella intelligenza di aver io trasmesso al Ministro delle finanze la rivista mentovata.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Posto ed onori di Direttori generali e di Amministratori generali ai Capi di officio del tesoro.

Eccellenza — S. M. il Re (D. G.) cui rassegnai le proposizioni stabilite di accordo con S. E. il Ministro delle finanze, nel Consiglio ordinario di Stato del 16 dello scorso mese si è degnata concedere ai capi delle due tesorerie generali dei reali dominî citra ed ultra faro, i posti e gli onori de' Direttori generali, ed amministratori generali capi delle amministrazioni finanziere.

Nel real nome partecipo a V. E. tal sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

Napoli, 4 marzo 1857.

Firmato— G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Uniforme ai Capi di officio del tesoro, Segretari generali, ed Ispettori generali.

Caserta, 9 marzo 1857.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'uniforme de' tre Capi della nostra tesoreria generale in Sicilia, cioè del Controloro generale, del Tesoriere generale e del Regio Scrivano di razione, rimane stabilito nel modo seguente.

Pel Controloro generale consisterà in una giubba bleu, paramani di velluto scarlatto, cappello con piuma nera, spada, ricamo e bottone del modello della tesoreria generale, accresciuto dalla foglia di ulivo con doppia bacchetta—figurino n.° 1, e modello del ricamo n.° 1 annessi al presente decreto.

Pel Tesoriere generale e Regio Scrivano di razione l'uniforme è simile a quello del Controloro generale, ma con bacchetta semplice—figurino n.° 1, modello n.° 2.

Art. 2. L'uniforme pe' Segretarî generali consisterà in una giubba bleu, paramani e bavaro di velluto scarlatto, paramani, bavaro, patte dello stesso ricamo di quello de' capi di uffizio, sulle costure il solo ricamo di tesoreria, cappello con piuma nera, spada—figurino n.° 2, modello di ricamo n.° 2 e 3.

Art. 3. L'uniforme degl'Ispettori generali di contabilità è simile a quello di Segretario generale essendo essi pari di grado.

Art. 4. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte dei nostri reali dominî, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Luogotenente Generale
Firmato, CASTELCICALA.

Per non accordarsi con anticipazione promesse per posti di scelta.

Eccellenza — Ho fatto rispettoso rassegnamento al Re nostro augusto Signore (D. G.) che con rapporto del 18 marzo, finanze, 4° carico, N. 1468, V. E. interloquendo sulle ripetute istanze di D. Gioacchino Musicaro uffiziale di seconda classe primo rango della tesoreria generale, il quale avendo dovuto rinunziare ad un posto che aveasi nell'amministrazione comunale, ha implorato di esser nominato capo di sezione della stessa tesoreria generale, si era servita proporre, che non convenendo accordare con anticipazione delle promesse a posti di scelta, perchè si lederebbe il dritto di coloro i quali nel momento della provvista avessero ragione per meritare una promozione, la commessione del personale della detta tesoreria generale e del gran libro tenesse presente il detto Musicaro nella occasione di proposta di posti di capi di sezione, e valutasse i requisiti di merito dei

quali è il medesimo adorno in concorrenza di quelli degli altri.

E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 6 di questo mese, si è degnata approvare tale proposizione.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

Napoli, 8 aprile 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Rimpiazzo momentaneo del Controloro del gran libro.

Palermo, 14 maggio 1857.

Signore — S. E. il Ministro per gli affari di Sicilia in data del 7 dello andante mi scrive così:

» Il signor Ministro delle finanze a cui mi rivolsi in veduta del riverito ufficio dell'E. V. del 7 dello scorso mese, finanze, 4° carico, N. 1927;

per dirmi il modo come qui si era provveduto alla sostituzione del controloro della direzione generale del gran libro nei casi di assenza per motivi di salute, mi ha di risposta manifestato, che allor quando si sono verificate in questa parte del regno circostanze della specie, ha il Ministero di suo carico provveduto alle medesime destinando a tal uffizio alcun Magistrato della gran Corte dei Conti, prescegliendolo dalla classe dei consiglieri, e talune volte ancora dai razionali, tenendo però sempre speciale considerazione nella scelta dei requisiti personali, e delle conoscenze di contabilità, che per tal disimpegno abbisognano.

» Il che mi onoro comunicare all'E. V. per l'uso conveniente.

Convenendo adottarsi anche in questa parte dei reali dominî il sistema che serbasi per l'oggetto nei dominî continentali, lo manifesto a lei per l'uso conveniente, prevenendola aver disposto che il controloro del gran libro signor Pollaci attualmente in congedo, sia supplito pel tempo

che restagli per fruirne, dal razionale della gran Corte dei Conti D. Giuseppe Pagano.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale del Gran Libro.

Scadenze dei cespiti di stato certo.

Palermo, 15 maggio 1857.

Signore — Togliendo a risolvere la quistione da più tempo elevatasi intorno alle scadenze dei cespiti di stato certo come sarebbero i censi, le gabelle d'acqua, ed altro, io tenuti presenti i varî rapporti sull'obbietto rassegnati, ed inteso dapprima lo agente del contenzioso, e poscia il Consiglio di tesoreria, analogamente allo avviso di questo consesso mi son determinato dichiarare, che le scadenze di obbliganza pei cespiti di cui è parola abbian luogo in quattro rate uguali a cominciare da settembre a dicembre dell'anno che possa correre, sendo sufficiente

a tolleranza di quattro mesi per valori di poco momento, la cui esazione gli agenti della percezione sono in diritto di affrettare nel mese di settembre.

Il che le partecipo per l'uso corrispondente.

Il Luogotenente generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Tesoriere generale.

Sulla iscrizione delle pensioni degl' impiegati posti al ritiro.

Palermo, 20 giugno 1857.

Signore — È stato a me riferito il rapporto di lei del 27 del trascorso marzo N. 272, col quale, occasionalmente alla domanda del controloro de' dazî indiretti ritirato, D. Giuseppe Scaglia, ha mosso il dubbio se le pensioni di giustizia debbano iscriversi dal giorno del real decreto portante il ritiro, ovvero da quello dell'ultimo pagamento del soldo di attività, o dal dì della cessazione di paga; potendo ben avvenire

che dopo il giorno, in cui il detto impiegato venne messo al ritiro, continui per poco a prestar servizio, siccome è avvenuto al detto Scaglia: nel qual caso, ove la pensione sia meno del soldo, iscrivendosi dal giorno del real decreto, perderebbe la differenza tra il soldo maggiore e la pensione minore, ma guadagnerebbe la ritenuta del 2 ½ per 100; mentre iscrivendosi dal giorno della cessazione di paga, goderebbe bensì quella differenza, ma perderebbe la ritenuta sudetta.

Il Consiglio di tesoreria, di cui ho io richiesto in proposito lo avviso, limitandosi al caso peculiare del signor Scaglia, che comunque ritirato con real decreto del 12 novembre 1855, pure continuò a servire sino alla fine dello stesso mese, ed ebbesi la pensione inferiore al soldo; portò avviso che la pensione di costui debba iscriversi dal 1° dicembre 1855, giorno posteriore alla cessazione del servizio con soldo.

Or io sul dubbio suddetto considerando essere impossibile che un impiegato posto al ritiro cessi dall'attività di servizio, nel giorno stesso in cui

si emanò l'atto sovrano, ma che deve necessariamente un numero di giorni trascorrere dal dì in cui il real decreto fu segnato a quello in cui lo stesso perviene a legale conoscenza dello interessato :

Considerando pure esser virtuale conseguenza di legge, che un impiegato sino al giorno in cui venga a conoscenza di un atto superiore, che lo metta in condizione diversa dell' attuale, debba legalmente ritenersi nello esercizio dell'impiego ch' esercita, e nella percezione degli averi annessi al di lui soldo :

Che talvolta col fatto è stato mestieri far prolungare il servizio attivo di un impiegato per qualche altro giorno dopo quello della legale partecipazione del real decreto di ritiro, sia perchè trattisi d'impiego ove sia indispensabile attendere l'arrivo del successore, sia per altre ragioni nello interesse del real servizio : per siffatte ragioni, vengo a dichiarare in linea di massima, che la iscrizione della pensione di ritiro per gl' impiegati non debba aver luogo dal dì del real decreto, ma da quello in cui gl' impie-

gati lascino di fatto il posto dal quale sono stati ritirati, e che continuino essi a godere sino allo ultimo giorno di servizio, il soldo di attività, soggetto alle ritenute fiscali e perciò anche al 2 ½ per 100, restando in tutti i casi devoluto ai capi delle rispettive amministrazioni, il valutare le giuste ragioni della prolungata permanenza di un impiegato al servizio. E in quanto alla domanda del signor Scaglia, vengo di conseguenza ad approvare lo avviso del Consiglio di tesoreria, cioè, che la pensione decorrer debbe dal dì 1° dicembre 1855, e non dal 12 novembre del detto anno avendo egli servito sino alla fine di quel mese.

Le partecipo ciò per l'uso conveniente.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Al Direttore generale del Gran Libro.

Le amministrazioni nelle loro particolari contrattazioni possono avvalersi di qualunque notaro sia o no certificatore.

Palermo, 25 giugno 1857.

Signore — L' articolo 7 del real decreto del 5 dicembre 1811 relativo alle attribuzioni dei notari certificatori ne' reali dominî continentali prescrive quanto segue :

» Qualunque atto notarile necessario alla sol-
» lennità de' contratti di qualsiasi autorità o am-
» ministrazione pubblica , non potrà esser for-
» mato che dal notaro certificatore sotto la giu-
» risdizione del quale si trova, ed allorchè si
» tratta di atti simili destinati allo appoggio delle
» contabilità delle amministrazioni verso il Go-
» verno, queste non potranno ammettere se non
» quelli che saranno stati ricevuti da un notaro
» certificatore del regno debitamente legalizzati,
» o quelli depositati presso il certificatore del
» loro distretto rispettivo, quando essi siano stati
» ricevuti da notari ordinarî.

Col decreto del 2 luglio 1842 istituiti i notari certificatori in Sicilia nelle istruzioni all'uopo emanate si dichiarò:

» Che al corpo di questi notari era dato lo
» esclusivo dritto di confezionare gli atti neces-
» sarî al pagamento delle pensioni, e quelli ne-
» cessarî presso tutte le amministrazioni pubbli-
» che dello Stato.

A proposta poi di questo real Ministero, ed in seguito di istanze di notari certificatori, con rescritto del 17 maggio 1853 (1), comunicato circolarmente a tutte le autorità, il sopra cennato articolo 7 del decreto del 5 dicembre 1811 fu esteso alla Sicilia, sotto condizione però, che venivano personalmente abilitati i notari ordinarî che si trovavano regolarmente nominati nelle rispettive amministrazioni.

In seguito di questa sovrana disposizione, il Consiglio degli ospizî di Catania, esponendo le difficoltà incontratesi in varî comuni da parte dei corpi morali per la stipulazione degli atti presso

(1) Vedi la nota a pag. 697.

i notari certificatori, poichè questi non sono in tutti i comuni, chiedeva di adottarsi in Sicilia il provvedimento emesso in Napoli con ministeriale del 23 aprile 1825, da S. E. il Ministro dello interno, di accordo con gli altri Ministri delle finanze, e di grazia e giustizia, quello cioè, che le comuni a lor piacimento possano, nelle loro particolari contrattazioni, avvalersi di qualunque notaro, sia o no certificatore.

Facevasi però osservare da questo real Ministero che la generalità delle parole del real decreto del 1811 non induceva a questa eccezione, che però i suddetti Ministri emettendo nel 1825 quella risoluzione, dovettero comprendere che il decreto del 1811 non ostava alla stessa, che quindi se quella risoluzione fosse stata regolarmente comunicata, nessuna difficoltà avrebbe incontrato questo real Ministero a tenersi in osservanza in Sicilia.

Contemporaneamente doglianze moveano i notari, non certificatori, adducendo non doversi lo articolo 7 del decreto del 1811 intendere nel più amplo senso, come lo s'intenderebbe staccato

» certificatore degli atti ricevuti da un altro no-
» taio, e quindi che a prescindere dagli atti ne-
» cessarî per la direzione generale del gran libro
» sia per le rendite, sia per le pensioni, e per
» la tesoreria generale circa i ruoli provvisorî,
» così per gli assegnamenti vitalizî, come per
» le rendite, casi ne' quali è rigorosamente ne-
» cessario il ministero dei reali notai certifica-
» tori, la disposizione del citato articolo 7 quanto
» ai contratti che si facciano dalle amministra-
» zioni finanziere, non si è intesa nella pratica
» così strettamente, per quello che è a di lui
» notizia, da riguardarsi come indistintamente
» vietato che un notaio non certificatore possa
» stipulare un contratto in cui intervenga una
» pubblica amministrazione, quando l'autorità ad
» essa preposta non l'abbia appositamente ri-
» chiesto.

» Io di tutto ciò mi onoro ragguagliare l'E.
» V. in adempimento delle premure all'uopo da-
» temi, per l'uso che stimerà conveniente. »

Posteriormente, per via del dipartimento dello interno, nel mese di marzo 1854 fu emessa una

ministeriale, della quale le rimetto qui acclusa una copia in istampa (1).

Palermo, 30 marzo 1854.

(1) Signore — Dubbî ed ostacoli sonosi incontrati sul modo come debba intendersi ed applicare il sovrano rescritto del 17 maggio 1853 (a), che rende comuni alla Sicilia le dispo-

(a) Eccellenza — Nel Consiglio ordinario di Stato dei 9 del volgente mese ho fatto presente a S. M. (D. G.) che per lo articolo 7 del real decreto del 5 dicembre 1811 risguardante le attribuzioni dei notari certificatori in questi reali dominî fu sanzionato quanto segue; che qualunque atto notarile necessario alla solennità dei contratti di qualsisia autorità o amministrazione pubblica non potrà essere formato che dal notaro certificatore, sotto la giurisdizione del quale si trova, ed allorchè si tratta di atti simili destinati all'appoggio delle contabilità delle amministrazioni verso il Governo, queste non potranno ammettere se non quelli che saranno stati ricevuti da un notaio certificatore del regno debitamente legalizzati, o quelli depositati presso il certificatore del loro distretto rispettivo quando essi sieno stati ricevuti da notai ordinarî.

Ho rassegnato inoltre alla prelodata M. S. che, essendosi instituiti in Sicilia per real decreto del 5 luglio 1842 i notai certificatori, e che per le istruzioni allora emesse, essendosi dato ad essi l'esclusivo dritto di confezionare gli atti necessarî al pagamento e quelli necessarî presso tutte le pubbliche amministrazioni dello Stato, era l'E. V. venuta nella proposizione, dietro la costoro domanda, giusta il rapporto del 3 di questo stesso mese, finanze, 3° carico, N. 1568, di estendersi a cotesta parte del regno il su riportato articolo 7 del real decreto del 5 dicembre 1811 sotto la con-

Or nella occasione di essersi da vari notari fatte istanze per essere esclusivamente, come lo

sizioni contenute nel sovrano decreto del 5 dicembre 1811, relativamente alle attribuzioni dei notai certificatori dell'altra parte dei reali domini. La disposizione testuale dell'articolo 7 del citato sovrano decreto, nel più amplo senso interpetrandosi, indurrebbe la esclusione assoluta del ministero dei notai non certificatori, nella compilazione degli atti necessari alla solennità dei contratti di qualsiasi autorità o amministrazione pubblica. Or si è domandato se la esecuzione di queste sovrane prescrizioni debba estendersi in Sicilia nel senso più esteso e generico, ovvero limitarsi alla compilazione degli atti necessari per la direzione generale del gran libro, sia per le rendite, sia per le pensioni e per la tesoreria generale, circa ai ruoli provvisori, così per gli assegnamenti, come per le rendite; casi nei quali è rigorosamente necessario il ministero dei notai certificatori. E a ragione di questo dubbio è stato osservato che per ministeriale del Ministro degli affari interni

dizione però, che siano personalmente abilitati, fino a che non verranno meno, i notari che si trovano regolarmente nominati nelle rispettive amministrazioni.

E la M. S. si è degnata approvare la di sopra proposizione di V. E.

Nel real nome ne do partecipazione a V. E. per l'uso conveniente.

Napoli, 17 maggio 1853.

Firmato — G. Cassisi.

era il defunto notaro Daddi, destinati a stipulare gli atti nello interesse della real tesoreria gene-

di Napoli in data del 23 aprile 1825, una risoluzione fu presa in obbietto dallo stesso Ministro di accordo cogli altri Ministri delle reali finanze e di grazia e giustizia; quella cioè che le comuni a lor piacimento potessero nelle loro particolari contrattazioni prevalersi di qualunque notaio sia o no certificatore. La qual determinazione applicata in Napoli si vorrebbe venisse anche adottata in Sicilia nello scopo di evitare ai comuni e alle opere di beneficenza e luoghi pii laicali, riguardati per legge come sezioni dei comuni stessi, tutti gl'inconvenienti e dispendi, cui dovrebbero soggiacere se i loro amministratori dovessero andar vagando fuori residenza per aver ricorso all'opera di un notaio certificatore, che non in tutti i comuni ritrovasi.

In conseguenza di queste osservazioni essendomi certificato, che, tranne i casi in cui per la direzione del gran libro e per la tesoreria generale, come sopra si è detto, il ministero del notaio certificatore rendesi rigorosamente necessario, la disposizione dell'articolo 7 del sovrano decreto del 1811, per effetto della cennata ministeriale del 23 aprile 1825, nei reali dominî continentali, non si è intesa nella pratica così strettamente, da riguardar come indistintamente vietato che un notaio non certificatore possa stipulare un contratto, in cui intervenga una pubblica amministrazione, quando l'autorità ad essa preposta non l'abbia appositamente richiesto, ed avendo inoltre considerato che il real rescritto del 17 maggio 1853 altro scopo non si ebbe che di estendere alla Sicilia le di-

rale, sul quale oggetto versano i di lei rapporti del 15 e 1° maggio ultimi N. 1136, 1226 e 1332, credo giusto disporre che si stia strettamente a quanto fu determinato colla ministeriale anzidetta.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Allo Agente del Contenzioso.

sposizioni vigenti nei reali dominî continentali; per tutte queste ragioni mi son determinato dichiarare che sia applicabile all'obbietto in Sicilia la disposizione contenuta nella ministeriale su cennata del 23 aprile 1825, e di conseguenza che le comuni e le opere di beneficenza e luoghi pii laicali possano nelle loro particolari contrattazioni avvalersi di qualunque notaio sia o no certificatore.

Mi pregio comunicare questa determinazione a

affinchè ne faccia partecipe le Amministrazioni di sua dipendenza, per l'uso convenevole.

Il Generale in Capo Luogotenente Generale interino

Firmato — SATRIANO.

Real Decreto risguardante l'affrancazione de' pesi annuali dei corpi morali laicali.

Napoli, 21 luglio 1857.

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO, RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC.EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Veduto il real decreto dei 16 febbraio 1852, ed il regolamento da noi approvato con l'altro real decreto dei 29 marzo dello stesso anno, coi quali fu ordinata in Sicilia l'alienazione dei beni appartenenti ai corpi morali di natura laicale mediante rendita sul gran libro del debito pubblico di quella parte dei nostri reali dominî;

Considerando che per le alienazioni finora eseguite i detti corpi morali trovansi già in possesso di rendite sul gran libro, che mentre hanno sensibilmente migliorata la partè attiva della loro amministrazione, offrono il mezzo di

liberarsi dal peso di qualunque rendita o prestazione perpetua di cui trovansi oberati;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale, con cui si è proposto di assegnarsi a tali creditori tanta della rendita dai riferiti corpi morali posseduta sul gran libro, quanta sarà d'uopo per dimettere i creditori anzidetti;

Considerando che l'invocato provvedimento intende all'utile scopo di semplificare maggiormente l'amministrazione degli anzidetti corpi morali, di evitare il cumulo degli arretrati per la mora di pagamenti annuali, e di rimettere in circolazione una parte della rendita, che è di presente immobilizzata;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Autorizziamo i corpi morali laicali dei nostri reali dominî al di là del Faro ad assegnare ai loro creditori particolari tanta rendita

a favore di essi corpi iscritta sul gran libro di quel debito pubblico consolidato, quanta ne sarà necessaria per affrancarsi dei rispettivi pesi annuali nei modi che saranno indicati nei seguenti articoli.

Art. 2. Per l'affrancazione dei pesi che sono per patti o per legge redimibili, resta facoltato il nostro Luogotenente generale ad approvarla caso per caso, ordinando che si assegnasse al corso corrente della borsa di Palermo ai creditori che consentissero di riceverla in luogo di danaro contante, tanta rendita iscritta che corrisponda al capitale da restituire, o farne vendere altrettanta per delegarne il prezzo in pagamento ai creditori medesimi con le cautele di uso.

Art. 3. Per l'affrancamento dei pesi di natura irredimibili, che non può per legge attuarsi senza il consentimento dei creditori, restano autorizzati i corpi morali a trattare e convenire coi medesimi. Essi dovranno volta per volta farne rapporto al nostro Luogotenente, il quale dopo averne nel nostro nome commesso l'esame alla

Consulta di Sicilia, sottoporrà l'affare alle nostre sovrane risoluzioni.

Art. 4. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte dei nostri reali dominî sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, G. CASSISI.

Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per certificato conforme
Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri
Firmato, F. TROJA.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia
Firmato, GIOVANNI CASSISI.

Per copia conforme
Il Luogotenente Generale
Firmato, CASTELCICALA.

Sulla liquidazione delle pensioni di giustizia per gl'impiegati messi in attenzione di destino o in disponibitità e poi richiamati al servizio.

Palermo, 23 luglio 1857.

Signore — S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia con ufficio del 15 mese corrente N. 2639 mi ha scritto quanto segue :

» Eccellenza — Prendendo occasione della domanda fatta dal barone Scrofani, e già favorevolmente provveduta da S. M. (D. G.) per mettersi a calcolo in caso di liquidazione di sua pensione di giustizia o di quella vedovile della di lui moglie il tempo, in cui rimase in attenzione di destino con ducati 1200 all'anno, sui quali erasi ritenuto il 2 ½ per 100, trovai opportuno richiedere al sig. Ministro delle finanze le seguenti notizie :

» 1° Se agl'impiegati messi in attenzione di destino o in disponibilità senz'assegnamento di sorta, richiamati indi all'attività, possa o pur no utilmente mettersi a calcolo il periodo inter-

medio tra il primitivo loro servizio, ed il secondo, sia per gli ascensi, sia per le pensioni di giustizia.

» 2° E se coloro di tali impiegati con un godimento di somma mensuale sia a titolo di assegnamento, sia con semplice indicazione di cifra, possano assoggettarsi o pur no dalla tesoreria generale alla ritenuta del 2 ½ per 100; e se nel caso negativo sia per gli ascensi, sia per la liquidazione di pensione debba o pur no farsi valere a loro pro il relativo periodo di tempo come continuazione di servizio, richiamati che saranno all' attività, o che dalla disponibilità o in attenzione di destino passassero al ritiro.

» Il lodato signor Ministro mi ha ora riscontrato nei seguenti termini:

» Col pregevole foglio del 21 maggio scorso N. 1838 si è servita V. E. richiedere questo real Ministero intorno a taluni dubbî surti in Sicilia tendenti a sapersi, 1° se agl' impiegati messi in attenzione di destino o in disponibilità senza assegnamento di sorta, richiamati indi all' attività possa o pur no utilmente mettersi a calcolo

il periodo intermedio tra il primitivo loro servizio, ed il secondo sia per gli ascensi, sia per le pensioni di giustizia; 2° e se coloro di tali impiegati con un godimento di somma mensuale sia a titolo di assegnamento, sia con semplice indicazione di cifra possano assoggettarsi o pur no dalla tesoreria generale alla ritenuta del 2 ½ per 100, e se nel caso negativo sia per gli ascensi, sia per la liquidazione di pensione debba o pur no farsi valere a loro pro il relativo periodo di tempo come continuazione di servizio richiamati che saranno all' attività, o che dalla disponibilità o in attenzione di destino passassero al ritiro.

» Onorandomi di porgere risposta sull'oggetto mi do la premura di manifestare all'E. V., che il secondo dei suindicati quesiti trovasi per massima risoluto con sovrana decisione emessa nel Consiglio ordinario di Stato del 5 luglio 1852, con la quale degnavasi il Re (D. G.) dichiarare, che il tempo in cui un funzionario pubblico è stato in attenzione di destino con una parte di soldo o con un assegnamento qualunque non

possa mettersi a calcolo come di servizio attivo nelle liquidazioni delle pensioni di ritiro e vedovili.

» Relativamente poi al primo dei mentovati quesiti non saprei meglio soddisfare all'E. V., se non che dinotandole che nel 1839, elevavasi dubbio se nelle liquidazioni delle pensioni di giustizia per impiegati, i quali essendo stati prima esonerati, e quindi per grazia sovrana restituiti ad impiego, si possano alla durata di servizî dalla riammessione in poi congiungere i servigi che precedettero la esonerazione, e Sua Maestà (D. G.) cui erano rassegnati varî pareri, e l'avviso della Consulta generale del regno sulla proposizione di potersi annuire a far cumulare a favore dei destituiti ripristinati i due periodi dello effettivo servizio, con risoluzione emessa nel Consiglio ordinario di Stato del 21 aprile di quello anno degnavasi dichiarare trovar la proposta contraria a tutte le regole.

» Epperò io prego V. E. a voler ritenere la presente a debita intelligenza in riscontro del foglio suindicato.

» Io non trovo superfluo render di ciò informata l'E. V. pei casi della specie, che potranno presentarsi alle superiori risoluzioni del real Governo, onde farne, occorrendo, l'uso che stimerà conveniente. »

Ed io lo comunico a lei per sua intelligenza ed uso conveniente.

Il Luogotenente Generale

Firmato—CASTELCICALA.

Ai funzionari dipendenti dalla finanza.

Trasporto di fondi regî per la prima quindicina di ogni mese affidato alle compagnie d'armi.

Palermo, 21 agosto 1857.

Signore—Veduto il di lei rapporto del 18 luglio scorso N. 6649, col quale ella mi ha manifestato essersi il capitan d'armi di Termini esibito ad assumere per mezzo dei soldati sopranumeri della sua compagnia il servizio del trasporto dei fondi regi per la prima quindicina

di ogni mese, con che però si dia facoltà di riscuotere da tutti i percettori una somma uguale alla mercede di grana 25 di quattro uomini per quante giornate dovrebbero impiegarvi.

Ritenuto che il trasporto de' fondi delle percettorie comunali nei capo-distretti è soltanto obbligatorio per le compagnie d'armi nella seconda quindicina di ogni mese, e che pei versamenti della prima quindicina tale trasporto debbe farsi a rischio, pericolo e spese de' percettori:

Ritenuto che in questa responsabilità per la prima quindicina vanno indirettamente complicati gl' interessi de' capitan d'arme, perchè, dovendo costoro rispondere dei furti con violenza nelle strade pubbliche, ove avvenisse un involamento di denaro che si trasporta dai percettori, per la prima quindicina, sarebbero essi capitan d'arme tenuti allo indennizzo del furto sulla propria cauzione. Trovando giusto che si adotti un espediente, il quale da una parte sottoponga i capitan d' arme alle cure, ed a qualche lieve spesa per lo trasporto, sotto la loro responsa-

bilità, dei fondi per la prima quindicina, e dall'altra non si gravino i percettori di una spesa maggiore di quella che per tale trasporto debbano sostenere, anzi si procuri loro un' economia su tale spesa nell' atto che si discarichino di ogni responsabilità per trasporto.

Ritenuto che il progetto fatto dal capitan d'arme di Termini nel modo come si è da lei modificato, cioè che tutte le volte che da' percettori non si avesse nè numerario, nè carte bancali a spedire nei capo-distretti, locchè di rado avviene, nella prima quindicina, sia loro permesso di pagare ai capitan d'arme la metà della somma proposta, attinge l'uno e l'altro scopo nell'interesse degli agenti della percezione e dei capitani suddetti, oltre che rende uniforme per la prima e seconda quindicina il servizio del trasporto dei fondi regî :

Vengo a disporre in linea di massima che i percettori ed esattori comunali siano obbligati a corrispondere ai capitan d' arme sulle loro indennità pel trasporto dei fondi regî della prima quindicina al capo-distretto una somma uguale

alla mercede di grani venticinque di quattro uomini per quante giornate debbono impiegarvi, salvo a pagarsi metà della somma anzidetta quando avvenisse il caso che non sianvi nè denaro nè carte a spedirsi dagli agenti suddetti; obbligandosi i capitan d'arme presso il real Governo alla puntualità ed esattezza di tal novello servizio loro affidato.

Lo partecipo a lei per lo adempimento.

Il Luogotenente Generale

Firmato—CASTELCICALA.

Al tesoriere generale.

Norme sul pagamento dei dritti per gli avvisi che dalle pubbliche amministrazioni si fanno inserire nel giornale officiale.

Palermo, 26 agosto 1857.

Signore—Da parte di taluni funzionarî si son mossi dei dubbî intorno al pagamento dei dritti, che loro si son chiesti dallo amministratore del giornale officiale per ragion d'inserzione di av-

visi a di loro officiale richiesta pubblicatisi sul ridetto giornale.

Lo insieme delle vertenze ha dato luogo ad osservare che comunque lo importo dei dritti di che si tratta, costituisca un fondo all'amministrazione del giornale essenzialmente necessario a bilanciarne le gravezze ordinarie, pure talune classi di avvisi sono per loro natura non suscettive di pagamento per non riguardare alcuno speciale interesse di singolo individuo, e dell'amministrazione che ne ha chiesta la pubblicazione.

Or volendo io venire ad un provvedimento che in quanto concerne le pubblicazione degli avvisi officiali fosse di guida tanto allo amministratore nelle inchieste di recupero di dritti, quanto ai diversi funzionarî nella parte che li riguarda, ho risoluto disporre :

1° Che sieno esenti da ogni pagamento di dritti tutti gli avvisi officiali, che da parte dei diversi funzionarî si pubblicheranno relativi ad articoli di pubblico riguardo, interesse, utilità, o comodo come sono : — Gli avvisi della dire-

zione generale del gran libro relativi al pagamento semestrale delle rendite. — Quelli della real tesoreria concernenti il periodico pagamento semestrale delle rendite. — Quelli della real tesoreria concernenti il periodico pagamento ai creditori dello Stato. — Quelli de' funzionari della giustizia relativi al rinvenimento di animali erranti. — Quelli della vigilanza di polizia concernenti il rinvenimento o l'assicurazione di oggetti preziosi perduti o rubati. — Quelli del Senato di Palermo relativi alle mete. — Quelli dell'amministrazione generale delle regie poste relativi a regole di quel servizio. — Il Gazzettino commerciale. — Il bollettino dello Stato civile. — Quello del real osservatorio di Palermo. — Il movimento del porto di Palermo, incluso lo itinerario de' piroscafi, e le note degl' individui per via di questi giunti o partiti. — Quei della sopraintendenza degli spettacoli relativi alle ordinarie rappresentazioni od esposizioni, e tutt'altri finalmente, dei quali per ispecialità di ragioni piacerà al real Governo, per via del dipartimento di polizia, ordinare la pubblicazione

gratuita con disposizione da comunicarsi allo amministratore per suo discarico.

2° Che per le seguenti classi di avvisi sia conservato in vigore lo strasatto vigente, cioè:

Per quelli relativi alle vendite di beni demaniali o laicali alla ragione di ducato 1, 50 per ogni avviso.

Per quelli delle deputazioni delle opere pubbliche, concernenti compenso di danni ai proprietarî de' terreni, alla ragione di ducato uno per ciascheduno avviso.

Per quelli finalmente dello amministratore generale della real casa, alla ragione di ducato 1, 50 per ogni avviso.

3° Che quando gli avvisi, qualunque ne fosse la provvenienza saranno tali, che la pubblicazione debba farsene in fogli di supplimento al giornale, in tal caso sarà dovuto lo importo di ducati 26 per ogni foglio intero di supplimento ratizzabile alla ragione di ducati 6, 50 per ogni pagina.

4° Che tutt'altri avvisi officiali saranno soggetti a pagamento de' dritti di che si tratta alla

ragione di grana 80 per ogni 18 linee di carattere testino.

Lo importo della spesa per quelli tra' suddetti avvisi che riguardano appalti, forniture, vendita di generi e simili, andrà a carico dello appaltatore ed acquirente, menochè lo avviso rimanesse senza effetto, ed in tal caso lo importo sarà dovuto dall' amministrazione che ne ha chiesta la pubblicazione, sul rispettivo capitolo delle spese di amministrazione.

Per quegli altri tra' suddetti avvisi che si riferiscono a' concorsi, il dritto ricadrà sul fondo cui graveranno naturalmente le altre spese relative alla celebrazione de' concorsi istessi.

Le fo conoscere cosiffatte disposizioni per la opportuna intelligenza.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Alle Competenti Autorità.

Esenzione di ritenuta su le pensioni militari e sugli assegnamenti dei ruoli provvisorî non eccedenti i ducati 120 annui.

Eccellenza — Ho rassegnato a S. M. i rapporti di V. E. de' 19 dicembre 1856, e 2 giugno ultimo, dipartimento delle finanze, 4° carico, N. 7091, e 3139, sul dubbio se il real decreto de' 24 gennaio 1825 (1) il quale pei motivi dal-

Napoli, 24 gennaro 1825.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

(1) Intenti sempre Noi a procurare il bene e sollievo de' nostri amatissimi sudditi, per quanto i desiderî del nostro cuore possano proporzionarsi alle circostanze dell'erario per far fronte a' pesi dello Stato, ed avendo particolarmente in mira le classi le più bisognose;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La ritenuta del dieci per cento stabilita col real decreto de' 5 di ottobre dell'anno scorso su di diverse specie di pagamenti delle nostre tesorerie di Napoli e di Palermo,

l'E. V. esposti non à avuto ancora adempimento in cotesta parte de' reali dominî, abbia inteso esentare dalla ritenuta del 10 per 100 le pensioni che non eccedono i D. 120 annui non solamente de' militari, delle vedove e degli orfani de' medesimi, ma puranche degl'impiegati civili e delle loro vedove ed orfani. Ed ho altresì umiliato alla M. S. quanto à manifestato il Ministro delle Finanze sulla intelligenza e sulla pratica osservatasi in questa parte dei reali dominî del decreto

ed in generale di tutte le casse di regio conto, non sarà esercitata sulle pensioni inscritte sul gran libro a favore dei militari ritirati, e di vedove ed orfani, che non eccedono i ducati centoventi all'anno; come pure su' sussidî della stessa quantità che si pagano dalle nostre tesorerie generali a coloro che ne hanno la inscrizione sopra i varî ruoli provvisorî aperti nelle medesime.

Art. 2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — DE' MEDICI.

anzidetto, cioè che la ritenzione del 10 per 100 si esegue sopra tutte le pensioni iscritte sul gran libro di qualunque classe esse sieno e di qualunque cifra, e solo ne vengono esentate in forza del citato decreto de' 24 gennaio 1825, le pensioni militari che non oltrepassano la somma di D. 120 annui, come del pari ne vengono esentati tutti gli assegnamenti sui ruoli provvisorî che non eccedono la somma suddetta di D. 120 all'anno.

La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 31 del cadente agosto si è degnata ordinare, che il citato decreto del 24 gennaio 1825 si esegua da oggi in poi in Sicilia secondo la intelligenza e la pratica osservata costantemente in Napoli.

Nel real nome lo partecipo all'E. V. per l'uso conveniente.

Napoli, 10 settembre 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Gli effetti di un concorso debbono limitarsi al solo numero dei posti per cui siasi lo stesso intimato, ed a quelli tra i candidati che per esserne stati di preferenza riconosciuti meritevoli se ne abbiano conseguita la nomina.

Eccellenza — Nei concorsi per pubblici uffici ed impieghi (1) la più importante delle condizioni,

(1) Si trova utile riportare le seguenti disposizioni sulla materia.

NEI CONCORSI DEL LOTTO IN CASO DI PARITA' DI MERITO I FIGLI DEGLI UFFIZIALI VENGONO PREFERITI AGLI ESTRANEI.

Per la real segreteria di Stato ed Azienda con dispaccio degli 11 del corrente mi si dice come segue:

Signore — Essendosi uniformato il Re al parere del delegato della Regia Impresa del Lotto in codesta Capitale Consultore Troisi, manifestato nella rimostranza, che mi spinse V. E. con suo foglio de' 21 del mese ultimo decorso concernente alle istanze degli ufficiali della detta Regia Impresa, perchè i di loro figli, fratelli, e nipoti fossero preferiti agli estranei nella collazione degli impieghi, riguardanti la massima; comanda che debbe sussistere, ed osservarsi senza la menoma alterazione l'intrapreso sistema approvato dalla M. S. che attualmente si osserva, cioè di farsi l'elezione di tali officiali per mezzo di esame a pubblico concorso, con premettersi sempre

determinanti a presentarvisi od astenervesene, è certamente la indicazione del numero de' po-

l'informo dei costumi dei concorrenti, e con darsi in uguaglianza di meriti la preferenza a' figli degli ufficiali, essendo uniforme alla ragione, ed al dritto di codesto Regno; così lo partecipo a V. E. d'ordine della M. S. acciò distribuisca i corrispondenti per l'esecuzione.

Ed io lo partecipo a V. E. per l'adempimento. Nostro Signore la feliciti.

Palermo, 21 dicembre 1804.

Firmato — Il Principe di Cutò.

NORME PER LE NOMINE E PROMOZIONI.

Napoli, 25 luglio 1829.

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA, EC. EC. EC.

Visto il nostro decreto de' 26 di marzo 1827 concepito nei seguenti sensi:

» FRANCESCO I. ec. ec. ec.

» Visto il real decreto de' 21 di marzo 1825, col quale furono stabilite le norme da seguirsi nelle ammessioni e promozioni degli uffiziali delle reali Segreterie e Ministeri di Stato;

» Volendo che in tutte le amministrazioni finanziere de' nostri domini al di qua del Faro sia adottato del pari un sistema uniforme d'oggi innanzi, così per ammettersi quegl'individui

sti a provvedere, pei quali il concorso s'intima. Però avviene ben spesso, non ostante le di-

che aspirano ad impieghi nelle medesime, che per darsi luogo alle promozioni tra gl'impiegati delle amministrazioni stesse;

» Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;

» Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

» Art. 1. Per la provvista delle piazze di alunni nelle diverse amministrazioni finanziere sarà aperto il concorso fra tutti gli aspiranti alle piazze medesime, sia nell'amministrazione, sia estranei: gli ottimi secondo i risultamenti del concorso, saranno prescelti per covrirle.

» Art. 2. Le piazze di sopranumerari saranno provvedute ugualmente per concorso, da eseguirsi però fra' soli alunni, avuto riguardo al maggior merito senza considerazione di antichità.

» Art. 3. Previo lo stesso concorso indicato nell'articolo precedente, ma da tenersi fra' soli sopranumerari, e serbandosi la regola nello stesso articolo indicata, si darà luogo ai passaggi ad uffiziali di terza classe.

» Art. 4. Per le promozioni ad uffiziali di seconda o prima classe dovrà servire di norma l'antichità senza bisogno di concorso, previo però esame di corrispondente abilità e di non demerito del promovendo, specialmente per l'assistenza dell'officio.

» Art. 5. Finalmente per le piazze di capi di sezione e capi di ripartimento dovrà dal nostro ministro delle finanze darsi luogo alla scelta fra gli ottimi degl'impiegati.

» Art. 6. Tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto rimangono abrogate.

chiarazioni dettate già dal Real Governo, che oltre gl'individui, cui in risultato del concorso spet-

» Art. 7. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto. »

Visto il rapporto del nostro Consigliere di Stato Luogotenente generale in Sicilia;

Volendo applicare alla Sicilia le disposizioni contenute nel soprainserito nostro decreto;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni contenute nel soprascritto nostro decreto de' 26 di marzo 1827 saranno applicate anche alla Sicilia.

Art. 2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il nostro Consigliere di Stato Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
delle finanze
Firmato, De' Medici.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato, De' Medici.

SUI CONCORSI PEI SOPRANUMERI.

Eccellenza — Giusta l'articolo 2° del decreto del 27 marzo 1827 le piazze di Sopranumeri vacanti nelle amministrazioni

tano i posti, pei quali si è questo celebrato, altri si raccomandano per esentarsi da ulteriori

finanziere debbono essere provvedute per concorso da eseguirsi fra soli Alunni, avuto riguardo al maggior merito senza considerazione di antichità.

In conformità dell'articolo 3° del detto decreto i passaggi ad uffiziali di 3 classe debbono aver luogo anche per concorso da tenersi fra soli Sopranumeri serbata la regola nel precedente articolo indicata.

Ai termini dell'altro decreto del 25 luglio 1829 le prescrizioni dell'enunciato decreto sono ancora applicabili alla Sicilia.

Avendo umiliato rapporto al Re all'oggetto di provocare una spiegazione al contenuto nei citati due articoli, S. M. con risoluzione presa nel Consiglio ordinario di Stato del 22 prossimo passato si è degnata dichiarare:

1° Che per poter far parte dei concorsi enunciati negli articoli 2° e 3°, vi concorra un certificato dei rispettivi superiori di aver assistito con assiduità e che siano onesti.

2° Che nel caso di parità di punti debb'essere preferito il più anziano, e qualora siano della stessa data debb'esser prescelto colui, che avrà prima presentato il risultamento del concorso.

Nel real nome comunico a V. E. tal Sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

Napoli, 2 dicembre 1843.

Firmato — Ferri.

concorsi, sia per ottener posti vacati in pendenza delle Sovrane risoluzioni sul risultamento del con-

Napoli, 2 ottobre 1844.

SPIEGAZIONI DI DUBBIO SULL'ANTICHITA' DEI CONCORRENTI.

Eccellenza — Col pregevolissimo foglio del 26 or caduto mese 1° Carico N° 735 facea V. E. noto che cotesto Amministratore generale dei Lotti in un rapporto rassegnato al Real Governo, facendo osservare che nel sovrano rescritto del 2 dicembre 1843, trovasi ordinato all'articolo 2° che nel caso di parità di punti nei concorsi per provvista di piazze nelle officine Finanziere, debba esser prescelto il più antico, e qualora siano della stessa data debba esser preferito colui che avrà prima presentato il risultamento del concorso, avea elevato i seguenti dubbi:

1° Se anzianità debba intendersi l'epoca dell'ammissione dei concorrenti ovvero la data di quel grado, in cui i concorrenti si trovano.

2° Trovandosi i concorrenti promossi con unica data a Sopranumeri, ed avendo nello stesso giorno prestato tutti il giuramento, tranne un solo che per trovarsi con legittimo congedo in Napoli, lo dovette prestare quattro mesi dopo, questa posposizione di giuramento gli arrechi posposizione di antichità.

Per chiarimento di siffatti dubbi ho l'onore di dichiarare a V. E. giusta i principi organici, e le pratiche qui in osservanza:

1° Che l'anzianità di un impiegato debba in primo luogo va-

corso che ha avuto luogo, sia per piazze successive da vacare, sol perchè si è raggiunta da loro la idoneità, o altrimenti si son distinti.

lutarsi nella classe attuale, e darsi la preferenza alla maggiore antichità nella stessa, e nel caso poi di concorso di più impiegati, come è appunto nella specie, che vantassero pari data nella classe attuale, desumersi l'anzianità dalla classe antecedente, e così successivamente in caso di una stessa antichità nella classe ultima.

2° Che l'antichità si conti dal dì della nomina, e non dal giuramento, tranne che per colpa del nominato si fosse ritardato.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
Firmato, Ferri.

FORMALITA' DA ADOTTARSI NELLA CELEBRAZIONE DEI CONCORSI.

Palermo, 10 settembre 1852.

Signore — Ho avuto luogo a conoscere, e sovente, che nella celebrazione dei concorsi per la provvista di quei posti, che per legge a tal prescrizione van soggetti, in una stessa amministrazione non si tiene sempre lo stesso metodo, e che spesso si trasandano delle formalità e precauzioni necessarie ad assicurare l'esatta esecuzione di cotali sperimenti.

Volendo adunque a ciò provvedere, vengo a disporre, che da oggi innanzi nel caso di concorso debba il capo di amministrazione stabilire con anticipazione le materie, su cui debbe vertere il concorso; che nello stesso giorno in cui dovrà aver luogo lo esperimento, dovranno formarsi sulle indicate mate-

S. M. (D. G.) nel fine di far cessare una volta siffatta pratica, la quale delude la giusta aspettazione di coloro non solo che non sono riusciti in un primo sperimento, e che mercè novelli studî potrebbero con maggiore speranza di suc-

rie diversi punti, tra quali scegliersi a sorteggio quelli su cui dovrà versarsi il concorso; che durante il concorso il capo dell'amministrazione, o chi ne farà le veci, debba esser presente nel locale stesso dei concorrenti; che le produzioni dei concorrenti debbano essere vistate dal capo dell'amministrazione, o dalla persona dal medesimo destinata, e firmate non che dall'autore, ma da un numero di concorrenti al momento che saranno presentate, ed indi conservate in una cassettina, che subito serrandosi debba esser suggellata e firmata da un numero di persone intervenute nel concorso; Che inoltre la firma di ciascuno dei concorrenti debba esser messa sul rispettivo scritto verso l'angolo del primo foglio, il quale ivi piegato e fermato da un'ostia, lasci invisibile il nome dell'autore di ciascun di essi scritti; e che infine l'apertura della cassettina stessa debba seguire alla presenza del capo dell'amministrazione, degli esaminatori all'uopo destinati, e di coloro fra concorrenti, che hanno sottoscritto per riconoscere le firme, consegnandosi il tutto in apposito processo verbale.

Le comunico questa mia risoluzione per l'uso corrispondente di sua parte.

Il Generale in Capo Luogotenente generale interino

Firmato—SATRIANO.

cesso in altro rimeritarsi, ma bensì di quelli altresì che fidenti nella presunta prossimità di al-

PER LA INDICAZIONE DEI POSTI A DOVERSI PROVVEDERE A CONCORSO.

Palermo, 31 ottobre 1853.

Signore — Nei concorsi per pubblici uffizi, la più importante delle condizioni determinanti a presentarvisi, od astenersene è certamente la indicazione del numero de' posti, a provvedere i quali il concorso s'intima.

Oltrepassar questo numero, tener conto a quelli tra' concorrenti che non abbian raggiunto la meta, d'esservisi comunque più d'appresso avvicinati, è deludere la giusta aspettazione, non pure di chi non riuscito in un primo sperimento, dedicandosi con ardore, ed assiduità a novelli studî potrebbe con maggiore speranza di successo in altro cimentarsi, ma di quelli altresì che fidenti nella presunta prossimità di altro concorso siensi astenuti dallo esporsi ad un primo, unicamente perchè ritenuti dalla loro modestia, e da quella timidità che raramente va scoppiata dal vero merito.

Per siffatta ragione e considerando che giudicar di capacità importi di giudicar di veglie, di sudori, di avvenire, io nella sfera dei poteri per Sovrana degnazione conferitimi, ritengo ed inculco a chiunque cui incomber possa, di ritenere che tutte le volte che per disposizione delle provvide nostre leggi, procedasi a concorso per provvista di pubblici uffici, debbano gli effetti dello sperimento limitarsi al solo numero di posti per cui siasi lo stesso intimato, ed a quelli tra' candidati che per esserne stati di preferenza riconosciuti meritevoli, se ne abbiano avuto la nomina.

tro concorso siensi astenuti dallo esporsi ad un primo, nel Consiglio ordinario di Stato del 5 dello andante mese ha comandato, che tutte le volte per disposizione delle leggi procedesi a

Tutti gli altri concorrenti si avranno una sorte comune. Per essi si reputerà lo sperimento non avere avuto mai luogo.

Il che le partecipo per sua intelligenza e norma.

Il Generale in Capo Luogotenente generale interino

Firmato — SATRIANO.

NON SI PERMETTE CHE UN ALUNNO DI UN'AMMINISTRAZIONE POSSA PASSARE IN ALTRA OFFICINA SENZA CONCORSO.

Eccellenza — Sua Maestà (D. G.) a cui ho rassegnato il contenuto nel rapporto di V. E. del 26 dell'ultimo ottobre, Finanze 4° Carico N° 6081 riguardante l'implorato passaggio di D. Bernardo Ausiello da alunno della cassa di corte di Palermo ad alunno nella Tesoreria generale, si è degnata dichiarare nel consiglio ordinario di stato del 12 del corrente mese, che non potendosi aspirare al posto di alunno nella Tesoreria generale che in seguito di esperimento per concorso, il detto Ausiello possa rinnovare la dimanda, dopo che espostosi al concorso avrà acquistato dritto alla piazza dimandata.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

Napoli. 22 novembre 1855.

Firmato — G. CASSISI.

concorso per provvista di pubblici ufficî ed impieghi, debbano gli effetti dello sperimento limitarsi, come massima e norma inalterabile da osservarsi rigorosamente, al solo numero de' posti, per cui siasi lo stesso intimato, ed a quelli trai candidati che per esserne stati di preferenza riconosciuti meritevoli, se ne abbiano conseguita la nomina.

Inoltre ha pur dichiarato la lodata M. S. che tutti gli altri concorrenti si avranno di conseguenza una sorte comune, e quindi si debba reputar per essi come non aver mai avuto luogo lo esperimento seguito.

Nel Real Nome partecipo all'E. V. siffatta Sovrana disposizione di massima per l'uso corrispondente.

Napoli, 8 ottobre 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Sui ricorsi per concussioni e soprusi che si commettono dagli agenti finanzieri.

Palermo, 17 dicembre 1857.

Signore — Giungono quotidianamente a questo real Ministero non pochi ricorsi, coi quali si avverte il real Governo delle concussioni e soprusi, che generalmente commettono gli agenti finanzieri. E sebbene una gran parte di queste denunzie sia esagerata o fallace, pure taluni fatti, che si rapportano, sono troppo veri e spiacevoli assai. Ond'è che il Governo del Re (N. S.) impegnato mai sempre a rendere, per quanto è possibile, mite e leggiera la condizione di tutti i contribuenti in Sicilia, non può mica rimanersi indifferente a queste lamentanze, ed è anzi disposto a severamente punire chiunque su tale materia si faccia reo del più lieve mancamento.

I signori Intendenti pertanto e Sottintendenti, ai quali dalla legge e dai regolamenti in vigore è sopra ogni altro affidata nelle provincie e nei distretti la tutela dei rispettivi amministrati e la

vigilanza sulla esazione delle pubbliche imposte, sulle coazioni che si esercitano dagli agenti finanzieri, e sui loro modi e portamento in rapporto ai contribuenti, avranno l'obbligo di vegliare su tutti indistintamente i funzionarî ed impiegati delle contribuzioni dirette, dei rami e dritti diversi, dei dazî indiretti e del macino, e riferire a me direttamente tanto gli uni che gli altri tutto quanto di biasimo possano in quelli trovare sia per abuso delle rispettive attribuzioni, sia per infedeltà, o per negligenza dei loro doveri.

In lei poi specialmente io ripongo la mia fiducia, e dal suo zelo ed accorgimento mi attendo l'esatto adempimento di questa mia disposizione.

Avrà cura intanto di darne comunicazione a' Sottintendenti di cotesta provincia per la debita intelligenza, ed esecuzione nella parte che li riguarda.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Agl' Intendenti.

CONGEDI E SANATORIE

Perchè i funzionarî ed impiegati non lascino la residenza senza superiore autorizzazione.

Palermo, 17 dicembre 1857.

Signore — Taluni funzionarî ed impiegati finanzieri lasciano spesso la loro residenza senza la debita autorizzazione di questa real Segreteria di Stato o dei capi di amministrazione dai quali rispettivamente sono dipendenti; e non è raro il caso di chi, maggiormente abusando, tiene stanza e domicilio in paese diverso da quello dove pel suo ufficio dovrebbe rimanere.

È questo gravissimo mancamento, il quale cagiona abbandono o ritardo del servizio, e scandalo agli altri che meglio sommessi alla legge, ed ai regolamenti in vigore, soffrono i disagi dei luoghi, o la lontananza dei congiunti.

A scanzo adunque di cotali sconci per l'avvenire

io prego i signori Intendenti e Sottintendenti di vegliare seriamente sulla residenza alla quale sono obbligati tutti gl'impiegati della reale Finanza, e di avvertirmi direttamente e sollecitamente laddove taluno per avventura temporaneamente o stabilmente senza la necessaria autorizzazione se ne dipartisse.

Piacciale assicurarmi la pervenienza della presente, e ne dia comunicazione ai Sottintendenti di cotesta provincia pel debito adempimento.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

Agl' Intendenti.

LOTTO

Intorno il computo delle quarte piazze nella Lotteria.

(Vedi quarte piazze a pag. 577.)

Pel supplimento di cauzione di taluni ricevitori del lotto.

Palermo, 25 aprile 1857.

Signore — Da rilievi pervenuti in questo real Ministero sullo stato delle cauzioni dei ricevitori di cotesta amministrazione, ho conosciuto che molti di essi, malgrado le agevolazioni e le diverse proroghe dal real Governo concesse, non hanno tuttavia adempito al supplimento delle rispettive cauzioni da loro dovuto per effetto dello articolo 5 del real rescritto del 30 aprile 1854 (1)

Palermo, 6 maggio 1854.

(1) Signore — Da S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia mi è stato comunicato il seguente sovrano rescritto :

cui fecero seguito le ministeriali del 16 mag-

» Eccellenza — Accortasi V. E. che le spese di amministra-
» zione delle lotterie di Sicilia assorbiscono la metà degl'in-
» troiti, mentrechè nell'amministrazione delle lotterie di Na-
» poli, il passivo non eccede il 17 per cento, l'E. V. volse
» la sua attenzione sulle cagioni da cui tale notabile differenza
» procedesse. E dopo maturo esame, ha rilevato essere in-
» nanti tutto mestieri che si riordinassero le ricevitorie dei
» lotti.

» Richiesta la Consulta di esaminare il progetto presentato
» dalla commessione da S. M. all'uopo nominata con rescritto
» de' 7 luglio 1852; V. E. nel trasmettere il progetto della
» commessione, ed il parere della maggioranza della Consulta
» in un col voto particolare del Consultore Craxì, ha sottopo-
» sto alla sovrana considerazione le seguenti proposizioni:

» 1° Che l'amministrazione generale del regio lotto in Sici-
» lia stabilita sotto la influenza delle tre antiche valli di Maz-
» zara, di Demone, e di Noto, resti definitivamente sistemata
» secondo le sette province onde aversi perfetta relazione con
» le scritture della real tesoreria generale.

» 2° Che le indennità de' ricevitori delle province (tranne
» quelli della capitale ove non ha luogo la riscossione del grano
» uno a biglietto sugli assenti) restino fissate sul ragguaglio
» del 2 per 100 sugl'introiti, rimanendo libera a lor favore
» la percezione del grano uno siciliano a biglietto sugli as-
» senti.

» 3° Che i ducati 900 annui vitalizialmente assegnati alla
» vedova donna Filippa Cetera proseguano ad essere gravati,

» come in atto lo sono stati, sul grano uno a biglietto dei ri-
» cevitori dell'antico Val Demone.

» 4° Che le tangenti delle spese di correria pel servizio po-
» stale del regio lotto, vengano sensibilmente fissate per cia-
» scuna ricevitoria sul ragguaglio di ducati 2 per ogni cento
» liste di biglietti trenta in proporzione de' rispettivi biglietti
» di assenti per coacervo sul biennio 1851 e 1852; e che la
» stessa norma di ducati 2 per ogni cento liste (per coacervo
» su di un semestre di esercizio a scelta dell'amministrazione
» generale) sia adottata per le ricevitorie che non furono in
» attività nel biennio suddetto; la quale norma è somigliante
» a quella che usasi nell'amministrazione generale dei reali
» domini continentali.

» 5° Che le cauzioni dei ricevitori vengano fissate ne' modi
» di legge in corrispondenza degl'introiti di quattro estrazioni,
» per coacervo su di uno o due semestri di esercizio di cia-
» scuna ricevitoria, secondo sarà convenientemente opinato dalla
» centrale amministrazione per la tutela dei regi interessi.

» 6° Che in ogni mercoledì immediato a ciascuna estrazione
» debbano i ricevitori versare presso gli agenti di percezione
» della real tesoreria generale tutti gl'introiti della scaduta
» estrazione depurati dalle indennità loro spettanti e dal mon-
» tante delle vincite accadute, dovendo alla prima partenza di
» posta indi a tal giorno spedire all'amministrazione generale
» i talloni degli eseguiti versamenti onde aver luogo la cassa
» netta per la precedente estrazione.

» 7° Che resti definitivamente approvata la disposizione da
» V. E. data in linea provvisoria, di doversi prontamente av-
» vertire ne' comuni di tutta l'isola i numeri sorteggiati in
» ciascuna estrazione, per lo mezzo telegrafico che si è già

» praticato con tanto felice successo: e che rimangano in pari
» modo approvate le ultime ricevitorie già provvisoriamente i-
» stituite, dall' attivazione delle quali giusta i calcoli propor-
» zionali che la E. V. ha fatto eseguire sur una estrazione,
» ritrae in atto la real finanza l' aumento non lieve di circa
» ducati 60 mila annuali sugl' introiti di lordo dell'amministra-
» zione generale.

» 8° Che i Direttori provinciali de' rami riuniti sian tenuti
» prestarsi agl' inviti dell'amministratore generale dei reali lotti,
» ove occorressero disposizioni amministrative per mantenere
» in regola i ricevitori, e che i percettori o esattori comunali
» sotto la più stretta loro responsabilità debbano prestarsi a-
» gl' inviti dello stesso amministratore generale per l'esattezza
» de' versamenti da eseguirsi da' ricevitori delle lotterie presso
» le casse regie.

» 9° Finalmente che non si dia luogo ad alcun aumento
» d' impiegati nell'officina centrale dell' amministrazione gene-
» rale de' lotti, riservandosi V. E. a rassegnare a S. M. le
» sue proposizioni e sul numero e sugli averi degl' impiegati
» dell' amministrazione generale, indi allo esame dello stato
» discusso della amministrazione generale suddetta che in atto
» pende presso la Consulta.

» Or S. M. a cui ho umiliato il rapporto di V. E. de' 12
» del cadente aprile 1° carico, N. 824, insieme col progetto
» della commessione, ed i pareri della maggioranza della Con-
» sulta e del consultore Craxì, nel Consiglio ordinario di Stato
» dei 27 cadente aprile si è degnata approvare le su riferite
» proposizioni di V. E., ed ordinare che si continui l' opera
» cominciata delle riforme sino che soppressi i vecchi abusi
» la cifra del passivo sarà ridotta ne' limiti del giusto e del
» necessario.

» Nel real nome ne do all'E. V. partecipazione per l'uso
» conveniente.

Napoli, 30 aprile 1854.

Nel partecipare a lei siffatte determinazioni mi occorre prescrivere le cose seguenti:

1° Che le sovrane determinazioni or or mentovate abbiano immancabilmente esecuzione dalla prima estrazione di luglio p. v. in avanti, avuto riguardo ai lavori preparatori che debbono tantosto eseguirsi da cotesta amministrazione generale in conseguenza del suddetto rescritto.

2° Che le ricevitorie dei reali lotti sieno di provincia in provincia distinte da un numero di progressione nel seguente modo cioe:

Provincia di Palermo dal N. 1 in poi.
Provincia di Messina dal N. 201 in poi.
Provincia di Catania dal N. 301 in poi.
Provincia di Girgenti dal N. 401 in poi.
Provincia di Noto dal N. 451 in poi,
Provincia di Trapani dal N: 501 in poi.
Provincia di Caltanissetta dal N. 551 in poi.

3° Che i ducati 900 annuali di pensione vitalizia della vedova Cetera siano (in conseguenza dell'articolo 3° dello stesso rescritto) gravati per tangenti mensuali ai ricevitori dell'antico Valdemone, in proporzione dei rispettivi biglietti di assento, onde far parte dello stato attivo della generale amministrazione.

4° Che le tangenti di correria pel servizio postale, tostochè verranno liquidate secondo le norme stabilite all'articolo 4° del rescritto, debbano rimaner sempre ferme, ed inalterabili.

Per la qual cosa la contabilità di cotesta generale ammini-

strazione calcolando prudentemente a favore degli antichi ricevitori le dismembrazioni degli assenti avvenute per le ricevitorie istituite dal 1851 in poi, nei comuni ove altre prima ne esistevano, e per quelle nei comuni che ne erano privi, ove però con superiore autorizzazione mantenevansi sostituti a vantaggio di titolari di altri comuni, stabilirà sollecitamente le rate estrazionali gravabili su ciascuna ricevitoria, comprendendole in sette separati stati corrispondenti alle sette province, da doversi da lei non più tardi del giorno 30 di questo mese trasmettere a questo real Ministero per la corrispondente approvazione.

5° Che le cauzioni dei ricevitori delle province, tranne la capitale, di che trattasi all'articolo 5° del mentovato rescritto, siano dalla contabilità dell'amministrazione generale prontamente liquidate; dovendo i corrispondenti risultati non più tardi del giorno quindici giugno parteciparsi ai ricevitori tutti dell'Isola, onde potersi da ciascuno adempiere al supplimento bisognevole, da fornirsi senza eccezione infra il termine di mesi quattro, a contare dal dì della riforma indi a che passerà ella signor Amministratore generale alla immediata sospensione di coloro che si mostreranno inadempienti, rendendomi del tutto un distinto ragguaglio.

Il Generale in Capo Luogotenente generale interino

Firmato — SATRIANO.

---

gio (1) e 30 giugno detto anno N.° 1036 e 1345 (2).

Palermo, 16 maggio 1854.

(1) Signore—In continuazione della ministeriale del 6 maggio concernente la riordinazione generale delle ricevitorie del regio lotto in Sicilia, mi occorre interessarla, onde voglia trasmettere a questo Ministero gli stati delle cauzioni da liquidarsi pei ricevitori tutti dell'Isola, tranne la capitale, ai termini del sovrano rescritto dei 30 aprile.

Siffatti stati, ove verranno pure comprese le ricevitorie istituite e ancor non attivate, dovranno secondo l'annesso modello esser compilati di provincia in provincia, e mi si dovranno trasmettere a misura che verranno eseguiti per ogni provincia dalla contabilità di sua dipendenza col concorso dell'officina fiscale infra il termine assegnato con la ministeriale testè ricordata.

La prevengo che per le ricevitorie riattivate dal 1853 in poi dopo lungo intervallo di sospeso esercizio, e per quelle istituite dalla stessa epoca in avanti, le cifre delle rispettive cauzioni, sia che vengan liquidate secondo le norme del sudetto rescritto, sia che vengano stabilite a prudenza dell'amministrazione, ove non possa aver luogo coacervo per difetto di semestrile esercizio, s'intenderanno come provvisorie. E saranno poi liquidate diffinitivamente indi a che s'avrà ciascun ricevitore l'esercizio per un periodo non minore di tre semestri.

Il Generale in Capo Luogotenente Generale interino
Firmato — SATRIANO.

Palermo, 30 giugno 1854.

(2) Non poche doglianze mi son pervenute da parte dei ri-

Convenendo che sia sistemata questa parte interessante di servizio mi rivolgo a lei pregandola

cevitori del lotto nei varî comuni dell'Isola, perchè le cifre delle loro cauzioni, da stabilirsi secondo le norme del sovrano rescritto del 30 aprile 1854, sono state da cotesta officina contabile liquidate sull'unico semestre da gennaro a giugno 1853 che assicurasi eccezionale.

Siffatte doglianze da me ponderate, e tendendo di mira da un canto gl'interessi regî, e dall'altro la giustizia della base sulla quale nella esecuzione di fatto venir liquidate le cauzioni suddette dispongo:

1° Che le cauzioni dei ricevitori del lotto nelle province sieno liquidate per concervo non già sur un semplice semestre; e il coacervo sia sul montante degl'introiti verificati dalla prima estrazione ch'ebbe luogo immediatamente dopo cessati i sussidî sino all'ultima estrazione di giugno 1854.

2° Che la contabilità di cotesta generale amministrazione col concorso dell'ufficina fiscale esegua immancabilmente a 15 agosto p. v. lo stato di tali cauzioni secondo l'annesso modello distinto di provincia in provincia; prevenendola che per le ricevitorie attivate dopo il 1852, e per quelle dei comuni ove ha avuto luogo aumento di posti nel periodo cui riferiscesi il coacervo, le cifre delle cauzioni dovran ritenersi come provvisorie, onde diffinitivamente liquidarsi indi a che ciascun ricevitore compirà lo esercizio di un periodo non minore di tre semestri. Per la qual cosa dovrà farsi un prudente ribasso ai ricevitori dei comuni ove ricevitorie novelle sono state istituite, ed a quei tali che con superiori autorizzazioni mantenevano sostituti in altri comuni convicini.

a far opera onde i suddetti agenti adempiano a quell' obbligo, facendo conoscere ai contumaci che il real Governo andrebbe a sospenderli dai rispettivi uffizi in caso di ulteriore ritardo.

Si piacerà darmi conto dei risultamenti.

Il Luogotenente Generale

Firmato — CASTELCICALA.

All'Amministratore generale del regio lotto.

3° Che siffatti stati sieno a questo real Ministero prontamente trasmessi di provincia in provincia a misura che verranno compilati.

Scorso il suddetto termine del 15 agosto, e non presentato esatto e compiùto l' ordinato lavoro, ella sospenderà tantosto gli averi degli uffiziali manchevoli e ne darà conto.

Il Generale in Capo Luogotenente generale interino

Firmato — SATRIANO.

All'Amministratore generale del regio lotto.

GRAN CORTE DEI CONTI

Concorso pei posti di pro-razionali della gran Corte dei Conti.

Feci rassegnamento a S. M. (D. G.) che V. E. con rapporto del 6 del caduto mese ed anno, finanze, carico 1°, N. 3870, si servì presentare le sue considerazioni sulla divergenza di opinioni manifestate dalla commessione di esame, per l'altro posto a provvedersi di pro-razionale presso cotesta gran Corte dei Conti indi all'esperimento del celebratosi concorso, proponendo da ultimo che si fosse tal posto conferito a D. Santi Pagano impiegato presso la stessa gran Corte, e che si fosse raccomandato alla lodata M. S., D. Francesco Paolo Fazioli, perchè a costui si fosse accordato da ora il grado e gli onori di pro-razionale, da prender posto alla prima vacanza.

Non omisi di rassegnare inoltre alla M. S. una supplica di D. Pietro Bozzo, alunno presso cotesto real Ministero, con cui mostrandosi pienamente sciente delle di sopra proposizioni, e ricordando che per lui, allorchè si propose per conferirglisi a prima vacanza un posto di pro-razionale del quale era stato dichiarato precedentemente promessario di una quarta piazza, fu ordinato di riproporsi, si era raccomandato per non farglisi torto, conferendosi ora al Fazioli il grado e gli onori di pro-razionale, per prenderne posto alla prima vacanza, avendo fatto ricordo che i punti di merito attinti in un concorso debbono valere unicamente pei posti per cui si è fatto il concorso stesso, e non mai pei posti che sarebbèro per vacare.

E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 18 dello scorso mese di dicembre ebbe la degnazione di nominare pro-razionale presso cotesta gran Corte dei Conti D. Santi Pagano, dichiarando in un medesimo, che per le provvi-

ste dei posti di pro-razionale che andranno a vacare si stia alla legge del concorso (1).

Nel real nome partecipo all' E. V. siffatte sovrane risoluzioni, trasmettendole bensì la copia conforme del real decreto risguardante la no-

(1) Si trova opportuno riportare la seguente sovrana risoluzione.

Da S. E. il signor Ministro per gli affari di Sicilia mi è stato partecipato il seguente sovrano rescritto:

» Conformemente al rapporto di V. E. degli 8 marzo ultimo
» S. M. nel consiglio ordinario di Stato dei 21 del caduto a-
» prile nell'essersi benignata promuovere il commesso D. Luigi
» Di Pietro a pro-razionale di cotesta gran Corte dei Conti, ha
» dichiarato, che da oggi in poi i pro-razionali si scegliessero
» a concorso tra i commessi delle camere contabili, o gli uf-
» fiziali della cancelleria e segreteria della gran Corte dei Conti.

» Nel real nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente,
» trasmettendo la copia conforme del decreto reale risguar-
» dante la promozione sudetta.

» Napoli ..... maggio 1853. »

Ed io nel sudetto real nome lo partecipo a lei, e le trasmetto copia del real decreto per l'uso conveniente.

Palermo, 17 maggio 1853.

Firmato — SATRIANO.

Al Pracuratore generale del Re presso la G. C. de' C.

mina di Pagano a pro-razionale, per l'uso conveniente.

Napoli, 5 gennaio 1857.

Firmato—G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Le gratificazioni dei Razionali, o Razionali Consiglieri supplenti non vanno soggetti alla ritenuta del 2 ½ per cento.

Eccellenza — V. E. col rapporto de' 27 dello scorso febbraio, Dip. delle finanze, 1° carico, N. 964; nello avere trasmesso la liquidazione della pensione di giustizia in pro di donna Rosalia Pinelli orfana di D. Antonino, razionale Consigliere supplente della gran Corte dei conti, ha fatto rilevare che la gran Corte medesima, abbia indebitamente valutato col soldo del defunto l'annuale gratificazione di duc. 180 che costui godea per decreto organico come gli altri suoi compagni razionali Consiglieri supplenti,

sulla quale erasi praticata la ritenzione del 2 e mezzo per 100; sicchè la pensione di giustizia a favore della detta orfana risulterebbe, giusta lo avviso di quel collegio, in duc. 110 all'anno. Ciò non pertanto l'E. V. facendo talune considerazioni, ha proposto che possa S. M. degnarsi approvare per questo caso solamente la pensione nella detta somma liquidata, ordinando però doversi per norma stabilire che non abbiano più luogo per l'avvenire le ritenzioni del 2 e mezzo per 100 sulle gratificazioni de' razionali o razionali Consiglieri supplenti della gran Corte de' conti, nè debbano mai più mettersi a calcolo queste gratificazioni nel liquidarsi le pensioni di ritiro o vedovili de' razionali, e razionali Consiglieri supplenti della gran Corte medesima.

S. M. a cui ho tutto ciò rassegnato, si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato de' 30 del caduto marzo approvare le proposizioni di V. E., ordinando intanto che sia restituito agli attuali razionali Consiglieri supplenti il 2 e mezzo per 100 indebitamente esatto sulle loro gratificazioni annuali.

Nel real nome lo partecipo all'E. V. per l'uso conveniente, riserbandomi di trasmetterle la copia conforme del real decreto riguardante la pensione dell'orfana Pinelli.

Napoli, 2 aprile 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Provvedimenti per assicurare il ricupero delle spese di copia ed intima delle decisioni della gran Corte dei Conti portanti significhe.

(Vedi a p. 448 e p. 747.)

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO VOLUME

MACINO E DOGANE.

Cessazione di averi di quei tali ex-Sorvegliatori del soppresso controllo che volontariamente si dimettono dal servizio cui sono stati destinati . . Pag. 1

La ratificazione dei verbali di contravvenzione debbe farsi innanti al Sindaco. Termine entro il quale dee adempirsi tale formalità. Forme costitutive dei verbali. Penali per le omissioni. I processi verbali ratificati con giuramento fanno piena fede in giudizio . . . . . » 2 e seg.

Avvenuto l'arresto di un contrabbando e fattosene rapporto dai capienti alla più vicina ricevitoria quanto alla ratifica del verbale possono essi adire il Sindaco del luogo della residenza della ricevitoria oppure quello del luogo della sorpresa . . . . » 9

Commessioni per esaminare a quale delle due amministrazioni dei dazi indiretti e del macino sieno adatti gli ex-sorvegliatori dell'abolito controllo . » 15

I generi di dotazione delle Piazze e dei forti militari s'immettono in franchigia sino alla dotazione sta-

bilita, e tutte le quantità che s'immettono posteriormente vanno sottoposte al pagamento del dazio. pag. 19
Conferma di sovrane prescrizioni sulla unicità d' impieghi per gl' individui provvenienti dalla classe degli aboliti controlli passati nelle due direzioni generali del macino e dei dazi indiretti . . . . » 23
Ritiri per gl' impiegati degli aboliti controlli. Documenti che si richiedono ed investigazioni da adoprarsi pria di appoggiarsi le analoghe dimande. La giubilazione non avrà effetto che sino alla durata dell' impedimento fisico che rende l' impiegato inabile al servizio. . . . . » 26
Il servizio degl' individui de' soppressi controlli provvisoriamente reso nella Telegrafia elettrica non pregiudica la di loro carriera, anzi è un titolo ond'essere collocati i medesimi a preferenza in posti di pianta nelle due amministrazioni delle dogane e del macino. . . . . » 30 e seg.
Agli impiegati dei disciolti controlli che per motivi di di salute si scusano di servire nella telegrafia elettrica si applicano le stesse norme dettate per conoscersi lo stato sanitario di coloro pei quali si propone il ritiro . . . . . » 34

MACINO.

Spiegazioni intorno i rimpiazzi provvisori degl' impiegati della forza attiva del macino. È vietato far supplire un impiegato nel caso di congedo o di altro temporaneo impedimento da un individuo dello stesso grado . . . . . » 38

Franchigia postale ai Direttori, Ispettori, Sotto-Ispettori e Ricevitori del macino . . . . . pag. 41
Le fedi mediche pei custodi pesatori infermi debbonsi rilasciare gratis dai medici fiscali e comunali . » 42
Nel caso che qualche Sotto-ispettore perdesse il cavallo o che lo stesso divenisse inadatto al servizio è accordato al medesimo un mese di tempo per fornirsi del novello animale. In questo intervallo ha dritto al soldo ed alla indennità sempre che costi di avere prestato servizio con animale preso in affitto. . . . . » 44
Il suddetto provvedimento viene esteso ai Commessi a cavallo. . . . . » 46
Per evitare che sorvegliatori dell'abolito controllo si tenessero destinati a prestar servizio di semplici supplenti nei molini vuoti di custodi titolari, o che si tenessero supplenti non sorvegliatori, lasciando questi ultimi o senza destinazione o a servizio puramente illusorio. . . . . » 48
Privazione di soldo ai sorvegliatori che si allontanino dalla residenza senza legittimo permesso . . . » 50
L' Intendente è autorizzato ad approvare la deliberazione decurionale che provvede in unica persona al servizio dell'esattoria e ricevitoria del macino, salvo al Direttore generale di far le sue proposizioni per altro ricevitore qualora non sia contento di quello proposto dal Decurionato . . . . . » 51
Residenze di prima classe pei Sotto-ispettori . . » 52
Il termine concesso ai commessi a cavallo per fornirsi del novello animale decorre dal giorno della morte del cavallo, ma vien prorogato di tanti giorni quanti

ne corrono sino a quello in cui riceverà la seconda anticipazione. . . . . pag. 59
È di prima classe la Sotto-Ispettoria di Misilmeri. » 61
Approvazione del regolamento pel Consiglio di amministrazione . . . . . » 62
Composizione di esso. . . . . » 65
Attribuzioni del Presidente . . . . . » 66
Dei Segretari generali . . . . . » 69
Del Pubblico Ministero . . . . . » ivi
Del Segretario . . . . . » 70
Dei Relatori . . . . . » 74
Materie in cui pronunzia decisivamente . . . . » 75
Materie in cui pronunzia in linea di avviso. . . » 76
Riunioni . . . . . » 77
Si ritiene il premio di esazione ai Ricevitori che si trovino debitori all'Erario per significhe della Gran Corte dei Conti. . . . . » 78
Gli ex-sorvegliatori destinati da custodi pesatori nei molini di periodica macinazione hanno dritto alla percezione del soldo in caso di chiusura dei molini stessi . . . . . » 79
La facoltà di tramutare i custodi pesatori attribuita ai Direttori, Ispettori e Sotto-Ispettori è temporaneamente lasciata al Direttore generale . . . » 80
Uniforme pei Direttori, Ispettori verificatori, Sotto-Ispettori, Commessi a cavallo e Custodi . . . » 82
Anticipazione di ducati 60 ai Sotto-Ispettori per lo acquisto del cavallo . . . . . » 85
Metà di soldo ai custodi pesatori ammalati anche quando si chiudono i molini ove pria di ammalarsi prestavano il loro servizio . . . . . » 86

DOGANE.

La riscossione del dazio su le carte da giuoco è data in regìa interessata. Va pure compresa la stampa e la vendita dei fogli a contorno. È autorizzata la regìa a far confezionare carte da giuoco sotto determinate condizioni. Contratto . . . . . pag. 87 a 151
Ricordo di sovrane prescrizioni sull'ordinamento di questo ramo. . . . . » ivi
I depositi delle somme che per causa dei prodotti di controbandi e multe doganali si fanno nei banchi di Palermo e di Messina debbono intestarsi ai componenti delle commissioni instituite per le ripartizioni ed a loro firma spendersi le correlative polizze . . . . . » 152
Dichiarazione scambiata tra il Real Governo e quello del Duca di Modena. . . . . » 154
È tra' doveri del Segretario generale dei D. I. di recarsi personalmente in tutti i giorni nella Gran Dogana per regolarne il servizio indi alla soppressione della Direzione provinciale di Palermo . » 160
Doveri degli impiegati doganali e delle Deputazioni sanitarie in occasione di rinvenimento di merci buttati dal mare sul lido. Misure da serbarsi all'uopo. » 162
Le somme che i fabbricanti e venditori di carte da giuoco versano in causa del dritto del visto per bollo sulle rispettive patenti debbonsi girare all'appoderato della Direzione generale . . . . . » 169
Nelle esportazioni i legni inglesi godono del beneficio di assimilazione ai legni di real bandiera. . . » 170

I mantelli impermeabili nello sdaziamento vengono considerati come generi imprevisti manifatturati pag. 176
Il pagamento degli averi di ogni mese alla forza attiva doganale si esegue in due liberanze. . . » 178
Si estendono sino a dodici le classi dei negozianti ammessi a soscrivere cambiali per dazi doganali . » 180
Per l' esatto adempimento del servizio intorno alle carte da giuoco date in regia. . . . . » 182
Proroga di termine per la ribollazione delle carte da giuoco . . . . . » 187
Spiegazioni intorno al trattato di commercio conchiuso con la Spagna . . . . . » 188
Il Ricevitore del porto-franco al pari degli altri ricevitori dee eseguire i versamenti in ogni cinque giorni . . . . . » 192
Esenzioni e franchigie di dazi agli istituti delle Suore della Carità di Sicilia . . . . . » 193
Benefici accordati ai legni di bandiera pontificia sulle provvenienze indirette . . . . . » 194
Aumento di agenti spedizionieri nella gran Dogana di Palermo . . . . . » 196
I generi esteri insuscettivi di bollo pervenendo dallo interno della Sicilia in Palermo ed in Messina vanno sottoposti a dazio d' importazione . . . . . » 200
Pei conti da rendersi dalle Commessioni per la ripartizione dei prodotti dei controbandi doganali. . » 205
Franchigia di dazio sulle cotonate bianche per la consumazione interna di Messina e suoi subborghi al pari dei tessuti di cotone colorato . . . . . » 213
Generi esclusi da tal beneficio. Bonifiche sull'ammontare dei dazi su tali generi . . . . . » 214

Modo di spedire nei comuni dell'isola le carte da giuoco. Si adottano le stesse misure per lo invio delle bollette del macino. . . . . pag. 220
Il fido per le cambiali doganali accordato per una dogana non può estendersi ad altra dogana. . » 223
Non vanno sottoposti a pagamento di dazio i generi e mercanzie che salvati da naufragio si dichiarano pel porto-franco . . . . . » 226
I generi dichiarati pel consumo della città di Messina possono destinarsi alla circolazione e consumo dell'una e dell'altra parte dei reali dominî pagandosi il dazio corrispondente colla sola deduzione della bonifica del porto-franco . . . . . » 231
Per la distribuzione del prodotto dei controbbandi e multe per carte da giuoco nella provincia di Caltanissetta . . . . . » 234
Scopo delle Commessioni censorie dei dazi indiretti. » 237
Istituzione di tali Commissioni, componenti e doveri. » 238
La decadenza del beneficio dei rilasci accordati ai negozianti per operazioni relative alla dogana e portofranco di Messina non è applicabile al rilascio del 10 per 100 che si accorda generalmente alle bandiere privilegiate . . . . . » 242
Per la presidenza dei consigli di amministrazioni dei dazi indiretti nelle province nell'assenza del Direttore del ramo . . . . . » 244
Istituzione di tai Consigli — Regolamento. . . . « 245
Misure a carico dei Ricevitori del macino che si negassero al servizio delle carte da giuoco . . . . » 259
La spesa per le operazioni d'immissione o di estrazione dei sali di Lipari è a carico dell'amministrá-

zione doganale di Napoli. . . . . pag. 262
Le diminuzioni daziarie accordate in virtù del trattato di Commercio con la Spagna si estendono ai legni di real bandiera allorchè trasportano generi di origine spagnuola . . . . . » 264
Pei dritti di tonnellaggio dei legni di real bandiera e di quella assimilata . . . . . » 266
Abbigliamento alla forza del disciolto controllo. . » 268

BANCO REGIO.

Divieto di pagar moneta di antica coniazione e le piccole monete nuove ed antiche senza espressa autorizzazione. . . . . » 269
Provvedimenti per regolare il servizio dei varî uffici del Banco. . . . . » 271
Per non tagliarsi monete non defraudate dalla mano dell' uomo. . . . . » 275
Sulle monete lineate — Desse possono aver corso. » 276
Disposizioni Sovrane per la istituzione in Palermo e Messina delle casse d' impronti per lo anticipo dei soldi agl' impiegati civili di Sicilia . . . . . » 279
Sono esse un' opera aggiunta alle rispettive casse. Interesse sulle anticipazioni. Capitale pel negoziato. Madrefedi all' oggetto. Tesorieri. Impiegati. . . » 281
Regole per le anticipazioni dei soldi . . . . . » 285
Utili della cassa di Palermo, e divisione degli stessi. » 290
Doveri del Direttor presidente, del Segretario, del Razionale, del Tesoriere . . . . . » 292 a 296
Rimpiazzi. . . . . » 297

Per la cassa d' impronti di Messina. . . . . pag. 298
Libera circolazione delle monete di argento di antica coniazione. . . . . » 299
Sul servizio dei Notatori del Banco. . . . . » 307
Aumento di personale nel Banco Regio . . . . » 310
Sua separazione da quello di Napoli. Organamento e pianta degl' impiegati. Aumento posteriore di personale . . . . . » 312 a 339

RAMI E DRITTI DIVERSI.

Spese di gasti e locale per le due Ricevitorie del registro di Noto e Siracusa. . . . . » 339
Sulle spese giudiziarie nelle cause d' interesse del regio patronato. Si debbono sostenere per intero dai titolari in sede piena, ad eccezione di quelle che non riguardano la conservazione delle proprietà del regio patronato, ma la mera ed unica consecuzione di arretri dovuti alla sedevacante . . . . . » 340 a 347
La franchigia di registro e bollo concessa dai reali editti agli atti di obbligazioni dette di semenze e soccorsi, si estende anche ad altri strumenti che han per oggetto la seminazione e coltura dei cotoni, della soda ed altri oggetti . . . . . » 347
Al Presidente della commessione di censura per lo ramo delle spese di giustizia è affidata la corrispondenza della commessione stessa . . . . . » 349
I cancellieri dei giudicati al pari che i cancellieri dei collegi giudiziarii debbono provvedersi della carta bollata per la formazione dei registri di cancelleria.

Eccezione pei registri delle deliberazioni che si prendono in seduta generale. . . . . pag. 350
Nelle carte private che si presentano al registro può eccedersi il numero delle linee e sillabe stabilito dalla legge sul bollo. . . . . » 353
La spesa dei sacri arredi per gli altari delle prigioni non che la limosina della messa che vi si celebra nei dì festivi vengono gravate sul fondo destinato al mantenimento delle prigioni medesime. . . » 355
Regolamento provvissorio per le acque dell' Anapo. Incaricato del Governo in Siracusa. Disposizioni comuni al braccio navigabile della Ciane ed Anapo superiore ed agli acquidotti siracusani. Come distribuirsi le acque per la irrigazione. Canali da costruirsi dai possessori di terreni irrigui. Tempo e modo. Ruoli per la irrigazione. Divieto di far trattenute d'acque per macerazione di canape. Proibizione di usare per la pesca sostanze venefiche. È proibita la deviazione o l' accrescimento delle acque al di là del proprio dritto. Penali pei contravventori.
Guardiani e sorvegliatori. Loro nomina. Distintivo. patente d' armi. Carta di nomina. Giuramento. Restituzione di distintivo e patenti in caso di loro dimissione. Come assodarsi le controvvenzioni. Distribuzione delle ammende. I ricevitori dei rami e dritti diversi debbono vegliare la condotta degli impiegati. Garenzia di uso gratuito delle acque del fiume Anapo dalle sue sorgenti sino al braccio navigabile della Ciane. Spese di sorveglianza a peso degli irrigatori e del Fisco. Ruoli per l' oggetto. Introiti delle acque, come versarsi. Sorvegliatori, mercede, doveri. Quando ha

luogo l' introduzione delle acque di Battiglieria, del Ciccio e di Costa di giardini nel siracusano acquidotto. Destinazione di due travagliatori, doveri di essi, e da chi debbono essere sorvegliati. Guardiano capo sorvegliatore in Siracusa. Aiutante a quest' ultimo. Loro mercedi. Nomina. Divieto di dissodamenti di terreno. Conservazione di rovi. Proibizione di gettarvi immondezze, e di farvi bere animali. Penali ai contravventori. Tubi di bronzo per la distribuzione delle acque ove non è molto estesa la irrigazione. Permesso di vasche e serbatoi a concessionari a scolo perenne. Ruoli di tali concessionari. Ove è permessa la costruzione delle vaschette. Lavature, espurghi parziali, ed espurghi generali. Spese all'oggetto. Acqua dei molini di Galerme. Obblighi dei proprietari di tali macchine. Braccio navigabile della Ciane.. Quantità di acqua da divergersi. Misure— Prezzo dell' acqua. Penali a coloro che controvvenissero a tali misure. Guardiano navalestro, doveri, mercede. Carichi di esazioni da passarsi all' amministrazione dei rami e dritti diversi. Sovrana approvazione al detto regolamento. . . . . pag. 357 a 388

La corrispondenza per l' opera di Terrasanta debbe tenersi dai cassieri comunali coi direttori dei rami riuniti per mezzo dei rispettivi percettori. . . » 388

Coloro che ottengono lauree gratuite per concorso sono esentati dal pagamento dei dritti universitari e fiscali . . . . . » 389

Norme per lo affitto dei beni di regio patronato. Gli affitti sono nulli quando non si osservano le formalità volute dalla legge. Ricordo di an-

tiche prescrizioni sulla materia . . . . . pag. 391 e seg.
Premio dei quinti nelle subaste per ogni genere di appalti. Va compreso nelle condizioni di tutti gli appalti sia attivi che passivi. Dee ammettersi sulle offerte degli stati ribassati od aumentati di decima e sesta secondo la diversa natura degli appalti. Cessazione di tutti altri premi. . . . . » 408 e seg.
Giuramento dei direttori dei rami riuniti innanti il tribunale civile ovvero nelle mani dello Intendente. Formula del giuramento. Metodo dei giuramenti per gl' impiegati e funzionarii dei rami e dritti diversi. Modificazione della formula del giuramento. . . » 425 a 429
Metodo e formula del giuramento da prestarsi dagli impiegati dei dazii indiretti. Gl' impiegati della forza doganale sono esentati dal giuramento. Dato il giuramento per lo esercizio provvisorio di un posto non è necessario ripeterlo per lo esercizio diffinitivo dello stesso impiego. L' atto del giuramento debbe essere inserito in un verbale. Dee essere registrato, ed in carta bollata a spese del giurante. Quando costui non goda d' alcun trattamento va registrato e vistato per bollo gratis. Nissuno può mettersi in esercizio della carica senza aver prestato prima il giuramento. Non sono tenuti a giuramento i promossi senza cambiare di funzioni. Quando la promozione porta cambiamento di residenza il pagamento dell' aumento del soldo decorre dal giorno in cui l' impiegato si recherà a quel posto cui è assegnato il maggior soldo.
Giuramento dei percettori in mano dei sottintendenti e dei sindaci. . . . . » 430 a 447
Dispensa per gli esattori comunali . . . . . » ivi

Norme sul rimborso della spesa di corrispondenza dei giudici di circondario per servizio della giustizia penale. . . . . pag. 433
Provvedimenti per assicurare il ricupero delle spese di copia ed intima delle decisioni della gran Corte dei Conti portanti significhe. . . . . » 448
Sovrane risoluzioni sull' organizzazione della Direzione generale dei rami e dritti diversi. Preferenza degli esuberanti degli aboliti controlli pei novelli impieghi creati in aggiunta all' antico organico. Gradazione nei soldi di capo d' officio. Fondo d' onde prelevarsi l' aumento della spesa. . . . . » 458
La Direzione generale è divisa in sei officii e ripartita in sezioni. A ciascuna sezione poi sono destinati degli uffiziali di prima, seconda e terza classe, soprannumeri ed alunni. Affari attribuiti a ciascun officio. Indennità al Capo del sesto officio ed a tre capi di Sezione dell' officio medesimo. La distribuzione e destinazione degl' impiegati è disposta dal Direttore generale. Norme per la provista degl'impieghi. Pianta organica. . . . . » 461 e seg.
Norme sul modo d' intentar liti di devoluzione o per esercizio di prelazione od altro pei beni di regio patronato. Tali litigi non si possono iniziare senza il sovrano permesso. È fatta eccezione per le devoluzioni per mora triennale e per le alienazioni irrequisito domino . . . . . » 473
Richiamo ai tribunali ordinari sulle questioni per dritti feudali della Mensa di Morreale. . . . » 477
Ritenute a carico degli impiegati debitori verso l'amministrazione dei RR. e DD. . . . . » 479

Tolleranza di baracche in fabbrica costruite nella spiaggia di Trapani ad uso di salumi . . . pag. 482
Documenti sui quali si riscuotono i dritti di regalia per le censuazioni e per il rilascio delle cedole ecclesiastiche. Tariffa dei dritti di regalia su varî oggetti . . . . . » 483
La rappresentanza legale pei giudizî tanto attivi che passivi che interessano la sostanza dei cespiti di cui si compone l' amministrazione dei RR. e DD. risiede nel Direttore generale . . . . . » 487
Cauzione da rendersi da coloro i quali domanderanno l'aperiatur di farmacista. . . . . » 489
Regolamento per la parte finanziera del Protomedicato generale. Tariffa dei dritti protomedicali e classi che vi sono soggette . . . . . » 490 a 502
Il numero degli individui da ammettersi nella scuola teorico-pratica di alunni nella Direzione generale dei RR. e DD. viene aumentato sino a venti . » 495
Istituzione di tale scuola. Regolamento. Requisiti per la prima ammessione. Durata del corso pratico. Esami. Metodi d' istruzione. Materie. Trattamento. Servizio in cui possono essere utilizzati. Uscite. . » 503 a 508
La franchigia di registro e bollo accordata alle obbligazioni di semenze e soccorsi non si estende alla coltivazione delle vigne . . . . . » 509
Nell' interesse dell'amministrazione regia può sequestrarsi una rendita di un beneficio in vacanza . » 511
I Direttori dei rami riuniti in caso di assenza o di temporaneo impedimento possono esser suppliti dall' Ispettor controloro dei RR. e DD. ed in mancanza di quest' ultimo dal controloro delle CC. DD. » 513

Modifiche e chiarimenti alla legge del 21 giugno 1819 in quanto al regime ipotecario . . . . . pag. 516
Norme per regolarizzare gli esiti che si fanno sulle casse dei Ricevitori del registro e bollo . . . » 527
Regolamento. Obblighi dei Ricevitori . . . . . » 528
Delle Direzioni provinciali. . . . . » 535
Della Direzione generale . . . . . » 538
Esiti per cespiti aggregati . . . . . » 543
Controllazione degl' introiti dell' Opera di Terrasanta. » 550

POSTE.

Riforme nell'amministrazione generale delle regie poste. Riduzione del soldo del Segretario generale. Soppressione dell' ufficio controloro, e ripristinazione dello ispettore ordinario . . . . . » 553
Attribuzioni e doveri dell' Ispettore ordinario . . » 555 a 563
Franchigia di posta a taluni funzionari del macino. » 563
I Sottintendenti godono franchigia di posta quali Presidenti delle commissioni distrettuali di pesi e misure. . . . . » 564

DUPLICITÀ D'IMPIEGHI.

In ogni proposta ad impieghi sia di scelta sia di ozione debbe farsi menzione per ogni candidato se abbia altri impieghi . . . . . » 567
Conferma di precedenti ordini sull'unicità d'impieghi per gli individui degli aboliti controlli passati nelle Direzioni generali del macino e dei dazii indiretti. » 568

Unicità d'impieghi pei funzionarii ed impiegati dei Consigli degli ospizii e delle loro segreterie. pag. 568
Divieto di periodiche gratificazioni . . . . . » 571

QUARTE PIAZZE.

Conferma di sovrane prescrizioni intorno i promissari generali per quarte piazze . . . . . » 573
Sul modo di collocare negli stati del personale gl'individui nominati a quarte piazze. . . . . » 574
Il computo delle quarte piazze nelle officine meccaniche della Lotteria decorre dal 31 gennaro 1855. » 577
Classificazione delle officine meccaniche da quelle di scrittura. Sono esse esentate dalle quarte piazze nel caso che non vi sieno promissari che avessero l'attitudine . . . . . » 578
La limitazione a ducati quindici per le quarte piazze è operativa nelle promesse fatte. . . . . » 581
Istituzione delle quarte piazze . . . . . » 582
Modo di tenersi conto delle quarte piazze. . . » 583
La limitazione a ducati quindici per le quarte piazze dee valere tanto per gli estranei quanto per gl' impiegati qualunque si fosse il soldo che percepiscono. » 588

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

Norme per giudicare dei reclami per eccesso di fondiaria nei casi in cui mancano gli elementi contrattuali e quelli di proprietà . . . . . » 591
Dichiarazioni intorno la spedizione dei ruoli suppletivi per fondiaria . . . . . » 605

Per lo esame dei reclami per riduzione di fondiaria a causa di erronea cultura. . . . . pag. 610 e 645
Provvedimenti per la riproduzione del catasto di Messina. . . . . » 614 a 624
Dichiarazioni di nuove fabbriche. Obblighi dei proprietari per godere della temporanea esenzione di fondiaria . . . . . » 624
Bonifiche di fondiaria in Messina per danni cagionati dalle alluvioni . . . . . » 626
La manutenzione dei volumi catastali che si conservano nelle Direzioni è a peso dei direttori . . . . » 631
Il suolo di una casa rurale diruta è valutato non come le migliori terre del comune ma secondo la sua attuale natura e qualità . . . . . » 635
Come regolarsi nel caso di reclami per riduzione di tassa fondiaria sui molini . . . . . » 639
Nella valutazione di un nuovo molino, la riduzione dovuta agli altri molini siti nello stesso comune dee procedere indi a reclamo degl' interessati . . . » 642
I verbali dei controlori delle contribuzioni dirette non possono essere suscettivi di querela avanti il potere giudiziario. . . . . » 647
Le bettole nei forti e quartieri sono esenti dal contributo fondiario . . . . . » 650
Frontispizio dei ruoli fondiarii . . . . . » 651
Per evitare che i fondi che si traslatano venissero annotati in articoli nuovi nei catasti quando in essi gli acquirenti figurano per altra possidenza . . . » 653
Negli atti di traslazione di dominio delle case esenti di fondiaria non occorre inserire gli estratti del catasto. . . . . » 656

Per evitare che nei volumi catastali vi sieno fogli volanti. . . . . pag. 657
Norme per la spedizione degli stati dei contingenti per fondiaria. . . . . » 659

TELEGRAFI ELETTRICI.

Provvedimenti per l'attuazione del servizio della telegrafia . . . . . » 663
Approvazione di istruzioni provvisorie. . . . . » 665
Trasmissione e ricezione dei dispacci . . . . . » 666
Classificazione delle Stazioni. Come ed a chi debbono presentarsi i dispacci. Caso in cui possono rifiutarsi i dispacci. Si può reclamare avverso il rifiuto. Autorità per lo esame dei reclami. Identità dei mittenti. Tassazione dei dispacci. Ordine per la trasmissione dei dispacci. Dispacci diplomatici e governativi. Caso in cui un dispaccio non possa essere subito inoltrato, e se accettato se ne chiede la sospensione, o venga respinto da una Stazione susseguente. Dispacci in lingua francese. Dispacci governativi e diplomatici in cifra. Per quei riservati. Invio dei dispacci alle rispettive destinazioni. Inibizione ai messi di ricevere regalie. Quando non si rinviene il destinatario. Spedizione di dispacci per via di posta. Autorità per lo esame dei reclami sul servizio. Segreto delle corrispondenze. Penali ai manchevoli. Listini di borsa. Autorità che possono servirsi della telegrafia . . . . . » 666 a682
Contabilità ed amministrazione della telegrafia. Lavori

di scrittura. Cassieri. Versamenti dei prodotti. Obbligo dei cassieri di dar conto alla gran Corte dei Conti. Strisce di carta per la impressione dei segni. Controllazione di tali strisce . . . . . pag. 683 a 689
Tariffa per la trasmissione dei dispacci . . . . » 689 a 693
Le linee elettro-telegrafiche si mettono sotto il patrocinio di Maria Santissima . . . . . » 694
Organamento della telegrafia. Direzione centrale in Palermo. Obblighi della stessa. Direttore. Personale. Soldi. Commessione consultiva scientifica di professori. Ingegnieri. Doveri di costoro. Meccanico pel servizio tecnico nella Direzione. Magazziniere. Le linee sono partite in divisioni, e ciascuna divisione in stazioni. Ispettore per ciascuna divisione. Soldo. Indennità di cavallo. Doveri. Artieri in ogni divisione. Nelle stazioni di terza classe non vi è servizio dei privati. Ammettendovisi per ispeciali circostanze gl'impiegati tecnici assumono anche la parte contabile ed amministrativa. Personale nelle stazioni di prima, seconda e terza classe. Pedoni. Nomine degl'impiegati amministrativi e tecnici. Cambiamenti e traslocazioni di questi ultimi. Regole da serbarsi da costoro nella trasmessione e ricezione delle segnalazioni. Divieto di comunicarsi a chi non vi abbia dritto il tenore dei dispacci. Penali per le frodi a danno dell'Erario o dei privati e per le indebite percezioni. Punizione dei guasti e danni. Verbali all' uopo. Lo Stato e l' amministrazione dei telegrafi non sono soggetti ad alcuna responsabilità per qualsivoglia motivo derivante dal servizio dei medesimi . . . . . » 695 a 709

AGENTI DELLA PERCEZIONE.

Trovandosi in congedo i ricevitori generali e distrettuali possono i fogli di obbliganza firmarsi dai loro sostituti. . . . . pag. 711
Spiegazioni intorno le procedure degli agenti della percezione delle Regie imposte . . . . . » 715
Per comunicarsi ai direttori dei rami riuniti i congedi che si accordano agli agenti della percezione. . » 732
Sorveglianza dei direttori su di costoro . . . . » ivi
Modelli dei ruoli e dei fogli di obbliganza . . . » 736
La facoltà di sospendere i commissari esecutivi è attribuita alla Commessione finanziera . . . . » 738
Pei congedi dei ricevitori generali e distrettuali e dei percettori pag. 739. Per un mese è facoltato il Tesoriere generale. — Durante il congedo i ricevitori generali e distrettuali perdono il soldo, non mai gli averi p. 742. Norme per congedi di tutti i funzionari ed impiegati . . . . . » 740
Disposizioni intorno i ruoli fondiari ed i fogli di obbliganza. Per le tasse addizionali per fondo comune e speciale . . . . . « 744
Sulle spese occorrenti per la scossione delle significhe . . . . . » 747
Fogli di obbligo degli agenti della percezione. Numero da firmarsene ed uso di essi. . . . . » 752
La carica di esattore comunale non può ricusarsi. » 755
Perenzione del termine di tre mesi dato ai Percettori per reclamare per le case abbandonate, non servibili ed appartenenti a proprietari insolvibili . . . » 756

TESORERIA GENERALE E GRAN LIBRO

Norme per la discussione e giudizio dei conti di Magione e Ficuzza, Boccadifalco e Sagana . . pag. 759
Riviste bimestrali da passarsi ai militari ritirati dai Sindaci e dai commessari di guerra. Modo di farsi giungere al Ministero delle Finanze . . . . » 777
Posti ed onori di Direttori generali e di Amministratori generali ai Capi di officio del Tesoro . . » 779
Uniforme ai Capi di officio del Tesoro, Segretari generali ed Ispettori generali . . . . . » 780
Per non accordarsi con anticipazione promesse per posti di scelta. . . . . » 783
Come rimpiazzarsi il Controloro del gran Libro in caso di momentaneo impedimento . . . . . » 784
Scadenze di cespiti di stato certo . . . . . » 786
La iscrizione delle pensioni degl' impiegati posti al ritiro segue dal giorno in cui essi lasciano il servizio . . . . . : » 787
Le amministrazioni nelle loro particolari contrattazioni possono avvalersi di qualunque notaro sia o no certificatore. — Il ministero dei notari certificatori è rigorosamente necessario nella compilazione degli atti per la direzione generale del gran Libro, sia per le rendite sia per le pensioni, e per la Tesoreria generale circa ai ruoli provvisori così per gli assegnamenti come per le rendite. . » 791 a 800
Affrancazione dei pesi annuali dei corpi morali lai-

cali con assegnamento di rendita sul gran Libro . » 801
Sulla liquidazione delle pensioni di giustizia per gl' impiegati messi in attenzione di destino o in disponibilità e poi richiamati al servizio. — Il tempo in cui un funzionario è stato in attenzione di destino con una parte di soldo, o con un assegnamento qualunque non può mettersi a calcolo come di servizio attivo nelle liquidazioni. Pei destituiti e poi ripristinati non è valutabile il servizio precedente alla esonerazione . . . . . » 805
Trasporto di fondi regi per la prima quindicina di ogni mese affidato alle compagnie d'armi. Compenso all'oggetto da corrispondersi dai percettori . . » 809
Norme sul pagamento dei dritti per gli avvisi che dalle pubbliche Amministrazioni si fanno inserire nel giornale officiale. Esenzione di dritto per taluni di tali avvisi . . . . . » 812
Esenzione di ritenuta su le pensioni militari e sugli assegnamenti dei ruoli provvisori non eccedenti i i ducati 120 annui . . . . . » 817
Gli effetti di un concorso debbono limitarsi al solo numero dei posti per cui siasi lo stesso intimato, ed a quei dei candidati che per esserne stati di preferenza riconosciuti meritevoli se ne abbiano conseguita la nomina. — Nei concorsi del lotto in caso di parità di merito i figli degli uffiziali vengono preferiti agli estranei. — Norme per le nomine e promozioni degl' impiegati. Sui concorsi pei soprannumeri. — Sull' antichità dei concorrenti. — Formalità da serbarsi nella celebrazione dei concorsi. Non si permette che un alunno di un' Amministrazione

possa passare in altra senza concorso . . . . » 820 a 830
Sui ricorsi per concussioni e soprusi che si commettono dagli agenti finanzieri . . . . . » 831

CONGEDI E SANATORIE

Perchè i funzionari ed impiegati non lascino la residenza senza superiore autorizzazione . . . . » 833

LOTTO

Intorno il computo delle quarte piazze . . . . » 835
Supplimento di cauzione dei ricevitori del lotto. — Ricordo di precedenti sovrane prescrizioni sul riordinamento di questo ramo. Vien regolato secondo le sette province anzichè sotto la influenza delle antiche tre valli. Indennità dei ricevitori. — Spese di correria pel servizio postale. Cauzioni. Versamenti dei rispettivi introiti. — Avviso nei comuni dei numeri sorteggiati in ciascuna estrazione per mezzo del telegrafo. Sorveglianza sui ricevitori affidata ai Direttori dei rami riuniti. Ordini per continuarsi le riforme nel lotto. Provvedimenti per la esecuzione dei sopradetti ordini sovrani. Le ricevitorie vengono distinte da un numero di progressione . » 835 a 843

GRAN CORTE DEI CONTI

Concorso pei posti di pro-razionali. . . . . pag. 845
Le gratificazioni dei razionali o razionali consiglieri supplenti non vanno soggette alle ritenute del 2 ½ per cento. Restituzione di tale ritenuta . . . » 848
Provvedimenti per assicurare il recupero delle spese di copia ed intima delle decisioni della gran Corte dei Conti portanti significhe . . . . . » 850

INDICE ALFABETICO

A

Abbigliamento — Alla forza dell' abolito controllo. pagina 268.
Acquidotti siracusani — Regolamento provvisorio per le acque dell' Anapo. Incaricato del Governo in Siracusa p. 357. Come distribuirsi le acque per la irrigazione. Canali da costruirsi dai possessori di terreni irrigui. Tempo e modo. Ruolo per la irrigazione p. 358 a 361. Divieto di far trattenute d' acque per macerazione di canape. Proibizione di usare per la pesca sostanze venefiche. È proibita la deviazione o l'accrescimento delle acque al di là del proprio dritto. Penali pei contravventori. Guardiani e sorvegliatori. Loro nomina. Distintivo. Patente d' armi. Carta di nomina. Giuramento. Restituzione del distintivo e patenti in caso di loro dimissione. Come assodarsi le contravvenzioni. Distribuzione delle ammende p. 362 a 369. I ricevitori dei RR. e DD. debbono vegliare la condotta degli impiegati p. 370. Garenzia di uso gratuito delle acque del fiume Anapo dalle sue sorgenti sino al braccio navigabile della Ciane. Spese di sorveglianza a peso degli irrigatori e del Fisco. Ruoli per l' oggetto. Introiti delle acque, come versarsi. Sorvegliatori, mercede, doveri p. 371 a 373. Quando ha luogo l' introduzione delle acque di Battiglieria, del Ciccio e di Costa di giardini nel siracusano acquidotto. Destinazione di due travagliatori. Doveri di essi, e da chi debbono essere sorvegliati. Guardiano capo sorvegliatore in Siracusa. Aiutante

a quest' ultimo. Loro mercedi. Nomina. Divieto di dissodamenti di terreno. Conservazione di rovi. Proibizione di gettarvi immondezze, e di farvi bere animali. Penali ai controventori p. 374 a 379. Tubi di bronzo per la distribuzione delle acque ove non è molto estesa la irrigazione. Permesso di vasche e serbatoi a concessionarii. ivi. Ove è permessa la costruzione delle vaschette. Lavature, espurghi parziali, ed espurghi generali. Spese all' oggetto. Acqua pei molini di Galerme. Obblighi dei proprietarî di tali macchine. Braccio navigabile della Ciane. Quantità di acqua da divergersi. Misure. Prezzo dell' acqua. Penali a coloro che contravvenissero a tali misure. Guardiano navalestro, doveri, mercede. Carichi di esazioni da passarsi all' amministrazione dei rami e dritti diversi. Sovrana approvazione al detto regolamento. p. 380 a 388.

Affitti — Norme per lo affitto dei beni di regio patronato. Gli affitti sono nulli quando non si osservano le formalità volute dalla legge. Ricordo di antiche prescrizioni sulla materia. p. 391 a 416.

Affrancazioni — Dei pesi dei Corpi morali. p. 801.

Agenti della percezione — Procedure. Spiegazioni. p. 715. Per comunicarsi i loro congedi ai direttori dei rami riuniti. pagina 732. Fogli di obbligo p. 711, 736, 744, e 752. Quali averi conservano nei congedi p. 742. Non può ricusarsi la carica di esattore comunale p. 755.

Agenti spedizionieri nella gran Dogana — Aumento p. 196.

Alunni — Non si permette che un alunno possa passare in altra amministrazione senza concorso p. 829.

Alunni verificatori — Aumento di alunni nella scuola teorico-pratica nella Direzione generale dei rami e dritti diversi. Regolamento all' oggetto. p. 495.

Amministrazione del Lotto — Intorno il computo nelle quarte

piazze. p. 835. Supplimento di cauzione dei ricevitori del Lotto. Ricordo di precedenti Sovrane prescrizioni sul riordinamento di questo ramo. Vien regolato secondo le sette province anzichè sotto la influenza delle antiche tre valli. Indennità dei ricevitori. Spese di correria pel servizio postale. Cauzioni. Versamenti dei rispettivi introiti. Avviso nei comuni dei numeri sorteggiati in ciascuna estrazione per mezzo del telegrafo. Sorveglianza sui ricevitori affidata ai direttori dei rami riuniti. Ordini per continuarsi le riforme nel lotto. Provvedimenti per la esecuzione dei sopradetti ordini Sovrani. Le ricevitorie vengono distinte da un numero di progressione. p. 835 a 843.

Amministrazione generale dei rami e dritti diversi — La rappresentanza legale nei giudizi risiede nel direttore generale. p. 487. Norme per regolarizzare gli esiti che si fanno sulle casse dei ricevitori. p. 527. Regolamento. Obblighi dei ricevitori. p. 528. Delle direzioni provinciali. p. 535. Della Direzione generale. p. 538. Esiti per cespiti aggregati. pagina 543.

Amministrazione generale delle poste — Riduzione del soldo del Segretario generale. Soppressione dell' ufficio di controloro e ripristinazione dell' ispettore ordinario. p. 553. Attribuzioni di quest' ultimo. p. 555 a 563.

Anapo — Vedi acquidotti siracusani.

Anticipazione — Ai sotto-ispettori del macino per l' acquisto del cavallo. p. 85.

Anticipazione — di soldi agl' impiegati. Vedi Casse d' impronti.

Appalti — Premio dei quinti. p. 408 e seg.

Assegnamenti sui ruoli provvisorii — Esenzione di ritenuta. pagina 817.

Avvisi — Che si fanno trascrivere nel giornale officiale. p. 812.

B

Banco — Divieto di pagar moneta di antica coniazione, e le piccole monete nuove ed antiche senza espressa autorizzazione p. 269. Provvedimenti per regolare il servizio dei vari uffici del banco. p. 271. Per non tagliarsi monete non defraudate dalla mano dell'uomo p. 275. Le monete lineate possono aver corso p. 276. Casse d'impronti p. 279 a 298. Libera circolazione delle monete di antica coniazione p. 299. Sul servizio dei notatori del banco p. 307. Aumento di personale nel banco p. 310. Sua separazione da quello di Napoli. — Organamento e pianta degl'impiegati. — Aumenti posteriori di personale da p. 312 a 336.

Baracche — Tolleranza di baracche costruite nella spiaggia di Trapani ad uso di salumi p. 482.

Bastimenti — I legni inglesi godono del beneficio di assimilazione ai legni di real bandiera nelle esportazioni p. 170. Benefici sulle provvenienze indirette ai bastimenti di bandiera pontificia p. 194. I bastimenti di real bandiera allorchè trasportano generi di origine spagnuola godono le diminuzioni daziarie accordate in virtù del trattato ai legni di Spagna p. 264. Dritti di tonnellaggio — Spiegazioni p. 266.

Benefici — I legni inglesi godono del beneficio di assimilazione ai legni di real bandiera nelle esportazioni p. 170. Benefici ai legni di bandiera pontificia sulle provvenienze indirette p. 194. La decadenza del beneficio dei rilasci accordati ai negozianti per operazioni relative alla dogana e porto-franco di Messina non è applicabile al rilascio del 10 per 100 che si accorda generalmente alle bandiere privilegiati p. 242.

Benefici in vacanza — Nell'interesse dell'amministrazione regia può sequestrarsi una rendita di un beneficio in vacanza p. 511.

Beni di Regio Patronato — Norme per lo affitto di tali beni. — Gli affitti sono nulli quando non si osservano le formalità volute dalla legge. — Ricordo di antiche prescrizioni sulla materia p. 391 a 416. Per le liti di devoluzione p. 473.

Bettole — Quelle esistenti nei forti e quartieri sono esenti dal contributo fondiario p. 650.

Bollo e Registro — Esenzione per gli atti di semenze e soccorsi p. 347. Eccezione per la coltivazione delle vigne p. 509.

C

Cambiali doganali — Si estendono sino a dodici le classi dei negozianti ammessi a soscrivere cambiali per dazi doganali. pag. 180. Il fido per le cambiali accordato per una dogana non può estendersi ad altra dogana. p. 223.

Capi di officio del tesoro — Posti ed onori di direttori generali ed amministratori generali. p. 779. Uniformi. p. 780.

Carta bollata — I cancellieri dei giudicati e dei collegi giudiziarii debbono provvedersi della carta bollata per la formazione dei registri. Esenzioni pei registri delle deliberazioni che si prendono in seduta generale. p. 350.

Carte da giuoco — La riscossione del dazio sulle carte da giuoco è data in regìa interessata. Va pure compresa la stampa e la vendita dei fogli a contorno. È autorizzata la regìa a far confezionar carte da giuoco sotto determinate condizioni. Contratto. p. 87 a 151. Ricordo di Sovrane prescrizioni sull'ordinamento di questo ramo. Fabbricanti privile-

giati. Venditori privilegiati, patenti. ivi. Per l' esatto adempimento del servizio intorno la regia delle carte da giuoco. pag. 182. Proroga di termine per la ribollazione delle carte da giuoco. p. 187. Modo di spedire nei comuni dell'isola le carte. Si adottano le stesse misure per lo invio delle bollette del macino. p. 220. Per la distribuzione del prodotto dei controbandi e multe per carte da giuoco nella provincia di Caltanissetta. p. 234. Misure a carico dei ricevitori dei macino che si negassero al servizio delle carte da giuoco. p. 259.

Carte private — Può eccedersi il numero delle linee e sillabe. p. 353.

Case abbandonate — Termine che hanno i percettori per reclamare p. 756.

Case esenti di fondiaria — Negli atti di traslazione di dominio di tali corpi non occorre inserire gli estratti del catasto p. 656.

Case rurali — Il suolo di una casa rurale diruta è valutato non come le migliori terre del comune ma secondo la sua attuale natura e qualità p. 635.

Casse d' impronti — In Palermo ed in Messina per lo anticipo de' soldi agl' impiegati. p. 279. Sono esse un' opera aggiunta alle rispettive casse di Corte. Interesse sulle anticipazioni. Capitale pel negoziato. Madrefedi all' oggetto. Tesoriere. Impiegati. p. 282. Regole per le anticipazioni dei soldi. pagina 285. Utili della Cassa di Palermo e divisione degli stessi. p. 290. Doveri del direttore presidente, del segretario, del razionale, del tesoriere. p. 292 a 296. Rimpiazzi. pag. 297. Per la cassa d' impronti di Messina. p. 298:

Catasti — La manutenzione dei volumi catastali è a peso dei Direttori p. 631. Per evitare che i fondi che si traslatano

venissero annotati in articoli nuovi nei catasti quando in essi gli acquirenti figurano per altra possidenza p. 653 — Per evitare che nei volumi catastali vi siano fogli volanti p. 657.

Cause d' interesse di regio patronato — Le spese si debbono sostenere per intero dai titolari in sedepiena, ad eccezione di quelle che non riguardano la conservazione delle proprietà del regio patronato, ma la mera ed unica consecuzione di arretri dovuti alla sede vacante p. 340 a 347.

Cauzioni — da rendersi da coloro i quali domandano l' aperiatur di farmacista p. 489.

Cauzioni — dei Ricevitori del lotto p. 835.

Cedole ecclesiastiche — Documenti sui quali si riscuotono pagina 483.

Censuazioni — Documenti sui quali si riscuotono i dritti di regalia p. 483.

Certificati medici — Vedi fedi mediche.

Cespiti aggregati — Regolamento per gli esiti di tale ramo p. 543.

Cespiti di stato certo p. 786.

Coerzioni degli agenti della percezione — Spiegazioni p. 715.

Commessi a cavallo — Nel caso che per qualche accidente manchino di cavallo hanno dritto al soldo ed alla indennità semprechè costi di avere servito con animali presi ad affitto pel corso del mese assegnato per l' acquisto del nuovo cavallo. p. 46. Il termine di un mese concesso per l' acquisto del nuovo cavallo decorre dal dì della morte dell' animale. pag. 59. Uniforme a detti impiegati. p. 82.

Commissarj esecutivi — La facoltà di sospendere detti individui è attribuita alla Commessione finanziera p. 738.

Commissione di censura per le spese di giustizia — La corrispondenza è affidata al Presidente di essa p. 349.

Commissioni censorie — Dei dazii indiretti. Scopo di tali commissioni. Istituzione. Componenti, doveri. p. 237.

Commissioni distrettuali di pesi e misure — I sottintendenti quali Presidenti godono franchigia postale p. 564.

Commissioni — Per esaminare l'attitudine degli ex-sorvegliatori del macino. p. 15.

Commissioni per la ripartizione — Del prodotto dei contrabandi e multe doganali. I depositi delle somme provenienti da tale causa che si fanno nei banchi di Palermo e Messina debbono intestarsi ai componenti delle Commissioni ed a loro firma spendersi le correlative polizze. p. 152. Debbono rendere i conti alla gran Corte dei conti. p. 205.

Compagnie d'armi — Trasporto di fondi regi p. 809.

Concorsi — Gli effetti di un concorso debbono limitarsi al solo numero dei posti per cui lo stesso siasi intimato, ed a quei dei candidati che per esserne stati di preferenza riconosciuti meritevoli se ne abbiano conseguito la nomina. Nei concorsi del lotto in caso di parità di merito i figli degli ufiziali vengono preferiti agli estranei. Norme per le nomine e promozioni degli impiegati. Sull'antichità dei concorrenti. Formalità da celebrarsi nei concorsi. Non si permette che un alunno di un'Amministrazione possa passare in altra senza concorso p. 820 a 830. Concorsi pei posti di pro-razionali della G. C. dei Conti p. 845.

Concussioni — Disposizioni per evitarli. p. 831.

Congedi — Ai Direttori dei rami riuniti dee comunicarsi il congedo degli agenti della percezione p. 732.

Congedi dei Ricevitori generali, distrettuali e Percettori — Hanno dritto alle indennità p. 739. Congedi dei funzionari ed impiegati p. 740. Non possono essi lasciare la residenza senza permesso p. 833.

Consigli degli Ospizi — Unicità d'impieghi pei funzionari ed impiegati dei Consigli degli ospizi e delle loro Segreterie p. 568.

Consigli di amministrazione — Dei dazii indiretti nelle province. Sulla presidenza di tai consigli nell'assenza del direttore del ramo. p. 244. Istituzione di detti consigli. Regolamento. p. 245.

Consiglio di amministrazione — del macino. Regolamento. Composizione di esso. Attribuzioni del presidente, dei Segretari generali, del pubblico ministero, del segretario, dei relatori. Materie in cui pronunzia decisivamente. Materie in cui pronunzia in linea di avviso. Riunioni p. 62 a 77.

Conti — Norme per la discussione e giudizio dei conti dell'Amministrazione dei beni di Magione e Ficuzza p. 759.

Conti — Da rendersi dalle commissioni per la ripartizione dei prodotti dei controbandi doganali. p. 205.

Contrabbandi e multe — I depositi delle somme che per causa dei contrabbandi e multe doganali si fanno nei banchi di Palermo e Messina debbono intestarsi ai componenti delle commissioni istituite per le ripartizioni ed a loro firma spendersi le correlative polizze. p. 152. Tali commissioni debbono rendere il conto alla gran Corte dei conti. p. 205. Per la distribuzione dei prodotti dei controbandi e multe nella provincia di Caltanissetta. p. 234.

Contratti — Le amministrazioni nei contratti possono servirsi di qualunque notaro. Quando è rigorosamente richiesto il ministero dei notari certificatori p. 791 a 800.

Contratto per la regia — delle carte da giuoco. p. 87 a 151.

Contravvenzioni — I processi verbali debbono ratificarsi innanti al sindaco. Termine entro il quale dee adempirsi tale formalità. Forme costitutive dei verbali. Penali per le omis-

sioni. I processi verbali ratificati con giuramento fanno piena fede in giudizio. p. 2 e seg. La ratifica può seguire innanzi il sindaco del luogo della residenza della ricevitoria o pure avanti quello del luogo della sorpresa della contravvenzione. pag. 9.

Controlli — Gli ex-sorvegliatori di tal ramo dimettendosi volontariamente dal servizio non hanno dritto alla continuazione degli averi. p. 1. Commissioni per esaminare la loro attitudine. p. 15. Conferma di Sovrani ordini sul divieto di doppio impiego per gl' impiegati dei controlli destinati nelle due direzioni generali del macino e dei dazî indiretti. p. 23. Ritiri degl' impiegati di tali rami. Documenti ed investigazioni. Il ritiro non avrà effetto che sino alla durata dello impedimento fisico che rende l' impiegato inabile al servizio. p. 26. Il servizio degl' impiegati dei controlli reso provvisoriamente nella telegrafia elettrica non pregiudica la di loro carriera, anzi è di titolo per essere a preferenza collocati in posti di pianta nei dazî indiretti o nel macino pagina 30 e seg. Investigazioni per quei individui che per motivi di salute si scusano di servire nella telegrafia. pag. 34. Abbigliamento alla forza dello abolito controllo. p. 268. Gli ex-sorvegliatori destinati da custodi pesatori nei molini di periodica macinazione hanno dritto alla percezione del soldo in caso di chiusura dei molini stessi. p. 79.

Controlori delle Contribuzioni dirette — Suppliscono essi i Direttori dei rami riuniti p. 513. I loro verbali non sono suscettivi di querela avanti il potere giudiziario p. 647.

Controloro del Gran Libro — Come rimpiazzarsi p. 784.

Corpi morali — Affrancazione dei loro pesi p. 801.

Correria — Spese di correria pei ricevitori del lotto. p. 837.

Corrispondenza dei giudici di circondarj — Norme pel rim-

borso della spesa di tale corrispondenza pel servizio penale p. 433.

Cotonate bianche — Esenzioni di dazio per la consumazione interna di Messina e suoi sobborghi al pari dei tessuti di cotone colorati. Generi esclusi da tal benefizio. Bonifiche sull' ammontare dei dazii su tali generi. p. 213 a 216.

Custodi pesatori — Gli attestati che essi sono in obbligo di esibire per contestare la loro infermità debbonsi rilasciare gratis dai medici fiscali e comunali. p. 42. Vengono traslocati dal direttore generale. p. 80. Uniforme a costoro, pagina 82. Metà di soldo durante la malattia anche quando si chiudono i molini loro assegnati. p. 86.

D

Dazio d' importazione — Ne sono soggetti i generi esteri insuscettivi di bollo pervenendo dall' interno della Sicilia in Palermo ed in Messina p. 200.

Dichiarazione — Tra il R. Governo ed il Duca di Modena p. 154.

Direttore generale dei RR. e DD. — Ha la rappresentanza legali nei giudizî dell'Amministrazione generale p. 487.

Direttori dei Rami Riuniti — Autorità nelle cui mani debbon prestare il giuramento p. 425. In caso di congedo o di altro temporaneo impedimento sono suppliti dagl' Ispettori Controlori, o dai Controlori p. 513. Ai Direttori debbe avvisarsi il congedo degli agenti della percezione p. 732. Sorveglianza su di costoro ivi. Debbono sorvegliare anche nelle province il ramo del lotto p. 838.

Direttori del Macino — Uniforme p. 82.

Direzione centrale della telegrafia elettrica. — Sua istituzione in Palermo, Direttore — Segretario — Impiegati — Commes-

sione Scientifica — Ingegnieri — Ispettori — Personale delle stazioni — Doveri — Soldi p. 695 a 709.

Direzione generale dei RR. e DD. — Aumento di alunni nella scuola teorico-pratica.— Regolamento all'oggetto p. 495. Sovrane risoluzioni sull' organizzazione della Direzione generale dei RR. e DD.— Preferenza degli esuberanti degli aboliti controlli pei novelli impieghi creati in aggiunta all'antico organico. Gradazione nei soldi di Capo di officio. Fondo donde prelevarsi l' aumento della spesa p. 458. La Direzione generale è divisa in sei officî e ripartita in sezioni, a ciascuna sezione poi sono destinati degli uffiziali di prima, seconda e terza classe, soprannumeri ed alunni. Affari attribuiti a ciascuno officio. Indennità al Capo del sesto officio ed ai tre Capi di sezione dell'officio medesimo. La distribuzione e destinazione degl'impiegati è disposta dal Direttore generale.— Norme per la provista degl' impieghi. Pianta organica pagina 461 e seg.

Direzione generale del macino — Consiglio di Amministrazione — Regolamento — Composizione di esso — Attribuzioni del Presidente — dei Segretarî generali — del pubblico Ministero, del Segretario, dei Relatori — Materie in cui pronunzia decisivamente — Materie in cui pronunzia in linea di avviso — Riunioni p. 62 a 77.

Dritti di Regalia — Per le censuazioni e per lo rilascio delle cedole ecclesiastiche. Documenti sui quali si riscuotono. Tariffa dei dritti di Regalia su varî oggetti p. 483.

Dritti di tonnellaggio — dei legni di real bandiera e di quella assimilata — Spiegazioni p. 266.

Duplicità d'impieghi — In ogni proposta sia di scelta sia di ozione debba farsi menzione per ogni candidato se abbia altri posti p. 567. Conferma di precedenti ordini sull'unicità

d'impieghi per gl' individui dei controlli passati nelle Direzioni dei D. I. e del macino p. 568. Unicità d'impieghi pei funzionari ed impiegati dei Consigli degli ospizi e delle loro Segreterie p. 568.

E

Esattori comunali — Non sono tenuti a giuramento p. 446. Non può ricusarsi la carica di Esattore comunale p. 755.

Esenzione di contributo fondiario — per le nuove fabbriche. Obblighi dei proprietari per godere di tale esenzione p. 624. Le bettole nei forti sono esenti di fondiaria p. 650.

Esenzioni di dazi agl'istituti delle suore della carità p. 193.

Esenzione di dazio sulle cotonate bianche per la consumazione interna di Messina e suoi subborghi al pari dei tessuti di cotone colorati. Generi esclusi da tal beneficio. — Bonifiche sull'ammontare dei dazi su tali generi p. 213 a 216.

Esenzioni di dritti fiscali ed universitari a coloro che ottengono lauree per concorso p. 389.

Esenzioni di ritenuta su le pensioni militari e sugli assegnamenti sui ruoli provvisori p. 817. Esenzione del 2 ½ per cento sulle gratificazioni dei Razionali e Razionali Consiglieri supplenti della gran Corte dei Conti p. 848.

Esiti — Sulle casse de' ricevitori dei RR. e DD. Regolamento all'oggetto p. 527.

Esportazioni — I legni Inglesi nelle esportazioni godono del beneficio di assimilazione ai legni di real bandiera p. 170.

Estratti di stati di contingenti per fondiaria — Spedizione 659.

Esuberanti degli aboliti controlli — Preferenza degli esuberanti degli aboliti controlli pei novelli impieghi creati in aggiunta dell'organico della Direzione generale de' rami e dritti diversi p. 459.

F

Fabbricanti privilegiati — Per le carte da giuoco. p. 100. Le somme che essi versano in causa del visto per bollo sulle rispettive patenti debbonsi girare all' appoderato della Direzione dei dazii indiretti. p. 169,

Fabbriche nuove — Esenzione temporanea di contributo fondiario. Obblighi dei proprietarii per godere di tale esenzione. p. 624.

Farmacisti — Cauzione da rendersi da coloro i quali dimandano l' aperiatur di farmacista. p. 489. Regolamento per la parte finanziera del protomedicato generale. p. ivi. Tariffa dei dritti protomedicali e classi che vi sono soggette. pagina 502.

Fedi mediche — Si rilasciano gratis ai custodi pesatori infermi dai medici fiscali e comunali. p. 42.

Fogli a contorno — Per le carte da giuoco. p. 90.

Fogli di obbliganza — I ricevitori generali e distrettuali possono farli firmare dai loro sostituti. p. 711. Approvazione del modello di tali fogli. p. 736. Disposizioni sull' oggetto. pag. 744. Numero da firmarsene dagli agenti della percezione ed uso di essi. p. 752.

Fondi regii — Trasporto di essi per mezzo delle compagnie d' armi. p. 809.

Forti e piazze militari — I generi di dotazione s' immettono in franchigia. p. 19.

Forza attiva del macino — Spiegazioni sui rimpiazzi provvisorii. È vietato far supplire un sotto-ispettore in caso di congedo o di altro temporaneo impedimento da un individuo di pari grado. p. 37.

Forza attiva doganale — Il pagamento degli averi di ogni mese si esegue in due liberanze. p. 178. Esenzione di giuramento p. 432.

Franchigia — di dazii pei generi di dotazione delle piazze e forti militari. p. 19. Di posta ai direttori, ispettori, sotto-ispettori e ricevitori del macino. p. 41. Di dazii agl'istituti delle Suore della Carità. p. 193.

Franchigie di registro e bollo — La esenzione di registro e bollo concessa dai Reali editti agli atti di semenze e soccorsi si estende anche ad altri strumenti che han per oggetto la seminazione e coltura dei cotoni, della soda ed altri generi. p. 347. Esclusione per la coltivazione delle vigne. pagina 509.

Funzionarii — Giuramento p. 425.

G

Gasti e locali — Per le due ricevitorie del registro di Noto e Siracusa. p. 339.

Generi di origine spagnuola — Le diminuzioni daziarie accordate in virtù del trattato di commercio con la Spagna si estendono ai legni di real bandiera allorchè trasportano generi di origine spagnuola. p. 264.

Generi esteri — Quei insuscettivi di bollo pervenendo dallo interno della Sicilia in Palermo e Messina vanno sottoposti a dazio d'importazione. p. 200. Salvati da naufragio non vanno sottoposti a pagamento di dazio dichiarandosi pel portofranco. p. 226. Dichiarati pel consumo della città di Messina potranno destinarsi alla circolazione e consumo dell'una e dell'altra parte dei reali dominii pagandosi il dazio cor-

rispondente colla sola deduzione delle bonifiche del porto-franco. p. 231.

Giornale Officiale — Norme pel pagamento dei dritti per gli avvisi che dalle pubbliche amministrazioni si fanno inserire. Esenzione di dritto per taluni di tali avvisi. p. 812.

Giubilazioni — Vedi ritiri.

Giudizi — La rappresentanza legale pei giudizi tanto attivi che passivi che interessano la sostanza dei cespiti di cui si compone l'amministrazione generale dei rami e dritti diversi risiede nel direttore generale. p. 487.

Giudizi — Sui reclami per eccesso di fondiaria. Norme pei casi in cui mancano gli elementi contrattuali e quelli di proprietà. p. 591.

Giuramenti — Dei direttori dei rami riuniti innanti il tribunale civile ovvero nelle mani dell' intendente. Formula del giuramento p. 425 a 427. Metodo dei giuramenti per gl'impiegati e funzionari dei rami e dritti diversi. Modificazione della formula del giuramento. Metodo e formula del giuramento da prestarsi dagl'impiegati dei dazii indiretti. Gl'impiegati della forza doganale sono esentati dal giuramento 428 a 432. Dato il giuramento per lo esercizio provvisorio di un posto non è necessario ripeterlo per lo esercizio diffinitivo dello stesso impiego. L' atto del giuramento debbe essere inserito in un verbale. Dee essere registrato, ed in carta bollata a spese del giurante. Quando costui non goda di alcun trattamento va registrato e vistato per bollo gratis. Nissuno può mettersi in esercizio della carica senza aver prestato prima il giuramento. Non sono tenuti a giuramento i promossi senza cambiare di funzioni. Quando la promozione porta cambiamento di residenza il pagamento dell' aumento del soldo decorre dal giorno in cui l' impiegato si recherà a quel posto cui

è assegnato il maggior soldo p. 433 a 444. Giuramento dei percettori in mano dei sottintendenti e dei sindaci. pag. 445 e 446. Dispensa per gli esattori comunali. ivi.

Gran dogana — È tra' doveri del segretario generale dei dazii indiretti di recarsi personalmente in tutti i giorni nella gran dogana per regolarne il servizio indi alla soppressione della direzione di Palermo. p. 160.

Gran Libro — Rimpiazzo del controloro. p. 784. Nell'interesse dell' amministrazione regia può sequestrarsi una rendita di un beneficio in vacanza p. 511.

Gratificazioni — Divieto di periodiche gratificazioni. p. 571. Quelle dei razionali, e razionali consiglieri supplenti della gran Corte de' conti vanno esenti dalla ritenuta del 2 $^1/_2$ per 100 p. 848.

I

Impiegati — Giuramenti p. 425. Ritenuta a loro carico per debiti fiscali. pag. 479. In ogni proposta ad impieghi sia di scelta sia di ozione debbe farsi menzione per ogni candidato se abbia altri posti p. 567. Collocazione nelle statistiche degl'individui nominati a quarte piazze. 574. Divieto di promesse per posti di scelta. p. 783. Nomine, promozioni, concorsi. p. 820 a 830.

Impiegati in attenzione di destino — Non può mettersi a calcolo nelle pensioni il periodo di tempo in cui sono stati in attenzione di destino. Pei destituiti e poi ripristinati non è valutabile il servizio precedente all' esonerazione. p. 805.

Impiegati ritirati — Le loro pensioni vengono iscritte dal giorno in cui lasciano il servizio. p. 787.

Impieghi di scelta — Divieto di anticipate promesse. p. 783.

Incanti — Premio dei quinti negli appalti. p. 408 e seg.

Indennità — Ai ricevitori del lotto p. 836.

Indennità — Al capo del sesto ufficio e ai tre capi di sezione dell' ufficio medesimo nella direzione generale dei rami e dritti diversi p. 469.

Ipoteche — Modifiche e chiarimenti su tale legge. p. 516.

Ispettore generale del tesoro — Uniforme. p. 780.

Ispettore ordinario delle poste. p. 553. Attribuzioni e doveri dello stesso. p. 555 a 563.

Ispettori controlori dei rami e dritti diversi. Suppliscono essi i direttori dei rami riuniti. p. 513.

Ispettori del macino — Uniforme. p. 82.

Istituti — delle Suore della Carità, esenzioni e franghigie. pagina 193.

L

Lauree gratuite — Coloro che ottengono tali lauree per concorso sono esentati dal pagamento dei dritti universitari e fiscali p. 389.

Limosine di messe — Fondo su cui debbono gravitare per le messe che si celebrano nelle prigioni p. 355.

Liti di devoluzione pei beni di regio patronato p. 473.

Lotteria — Vedi Amministrazione del lotto.

M

Macino — Spiegazioni intorno i rimpiazzi provvisori degli impiegati della forza attiva del macino. Divieto di far supplire un sotto-ispettore in caso di congedo o di altro momentaneo impedimento da un individuo di pari grado p. 37. Franchigia di posta a taluni funzionari del macino p. 563.

Magione e Ficuzza — Norme per la discussione e giudizio dei conti di tai rami p. 759.

Mantelli impermeabili — Nello sdaziamento vengono considerati come generi imprevisti manifatturati p. 176.

Mensa di Morreale — Richiamo ai tribunali ordinari sulle questioni per dritti feudali della mensa di Morreale p. 477.

Merci buttate dal mare sul lido — Doveri degl'impiegati doganali e delle Deputazioni Sanitarie in occasione di rinvenimento di tali merci — Misure da serbarsi all'uopo p. 162.

Messina — Provvedimenti per la riproduzione del catasto di quella città p. 614 a 624. Bonifiche di fondiaria per danni cagionati dalle alluvioni p. 626.

Misure — A carico dei Ricevitori del macino che si negassero al servizio delle carte da giuoco p. 259.

Modena — Dichiarazione scambiata tra il real Governo ed il Duca di Modena p. 154.

Molini — Come regolarsi nel caso di reclami per riduzione di tassa fondiaria sui molini p. 639. Nella valutazione di un nuovo molino la riduzione dovuta agli altri siti nello stesso comune dee procedere indi a reclamo degli interessati p. 642.

Monete — Divieto di pagar monete di antica coniazione e le piccole monete nuove ed antiche senza espressa autorizzazione p. 269. Per non tagliarsi monete non defraudate dalla mano dell'uomo p. 275. Le monete lineate possono aver corso p. 276. Libera circolazione delle monete di antica coniazione p. 299.

Multe — Vedi contrabbandi.

N

Naufragi — Doveri degl'impiegati doganali e delle deputazioni sanitarie in occasione di rinvenimento di oggetti provvenienti da naufragi. Misure da serbarsi all'uopo p. 162. I generi e mercanzie salvati da naufragio non vanno sottoposti a pagamento di dazio dichiarandosi pel porto-franco p. 226.

Negozianti ammessi a soscrivere cambiali per dazi doganali p. 180.

Nomine promozioni e concorsi p. 820 a 830.

Notari certificatori — Quando è rigorosamente richiesto il loro ministero p. 791 a p. 800.

Notari ordinari — Di loro possonsi servire le Amministrazioni nelle particolari contrattazioni p. 791 a 800.

Notatori — Sul servizio dei Notatori del Banco p. 307.

Noto — Spese di gasti e locale per quella ricevitoria del registro p. 339.

Numeri del lotto — Si avvisano nei comuni per via del telegrafo p. 837.

O

Obbliganze — I fogli di obbligo dei Ricevitori generali e distrettuali possono firmarsi dai loro sostituti p. 711. Numero da firmarsene ed uso di essi p. 752.

Onorificenze — Posti ed onori di Direttori generali e di Amministratori generali ai Capi di officio del Tesoro p. 779.

Opera di Terrasanta — Corrispondenza p. 388. Controllazione degl'introiti p. 550.

P

Pagamenti — Quei della forza doganale si eseguono ogni mese in due liberanze p. 178.

Pensioni — La iscrizione delle pensioni degli impiegati posti al ritiro segue dal giorno in cui essi lasciano il servizio p. 787. Non può mettersi a calcolo il periodo di tempo in cui sono stati in attenzione di destino. Non è valutabile il servizio precedente all'esonerazione dei destituiti e poi richiamati p. 805.

Pensioni militari — Esenzione di ritenuta p. 817.

Percettori — Giuramento nelle mani del Sindaco ó del Sottointendente p. 445. Decorrimento del termine del reclamo per le case abbandonate p. 756.

Pesi e misure — I sottintendenti quali presidenti delle Commissioni distrettuali di pesi e misure godono franchigia postale p. 564.

Piazze e forti militari — I generi di dotazione si immettono in franchigia p. 19.

Porto-franco — Il Ricevitore dee eseguire i versamenti in ogni cinque giorni p. 192. Esenzione di dazio sulle cotonate bianche per la consumazione interna di Messina e suoi suborghi al pari dei tessuti di cotone colorati — Generi esclusi da tal beneficio. Bonifiche sull' ammontare dei dazi su tali generi p. 213 a 216. I generi e mercanzie salvati da naufragi non vanno sottoposti a pagamento di dazio dichiarandosi pel porto-franco p. 226. I generi dichiarati pel consumo della città di Messina potranno destinarsi alla circolazione e consumo dell'una e dell'altra parte dei reali do-

mini pagandosi il dazio corrispondente colla sola deduzione della bonifica del porto-franco p. 231. La decadenza del beneficio dei rilasci accordati ai negozianti per operazioni relative alla dogana e porto-franco di Messina non è applicabile al rilascio del 10 per °/₀ che si accorda generalmente alle bandiere privilegiate p. 242.

Posta — Franchigia postale a taluni funzionarî del macino p. 41. Ai presidenti delle commissioni distrettuali di pesi e misure p. 564.

Poste — Riforme nell'Amministrazione generale. Riduzione del soldo del Segretario generale. Soppressione dell' ufficio di Controloro e ripristinazione dello ispettore ordinario p. 553. Attribuzioni di quest'ultimo p. 555 a 563.

Posti di scelta — Divieto di anticipate promesse p. 783.

Premio dei quinti nelle subaste p. 408 e seg.

Prigioni — Spesa pei sacri arredi e per le limosine di messe che vi si celebrano p. 355.

Promozioni — Nomine e concorsi p. 820 a 830.

Promissari — Vedi quarte piazze.

Proposte — In ogni proposta ad impieghi sia di scelta sia di ozione debba farsi menzione per ogni candidato se abbia altri posti p. 567.

Prorazionali della G. C. dei Conti — Si provvedono a concorso p. 845.

Protomedicato — Coloro che ottengono lauree gratuite per concorso sono esentati dal pagamento dei dritti universitarî e fiscali p. 389. Cauzione da rendersi da coloro i quali dimandano l'aperiatur di farmacista p. 489. Regolamento per la parte finanziera di tal ramo. Tariffa dei dritti e classi che vi sono soggette p. 490 a 502.

Q

Quarte piazze — Conferma di sovrane prescrizioni intorno i promessari generali per quarte piazze p. 573. Sul modo di collocar negli stati del personale gl' individui nominati a quarte piazze p. 574. Il computo delle quarte piazze nel lotto decorre dal 31 gennaio 1855 p. 577. Classificazione delle officine meccaniche da quelle di scrittura. Sono esse esentate dalle quarte piazze nel caso che non vi sieno promissari che avessero l' attitudine p. 578. La limitazione a ducati quindici è operativa nelle promesse fatte p. 581. Istituzione delle quarte piazze 582. Modo di tenersi conto delle quarte piazze p. 583. La limitazione a ducati 15 per le quarte piazze dee valere tanto per gli estranei, che per gl' impiegati qualunque si fosse il soldo che percepiscono p. 588.

Quinti — Premio dei quinti nelle subaste per ogni genere di appalti. — Va compreso nelle condizioni di tutti gli appalti sia attivi che passivi. — Dee ammettersi sulle offerte degli stati ribassati od aumentati della decima e sesta secondo la diversa natura degli appalti. Cessazione di tutti altri premi p. 408.

R

Rami e dritti diversi — Organizzazione della Direzione generale p. 458.

Rappresentanza legale — Pei giudizi dell'amministrazione generale dei RR. e DD. risiede nel Direttore generale p. 487.

Ratificazione dei verbali di contravvenzioni. Tale ratifica ha luogo innanti al Sindaco. — Termine entro il quale dee adempirsi. — Forme costitutive dei verbali. — Penali per le

omissioni. Ratificati con giuramento fanno piena fede in giudizio p. 2 e seg. Per la ratifica si può adire il Sindaco del luogo della residenza della ricevitoria o pure quello del luogo della sorpresa p. 9.

Razionali e Razionali Consiglieri della G. C. dei Conti — Sono esenti dalla ritenuta del 2 ½ per cento le loro gratificazioni p. 848.

Reclami — Per eccesso di fondiaria. Norme per giudicare di tai reclami nei casi in cui mancano gli elementi contrattuali e quelli di proprietà p. 591.

Reclami — Per riduzione di fondiaria a causa di erronea cultura p. 610 e 645. Per riduzione di tassa sui molini pagina 639.

Reclami dei Percettori — Per le case abbandonate p. 756.

Regia interessata — Per la scossione del dritto di bollo sulle carte da giuoco, per la stampa e vendita dei fogli a contorno e per la fabbricazione delle carte p. 87 al 151.

Regio patronato — Spese giudiziarie nelle cause de' beni di regio patronato p. 340 a 347. Norme per lo affitto di tali beni. — Gli affitti sono nulli quando non si osservano le formalità volute dalla legge. Ricordo di antiche prescrizioni sulla materia p. 391 a 407. Norme sul modo d'intentar liti di devoluzione o per esercizio di prelazione od altro pei beni di regio patronato. Tali litigi non si possono iniziare senza il sovrano permesso p. 473.

Registri di cancelleria — I cancellieri debbono provvedersi della carta bollata per la formazione dei registri. Esenzione pei registri delle deliberazioni che si prendono in seduta generale p. 350.

Registro — Modifiche e chiarimenti su tale legge p. 516.

Registro e bollo — Esenzione per gli atti di semenze e soc-

corsi p. 347. Eccezione per la coltivazione delle vigne 509.

Regolamento — Per gli esiti che si fanno sulle casse dei ricevitori dei RR. e DD. p. 527.

Regolamento — Pel Consiglio di amministrazione del macino p. 62 a 77.

Regolamento — Per la parte finanziera del Protomedicato generale p. 490.

Regolamento — Per la scuola teorico-pratica di alunni nella Direzione generale dei RR. e DD. p. 503.

Regolamento — Per le acque dell'Anapo p. 357.

Rendite — Nell' interesse dell' Amministrazione Regia può sequestrarsi una rendita di un beneficio in vacanza p. 511.

Residenze — Non si possono lasciare dai funzionari ed impiegati senza autorizzazione p. 833.

Ribollazione delle carte da giuoco — Proroga di termine pagina 187.

Ricevitore del porto-franco — Dee eseguire i versamenti in ogni cinque giorni p. 192.

Ricevitori del lotto — Dritto di correria — Cauzioni — Versamenti — Vengono distinti da un numero di progressione p. 835.

Ricevitori del macino — Il Direttore generale è autorizzato a proporre altro Ricevitore quantevolte non resti contento dell'individuo approvato dallo Intendente per esercitare l'ufficio di esattore e di ricevitore p. 51. Ritenuta del premio di esazione a carico dei ricevitori in debito per significhe della gran Corte dei Conti p. 78. Misure a loro carico nel caso che si negassero al servizio delle carte da giuoco p. 259.

Ricevitori dei RR. e DD. — Spese di gasti e locale per le due ricevitorie di Noto e Siracusa p. 339.

Rilasci — La decadenza del beneficio dei rilasci accordati ai

negozianti per operazioni relative alla dogana e porto-franco di Messina non è applicabile al rilascio del 10 per 100 che si accorda generalmente alle bandiere privilegiate p. 242. Le diminuzioni daziarie accordate in virtù del trattato di commercio con la Spagna si estendono ai legni di real bandiera allorchè trasportano generi di origine Spagnuola. p. 264.

Ricevitori generali — I loro fogli di obbliganza si possono firmare dai sostituti p. 711.

Richiamo — Ai Tribunali ordinari sulle questioni per dritti feudali della mensa di Morreale p. 477.

Rimborsi — Per la spesa della corrispondenza dei Giudici di circondario pel servizio penale p. 433.

Rimpiazzi provvisori — Spiegazioni intorno i rimpiazzi provvisori pegl'impiegati della forza attiva del macino. È vietato di far supplire un sotto Ispettore in caso di congedo o di altro temporaneo impedimento da un individuo dello stesso grado p. 37.

Rimpiazzi provvisori — Dei Direttori dei rami riuniti p. 513.

Rimpiazzi provvisori — Pel Controloro del gran libro p. 784.

Ritenzioni — A carico dei Ricevitori del macino debitori di significhe della G. C. dei Conti p. 78. Avverso gl'impiegati debitori all'erario p. 479.

Ritiri — Per gl'impiegati degli aboliti controlli. Documenti che si richiedono ed investigazioni da adoprarsi pria di appoggiarsi le analoghe dimande. La giubilazione non avrà effetto che sino alla durata dell'impedimento fisico che rende l'impiegato inabile al servizio p. 26.

Riviste bimestrali — Da passarsi dai Sindaci e dai Commessari di guerra ai militari ritirati. Modo di farsi giungere al Ministero delle finanze p. 777.

Ruoli e fogli di obbliganza — Modello p. 736. Disposizioni sull'oggetto p. 744.

Ruoli fondiari — Frontispizio p. 651.

Ruoli suppletori per fondiaria — Dichiarazioni p. 605.

Ruolo provvisorio — Esenzione di ritenuta sulle pensioni infra i ducati 120 p. 817.

S

Sacri arredi — La spesa di tali oggetti per gli altari delle prigioni non che la limosina delle messe che vi si celebrano vengono gravate sul fondo destinato al mantenimento delle prigioni medesime p. 355.

Sali — La spesa per le operazioni d'immissione e di estrazione dei sali di Lipari è a carico dell'Amministrazione doganale di Napoli p. 262.

Scadenze — Dei cespiti di stato certo p. 786.

Scuola teorico-pratica — Di alunni nella Direzione generale dei RR. e DD. Il numero di tali alunni viene aumentato sino a venti p. 495. Istituzione di tale scuola — Regolamento — Requisiti per la prima ammessione — Durata del corso pratico — Esami — Metodo di istruzione — Materie — Trattamento — Servizio in cui possono essere utilizzati — Uscite p. 503 a 508.

Segretari generali del tesoro. — Uniforme p. 780.

Segretario generale dei D. I. — Obbligo di costui di recarsi personalmente in tutti i giorni nella gran Dogana per regolarne il servizio indi alla soppressione della Direzione di Palermo p. 160.

Semenze e Soccorsi — Gli atti per l'oggetto sono esenti di registro e bollo p. 347. Eccezione per la coltivazione delle vigne p. 509.

Sequestri — Nell'interesse dell'Amministrazione Regia può sequestrarsi una redita di un beneficio in vacanza p. 511.

Significhe della G. C. dei Conti — Provvedimenti per assicurare il ricupero delle spese di intima e di copie delle decisioni della G. C. dei Conti portanti significhe p. 448 e 747.

Siracusa — Spese di gasti e locale per quella ricevitoria del registro p. 339.

Sopranumeri — Concorsi — Nomine p. 820.

Soprusi — Disposizioni per evitarli p. 831.

Sorvegliatori — Gli ex sorvegliatori del soppresso controllo dimettendosi volontariamente dal servizio non hanno dritto alla continuazione del soldo p. 1. Si destinano delle commissioni per esaminare la loro attitudine p. 15. Provvedimenti per evitare che sorvegliatori si tenessero destinati a prestar servizio di semplici supplenti nei molini vuoti di titolari, o che si tenessero supplenti non sorvegliatori, lasciando questi ultimi o senza destinazione o a servizio puramente illusorio. p. 48. Privazione di soldo ai sorvegliatori che si allontanino dalla residenza senza legittimo permesso p. 50. Quei destinati da custodi nei molini di periodica macinazione hanno dritto alla percezione del soldo in caso di chiusura dei molini stessi p. 79.

Sottintendenti — Quali Presidenti delle commissioni distrettuali di pesi e misure godono franchigia di posta p. 564.

Sotto-Ispettori — È vietato far supplire un Sotto-Ispettore in caso di congedo o di altro temporaneo impedimento da un individuo di eguale grado p. 37. Nel caso che qualche Sotto-Ispettore perda il cavallo o che lo stesso divenga inutile al servizio è accordato al medesimo un mese di tempo per fornirsi di nuovo animale. In questo intervallo ha dritto al soldo ed alla indennità semprecchè costi di avere prestato servizio con animale preso ad affitto p. 44. Vengono indi-

cate le residenze di prima classe di tali impiegati p. 52 e 61. Uniforme a costoro p. 82. Anticipazione di ducati 60 per lo acquisto del cavallo p. 85.

Spagna — Spiegazioni sul trattato di commercio p. 188.

Spedizionieri nella gran Dogana — Aumento p. 196.

Spese di giustizia — La corrispondenza della commessione di censura di tal ramo viene affidata al Presidente di essa pagina 349.

Spese giudiziarie — Nelle cause dei beni di regio patronato p. 340 a 347.

Stati di contingenti — Estratti — Invio p. 659.

Subaste — Premio dei quinti p. 408 e seg.

Suore della Carità — Esenzioni e franchigie di dazi p. 193.

T

Tariffa — Dei dritti protomedicali p. 502.

Tariffa di dritti di regalia — su varii oggetti. p. 485.

Telegrafia elettrica — Il servizio provvisorio degl' impiegati dei disciolti controlli reso nella telegrafia non pregiudica la loro carriera, anzi serve di titolo ad essere collocati a preferenza nei posti di pianta nei dazi indiretti e nel macino. p. 30 e seg. Investigazioni per quei dei suddetti individui che per motivi di salute si scusano di servire nella telegrafia. p. 34. Provvedimenti per l' attuazione del servizio della telegrafia. p. 663. Approvazione di istruzioni provvisorie p. 665. Trasmissione e ricezione dei dispacci p. 666. Classificazione delle stazioni. Come ed a chi debbano presentarsi i dispacci. Si può reclamare avverso il rifiuto. Autorità per lo esame dei reclami. Identità dei mittenti. Tassazione dei dispacci. Or-

dine per la trasmessione dei dispacci. Dispacci diplomatici e governativi. Caso in cui un dispaccio non possa essere subito inoltrato, e se accettato se ne chiede la sospensione, o venga respinto da una stazione susseguente. Dispacci in lingua francese. Dispacci governativi e diplomatici in cifra. Per quei riservati. Invio dei dispacci alle rispettive destinazioni. Inibizione ai messi di ricevere regalie. Quando non si rinviene il destinatario. Spedizione di dispacci per via di posta. Autorità per lo esame dei reclami sul servizio. Segreto delle corrispondenze. Penali ai manchevoli. Listini di borsa: Autorità che possono servirsi della telegrafia p. 666 a 682. Contabilità ed amministrazione della telegrafia. Lavori di scrittura. Cassieri. Versamenti dei prodotti. Obbligo dei cassieri di dar conto alla gran Corte dei conti. Strisce di carta per la impressione dei segni. Controllazione di tali strisce p. 683 a 689. Tariffa per la trasmissione dei dispacci p. 689 a 693. Le linee elettro-telegrafiche si mettono sotto il patrocinio di Maria Santissima p. 694. Organamento della telegrafia. Direzione centrale in Palermo. Obblighi della stessa. Direttore. Personale. Soldi. Commessione consultiva scientifica di professori. Ingegnieri. Doveri di costoro. Meccanico pel servizio tecnico nella Direzione. Magazziniere. Le linee sono partite in divisioni, e ciascuna divisione in stazioni. Ispettore per ciascuna divisione. Soldo. Indennità di cavallo. Doveri. Artieri in ogni divisione. Nelle stazioni di terza classe non vi è servizio dei privati. Ammettendovisi per ispeciali circostanze gl' impiegati tecnici assumono anche la parte contabile ed amministrativa. Personale nelle stazioni di prima, seconda e terza classe. Pedoni. Nomine degl'impiegati amministrativi e tecnici. Cambiamenti e traslocazioni di quest' ultimi. Regole da serbarsi da costoro

nella trasmissione e ricezione delle segnalazioni. Divieto di comunicarsi a chi non vi abbia dritto il tenore dei dispacci. Penali per le frodi a danno dell' Erario o dei privati e per le indebite percezioni. Punizione dei guasti e danni. Verbali all' uopo. Lo Stato e l'amministrazione dei telegrafi non sono soggetti ad alcuna responsabilità per qualsivoglia motivo derivante dal servizio dei medesimi p. 695 a 709.

Terrasanta — Corrispondenza di tale opera p. 388. Controllazione degl' introiti di detta opera p. 550.

Tesoro — Ai capi di officio onori e posti di direttori generali e di amministratori generali p. 779. Uniformi p. 780.

Tessuti — di cotone bianchi e colorati. Esenzione di dazio per la consumazione interna di Messina e suoi sobborghi. Generi esclusi da tal beneficio. Bonifiche sullo ammontare dei dazî su tali generi p. 213 a 216.

Tonnellaggio — Dritti della specie pei legni di real bandiera e di quella assimilata. Spiegazioni p. 266.

Trapani — Tolleranza di baracche costruite nella spiaggia di Trapani ad uso di salumi p. 482.

Traslocazioni — La facoltà di traslocare i custodi pesatori del macino è lasciata temporaneamente al Direttore generale pagina 80.

Trasporto — di fondi regi affidato alle compagnie d' armi pagina 809.

Trattati — Tra il Real Governo ed il Duca di Modena p. 154. Spiegazioni sul trattato di Commercio conchiuso con la Spagna p. 188.

U

Unicità d' impieghi — Conferma di sovrani ordini sul divieto

di doppio impiego per gl'individui dei controlli passati nelle due Direzioni generali dei dazi indiretti e del macino p. 23. In ogni proposta ad impieghi sia di scelta sia di ozione debbe farsi menzione per ogni candidato se abbia altri posti p. 567. Unicità d'impieghi pei funzionari ed impiegati dei Consigli degli ospizi e delle loro Segreterie p. 568.

Uniformi — Pei Capi di officio del Tesoro, pei Segretari generali ed Ispettori generali p. 780.

Uniformi — Pei Direttori, Ispettori, sotto-Ispettori, Commessi a cavallo e Custodi pesatori del macino p. 82.

V

Venditori privilegiati — Per le carte da giuoco p. 100. Le somme che essi versano in causa del dritto del visto per bollo sulle rispettive patenti debbbonsi girare all'appoderato della Direzione generale dei D. I. p. 169.

Verbali di contravvenzioni — Debbono ratificarsi dinanti al Sindaco. Termine entro il quale dee adempirsi tale formalità — Forme costitutive dei verbali — Penali per le omissioni — Ratificati con giuramento fanno piena fede in giudizio p. 2 e seg. Per la ratifica si può adire il Sindaco del luogo della residenza della ricevitoria o pure quello del luogo della sorpresa p. 9.

Verbali dei Controlori delle CC. DD. — Non sono suscettivi di querela avanti il potere giudiziario p. 647.

Versamenti — Il Ricevitore del porto-franco dee versare gl'introiti in ogni cinque giorni p. 192.

Volumi catastali — La manutenzione di essi è a peso dei Direttori p. 631. Per evitare che vi sieno fogli volanti p. 657.